

**Regione Lombardia**

*Direzione Generale Cultura  
Servizio biblioteche e sistemi culturali integrati*

# LE ISTITUZIONI STORICHE DEL TERRITORIO LOMBARDO

XIV-XIX secolo



Milano

la città

Milano · giugno 2000



progetto CIVITA

## Le istituzioni storiche del territorio lombardo

direzione generale *Roberto Grassi*  
consulenza archivistica e revisione editoriale *Mario Signori*  
progettazione tecnica e direzione operativa *Michele Giordano*  
organizzazione *Consorzio Archidata · Milano*

### Le istituzioni della città di Milano

redazione dei profili istituzionali particolari *Katia Visconti: dall'età comunale all'età delle Riforme*  
*Giorgio Sassi: periodo napoleonico*  
*Antonio Orecchia: dalla Restaurazione all'Unità*  
*(coordinamento di Paolo Pozzi · CAeB · Milano)*

© 2000 · Regione Lombardia

Si autorizza la riproduzione della presente opera  
con il vincolo della completa citazione della fonte



# SOMMARIO

<b>Il progetto CIVITA, di Roberto Grassi</b> .....	v	<b>Le istituzioni storiche del territorio lombardo. Milano - la città</b> .....	20
<b>Presentazione, di Mario Signori</b> .....	1		
<b>Nota tecnica, di Michele Giordano</b> .....	8	<b>Riferimenti generali</b> .....	160
Premessa .....	8	Riferimenti archivistici .....	160
I profili istituzionali .....	8	Riferimenti legislativi .....	161
I riferimenti critici .....	10	Riferimenti bibliografici .....	175
L'indice .....	11		
<b>Nota introduttiva, di Antonio Orecchia, Giorgio Sassi, Katia Visconti</b> .....	13	<b>Indice dei toponimi e delle istituzioni</b> .....	179
<b>Elenco sistematico delle istituzioni storiche</b> .....	15	<b>Sigle e abbreviazioni</b> .....	184



Il progetto di schedatura delle istituzioni storiche nasce in origine come una esigenza da parte della comunità archivistica lombarda di poter disporre di uno strumento di supporto per una compilazione metodologicamente omogenea degli inventari archivistici, in particolare di quelli delle istituzioni. Tale esigenza, che l'utilizzo dell'informatica nel lavoro archivistico aveva contribuito a evidenziare, venne resa esplicita ed affrontata all'interno di un seminario dal titolo *Standard, vocabolari controllati, liste d'autorità* che si tenne a Milano nel maggio del 1994 e a cui seguirono alcune giornate di approfondimento ed esercitazione pratica sui temi delle liste controllate. Nel corso di quelle giornate, in seguito anche ad un dibattito tutt'altro che rituale, venne formulata l'idea di dare vita ad una iniziativa di respiro regionale volta ad elaborare una sorta di lista controllata delle istituzioni lombarde che fosse utilizzabile nella produzione dei mezzi di corredo relativi ai complessi archivistici prodotti dalle istituzioni e conservati negli archivi. Si costituì pertanto una piccola *task force* (composta, oltre che da chi scrive, da Michele Giordano, Loris Rizzi, Maurizio Savoja e Mario Signori) che cercò di definire un modello per la raccolta e l'organizzazione dei dati. Quel modello è stato poi adeguatamente sviluppato, integrato e corretto da parte dei colleghi archivisti che hanno successivamente partecipato alla fase operativa della raccolta dati. Parallelamente al modello è stata sviluppata altresì un'applicazione informatica studiata espressamente per la raccolta sistematica delle informazioni.

Il risultato di questo lavoro di progetto e di ricerca è stata la pubblicazione di due volumi in edizione provvisoria – relativi alle istituzioni delle provincie di Bergamo e di Brescia – che sono stati presentati al pubblico nel giugno del 1997. La benevola accoglienza riservata a queste due pubblicazioni ha incoraggiato il completamento dell'opera che viene ora pubblicata al completo e in una veste meno provvisoria.

La *Presentazione* e la *Nota tecnica* illustrano sia le principali caratteristiche dell'impianto concettuale del lavoro sia le modalità di esposizione delle informazioni raccolte. Qui vorrei solo brevemente ricordare come l'obiettivo del progetto non è limitato alla produzione di una mera lista – per quanto articolata e complessa – ma intende abbinare ad essa succinti profili delle varie istituzioni censite. Si è ritenuto utile affiancare agli elementi puramente identificativi una breve nota sulle competenze, sulla organizzazione interna e su altre informazioni ritenute interessanti segnalandone le fonti archivistiche, normative e bibliografiche. Abbiamo cioè pensato ad uno strumento informativo utile non solo agli archivisti (per la compilazione ed il controllo degli indici inventariali) ma anche, e soprattutto, agli utenti degli archivi: una specie di mappa per orientare chi si accosta alla ricerca nella complessa trama che istituzioni di vario genere e natura hanno disegnato sul territorio regionale in oltre cinque secoli di storia. Per assecondare ancor meglio questo bisogno di informazioni si è pensato anche di premettere al risultato del lavoro di ricerca e schedatura relativo a ciascuna delle provincie censite un insieme di *Profili istituzionali generali* in grado di

inquadrare sistematicamente le istituzioni che nella realtà della Lombardia hanno avuto maggiore rilievo e continuità.

Va detto subito che le informazioni presenti nel volume si riferiscono ai soli enti ed organi della amministrazione locale e di quella periferica statale. Si tratta di una messe di dati molto ricca, ma occorre anche avvertire che le testimonianze spesso lacunose e la frammentarietà delle fonti consultate hanno fatto sì che le informazioni qui presentate si prestino a possibili arricchimenti, integrazioni e rettifiche. O almeno questo è il nostro augurio: riteniamo infatti che, soprattutto con il progredire degli interventi di riordino e inventariazione delle fonti archivistiche locali, si possa ampliare e approfondire la conoscenza sulla vicenda storica delle istituzioni lombarde.

Nulla è detto in questo lavoro, d'altra parte, riguardo ad altre tipologie istituzionali, *in primis* alle istituzioni periferiche delle amministrazioni giudiziarie e finanziarie dall'epoca napoleonica in poi, agli enti assistenziali e a quelli religiosi. Questa è una delle ragioni che ci hanno indotto a parlare, qualche riga sopra, di una veste *meno provvisoria* con cui viene presentato il lavoro, e non certo di una veste definitiva. Molte ricerche potrebbero – e dovranno, ci auguriamo – essere avviate, infatti, per completare questa

mappa delle istituzioni lombarde che presentiamo, così ricca per molti versi ma così scarna per molte altre ragioni.

La provvisorietà di questo lavoro, d'altra parte, poggia anche su altre ragioni, altrettanto valide quanto le prime. Non è ragionevole pensare, infatti, che tutto il patrimonio di informazioni raccolto nello svolgimento del progetto CIVITA possa trovare la propria unica destinazione in una pubblicazione a stampa come quella che presentiamo. Già quando il progetto muoveva i suoi primi passi non era difficile intravedere la possibilità di diffondere le informazioni che si incominciavano a raccogliere tramite mezzi che non fossero solo la carta stampata, ovvero l'informatica e la telematica. Oggi, a cinque anni di distanza, quella possibilità è diventata una realtà che nessuno può più ignorare, e soprattutto la distribuzione telematica rappresenta un canale di diffusione delle informazioni del tutto complementare alla stampa, ma più economico, più flessibile e soprattutto rinnovabile.

Probabilmente dovremo abituarci a non pensare più in termini di pubblicazione provvisoria o pubblicazione definitiva di un'opera, come siamo stati abituati a fare finora, ma semplicemente di *pubblicazione in corso*. Il progetto CIVITA non fa eccezione a questa tendenza.

Nelle sue linee programmatiche il progetto CIVITA è stato finalizzato fin dalle origini al raggiungimento di due obiettivi: quello di condurre un censimento sistematico di enti e dei loro organi che hanno esteso le loro competenze sul territorio lombardo, e quello di raccogliere una serie di notizie biografiche sui soggetti censiti presentandole in volumi corredati da indici strutturati per facilitarne la consultazione. Punto focale del progetto sono stati l'elaborazione di un tracciato informativo e la successiva realizzazione di un applicativo che fosse utilizzabile dagli schedatori per la raccolta, la selezione e l'elaborazione dei dati, e che, al contempo, consentisse la produzione dei volumi e la generazione degli indici. Il progetto era nato inizialmente intorno all'idea di costituire uno strumento di lavoro utilizzabile essenzialmente in ambito archivistico attraverso cui fossero reperibili informazioni sulle istituzioni di antico regime in forma controllata da utilizzarsi prioritariamente come strumento di supporto per la realizzazione dei corredi archivistici.

Nella definizione progettuale di CIVITA hanno in parte influito anche le suggestioni emerse da tempo nell'ambito archivistico internazionale in relazione all'applicazione delle tecnologie informatiche agli archivi, che hanno dato luogo, come è noto, all'elaborazione di vari modelli, aperti alla possibilità di applicazione nella creazione di sistemi informativi automatizzati per la gestione dei corredi descrittivi degli archivi. L'elaborazione di tali modelli, e il dibattito che ne seguì, contribuirono ad imporre all'attenzione della comunità archivistica internazionale l'esigenza inderogabile di presentare gli elementi che compon-

gono le descrizioni dei complessi documentari nei corredi archivistici seguendo particolari regole volte a conferire una maggior chiarezza e uniformità alle informazioni.

Tra le opzioni significative previste da alcuni di tali modelli vi era quella di adottare descrizioni dei complessi documentari conservati negli archivi strutturate su più livelli, che doveva consentire di collocare in sedi diverse e autonome fra loro l'insieme delle informazioni sul contesto della produzione documentaria e sulla biografia degli enti produttori di archivi, e l'insieme dalle informazioni riguardanti la struttura e l'organizzazione fisica delle serie e il contenuto dei documenti che ne fanno parte. Un modello di questo genere strutturato per aree funzionali è stato recepito nello International Standard of Archival Description (ISAD-G) elaborato nell'ambito del Consiglio Internazionale degli Archivi<sup>1</sup>.

La necessità di rappresentare in sede autonoma le informazioni sugli enti produttori ha imposto all'attenzione l'esigenza di adottare degli authority file de-

1. Si tratta di uno standard per la descrizione degli archivi elaborato nell'ambito del Consiglio Internazionale degli Archivi in cui è stata espressamente prevista una area informativa autonoma dedicata in modo specifico al contesto della produzione in cui possono essere gestite le informazioni riguardanti elementi quali la denominazione e una nota biografica dei soggetti produttori dei complessi archivistici. La consistenza, l'articolazione interna e l'illustrazione degli elementi che compongono gli archivi vengono invece descritti in altre aree funzionali. Su questi aspetti e sui vari modelli riferisce ampiamente il saggio di S. Vitali, *Il dibattito internazionale sulla normalizzazione della descrizione: aspetti teorici e prospettive in Italia*, «Archivi & Computer», n. 4, 1994.

dicati che consentissero di stabilire un controllo sui termini utilizzati come chiavi d'accesso per la ricerca di informazioni sugli enti produttori di archivi nell'ambito di un sistema informativo automatizzato<sup>2</sup>. Peraltro se la gestione informatizzata delle informazioni poneva con forza l'esigenza di una normalizzazione, la mera applicazione degli authority file – elenchi di termini controllati, già ampiamente utilizzati nei sistemi informativi attivati nel mondo bibliotecario per il controllo delle intestazioni dei record bibliografici – risultava del tutto inadeguata in ambito archivistico. Il problema non era infatti solo quello di stabilire un elenco controllato di termini preferiti utilizzabili come chiavi di ricerca, quanto quello assai più complesso di predisporre degli strumenti informativi più articolati nei quali fosse possibile far confluire un'insieme di notizie correlate che illustrassero competenze, attività organizzazione e articolazione funzionale dei soggetti istituzionali produttori.

La scelta di promuovere alla metà degli anni novanta un censimento sistematico delle istituzioni lombarde è stata influenzata anche dalla concomitante diffusione di un ulteriore standard internazionale di descrizione emanato nel 1994 in edizione ancora provvisoria dal Consiglio Internazionale degli Archivi, le ISAAR-CPF, espressamente finalizzato alla formazione delle unità di accesso nelle liste autorizzate relative ad enti, persone e famiglie che hanno prodotto o gestito documentazioni archivistiche. Lo standard ISAAR-CPF presenta notevoli punti di interesse in quanto prevede una struttura informativa complessa e tale da consentire l'inserimento nella descrizione delle unità di accesso di un insieme di notizie riguardanti tanto la storia istituzionale di enti che la biografia di persone e famiglie che hanno prodotto archivi.

Il progetto CIVITA si ricollega in parte all'esperienza del progetto Archidata, un'iniziativa di ampio respiro promossa dalla stessa Regione Lombardia che ha consentito in passato di realizzare numerosi interventi di inventariazione su fondi di particolare interesse conservati in vari archivi comunali delle diverse provincie lombarde. Il progetto ha permesso di produrre degli inventari in forma sia informatizzata che cartacea per i singoli archivi o fondi corredati da indici per soggetti istituzionali, per località e per nomi di persona. Nell'ambito di tale progetto vennero anche raccolte e riportate nei profili introduttivi alle serie numerose informazioni su un numero considerevole enti e organi di livello prevalentemente locale coinvolti a vario titolo nella produzione della documentazione inventariata.

2. H. Stibbe, *Applicare il concetto di fondo: Punto di accesso primario, descrizione a più livelli e controllo di autorità*, «Archivi & Computer», n. 4, 1993.

Il progetto CIVITA ha inteso dare una risposta complessiva all'esigenza di avere un quadro organico delle presenze istituzionali che hanno svolto funzioni amministrative nei territori della Regione, partendo da un progetto informativo autonomo e del tutto indipendente dai fondi archivistici conservati nei vari archivi. Si era consapevoli che gli archivi, in particolare quelli comunali, conservassero solo una parte residua dell'intera documentazione effettivamente prodotta dai soggetti istituzionali competenti: quella sopravvissuta agli interventi più o meno organici di scarto attuati in passato, e alle dispersioni conseguenti alle modifiche territoriali e alle dinamiche istituzionali interne o indotte da interventi esterni nei poteri che hanno governato a livello locale o periferico i territori inclusi nell'attuale Lombardia.

I censimenti condotti in passato negli archivi comunali hanno consentito di accertare la minore consistenza della documentazione di antico regime conservata in quelli posti nei territori della Lombardia austriaca rispetto a quella reperibile negli archivi dei comuni dei territori ex veneti (Bergamo, Brescia, Crema) ed ex grigioni (Sondrio). Le dispersioni degli archivi delle comunità potrebbero essere una conseguenza indotta dalla riforma comunitativa del 1757 che si era estesa sistematicamente ai territori della sola Lombardia austriaca. La conservazione degli archivi dei comuni venne allora affidata ai cancellieri distrettuali, l'organo dell'amministrazione periferica preposto con funzioni di controllo sulle amministrazioni locali introdotto dalla stessa riforma. Sicuramente in precedenza si erano già avute dispersioni degli archivi delle comunità, specialmente nei comuni presenti nelle zone dove più intensa era stata la presenza del feudo nobiliare. In questi casi le dispersioni potevano essere avvenute ad opera dello stesso feudatario cui la concessione feudale assicurava in molti casi un pieno controllo sull'amministrazione locale e sulla sua gestione finanziaria, consentendogli nei fatti di conservare nel proprio archivio privato anche la documentazione prodotta dall'esiguo apparato amministrativo locale.

Il progetto di CIVITA si fonda sull'ipotesi suggestiva di censire in modo sistematico l'insieme delle istituzioni che ai vari livelli – centrale, periferico e locale – hanno esercitato le proprie funzioni sul territorio lombardo. La sua realizzazione consentirà innanzi tutto di individuare le istituzioni effettivamente attivate, di segnalarne l'arco cronologico di attività, di individuare eventuali vincoli di subordinazione o di controllo con altre istituzioni, di ricostruirne le competenze, individuandone l'articolazione funzionale interna.

Nei volumi del progetto CIVITA sono state censite sistematicamente le sole istituzioni pubbliche civili



che svolgevano funzioni di carattere politico-amministrativo, per le quali si poteva presumere l'esistenza di una maggiore disponibilità di fonti accessibili. Sono quindi presenti con descrizione autonoma a livello di schede sia gli enti e organi delle amministrazioni periferiche, che quelli dell'amministrazione locale, operanti con competenze differenziate nelle diverse articolazioni territoriali ("provinciali", "distrettuali" e comunali) interne alle varie dominazioni. Si è ritenuto opportuno censire anche le istituzioni riferibili alle amministrazioni feudali che, nel periodo considerato, si sono di fatto trovate investite di poteri e funzioni complementari a quelli delle istituzioni pubbliche. Per organi delle istituzioni censite di più modesto livello, costituiti da ufficiali addetti a mansioni meramente esecutive e con scarsa autonomia funzionale, si è ritenuto sufficiente un accenno all'interno delle schede degli enti stessi da cui dipendevano, per non gravare il risultato del lavoro con informazioni che sarebbero inevitabilmente risultate ripetitive e di scarso interesse.

Per il momento sono invece rimasti esclusi dal censimento gli enti di massimo livello, per molti dei quali già esistono ricerche monografiche o notizie ricavabili da altre fonti che si possono in generale ritenere esaurienti, mentre verrà dedicato un volume autonomo agli organi delle amministrazioni centrali delle varie dominazioni facenti capo a Milano.

Il censimento ha coperto un arco cronologico inevitabilmente non omogeneo, che almeno per una parte delle istituzioni censite a livello centrale e periferico si avvia con la fine del XIV secolo e con la prima metà del secolo successivo, nel periodo coincidente con la prima affermazione sui territori lombardi del sistema di poteri articolato negli stati regionali maggiori (ducato di Milano, stato di Terraferma della repubblica di Venezia) e nei potentati minori fra cui spicca il ducato di Mantova. Le schede si chiudono al 1859, anno che segna l'unione temporanea dei territori lombardi al regno di Sardegna, premessa all'imminente unificazione italiana; le sole schede riguardanti la provincia di Mantova si chiudono invece al 1868, anno in cui la provincia stessa viene ricostituita nell'ambito del regno d'Italia. Per alcuni enti – ad esempio i comuni che hanno avuto maggiore continuità nelle proprie forme di autogoverno, testimoniata dall'esistenza di normative statutarie rimaste sostanzialmente invariate anche nel passaggio attraverso successive dominazioni differenti – è stato possibile risalire nelle schede anche ai periodi precedenti in cui le normative stesse erano state emanate. Nella maggior parte dei casi sono state sistematicamente escluse dal censimento sia le istituzioni del periodo medievale, per gli evidenti problemi che si ponevano nel reperimento delle fonti, che quelle post-unitarie, conside-

rate estranee ai limiti cronologici assegnati al progetto stesso.

In sede di presentazione dell'intero progetto occorre fare alcune osservazioni di carattere generale sulle fonti utilizzate per ricostruire la biografia, le competenze e la organizzazione interna delle istituzioni censite; l'esposizione più dettagliata delle fonti utilizzate in modo specifico per gli enti presenti nei territori delle diverse province viene rimandata alle premesse dei singoli volumi.

Quando si è avviato un lavoro preventivo di approfondimento sulla bibliografia esistente per selezionare quella più pertinente alle finalità del progetto, è emerso chiaramente che le opere in grado di fornire informazioni direttamente utilizzabili per le finalità del progetto erano poche, e che per una larga parte delle istituzioni da censire sarebbe risultato difficoltoso reperire notizie puntuali e circostanziate sulle competenze e sulla articolazione funzionale interna.

Per la regione Lombardia le difficoltà di definire dei quadri sufficientemente coerenti a livello informativo erano accentuate anche dalla presenza su parti più o meno consistenti del suo territorio di dominazioni diverse, caratterizzate da assetti costituzionali del tutto difformi che hanno dato luogo allo sviluppo di una pluralità di enti e organi difficilmente comparabili e classificabili. Un'ulteriore complicazione era data dall'alternarsi di lunghi periodi di continuità con periodi più convulsi, come quello napoleonico, in cui si sono verificate incessanti modifiche a livello degli assetti territoriali e istituzionali. Si è presentato anche il problema di individuare e di far emergere a livello informativo nella loro specificità enti del tutto particolari quali i corpi territoriali, che non potrebbero trovare una collocazione nell'attuale struttura costituzionale dello stato contemporaneo, ma che svolsero invece un ruolo sostanziale nel contesto politico degli stati di antico regime, garantendo forme di rappresentanza relativamente funzionali al loro equilibrio interno.

Nell'ambito della produzione bibliografica, più o meno recente, non mancano opere di impianto più complessivo, che sono risultate molto utili per ricostruire un quadro articolato degli apparati istituzionali delle varie dominazioni che hanno governato il territorio lombardo. Basta limitarsi a citare, senza pretese di completezza in questa sede, i classici lavori prodotti all'inizio secolo di Visconti<sup>3</sup> e Pugliese<sup>4</sup> per lo stato di Milano, di Sandonà<sup>5</sup>, per il regno lombardo-veneto,

3. A. Visconti, *La pubblica amministrazione nello Stato milanese durante il predominio straniero (1541-1796)*, Roma, 1913, reprint Milano, 1972.

4. S. Pugliese, *Condizioni economiche e finanziarie della Lombardia nella prima metà del secolo XVIII*, Torino, 1924.

5. A. Sandonà, *Il Regno Lombardo-Veneto. 1814-1859*, Milano, 1912.

o a quello di Maranini<sup>6</sup> per la repubblica di Venezia. Insieme a queste opere sono stati ampiamente utilizzati anche gli studi ben noti e più aggiornati di Bognetti<sup>7</sup>, Chabod<sup>8</sup>, Chittolini<sup>9</sup>, Capra, Sella<sup>10</sup>, Cuccia<sup>11</sup>, Annoni<sup>12</sup>, Mozzarelli<sup>13</sup>, Mori<sup>14</sup>, per l'area milanese e mantovana, Cozzi<sup>15</sup>, Knapton<sup>16</sup>, Rossini<sup>17</sup>, Pederzani<sup>18</sup> per l'area veneta, Roberti<sup>19</sup>, Zaghi<sup>20</sup>, Meriggi<sup>21</sup>, Antonielli<sup>22</sup>, per i periodi napoleonico e lombardo-veneto; cui vanno aggiunti anche il lavoro di Rotelli<sup>23</sup> sullo sviluppo delle amministrazioni locali nella Lombardia preunitaria e quello di Pagano<sup>24</sup> sul breve periodo della dominazione austro-russa. Va osservato, peraltro, che in prevalenza questi studi – ad eccezione di quello di Rotelli e di pochi altri – hanno necessariamente privilegiato gli apparati centrali delle amministrazioni statali, che, oltre ad essere in genere meglio documentati, apparivano inevitabilmente più funzionali all'esigenza di collocare le vicende evolutive in una prospettiva interpretativa unitaria.

6. G. Maranini, *La costituzione di Venezia*, Firenze, 1927.

7. G. Bognetti, *Studi sull'origine del comune rurale*, Milano, 1978.

8. F. Chabod, *Lo Stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V*, Torino, 1971; Idem, *Storia di Milano nell'epoca di Carlo V*, Torino, 1961.

9. G. Chittolini, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (XIV-XVI secolo)*, Milano, 1988.

10. C. Capra, D. Sella, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Torino, 1984.

11. S. L. Cuccia, *La Lombardia in età teresiana e giuseppina*, Firenze, 1977; Idem, *La Lombardia alla fine dell'Ancien Régime*, Firenze, 1971.

12. A. Annoni, *Stato di Milano. Lombardia austriaca*, Milano, 1966.

13. C. Mozzarelli, *Mantova e i Gonzaga*, Torino, 1984; Idem, *Sovrano, società, e amministrazione locale nella Lombardia teresiana (1749-1758)*, Bologna, 1982.

14. S. Mori, *Il Ducato di Mantova nell'età delle riforme (1736-1784). Governo, amministrazione, finanze*, Firenze, 1998.

15. G. Cozzi, M. Knapton, *Storia della Repubblica di Venezia. Dalla guerra di Chioggia alla riconquista della Terraferma*, Torino, 1986.

16. G. Cozzi, M. Knapton, G. Scarabello, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, Torino, 1992.

17. A. Rossini, *Le campagne bresciane nel cinquecento. Territorio, fisco, società*, Milano, 1994.

18. I. Pederzani, *Venezia e lo "Stado de Terraferma". Il governo delle comunità nel territorio bergamasco (secc. XV-XVIII)*, Milano, 1995.

19. M. Roberti, *Milano capitale napoleonica. La formazione di uno stato moderno. 1796-1814*, Milano, 1947.

20. C. Zaghi, *L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno*, Torino, 1989.

21. M. Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, Torino 1987; Idem, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, Bologna, 1983.

22. L. Antonielli, *I prefetti dell'Italia napoleonica*, Bologna, 1983.

23. E. Rotelli, *Gli ordinamenti locali della Lombardia preunitaria (1755-1859)*, in «Archivio storico lombardo», (1974).

24. E. Pagano, *Alle origini della Lombardia contemporanea. Il governo delle province lombarde durante l'occupazione austro-russa 1799-1800*, Milano, 1998.

La ricerca si è avvalsa anche di numerose ricerche più circoscritte, riferite a settori e livelli specifici degli apparati amministrativi o a particolari ambiti territoriali, per le quali si rimanda alle bibliografie dei singoli volumi. Da questi studi più mirati, tuttavia, non sempre è risultato facile reperire notizie puntuali e circostanziate sulle competenze e sulla articolazione interna delle istituzioni censite.

Un'altra fonte da ricordare per l'indubbio interesse delle premesse da cui muoveva e per i risultati conseguiti sotto il profilo informativo, è costituita dai volumi pubblicati nella collana "Acta Italica" promossa dalla Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa con finalità direttamente attinenti proprio alla storia della pubblica amministrazione e dei suoi apparati. Tra i volumi di tale collana, ciascuno dei quali è dedicato ad uno degli antichi stati preunitari italiani, si sono di volta in volta utilizzati quelli riferiti alle dominazioni competenti per i vari territori delle provincie lombarde<sup>25</sup>. Particolare interesse presenta lo schema classificatorio delle diverse tipologie di soggetti istituzionali, che è stato in parte tenuto presente e applicato nell'ambito del censimento per classificare le istituzioni schedate<sup>26</sup>.

Vanno senz'altro ricordati in questa sede anche alcuni lavori molto affini ai propositi del progetto, anche per il taglio informativo prettamente archivistico che caratterizza i pregevoli profili sugli apparati delle amministrazioni centrali e periferiche che vi sono inclusi: quelli di Manaresi<sup>27</sup> e di Caterina Santoro<sup>28</sup> per l'area milanese e lombarda, e quello di Da Mosto<sup>29</sup> per l'area veneta.

Merita invece un discorso a parte la cospicua produzione di opere monografiche di storia locale dedicate a singole località che registra, peraltro, una continua espansione. Si tratta, come è già stato osservato in varie sedi, di una produzione molto diversificata per livello di qualità, e questo dato di fatto dipende in larga misura dalla formazione specifica degli autori

25. Per l'area milanese risultano fondamentali: A. Annoni *Stato di Milano e Lombardia austriaca*, citato; N. Raponi, *Atti della Commissione Giulini per l'ordinamento temporaneo della Lombardia (1859)*, Milano, 1962.

26. Per la classificazione delle diverse tipologie di enti si è tenuto conto almeno in parte dello "Schema di classificazione" predisposto nel 1964 dalla Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa per la pubblicazione nella serie "Acta Italica" degli atti amministrativi dei poteri pubblici operanti in Italia dal Medioevo alla fondazione dello Stato unitario, e di cui sono stati effettivamente pubblicati nella omonima collana dell'editore Giuffrè solo i cosiddetti "piani di pubblicazione".

27. C. Manaresi, *Gli atti del Comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, Milano, 1919.

28. C. Santoro, *Gli uffici del comune di Milano e del dominio visconteo-sforzesco (1216-1515)*, Milano, 1968; Idem, *Gli uffici del dominio visconteo sforzesco*, Milano, 1968.

29. A. Da Mosto, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale storico descrittivo e analitico*, voll. 2, Roma, 1937-1940.

nella metodologia della ricerca storica e nell'uso delle fonti documentarie reperibili negli archivi.

Occorre peraltro sottolineare il fatto che per la quasi totalità delle opere prese in esame il valore informativo rispetto ai fini della ricerca connessa al progetto CIVITA è apparso relativamente basso rispetto alle aspettative. Sono effettivamente ancora molto poche le storie locali pubblicate in cui gli autori hanno avvertito l'esigenza di affiancare le vicende narrate, o di collegare la ricostruzione delle dinamiche degli assetti produttivi e insediativi che spesso costituiscono l'elemento conduttore di tali opere, ad una autonoma messa a fuoco puntuale e circostanziata della struttura istituzionale dell'amministrazione locale che ne illustra gli organi, e dia notizie attendibili sulle loro competenze e sulla rispettiva articolazione interna, ricostruendone gli sviluppi in relazione alle dinamiche politico-istituzionali delle entità statali in cui sono inserite. Come risultano quasi del tutto assenti riferimenti alle circoscrizioni amministrative territoriali di appartenenza e alle stesse giurisdizioni civili, penali o militari di livello superiore a cui le comunità stesse erano soggette. Si riscontra in molte opere la tendenza più o meno consapevole a colmare questi vuoti inserendo riferimenti più o meno ampi alle vicende politiche di carattere generale in cui, peraltro, la singola comunità spesso non risulta minimamente coinvolta.

L'indifferenza palese per il dato istituzionale che di fatto caratterizza la stragrande maggioranza delle opere di storia locale, o meglio la difficoltà evidente a cogliere l'importanza di questo piano e a darne un quadro compiuto e coerente, va ricondotta, almeno in parte, alla dispersione delle fonti d'archivio più direttamente utilizzabili per tali ricerche, e al fatto che le stesse, anche qualora si siano conservate, non sono sempre così accessibili – specie qualora siano conservate negli archivi comunali – né risultano facilmente individuabili per la carenza ancora sensibile di corredi e inventari che consentano di effettuare ricerche mirate.

Molte notizie riguardanti gli organi dell'amministrazione locale, almeno per il periodo di antico regime, sono senz'altro presenti nei fondi notarili, che spesso hanno dimensioni talmente ampie da scoraggiare i ricercatori meno esperti, anche in considerazione dell'assenza già accennata di corredi adeguati, quali potrebbero essere degli indici topografici che raggruppano i notati per sede di attività. Ma in qualche modo anche questa carenza può contribuire a dare una spiegazione della relativa arretratezza che gli studi sulla storia delle istituzioni del territorio lombardo ancora presentano rispetto ad altre realtà territoriali italiane.

I limiti riscontrati nella bibliografia disponibile hanno indotto a superare le iniziali perplessità

sull'opportunità di estendere la ricerca alle fonti documentarie conservate negli archivi, che per la loro ampiezza e dispersione erano state deliberatamente escluse nel progetto originario. Il ricorso a tali fonti non ha potuto, per evidenti ragioni, essere condotto in modo sistematico se non per alcune fonti particolari, che verranno di volta in volta segnalate nei riferimenti archivistici segnalati nei singoli volumi.

Un ambito essenziale per raccogliere informazioni sono risultate le iniziative promosse dai governi in particolari circostanze per conoscere l'assetto istituzionale dei territori ad essi soggetti.

Fra le fonti utilizzate per le istituzioni dei territori lombardi dell'area veneta rivestono una particolare importanza le corpose relazioni che il provveditore e capitano Da Lezze ha compilato per il Senato Veneto durante i suoi reggimenti tenuti in epoche diverse, prima per il Bergamasco, alla fine del XVI secolo, e quindi nel Bresciano, agli inizi del secolo successivo. Queste relazioni – che sono state entrambe pubblicate<sup>30</sup> – hanno consentito di ricostruire un quadro sistematico molto analitico dell'assetto politico-amministrativo dei due territori, in quanto forniscono informazioni dirette molto dettagliate sugli enti e sui rispettivi apparati centrali periferici e locali operanti alla fine cinquecento per il Bergamasco e all'inizio del seicento per il Bresciano. In misura minore sono risultate utili anche alcune delle numerose Relazioni al Senato dei Rettori Veneti di Terraferma, di cui è stata pubblicata l'intera serie per i vari reggimenti nei territori di area veneta (Brescia, Bergamo, Crema, Salò, Asola)<sup>31</sup>. Per lo stato di Milano e per il Mantovano si disponeva invece di una fonte straordinaria costituita dai risultati delle articolate inchieste condotte alla metà del XVIII secolo in tutte le comunità dalle Regie Giunte preposte nei due stati alla realizzazione del censimento al fine di conoscere lo stato effettivo della gestione del complesso sistema fiscale lombardo. Si tratta di una fonte già nota agli studiosi, ma che finora non era mai stata utilizzata in modo sistematico. Il suo utilizzo mirato ha consentito di raccogliere un insieme organico di informazioni sull'assetto istituzionale e sull'articolazione dei poteri ai livelli comunale e provinciale. A queste fonti principali se ne sono aggiunte altre, più frammentarie, riferite alle singole comunità che è stato possibile reperire negli archivi; per tutte si rimanda alle presentazioni dei singoli volumi.

Ovviamente sono state utilizzate anche le informazioni presenti nei corredi archivistici editi o inediti:

30. G. Da Lezze, *Catastico bresciano*, Brescia 1969 (edizione a cura di C. Pasero); G. Da Lezze, *Descrizione di Bergamo e suo territorio. 1596*. (edizione a cura di V. Marchetti e L. Pagano), Bergamo, 1988.

31. A. Tagliaferri (a cura di), *Venezia e la Terraferma veneta attraverso le relazioni dei Rettori*. Atti del convegno, Trieste, 23-24 ottobre 1980", Milano, 1981.

con l'apporto fondamentale della banca dati del progetto Archidata, in cui la descrizione delle serie archivistiche censite è corredata da esaurienti introduzioni sugli organi e sugli uffici. In linea di massima si può dire che gli archivi comunali per i quali si dispone di inventari corredata da notizie sulle istituzioni utilizzabili ai fini del censimento sono ancora relativamente pochi.

Un'altra fonte largamente utilizzata per il progetto CIVITA sono le raccolte delle leggi e degli atti di governo. L'uso di tale fonte ha potuto diventare sistematico solo a partire dal periodo napoleonico, quando la struttura, le funzioni e le competenze degli enti e dei loro organi vengono definite con delle leggi e dei regolamenti in modo uniforme per tutto lo stato, e si pubblicano raccolte legislative organiche dotate di indici tematici che facilitano enormemente il ritrovamento delle disposizioni in materia.

La stessa fonte legislativa ha consentito anche di ricostruire la complessa e articolata dinamica della compartimentazione dei territori lombardi nel periodo compreso dalla metà del XVIII secolo all'unità in cui si alternano dominazioni e assetti costituzionali diversi. Attraverso le compartimentazioni si è cercato di ricostruire la trama mutevole delle giurisdizioni degli enti e degli organi censiti, segnalando le circoscrizioni ed elencando, dove necessario, le singole comunità che vi erano incluse. Si tratta di un risultato in gran parte inedito, che offre un apporto di notevole rilevanza sul piano informativo in quanto consente di ricostruire con maggiori certezze lo sviluppo complesso, e spesso contorto, dei contesti territoriali in cui le istituzioni e i loro organi hanno svolto ai vari livelli le proprie funzioni amministrative, rendendone la percezione meno evanescente di quanto poteva risultare sulla base della stessa bibliografia consultata dove, occorre sottolinearlo, la dimensione territoriale risulta spesso quasi del tutto trascurata.

Per il successivo periodo della restaurazione, è stata a largamente utilizzata anche un'opera di diritto amministrativo quale quella di Lorenzoni<sup>32</sup>, che fornisce dettagliate informazioni sugli organi e sul loro funzionamento, inquadrandole nella dottrina giurisprudenziale con circostanziati riferimenti alla legislazione vigente.

Una ulteriore fonte del progetto CIVITA per la sua intrinseca valenza istituzionale è costituita dagli statuti. Per quanto l'importanza degli statuti come fonte informativa sulla struttura istituzionale della comunità possa variare da caso a caso, la loro presenza è comunque una conferma diretta del peso, della capacità di coesione interna e della autonomia nella gestione

delle funzioni amministrative che gli enti – si trattasse di città, di borghi maggiori, di comunità rurali o delle stesse comunità di valle presenti nelle zone di montagna – avevano saputo mantenere in età moderna. Occorre tuttavia precisare che l'impiego degli statuti nella compilazione dei profili particolari non ha potuto essere sistematico in quanto tali fonti risultano molto disperse. Lo spoglio sistematico di ben noti repertori di carattere generale quali quelli del Manzoni<sup>33</sup>, del Fontana<sup>34</sup>, del Cavagna Sangiuliani<sup>35</sup>, o quello della Biblioteca del Senato<sup>36</sup> ha permesso di individuare solo un numero relativamente esiguo di statuti per il territorio lombardo, riferibili per la maggior parte alle città capoluoghi dei contadi e alle comunità maggiori. Questi statuti si sono rivelati particolarmente utili laddove – come nel caso di quelli di Como e Bergamo – attraverso essi risultava delineata con sufficiente chiarezza una prima compartimentazione del territorio soggetto alla città in cui i centri rurali risultavano elencati e riferiti ai quartieri urbani da cui dipendevano. Altrettanto utili si sono rivelati gli statuti delle strade e delle acque esistenti per il ducato di Milano e per il Principato di Pavia, che elencavano le comunità e le terre minori disposte lungo le strade che si diramavano dalla città indicandone le relative distanze. Sono risultati assai utili anche i repertori di censimenti condotti sulle fonti statutarie riferite ad ambiti territoriali più circoscritti, per i quali si rimanda alle introduzioni dei singoli volumi; occorre rilevare che molte parti del territorio lombardo risultano ancora scoperte<sup>37</sup>. Dove risultavano disponibili, sono state ovviamente utilizzate nella ricerca le edizioni critiche degli statuti di comunità lombarde già pubblicate.

I volumi del progetto CIVITA offrono senz'altro una risposta positiva all'esigenza di rendere facilmente disponibili informazioni sui soggetti istituzionali che, come si è detto, possono trovarsi disperse all'interno di fonti bibliografiche e archivistiche di non facile accesso o risultano del tutto mancanti. Come risulta spiegato più in dettaglio nella *Nota tecnica*, ogni volume risulta costituito dai seguenti elementi: una serie di profili generali intestati a enti o ai relativi organi di particolare rilievo o presenti in più sedi o, ancora, le cui attribuzioni e competenze sono state definite da interventi di riforma di carattere generale o da una normativa univoca emanata a partire dalla secon-

33. L. Manzoni, *Bibliografia statutaria e storica italiana*, seconda parte, Bologna, 1879.

34. L. Fontana, *Bibliografia degli statuti dei comuni dell'Italia superiore*, voll. 3, Milano-Torino, 1907.

35. A. Cavagna Sangiuliani, *Statuti italiani riuniti ed indicati dal conte Antonio Cavagna Sangiuliani*, Pavia, 1907.

36. Biblioteca del Senato del Regno, *Catalogo della raccolta di statuti*, Roma, 1943.

37. G. Chittolini, D. Willoweit (a cura di), *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna, 1991.

32. A. Lorenzoni, *Istituzioni del diritto pubblico interno pel Regno lombardo-veneto*, Padova, 1835.

da metà del secolo XVIII; una serie di profili particolari intestati a singoli enti e ai relativi organi di particolare rilievo, attraverso cui viene fornita per ciascun soggetto istituzionale censito una nota informativa sintetica destinata ad integrare le notizie già fornite nei profili generali; una lista indicizzata in cui figurano sia le istituzioni per le quali cui sono stati compilati profili particolari, che anche tutti gli organi e uffici privi di un profilo autonomo, ma richiamati nel testo di un profilo già esistente.

Le schede particolari risultano avere una chiave di ordinamento primaria costituita dal toponimo del comune in cui l'ente censito aveva la propria sede istituzionale, o a cui era riferito. Il toponimo adottato in prevalenza è quello segnalato nelle compartimentazioni conclusive rispetto all'arco cronologico assegnato al censimento, quella del 9 febbraio 1868 per la sola provincia di Mantova, e quella del 23 febbraio 1859 per tutte le altre province lombarde; solo nel caso di enti attivati e cessati rispettivamente in precedenza a tali date si è adottato necessariamente un toponimo riferibile all'ultima compartimentazione vigente prima della loro scomparsa, o comunque coevo alla loro fase di attività. Nel caso di soggetti istituzionali aventi competenze estese ad un insieme territoriale includente di più comuni, ad esempio una determinata circoscrizione sopra-comunale, o una valle, l'ente è stato descritto sotto il toponimo del comune in cui aveva sede l'ufficio.

L'intestazione secondaria riporta il nome proprio del soggetto istituzionale censito (ente o organo) a cui sono immediatamente riferiti gli estremi cronologici entro cui esso ha svolto la propria attività istituzionale senza modifiche rilevanti che ne abbiano modificato le funzioni o l'organizzazione interna. Nel caso di cesure significative che abbiano comportato modifiche sostanziali nelle competenze istituzionali di un ente, le informazioni che lo riguardano possono risultare articolate sotto intestazioni distinte, a ciascuna delle quali sono riferiti gli estremi cronologici relativi ai diversi periodi in cui si è ritenuto di poter dividere la sua vicenda istituzionale. In linea generale nei profili particolari riguardanti gli enti a livello locale sono state adottate delle cesure cronologiche sia per le riforme amministrative che hanno interessato tali enti nei soli territori della sola Lombardia austriaca, che per l'attivazione degli ordinamenti napoleonici e di quelli del regno lombardo-veneto per gli enti locali in tutti i territori lombardi.

In molti casi le informazioni contenute nelle schede particolari riferite a enti del medesimo tipo tendo-

no volutamente ad assumere una forma espositiva controllata, finalizzata ad una maggior chiarezza espositiva. Le schede risultano integrate dagli opportuni riferimenti bibliografici, archivistici e normativi. Data la finalità del progetto, le informazioni contenute nei profili sia particolari che generali non si propongono di fornire nuove visuali interpretative sulle dinamiche istituzionali che hanno in vario modo interessato il territorio lombardo.

L'indice costituisce lo strumento fondamentale per la consultazione e per l'accesso alle informazioni contenute nel volume. L'elenco degli enti e dei rispettivi organi, strutturato in ordine di toponimi, consente di effettuare una prima ricognizione sistematica dei soggetti istituzionali che sono stati investiti di funzioni in un determinato contesto territoriale; da esso si evidenzia il legame contestuale con altri enti o organi che possono essere riferiti al medesimo toponimo o essere accomunati dallo stesso nome identificativo che ne individua una particolare tipologia.

L'indagine, che col presente lavoro si può considerare avviata, ma non certo conclusa per i territori considerati, ha consentito di tracciare un primo quadro d'insieme degli apparati in esso operanti, attraverso cui risulta più chiaramente individuabile la complessa trama dei rapporti di controllo, coordinamento o di subordinazione gerarchica riscontrabili tra i vari enti, e tra i medesimi e gli organi ad essi subordinati. Il quadro tracciato è ancora comunque parziale per le scelte rese necessarie dall'ampiezza e dalla complessità del campo di indagine.

La pubblicazione dei risultati del censimento è articolata per volumi riferiti alle attuali province lombarde. Nei vari volumi risultano incluse esclusivamente le istituzioni che avevano sede o che facevano capo ai comuni appartenenti alle singole province nella configurazione territoriale attuale, indipendentemente dal fatto che gli stessi comuni appartenessero, nel periodo di attività delle istituzioni censite, a contesti politico-amministrativi diversi da quello attuale.

La descrizione offerta nelle schede presenta in alcuni casi evidenti disomogeneità a livello di densità informativa: si è tenuto conto della maggiore o minore importanza delle funzioni assolte e dal diverso peso istituzionale degli stessi soggetti censiti. Ma, a questo proposito, occorre tenere presente che non per tutti i soggetti censiti c'era la stessa disponibilità di fonti. In ogni caso si è cercato di fornire nelle schede una descrizione sintetica dei soggetti censiti espressa in uno stile facilmente accessibile e intenzionalmente privo di valutazioni interpretative.

## Premessa

Questo volume è stato realizzato riversando il contenuto di una base di dati in un documento direttamente interpretabile da un programma per il trattamento dei testi. Dal documento interpretato è stata successivamente ricavata la stampa che viene qui presentata. L'intero processo si è svolto in maniera pressoché automatica.

È stato possibile raggiungere questo risultato grazie alla messa a punto, concomitante al procedere del lavoro di ricerca, di una specifica applicazione mirata in primo luogo a raccogliere ordinatamente le informazioni necessarie alla ricerca e ad elaborarle adeguatamente e in secondo luogo a presentarle automaticamente con dignità di stampa<sup>1</sup>.

Il volume raccoglie notizie di 342 istituzioni civili sorte sul territorio della città di Milano dal XIV al XIX secolo. Per 237 di esse viene presentato un profilo istituzionale specifico a cui si aggiunge – limitatamente a un limitato numero di soggetti istituzionali particolarmente significativi – un profilo generale atto ad inquadrare l'istituzione in un ambito storico e giuridico più ampio.

1. L'applicazione (denominata CIVITA) è stata elaborata con il sistema di sviluppo per basi di dati *ACI 4th Dimension 6.0.5*. L'applicazione genera documenti di testo in formato RTF (Rich Text Format) interpretabili dalla maggior parte dei programmi per il trattamento dei testi in circolazione. Per la stampa del volume, il documento originale ha subito ritocchi minori per migliorarne soprattutto il livello estetico e la qualità tipografica ed è stato rielaborato con il programma *Adobe FrameMaker 5.1.1*.

Il lavoro risulta dunque organizzato su tre piani distinti, progressivamente dettagliati, a cui corrispondono altrettante parti del volume.

## I profili istituzionali

Nella prima parte, infatti, compaiono i *profili istituzionali generali* in grado di orientare adeguatamente la consultazione nella successiva parte, costituita dai *profili istituzionali particolari*, cui fa seguito la parte finale costituita da un *indice* ricco di 753 voci. Una quarta parte di *riferimenti critici* (che in realtà precede l'indice) contiene lo scioglimento delle sigle di opere citate in numerosi punti del volume.

Della prima parte, ovvero dei profili generali, si dice diffusamente nella *Nota introduttiva*; questa *Nota tecnica*, pertanto, si occupa in maniera specifica delle restanti parti e costituisce soprattutto la spiegazione di certe soluzioni operative adottate e un ausilio alla consultazione del volume.

Fra i problemi principali affrontati nel corso della ricerca vi sono stati quello di inquadrare correttamente l'istituzione schedata nel proprio ambito specifico e quello, connesso al primo, di ideare un sistema semplice ma abbastanza rigoroso per etichettarla. La soluzione proposta consiste in quattro elementi di vario tipo che, nel loro insieme, consentono di identificare ogni istituzione in maniera univoca. Essi sono:

1. il *toponimo* nel quale l'istituzione ha sede;
2. la *denominazione* propria dell'istituzione;
3. gli *estremi cronologici*;
4. il *contesto* all'interno del quale l'istituzione esplica la propria attività.

La determinazione del toponimo ha sollevato, come è facile immaginare, numerose incertezze; alla fine è stata fatta una scelta operativa molto precisa, privilegiando la chiarezza a scapito, qualche volta, del rigore. Si è deciso, infatti, di riferire tutte le istituzioni censite ai comuni identificati dai toponimi previsti dalla legge 23 settembre 1859 sull'ordinamento comunale e provinciale, tappa conclusiva della complessa dinamica territoriale considerata nella ricerca. Un adeguato numero di rimandi nell'indice consente tuttavia di conservare il necessario collegamento con i toponimi scomparsi prima di quella data, oppure con quelli sorti più tardivamente.

I primi tre parametri sono indispensabili per una corretta identificazione dell'istituzione, mentre il quarto non è sempre necessario. Quest'ultimo parametro identificativo merita qualche parola aggiuntiva di chiarificazione.

Per *contesto*, infatti, non si deve intendere quella fitta e spesso intricata rete di rapporti che ogni istituzione intrattiene a vario titolo e in varia misura col proprio ambiente circostante; più semplicemente, il termine va inteso nel senso restrittivo di ambito nel quale può essere ricondotta una determinata istituzione. In tal senso un *cancelliere*, per fare un esempio, può essere ricondotto al contesto del *consiglio* del quale registra gli atti, e quest'ultimo, verosimilmente, a quello del *comune* in cui opera, il quale – per finire – è collocabile entro un preciso *toponimo*. È evidente che la natura di ciascuno di questi rapporti contestuali fa caso a sé: il rapporto *cancelliere-consiglio* (un rapporto fra un ufficio e un organo) è diverso infatti da quello *consiglio-comune* (rapporto organo-ente), per non dire del rapporto *comune-toponimo*, che non è neppure un rapporto istituzionale.

Se non si dà peso a questi aspetti (beninteso, per il particolare scopo di presentare razionalmente il risultato della ricerca) è possibile allora costruire delle *catene contestuali* di varia lunghezza che hanno l'ambizione, nell'insieme, di ricostruire la *struttura istituzionale* propria di un particolare toponimo il quale, perciò, può essere considerato – almeno idealmente – come l'anello iniziale di ciascuna di queste catene.

La Figura 1 mostra un caso elementare del modello in base al quale è stata ricostruita la struttura istituzionale dei toponimi presi in esame nella ricerca. Al toponimo (di pura fantasia) è ricondotto un *comune* (caso del tutto esemplare), mentre a quest'ultimo è ricondotto un *consiglio*. La Figura 2 mostra un esempio più articolato nel quale sono riconoscibili due distinti gruppi di istituzioni (relativi ad altrettanti periodi storici) e tre catene contestuali (*Piedelmonte – comune di Piedelmonte – consiglio*; *Piedelmonte – comune di Piedelmonte – console*; *Piedelmonte – comune di Pie-*




Figura 1 · Elementare modello di struttura istituzionale riferita ad un toponimo (di pura fantasia)

*delmonte – consiglio – cancelliere*). Tutta la struttura, come si può notare, assume l'aspetto di un albero rovesciato in cui vanno a collocarsi le varie istituzioni riconducibili ad un unico e preciso toponimo. Va detto che non esiste alcun limite (almeno rispetto alla trattabilità informatica) all'ampiezza e alla profondità di tale albero. Tuttavia, mentre la sua estensione orizzontale dipende dalla ricchezza dello sviluppo storico delle istituzioni legate ad un particolare toponimo ed è quindi pressoché intoccabile, la profondità è stata talvolta ridotta per ragioni di semplicità. Sono stati *potati*, in altre parole, i rami più estremi ai quali corrispondono, in genere, istituzioni di importanza marginale, soprattutto se commisurata all'ambizione, propria di questo volume, di delineare il patrimonio storico-istituzionale di un'intera provincia.

Costruiti i vari alberi dei contesti – uno per ogni toponimo – l'applicazione è stata in grado di generare i profili particolari, ordinandoli e numerandoli in maniera tale da restituire, per quanto possibile, lo sviluppo complessivo dell'albero. La Figura 3 rappresenta la trasfigurazione testuale, arricchita delle pertinenti




Figura 2 · Una struttura istituzionale abbastanza articolata; sono riconoscibili due distinti periodi storici e tre catene contestuali



**BELSITO****comune di Belsito.** 1  
1201-1300

Citato per la prima volta in un atto del 1201 (AC Belsito) fu soppresso nel 1300. Era retto da un consiglio.

**comune di Belsito. consiglio.** 2  
1201-1300

Era composto da dodici membri che si riunivano almeno una volta al mese. Veniva eletto ogni anno.

arch. **AC Belsito:** “Carta vendicionis”, Archivio comunale di Belsito, fondo antico, cart. 59.

**PIEDELMONTE****comune di Piedelmonte.** 3  
1201-1300

Di un “commune di Piedelmonte” si parla a partire dal 1201 (Storia 1950). Era retto da un consiglio.

**comune di Piedelmonte. consiglio.** 4  
1201-1300

Il consiglio era composto da dieci membri che dovevano avere un’età non inferiore ai cinquanta anni. Restava in carica due anni.

**comune di Piedelmonte.** 5  
1301-1400

Vi sono testimonianze abbastanza certe di questo comune a partire dal 1301 (Agostini 1960). Era retto da un console e da un consiglio.

**comune di Piedelmonte. consiglio.** 6  
1310-1400

Il consiglio era composto da venti membri che dovevano avere un’età non inferiore ai quarantacinque anni. Restava in carica un anno. Disponeva di un proprio cancelliere.

**comune di Piedelmonte. console.** 7  
1301-1400

Eletto ogni anno era controllato da un consiglio.

bibl. **Storia 1950:** *Storia di Piedelmonte*, Milano, 1950.

*Figura 3 - Trasfigurazione testuale, sotto forma di profili particolari, delle due strutture istituzionali illustrate nelle figure 1 e 2. Da notare anche i due riferimenti critici*

notizie storiche, dei due alberi raffigurati nelle figure 1 e 2. In essa è contenuto, a scopo didascalico, il censimento completo del patrimonio istituzionale di una microscopica quanto improbabile provincia costituita di due soli toponimi.

Ogni istituzione, come già detto sopra, è caratterizzata (una volta per tutte) dal *toponimo* al quale essa si riferisce, dalla propria *denominazione* e dagli *estremi cronologici*. Il quarto elemento identificativo (ovvero il *contesto*) si può desumere dal fatto che la denominazione delle istituzioni di livello più basso vie-

ne puntualmente introdotta da una o più denominazioni di livello più alto (ad esempio: *comune di Belsito. consiglio*). Un quinto elemento (il numero progressivo), è stata introdotto, come è facile immaginare, per consentire i rimandi dall’indice.

Si sarà notata, altresì, l’assenza della figura del *cancelliere*. Pur essendo presente, infatti, nella struttura istituzionale del corrispondente toponimo, il cancelliere non viene espressamente nominato nei profili particolari. Si tratta di un caso abbastanza frequente<sup>2</sup> di quel lavoro di potatura di cui si è già parlato e che va ricollegato alla marginalità di alcune istituzioni o, più semplicemente, alla scarsità di utili informazioni di inquadramento, il che ha indotto il compilatore a non dedicare espressamente un profilo a numerose istituzioni, come nel caso in questione. Affinché non ne vada totalmente sottovalutata l’importanza, tuttavia, la denominazione di queste istituzioni è comunque presente nell’indice, come si vedrà meglio più avanti.

L’ordine di presentazione dei profili particolari ha posto diversi problemi. Sono stati scartati sia l’ordine alfabetico sia quello cronologico perché giudicati rispettivamente banale e astratto, e si è adottato un sistema più articolato, in grado di tradurre con sufficiente rispondenza l’originario schema ad albero del modello.

Le istituzioni direttamente collegate al toponimo sono disposte in ordine alfabetico e subordinatamente cronologico; tuttavia, nel caso in cui al contesto di tali istituzioni siano ricondotte altre istituzioni, tali istituzioni sono accodate all’istituzione di contesto superiore, nell’ordine già descritto. Il criterio appare evidente nell’esempio di Piedelmonte dove, per esempio, tra i due comuni, è inserito il consiglio collegato istituzionalmente al primo. Il carattere subordinato di questa istituzione è messo in rilievo anche da una presentazione grafica in corpo minore e con un leggero rientro.

**I riferimenti critici**

Tre insiemi di riferimenti critici accompagnano le notizie raccolte sulle varie istituzioni: note archivistiche, legislative e bibliografiche. Tutte e tre, inoltre, possono essere di carattere generale o particolare.

Le note generali riguardano informazioni che si sono rivelate utili per buona parte del lavoro, se non addirittura per tutto il lavoro. Per questa ragione si è giudicato troppo gravoso e sostanzialmente inutile associarle a ciascuno dei profili debitori di tali informa-

2. Nel caso di [ ], per esempio, delle 342 istituzioni schedate, solo 237 hanno un proprio profilo particolare; le restanti 105 sono rintracciabili – come si vedrà meglio oltre – solo a partire dall’indice.



zioni. Esse, perciò, sono state radunate tutte insieme in coda ai profili particolari.

Per tutti gli altri riferimenti di raggio più limitato è parsa utile, invece, una collocazione specifica in calce ai profili che fanno capo ai diversi toponimo.

Nell'esempio di Figura 3 si immagina il caso di un riferimento archivistico e di un riferimento bibliografico. In entrambi i casi (*AC Belsito* e *Storia 1950*) il riferimento è nominato con una apposita sigla nel corpo del profilo e successivamente sciolto in calce al gruppo di profili relativo a ciascun toponimo perché giudicato di esclusiva pertinenza di quel particolare toponimo.

Diversa destinazione spetta invece al riferimento *Belsito e Piedemonte 1960*. Quest'ultimo, infatti, è stato evidentemente giudicato di importanza generale per tutto il lavoro e viene pertanto sciolto in coda ai profili particolari, insieme con gli altri riferimenti archivistici e legislativi.


## L'indice

L'indice di quest'opera rappresenta una novità abbastanza radicale, e richiede dunque di essere dettagliatamente illustrato.

Il principio su cui esso è basato è quell'idea di *contesto* proposta già come soluzione al problema dell'identificazione e dell'ordinamento delle istituzioni. Una identificazione precisa e un criterio di ordinamento efficace, tuttavia, non sono ancora sufficienti per far fronte alla necessità di ritrovare in modo fecondo e tempestivo una certa istituzione inserita nel tessuto di rapporti con altre istituzioni correlate. Volendo indicizzare l'esempio della Figura 1, infatti, non è sufficiente creare tre ingressi distinti nell'indice (*Belsito*, *comune di Belsito*, *consiglio*) per restituire il significato complessivo di quella terna di nomi. Nel caso dell'esempio di Figura 2, inoltre, una voce come *cancelliere* – che non è stata inserita fra i profili particolari per i motivi già detti – dovrebbe trovare almeno nell'indice una propria collocazione utile a restituirla al proprio contesto istituzionale.

L'indice di questo lavoro si propone espressamente di consentire anzitutto il rimando ai profili particolari, ma intende offrire anche *una sintetica ricostruzione della struttura istituzionale propria di ciascun toponimo*. Non si tratta, dunque, solo di una utile appendice ai profili particolari, ma esso costituisce una parte integrante dello sforzo di restituire il giusto rilievo ad ogni istituzione presa in esame.

A questo scopo è stato mutuato, soprattutto dall'ambito della ricerca bibliografica, un sistema complesso di indicizzazione il quale, perfezionando i vari sistemi di indice a permutazione<sup>3</sup> perviene ad un criterio non astratto e meccanico di rotazione dei ter-



**Figura 4** · Diverse combinazioni di una medesima catena contestuale; si distinguono l'intestazione (in nero), il qualificatore (in bianco) e lo specificatore (in grigio)

mini, bensì rispettoso del significato che ciascun termine acquista in relazione ai termini adiacenti<sup>4</sup>.

L'idea di base è che la stringa *Belsito – comune di Belsito – consiglio*, per restare al primo dei nostri semplici esempi, è certamente suddivisibile in tre distinte sottostringhe con significato proprio, ma costituisce altresì una entità a se stante, con un proprio significato che gli deriva dai rapporti che ogni singola parola intrattiene con le parole vicine.

Essa può venire letta da sinistra a destra e viceversa. Nel primo caso ogni parola costituirà una *specificazione* di significato rispetto alla parola precedente (*Belsito*, il *comune* di Belsito, il *consiglio* del comune di Belsito); nel secondo caso si tratterà invece di una *qualificazione* progressiva (il *consiglio* che fa parte

3. Per un inquadramento generale delle varie problematiche legate all'indicizzazione si veda Rossella Caffo, *Analisi e indicizzazione dei documenti*, Milano, Editrice Bibliografica, 1988.

4. Il lavoro di cui siamo ampiamente debitori per la concezione e la realizzazione dell'indice è Derek Austin, *PRECIS. A manual of concept analysis and subject indexing*, London, British Library Board, 1984. Concepito allo scopo realizzare indici per soggetto particolarmente accurati e pertinenti, PRECIS (PREserved Context Index System) tradisce in molti casi una certa macchinosità, soprattutto perché concepito per essere solo parzialmente automatizzato. L'idea fondante del sistema, tuttavia, ci è parsa di straordinaria fecondità ed eleganza formale. Liberata da impacci inutili per lo scopo in questione e totalmente automatizzata abbiamo creduto perciò di poterla utilmente innestare in ambito archivistico.

<b>BELSITO</b>	
<i>comune di Belsito, consiglio.</i> .....	2
<b>cancelliere, consiglio (1310-1400).</b> comune di Piedelmonte (1301-1400). Piedelmonte. ....	6
<b>comune di Belsito, Belsito.</b> .....	1
<i>consiglio.</i> .....	2
<b>comune di Piedelmonte (1201-1300), Piedelmonte.</b> .....	3
<i>consiglio (1201-1300).</i> .....	4
<b>comune di Piedelmonte (1301-1400), Piedelmonte.</b> .....	5
<i>consiglio (1310-1400), cancelliere.</i> .....	6
<i>console.</i> .....	7
<b>consiglio, comune di Belsito, Belsito.</b> .....	2
<b>consiglio (1201-1300), comune di Piedelmonte (1201-1300).</b> Piedelmonte. ....	4
<b>consiglio (1310-1400), comune di Piedelmonte (1301-1400).</b> Piedelmonte. ....	6
<i>cancelliere.</i> .....	6
<b>console, comune di Piedelmonte (1301-1400), Piedelmonte.</b> .....	7
<b>PIEDELMONTE</b>	
<i>comune di Piedelmonte (1201-1300), consiglio (1201-1300).</i> .....	4
<i>comune di Piedelmonte (1301-1400), consiglio (1310-1400).</i> <i>cancelliere.</i> .....	6
<i>comune di Piedelmonte (1301-1400), console.</i> .....	7

Figura 5 · Trasfigurazione testuale, sotto forma di indice, delle due strutture istituzionali illustrate nelle figure 1 e 2

del *comune* che fa parte dell'unità territoriale di *Belsito*). Ma una lettura utile della stringa è possibile anche a partire dal termine intermedio, in modo tale da suddividere la catena contestuale in due spezzoni: uno qualificativo e uno specificativo (*comune di Belsito*; ma anche: *comune* nel quale operava un *consiglio*). Nel caso in cui i termini siano più di tre, possono già configurarsi diverse combinazioni di spezzoni di varia lunghezza ove ogni termine della stringa assume una posizione centrale rispetto allo spezzone qualificativo e allo spezzone specificativo.

La Figura 4 mostra astrattamente questo procedimento. A turno, ogni parola di una ipotetica stringa di termini contestuali A-B-C-D viene a trovarsi in una posizione di testa (in nero); per ognuna di queste posizioni gli altri termini assumono la funzione di termini progressivamente qualificativi (in bianco) e specificativi (in grigio). Più concretamente, la Figura 5 mostra invece l'applicazione di questo principio riportando l'indice delle istituzioni contenute nei due esempi considerati, presentandolo in accordo ai criteri espressi.

È utile esaminarlo più in dettaglio. La stringa *Belsito – comune di Belsito – consiglio*, riflesso della semplice struttura istituzionale di quel toponimo, compare in tre modi diversi:

1. con l'intestazione *Belsito* in maiuscoletto, specificata in corsivo dall'istituzione *comune di Belsito* e, più in dettaglio, *consiglio*<sup>5</sup>; va notato che il rimando è all'ultimo termine della catena (*consiglio*);

2. con l'intestazione *comune di Belsito* in grassetto, qualificata dal toponimo *Belsito* in tondo e specificata dall'istituzione *consiglio* in corsivo;
3. con l'intestazione *consiglio* in grassetto, doppiamente qualificata in primo luogo dal *comune di Belsito* in tondo e in secondo luogo dal *toponimo*.

Per ogni intestazione, come si può vedere, l'indice non si limita ad offrire un rimando numerico al profilo, ma ricostruisce sinteticamente anche la struttura istituzionale nella quale è inserita la voce indicizzata. A colpo d'occhio, pertanto, l'utente è messo subito in condizione di farsi un'idea abbastanza chiara di tale struttura, prima ancora di passare ai profili istituzionali per la consultazione vera e propria.

Più complesso, come già messo in evidenza, il caso della Figura 2 (toponimo di fantasia: Piedelmonte). In questo caso, infatti, vi sono diverse catene contestuali (*Piedelmonte – comune di Piedelmonte – consiglio*; *Piedelmonte – comune di Piedelmonte – consiglio – cancelliere*; *Piedelmonte – comune di Piedelmonte – console*). Per ciascuna di queste catene l'indice offre gli appropriati e plurimi rimandi ai profili particolari ma anche, come già nel caso precedente, una ricostruzione della struttura istituzionale. È evidente che ad una struttura più complessa corrispondono delle voci di indice più articolate. Come si può notare, infatti, il toponimo Piedelmonte è dotato di tre linee di specificazione perché tante sono le ramificazioni dell'albero istituzionale di questo toponimo. Si noterà, inoltre, che le istituzioni omonime di Piedelmonte sono discriminate in base agli estremi cronologici, allo scopo di evitare ogni possibile ambiguità. Nel caso più semplice di Belsito tale discriminazione appare superflua, e pertanto è assente.

Un discorso a parte, infine, merita il caso del *cancelliere* di Piedelmonte. Assente nei profili particolari, per le ragioni già più volte spiegate, esso è presente a tutti gli effetti fra le voci dell'indice. Il rimando numerico, come è ragionevole immaginare, è quello relativo all'istituzione contestualmente superiore; nel caso in questione si tratta del consiglio del comune di Piedelmonte, quello attivo fra il 1310 e il 1400, come appare evidente dalla Figura 2.

5. Può accadere che, per ragioni tipografiche, si renda necessario spezzare la stringa di qualificazione (in tondo) oppure la stringa di specificazione (in corsivo), riportando a capo la parte di stringa che eccede la larghezza della colonna; questa cesura tipografica della stringa istituzionale non va confusa, naturalmente, con la cesura funzionale.

Come già segnalato nella presentazione, il progetto CIVITA si propone di fornire un quadro uniforme, sintetico e al contempo sistematico delle istituzioni amministrative statali, provinciali e locali che tra la seconda metà del XIV secolo e la vigilia dell'unità d'Italia hanno operato nel territorio lombardo.

L'ampiezza dell'ambito territoriale e la tipologia delle istituzioni da censire ha tuttavia immediatamente posto alcuni problemi.

Considerata la vastità e complessità dei numerosi e diversi "contesti territoriali" che in antico regime componevano lo stato di Milano, si è deciso di organizzare il lavoro seguendo i confini delle attuali province lombarde.

Per quanto riguarda Milano e la sua provincia si è poi optato per una ulteriore suddivisione. Dato il particolare ruolo ricoperto da Milano nel corso dei secoli, che ha portato la città ad essere sede al contempo di uffici statali, provinciali e municipali, si è ritenuto necessario suddividere il lavoro in due volumi: uno dedicato alle istituzioni statali, provinciali e municipali con sede a Milano ed un altro riguardante invece le istituzioni che operarono nelle comunità della provincia.

E ancora la tipologia delle istituzioni da censire è stata oggetto di discussione. La vastità della materia ha infatti imposto di circoscrivere il campo di indagine alle istituzioni pubbliche civili con competenze di carattere politico-amministrativo, escludendo di conseguenza quelle religiose, assistenziali e militari. Riguardo ad alcune istituzioni comuni ad altre province (preture, intendenze politiche, amministrazione cen-

trali dipartimentali, prefetture, etc.) si rimanda ai profili generali presenti nel volume "Milano · la provincia", al quale si fa riferimento inoltre per le circoscrizioni amministrative del periodo napoleonico (dipartimenti, distretti, cantoni).

Il presente volume, per la cui redazione sono state consultate fonti di natura archivistica, bibliografica e legislativa, intende pertanto offrire uno strumento attraverso cui reperire informazioni sui soggetti istituzionali che operarono in Milano nel corso dei secoli XII-XIX.

In particolare nei profili costituzionali ed istituzionali degli organi di governo e di autogoverno locale – e di quelli sorti nei periodi insurrezionali e nelle fasi di transizione tra le numerose dominazioni che si sono susseguite nel corso dei secoli – vengono delineate, oltre ad una breve contestualizzazione storica, le attribuzioni e le competenze degli organi stessi dalla loro istituzione legislativa o dalla loro effettiva entrata in funzione.

Per alcune istituzioni particolarmente articolate si è inoltre ritenuto utile, ai fini della consultazione, inserire voci di rimando corrispondenti a uffici da esse dipendenti. Queste voci consentono di individuare ogni organo nell'indice della pubblicazione, fornendo così un'ulteriore chiave di accesso.

I profili istituzionali particolari sono disposti secondo l'ordine alfabetico; per facilitare il reperimento delle informazioni è stato premesso un elenco sistematico nel quale le istituzioni sono organizzate secondo le dominazioni che si sono succedute nel territorio

milanese dall'età comunale alla vigilia dell'annessione al regno di Sardegna, premessa dell'unità d'Italia.

Partendo dall'analisi della complessa organizzazione amministrativa comunale che andò strutturandosi durante il periodo consolare e podestarile, il volume descrive poi le istituzioni cittadine e ducali succedutesi tra il 1395 – anno in cui Gian Galeazzo Visconti ricevette l'investitura imperiale come duca di Milano – ed il 1535 quando, morto l'ultimo duca Sforza, il Milanese venne devoluto all'impero per poi passare sotto il dominio spagnolo. E ancora l'evolversi delle istituzioni comunali, provinciali e centrali dello Stato di Milano (1535-1748) e della Lombardia austriaca (1749-1796).

Sono in seguito delineati i profili degli organi politici ed amministrativi del periodo napoleonico, caratterizzato, come è noto, da numerose e profonde trasformazioni istituzionali, legate in parte ai contemporanei avvenimenti francesi. Si passa così dagli organi attivati durante la fase di trapasso istituzionale, segnata dall'abbandono di Milano da parte degli austriaci, all'avvicendamento delle istituzioni formate dopo l'ingresso delle armate francesi in città, fino a quelle stabilite in seguito alla costituzione della Repubblica Cisalpina, le cui travagliate vicende vennero interrotte dall'occupazione austro-russa, protrattasi per tredici mesi, tra l'aprile 1799 e il maggio 1800. Sono quindi descritti gli uffici centrali, periferici e locali della riorganizzata Cisalpina e quelli attivati

nel triennio della Repubblica italiana, alcuni dei quali si ritrovano anche durante il successivo regno d'Italia: tra essi il Ministero delle relazioni estere e la Segreteria dello Stato ebbero sede contemporaneamente a Milano e a Parigi.

Dopo la caduta del Regno d'Italia napoleonico e il periodo di transizione che corrisponde al governo della Reggenza provvisoria di Milano, il volume analizza le istituzioni del Regno Lombardo-Veneto, l'ultima fase della dominazione austriaca in Italia. In questo ambito sono delineati anche gli organi insurrezionali che subentrarono a quelli definiti dalla patente sovrana del 7 aprile 1815 durante le cinque giornate del marzo 1848 e la successiva guerra.

Tra i profili di questo periodo sono state comprese anche la Commissione Giulini e la Direzione generale per le province italiane annesse e protette, due organi che ebbero sede a Torino alla vigilia dell'entrata in Lombardia delle truppe dell'alleanza franco-piemontese nel 1859. Le due istituzioni pur occupandosi di affari lombardi e milanesi non poterono infatti avere sede a Milano, ancora sottoposta alla dominazione austriaca, né essere rese note, quantomeno per evitare proteste internazionali ed imbarazzanti spiegazioni diplomatiche da parte di Cavour e del governo subalpino. Chiudono il volume i profili degli organi attivati in seguito all'entrata a Milano di Vittorio Emanuele II, periodo che si concluderà con l'unificazione legislativa con le altre province annesse.



# ELENCO SISTEMATICO DELLE ISTITUZIONI STORICHE

## **COMUNE DI MILANO PERIODO CONSOLARE E PODESTARILE**

Consiglio generale (sec. IX - sec. XIV)  
Consiglio di Credenza (sec. XII - sec. XIII)  
Consiglio dei consoli delle Quattro Società  
(sec. XIII)  
Consiglio dei trecento (sec. XIII)  
Consolato (sec. XII - 1205)  
*Consoli del comune (1153 - 1205)*  
*Consoli di giustizia (1153 - sec. XIV)*  
Podestà (1186 - sec. XIV)  
Canevari o Camerari (sec. XIII - sec. XIV)  
Procuratori (sec. XIII - sec. XIV)  
Sei della Camera (sec. XIII)  
Officiali del catasto (sec. XIII)  
Giudici e presidente del Fodro (sec. XIII)  
Officiali delle misurazioni (sec. XIII)  
Estimatori dei consoli o Estimatori del comune  
(sec. XII - sec. XIV)  
Maestri dei mulini (sec. XII - sec. XIII)  
Officiali delle biade e delle vettovaglie (sec. XIII)  
Officiali delle carte del debito (1239 - 1348)  
Camera dei mercanti (sec. XII - sec. XV)  
*Consiglio di mercanzia*  
*Consoli delle strade*  
*Consoli di giustizia*

## **DUCATO DI MILANO (1395-1535)**

### ISTITUZIONI CENTRALI

Cancelleria segreta (sec. XV - sec. XV)  
Consiglio segreto (sec. XIV - sec. XVI)  
Consiglio di giustizia (sec. XIV - sec. XVI)  
Uditori (sec. XV - sec. XVI)  
Capitano di giustizia (sec. XV - sec. XVI)  
Vicari e sindacatori generali (sec. XV - sec. XVI)  
Maestri delle entrate ordinarie (sec. XIV - sec. XVI)  
Maestri delle entrate straordinarie  
(sec. XIV - sec. XVI)  
Referendario generale (sec. XIV - sec. XVI)  
Ragioneria generale (sec. XV - sec. XVI)  
Tesoreria (sec. XV - sec. XVI)  
Officiali del sale (sec. XIV - sec. XVI)  
Officiali della zecca (sec. XV - sec. XVI)  
Officiali delle bollette (sec. XIV - sec. XVI)  
Collaterali (sec. XV - sec. XVI)  
Officiali delle munizioni (sec. XV - sec. XVI)  
Ufficio di sanità (sec. XV - sec. XVI)

### ISTITUZIONI COMUNALI

Consiglio generale o Consiglio dei 900  
(sec. XIV - sec. XVI)  
Tribunale di provvisione (sec. XIII - sec. XVI)  
*Vicario*  
Sindaci (sec. XIV - sec. XVI)  
Ufficio delle strade e delle acque (sec. XIV - sec. XVI)

Ufficio dei dazi (sec. XIII - sec. XVI)  
Ufficio delle vettovaglie (sec. XIV - sec. XVI)  
Esattore (sec. XIV - sec. XVI)  
Estimatori (sec. XIV - sec. XV)  
Exgravator (sec. XIV - sec. XV)  
Sei della Camera (sec. XIV - sec. XVI)  
Canevari (sec. XIV - sec. XVI)  
Razionatori (sec. XIV - sec. XVI)  
Esattore (sec. XIV - sec. XVI)  
Podestà (sec. XIV - sec. XVI)  
*Giudice del cavallo*  
*Giudice del gallo*  
*Giudice del leone*  
*Iudex pecuniae*  
Consoli di giustizia (sec. XIV - sec. XV)  
Governatore degli statuti (sec. XIV - sec. XVI)

**STATO DI MILANO (1535-1748)**  
**LOMBARDIA AUSTRIACA (1749-1796)**

ISTITUZIONI CENTRALI

Castellano (sec. XVI - 1754)  
Governatore (1499 - 1796)  
Gran Cancelliere (1535 - 1753)  
Ministro plenipotenziario (1745 - 1796)  
Consultore di governo (1759 - 1796)  
Consiglio segreto (sec. XVI - 1747)  
Senato (1499 - 1771)  
Senato (1771 - 1786)  
Magistrato ordinario (sec. XVI - 1749)  
*Referendari*  
*Banca del notariato della camera*  
*Banca del sale*  
*Banca delle tasse*  
Magistrato straordinario (sec. XVI - 1749)  
*Capitanato di Como*  
*Capitanati della darsena*  
*Capitanato del Seprio*  
*Capitanato del Lodigiano*  
*Capitanato del Parpanese*  
Magistrato camerale (1749 - 1771)  
Magistrato camerale (1771 - 1786)  
Supremo consiglio di economia (1765 - 1771)  
Camera dei conti (1771 - 1796)  
*Segreteria*  
*Ragioneria*  
*Ufficio di revisione*  
*Ispettore generale dei conti*  
Intendenza di finanza (1780 - 1796)  
Consiglio di governo (1786 - 1791)  
Conferenza governativa (1791 - 1796)  
Magistrato politico camerale (1791 - 1796)

Collegio fiscale (sec. XVI - 1786)  
Tesoreria generale (sec. XVI - 1786)  
*Ufficio Pagadoria*  
*Cassa imperiale di guerra*  
Giudice delle monete (sec. XVI - 1774)  
Giudice dei dazi (sec. XVI - 1786)  
Ferma generale (1750 - 1770)  
Monte di Santa Teresa (sec. XVI - 1786)  
Monte civico (1755 - 1769)  
Monte di San Francesco (1642-1652 / 1653-1752)  
Podestà (sec. XVI - 1786)  
*Giudice del cavallo*  
*Giudice del gallo*  
Capitano di giustizia (sec. XVI - 1786)  
Magistrato di sanità (1534 - 1786)  
*Commissariato del registro dei morti*  
Giunta dei prefetti dell'estimo (1543 - sec. XVII)  
Giunta dei cinque giudici delegati (1599 - sec. XVIII)  
Giunta del censimento (1718 - 1731)  
Giunta del censimento (1749 - 1758)  
Tribunale del censo (1749 - 1757)  
Giunta dei confini (1736 - 1743)  
Giunta dei confini (1743 - 1771)  
Real giunta interinale e provvisoria (1733 - 1796)  
Regia interinale delegazione (1758 - sec. XVIII)  
Congregazione dello stato (1561 - 1786)  
Congregazione dello stato (1791 - 1796)  
Congregazione del ducato (1595 - 1758)  
Congregazione degli interessati milanesi  
(1549 - 1757)

ISTITUZIONI COMUNALI

Consiglio generale (sec. XVI - 1796)  
Tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786)  
*Vicario*  
*Procuratori*  
*Ragioneria generale*  
*Cancelleria delle gravzze*  
*Custode dei mercati*  
*Ufficiale delle biade*  
Giudice delle strade (sec. XVI - 1786)  
Giudice delle vettovaglie (sec. XVI - 1786)  
Giudice della legna (sec. XVI - 1786)  
Congregazione del patrimonio (1599 - 1758)  
Congregazione del patrimonio (1758 - 1786)  
Banco di Sant' Ambrogio (1593 - 1786)  
Congregazione militare (sec. XVII - sec. XVIII)  
Conservatori degli ordini (1621 - sec. XVIII)  
Giunta urbana del censimento (1719 - 1757)  
Giunta urbana del mercimonio (1719 - 1757)  
Congregazione municipale (1786 - 1796)

**AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DI LOMBARDIA (1796 - 1797)**

- Giunta interinale di governo  
(1796 maggio 9 - 1796 maggio 19)
- Agenzia militare (1796 maggio 19 - 1796 agosto 25)
- Amministrazione generale di Lombardia  
(1796 agosto - 1797 giugno 26)
- Municipalità di Milano  
(1796 maggio 19 - 1799 aprile 26)
- Dicastero centrale di polizia  
(1797 luglio 19 - 1799 aprile 26)

**REPUBBLICA CISALPINA (1797 - 1799)**

- Direttorio esecutivo (1797 giugno 29 - 1799 aprile 26)
- Ministero degli affari esteri  
(1797 giugno 30 - 1799 aprile 26)
- Ministero degli affari interni  
(1797 luglio - 1799 aprile 26)
- Ministero di finanza generale  
(1797 giugno 30 - 1799 aprile 26)
- Ministero della giustizia  
(1797 giugno 30 - 1799 aprile 26)
- Ministero della guerra  
(1797 giugno 30 - 1799 aprile 26)
- Ministero di polizia generale  
(1797 giugno 30 - 1799 aprile 26)
- Comitato di costituzione  
(1797 luglio 9 - 1797 novembre 21)
- Comitato di giurisprudenza  
(1797 luglio 9 - 1797 novembre 21)
- Comitato di finanza  
(1797 luglio 9 - 1797 novembre 21)
- Comitato militare (1797 luglio 9 - 1797 novembre 21)
- Corpo legislativo  
(1797 novembre 21 - 1799 aprile 26)
- Gran consiglio*  
(1797 novembre 21 - 1798 settembre 1)
- Consiglio dei seniori*  
(1797 novembre 21 - 1798 settembre 1)
- Consiglio dei juniori*  
(1798 settembre 1 - 1799 aprile 26)
- Consiglio degli anziani*  
(1798 settembre 1 - 1799 aprile 26)

**COMMISSARIATO IMPERIALE  
(1799-1800)**

- Amministrazione provvisoria della città  
e provincia di Milano  
(1799 aprile 29 - 1799 giugno 9)

- Commissione imperiale  
(1799 aprile 29 - 1800 maggio 30)
- Direzione generale delle regie finanze  
(1799 aprile 30 - 1800 maggio)
- Direzione generale di contabilità  
(1799 maggio - 1800 maggio)
- Regia Commissione generale di polizia  
(1799 aprile 29 - 1800 maggio)
- Commissione delegata alla revisione dei contratti  
(1799 giugno 22 - 1800 maggio)
- Regia Commissione giudiziaria per l'esame de' delitti  
di lesa maestà  
(1799 giugno 22 - 1800 aprile 16)
- Delegazione generale delle province lombarde  
(1799 luglio - 1800 maggio)
- Congregazione delegata per la città  
e provincia di Milano  
(1799 giugno 9 - 1800 maggio 30)
- Reggenza (1800 maggio 30 - 1800 giugno 2)

**REPUBBLICA CISALPINA (1800 - 1802)**

- Amministrazione provvisoria della città di Milano  
(1800 giugno 2 - 1800 giugno 8)
- Amministrazione municipale e dipartimentale  
d'Olona (1800 giugno 8 - 1802 ottobre)
- Commissione straordinaria di governo  
(1800 giugno 24 - 1802 febbraio)
- Consulta legislativa  
(1800 luglio 3 - 1802 febbraio 14)
- Comitato di governo  
(1800 settembre 20 - 1802 febbraio 14)
- Comitato di polizia generale  
(1800 agosto - 1800 novembre)
- Dipartimento degli affari interni e relazioni estere  
(1800 settembre 27 - 1802 febbraio 24)
- Dipartimento di finanza generale  
(1800 settembre 27 - 1802 febbraio 28)
- Dipartimento della guerra  
(1800 settembre 27 - 1802 febbraio 22)
- Dipartimento di giustizia e polizia generale  
(1800 settembre 27 - 1802 febbraio 25)

**REPUBBLICA ITALIANA (1802 - 1805)<sup>1</sup>**

- Vicepresidenza (1802 gennaio 26 - 1805 maggio)
- Segreteria di stato (1802 gennaio 26 - 1814 aprile)

1. Alcuni dei profili istituzionali sottoelencati coprono anche il successivo periodo del Regno d'Italia..

Consiglio legislativo (1802 gennaio 26 - 1805 maggio 9)

Consulta di stato (1802 gennaio 26 - 1805 maggio 9)

Corpo legislativo (1802 gennaio 26 - 1814)

Ministero della guerra  
(1802 febbraio 22 - 1814 agosto 18)

Ministero degli affari interni  
(1802 febbraio 24 - 1814 luglio 31)

Ministero delle relazioni estere  
(1802 febbraio 25 - 1814 aprile)

Ministero di giustizia  
(1802 febbraio 25 - 1814 luglio 31)

Ministero per il culto (1802 maggio 1 - 1814 agosto 1)

Ministero delle finanze (1802 aprile 20 - 1814 luglio 31)

Ministero del tesoro pubblico  
(1802 aprile 20 - 1814 luglio 31)

Commissaria della contabilità nazionale  
(1803 dicembre 15 - 1812 febbraio)

Prefettura di polizia del dipartimento d'Olonia  
(1802 marzo 1 - 1815 maggio 1)

Consiglio comunale (1802 ottobre - 1816 febbraio)

Municipalità (1802 ottobre - 1816 febbraio)

## **REGNO D'ITALIA (1805 - 1814)<sup>2</sup>**

Consiglio di stato (1805 maggio 9 - 1814 maggio 25)

*Consiglio dei consultori*  
(1805 maggio 9 - 1809 febbraio 19)

*Consiglio legislativo*  
(1805 maggio 9 - 1814 maggio 25)

*Consiglio degli uditori*  
(1805 maggio 9 - 1814 maggio 25)

Viceré (1805 giugno 7 - 1814 aprile)

Monte Napoleone (1805 luglio - 1816)

Direzione generale del censo e delle imposizioni dirette (1807 aprile - 1814)

Direzione generale di polizia  
(1805 agosto 1 - 1814 maggio 5)

Senato consulente  
(1809 aprile 1 - 1814 maggio 25)

Corte dei conti (1812 febbraio 8 - 1814 luglio 31)

Podestà (1806 aprile - 1816 febbraio)

2. I profili delle istituzioni sorte durante il precedente periodo della Repubblica italiana sono state inseriti nella corrispondente partizione.

## **REGGENZA PROVVISORIA DI GOVERNO (1814 - 1815)**

Reggenza provvisoria del governo di Lombardia  
(1814 aprile 21 - 1816 gennaio 2)

Commissario imperiale  
(1814 aprile 26 - 1814 giugno 12)

Commissario plenipotenziario imperiale  
(1814 maggio 14 - 1816 gennaio 2)

## **REGNO LOMBARDO-VENETO (1815 - 1859)**

Regno lombardo-veneto  
(1815 aprile 7 - 1859 novembre 10)

Viceré e cancelleria vicereale  
(1815 aprile 7 - 1849 maggio 2)

Governo milanese / senato politico  
(1816 gennaio 2 - 1848 marzo 18)

Senato governativo di finanza  
(1816 aprile 9 - 1830 agosto 1)

Imperiale regio magistrato camerale  
(1829 maggio 26 - 1848 marzo 18)

Delegazione provinciale  
(1815 aprile 7 - 1859 giugno 8)

Commissariati distrettuali  
(1815 aprile 7 - 1859 ottobre 23)

Congregazione centrale  
(1815 aprile 7 - 1859 giugno 16)

Congregazione provinciale  
(1815 aprile 7 - 1859 giugno 16)

Consiglio comunale  
(1816 febbraio 12 - 1859 ottobre 23)

Congregazione municipale  
(1816 febbraio 12 - 1859 ottobre 23)

Direzione generale di polizia (1815 aprile 21 - 1859 giugno 8)

Gendarmeria (1817 novembre 1 - 1859)

Dipartimento di censura (1816 aprile 22 - 1859)

Corte speciale straordinaria (1815 marzo 31 - 1815 novembre 21)

Tribunale civile di prima istanza (1818 febbraio 3 - 1859)

Preture urbane (1818 febbraio 3 - 1859)

Tribunale d'Appello generale e superiore giudizio criminale (1818 novembre 27 - 1859)

Senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia (1816 giugno 30 - 1852 febbraio 12)

Giunta del censimento (1818 dicembre 31 - 1859)

Prefettura del Monte Lombardo-Veneto (1822 maggio 24 - 1859)



**GOVERNO PROVVISORIO DI  
LOMBARDIA  
(1848 MARZO - 1848 AGOSTO)**

Collaboratori del municipio  
(1848 marzo 20 - 1848 marzo 22)

Consiglio di guerra (1848 marzo 20 - 1848 marzo 22)

Comitato di vigilanza sulla sicurezza personale  
(1848 marzo 20 - 1848 agosto 6)

Comitato di finanza e commercio  
(1848 marzo 20 - 1848 aprile 22)

Comitato di difesa (1848 marzo 20 - 1848 marzo 22)

Comitato di sussistenza  
(1848 marzo 20 - 1848 aprile 18)

Comitato di guerra (1848 marzo 22 - 1848 marzo 31)

Comitato di sanità (1848 marzo 22 - 1848 agosto 6)

Governo provvisorio di Milano  
(1848 marzo 22 - 1848 aprile 8)

Governo provvisorio centrale di Lombardia  
(1848 aprile 8 - 1848 agosto 2)

Comitato di pubblica difesa  
(1848 luglio 27 - 1848 agosto 6)

Consiglio amministrativo generale  
(1848 agosto 2 - 1848 agosto 6)

Consulta straordinaria per la Lombardia  
(1848 agosto 2 - 1849 maggio 20)

**REGNO LOMBARDO-VENETO  
(1848 - 1859)<sup>3</sup>**

Commissione imperiale plenipotenziaria  
per le province lombardo-venete  
(1848 maggio 2 - 1849 novembre 1)

3. Le istituzioni descritte si riferiscono al periodo successivo al trimestre rivoluzionario ed alla riorganizzazione dell'ordinamento delle province deciso nell'ottobre del 1849.

Governo militare (1848 agosto 6 - 1854 maggio 1)

Governatorato generale civile e militare  
del lombardo-veneto  
(1849 ottobre 25 - 1859 giugno 8)

Luogotenenza lombarda  
(1849 novembre 3 - 1859 giugno 8)

Prefettura delle finanze (1849 - 1859)

Camera di commercio e d'industria  
(1850 marzo 18 - 1859)

Procura di finanza (1856 gennaio 10 - 1859)

**REGIO GOVERNO DI LOMBARDIA  
(1859)**

Commissario regio generale  
(1859 maggio 22 - 1859 giugno 18)

Governatore di Lombardia  
(1859 giugno 8 - 1860 gennaio 9)

Regia amministrazione centrale della Lombardia  
(1859 giugno 8 - 1860 novembre 1)

Segreteria generale di governo  
(1859 giugno 8 - 1860 novembre 1)

Intendenza generale (1859 giugno 8 - 1859 ottobre 23)

**REGNO DI SARDEGNA**

Direzione generale per le province italiane  
annesse e protette (1859 maggio 3 - 1859 luglio 31)

Commissione Giuliani  
(1859 maggio 10 - 1859 maggio 26)



# LE ISTITUZIONI STORICHE DEL TERRITORIO LOMBARDO

## MILANO · la città

### MILANO

#### **agenzia militare.**

*1796 maggio 19 - 1796 agosto 25*

Il 19 maggio 1796, con ordinanza del generale in capo dell'armata d'Italia e del commissario del Direttorio esecutivo presso le armate d'Italia e delle Alpi, furono soppressi la Giunta interinale di governo, il Consiglio generale dei decurioni e il Magistrato politico camerale, rimpiazzati da un'Agenzia militare composta di tre agenti: Maurin, Patrault e Reboul, scelti personalmente da Bonaparte e dal commissario del Direttorio esecutivo Saliceti (ordinanza 30 fiorile anno IV).

Organo supremo di governo, di controllo e di raccordo tra i vari corpi, l'Agenzia militare dipendeva a sua volta dal comandante le truppe di stanza nella Lombardia, responsabile della sicurezza e dell'ordine interno del paese.

Essa, in primo luogo, soprintendeva all'esazione delle contribuzioni di guerra, alla loro ripartizione tra gli enti pubblici e alla riscossione delle imposte, potendo disporre a tal fine di una nutrita schiera di esattori e di investigatori militari sparsi sul territorio lombardo; godeva inoltre di ampi poteri nella scelta del personale e delle magistrature pubbliche.

Incaricata, con ordinanza del 24 giugno 1796, di rimpiazzare "il commissario di governo per tutte le decisioni urgenti [...] sì in riguardo alla tassazione ed esazione, che rispetto alla necessaria firma de' ruoli delle provincie" (ordinanza 6 messidoro anno IV), l'Agenzia militare fu soppressa, dopo tre mesi di attività, sul finire del mese di agosto, quando le sue funzioni furono affidate all'Amministrazione generale di Lombardia (Zaghi 1986).

#### **amministrazione generale di Lombardia.**

*1796 agosto - 1797 giugno 26*

Alla fine del mese di agosto del 1796 la Congregazione dello stato di Milano, dopo essere stata investita del controllo sulle contribuzioni di guerra, già di pertinenza della ces-

1

sata Agenzia militare, divenne Amministrazione generale di Lombardia. Sull'Amministrazione venne inoltre a ricadere la responsabilità della pubblica sicurezza e "l'immediata vigilanza di una parte tanto interessante il patrimonio dello stato" - tra cui quella sul Fondo di religione - da giustificare la soppressione dell'Intendenza generale di finanza, sostituita allora da una semplice Ispettorìa centrale di finanza (disposizioni 4 brumale anno V).

Sul finire di ottobre di quello stesso anno gli fu infine trasferita dal generale Bonaparte quella "parte del pien-potere sulla Lombardia che guarda le materie politiche e civili d'un'interna amministrazione" (proclama 8 brumale anno V).

Dell'Amministrazione generale, le cui decisioni dovevano ricevere la sanzione del comandante militare della Lombardia, facevano parte tre comitati: il Comitato di corrispondenza, il Comitato militare e il Comitato centrale di polizia. Quest'ultimo, costituito con ordinanza 31 ottobre 1796, era formato da 3 membri e corrispondeva con i comitati di polizia attivati presso le municipalità delle province lombarde, con i pretori, il capitano di giustizia e tutti i tribunali. Con la medesima disposizione furono anche previsti sette commissari delegati dall'Amministrazione e dipendenti del Comitato centrale, sei per le province ed uno per la città di Milano, con l'incarico di "scorrere i distretti loro destinati" (ordinanza 10 brumale anno V).

L'organizzazione dell'Amministrazione generale di Lombardia venne precisata sul finire del mese di gennaio del 1797, con la pubblicazione del compartimento interno, che prevedeva l'attivazione di quattro dipartimenti.

Il primo, formato da 2 rappresentanti, doveva occuparsi di pie fondazioni, ospedali, luoghi pii, commissione ecclesiastica, decime e livelli ecclesiastici, sanità, studi, scuole normali, pubblica istruzione, popolazione e posta.

Al secondo, di 4 membri, spettava l'intervento su questioni relative ad acque, argini e dugali, navigazione, pesca, confini, boschi, caccia, contabilità, monti, soldi, pensioni e normali, archivi, esenzioni, censo, livelli e decime laiche, amministrazione pubblica, tasse, teatri, tribunali e giustizia,

satellizio, strade, fabbriche, oggetti straordinari, corrispondenze, casa d'arresto e di correzione, commissione centrale di polizia.

Il terzo dipartimento, composto di 4 membri, aveva competenze su contribuzioni, requisizioni, imposte, ragioneria e tesoreria generale, riparti e conguagli tra i pubblici, alloggi, fazioni militari, impieghi in genere, economia interna, arti e manifatture, comitato centrale militare.

All'ultimo dipartimento, di 2 soli membri, spettavano infine gli affari riguardanti finanze, lotto, zecca, diritti camerali redenti, commercio, annona, mercati e fiere, camere mercantili (compartimento 1797).

### **amministrazione municipale e dipartimentale d'Olona.**

(amministrazione dipartimentale d'Olona, amministrazione municipale della città e provincia di Milano, amministrazione municipale di Milano)

*1800 giugno 8 - 1802 ottobre*

L'8 giugno del 1800 il primo console della Repubblica francese Bonaparte dispose la nomina e l'insediamento dei componenti della Municipalità di Milano, che durante i primi giorni di funzionamento assunse la denominazione di Amministrazione municipale della città e provincia di Milano. A farne parte erano stati chiamati i cittadini Arauco, Bianchi d'Adda, Birago, Bolognini, De Lorenzi, Fontana, Litta, Marliani, Minoja, Molinini, Mozzoni, Pensa, Ruga, Squadrelli (avviso 20 pratile anno VIII).

Da subito l'Amministrazione municipale avviò un incessante processo di regolamentazione e di ristrutturazione dei propri uffici, reso indispensabile dall'ampliamento della giurisdizione territoriale e delle funzioni che le furono assegnate.

Con rescritto del 24 giugno la Commissione governativa investì infatti l'Amministrazione municipale di Milano "di tutti i poteri che a tenore della legge 19 fruttidoro anno VI competevano già all'Amministrazione dipartimentale d'Olona, alle quattro Municipalità di Milano ed al Dicastero centrale".

La giurisdizione dell'organo amministrativo, che da allora si trova generalmente designato come Amministrazione municipale e dipartimentale d'Olona o, più semplicemente, Amministrazione dipartimentale d'Olona, venne dunque ad inglobare il vasto territorio compreso tra "il Lago Maggiore, indi il Ticino fino al di lui sbocco nel Po, il fiume Po sino al confluente dell'Olona in Po, il fiume Olona sino alla strada detta Colombanina, che da Pavia va a Lodi, lungo questa strada sino al Lambro, il fiume Lambro sino a Melegnano, poi lo scaricatore del fiume Muzza sino alla Molgora, indi una linea che comprende Melzo, Gorgonzola, Vimercato, Missaglia, la squadra de' Mauri, la corte di Casale, la Valsasina e Belggio sino alla diramazione del lago Lario nei due rami di Lecco e di Como, e dalla suddetta diramazione del lago Lario un'altra linea attraversante il lago suddetto che va ad incontrare il confine della pieve di Lenno con quella di Menaggio comprendendo la Tramezzina, unitamente alla Vall'Intelvi, la Val Solda, Porlezza e la Valle Cavigna, indi la frontiera Cisalpina sino al lago Maggiore" (proclama 6 messidoro anno VIII).

Come in passato, l'amministrazione della provincia fu pertanto nuovamente rimessa alla città capoluogo, che, come corpo dipartimentale d'Olona, esercitava il diretto controllo sulle municipalità distrettuali e comunali del territorio, nei 36 distretti in cui esso era articolato in base alla legge del 26 settembre 1798, vale a dire: I di Belgioioso, II di Sant'Angelo, III di Pavia, IV di Melegnano, V di Chia-

ravalle, VI di Binasco, VII di Bereguardo, VIII di Abbiategrasso, IX di Cuggiono, X di Busto Arsizio, XI di Sedriano, XII di Rho, XIII di Gallarate, XIV di Angera, XV di Laveno, XVI di Luino, XVII di Arcisate, XVIII di Varese, XIX di Tradate, XX di Appiano, XXI di Olgiate Comasco, XXII di Como, XXIII di Argegno, XXIV di Porlezza, XXV di Asso, XXVI di Erba, XXVII di Missaglia, XXVIII di Cantù, XXIX di Mariano, XXX di Seveso, XXXI di Desio, XXXII di Bollate, XXXIII Monza, XXXIV di Vimercate, XXXV di Pioltello, XXXVI di Milano (legge 5 vendemmiale anno VII).

In seguito la ripartizione territoriale del dipartimento d'Olona fu rivista con legge del 13 maggio 1801, secondo la quale il numero dei distretti venne ridotto a soli quattro, con capoluogo Milano, Pavia, Monza e Gallarate (legge 23 fiorile anno IX).

La prima sistemazione degli uffici dell'Amministrazione municipale della città e provincia di Milano fu predisposta, "per meglio soddisfare alle gravose molteplici incombenze, che restano alla stessa commesse dal primo console della Francia", fin dai giorni immediatamente successivi alla sua formazione.

L'organo amministrativo venne allora suddiviso in quattro comitati: il primo e il quarto formati da tre municipalisti, il secondo e terzo da quattro; ogni comitato contava poi uno o più segretari, un aggiunto e un protocollista.

Al 1° Comitato spettava il disbrigo degli affari relativi a "vettovaglie, sanità, notificazione di granaglia, provviste, requisizioni istantanee, ufficio commissariato"; al 2° quelli riguardanti "strade urbane e forensi, fiumi, torrenti, canali navigabili, acque della città, chiaviche, cavi sotterranei, mura, bastioni, edifici pubblici, ornati, giardini, adacquamenti, illuminazione, lotto, incendi, agricoltura, miniere, alloggi [militari], oggetti straordinari non compresi negli altri Dipartimenti"; al 3° "censo, concorso delle provincie e loro conguagli, sussidi comunitativi, cause d'estimo, imposizioni, tasse, finanze, contabilità, archivi, impieghi, soldi, assegni normali, economia interna, casse, rendite della città e del Banco S. Ambrogio, loro crediti e debiti, pendenze e liti; cause ecclesiastiche, esenzioni, luoghi pii, oggetti di beneficenza, fondo di religione, istruzione pubblica, teatri, commercio, arti, manifatture"; mentre al 4° competeva l'organizzazione della "pubblica sicurezza, funzioni di polizia, guardia nazionale sedentaria, armeria, ufficio delle poste". Vi era infine un ufficio del registro generale, con un segretario e un protocollista generale (avviso 11 giugno 1800).

Circa un mese più tardi l'Amministrazione municipale e dipartimentale d'Olona fece un primo tentativo per snellire l'articolazione interna che si era da poco data, riducendo a tre il numero dei comitati: il 1° rimase immutato, il 2° e il 3° vennero fusi, mentre la competenza sugli alloggi delle truppe passò all'ultimo, che, almeno fino all'attivazione del Comitato generale di polizia, al principio del mese di agosto, rimase investito anche delle funzioni di polizia generale (Pagano 1994).

A tale proposito va ricordato che con rescritto del 24 giugno (avviso 11 messidoro anno VIII), confermato l'8 luglio da un decreto, la Commissione straordinaria di governo aveva affidato al Comitato di polizia generale presso l'Amministrazione dipartimentale d'Olona l'esercizio temporaneo delle funzioni di Comitato centrale di polizia per tutta la Repubblica (decreto 19 messidoro anno VIII).

Dopo altre sistemazioni provvisorie, il 21 gennaio 1801 venne pubblicato quello che è certamente l'atto più organico di ristrutturazione interna dell'amministrazione, vale a

dire il “Regolamento per la marcia interna dell’Amministrazione municipale e dipartimentale d’Olona”.

Gli uffici furono allora ripartiti in due grandi divisioni e, all’interno di ciascuna, in 3 sezioni:

“Divisione I - Sezione I: vittovaglie, notificazioni di grani, circolazione delle sussistenze, combustibili.

Sezione II: strade urbane e forensi provinciali, fiumi, ponti, torrenti, canali navigabili, acque, cavi sotterranei, mura, bastioni, pubblici giardini, adacquamenti, illuminazione, incendi.

Sezione III: fazioni militari, provviste, requisizioni, caserme, alloggi, ufficio commissariato.

Divisione II - Sezione I: censo, spese comunali, distrettuali e dipartimentali, e loro bilanci, imposte ed incasso delle medesime, sussidi comunitativi, estimo, concorso delle province e loro conguagli, casse del pubblico.

Sezione II: contabilità, rendite della città e del Banco di S. Ambrogio e crediti, debiti e cause relative; esenzioni, economia interna, sanità, lotto, tutela de’ beni ecclesiastici, stabilimenti pubblici di beneficenza ed istruzione.

Sezione III: “riparto delle contribuzioni, arti, manifatture, commercio, miniere, agricoltura, guardia nazionale sedentaria, registri dello stato de’ cittadini, de’ matrimoni, delle nascite, de’ cittadini attivi, delle morti”.

Sull’operato delle divisioni, che erano dirette da un segretario, vigilavano a turno gli amministratori, uno per sezione. Le sessioni dell’Amministrazione avevano luogo ogni giorno, convocate dal presidente della Municipalità - eletto ogni mese - o, in sua vece, da un amministratore; vi partecipavano il commissario governativo - funzionario rappresentante il potere esecutivo incaricato di vegliare sull’adempimento delle leggi - gli amministratori, il segretario centrale e i due segretari capi di divisione, ai quali spettava la proposizione dei decreti e delle determinazioni relativi ad affari “correnti e d’ordine” e la sola stesura per i restanti (regolamento 1801).

Il regolamento non faceva cenno invece all’ufficio di ragioneria, il quale, formato da un ragionato capo, due coadiutori, dieci aggiunti, undici ufficiali e dieci scrittori, si occupava del riparto delle imposte ordinarie, dei prestiti forzosi e delle contribuzioni e della liquidazione dei crediti per le forniture all’esercito.

Durante la sua esistenza, dal giugno 1800 all’ottobre 1802, l’Amministrazione d’Olona conobbe ripetuti rimaneggiamenti nell’organico a causa di dimissioni e trasferimenti.

I suoi componenti, dopo le iniziali nomine effettuate dal primo console, furono poi scelti dal Comitato di governo - alla cui approvazione dovevano sottoporre ogni proclama - su una lista presentata dalla stessa Amministrazione; il loro numero, che nei primi tempi a causa dei trasferimenti e delle rinunce, oscillava da tredici a sedici, fu poi definitivamente ridotto a otto dal governo il 13 novembre 1800 (Pagano 1994).

#### **amministrazione provvisoria della città di Milano.** 4 *1800 giugno 2 - 1800 giugno 8*

Dopo l’ingresso a Milano delle armate francesi, la Reggenza formata dal commissario imperiale Cocastelli prima di lasciare la città venne parzialmente modificata nell’organico e mutò la propria denominazione in Amministrazione provvisoria della città di Milano (proclama 15 pratile anno VIII).

Formata dai delegati Buccinelli, Goffredo, Gola, Marliani, Rusca, Rezzonico, Sacchi, Scorpioni e Vedani, durante i

pochi giorni della sua esistenza si occupò quasi esclusivamente di questioni legate agli alloggi e alle somministrazioni per le truppe francesi.

L’Amministrazione provvisoria cessò di esistere l’8 giugno, in seguito alla formazione, per volontà del primo console, dell’Amministrazione municipale della città e provincia di Milano (avviso 20 pratile anno VIII).

#### **amministrazione provvisoria della città e provincia di Milano.** 5 *1799 aprile 29 - 1799 giugno 9*

Il giorno seguente l’ingresso delle truppe austro-russe in Milano, il comandante generale dell’armata austriaca Melas dispose la riunione della Municipalità e del Dicastero centrale di polizia di Milano a formare “un sol corpo amministrativo per il disimpegno degli affari pubblici sotto il nome di Amministrazione provvisoria” (proclama 29 aprile 1799).

L’Amministrazione, cui venne provvisoriamente affidata la gestione del capoluogo e della sua provincia, rimase in carica fino al 9 giugno 1799, quando fu soppressa dal commissario imperiale Cocastelli; al suo posto venne allora istituita la Congregazione delegata per la città e provincia di Milano (proclama 9 giugno 1799).

#### **banco di sant’Ambrogio.** 6 *1593 - 1786*

Polmone finanziario del patriziato milanese, fondato nel 1593 e regolamentato dagli statuti del 1601, il Banco di sant’Ambrogio era gestito da una congregazione omonima, composta da dieci governatori, cioè dal vicario di provvisione, dal regio luogotenente, da due membri del Tribunale di provvisione, due conservatori del patrimonio, due decurioni, un dottore collegiato, che ricopriva la carica di provvicario, e ancora da un decurione esperto di contabilità.

I governatori membri del Tribunale di provvisione e della Congregazione del patrimonio venivano nominati dai rispettivi “consessi” e restavano in carica per un periodo di tempo uguale a quello previsto per l’ufficio al quale appartenevano. I due decurioni, il giureconsulto e l’esperto di contabilità erano invece eletti dal Consiglio generale, che li sceglieva tra una terna di nomi compilata dalla stessa Congregazione del banco. La durata del loro incarico era di quattro anni, anche se alla fine di ogni anno uno di essi decadeva e veniva sostituito secondo uno schema ben preciso di avvicendamento: alla fine del primo anno decadeva il dottore collegiato, alla fine del secondo uno dei due decurioni, alla fine del terzo l’esperto contabile e alla fine del quarto l’altro decurione.

La Congregazione del banco di sant’Ambrogio si occupava dell’amministrazione delle rendite della città, ossia della vendita e dell’appalto delle imprese dei dazi civili, oltre che della gestione dell’omonimo banco, di cui era organo direttivo.

I contratti di appalto venivano stipulati dalla congregazione su delega del Consiglio generale, il quale poteva anche autorizzare deroghe alla durata ordinaria dei contratti - pari a tre anni - oppure consentire l’unione in un unico appalto di più imprese.

La Congregazione, nella seconda metà del Settecento, gestiva quasi tutte le entrate della città che erano pervenute al banco nel corso del Seicento in cambio o a garanzia delle sovvenzioni fatte dalla stessa. Nelle situazioni di particolare gravità essa interveniva anticipando i capitali a copertura finanziaria degli obblighi e degli oneri della città.

I governatori della Congregazione del banco dovevano riunirsi ogni sabato mattina, alla presenza di un cancelliere

incaricato di stendere i verbali delle riunioni. Ogni governatore, a turno, doveva inoltre essere presente, per una settimana consecutiva, per tutto l'orario di apertura del banco, al fine di seguirne da vicino l'attività quotidiana, prendere conoscenza delle operazioni effettuate e controllare la consistenza della cassa.

Tra le attribuzioni dei governatori vi era anche la nomina di tutti i dipendenti dell'istituto, i più importanti dei quali erano il sindaco, incaricato di verificare la validità dei documenti relativi alle operazioni effettuate, e il ragioniere generale. Il consiglio, in particolari circostanze, poteva nominare gli "aggiunti" alla congregazione del banco per coadiuvare gli altri membri.

La dotazione del banco era prevalentemente costituita da capitali depositati che non davano diritto; da azioni dette "luoghi" i cui proprietari, detti luogatari, ricevevano dal banco la metà degli utili ricavati; e ancora da azioni dette "molteplici" i cui interessi non potevano essere riscossi prima di cinque anni.

In questo modo il comune milanese, ottenendo dal Banco capitali a basso interesse intendeva risanare ed estinguere i debiti contratti nel corso dei secoli. Ciò nella realtà non avvenne al punto che il comune, incapace di pagare anche solo gli interessi spettanti al Banco, cominciò ad alienargli l'amministrazione di regalie ed a rilasciargli il godimento dei redditi relativi, facendo quindi sempre più gli interessi del Banco che in pochi decenni acquistò grande floridezza economica.

Se ancora in seguito alla riforma del 1758 il Banco di sant' Ambrogio - e con esso il suo organo direttivo - continuò a rappresentare il polmone finanziario del patriato milanese, con le riforme del 1786 cessò di esistere: secondo quanto disposto dalla nuova normativa il Banco venne inglobato nel Monte di santa Teresa (Cova 1972).

## camera dei conti.

7

1770 - 1796

La prima ondata di riforme teresiane, esauritasi con il decennio 1750-1760, riprese vigore con la fine della guerra dei Sette anni, altra grande conflagrazione che investì l'intera Europa. Un vasto piano di rimaneggiamenti di tutto il sistema delle magistrature, volto a eliminare definitivamente le caotiche e confuse eredità del passato, portò infatti ad una netta separazione tra amministrazione e giurisdizione.

La riforma del 1771 con l'applicazione del principio "il Senato giudica; il Magistrato Camerale regola; la Camera dei conti sindaca; eccoti i tre soli corpi che formeranno il sistema" estese infatti anche alla Lombardia austriaca quella netta separazione degli affari giudiziari dalle competenze amministrative che in Austria era già stata introdotta nei precedenti decenni.

In seguito ai dispacci regi del 12 ottobre 1769 e del 6 luglio 1770, venne istituita la Camera dei conti, organo destinato "a sindacare le operazioni di tutte le amministrazioni tanto regie, che pubbliche, ed esaminare e rivedere i conti di ogni contabile, a farne seguire i dovuti trasporti ai libri maestri ed ausiliari, ed a mettere il Governo in grado di vedere ad ogni istante e con sicurezza lo stato di ogni azienda e di ogni cassa" (allegato regio dispaccio 23 settembre 1771, cap. I).

Composta da un presidente e due consiglieri di "pianta stabile", nominati direttamente dal sovrano "sopra consulta del governo, e della Camera dei conti medesima", la Camera doveva riunirsi regolarmente una volta alla settimana presso la casa contigua al palazzo Marini. "L'oggetto della camera sarà sempre accudire all'indennità del regio erario,

all'aumento delle sue rendite e alla miglioramento del sistema, principalmente poi di riconoscere col confronto dei sovrani dispacci, ed altro ordini superiori, se siansi introitati per intero le somme competenti nel modo e tempo dovuto; se quindi tutte le spese fatte abbiano le debite giustificazioni e per la loro utilità, e per l'istessa forma; se siano giusti i materiali conteggi e le rimanenze che ne risultano e finalmente se queste esistano effettivamente, e se siano state introitate ove lo portava l'ordine ed il nuovo sistema" (allegato regio dispaccio 23 settembre 1771, cap. XIII).

Le varie "ispezioni" attribuite all'organo vennero ripartite tra i due consiglieri "di pianta stabile secondo la propria loro natura". Ad uno venne affidata la cura delle aziende regie, all'altro quella delle aziende pubbliche, dei banchi, dei monti. "Cambieranno reciprocamente di triennio in triennio i rispettivi dipartimenti. Accudiranno poi giornalmente all'esatto e rigoroso esame di tutti i giornali e conti a rispondere alle interpellazioni governative, alla direzione ed assiduità dei ragionati e revisori e ad investigare se siano pienamente osservati gli Ordini e le istruzioni regie, se vi saranno errori da correggere, o legge o regolamento da perfezionare, riferiranno i loro risultati nelle Sessioni che si terranno coll'intervento dell'Ispettore generale dei conti per fondare maturamente le rappresentanze al Governo" (allegato regio dispaccio 23 settembre 1771, cap. II).

Al presidente, il cui voto all'interno di ciascuna sessione era considerato preponderante, spettava invece il compito di coordinare i lavori, "di conservare il buon ordine e fare osservare i comandati regolamenti e ordini" (allegato regio dispaccio 23 settembre 1771, cap. VI).

Ma per adempiere alle suddette incombenze la Camera dei conti aveva alle proprie dipendenze tre uffici subalterni: la segreteria col suo archivio, la ragioneria e l'ufficio di revisione.

All'ufficio di segreteria, i cui membri erano direttamente nominati dal sovrano "sopra consulta del governo, e della Camera dei conti medesima", la Camera affidava la cura "di tenere il protocollo degli Esibiti, di formare gli Appuntamenti, di stendere lettere, consulte, ordini, ed altre spedizioni". All'archivio, dalla segreteria strettamente dipendente, spettava invece catalogare le scritture in classi, "secondo le materie e la loro progressione cronologica", distribuire e ricevere i giornali di conto, e ancora tenere la nota di tutti i libri da bollare, custodire gelosamente tutte le carte prodotte dalla Camera dei conti e rilasciarne copie con ricevuta a chiunque ne facesse richiesta (allegato regio dispaccio 23 settembre 1771, cap. XVI).

Alla ragioneria generale, composta da personale nominato direttamente dal sovrano "sopra consulta del governo e della Camera dei conti medesima", era invece affidata la cura dei libri maestri e il controllo e la registrazione del "materiale di conto".

L'ufficio di revisione, i cui membri erano, come quelli della segreteria e della ragioneria, nominati direttamente dal sovrano "sopra consulta del governo e della Camera dei conti medesima" si occupava infine "unicamente di rivedere le bollette dei libri di mercanzia, del sale, e delle altre regalie nell'esaminare se l'esazione sia corrispondente alle tariffe, se non vi siano abrasioni, bianchi o cancellature".

A questi tre uffici si aggiungeva quello dell'ispettore generale dei conti il quale doveva "intervenire quotidianamente alle Ragionerie, e Revisioni per invigilare al regolare trasporto delle partite, e al regolamento dei conti. Rivederà particolarmente le tabelle mensuali, e i bilanci annuali da rimettersi al governo, ed alla Corte, per rispondere della loro

regolarità. Assisterà con voto consultivo alle Sessioni della Camera dei conti e sarà inoltre eccitato a porre anche in iscritto il suo sentimento nelle materie gravi interessanti il Reale servizio” (allegato regio dispaccio 23 settembre 1771, cap. XVIII).

La Camera dei conti infine “non avendo nelle rispettive province subalterni propri” si serviva per la diffusione dei propri ordini e regolamenti di persone già impegnate in regi servizi quali, podestà, giusdicenti regi, delegati, cancellieri del censo.

La Camera dei conti rimase attiva sino alla terza grande ondata di riforme promossa dall'imperatore Giuseppe II: nel 1788 venne temporaneamente aggregata al Consiglio di governo (dispaccio 31 agosto 1788), nel 1791 nuovamente resa autonoma ed infine definitivamente soppressa in seguito all'arrivo delle truppe francesi in Lombardia (Aresè 1979-1980; Capra 1984; Valsecchi 1959).

### camera dei mercanti.

8

sec. XII - sec. XV

L'organizzazione dei mercanti milanesi incomincia a trovare una sua precisa definizione e ad acquistare maggior peso politico, economico e sociale già a partire dalla fine del XII secolo, negli anni caratterizzati dall'instabilità politico-istituzionale del Comune milanese, in cui si andavano formando o consolidando forti raggruppamenti politici ed economici.

In questo quadro l'Universitas Mercatorum si poneva come espressione di un ceto ricco, dedito agli affari, potente, che teneva a distinguersi dai comuni artigiani e bottegai confluiti nella Credenza di sant'Ambrogio - “federazione” di artigiani minuti, macellai, fornai, fabbri, conciatori di pelli, tessitori di lana, che si erano staccati dal “popolo grasso”, composto prevalentemente da mercanti e ricchi cittadini di origine non nobile ed organizzato nella Società della Motta - che, preoccupata in primis di difendere i propri interessi, tendeva ad affiancare in modo autonomo gli organi di potere comunale nella loro politica di protezione e di espansione commerciale lungo le strade non solo lombarde.

La prerogativa essenziale di cui la Camera dei mercanti godeva e soprattutto si preoccupava di difendere, era la giurisdizione sui “negotiores”, anche per le cause non riguardanti il solo commercio. Oltre alle importanti funzioni di carattere pubblico, quali il controllo su pesi, misure, moneta, i consoli dei mercanti non solo detenevano il potere di imporre bandi, multe, sentenze, ma godevano anche dei pieni poteri di rappresentanza sia della corporazione mercantile, sia dell'intera città e del territorio di Milano. Negli ultimi decenni del XIII secolo - “il movimento commerciale milanese prese nuovo vigore e si estese anche, oltre l'area ligure-padana, a cominciare dal Vallese, porta d'accesso alla Borgogna, e di qui alle fiere e ai mercati di Champagne, Brie, Fiandra; s'incontravano consoli o procuratori della Mercanzia soli o insieme a colleghi di analoghe corporazioni di altre città italiane, muniti d'ampio mandato, che trattavano con potenze d'Oltralpe e concludevano con esse accordi commerciali riguardanti facilitazioni di transito, soste, pedaggi, manutenzione di strade e ponti, partecipazione a fiere” (Martini 1980, p. 224).

Con l'allargarsi dell'area del commercio milanese la Camera dei mercanti si preoccupava dunque di stringere e mantenere saldi ed amichevoli rapporti con tutti i paesi con cui intratteneva rapporti commerciali, al fine di ottenere protezione sia durante i viaggi sia durante tutte le fasi delle contrattazioni. Era un'azione di intervento tecnico e diplo-

matico da cui traevano enormi vantaggi i mercanti ma anche le autorità politiche che detenevano il governo della città.

Nel corso dei secoli XIII - XIV l'attività dei mercanti milanesi ed il progresso dei commerci e delle manifatture raggiunsero un tale sviluppo che, nel 1330 i negotiores codificarono il loro primo statuto considerato da quel momento parte integrante degli statuti della città.

La struttura, i poteri e la giurisdizione della Camera, esercitati mediante una complessa e compatta gerarchia di funzionari, venivano dettagliatamente descritti nello statuto. Ogni anno il consiglio della mercanzia, composto da ventiquattro mercanti - i sapientes - nominava un collegio di dodici consoli detti consules strate, che, due alla volta, ogni sei mesi, col titolo di abati, si alternavano al governo della corporazione. A questi stessi dodici consoli spettava poi il compito di nominare altri due magistrati, i consules iustitiae, - uno dei quali doveva tassativamente essere scelto tra i membri del collegio dei giureconsulti - che esercitavano il potere giudiziario concesso alla corporazione. Numerosi erano poi gli ufficiali che operavano alle dipendenze dei consoli: un notaio, con funzioni amministrative; un segretario, con mansioni di guardasigilli e archivista; tesoriere, dediti alla riscossione dei proventi di multe e condanne pecuniarie; servitori e uscieri.

Una copiosa serie di disposizioni statutarie considerava inoltre il problema dei debiti, uno dei principali tormenti dell'ambiente commerciale del tempo: “la preoccupazione dell'onestà più scrupolosa nelle contrattazioni e della più scrupolosa osservanza degli impegni appare costante negli statuti mercantili, [...] un buon terzo di essi è dedicato a garantire il ceto negoziante contro i debitori ostinati” (Verga 1914, p. 7). Il “diritto di rappresaglia”, istituto medievale che in base al barbaro concetto di “solidarietà nella colpa” rendeva responsabile una intera città delle colpe commesse da un suo cittadino, rappresentava infatti l'incubo dei mercanti che percorrevano le vie del commercio. “In forza della legge universale delle rappresaglie un creditore che non fosse stato pagato o fosse stato frodato da un negoziante d'altro paese, poteva ottenere dalle proprie autorità locali lettere di marca, o di rappresaglia, che gli davano il diritto di rivalersi colla violenza non solo su qualunque negoziante, ma anche su qualunque cittadino del luogo al quale apparteneva il suo debitore” (Verga 1914, p. 12).

Data la consistenza dei rischi lo statuto si preoccupava quindi di investire la camera dei mercanti di ogni potere in grado di costringere i debitori a pagare: i consoli di giustizia, - la cui giurisdizione andava al di là delle questioni prettamente commerciali, potendo essi giudicare non solo le cause tra mercanti, ma anche quelle tra mercanti e cittadini, tra mercanti e loro fideiussori, dipendenti, cambiatori, - avevano facoltà di arrestare e far imprigionare i debitori morosi, di chiedere cauzioni e di imporre loro ingenti multe.

Lo statuto ribadiva inoltre le funzioni di carattere pubblico, quali il controllo su pesi e misure e sulla qualità della moneta, che spettavano ai consoli dei mercanti, i quali le esercitavano attraverso ufficiali di fiducia nominati dal consiglio della mercanzia e tenuti a prestare giuramento e a depositare una cauzione. Ai consules strate in particolare spettava una amplissima giurisdizione su strade, ponti e mercati, al fine di garantire la sicurezza dei negozianti. Ogni anno essi erano infatti tenuti a scegliere gli itinerari più adatti alle necessità del commercio, ed obbligati ad occuparsi della manutenzione delle strade, della registrazione e notificazione delle opere eseguite. I mercanti a questo punto, se volevano godere della tutela della communitas - cioè poter ricorrere ai consoli per farsi rimborsare di furti o rapine eventualmente subiti - dove-

vano seguire gli itinerari consigliati. Lo statuto ribadiva inoltre che, per poter far fronte alla vigilanza, custodia e soprattutto manutenzione delle vie di comunicazione e consoli dovessero godere della facoltà di imporre pedaggi sulle strade, al cui pagamento erano obbligati anche i mercanti forestieri, poiché anche per loro era valido il diritto di rimborso nel caso di furti o rapine (Franceschini 1954; Franceschini 1957; Martini 1980; Verga 1914).

### **camera di commercio e d'industria.**

9

*1850 marzo 18 - 1859*

L'ordinanza del 26 marzo 1850 istituì le camere di commercio e di industria in tutto l'impero. Pur essendo direttamente dipendenti dal ministero del commercio, le camere di commercio dovevano rappresentare "gl'interessi del commercio e dell'industria in tutti i domini", e dunque rappresentare "il "mezzo" con cui il ceto commerciale ed industriale partecipa[va] i suoi desideri al ministero del commercio, e lo coadiuva[va] a vantaggio delle relazioni commerciali".

L'ordinanza specificò la composizione, le attribuzioni ed i compiti delle camere di commercio e di industria - ad ognuna delle quali venne assegnato un distretto - specificando anche quali fossero le "incumbenze" riguardo al ministero del commercio: esse riferivano il loro parere, le proposte e le informazioni sugli oggetti relativi alla loro attività; comunicavano al ministero i bisogni del commercio e dell'industria, esponevano lo stato dei mezzi di comunicazione e, in particolare, presentavano entro il mese di marzo un rapporto annuale complessivo sullo stato del commercio e dell'industria, rapporto che avrebbe dovuto inoltre comprendere dati statistici sulle imprese esistenti.

In ognuno dei loro distretti le camere sottoponevano ad esame e nominavano i "sensali di merci e di scambio (sensali di borsa, agenti di cambio e simili)". Gli esami si tenevano sotto la presidenza del tribunale mercantile e le nomine erano comunque soggette all'approvazione del ministero del commercio e delle finanze. Altro compito era il parere obbligatorio da dare "sulla scelta da farsi dal ceto commerciale od industriale degli assessori pel tribunale mercantile e di cambio (assessori al tribunale mercantile od al senato di commercio delle corti di giustizia) e sopra le intraprese da formarsi mediante azioni".

Funzione di particolare rilevanza era inoltre la possibilità conferita alle camere di porsi come giudice "arbitrimentale" in tutti i casi in cui la legge ne permetteva l'intervento, e specialmente nelle controversie emergenti sui rapporti salariali (ma solo "qualora vadano in ciò d'accordo tutte le parti interessate").

Ogni camera si divideva di regola in due sezioni, una dedicata al commercio ed una all'industria. Alla prima sezione erano attribuiti tutti gli affari concernenti il cambio, lo spaccio ed il traffico delle merci; il cambio di denaro o di effetti rappresentanti valute, le Borse, le associazioni e le corporazioni commerciali. Alla sezione dell'industria appartenevano invece "tutti gli affari che si riferiscono all'industria esercitata mediante opifici e mestieri", e quindi il lavoro di materie primitive od accessorie negli opifici e nelle manifatture, la produzione, lo sviluppo e la produzione di forze o di mezzi industriali nuovi; il riconoscimento ed il patrocinio della proprietà industriale con i privilegi di invenzione e di scoperte e ancora la formazione ed organizzazione delle corporazioni industriali ed i rapporti di coloro che lavoravano negli opifici, "allievi, garzoni, dei capi e padroni di stabilimenti industriali, od opifici fra loro [...]".

Le camere erano composte da un numero che poteva variare tra i dieci ed i trenta membri - detti consiglieri - e la metà di sostituti. I requisiti per essere eletto erano la cittadinanza austriaca, il pieno godimento di tutti i diritti civili e politici, un'età minima di trent'anni, il domicilio nel distretto ove risiedeva la camera e naturalmente il possesso e l'esercizio indipendente e patentato, oppure la direzione indipendente da almeno cinque anni, di una impresa di commercio o di industria. La durata del mandato durava tre anni ed i membri erano rieleggibili. Nei primi due anni le sostituzioni sarebbero avvenute a sorteggio ("decide la sorte chi debba uscire"); successivamente - al 31 dicembre di ogni anno - sarebbe scaduto dalla camera un terzo dei membri secondo il "rango progressivo di anzianità di servizio". La nomina dei membri e dei sostituti si faceva per elezione diretta, ed elettori erano gli esercenti che pagavano il contributo Arti e commercio delle prime quattro classi. La camera stessa eleggeva un presidente ed un vicepresidente (appartenenti a sezioni diverse), che dovevano essere comunque confermati dal ministero del commercio. Il presidente era il solo rappresentante legale della camera (Ordinanza 26 marzo 1850).

Secondo i resoconti della commissione Giulini le camere di commercio ed industria, nel decennio di resistenza - mantenendosi estranee all'azione ed all'influenza politica - riuscirono a mostrarsi indipendenti. Nelle loro relazioni al ministero sullo stato della loro provincia, infatti, misero "a nudo le piaghe economiche degli ultimi anni": queste furono considerate "preziosi documenti per l'amministrazione attuale. Chiunque vuol farsi un'idea delle nostre condizioni positive, non ha che scorrere le relazioni delle camere di Milano, Brescia, Mantova, Pavia, ecc." (Atti della commissione Giulini 1962).

### **cancelleria segreta.**

10

*sec. XV - sec. XVI*

Vero e proprio motore dello stato, la Cancelleria segreta costituiva il filtro tra la volontà del duca e le amministrazioni centrali e periferiche del dominio sforzesco (Leverotti 1997).

A metà Quattrocento, con l'affermazione al potere di Francesco Sforza, l'organizzazione interna dell'ufficio che tra segretari - uno dei quali svolgeva la funzione di capo coordinatore - cancellieri, registratori, coadiutori, uscieri, cavallanti contava 18 ufficiali, tutti forestieri, venne definitivamente regolamentata.

A partire dal 1453 il primo segretario del duca, Cicco Simonetta, fece infatti emanare una serie di disposizioni per regolare attribuzioni e doveri di cancellieri e scriba, e ancora nel 1455 e 1456 per regolamentare l'attività degli uscieri e dei registratori. Secondo quanto stabilito dalle suddette disposizioni gli ufficiali, dotati di modesta preparazione culturale - inizialmente non era neppure richiesto il titolo di notaio - erano tenuti, prima di entrare in carica, a prestare solenne giuramento di fedeltà alla persona ed allo Stato del duca. Ad essi era raccomandata la spedizione delle lettere ducali e la cura dei registri, nei quali dovevano personalmente trascrivere le lettere in uscita, "e non a mezzo di adolescenti o di estranei, sotto pena della perdita di un mese o due di salario" (Santoro 1968, p. 209).

Dagli ufficiali si esigeva inoltre assoluta discrezionalità: la perdita del posto e l'esonero a vita da qualsiasi carica pubblica era la pena prevista per coloro che avessero rivelato i segreti di ufficio. E ancora le disposizioni elaborate dal Simonetta proibivano ai cancellieri di assentarsi dal loro ufficio per seguire il duca senza averne preventivamente otte-

nuto il permesso, e vietavano agli ufficiali - previo espulsione dall'ufficio - di "intercedere" o privilegiare parenti o conoscenti.

La Cancelleria, originariamente ufficio unico, tra il 1450 ed il 1460, andò articolandosi in quattro distinti settori: cancelleria politica - sotto la guida di Cicco Simonetta dal 1450 al 1479, e di Bartolomeo Calco dal 1480 al 1499 - cancelleria beneficiale (1451), cancelleria giudiziaria (1451) e cancelleria finanziaria (1456).

Responsabile della condotta politica interna ed estera e quindi sovrintendente delle relazioni diplomatiche, la cancelleria politica coordinava gli ambasciatori ed aveva alle proprie dipendenze il corpo dei famigli cavalcanti, cancellieri incaricati di brevi missioni diplomatiche, e l'ufficio dei cavallari, composto da un numero variabile di ufficiali addetti alla gestione delle poste ducali (Leverotti, 1997). Ad un settore particolare della cancelleria politica era infine attribuita la cura della corrispondenza tra le autorità centrali e le magistrature locali.

E mentre alla cancelleria beneficiale erano demandate le questioni relative alla concessione di benefici ecclesiastici, alla cancelleria giudiziaria era delegata la trattazione delle cause criminali: il segretario incaricato doveva infatti riferire al duca gli eventuali crimini commessi nei territori del dominio, affinché potesse disporre l'invio di vicari sul posto; alla cancelleria giudiziaria era inoltre delegata la compilazione dei salvacondotti e delle eventuali lettere di grazia ordinate dal duca.

Alla cancelleria finanziaria si raccomandava infine il controllo di tutte le entrate e spese ducali: il segretario facente capo a questo settore era incaricato infatti di registrare su appositi libri tutti i salariati a carico dello stato e l'ammontare totale delle spese per la corte; all'inizio di ogni anno egli era tenuto a presentare al duca un "quadernetto dei salariati e delle spese" il quale dopo essere stato da lui approvato e firmato doveva essere consegnato ai Maestri delle entrate ed al tesoriere generale affinché provvedessero ai pagamenti.

Scriba, coadiutore, cancelliere: questo era il "tradizionale" iter burocratico che consentiva l'accesso al segretariato, alta carica della Cancelleria segreta, originariamente riservata ai soli ufficiali forestieri ed in seguito, con l'ascesa al potere di Galeazzo Maria Visconti, aperta anche ai lombardi.

Ma si trattava di una carriera fortemente condizionata dalle successioni ducali e dai rapporti stretti con il primo segretario in carica, "tali da portare alla frequente decapitazione dei vertici e generalmente al trasferimento con la qualifica di segretari presso la cancelleria del Consiglio segreto" (Leverotti 1997, p. 22).

La delicatezza degli incarichi, a tutti i livelli, comportò un'altra conseguenza di particolare rilevanza: l'ufficio della Cancelleria segreta, a differenza di altri uffici centrali, non fu - quasi mai - oggetto di successione parentelare, "la presenza di familiari sembra [fosse] consuetudine per la sola persona del primo segretario" (Leverotti 1997, p. 22).

#### **canevari.**

(camerari)

*sec. XIII - sec. XIV*

La vita economica e finanziaria del Comune era gestita dal camerario, la cui denominazione derivava da "camera che significa ufficio nel quale si conservano le cose più preziose" (Santoro 1968); intorno alla fine del XII secolo tuttavia al titolo di camerario andò gradatamente sostituendosi quello di canevaro.

Oltre ad occuparsi dell'amministrazione dei beni comunali, dell'incameramento dei dazi, dei tributi e della gestione delle spese del Comune - funzioni che venivano svolte previa autorizzazione del consiglio prima nel periodo consolare e del podestà in seguito, con l'affermazione del potere podestarile - al canevaro era affidato anche l'incarico di sottoscrivere le sentenze emanate dai consoli di giustizia, qualora il console del comune preposto a tale funzione si fosse trovato lontano da Milano.

Sino al 1202 e quindi per tutto il periodo di governo consolare, sembra che tale ufficio sia stato tenuto da una sola persona; ma con gli Ordinamenti del podestà Guglielmo de Lando del 1211 si stabilì che l'ufficio dovesse essere esercitato da sei canevari, uno per ogni porta della città. All'ufficio così rinnovato, oltre alle mansioni economico-finanziarie fino ad allora attribuite e svolte da un unico canevaro, venne delegato anche il potere di esercitare il "sindacato" su tutti gli ufficiali che lavoravano per il Comune ed in particolare sui pretori, nominati dalla città di Milano a reggere i comuni rurali compresi entro i territori di sua giurisdizione.

Ai sei canevari il comune delegava infine il compito di occuparsi della gestione degli affitti di case e terreni di proprietà del Comune e di assistere alle aste dei beni pubblici, la cui convalida era vincolata al loro benessere (Barni 1954; Franceschini 1954).

"La frequenza con la quale i camerari o canevari figurano tra i consoli di giustizia è indizio sicuro che la condizione di questi ufficiali, custodi del pubblico denaro, si era mantenuta fra le più elevate dello stato" (Maresi 1919, p.93).

#### **canevari.**

(camerari)

*sec. XIV - sec. XVI*

Se per tutto il periodo comunale i canevari si occuparono della gestione economica e finanziaria del Comune, con l'affermarsi del periodo signorile, vennero dalle autorità cittadine inizialmente subordinati all'emergente ufficio dei Sei della Camera, unico organo ufficialmente riconosciuto ed incaricato della gestione ed organizzazione delle finanze del Comune, ed in seguito da quest'ultimo totalmente assorbiti.

Eletti direttamente dal duca e rinnovati ogni sei mesi, i canevari - i quali secondo quanto disposto dagli "Statuta iurisdictionum" del 1396 dovevano essere due - erano tenuti, al momento della loro entrata in carica, a prestare giuramento di fedeltà ed onestà davanti al vicario di provvisione ed a garantire l'esercizio del loro ufficio con una somma pari a lire 1000.

Numerosi erano gli incarichi ad essi attribuiti dagli "Statuta iurisdictionum": presenziare a tutte le riunioni nelle quali fossero applicate condanne pecuniarie, al fine di incassarle e registrarle nel libro delle condanne e assoluzioni del Comune; tenere un registro delle entrate e delle uscite, in doppia copia, una delle quali destinata ai Sei della Camera; tenere costantemente aggiornati i "memoriali dei dazi e delle entrate" - anch'essi in duplice copia - con i nomi dei compratori dei dazi ed i pagamenti da questi effettuati; e ancora ad essi spettava custodire tutte le cauzioni raccolte dai notai del podestà.

Ma già a partire dalla fine del XIV secolo ai canevari andarono sostituendosi altri due ufficiali, un "tesoriere" ed un "massarolo". Al tesoriere, carica concessa all'incanto alle sole persone che potessero provare di disporre di un buon capitale personale e familiare, si delegava la raccolta di tutte le entrate ordinarie del Comune e con esse la gestione di tutte le uscite, quali salari, bollette; il massarolo, nominato in-

12

11



vece direttamente dal duca, fungeva da "eonomo": provvedeva infatti agli acquisti ed ai rifornimenti cittadini e custodiva le suppellettili del Comune (statuta iurisdictionum; Cognasso 1955; Garin 1956; Leverotti 1994; Santoro 1929; Santoro 1956; Santoro 1968).

### **capitano di giustizia.**

13

*sec. XV - sec. XVI*

Questa magistratura giudiziaria, "creata all'inizio del Quattrocento e fin dall'inizio soggetta a modifiche e trasformazioni, come mostrano i diversi appellativi con i quali è nota nel periodo visconteo - vicarius generalis et exequator, capitaneus generalis er exequator - nel periodo sforzesco sembra sdoppiarsi; infatti a partire dagli anni di Galeazzo Maria troviamo registrato tra gli ufficiali un "esecutore" distinto dal capitano di giustizia" (Leverotti 1997, p. 27).

Istituito probabilmente con lo scopo di limitare le competenze del podestà, il capitano di giustizia veniva nominato dal duca tra i migliori dottori giureconsulti delle città "alleate" di Milano. La durata della carica rimase strettamente soggetta alla discrezionalità del duca anche quando, allo schiudersi del secolo XV, Ludovico il Moro operò per regolamentare la durata delle cariche giudiziarie: con un decreto del 9 gennaio 1495 stabilì infatti che nessuna magistratura giudiziaria potesse rimanere in carica per più di due anni, "excepto etiam capitaneatu iustitiae Mediolani, cuius continuationem nostrae voluntati reservamus" (Santoro 1968, p. 31).

Ma la creazione di questo organo, le cui competenze non vennero, almeno inizialmente, del tutto definite comportò sovrapposizioni ed inevitabilmente contrasti con il podestà, magistratura cittadina di origine comunale alla quale, in seguito all'affermarsi del sistema di governo signorile, erano rimaste demandate le "sole" competenze di natura giudiziaria.

E fu proprio per ovviare ai continui conflitti giurisdizionali che già Filippo Maria Visconti in un decreto del 1445 confermò che il capitano di giustizia non "si doveva impicciare né di civile né di criminale, se non in casi gravi e pertinenti allo stato, anche perché aveva ampio arbitrio, non essendo, a differenza del podestà, obbligato ad osservare gli statuti cittadini, né la ragione comune" (Leverotti 1997, p. 27). E ancora cinque anni più tardi, al momento della nomina del nuovo capitano, tale posizione non solo venne ribadita ma si tentò di chiarirla: "il capitano di giustizia non si doveva intromettere nelle cause civili e criminali che non fossero attinenti a fatti di stato o commissionategli dal duca" (Leverotti 1997, p. 27).

L'incarico che sino al secondo decennio del Quattrocento venne, come si è detto, affidato a dottori giureconsulti forestieri, a partire dal 1472 venne alternativamente assegnato, per periodi molto brevi - "probabilmente a causa delle ampie prerogative che la magistratura aveva assunto con Galeazzo Maria, divenendo il braccio giudiziario extralegale del duca" - anche a giuristi del Ducato (Leverotti 1997, p. 27).

### **capitano di giustizia.**

14

*sec. XVI - sec. XVIII*

Magistratura di origine ducale il capitano di giustizia, membro del Consiglio segreto - organo consultivo del governatore - conservò anche in epoca spagnola la primaria funzione di giudice criminale e di tutore della sicurezza pubblica, soprattutto contro briganti e banditi. Al capitano, le Nuove Costituzioni del 1541, confermavano infatti la giurisdizione sui reati criminali commessi nella città di Milano e nei borghi e Terre compresi entro un raggio di 10 miglia e gli riconoscevano inoltre l'autorità di giudicare i reati avvenuti nei territori non compresi entro tale cerchia, per i

quali era prevista la pena capitale, la confisca dei beni, il mandato di cattura, purché il suo intervento non fosse già stato preceduto da quello del giudice criminale locale. Le funzioni di polizia e sicurezza, confermate dalle Nuove Costituzioni, comprendevano anche il rilascio di licenze per la vendita di vino al minuto, per lo sparo del mortaretto, per l'organizzazione di spettacoli pubblici.

Ma al capitano di giustizia veniva attribuita anche la secondaria funzione di giudice civile, funzione a lui delegate solo "straordinariamente" essendo materia di esclusiva competenza del podestà.

Tale "straordinarietà" avveniva per cause civili aventi come soggetti tutti coloro i quali godessero del foro privilegiato: si trattava dei senatori, dei questori dei due magistrati, del tesoriere, degli avvocati fiscali, dei loro segretari e cancelliere, ed eccezionalmente di alcuni "enti" come i Gesuiti di Brera.

Al capitano, come giudicante, era subordinato un vicario, dottore in diritto civile e penale; come funzionario di polizia, un luogotenente con tre bargelli, ciascuno dei quali doveva avere alle proprie dipendenze almeno dodici sbirri.

Secondo un ordine regio del 1595 il capitano di giustizia, per le importanti e strategiche funzioni a lui attribuite, veniva nella gerarchia ufficiale subito dopo i membri dei due magistrati.

Con l'affermarsi delle riforme settecentesche il capitano di giustizia si vide prima progressivamente sottratte le competenze di carattere civile poi, nel 1786, per volere di Giuseppe II, venne definitivamente soppresso e sostituito dal Tribunale criminale composto da un capo, un vice e quattro consiglieri assessori.

Tuttavia cinque anni più tardi, nel 1791, tale carica venne nuovamente istituita da Leopoldo II e sopravvisse anche agli attacchi inferti dagli invasori francesi (Bendisoli 1957 a; Bendisoli 1957 b; Visconti 1913).

### **castellano.**

15

*sec. XVI - sec. XVIII*

Responsabile della difesa del castello di Milano, il castellano, per la particolare posizione di cui godeva la città milanese - capitale dello stato e capoluogo della provincia del Ducato - era l'esponente militare di maggiore prestigio ed affiancava il governatore nelle responsabilità di guerra.

Comandante della guarnigione acquartierata nel castello di Milano, il castellano oltre ad essere un militare di carriera, nominato direttamente dal sovrano e scelto tra esponenti della nobiltà spagnola, partecipava attivamente alla vita cittadina, era membro del Consiglio segreto e ancora, in caso di assenza del governatore, poteva essere chiamato a sostituirlo (Bendisoli 1957 a; Sella 1987).

### **collaboratori del municipio.**

16

*1848 marzo 20 - 1848 marzo 22*

In seguito alla rivoluzione di Vienna e alla vigilia dell'insurrezione milanese del marzo 1848 le strutture del potere civile del Regno Lombardo-Veneto si trovavano in uno stato di evanescenza: il governatore di Milano, conte Gianbattista Von Spaur, era stato posto in congedo ed era partito da Milano il 6 marzo e il viceré Ranieri si era ritirato a Verona nella notte del 17 marzo. Dopo gli incidenti avvenuti nel palazzo del governo il 18 marzo il vicegovernatore provvisorio O'Donnell era stato costretto a firmare tre decreti (che seguivano la decisione imperiale di concedere una nuova legge sulla stampa e di convocare le congregazioni del Lombardo-Veneto e gli Stati dei paesi tedeschi e slavi) con i quali destituiva la direzione della polizia, concedeva la for-

mazione della guardia civica e ordinava alla polizia stessa di consegnare le armi al municipio. Per i due giorni successivi, nonostante gli scontri si susseguissero e risultasse chiara e necessaria una direzione politica e militare, il podestà di Milano Gabrio Casati, che rappresentava la maggiore autorità politica cittadina, rifiutò di prendere una decisione netta, continuando a sostenere di rappresentare esclusivamente il Municipio. Si decise infine la mattina del 20 con una ordinanza che annunciava che per "l'improvvisa assenza dell'autorità politica" avevano effetto i decreti del vice-governatore. L'ordinanza, oltre alla costituzione di quattro comitati esecutivi, affidava la direzione della polizia al delegato Bellati e in sua mancanza - poiché prigioniero al Castello - al dottor Giovanni Grasselli. Furono inoltre nominati a collaboratori del Municipio il conte Francesco Borgia, il generale Lechi, Alessandro Porro, Enrico Guicciardi, l'avvocato Anselmo Guerrieri-Gonzaga e il conte Giuseppe Durini. Quello stesso pomeriggio, a seguito anche della formazione del consiglio di guerra, Casati emanò un'altra ordinanza in cui annunciava che la Congregazione municipale assumeva "in via interinale" la direzione di ogni potere. Ai collaboratori del municipio venivano aggiunti inoltre Gaetano Strigelli e il conte Vitaliano Borromeo.

La posizione della Municipalità e dei suoi collaboratori era quantomeno ambigua: il podestà Gabrio Casati, dopo una ribellione ormai vittoriosa, si rifaceva ancora alla legalità del decreto estorto ad un vicegovernatore esautorato e prigioniero. La municipalità e i rappresentanti nominati facevano parte infatti di quella corrente aristocratica moderata impegnata ad evitare che la rivoluzione prendesse una piega troppo democratica e propensa ora ad appoggiarsi al Piemonte di Carlo Alberto, ma preoccupata contemporaneamente di non comprometersi troppo nei confronti dell'autorità austriaca e di differenziare le proprie responsabilità da quelle degli insorti. Emblematica a questo proposito la risposta di Casati al maggiore dei croati Sigismondo Von Ettingshausen dopo la discussione avuta con i membri del consiglio di guerra in occasione della prima proposta armistiziale: "Non abbiamo potuto metterci d'accordo. Vogliate dunque rappresentare a sua Eccellenza da una parte, i sentimenti della municipalità, dall'altra, quella dei combattenti, affinché possa prendere in conseguenza le sue risoluzioni" (Cattaneo 1849, p. 41). Solo la intransigente presa di posizione del consiglio di guerra e la consapevolezza del Casati di non avere sufficiente autorità per fermare i combattimenti infatti impedì che la Municipalità accettasse le due proposte di tregua avanzate dagli austriaci il 20 ed il 21 marzo, proposte che sarebbe invece stata propensa ad accettare sia per avere una sorta di giustificazione in caso di sconfitta sia per dare tempo a Carlo Alberto di intervenire.

Con la nomina dei collaboratori la direzione politica degli eventi veniva insomma assunta dal gruppo aristocratico liberale moderato raccolto intorno a Gabrio Casati. La municipalità creava infatti, pur senza assumerne esplicitamente il nome, una sorta di governo provvisorio tentando in qualche modo di restare nell'ambito di una ormai inesistente legalità austriaca. L'equivoco sarebbe terminato il 22 marzo, con la decisione, a seguito dei colloqui avuti con l'entourage di Carlo Alberto, di costituirsi in governo provvisorio, del quale fecero parte tra gli altri i collaboratori del municipio Vitaliano Borromeo, Gaetano Strigelli, Giuseppe Durini e Anselmo Guerrieri (Candeloro 1960; Cattaneo 1849; Marchetti 1948 a; Meriggi 1987; Raccolta 1848; Curato 1960).

## collaterali.

sec. XV - sec. XVI

17

Collaboratori diretti dei Maestri delle entrate, i collaterali generali si occupavano di fare osservare gli ordini del banco degli stipendiati, cioè di tutti i soldati al servizio di podestà, castellani, conestabili, capitani, sia per le modalità di assoldamento sia per quelle di pagamento.

Il numero dei collaterali, carica a vita ricoperta dai milanesi, variò nel corso del Quattrocento a seconda delle necessità: mentre durante il governo di Filippo Maria Visconti il collaterale generale incaricato della gestione del banco degli stipendiati era unico, più tardi, con Francesco Sforza tali compiti vennero ripartiti tra due collaterali generali, costituiti da un collaterale cavalcante, due sotto-collaterali, un ufficiale per le bollette, uno per le licenze, ed un accusatore.

Compito dei collaterali cavalcanti, che dovevano essere "fidus, expertos et incorruptibiles" era controllare, almeno una volta ogni due mesi, i soldati al servizio di castellani, podestà, capitani e conestabili e, in generale, l'attività svolta da tutti gli stipendiati "militari"; ad essi spettava inoltre verificare le munizioni ed, annualmente, ispezionare i fortificati importanti e le postazioni di confine per verificare che le munizioni e le vettovaglie fossero sufficienti qualora i castelli necessitassero di riparazioni.

Gli ufficiali che ricoprirono tali incarichi fino alla morte erano per lo più milanesi e venivano in genere sostituiti dai figli o al massimo dai parenti più prossimi (Leverotti 1997).

## collegio fiscale.

1541 - 1786

18

Composto da tre avvocati e tre sindaci tassativamente milanesi, il Collegio fiscale doveva rappresentare tanto presso il Senato quanto presso i due Magistrati ordinario e straordinario, le ragioni del "fisco", al fine di ovviare, almeno in parte, agli inconvenienti che si verificavano a causa dell'inesistente divisione tra potere giudiziario, esecutivo, legislativo: il Senato, pur essendo un corpo essenzialmente giudiziario era infatti investito anche di attribuzioni politiche; i Magistrati, a loro volta, pur vedendosi affidate mansioni di carattere esecutivo, svolgevano anche funzioni giudiziarie.

Data la situazione il Collegio era chiamato ad intervenire qualora si fossero verificate controversie sui diritti od obbligazioni della Camera: nei casi di imposizione di nuovi carichi, di accensione di nuovi debiti o di estinzione di antichi, o ancora quando si doveva procedere alla compilazione di nuovi riparti delle imposte, i Magistrati delle entrate si spogliavano della veste di semplici esecutori per assumere quella di giudice tra il "Fisco", rappresentato appunto dal collegio fiscale, e l'altra parte, che poteva essere tanto un privato quanto un corpo di privati.

Mentre in origine il Collegio fiscale interveniva alle sedute dei Magistrati e del Senato e prendeva decisioni solo collegialmente, intorno alla fine del XVII secolo, e soprattutto durante il regno di Carlo II, si rese sempre più consuetudinaria la pratica secondo cui solo un sindaco ed un avvocato fiscale - e sempre i medesimi - fossero incaricati di seguire le sedute dei due consessi al fine di conoscerne costantemente l'attività.

In ogni città capoluogo delle province dello stato, il Collegio fiscale era "rappresentato" da due fiscali, un avvocato - il quale doveva essere estraneo alla città di destinazione - ed un sindaco, che invece poteva anche essere un "locale": a loro il Collegio fiscale delegava la cura degli interessi dell'erario. Ma la principale incombenza loro attribuita

consisteva nel sorvegliare che i giudicanti locali giudicassero repentinamente e, soprattutto, equamente le cause criminali; e ancora che i giudicanti locali, gli anziani delle comunità e i consoli non mancassero di denunciare i crimini e le “nefandezze” che si compivano nei territori sottoposti alla loro giurisdizione. Al Collegio fiscale era quindi riconosciuta la facoltà di intervenire nelle cause penali al fine di far fronte agli interessi materiali dell'erario pubblico. Nel corso dei secoli dell'età moderna ancora radicata era la concezione barbarica secondo cui la pena era considerata come una vendetta contro il reo; e ancora nel Settecento, abolita la vendetta privata, era rimasta quella “sociale”, rappresentata appunto dal Fisco il quale oltre alla punizione corporale, esigeva multe e, a seconda della gravità del reato commesso, la confisca dei beni.

L'attività del Collegio era quindi, soprattutto nei momenti di grandi ristrettezze finanziarie, mirata a ricavare le maggiori entrate possibili dai fatti criminosi: per i reati minori, quali ad esempio i contrabbandi, il colpevole poteva scegliere tra l'esborso di un certo numero di scudi d'oro e tre tratti di corda; i delitti gravi, quali ad esempio l'omicidio, venivano invece non solo puniti con la morte, ma anche con la confisca di tutti i beni del reo, colpendo quindi inevitabilmente anche la famiglia del condannato.

Il processo riformatore settecentesco, iniziato dalla sovrana Maria Teresa e continuato dal figlio Giuseppe II investì anche il Collegio fiscale che venne definitivamente abolito nel 1786 (Bendisoli 1957 a; Bendisoli 1957 b; Pugliese 1924).

#### **comitato di costituzione.**

19

*1797 luglio 9 - 1797 novembre 21*

Il 9 luglio 1797, con legge d'esecuzione dell'atto costituzionale, il generale in capo dell'armata d'Italia Bonaparte dispose che le funzioni attribuite al Corpo legislativo, fino alla nomina dello stesso, dovessero essere esercitate da quattro comitati consulenti: il Comitato di costituzione, il Comitato di giurisprudenza, il Comitato di finanza e il Comitato militare, le cui risoluzioni, per acquistare forza di legge, andavano sanzionate dal rappresentante della Repubblica francese.

Il Comitato di costituzione era formato da sei membri: Fontana, Mascheroni, Longo, Oliva, Loschi e Goldaniga (legge 21 messidoro anno V); divenuti dieci con legge 20 novembre 1797, in forza della quale i componenti dei quattro organismi furono nuovamente nominati e venne inoltre disposto che “nell'assenza del generale in capo e fino alla riunione del Corpo legislativo, nei primi giorni di frimale, l'Assemblea de' quattro Comitati, ne farà le funzioni” (legge 30 brumale anno VI).

#### **comitato di difesa.**

20

*1848 marzo 20 - 1848 marzo 22*

Durante l'insurrezione di Milano e prima ancora della formazione del governo provvisorio di Milano, avvenuta il 22 marzo 1848, l'attività amministrativa e di guerra del comune era stata divisa in cinque grandi branche: vigilanza e sicurezza personale, finanza, guerra, difesa e sussistenza. L'ordinanza del 20 marzo 1848 del podestà di Milano Gabrio Casati annunciava infatti che la Congregazione municipale assumeva in via interinale la direzione di ogni potere; che venivano nominati altri collaboratori del municipio e che si istituivano quattro comitati con funzioni esecutive: uno di vigilanza sulla sicurezza personale, uno di finanza,

uno di sussistenza e uno di difesa. Il comitato di difesa fu composto da Riccardo Ceroni, direttore in capo; da Antonio Lissoni, comandante e organizzatore della guardia civica; da Augusto Anfossi, comandante di tutte le forze attive; da Antonio Carnevali, direttore di tutti i punti di difesa e da Luigi Torelli in qualità di direttore delle ronde, delle pattuglie e dei corpi di guardia. Segretari furono Alessandro Biaggi e Luigi Narducci. Come gli altri comitati costituiti, anche quello di difesa nei due giorni conclusivi dell'insurrezione milanese ebbe funzioni paragonabili a quelle di un ministero: ai suoi membri era riconosciuto il diritto di iniziativa e uno di essi partecipava alle sedute del governo provvisorio con l'obbligo però di riferire sulle attività prese e sugli affari di competenza. Il comitato collaborò fraternamente con il consiglio di guerra, l'organismo creato la mattina del 20 marzo da Carlo Cattaneo e composto da Enrico Cernuschi, Giorgio Clerici e Giulio Terzaghi. Con la formazione del comitato si erano evidentemente venuti a creare due organismi dedicati alla difesa della città e alla guerra ed infatti il giorno conclusivo dell'insurrezione milanese il consiglio di guerra decise di dimettersi. Presentando al Casati le dimissioni del consiglio la mattina del 22 marzo, Carlo Cattaneo propose al podestà stesso la fusione del consiglio con il comitato di difesa con lo scopo di dare continuità alle operazioni belliche: venne così costituito il comitato di guerra, presieduto da Pompeo Litta.

Il 23 marzo il governo provvisorio accettò le insistenti proposte di organizzare una guardia civica. Le cariche principali furono così distribuite: generale comandante fu Pompeo Litta e capo dello stato maggiore Alessandro Scalvini. Aiutanti di questi furono Cesare Cima, Gennaro Viscontini, Emanuele Borromeo, Emilio Tasca, Pietro Lazzati, Antonio Rusca e Lodovico Re. Due giorni dopo, il 25 marzo, a questi si aggiunsero Giovanni Mazzucchelli, Alessandro Litta, Enrico Dolcini, Carlo Battaglia, Giuseppe Pollini e Antonio Sangiuliani. Il 25 giugno fu decisa la creazione di un vero e proprio comitato centrale straordinario per l'organizzazione e l'armamento della guardia nazionale. Presidente del comitato fu il Moroni; membri furono Carlo Bassi, Gilberto Borromeo, Cesare Clerici, Guglielmo Fortis, Antonio Litta Arese, Benigno Brogli, Pietro Maestri, Alessandro Porro, Lodovico Belgiojoso, il generale Camillo Rougier e Gabrio Sormani (Candeloro 1960; Cattaneo 1849; Marchetti 1948 a; Meriggi 1987; Raccolta 1848; Curato 1960).

#### **comitato di finanza.**

21

*1797 luglio 9 - 1797 novembre 21*

Il Comitato di finanza, come gli altri tre comitati consulenti (il Comitato di costituzione, il Comitato di giurisprudenza e il Comitato militare), fu istituito con legge 9 luglio 1797 d'esecuzione dell'atto costituzionale, per l'esercizio delle attribuzioni spettanti al Corpo legislativo, in attesa della sua attivazione.

Il Comitato di finanza, le cui risoluzioni, per acquistare forza di legge, dovevano essere sanzionate dal rappresentante della Repubblica francese, era formato da sei membri, i cittadini Melzi, Vandelli, Formiggine, Nicoli, Forni, Carisimi (legge 21 messidoro anno V), divenuti dodici in forza di una legge pubblicata il 20 novembre 1797, con la quale i componenti dei quattro organismi furono nuovamente nominati e venne inoltre disposto che in “assenza del generale in capo e fino alla riunione del Corpo legislativo, nei primi giorni di frimale, l'Assemblea de' quattro Comitati, ne farà le funzioni” (legge 30 brumale anno VI).

**comitato di finanza e commercio.****22***1848 marzo 20 - 1848 aprile 22*

Istituito con l'ordinanza del podestà di Milano Gabrio Casati il 20 marzo 1848, con la quale erano stati istituiti anche i comitati di vigilanza sulla sicurezza personale, di sussistenza e di difesa, al comitato di finanza fu demandato il compito di organizzare e raccogliere i fondi destinati all'insurrezione e, dopo l'uscita dalla città delle truppe austriache, di riorganizzare le finanze del comune di concerto con il governo provvisorio. Sin da prima del 22 marzo, giorno della proclamazione del governo provvisorio di Milano, il comitato ebbe in pratica il ruolo di un ministero delle finanze con funzioni esecutive. Come agli altri comitati, anche al comitato di finanza era riconosciuto il diritto di iniziativa ed infatti un suo membro partecipava alle sedute del governo con l'obbligo di riferire sulle attività e di presentare i resoconti finanziari.

Il comitato ebbe la sua sede in casa del conte Taverna, in contrada de' Bigli. I membri nominati inizialmente furono Alessandro Litta Modignani, Gaetano Taccioli e Cesare Clerici; successivamente il comitato assunse la denominazione di "comitato di finanza e commercio" e a questi si aggiunsero Filippo Taverna, Giuseppe Tealdo, Pietro Gavazzi e Michele Battaglia. Presidente fu nominato Francesco Duca (26 marzo). Il 22 aprile il governo decise di accentrare le funzioni finanziarie e venne così istituita la commissione di finanza e commercio, con funzioni di corpo consulente. I membri del comitato finanza, convocati dal governo stesso, accettarono di farne parte e Antonio Re assunse le funzioni di presidente. In comunicazione diretta con il comitato operò dal 1 aprile la commissione straordinaria di beneficenza, con sede nel palazzo nazionale in piazza del Duomo. I membri di questa furono Antonio Sogni, Giuseppe Marietti, Giuseppe De Capitani, Carlo Bassi, Francesco Cusani, Antonio Greppi, Ferdinando Uboldi, Carlo Prinetti, Giuseppe Agudio, Ambrogio Nava, Luigi Bonomi, Antonio Pestalozza, Carlo Morbio, Francesco Triacca e Ferdinando de Herra (Candeloro 1960; Cattaneo 1849; Marchetti 1948 a; Meriggi 1987; Raccolta 1848; Curato 1960).

**comitato di giurisprudenza.****23***1797 luglio 9 - 1797 novembre 21*

Con la legge d'esecuzione dell'atto costituzionale pubblicata il 9 luglio 1797, il generale in capo dell'armata d'Italia Bonaparte dispose che le attribuzioni del Corpo legislativo, fino alla sua nomina, dovessero essere esercitate da quattro comitati consulenti: il Comitato di costituzione, il Comitato di giurisprudenza, il Comitato di finanza e il Comitato militare, le cui risoluzioni, per acquistare forza di legge, andavano sanzionate dal rappresentante della Repubblica francese.

Il Comitato di giurisprudenza era formato da sei membri: Bazzetta, Negri, Taverna, Spannocchi, Villa, Perseguiti (legge 21 messidoro anno V); saliti in seguito a dieci, in forza di una legge del 20 novembre 1797, con cui vennero nuovamente nominati i componenti dei quattro Comitati e fu inoltre disposto che "nell'assenza del generale in capo e fino alla riunione del Corpo legislativo, nei primi giorni di frimale, l'Assemblea de' quattro Comitati, ne farà le funzioni" (legge 30 brumale anno VI).

**comitato di governo.****24***1800 settembre 20 - 1802 febbraio 14*

Il 24 settembre 1800 il Comitato di governo comunicò al commissario governativo presso l'Amministrazione dipartimentale d'Olona che, per volontà del primo console della

Repubblica francese, tutte le funzioni fino allora attribuite alla Commissione straordinaria di governo erano state concentrate nel detto Comitato, composto di tre soli membri: Giovan Battista Sommariva, Sigismondo Ruga e Francesco Visconti (circolare 3 vendemmiale anno IX),

Secondo le intenzioni di Bonaparte il nuovo organo esecutivo della Repubblica Cisalpina doveva essere in grado di garantire maggiore efficienza nello svolgimento delle funzioni di governo rispetto a quanto non avesse fatto in precedenza la Commissione straordinaria, la cui azione era stata spesso rallentata dai contrasti esistenti tra i nove membri. Tale considerazione si trova confermata dallo stesso ministro straordinario della Repubblica francese presso la Cisalpina, Claude Louis Petiet, quando scrivendo a Talleyrand osservò che "les trois membres du Comité ont fait plus en six jours que la Commission en deux mois" (Rota 1959).

L'attività del Comitato, stando agli atti editi, ebbe inizio il 20 settembre 1800, con la pubblicazione di un proclama riguardante il ristabilimento dei regolamenti antecedenti circa l'uso della coccarda nazionale cisalpina (decreto 3 complementario anno VIII). Alcuni giorni più tardi il Comitato dispose poi la nomina alla direzione dei vari rami dell'amministrazione pubblica di quattro ispettori generali, con le attribuzioni che, durante la prima Repubblica Cisalpina, competevano ai ministri, dei quali assunsero in seguito anche la denominazione. Al vertice del dipartimento della guerra venne allora designato Giovan Battista Bianchi d'Adda, a quello degli affari interni e relazioni estere Francesco Pancaldi, Ambrogio Soldini fu invece nominato ispettore generale del dipartimento delle finanze, mentre a Smancini venne attribuito quello della polizia e giustizia (avviso 5 vendemmiale anno IX).

Gravata soprattutto dalle questioni finanziarie, l'opera del Comitato di governo da allora proseguì con intensità lungo l'intero arco della sua esistenza, che si chiuse con l'installazione del nuovo governo costituzionale designato durante i Comizi di Lione del gennaio 1802; installazione che, annunciata in un primo momento per il 9 febbraio, venne poi effettuata il giorno 16 del medesimo mese (proclama 21 piovoso anno X).

**comitato di guerra.****25***1848 marzo 22 - 1848 marzo 31*

La nomina del comitato di difesa e la successiva proclamazione del governo provvisorio milanese, decisa dal podestà Gabrio Casati il giorno conclusivo dell'insurrezione di Milano, portò alle dimissioni e allo scioglimento del consiglio di guerra, l'organismo composto da Carlo Cattaneo, Enrico Cernuschi, Giorgio Clerici e Giulio Terzaghi, tramite il quale erano state coordinate e condotte le operazioni insurrezionali nelle giornate precedenti. Fu lo stesso Carlo Cattaneo, presentando la mattina del 22 le dimissioni del consiglio al podestà Casati, a proporre la fusione dello stesso con il comitato di difesa per dare continuità alle operazioni belliche. Il Casati aderì alla proposta del Cattaneo e si costituì così il comitato di guerra, presieduto da un membro del governo provvisorio, Pompeo Litta, con funzioni, in pratica, di ministro della guerra. Gli altri membri furono lo stesso Cattaneo, Enrico Cernuschi, Giulio Terzaghi, Giorgio Clerici, Antonio Carnevali, Luigi Torelli, Antonio Lissone e Riccardo Ceroni. Il comitato diresse vittoriosamente le operazioni della quinta e ultima giornata di insurrezione ma rimase politicamente in posizione subordinata sia perché il governo provvisorio impose di controllare e firmare ogni atto pubblicato dal comitato stesso - comprese le notizie sulla guerra che il comitato divulgava alla popolazione -

, sia perché il giorno dopo (23 marzo), il consiglio dei ministri piemontese riunitosi sotto la presidenza del re Carlo Alberto decise finalmente di intervenire in guerra.

L'attività principale del comitato fu comunque tutta tesa ad organizzare un esercito regolare lombardo e questo fu causa di contrasti con il governo provvisorio il quale già il 26 marzo 1848 aveva stipulato - senza previamente consultarlo - una convenzione con il Piemonte in base alla quale le truppe piemontesi si sarebbero impegnate a combattere come alleate a quelle lombarde (affidate a Teodoro Lechi) e contemporaneamente il governo lombardo si sarebbe impegnato a fornire le sussistenze necessarie e ad assumere ufficiali piemontesi fuori servizio per inquadrare l'esercito lombardo. Il comitato intendeva invece arruolare i veterani dell'esercito italico e gli esuli forniti di esperienza che avevano combattuto fuori dall'Italia proprio per non sottomettere il costituendo esercito lombardo a quello piemontese.

Anche a causa di questi contrasti il comitato di guerra fu costretto a dimettersi il 31 marzo ed al suo posto venne organizzato un regolare Ministero della guerra con a capo Pompeo Litta. Pochi giorni dopo, con il pretesto di una indisposizione del Litta, il governo provvisorio lo sostituì con Giacinto Provana di Collegno, esule sin dai moti del '21, che arrivò a Milano il 15 aprile. Da allora, scrive Cattaneo, "l'esercito ed il paese non furono più nostri; le sostanze nostre, la vita e l'onore furono in arbitrio altrui" (Candeloro 1960; Cattaneo 1849; Marchetti 1948 a; Meriggi 1987; Raccolta 1848; Curato 1960).

#### **comitato di polizia generale.**

26

*1800 agosto - 1800 novembre*

Il Comitato di polizia generale venne insediato a Milano al principio del mese di agosto del 1800, con il compito di vigilare sull'ordine interno della ricostituita Repubblica (proclama 14 termidoro anno VIII).

A tale proposito va ricordato che in precedenza, con rescritto del 24 giugno (avviso 11 messidoro anno VIII), confermato da un decreto pubblicato il successivo 8 luglio, la Commissione straordinaria di governo aveva affidato al Comitato di polizia presso l'Amministrazione dipartimentale d'Olona l'esercizio temporaneo delle funzioni di Comitato centrale di polizia per tutta la Repubblica "per ispeciale delegazione del governo" (decreto 19 messidoro anno VIII).

Il Comitato, che, con un avviso datato 8 agosto, annunciò alla cittadinanza il proprio programma per prevenire i delitti e assicurare la pubblica e privata tranquillità, era formato da tre individui, i cittadini Zuccoli, Elli e De Lorenzi.

Nel mese di novembre del 1800 la Polizia generale venne soppressa; le sue attribuzioni furono allora concentrate nel dicastero di giustizia e polizia generale diretto da Smancini, dal quale vennero a dipendere i neoistituiti dicasteri centrali di polizia con sede in ogni capoluogo di dipartimento; ad essi, a loro volta, facevano riferimento le sezioni di polizia formate presso le municipalità dei comuni capoluoghi di distretto (avviso 27 brumale anno IX).

#### **comitato di pubblica difesa.**

27

*1848 luglio 27 - 1848 agosto 6*

La notizia della sconfitta dell'esercito piemontese a Custoza, avvenuta tra il 23 e il 26 luglio, suscitò allarme e discussioni a Milano. L'opinione prevalente era che si potesse, e si dovesse, difendere energicamente la città con l'aiuto delle truppe sarde. Il governo provvisorio di Lombardia decise così, anche grazie alle pressioni di Carlo Cattaneo, di Giuseppe Mazzini e dei repubblicani e democratici in genere, di istituire il 27 luglio un comitato di pubblica difesa con

il compito di provvedere "coi più ampi poteri a tutto ciò che alla medesima si riferisce" e per "[...] rendere più pronte ed efficaci le disposizioni dell'Autorità" (Raccolta 1848, p. 472). A farne parte furono chiamati Pietro Varesi, Francesco Arese e Cesare Correnti e come segretario l'avvocato Francesco Restelli. Di fronte al rifiuto dei primi furono il giorno successivo nominati il generale Manfredo Fanti, Pietro Maestri e confermato Francesco Restelli, "uomini valenti e onesti, e amatori più o meno aperti di libertà" (Cattaneo 1849, p.163).

Il comitato di pubblica difesa, entrato immediatamente in funzione, governò a tutti gli effetti Milano nei giorni che precedettero la sconfitta piemontese e l'armistizio di Salasco, prendendo provvedimenti di natura militare, finanziaria, annonaria e di polizia pur senza essere quel supremo "magistrato dittatorio" che avrebbe potuto dare "a tutti gli altri vigore, ardimento e velocità e, ove fosse stato necessario, segretezza" (Cattaneo 1849, p. 164). A Milano infatti, almeno teoricamente, governava ancora il governo provvisorio.

Nonostante questo dualismo di poteri il comitato seppe prendere con autorità e immediatezza numerose decisioni: ordinò un prestito forzoso sulle famiglie più agiate; progettò fortificazioni per la campagna e per la città di Milano (istituendo l'ufficio per la direzione dei lavori di difesa della città nel locale della direzione del censo in piazza San Fedele); esortò ripetutamente i cittadini ad erigere di nuovo le barricate di fronte all'avanzare degli austriaci; proclamò la leva in massa di tutte le guardie nazionali mobilitabili (cioè di tutti gli uomini dai 18 ai 40 anni) e autorizzò il canonico Luigi Vimercati e il sacerdote Luigi Malvezzi a costituire una legione di sacerdoti da affiancarsi ai nuovi arruolati; chiamò a raccolta le donne per provvedere alla fabbricazione di cartucce. Furono inoltre requisiti i cavalli di lusso, ventimila sacchi di frumento e riso e le armi in commercio. Giuseppe Garibaldi, che si era visto rifiutati i suoi servizi da Carlo Alberto, fu mandato a Bergamo con un corpo di volontari (Cattaneo 1849; Raccolta 1848).

Ma la battaglia che il comitato di pubblica difesa doveva combattere era anche e soprattutto politica: il 1° agosto furono infatti nominati dal governo di Torino i regi commissari per la Lombardia (il generale Angelo Olivieri di Vernier, il deputato Massimo Cordero di Montezemolo e il lombardo Gaetano Strigelli) e il giorno successivo il governo provvisorio di Lombardia si trasformò in consulta straordinaria. L'obiettivo di Carlo Alberto più che difendere Milano era ormai impedire che in città prendesse il potere il partito repubblicano, per evitare che una eventuale vittoria popolare travolgesse la monarchia: quando l'esercito piemontese abbandonò l'Adda, rendendo inutili i preparativi di difesa organizzati dal comitato, Fanti e Restelli si recarono a Lodi per chiedere spiegazioni ma non furono neanche ricevuti dal sovrano (Cattaneo 1849).

I contrasti tra i regi commissari, che costituivano il consiglio amministrativo generale, e i membri del comitato generarono inevitabilmente confusione e sfiducia anche per i diversi obiettivi che avevano: il 4 agosto l'Olivieri protestò con i membri del comitato sostenendo non fosse loro compito neanche organizzare le barricate e chiamare a raccolta i cittadini. L'ultimo accorato appello del comitato, infatti, in cui si incitavano i cittadini a erigere le barricate e a combattere in attesa delle truppe francese recitava "[...] resistiamo qualche giorno e, lo ripetiamo, la vittoria sarà nostra!" (Raccolta 1848, p. 528). A quel punto il comitato, senza consultare il regio commissario, "fece battere la generale, toccare a stormo in tutti i campanili dentro e fuori la città, e

distribuire ai cittadini le armi” (Cattaneo 1849, p. 177). Ma era ormai troppo tardi: nella notte tra il 4 e il 5 agosto l'accordo armistiziale tra i piemontesi e gli austriaci si concluse. A nulla valsero le proteste dei membri del comitato convocati a palazzo Greppi la mattina del 5 agosto, quando l'Olivieri comunicò i termini dell'accordo austro-piemontese: il re consegnava a Radetzky la città e le truppe di Carlo Alberto iniziavano la ritirata al di là del Ticino (Avetta 1938; Candeloro 1960; Cattaneo 1849; Curato 1950; Curato 1960; Marchetti 1948 a; Marchetti 1948 b; Meriggi 1987; Raccolta 1848).

#### **comitato di sanità.**

28

*1848 marzo 12 - 1848 agosto 6*

Durante l'insurrezione di Milano del 1848 ad organizzare i soccorsi ai civili e ai militari, di fianco al governo provvisorio di Milano, fu il comitato di sanità, che ebbe sede in casa Galbiati, sita in contrada S. Vittore e 40 martiri n. 1193. I membri originari del comitato furono Capelli, Gianelli, Maspero, Perini e Trezzi. Il 30 marzo Bartolomeo Garavaglia subentrò al posto del dott. Giuseppe Gianelli. Anche il comitato di sanità, come gli altri comitati esecutivi istituiti il 20 marzo con l'ordinanza del podestà Gabrio Casati, aveva diritto di iniziativa ed un suo membro partecipava alle sedute del governo provvisorio con l'obbligo di riferire in merito alle attività ed alle decisioni prese. Il comitato agiva quindi come una sorta di ministero. Con il prolungarsi dell'insurrezione e della guerra il comitato fu affiancato da alcune commissioni, alle quali furono demandati compiti specifici. Tra queste la commissione straordinaria per il trasporto dei feriti, composta da Gaetano Taccioli, Carlo Durini, Giacomo Visconti e Agostino Bertani, e la commissione straordinaria di sanità militare, i cui membri furono Trezzi, Bertani, Massara, Tarchini e Marcucci (Candeloro 1960; Cattaneo 1849; Marchetti 1948 a; Meriggi 1987; Raccolta 1848; Curato 1960).

#### **comitato di sussistenza.**

29

*1848 marzo 20 - 1848 aprile 18*

Il terzo giorno dell'insurrezione di Milano (20 marzo 1848) con l'ordinanza del podestà Gabrio Casati la Congregazione municipale decideva di assumere in via interinale ogni potere. Ancor prima dunque della costituzione ufficiale del governo provvisorio, l'attività del comune veniva divisa in cinque grandi branche: vigilanza e sicurezza personale, finanza, guerra, difesa e sussistenza. Ad organizzare i lavori di ciascuna di queste materie ed a prendere le decisioni in merito furono dei comitati appositamente incaricati che dovevano essere sentiti dal governo negli affari di competenza. Ogni singolo comitato, infatti, interveniva con un proprio membro, a cui era riconosciuto il diritto di iniziativa, alle riunioni del governo provvisorio. In base a questa struttura di ripartizione dei compiti la funzione dei comitati si avvicinava insomma a quella dei ministeri. Durante le giornate di guerra il comitato di sussistenza prese sede in casa Pezzoli, sita in corsia del Giardino. I membri nominati furono Luigi Negri, Eugenio Ferranti, Lugo Ferdinando, Francesco Lampato (l'editore degli "Annali universali di statistica"), Emilio Basevi, Antonio Besozzi e Pietro Molossi. Con il passare dei giorni e con il prolungarsi della guerra al comitato fu affiancata la commissione delle offerte, che aveva sede a palazzo Marino ed i cui membri furono Carlo Servolini, Giovanni Racheli e Pietro Caglio.

In comunicazione diretta con il comitato di sussistenza e con il comitato di finanza il 1 aprile venne inoltre istituita la commissione straordinaria di beneficenza, con sede nel pa-

lazzo nazionale in piazza del Duomo. I membri di questa furono Antonio Greppi (che ne fu anche il presidente), Antonio Sogni, Giuseppe Marietti, Giuseppe De Capitani, Carlo Bassi, Francesco Cusani, Ferdinando Uboldi, Carlo Prinetti, Agudio Giuseppe, Ambrogio Nava, Luigi Bonomi, Antonio Pestalozza, Carlo Morbio, l'avvocato Francesco Triacca e Ferdinando de Herra. Segretario generale fu nominato Giambattista Polli.

Il 18 aprile il governo decise lo scioglimento di questi due organismi e la costituzione in loro sostituzione del comitato di soccorso, che ebbe attribuiti sostanzialmente gli stessi compiti e fu convocato in seno al governo per la prima volta sin dal 19 aprile (Candeloro 1960; Cattaneo 1849; Marchetti 1948 a; Meriggi 1987; Raccolta 1848; Curato 1960).

#### **comitato di vigilanza sulla sicurezza personale.**

30

*1848 marzo 20 - 1848 agosto 6*

Sin dalla terza giornata dell'insurrezione di Milano del 18 marzo 1848 e prima della costituzione ufficiale del governo provvisorio erano entrati in funzione quattro comitati esecutivi ai quali era stato demandato il compito di dirigere le operazioni principali dell'insurrezione stessa. Con l'ordinanza del 20 marzo 1848 del podestà di Milano Gabrio Casati la Congregazione municipale decideva infatti di assumere in via interinale la direzione di ogni potere, di nominare alcuni collaboratori del municipio e di istituire quattro comitati esecutivi che avrebbero dovuto occuparsi della vigilanza sulla sicurezza personale, delle questioni finanziarie, della sussistenza e della difesa della città. I comitati diressero quindi le ultime giornate per i compiti loro spettanti e continuarono ad operare anche dopo il 22 marzo. Il comitato di vigilanza alla sicurezza personale e di sicurezza pubblica prese sede in casa del conte Taverna, sita in contrada de' Bigli. Presidente fu nominato il dott. Angelo Fava e gli altri membri furono Andrea Lissoni, l'avvocato Agostino Sopransi, l'avvocato Pier Ambrogio Curti e Francesco Carcano. Aggiunti furono Viviani Cesare e successivamente l'avvocato Francesco Restelli. Il ruolo di segretario fu assunto da Luigi Ancona e capitano della guardia del comitato fu nominato Luigi Manzoni. Dopo la proclamazione del governo provvisorio di Milano - e successivamente del governo provvisorio di Lombardia - il comitato assunse in pratica i compiti e le funzioni proprie di un ministero. Un membro del comitato, infatti, partecipava alle sedute del governo e se da una parte aveva l'obbligo di riferire sulle iniziative prese, dall'altro aveva diritto di iniziativa negli affari di competenza e nelle decisioni esecutive (Candeloro 1960; Cattaneo 1849; Marchetti 1948 a; Meriggi 1987; Raccolta 1848; Curato 1960).

#### **comitato militare.**

31

*1797 luglio 9 - 1797 novembre 21*

Il 9 luglio 1797, con legge d'esecuzione dell'atto costituzionale, il generale in capo dell'armata d'Italia Bonaparte dispose che, fino alla nomina del Corpo legislativo, le funzioni ad esso attribuite dovessero essere esercitate da quattro comitati consulenti: il Comitato di costituzione, il Comitato di giurisprudenza, il Comitato di finanza e il Comitato militare, le cui risoluzioni, per acquistare forza di legge, andavano sanzionate dal rappresentante della Repubblica francese.

Il Comitato militare, come gli altri, aveva sei componenti, i cittadini Visconti, La Hoz, Porta, Trivulzi, Gazzari, Caleppi (legge 21 messidoro anno V), divenuti undici in seguito ad una disposizione legislativa del 20 novembre 1797, in forza della quale furono nuovamente nominati i componenti dei

quattro organismi e venne disposto inoltre che “nell’assenza del generale in capo e fino alla riunione del Corpo legislativo, nei primi giorni di frimale, l’Assemblea de’ quattro Comitati, ne farà le funzioni” (legge 30 brumale anno VI).

### **commissaria della contabilità nazionale.**

32

*1803 dicembre 15 - 1812 febbraio*

La formazione di una “contabilità nazionale” incaricata di regolare e verificare i conti delle entrate e delle spese della Repubblica italiana venne prevista dalla carta costituzionale pubblicata a Lione il 26 gennaio 1802, secondo la quale la stessa doveva essere composta da cinque membri scelti dai Collegi elettorali, rinnovabili per un quinto ogni due anni, ma “indefinitamente rieleggibili” (art. 122) (costituzione 1802).

L’incarico fu attribuito il 13 maggio 1802 a Berti, Dall’Olio, Pampuri, Pensa e Sabbati (decreto 13 maggio 1802); solo il 19 novembre 1803 si provvide però a promulgare la legge organica sulla Commissaria della contabilità nazionale, la quale, all’art. 1, stabiliva che i commissari avrebbero iniziato a svolgere le loro funzioni il 15 dicembre di quello stesso anno.

Secondo il medesimo testo di legge il risultato dei controlli dei commissari contabili sul conto generale fornito dal Ministero del tesoro doveva essere consegnato al governo un anno dopo la data del ricevimento; ad essi spettava poi vigilare su eventuali dilapidazioni e malversazioni di denaro pubblico da parte di funzionari e di impiegati pubblici e far conoscere al governo le irregolarità rilevate nei conti dei ministeri. Il rinnovo dei membri della Contabilità, nel corso dei primi otto anni, andava effettuata a sorte, mentre in seguito sarebbe avvenuta in base all’anzianità (legge 19 novembre 1803).

Di fatto la Commissaria della contabilità nazionale riuscì ad avviare la propria attività di controllo solo nel marzo del 1804; anche nel periodo successivo essa si dimostrò tuttavia estremamente problematica a causa delle vistose carenze organizzative nella gestione della contabilità da parte dei dicasteri centrali e della scarsa sollecitudine con la quale gli stessi fornivano i propri resoconti contabili. Rimasta addirittura senza sede, la Commissaria venne riorganizzata il 16 dicembre 1805; le difficoltà tuttavia continuarono anche negli anni seguenti soprattutto perché - come rilevava in proposito il ministro delle finanze Prina - “la legge del 19 novembre 1803 non poneva la contabilità fra gli attributi di alcun ministro, quindi nessun ministro poteva rispondere dell’esattezza e celerità delle sue operazioni”.

Lo stesso ministro delle finanze nel 1808 presentò un progetto per l’istituzione di nuova magistratura della contabilità nazionale, che ricalcava il modello della Camera dei conti francese stabilita con legge del 16 settembre 1807. Per vederne l’attuazione bisognerà tuttavia attendere fino al febbraio del 1812 (Roberti 1946-1947).

### **commissariati distrettuali.**

33

*1815 aprile 7 - 1859 ottobre 23*

La sovrana patente del 7 aprile 1815, l’atto costitutivo del Regno Lombardo-Veneto, aveva ridefinito gerarchicamente la distribuzione del potere e l’amministrazione del territorio. Vincolo morale e politico del Regno era il viceré, con funzione di collegamento tra i due governi - quello milanese e quello veneto - divisi territorialmente dal fiume Mincio. Ciascun governo si divideva in province - delegazioni - che a loro volta erano divise in distretti (Milano ne contava sedici, ridotti a quattordici nel 1853); infine i distretti si dividevano in comuni.

Ogni distretto era affidato ad un cancelliere del censo - denominato dal 1819 commissario distrettuale - che, sotto gli ordini diretti della regia delegazione della provincia, esercitava la “superiore ispezione sopra i comuni di seconda e terza classe, tutta l’ingerenza negli affari censuari e la sorveglianza generale sui comuni delle suddette classi per l’adempimento delle leggi politiche”. Le specifiche attribuzioni dei cancellieri furono emanate insieme con l’attivazione del nuovo regolamento per l’amministrazione comunale, il 12 aprile 1816 (art. 150-256): ai sensi di queste i commissari fungevano in pratica da segretari dei comuni ubicati nel loro distretto. Controllavano la gestione dei fondi dei comuni, redigevano i verbali delle riunioni dei convocati e dei consigli comunali, preparavano i bilanci preventivi e i conti consultivi da approvare; sorvegliavano e controllavano l’operato degli esattori comunali e la gestione dei fondi comuni.

Attraverso i commissari distrettuali, che presiedevano quindi all’amministrazione del distretto, si concretava così il rapporto tra stato e sudditi nelle sue manifestazioni quotidiane. L’ufficio del commissariato distrettuale, composto dal commissario distrettuale, da un aggiunto, da uno scrittore e da un cursore, aveva il compito di dare esecuzione ai decreti pubblici, sorvegliare l’ordine pubblico, la quiete e la sicurezza nel proprio distretto, mettere a disposizione delle delegazioni e delle congregazioni provinciali i dati che venivano richiesti, controllare che l’amministrazione delle imposte procedesse regolarmente così come quella dei comuni, diramare gli ordini della delegazione (Sandonà 1912). I commissari distrettuali fornivano quindi assistenza tecnico-giuridica ai comuni nella loro attività amministrativa e, per quanto fossero ufficiali del governo, erano sostanzialmente privi di poteri politici: pur partecipando infatti ai lavori dei convocati o dei consigli comunali “in qualità di assistenti del governo”, non avevano voto deliberativo né dovevano “immischiarsi nel determinare l’opinione dei votanti”; al contrario il loro compito era “soltanto vegliare al buon ordine, e far presenti le leggi e i regolamenti, oltre a stendere il protocollo delle sedute”. La loro funzione di controllo si estendeva comunque su tutta la vita del comune: dalle nomine degli impiegati alle aste per locazione, vendite o appalti di lavori, fino alle dispute tra comuni del distretto o di distretti limitrofi. Teoricamente l’istituzione garantiva dunque la assoluta correttezza e regolarità dell’attività comunale, lasciando ai comuni stessi la piena autonomia e salvaguardando contemporaneamente l’autorità politica - le delegazioni provinciali - dall’onere della vigilanza (Raponi 1967).

Ma l’attività quotidiana dei commissari distrettuali non rimase nell’esclusivo ambito definito dalle leggi, per le quali dovevano essere semplici organi di collegamento tra i comuni e le autorità politiche. Già dal 1821 i commissari distrettuali diventarono infatti praticamente uno strumento di polizia: da loro venne fatta dipendere la gendarmeria locale anche perché la fitta rete di commissariati dislocati nel territorio, uno ogni venticinquemila o trentamila abitanti, ben si prestava ad esercitare una stretta sorveglianza sulla popolazione. Non a caso “il governo austriaco non perse l’occasione per addomesticare prima i funzionari e gravare poi con la loro autorità sulle popolazioni” (Raponi 1967, p. 35).

L’attività e l’ingerenza nell’amministrazione dei comuni divenne così opprimente che nulla veniva deciso senza aver anticipatamente ascoltato il loro voto: in pratica i commissari distrettuali divennero i padroni dei comuni (Rotelli 1978). Il loro peso politico si manifestava inoltre a livello provinciale e centrale: il commissario distrettuale infatti po-

teva fare pressioni affinché “nelle terne per le nomine alla Congregazione centrale e provinciale venisse incluso il nome di qualche individuo accetto al governo” (Raponi 1967, p. 35) anche perché ad un candidato sarebbe bastato essere incluso nella terna di un solo comune per poter essere proposto dal governo al sovrano per la nomina.

Nonostante quindi il commissario distrettuale fosse un fondamentale organo per il funzionamento e l'equilibrio tra potere politico e istituzioni locali, nell'ultimo decennio della dominazione austriaca l'avversione verso tale funzionario era divenuta tale che “nel concetto delle popolazioni lombarde il commissario distrettuale più non rappresentava che un cieco strumento di polizia” (Atti della commissione Giulini 1962, p. 126; Raponi 1967, p. 36).

Il decreto 8 giugno 1859, che tracciava le linee fondamentali della amministrazione centrale e periferica temporanea della Lombardia dopo la conquista di Milano da parte delle truppe francopiomontesi, conservò i commissariati distrettuali nella loro attività amministrativa, ma sottrasse loro le funzioni di pubblica sicurezza, affidate ora ai questori provinciali, distrettuali e urbani, dipendenti dall'intendenza generale (Atti della commissione Giulini 1962; Meriggi 1987; Raponi 1967; Rotelli 1978; Sandonà 1912).

#### **commissario imperiale.**

34

*1814 aprile 26 - 1814 giugno 12*

Con il proclama del 26 aprile 1814 il commissario imperiale marchese Annibale Sommariva, ciambellano, cavaliere dell'ordine di Maria Teresa, generale tenente-maresciallo e proprietario di un reggimento di corazzieri imperiali, dichiarava di prendere possesso, in nome delle potenze alleate, del territorio del Regno non ancora conquistato dalle truppe alleate in seguito alla sconfitta e all'abdicazione di Napoleone (6 aprile 1814).

Nello stesso proclama il Sommariva confermava inoltre la Reggenza provvisoria milanese e i funzionari pubblici, imponendo però alla Reggenza stessa l'interruzione della sua attività legislativa in attesa dell'arrivo del plenipotenziario Bellegarde.

L'articolo 6 del trattato di Parigi del 30 maggio 1814 assicurava all'Austria quella parte di Italia che non sarebbe stata ricostituita in stati indipendenti. L'incorporazione della Lombardia e del Veneto fu poi sancita al congresso di Vienna, conclusosi il 9 giugno 1815 (anche sulla base di un articolo segreto in merito contenuto nel trattato di Teplitz del 9 settembre 1813).

La Lombardia e il Veneto furono annesse ufficialmente all'Austria con il proclama del plenipotenziario imperiale Enrico Bellegarde del 12 giugno 1814. Il 31 luglio dello stesso anno venne istituita dall'imperatore Francesco I la commissione aulica centrale di organizzazione, con l'incarico di formulare progetti e proposte per l'integrazione indolore dei territori neoacquisiti dall'Impero a seguito del crollo del sistema napoleonico. Infine, il 7 aprile 1815, fu emanata la sovrana patente di istituzione del nuovo Regno, definito Regno Lombardo-Veneto, il cui ordinamento entrò in vigore il 2 gennaio 1816, con la nomina del regio governo presieduto dal conte Francesco Sarau (Meriggi 1981 b; Meriggi 1983; Meriggi 1987; Raponi 1967; Sandonà 1912; Spellanzon 1960 a).

#### **commissario plenipotenziario imperiale.**

35

*1814 maggio 14 - 1816 gennaio 2*

Quando l'8 maggio 1814 giunse a Milano il plenipotenziario austriaco Heinrich Bellegarde, ciambellano, consigliere intimo di stato dell'imperatore Francesco I, presiden-

te del consiglio aulico di guerra e feldmaresciallo comandante in capo dell'esercito austriaco nell'Italia del nord, il governo napoleonico di Eugenio Beauharnais era già disciolto e a seguito della rivoluzione del 20 aprile il potere politico in città era esercitato dalla Reggenza provvisoria del governo di Lombardia nominata dal consiglio comunale.

Nonostante l'annessione della Lombardia e del Veneto all'Impero austriaco con il proclama 12 giugno 1814, conseguenza della pace di Parigi (30 maggio 1814) e l'incorporazione delle due regioni all'Austria successivamente sancita dal congresso di Vienna (atto conclusivo 9 giugno 1815), sin dal 25 maggio 1814 il Bellegarde emanò un proclama col quale comunicava la sua nomina a commissario plenipotenziario per le province del cessato Regno d'Italia avvenuta il 14 maggio.

Nello stesso proclama il Bellegarde, confermando l'operato della Reggenza fino a quel punto svolto, ne annunciava la cessazione della attività come istituto autonomo e anzi ne assumeva la presidenza. Dal luglio 1814 quindi, con l'assunzione formale del governo da parte del plenipotenziario, i membri milanesi della Reggenza persero progressivamente il peso politico fino a quel momento esercitato e il centro decisionale e operativo del governo milanese divenne la segreteria privata del plenipotenziario.

Al Bellegarde era stato affidato il compito di smantellare il Regno napoleonico e preparare, creandone le premesse favorevoli, l'annessione delle province all'Impero asburgico. In pratica l'opera del plenipotenziario si può riassumere in due fasi, una dedicata allo scioglimento dell'esercito napoleonico, che avvenne tra l'agosto e l'ottobre 1814, e l'altra allo smantellamento dei ministeri centrali del cessato Regno: i suoi primi atti furono l'abolizione del senato, del consiglio di stato e dei Collegi elettorali (che si erano riuniti in una sorta di assemblea costituente). Tra il 27 e il 29 luglio furono soppressi il ministero di giustizia, quello dell'interno (concentrandone i poteri nella Reggenza), il ministero delle finanze (istituendo contemporaneamente una intendenza generale delle finanze), il ministero del culto; furono inoltre dichiarate cessate le funzioni della corte dei conti (sostituita da una direzione generale di contabilità) e del ministero del tesoro. Il 16 agosto al soppresso ministero della guerra e della marina subentrò una commissione straordinaria. Contemporaneamente il plenipotenziario procedette all'espulsione dalla Lombardia dei “forestieri” ma bloccò in gran parte le epurazioni ideologiche ad personam dell'apparato burocratico che i membri milanesi della Reggenza stavano attuando anche perché il Bellegarde, oltre mostrare una certa ammirazione per il funzionamento della burocrazia napoleonica, si rese conto ben presto che l'Impero avrebbe avuto bisogno della collaborazione di quelle intelligenze sia per la necessità di conoscere e comprendere le caratteristiche e le peculiarità del territorio appena occupato sia per evitare che l'occupazione austriaca della Lombardia si trasformasse in una pura e semplice occupazione militare.

Anche grazie alle conoscenze acquisite il plenipotenziario divenne infine uno degli interlocutori privilegiati della commissione aulica centrale di organizzazione, istituita a Vienna nel luglio del 1814 con il compito di formulare progetti e proposte per l'integrazione e l'incorporazione delle province riconquistate.

Dopo aver richiesto più volte il richiamo a Vienna essendo in disaccordo con le decisioni che si prendevano sul futuro ordinamento costituzionale e amministrativo del nuovo Regno, il Bellegarde fu inizialmente nominato luogotenente del viceré (lettera sovrana del 5 aprile 1815); poi, dal marzo



1816, rimase a Parigi, prima di riprendere la carica di ministro della guerra e membro del consiglio di Stato. Si ritirò a vita privata nel 1825. La Reggenza provvisoria di governo venne sciolta definitivamente il 2 gennaio 1816, con l'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dalla patente imperiale 7 aprile 1815 (l'atto di istituzione del Regno Lombardo-Veneto) e la nomina del regio governo imperiale presieduto dal conte Francesco Sarau (Meriggi 1981 b; Meriggi 1983; Meriggi 1987; Raponi 1967; Sandonà 1912; Spellanzon 1960 a).

#### **commissario regio generale.**

36

*1859 maggio 22 - 1859 giugno 18*

La gestione commissariale dei territori conquistati durante la guerra tra l'alleanza francopiemontese e l'Impero austriaco era stata esplicitamente suggerita dalla commissione Giulini, istituita per studiare il progetto di organizzazione politica, amministrativa e giudiziaria da applicarsi durante la fase eccezionale dell'amministrazione separata della Lombardia nel periodo di tempo, che si prevedeva relativamente lungo, che sarebbe passato tra l'ingresso degli eserciti alleati fino alla incorporazione definitiva delle province liberate con le altre parti del Regno, cioè nel periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo ordinamento. Secondo questo progetto si dovevano inviare presso le città capoluogo di provincia liberate dei commissari regi straordinari "per ordinarvi in via del tutto provvisoria ciò che possono esigere le urgenze amministrative, la guerra e la pubblica sicurezza".

Commissario regio fu nominato il 22 maggio Emilio Visconti Venosta, già membro della commissione Giulini stessa, con l'incarico affiancarsi al generale Garibaldi che si accingeva ad entrare in Lombardia, cui si aggiunse successivamente il fratello Emilio con il compito di coadiuvarlo.

Secondo le istruzioni dategli dal Cavour, Visconti Venosta avrebbe dovuto cercare di far insorgere i paesi e "provvedere al governo civile dei paesi che saranno occupati dalle nostre armi o si dichiareranno per la causa nazionale". In sostanza a lui era demandato il potere di prendere in via provvisoria "tutti quei provvedimenti che credesse necessari utili al buon andamento dell'impresa affidata al generale Garibaldi" e soprattutto "impedire che il disordine turbi le manifestazioni del sentimento nazionale e menomi gli sforzi che si richiedono [...] dalle popolazioni per l'emancipazione delle quali si combatte" (Raponi 1967, p. 376). Il ruolo del commissario regio, e degli altri commissari successivamente inviati alle sue dipendenze, fu dunque un ruolo assolutamente politico: trasformare la guerra di popolo in guerra regia secondo il motto "Italia e Vittorio Emanuele", cioè controllare e dirigere le insurrezioni e le tendenze municipalistiche che avevano caratterizzato e per certi aspetti indebolito il moto della prima guerra d'indipendenza e sollecitare l'adesione al governo sardo delle città occupate.

Gli avvenimenti bellici e la rapida conquista di gran parte del territorio lombardo da parte delle truppe francopiemontesi resero l'incarico più breve del previsto e la missione di Visconti Venosta si concluse a Milano il 18 giugno, dopo la nomina degli intendenti generali delle province lombarde (Atti della commissione Giulini 1962; Raponi 1961; Raponi 1967).

#### **commissione delegata alla revisione dei contratti.**

37

*1799 giugno 22 - 1800 maggio*

La Commissione delegata alla revisione dei contratti venne attivata dal commissario imperiale Cocastelli il 22 giugno 1799, per "riconoscere ed esaminare tutti li contratti seguiti di alienazioni di qualunque siasi sorte e concessioni per qualunque titolo fatte dopo l'invasione de' francesi sino al ritorno delle gloriose armi di S.M. nella Lombardia austriaca, nel Mantovano, Bresciano, Bergamasco e Cremasco, [Salò e sua Riviera], relativamente ai beni, case, ragioni d'acque ed altri effetti camerali, del Fondo di religione e di pubblica istruzione, delle commende di Malta, de' beneficiati d'ogni gerarchia e delle corporazioni regolari e secolari state soppresse nel suddetto tempo intermedio e di qualunque altro istituto e corpo dipendente dalla sovrana tutela" (proclama 22 giugno 1799).

Il fine dichiarato era quello di congelare gli atti di vendita, considerati illegittimi a causa della pretesa illegittimità della stessa Repubblica Cisalpina, e procedere poi alla restituzione dei beni agli antichi proprietari, per lo più enti ecclesiastici (Pagano 1998).

La Commissione era formata da quattro uomini di legge: i consiglieri aulici Matteo Ordugno de Rosales, Carl' Antonio Pedrolì, Barnaba Maineri e il consigliere procuratore generale della Regia Camera Marcantonio Fortis.

#### **commissione Giulini.**

38

*1859 maggio 10 - 1859 maggio 26*

Già dalla metà di aprile del 1859 il clima europeo sembrava far precipitare gli avvenimenti verso la guerra tra l'alleanza franco piemontese e l'Impero austriaco. Il 26 aprile veniva istituita presso il ministero degli esteri di Torino - naturalmente senza essere resa pubblica onde evitare proteste e complicazioni internazionali - la direzione generale delle province italiane, diretta dal Minghetti (che era segretario generale agli esteri) e divisa a sua volta in due uffici: uno per "le province unite ai regi stati", diretto da Antonio Allievi e uno per "le province poste sotto la protezione di S.M.", affidato a Costantino Nigra.

Il timore che l'entrata in Lombardia delle truppe piemontesi senza l'aver anticipatamente predisposto la gestione politica e amministrativa della regione avrebbe potuto risvegliare quel municipalismo che tante tensioni aveva creato nel trimestre rivoluzionario del '48, spinse Cavour a istituire una commissione che preparasse un progetto di organizzazione politica, amministrativa e giudiziaria da applicarsi proprio durante la fase eccezionale dell'amministrazione separata della Lombardia nel periodo di tempo, che si prevedeva relativamente lungo, che sarebbe passato tra l'ingresso degli eserciti alleati fino alla incorporazione definitiva della regione con le altre parti del regno.

Per evitare imbarazzanti spiegazioni a livello internazionale la commissione naturalmente non ebbe carattere di ufficialità e fece capo direttamente al presidente del consiglio subalpino e alla direzione generale delle province italiane, dalla quale peraltro dipendeva l'ufficio per le province unite diretto da un membro della commissione stessa, Antonio Allievi.

Incaricato di formare questo consesso fu il conte Cesare Giulini della Porta, che scelse personalmente esponenti provenienti da tutta la Lombardia, i quali rappresentavano "la vecchia emigrazione veterana delle lotte politiche colla nuova che meglio conosce le attuali condizioni della Lombardia" (Raponi 1961, p. 3). I membri furono dunque il marchese Giuseppe Arconati Visconti, Cesare Correnti, Achille Mauri, Emiglio Broglio, Antonio Allievi e Luigi Pe-

drolì di Milano; Innocenzo Guaita di Como; Giovanni Lauzi de Rho di Pavia; il marchese Anselmo Guerrieri Gonzaga di Mantova; il conte Ercole Olofredi Tadini di Brescia e i valtelinesi Emilio e Giovanni Visconti Venosta con il conte Luigi Torelli.

La commissione - che prese il nome del suo presidente - tenne 18 sedute plenarie, oltre ad alcune sedute delle sotto-commissioni costituite appositamente per accelerare la stesura del progetto. Si riunì inizialmente in casa del marchese Arconati Visconti; successivamente, iniziate le ostilità contro gli austriaci, in un'aula del palazzo del parlamento ormai vuoto essendo stata sospesa la sessione dopo la votazione che conferiva i poteri straordinari a Vittorio Emanuele II.

Il progetto temporaneo di riorganizzazione amministrativa della Lombardia che ne scaturì si basava su alcune direttive impartite direttamente da Cavour al Giulini: veniva considerato ancora valido il voto plebiscitario del 1848, presupposto della "immediata unione politica della Lombardia cogli Stati Sardi" sotto la sovranità di Vittorio Emanuele II. Dopo aver previsto la gestione commissariale dei territori, veniva successivamente regolato l'ordinamento amministrativo, adeguandolo alle nuove condizioni politiche. In sintesi l'amministrazione avrebbe fatto a capo ad un governatore, residente a Milano e ministro senza portafogli del gabinetto piemontese, che sarebbe subentrato al luogotenente. Il consiglio di luogotenenza lombardo-veneto sarebbe stato sostituito da un consiglio amministrativo, composto dal governatore, da un vicepresidente e dai diversi direttori delle sezioni centrali dell'amministrazione, ridotti però di numero.

A Milano si sarebbe poi creato un tribunale di terza istanza, a completamento dell'organizzazione giudiziaria dopo la soppressione del tribunale supremo di giustizia austriaco che risiedeva a Verona.

L'ordinamento provinciale proposto dalla commissione prevedeva una responsabilizzazione politica dei capi delle province - i governatori - ai quali sarebbero stati direttamente subordinati tutti gli uffici e le autorità provinciali: i questori, i commissari distrettuali, gli uffici di sanità, delle poste e delle pubbliche costruzioni. Sostanzialmente immutato sarebbe invece rimasto l'ordinamento comunale una volta indette nuove elezioni per eliminare dagli organi gli elementi "non nazionali": si ammetteva la ricostituzione della guardia nazionale e, nei comuni più piccoli, si prevedeva l'esautoramento dalle funzioni di polizia del commissario distrettuale. Per quanto riguarda le istituzioni rappresentative, la Congregazione centrale doveva essere soppressa, mentre le congregazioni provinciali dovevano essere sciolte e ricostituite senza l'antica distinzione tra i deputati "nobili" e quelli "non nobili".

In sintesi dunque il progetto prevedeva un sostanziale mantenimento delle istituzioni locali - concedendo loro tuttavia una maggiore autonomia - l'accentramento del potere politico nelle province nelle mani del rappresentante del governo e una estrema limitazione delle attribuzioni del governo centrale, premessa alla scomparsa della Milano "capitale" una volta unificata la legislazione delle province del nuovo regno.

Alle ultime sedute della commissione mancarono i fratelli Visconti Venosta: il 22 maggio Emilio era stato infatti nominato commissario regio presso il generale Garibaldi e Giovanni aveva avuto il compito di coadiuvarlo nella funzione di commissario straordinario. Anche la gestione commissariale era stata peraltro prevista durante i lavori della commissione.

Dopo l'entrata in Milano di Vittorio Emanuele II fu stabilita con decreto (8 giugno 1859) l'organizzazione temporanea della amministrazione centrale e periferica della Lombardia. Il decreto nonostante alcune modificazioni non intaccava la sostanza del progetto Giulini.

I progetti legislativi della commissione Giulini furono usati come modello anche per l'incorporazione e l'organizzazione dell'amministrazione dei ducati di Modena e Parma.

L'ordinamento proposto dalla commissione, applicato in sostanza dunque non solo alla Lombardia ma anche agli ex ducati di Parma e Modena (decreto 15 giugno 1859 a; decreto 15 giugno 1859 b), fu dunque "il primo esperimento di parziale unificazione delle nuove province secondo un modello che non era né piemontese né lombardo" (Atti della commissione Giulini 1962; Raponi 1967).

### **commissione imperiale.**

39

*1799 aprile 29 - 1800 maggio 30*

Durante i tredici mesi dell'occupazione austro-russa, il governo dei territori lombardi, formati dalle sei province dell'ex Lombardia austriaca (Milano, Como, Pavia, Cremona, Casalmaggiore e Lodi), alle quali si erano aggiunte quelle di Bergamo, Brescia e Crema, venne affidato al nobile mantovano Federico Cocastelli, commissario generale presso l'armata d'Italia.

Depositario della somma dei poteri civili e incaricato della direzione dei dicasteri milanesi e del controllo delle amministrazioni provinciali, il commissario imperiale riceveva gli ordini direttamente da Vienna, dal barone Franz von Thugut, ministro di conferenza, commissario di stato e plenipotenziario imperiale per le province italiane, per la Dalmazia e l'Albania. Le linee politiche generali, e spesso anche quelle particolari, venivano infatti discusse e stabilite a Vienna, mentre al governo centrale delle province lombarde, insediato a Milano, spettava un ruolo essenzialmente esecutivo. Al commissario Cocastelli, in sostanza, era richiesto di garantire il controllo politico e sociale dello stato e di fungere da collettore delle rendite erariali, utilizzando, a tal fine, il minor numero possibile di impiegati, per non distrarre preziose risorse alle forniture militari (Pagano 1998).

Coadiuvato nella sua attività da alcuni funzionari e impiegati, Cocastelli rimase alla testa della compagine austro-lombarda fino al 30 maggio 1800, quando, all'approssimarsi delle armate francesi, abbandonò la città delegando i suoi poteri ad una Reggenza di governo (proclama 30 maggio 1800).

### **commissione imperiale plenipotenziaria per le province lombardo-venete.**

40

*1848 maggio 2 - 1849 novembre 1*

Dopo la rivoluzione del marzo 1848 e la successiva sconfitta piemontese, dal 2 maggio 1848 una commissione imperiale plenipotenziaria per le province lombardo-venete presieduta dal maresciallo Montecuccoli con sede a Verona subentrò al viceré con l'incarico di dirigere e sorvegliare l'amministrazione civile. Provvisoriamente, recitava il proclama di insediamento, alla commissione dovevano quindi "rivolgersi i vari organi amministrativi in tutti gli affari che appartenevano prima al governo ed al magistrato camerale, o che dipendevano da un dicastero superiore". L'amministrazione delle province del Regno invece sarebbe stata esercitata, "fino a nuovo ordine [...] da quei medesimi organi e con quelle norme che sussistevano prima che le mentovate parti di territorio si staccassero dall'Impero". Il pro-

clama comunicava inoltre che per i luoghi dichiarati in stato d'assedio - come avvenne per la città di Milano dal 6 agosto - l'autorità civile sarebbe stata concentrata nell'autorità militare (determinazioni 26 luglio 1848).

L'azione del Montecuccoli fu fondamentalmente diretta a riorganizzare la regolare amministrazione civile, a limitare le esose riscossioni delle tasse - Vienna pretese praticamente dalle sue province italiane il rimborso delle spese causate dalle insurrezioni (Meriggi 1987; Mazhol-Wallnig 1981) - e a cercare di allentare lo stato di tensione del Regno allontanando i militari più odiati, quale ad esempio il conte Pachta, comandante militare di Milano. Lo scopo principale della sua attività fu quindi rivolto a "convincere il paese che il governo austriaco aveva veramente l'intenzione di prendere in considerazione i desideri e le esigenze dei *länder* italiani". Non a caso il Montecuccoli iniziò una serie di consultazioni con elementi locali, definiti "esperti nazionali e fidati" e comunque notabili di certo non sfavorevoli alla dominazione austriaca, al fine di trarre indicazioni per la formulazione di una nuova costituzione per il Lombardo-Veneto di carattere fortemente federalista. Ma in realtà già dalla riconquista di Milano la Lombardia si trovava sotto il controllo esclusivo dei militari, convinti di essere "soltanto loro i veri signori nel Lombardo-Veneto" (Mazhol-Wallnig 1981, p. 30) avendo con la loro azione mantenuto le province italiane legate alla monarchia asburgica. Questa fase di transizione e di sostanziale confusione di poteri terminò con l'emanazione delle nuove disposizioni fondamentali per l'organizzazione dell'amministrazione civile del Lombardo-Veneto nell'ottobre del 1849. Al vertice della nuova struttura venivano istituiti un governatorato generale civile e militare e due luogotenenze, una a Milano ed una a Venezia, in luogo rispettivamente della carica vicereale e dei governi generali.

La commissione imperiale plenipotenziaria per le province lombardo-venete rimase in carica quindi fino al 1 novembre 1849, quando entrarono in vigore le disposizioni fondamentali (proclama 25 ottobre 1849). Governatore fu nominato il feldmaresciallo Radetzky, che ebbe anche il comando supremo dell'armata imperiale. Al Montecuccoli venne affidata la "sezione civile" del governatorato; al cognato di Radetzky, il tenente maresciallo Michele Strassoldo, quella "militare" (Candeloro 1964; Mazhol-Wallnig 1981; Meriggi 1987; Raponi 1967; Marchetti 1960).

#### **commissione straordinaria di governo.**

41

*1800 giugno 24 - 1802 febbraio*

Il 17 giugno 1800, il primo console di Francia Bonaparte dispose che il governo della ristabilita Repubblica Cisalpina fosse provvisoriamente affidato ad una Commissione straordinaria formata da 9 membri, che riuniva "tutti i poteri della Repubblica eccettuato il potere giudiziario e il potere legislativo".

Ad essa, secondo quanto previsto dal suddetto decreto istitutivo, spettava innanzitutto la proposta delle leggi e dei regolamenti alla neoistituita Consulta legislativa e la registrazione e pubblicazione delle stesse una volta approvate; aveva inoltre facoltà di conservare o rimpiazzare i giudici dei tribunali e, in ciascun dipartimento, doveva nominare un commissario, il quale, incaricato "di tutte le particolarità dell'amministrazione", aveva "sotto i suoi ordini tutti gli agenti municipali e tutti i funzionari civili del suo circondario" (decreto 28 pratile anno VIII c).

Delle relazioni tra la Commissione straordinaria e le autorità transalpine venne allora incaricato un ministro straordinario del governo francese, cui spettava anche presiedere

le sedute della Consulta legislativa (decreto 28 pratile anno VIII b).

I membri della Commissione straordinaria furono scelti personalmente da Bonaparte il 22 giugno e due giorni dopo vennero insediati dal ministro straordinario di stato Petiet e dal generale in capo della Lombardia Vignolle (avviso 5 messidoro anno VIII). Si trattava dei cittadini Antonio Aldini, Raffaele Arauco, Cesare Bargnani, Ambrogio Birago, Giovanni Paradisi, Sigismondo Ruga, Giovanni Battista Sommariva, Francesco Aymi Visconti e Francesco Melzi, il quale però rinunciò all'incarico (Rota 1959)

Neppure tre mesi più tardi, per volontà di Bonaparte, tutte le funzioni attribuite alla Commissione straordinaria di governo vennero concentrate in un più ristretto Comitato di governo, formato da tre componenti: Sommariva, Ruga e Visconti (circolare 3 vendemmiale anno IX).

Il 12 novembre del 1801 i membri della Commissione straordinaria di governo Aldini, Arauco, Bargnani, Birago, Paradisi e Melzi vennero chiamati a prendere parte alla Consulta straordinaria convocata a Lione per votare la nuova carta costituzionale della Repubblica (legge 21 brumale anno X).

#### **comune.**

42

*1117 - 1329*

Le origini del comune di Milano sono da ricercarsi nel lento e progressivo sviluppo delle forme di governo degli arcivescovi i quali, pur non avendo mai ottenuto i diritti comitali, sin dalla metà del X secolo, godevano di una autorità pari a quella dei più potenti principi della penisola.

Fu proprio la Chiesa metropolitana a riaffermare quel ruolo di centro di potere politico e amministrativo di cui la città ambrosiana era stata in passato espressione - ruolo che aveva gradatamente abbandonato tra il V e VI secolo - e a porre le premesse della sua futura grandezza comunale (Chittolini 1993).

Nell'anno 979, con l'episcopato di Landolfo Carcano, forte della franchigia della sua chiesa, dell'influenza e dei favori imperiali di cui la sua famiglia godeva, l'arcivescovo divenne di fatto la prima autorità di Milano; un'autorità che non si limitava ai confini della diocesi ambrosiana ma che si estendeva sui territori di numerosi comitati, i cui conti, perdendo gradatamente ogni attiva ingerenza nell'amministrazione della cosa pubblica, consentirono all'arcivescovo di Milano di affermarsi come unico signore del territorio dell'archidiocesi.

Se agli inizi il potere dell'arcivescovo fu solo parzialmente "temperato" dalle adunanze del popolo, convocate per discutere e risolvere i maggiori problemi che la comunità si trovava a dover affrontare, a partire dalla metà dell'XI secolo esso incominciò invece ad essere "contrastato" dalla decisa influenza esercitata dai rappresentanti degli ordini cittadini, chiamati a coadiuvare l'arcivescovo nell'amministrazione della cosa pubblica. E tale influenza andò sempre più affermandosi quando i grandi vassalli, per decreto dell'imperatore, ottennero la ereditarietà dei feudi loro concessi. Incominciò così ad acquistare importanza il ceto dei capitanei, i possessori di un feudum in capite. Tali erano le famiglie dei Visconti e in generale tutte quelle famiglie che derivarono i loro nomi dai possessi feudali allora ottenuti: ad esse, già molto potenti per gli uffici che ricoprivano, venne trasmessa oltre alla ereditarietà dei feudi, anche parte dei poteri civili.

Il governo della città di Milano, a metà del X secolo era quindi così suddiviso: le questioni di grande importanza erano direttamente regolate dall'arcivescovo, unico e vero

signore della città; gli affari di ordinaria amministrazione venivano demandate dall'arcivescovo ai capitanei, secondo una ripartizione territoriale e qualitativa della giurisdizione arcivescovile.

All'affievolirsi dell'autorità comitale era quindi corrisposto l'affermarsi dell'autorità arcivescovile, la quale aveva a sua volta consentito all'alta aristocrazia feudale, composta dalle famiglie di capitani, di "compartecipare" alla gestione del governo.

Ma dalla metà del XI secolo, la politica di "frazionamento del potere" applicata dalle famiglie di capitani portò al graduale allargamento della base del governo, consentendone l'accesso a quei ceti che sino a quel momento ne erano rimasti esclusi: valvassori e cives. Ottenuta l'investitura e l'ereditarietà dei propri feudi i capitanei incominciarono infatti ad eleggere dei valvassori - a loro strettamente subordinati - i quali rivendicando il diritto di ereditarietà delle porzioni di feudo loro concesse entrarono ben presto in contrasto con l'autorità dell'arcivescovo e con quella dei loro immediati superiori. Il conflitto si concluse nel 1037, in seguito all'intervento dell'imperatore Corrado il quale, sceso in Italia per combattere lo strapotere dell'arcivescovo e per ristabilire a Milano l'autorità imperiale, emanò la costituzione dei feudi che attribuiva piena soddisfazione alle rivendicazioni dei valvassori. Stabilita l'ereditarietà dei loro feudi ed equiparati nei diritti ai capitanei, i valvassori incominciarono a partecipare attivamente alla governo della città, attraverso la nomina di loro rappresentanti nel consiglio dell'arcivescovo.

Ma la ribellione dei valvassori provocò indirettamente a catena anche l'ascesa dell'ordine dei cives, costituito da ricche famiglie di origine non feudale.

Chiamati dall'arcivescovo per contrastare i valvassori - quindi elevati socialmente ed equiparati ai capitanei - i cives mossero presto "guerra" contro lo stesso arcivescovo e contro i capitanei per essere ammessi al governo della città.

Come per i capitanei prima ed i valvassori poi, la partecipazione dei cives al governo della città avvenne attraverso la nomina di esponenti del loro ceto nel Consiglio dell'arcivescovo.

Il governo della città si era dunque trasformato: a capo del sistema vi era sempre l'arcivescovo - investito del potere di dichiarare guerra, firmare trattati, e del diritto di battere moneta, indire mercati, imporre pedaggi - coadiuvato però dai rappresentanti di capitanei, valvassori e cives, organizzati nel Consiglio, che direttamente amministravano la città.

Si era instaurata una sorta di comune arcivescovile, in cui il popolo era sottoposto alla suprema guida dell'arcivescovo.

Queste le necessarie premesse che portarono, agli inizi del XII secolo - la prima attestazione circa l'attività di consoli risale infatti al 1117 - all'affermazione del governo comunale. Con l'emancipazione dalla tutela e dall'autorità dell'arcivescovo, indebolito e gradualmente estromesso dalla gestione della cosa pubblica, l'organizzazione comunale vide, nel 1153, consolidarsi al vertice, come magistratura principale, l'ufficio del Consolato, composto dai consoli del comune, con funzioni politiche e amministrative, e dai consoli di giustizia a cui era riservata l'attività giudiziaria.

Consolidato il potere consolare Milano si fece promotrice di una vivace politica di espansione territoriale oltre che economica e militare. Nel corso del XII secolo l'autorità del comune milanese, grazie anche al forte radicamento del sistema plebano, si dilatò infatti non solo sugli abitanti del contado e dei borghi sottoposti alla diocesi ambrosiana ma anche su altre città come Lodi, Como, Pavia, Brescia, Cre-

mona. Acquisti significativi sia a livello territoriale che economico poiché consentivano di allargare il raggio di espansione, in particolare mercantile, del comune.

Tuttavia la politica espansionistica oltre a procurare a Milano il primato tra le città lombarde portò inevitabilmente allo scontro diretto con l'imperatore Federico Barbarossa "il quale, con rinnovati intenti di instaurazione dell'autorità imperiale si riaffacciava in Lombardia e rimproverava questo espansionismo alla città ambrosiana, in quanto segno di grave disubbidienza, di volontà di turbamento di un ordinato assetto di città che egli si preparava a disciplinare nel quadro della costituzione dell'impero" (Chittolini 1993, p. 18).

Lo scontro tra i comuni italiani e l'imperatore vide infatti Milano impegnata in prima linea nell'organizzazione della resistenza: facendosi promotrice della Lega Lombarda la città rinsaldò ulteriormente la propria posizione egemonica. L'esito militare del conflitto - in particolare la battaglia di Legnano del 1176, felicemente conclusasi a favore della Lega, grazie soprattutto ai contingenti milanesi - e la conclusione diplomatica della guerra, con la pace di Costanza, ne testimoniarono la preminenza. Lo stesso Barbarossa, nel 1185, in un clima di riavvicinamento tra l'Impero e Milano, riconosceva alla città particolari privilegi e regalie (Chittolini 1993).

I decenni successivi alla pace di Costanza segnarono una nuova fase di espansione economica e politica per Milano che portò al consolidamento delle posizioni già acquistate nel corso della seconda metà del XII secolo. E questa vitalità economico-politica si rifletteva chiaramente anche nella vivace articolazione sociale milanese. Oltre ai ceti protagonisti della costituzione del regime comunale era andata via via crescendo di importanza il ceto dei mercanti, organizzato nella Universitas mercatorum, e investito dal Consolato dell'importante funzione di intrattenere rapporti "diplomatici" con gli altri comuni in materia di strade, traffici, trasporti, transito di merci, pedaggi. Particolarmente importante per affermarne l'incisiva presenza fu la costituzione della "Motta", una società composta in prevalenza da mercanti, ma anche dalla piccola nobiltà e dai proprietari fondiari, che si contrapponeva alla grande nobiltà.

Ma accanto al forte ceto mercantile vi era un altrettanto forte ceto di artigiani che, al fine di essere rappresentati economicamente e politicamente, diede vita ad un'altra associazione, la "Credenza di Sant'Ambrogio". Raggruppando esponenti dei diversi settori produttivi - macellai, fornai, fabbri, lavoratori della lana, conciatori di pelli, ciabattini ... - la "Credenza" si distingueva politicamente non solo dalla nobiltà maggiore ma anche dalla neo costituita società della "Motta". Ne derivò una vivace dialettica politica e sociale che portò ad una graduale e progressiva trasformazione del governo consolare: la necessità di dirimere i sempre più frequenti contrasti insorti tra le parti, portò infatti all'affermazione del governo del podestà - forestiero perché super partes e quasi sempre esperto di leggi per guidare una società oramai complessa, ma di fatto chiamato alternativamente dalle diverse fazioni politiche - affinché venisse garantito un regime più autorevole e stabile.

A partire dal 1186, per vari decenni, si assiste a Milano all'alternanza delle oramai radicate magistrature consolari con le nuove podestarili o ancora alla coesistenza o contrapposizione delle due.

Il governo podestarile tuttavia non abolì le strutture amministrative del comune, bensì si pose a capo di esse per gestire gli affari e gli interessi del comune.

A questo clima di accesa lotta politica si aggiunse la ripresa della lotta contro la nuova minaccia imperiale di Federico II. Chiamata a ricoprire nuovamente il ruolo di guida che già aveva precedentemente assunto contro il Barbarossa, Milano per la salvaguardia dei suoi interessi politici ed economici, e per la difesa dei valori che stavano alla base della sua organizzazione si rivelò in grado di superare le discrepanze interne.

Questi caratteri della "potenza" milanese non vennero alterati neppure dalla crisi delle istituzioni comunali e dalla conseguente affermazione della signoria che a Milano si verificò a partire dalla metà del Duecento.

Durante la prima fase di affermazione dell'istituto signorile i primi reggitori del comune furono personalità al di fuori e al di sopra delle fazioni cittadine: "col titolo di "rettori" del comune di Milano operarono infatti per qualche tempo, a partire dal 1240, Gregorio di Montelongo, legato papale in Lombardia (1238-1251), il ministro generale dei Francescani, Leone da Perego (poi arcivescovo di Milano, 1241-1257); personalità quindi *super partes* e referenti, non solo di forze urbane, ma protagonisti di un gioco politico assai più vasto" (Chittolini 1993, p. 20).

Dalla seconda metà del Duecento incominciarono ad alternarsi fasi di preminenza Torriana e di preminenza Viscontea. I primi sostenuti da una fazione guelfa e popolare, con un forte appoggio da parte del ceto degli artigiani che, appunto nel 1259, si schierò dalla parte di Martino della Torre, nominandolo capo della Credenza di Sant' Ambrogio e signore della città; i secondi di fazione ghibellina nobiliare, sostenuti da una coalizione di diversi ceti, dai diversi interessi - quali mercanti, nobili - che portarono la famiglia Visconti a primeggiare più volte sui della Torre e ad ottenere la prima affermazione nel 1277, con l'arcivescovo Ottone e la definitiva affermazione solo un cinquantennio più tardi, nel 1330, con Azzone Visconti.

Tuttavia, nonostante l'alternanza e la contrapposizione delle due fazioni, l'orientamento signorile del processo istituzionale non venne mai posto in discussione. La signoria si era rilevata essere l'unico valido strumento attraverso cui proseguire quella politica di espansione territoriale e di egemonia politico-economica che aveva distinto la città ambrosiana sin dall'età comunale.

Con il passaggio dal sistema comunale a quello signorile l'organizzazione del governo comunale subì alcune variazioni: alcuni uffici vennero ridimensionati, altri vennero istituiti ex novo: il podestà da capo del comune divenne strumento di governo alle dipendenze del signore, da lui direttamente nominato; un nuovo organismo, il Tribunale di provvisione, venne creato per volontà dell'arcivescovo Ottone Visconti, allo scopo di unificare l'organizzazione amministrativa del comune. Tali rimasero le competenze attribuite ai consoli di giustizia; un lungo iter di progressiva "espropriazione" di competenze incominciò invece ad interessare il Consiglio generale (Chittolini 1993; Cognasso 1955; Franceschini 1954; Maresi 1919; Santoro 1956; Vismara 1993).

#### comune.

1329 - 1447

La necessità di far fronte agli aspri contrasti insorti tra i diversi gruppi sociali organizzati in associazioni contrapposte - la società della "Motta", composta in prevalenza da mercanti, dalla nobiltà minore, dai proprietari fondiari che si opponeva allo strapotere della nobiltà maggiore; la "Credenza di Sant' Ambrogio", costituita dagli esponenti dei diversi settori produttivi e artigianali, contrapposti alla "Mot-

ta" e alla grande nobiltà - che a partire dalla metà del XII secolo caratterizzarono la vita milanese, spinse il comune podestarile verso una forma più accentrata di governo che fosse in grado di garantire ai ceti attivi della città la stabilità necessaria per poter condurre una politica di espansione economica e territoriale.

Aveva quindi inizio quel processo di lotta per l'affermazione della signoria che vide l'alternarsi delle famiglie Della Torre e Visconti, e che si annunciò con la provvisoria preponderanza di Martino della Torre nel 1259 e dell'arcivescovo Ottone Visconti poi, nel 1277.

Per decenni la fazione guelfa popolare dei Torriani, saldamente supportata dai ceti produttivi, si contrappose a quella ghibellina nobiliare dei Visconti, fino a quando, nel 1311, questi ultimi riuscirono a prevalere con Matteo Visconti ed a consolidare poi definitivamente, nel 1329, il loro potere con Azzone Visconti, *dominus generalis* dal 1330. Il Consiglio generale di Milano lo stesso anno, per volontà di Azzone, gli riconosceva e conferiva il potere: in questa fase di affermazione dell'istituto signorile era necessario che il potere fosse legittimato dall'organo cittadino più rappresentativo.

Gli statuti cittadini pubblicati nello stesso anno attribuivano ai Visconti l'autorità esecutiva, il diritto di stipulare trattati e "di impegnare il Comune ed i suoi beni per i personali affari" (Cognasso 1955, p. 455). Era il primo passo verso l'ereditarietà della Signoria.

Morto Azzone furono riconosciuti signori i due zii Giovanni e Luchino; nel 1349 l'arcivescovo Giovanni, essendo rimasto solo, pretese - come aveva fatto precedentemente Azzone - che il Consiglio generale lo riconoscesse signore per evitare l'obiezione di nullità del decreto che invece riconosceva signori i due fratelli collegialmente. Nello stesso anno fu proclamato il principio della ereditarietà dell'Ufficio di "Signore" - esclusi i figli illegittimi - che venne poi ribadito nel 1354 a favore dei tre nipoti dell'arcivescovo: Matteo, Galeazzo, Bernabò. Questi però, temendo che i figli illegittimi di Luchino potessero rivendicare diritti, pretesero, lo stesso anno, di essere riconosciuti e legittimati dal Consiglio generale. E ancora il figlio di Galeazzo, Gian Galeazzo, successo al padre nel 1378, "volle dal Consiglio quell'atto che pareva ancora necessario per dare legittimità al suo governo e nuovamente volle essere riconosciuto nel maggio del 1385 dopo aver sbalzato dal potere lo zio Bernabò" (Cognasso 1955, p. 455).

L'organo comunale più rappresentativo continuava ad intervenire nei passaggi da una signoria all'altra e ad essere "usato" dai successivi signori come unica autorità "legittimatrice di potere". Gli effettivi poteri "legislativi" e le attribuzioni al Consiglio riconosciute durante il periodo comunale, andarono però via via concentrandosi sempre più nelle mani del signore. Con l'affermazione di Gian Galeazzo, artefice di una "esasperata" politica di accentramento del potere, la politica di accaparramento delle funzioni mandate al Consiglio venne ulteriormente accentuata: il Consiglio, persa la sua funzione di organo "legittimante" venne infatti convocato per la sola ratificazione di delibere dal signore proposte.

All'asestarsi della signoria nelle mani di Azzone Visconti seguì la concretizzazione di una politica volta all'affermazione egemonica della città ambrosiana su quella costellazione di città, borghi, territori che sin dall'età comunale si era trovata a gravitare, più o meno coattamente, nell'orbita milanese. Ed i Visconti vennero eletti "signori" anche di molte altre città lombarde. A coronamento di questa spiccata vocazione egemonica, i Visconti andarono

quindi creando una sorta di “stato territoriale” in cui Milano assunse istituzionalmente il ruolo di capitale. La vita delle singole città continuava con apparente autonomia ma nelle mani del comune signore si verificava una unione personale che portava ad una comune guida politica. E proprio per questo “le vicende politiche cittadine da allora in poi finirono per restare sullo sfondo, rispetto a quelle della signoria viscontea. Si veniva spegnendo inoltre la vivacità degli scontri sociali che aveva caratterizzato tutta l’età comunale: le istituzioni repubblicane erano svuotate o abolite e, al ricambio di ceti e di famiglie che aveva contrassegnato i secoli precedenti, si sostituiva il predominio di un ceto patrio più compatto e chiuso” (Chittolini Enciclopedia Europea, p. 567).

Ma la fase di maggiore splendore della storia della regione lombarda coincise con la ricostruzione dell’unità del dominio - ripetutamente frazionato dalla consuetudine viscontea di suddividere il dominio fra i vari membri della famiglia - nelle mani di Gian Galeazzo, il quale dopo aver ereditato, nel 1378, la parte del padre Galeazzo, nel 1385 eliminò spregiudicatamente lo zio Bernabò. Una nuova serie di guerre gli consentì di conquistare città in Piemonte - Asti - in Veneto - Verona, Vicenza, Padova - nell’Italia centrale - Perugia, Assisi, Siena.

Nel 1395 Gian Galeazzo ricevette inoltre dall’imperatore l’investitura ducale, ottenendo quindi una dignità che “non solo poneva su basi giuridiche più salde il suo potere, ma gli conferiva anche una particolare autorità fra i potentati italiani” (Chittolini Enciclopedia Europea, p. 582).

Era l’inizio del principato: l’imperatore riconosceva al signore un titolo di tipo feudale ed ufficializzava che l’autorità del “duca” non era più soggetta agli umori popolari bensì, per volontà imperiale, di pieno diritto ed ereditaria.

Per controllare il proprio “stato” il princeps creò quindi cariche ed uffici che esercitavano il potere su tutta la regione e su tutte le città. Ogni città a sua volta conservò o creò propri uffici per l’amministrazione cittadina e del suo contado.

In questi decenni, tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo, andarono infatti definendosi le magistrature di governo centrale e periferico - la Cancelleria, organo esecutivo della volontà ducale; i maestri delle entrate ordinarie e straordinarie, a cui venne affidata l’amministrazione finanziaria; i referendari, i tesoriere - attraverso cui il dominio si sarebbe retto per molti secoli. E al contempo vennero definiti competenze e poteri delle magistrature “municipali” - quali il Tribunale di provvisione, gli uffici delle vettovaglie, dei dazi, delle strade - le quali per il particolare ruolo ricoperto da Milano - oramai “capitale” del dominio visconteo - andarono estendendo la propria giurisdizione ben oltre le mura cittadine. Secondo quanto codificato negli Statuta iurisdictionum del 1396 all’ufficio del Tribunale era riconosciuta la capacità di prendere qualsiasi provvedimento riguardante il comune e la città, tanto nel settore amministrativo quanto in quello giudiziario. Strettamente dipendente dal duca, il Tribunale divenne quindi lo strumento attraverso cui spogliare il Consiglio di gran parte dell’autorità che gli era stata attribuita in età comunale: in tal modo la vita comunale non sarebbe più - o quasi - stata vincolata alla convocazione del Consiglio.

Ma lo sviluppo dell’ufficio di provvisione portò anche alla diminuzione di autorità del podestà: da vero e unico capo del comune, rappresentante del potere esecutivo egli aveva in seguito “condiviso” la propria autorità con il capitano del popolo, per divenire nell’età della signoria, semplice capo del potere giudiziario.

Questa politica di affermazione del potere signorile e di definizione delle magistrature preposte al governo centrale e periferico venne interrotta nel 1447, con la morte del figlio di Gian Galeazzo, Filippo Maria, il quale, succeduto nel titolo ducale al fratello Giovanni Maria nel 1412, dopo quasi vent’anni di lotte intestine, era riuscito a ricostruire l’unità del dominio nelle sue dimensioni lombarde. La sua morte, senza eredi, fece nuovamente precipitare l’assetto interno e fece riemergere il robusto particolarismo che sottostava alle strutture centralizzate dello stato (Chittolini Enciclopedia Europea; Chittolini 1993; Cognasso 1955; Santoro 1929).

#### **comune.**

1450 - 1535

44

Dopo un lungo ed estenuante assedio della città di Milano - che nel 1447, dopo la morte del duca Filippo Maria aveva rivendicato la libertà e aveva dato origine alla Repubblica Ambrosiana - il condottiero Francesco Sforza, marito di Bianca Maria, figlia illegittima del defunto duca Filippo Maria, riuscì, nel 1450, a portare a termine la faticosa opera di riconquista, a ricomporre l’unità del dominio ed a farsi riconoscere duca dalla maggioranza dei potentati italiani. Solo Venezia, opponendosi al suo riconoscimento, “suscitò ancora un rigurgito di guerra” ma la pace di Lodi, firmata nel 1454, riconobbe definitivamente la conquista sforzesca e assicurò quasi un cinquantennio di ininterrotta pace.

Fu per il Ducato un periodo di generale e rigogliosa ripresa economica, demografica e artistica oltre che di consolidamento politico.

Nonostante la scossa provocata dall’assassinio di Galeazzo Maria Sforza e dalle lotte che portarono all’affermazione al potere di Ludovico il Moro, il processo di accentramento del potere e di definizione delle competenze delle magistrature statali e periferiche, “inaugurato” alla fine del secolo precedente da Gian Galeazzo, continuò e Milano persistette nel suo ruolo di capitale del Ducato, quindi città sede dell’amministrazione centrale e municipale.

Con funzioni oramai ridotte alla ratifica di provvidenze di carattere politico o amministrativo, continuava a permanere il Consiglio generale, monopolizzato dal ceto patrio milanese. La trattazione quotidiana e diretta degli affari politico-amministrativi della città continuava invece ad essere concentrata nel Tribunale di provvisione, composto dal vicario e dai dodici eletti direttamente dal duca, e coadiuvato da una serie di stretti collaboratori: giudici dei dazi, delle vettovaglie, delle strade. In quanto al podestà, un tempo capo del comune ora funzionario alle dipendenze del duca e da lui direttamente nominato, rimase conferito il solo ruolo di capo del potere giudiziario civile e penale, con giurisdizione sulla città, sui Corpi santi e sulle pievi circconvicine. Per la giustizia civile il podestà era inoltre affiancato dai consoli di giustizia. La giustizia criminale, in origine attribuita al podestà, incominciò invece ad essere devoluta al capitano di giustizia, magistrato che assumerà particolare importanza, per la sfera della sua giurisdizione, in età spagnola.

Una brusca svolta nella storia del Ducato si ebbe alla fine del Quattrocento, con la spedizione in Italia del re francese, Carlo VIII, e soprattutto con l’invasione del suo successore Luigi XII. Il Ducato di Milano, per la sua strategica posizione geografica e per la ricchezza di risorse - anche umane - di cui disponeva, incominciò a rappresentare per le monarchie europee la chiave di volta per la realizzazione della loro politica egemonica sul continente europeo.

Durante la preponderanza francese durata oltre vent’anni e interrotta solo dalla breve restaurazione di Massimiliano Sforza, nel 1512-15, e da un altrettanto breve momento di

dominio svizzero, le istituzioni milanesi accusarono significativi mutamenti: l'antico Consiglio generale di origine comunale, composto da 900 membri, venne ridotto a 60, dieci consiglieri per ogni porta della città; la nomina dei membri del Tribunale di provvisione, e in particolare del vicario, venne nuovamente subordinata, ritrattando le concessioni elargite a favore della cittadinanza milanese dal precedente duca Massimiliano Sforza, al volere del re francese, duca di Milano. Nel 1499 infine il re di Francia Luigi XII, conquistato il Ducato, istituì, sul modello dei parlamenti francesi, il Senato, supremo tribunale a cui venne attribuita giurisdizione inappellabile in tutte le cause civili, criminali, fiscali, ecclesiastiche. Mantenuto anche in seguito al ritorno degli Sforza al potere, tale organo, espressione del patriziato lombardo e ancor più milanese, continuò ad operare sino al 1786, quando Giuseppe II decretò la fine del particolarismo lombardo.

In seguito alla cacciata dei francesi e la definitiva ascesa al "trono" ducale di Francesco II Sforza - investito del titolo di duca nel 1529 dall'imperatore Carlo V - le riforme alle magistrature milanesi o l'istituzione di nuovi organi, tra cui il Senato, furono mantenute.

Le magistrature centrali e "municipali" del Ducato vennero esplicitamente codificate in seguito, nel 1541, dalle *Novae Constitutiones Mediolanensis domini*, volute dallo Sforza ma terminate e pubblicate solo per volere di Carlo V (Catalano 1956; Leverotti 1994; Leverotti 1997).

#### comune.

45

1535 - 1749

Nel 1535 lo stato di Milano, entrando a far parte dei domini dell'imperatore Carlo V, pur perdendo ogni autonomia in materia di politica estera, mantenne la propria individualità giuridica e l'autonomia amministrativa dell'antico dominio dei duchi. E anche dopo la divisione dei territori dominati da Carlo V tra il fratello Ferdinando d'Asburgo - a cui venne attribuita "l'eredità germanica" e gli stati ereditari - ed il figlio Filippo - a cui fu invece affidata la monarchia spagnola con gli annessi territori italiani, le Fiandre e le "Americhe" - lo stato milanese conservò i propri peculiari ordinamenti, le proprie tradizioni amministrative, il proprio sistema monetario.

La promulgazione, nel 1541, delle *Novae Constitutiones Mediolanensis domini* - la cui compilazione da parte di giuristi lombardi era stata ordinata a suo tempo dal duca Francesco II Sforza e portata a termine solo in seguito alle pressanti sollecitazioni di Carlo V - manifestava la volontà dell'imperatore di voler agire come "duca di Milano", successore degli Sforza e fedele custode delle tradizioni locali. Ancora, la preoccupazione di garantire continuità con il passato si palesava anche nella decisione di confermare gli uffici che al momento della morte del duca Francesco II Sforza esercitavano funzioni statali, provinciali, locali, lasciando così intatta l'ossatura amministrativa che gestiva lo stato, le sue province e le sue città. Troppo importante il Milanese e troppo inquieto il panorama europeo per rischiare sollevazioni anche in questa regione.

Lo stato era suddiviso in nove province (Milano, Pavia, Lodi, Como, Cremona, Novara, Tortona, Alessandria, Vigevano) che recavano chiara l'impronta della passata esperienza comunale e viscontea-sforzesca. Particolare riguardo fu riservato alla città di Milano che, come capitale dello stato, capoluogo della provincia del Ducato e antica città comunale, assommava funzioni amministrative e giurisdizionali in ambito statale, provinciale e comunale.

A Milano, dalla prima metà del Cinquecento sino al momento dell'affermazione della "Lombardia austriaca", accanto a magistrature che rappresentavano la corona di Spagna e gli interessi spagnoli (governatore, gran cancelliere, castellano, Consiglio segreto), e a magistrature di tradizione ducale - quali il Senato, il Consiglio segreto, i Magistrati delle entrate, il Capitano di giustizia, il Magistrato di sanità - che sovrintendevano a tutto lo stato, sopravvivevano istituzioni di origine municipale. Istituzioni queste ultime subordinate a quelle centrali ma pur sempre prestigiose per l'autorità esercitata in passato, per le funzioni pubbliche conservate, per le personalità che ne erano titolari (Bendisoli 1957 a). Istituzioni che, rispecchiando la tradizionale affermazione egemonica della città sulla "campagna" - "tradizione" che traeva le sue origini già dal tardo periodo comunale e che venne conservata sia nel periodo signorile sia durante il principato visconteo-sforzesco - quasi sempre estendevano la loro giurisdizione ben oltre l'ambito cittadino.

Per l'intera età spagnola e per i primi decenni di dominazione austriaca la vita milanese continuò quindi ad essere governata dal Tribunale di provvisione, capo dell'amministrazione civica e giudice nelle cause cittadine in materia tributaria o di polizia. Composto da dodici membri e presieduto dal vicario, il Tribunale era coadiuvato da un folto corpo di altri ufficiali da esso direttamente dipendenti, quali i giudici delle vettovaglie, dei dazi, della legna, i tesoriери, i governatori degli statuti, le cui competenze vennero dettagliatamente descritte dalle Nuove Costituzioni cinquecentesche.

L'area di competenza del Tribunale e dei principali uffici ad esso subordinati, come si è già accennato, continuò ad estendersi ben oltre le mura cittadine e i Corpi Santi, sovente sino all'intero territorio della provincia del Ducato, testimoniando appunto quanto radicata fosse ancora, a metà Cinquecento, l'antica egemonia cittadina, "con la sua tendenza a subordinare la campagna alla città nello stabilire il prezzo delle derrate, nel disporre l'ammasso obbligatorio di biade e grani in città, nella politica fiscale che distingueva i beni cittadini da quelli rurali" (Bendisoli 1957 a; Chabod 1971.; Sella 1987; Vigo 1979).

Ma il Tribunale collaborava "strettamente" non solo con gli uffici da esso direttamente dipendenti bensì anche con il Consiglio dei sessanta decurioni, evoluzione del vecchio Consiglio comunale, al quale era oramai attribuita la "sola" funzione di creare un elenco di nomi da sottoporre - insieme a quelli designati dal Collegio dei giurisperiti - al governatore affinché scegliesse i dodici di provvisione.

Il Consiglio generale milanese consisteva in un "corpo di ottimati" patrizi, nominati a vita per rappresentare la città. Secondo le Nuove Costituzioni esso si doveva radunare alla fine di ogni anno sia per l'elezione dei due giurisperiti collegiati, tra i quali il governatore avrebbe scelto il luogotenente del principe, destinato a divenire, l'anno successivo, vicario di provvisione; sia per estrarre diciotto nomi - tre per porta - tra i sessanta suoi componenti, dai quali il governatore avrebbe scelto dieci membri del Tribunale di provvisione, da integrare con i due eletti dal Collegio dei giurisperiti; sia per eleggere i tre giudici delle vettovaglie, dei dazi, della legna.

Altra carica di origine comunale, monopolizzata dal ceto patrizio milanese, era quella di podestà, il quale come magistrato civile di prima istanza per Milano e i sobborghi compresi entro le 15 miglia circostanti la città, andò estendendo la propria giurisdizione anche ad ambiti statali.

A partire dal 1599, per far fronte alle impellenti esigenze finanziarie della città e dello stato, un nuovo organo "straordinario" di istituzione spagnola incominciò a partecipare attivamente alla gestione degli affari comunali, e non solo: la Congregazione del patrimonio - nota anche come Conservatori del patrimonio - formata da sei decurioni, due dottori collegiati oltre che dal vicario e dal suo luogotenente, come rappresentanti del governo.

E proprio attraverso questi uffici, monopolizzati dal ceto patrizio, Milano continuò dal Cinque-Sei-Settecento ad esprimere sentimenti di "municipalità", di coscienza particolaristica, di difesa di fronte ai tentativi innovativi progettati da Madrid (Chabod 1971).

Palese era infatti la tendenza del governo centrale ad espandere il proprio controllo: le funzioni e la facoltà di ingerenza riconosciute al governatore, la creazione di nuovi uffici, con competenze anche comunali, strettamente dipendenti dai magistrati delle entrate, e ancora l'istituzione di nuovi uffici in relazione alla situazione interna ed internazionale, quale appunto la Congregazione del patrimonio, la milizia urbana, ne sono testimonianza.

E questa tendenza del governo centrale ad interferire in modo crescente nel "particolarismo municipale" si palesò definitivamente con le riforme teresiane che portarono alla ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa di Milano e del suo Contado.

#### **comune.** 46 1749 - 1796

A partire dai primi anni del Settecento, per mezzo secolo, gli eserciti di tutta Europa si accamparono o transitarono sulle terre della Lombardia: per Austria, Francia, Spagna, Piemonte lo stato di Milano rappresentava una posizione chiave per la realizzazione dei loro progetti egemonici o espansionistici sul continente.

Nel 1700 la morte senza eredi del re di Spagna, Carlo II, aprì infatti, nonostante i reiterati tentativi di Inghilterra e Olanda di dirimere diplomaticamente le diverse pretese francesi, asburgiche e piemontesi per il dominio della Lombardia, una lunga guerra per la successione al trono - prima delle tre guerre dinastiche che caratterizzeranno la prima metà del secolo - la quale, divampando in tutta Europa, coinvolse direttamente anche lo stato milanese.

Nel 1706 l'Austria si affermò "signora" indiscussa della Lombardia: dominio che durò per circa 150 anni, interrotto solo dal ventennio rivoluzionario napoleonico.

La pace firmata ad Aquisgrana nel 1748 chiudeva definitivamente quel capitolo di storia europea che si era aperto al principio del secolo con la guerra di successione spagnola, che era proseguita con quella polacca e che aveva trovato conclusione nella guerra di successione austriaca. L'Austria confermava definitivamente il proprio dominio sullo stato Milanese che, persa metà delle sue terre ai confini con lo stato sabaudo, si allargava verso est incorporando il ducato di Mantova.

Durante questo primo cinquantennio di dominazione austriaca in Lombardia, l'organizzazione amministrativa centrale, provinciale e locale dello stato era continuata secondo gli schemi della precedente legislazione e tradizione spagnola.

Ma l'ascesa al trono di Maria Teresa aprì un periodo di grandi trasformazioni sia a livello centrale sia periferico. Per far fronte alle impellenti necessità finanziarie dovute soprattutto ai continui conflitti, Maria Teresa, assumendo la pesante eredità del padre Carlo VI, si trovò a combattere

contro la lentezza, le dispersioni e le insufficienze della struttura statale, e si rese immediatamente conto delle debolezze del sistema vigente, dell'insufficienza dell'autorità centrale, che non riusciva ad imporsi sui particolarismi locali, del cattivo funzionamento della macchina amministrativa, priva di un'omogenea organizzazione all'interno di ciascun provincia della monarchia.

Da queste considerazioni nacque la spinta alle riforme che agì tanto a livello centrale quanto a livello periferico - quindi nella periferica Lombardia austriaca - ed interessò i settori finanziario, fiscale, amministrativo.

Partendo dal riordino del sistema degli appalti, sulla cui base si regolavano le operazioni di riscossione delle imposte indirette, la riforma si estese alla "sistemazione" del debito pubblico e soprattutto alla uniformazione del sistema fiscale. Ma per riorganizzare quest'ultimo settore era necessario estendere il campo di riforma. L'instaurazione di un sistema fiscale uniforme necessitava, come premessa, l'uniformità degli organi destinati ad applicare tale nuovo sistema. Le operazioni catastali, necessarie per una completa riforma fiscale, avrebbero trovato il loro esatto coronamento - sosteneva Pompeo Neri, presidente della seconda Giunta del censimento istituita nel 1749 - solo nella riorganizzazione dell'apparato amministrativo provinciale e locale. E per fare ciò al criterio di uniformità avrebbe dovuto corrispondere quello di centralità.

Regolata quindi in modo uniforme l'amministrazione dei comuni minori, il governo austriaco passò ad ordinare l'organizzazione amministrativa delle province e delle città capoluogo, "poiché a nulla avrebbe giovato la prima riforma se ancora avesse dovuto sussistere la forma antica del governo cittadino e provinciale, l'antica opposizione tra città e campagna" (Valsecchi 1959, p. 247).

Il 10 febbraio del 1758, in seguito al compimento dei lavori catastali e all'applicazione della riforma degli ordinamenti locali, venne pubblicata la "Riforma al governo della Città e Ducato di Milano": "Dovendosi, secondo il sistema del nuovo Censimento corrispondente agli Ordini Sovrani di Sua Maestà, riunirsi questa Capitale colla sua Provincia sotto una sola amministrazione a maggiore beneficio de Censiti, si è venuto dopo maturo esame, sentiti gli Interessati, in determinare, che debba istituirsi una nuova Congregazione del patrimonio nella città di Milano, ed appoggiarsi alla medesima l'universale Amministrazione tanto per la Città, che per la Provincia, colle regole espresse ne' seguenti Articoli". (Riforma 10 febbraio 1758).

La gestione amministrativa di Milano e della sua provincia doveva quindi essere esercitata dalla riformata Congregazione del patrimonio. La "universale amministrazione" della città e della provincia milanese era assegnata ad un organo, composto dal vicario di provvisione, dal suo luogotenente, da due dottori del Collegio - tassativamente patrizi - eletti dal governatore su terne proposte dal Consiglio dei sessanta decurioni - da quattro estimati non decurioni eletti per la prima volta da un Convocato di vocali delle pievi e in seguito per cooptazione dalla Congregazione del patrimonio stessa.

Sopravviveva infine il Tribunale di provvisione con tutte le competenze esecutive e giurisdizionali in materia di strade, vettovaglie, luoghi pii, che gli erano state riconosciute dalle Nuove Costituzioni cinquecentesche, privato "solo dell'amministrazione della cassa urbana, non più distinta da quella della provincia, e di qualsiasi ingerenza di gestione finanziaria della città e del Ducato" (Cuccia 1977, p. 17).



Nonostante i propositi di uniformità il particolarismo lombardo riscosse ancora una sostanziale vittoria: l'influenza del Consiglio dei Sessanta decurioni - simbolo del patriato milanese - sulla Congregazione del patrimonio rimase rilevante, fornendo quattro membri su quattordici ed influenzando l'elezione di altri otto; ancora saldo si manteneva quindi il legame tra il Consiglio e l'antico organo esecutivo della città.

Nel 1780, morta la sovrana Maria Teresa e salito al trono il figlio Giuseppe II, si aprì una nuova era che decretò il definitivo tramonto del particolarismo lombardo.

Nel 1786 le Nuove Costituzioni, che da due secoli avevano regolamentato la vita dello stato milanese vennero soppresse e con esse tutti quei corpi e magistrature statali e municipali che, monopolizzati per secoli dal patriato lombardo, e soprattutto milanese, avevano rappresentato e difeso il particolarismo e l'autonomia lombarda.

L'equilibrio tra forze locali e presenza centrale creato nell'organizzazione amministrativa milanese dai riformatori teresiani, nell'arco di due anni, venne definitivamente sgretolato dal programma giuseppino. Nel 1786, soppresse le magistrature municipali di origine ducale, a Milano e nelle altre province della Lombardia austriaca venne istituita la Congregazione municipale, presieduta da un prefetto e costituita da un numero variabile di assessori, a cui erano assegnate attribuzioni assai vaste, dalla finanza, alla polizia, all'economia (Cuccia 1971; Valsecchi 1959).

Salito al trono Leopoldo II, l'organizzazione amministrativa del comune di Milano fu ancora oggetto di riordino: con reale dispaccio del 1791 la Congregazione municipale venne ampliata nel personale e negli appannaggi e "abilitata a giudicare in prima istanza in materia di carico o di imposta" (dispaccio 20 gennaio 1791).

Nel 1796, in seguito all'ingresso nei territori lombardi delle armate francesi, la Congregazione municipale di Milano venne "provvisoriamente ritenuta sotto il nome di Municipalità della città di Milano" (Annoni 1959; Capra 1984; Cuccia 1971; Cuccia 1977; Mozzarelli 1987; Valsecchi 1959).

#### **comune.** *1796 - 1816*

47

Pochi giorni dopo l'ingresso delle truppe francesi a Milano, il generale in capo dell'armata d'Italia, Bonaparte, e il commissario del Direttorio esecutivo presso le armate d'Italia e delle Alpi, Saliceti, provvidero a sciogliere gli organi centrali dell'ex Lombardia austriaca: la Giunta interinale di governo e il Magistrato politico camerale, oltre al Consiglio generale dei decurioni, furono allora rimpiazzati da un'Agenzia militare composta da tre agenti scelti personalmente da Bonaparte e da Saliceti. La Congregazione di stato e le amministrazioni municipali vennero invece provvisoriamente mantenute e così pure la Congregazione municipale milanese, che, "composta di sedici membri e d'un sindaco", fu "provvisoriamente ritenuta sotto il nome di Municipalità della città di Milano". Con la medesima ordinanza ne vennero inoltre designati i sedici membri e fu disposto che a presiedere il Consiglio municipale fosse il comandante della piazza, incaricato anche delle funzioni di alta polizia (ordinanza 30 fiorile anno IV).

Il 25 maggio il numero dei municipalisti venne portato a trenta più il presidente, per discendere nuovamente a ventiquattro il 4 agosto (Verga 1914); nel frattempo era stata approvata "l'organizzazione provvisoria della Municipalità", con la quale ne furono delineate le modalità di funzionamento e la ripartizione interna in quattro comitati

(organizzazione giugno 1796), i cui ambiti di intervento furono precisati con il "compartimento municipale provvisorio" (compartimento giugno 1796).

L'attività amministrativa continuò comunque a rivestire carattere di provvisorietà ed incertezza almeno fino alla proclamazione della Repubblica Cisalpina (29 giugno 1797), della quale Milano venne designata capitale. La riorganizzazione degli ordinamenti locali fu allora delineata con il titolo VII della costituzione al (costituzione dell'anno V) e con la successiva legge sull'organizzazione delle municipalità del 19 luglio 1797 (legge 29 messidoro anno V).

Secondo quanto stabilito dalla prima, i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti dovevano avere almeno tre amministrazioni municipali; ad ognuna delle quali - formate da sette membri eletti da Assemblee primarie - spettava l'amministrazione di un circondario con popolazione compresa tra le trentamila e le cinquantamila unità (art. 183) (costituzione dell'anno V).

Per la trattazione degli oggetti che il Corpo legislativo giudicava indivisibili, nei comuni ripartiti in più Municipalità, era poi prevista la presenza di un Dicastero centrale formato da tre membri nominati dall'Amministrazione del dipartimento e confermati dal potere esecutivo (art. 184). Al Direttorio spettava infine la nomina presso ciascuna amministrazione di un commissario incaricato di vigilare sull'esecuzione delle leggi (art. 191) (costituzione dell'anno V).

L'organizzazione e le funzioni delle amministrazioni municipali furono organicamente delineate con il testo legislativo del 17 luglio 1797, che, all'articolo 1, sanciva la soppressione di tutte le municipalità esistenti.

Le nuove municipalità, gerarchicamente subordinate alle amministrazioni dipartimentali, dovevano essere divise in un Consiglio, con funzioni deliberative, e un Ufficio, composto "da un terzo degli ufficiali municipali compresi il presidente [...] incaricato dell'esecuzione e limitato alla semplice spedizione degli atti" (artt. 20-25) (legge 29 messidoro anno V).

Nella capitale cisalpina, il cui territorio comunale, alla fine del 1796, era stato suddiviso in otto nuove ripartizioni amministrative dette rioni, furono stabilite quattro Municipalità, ciascuna delle quali doveva amministrare un circondario formato da due rioni (Pagano 1994).

Le Municipalità circondariali entrarono in funzione il 19 luglio 1797, contemporaneamente al Dicastero centrale di polizia, insediate in via provvisoria nel palazzo del comune (avviso 1 termidoro anno V).

Sul finire del mese di dicembre di quello stesso anno venne disposto l'ampliamento della giurisdizione delle quattro Municipalità ai territori dei corrispondenti Corpi Santi, i quali avrebbero allora cessato di esistere come comune autonomo, assumendo la denominazione di Circondari esterni del comune di Milano (legge 2 nevoso anno VI). Il provvedimento non pare tuttavia abbia avuto applicazione; né sorte diversa ebbero in questo senso le leggi di ripartizione territoriale pubblicate l'anno seguente (comunicazione prefettizia 1802).

Nella prima, la legge 2 aprile 1798 di organizzazione del dipartimento d'Olona (legge 13 germinale anno VI), il comune di Milano, con il suo circondario esterno, si trova indicato come prima ripartizione del dipartimento di cui era capoluogo.

In base alla legge 26 settembre 1798 di ripartizione territoriale dei dipartimenti d'Olona, Alto Po, Serio e Mincio, Milano con il suo circondario esterno formava invece il di-

stretto XXXVI del dipartimento d'Olona e aveva una popolazione di circa 127.000 abitanti (legge 5 vendemmiale anno VII),

Il primo settembre, frattanto, la Repubblica Cisalpina era stata dotata di una nuova costituzione e di sei leggi organiche. Una di queste, riguardante l'organizzazione e le funzioni dei corpi amministrativi, all'art. 26 confermava nelle loro attribuzioni le quattro Municipalità milanesi (legge 15 fruttidoro anno VI b), che, insieme al Dicastero centrale di polizia, mantennero il governo cittadino fino all'occupazione austro-russa della primavera del 1799.

Il 29 aprile 1799 Municipalità e Dicastero furono infatti riuniti dal comandante generale dell'armata austriaca in "un sol corpo amministrativo per il disimpegno degli affari pubblici sotto il nome di Amministrazione provvisoria" (proclama 29 aprile 1799), alla quale rimase affidata la guida del capoluogo e della sua provincia fino al successivo 9 giugno, quando il commissario imperiale Cocastelli ne dispose la soppressione. Al suo posto venne allora istituita una Congregazione delegata per la città e provincia di Milano, che, presieduta da un prefetto e regio delegato e formata da 18 assessori, era divisa in sei dipartimenti corrispondenti ad altrettanti rami d'amministrazione e sottoposta al diretto controllo del governo (proclama 9 giugno 1799). Milano tornava così a ricoprire una posizione centrale e predominante sulla provincia (Pagano 1994).

La Congregazione rimase in carica fino alla fine di maggio del 1800, quando, all'approssimarsi delle armate francesi, "le autorità competenti alla Commissione imperiale e [...] tutti gli oggetti ch'erano di competenza della Congregazione delegata" vennero attribuiti ad una Reggenza provvisoria di sette membri (proclama 30 maggio 1800).

Mutata la propria denominazione in Amministrazione provvisoria della città di Milano e parzialmente modificata nell'organico dopo l'ingresso in città delle truppe transalpine, essa venne soppressa l'8 giugno per volontà del primo console di Francia Bonaparte, che affidò il governo del Milanese ad un'Amministrazione municipale della città e provincia di Milano (avviso 20 pratile anno VIII), che il 24 giugno venne investita dalla Commissione governativa "di tutti i poteri che a tenore della legge 19 fruttidoro anno VI competevano già all'Amministrazione dipartimentale d'Olona, alle quattro Municipalità di Milano ed al Dicastero centrale" (proclama 6 messidoro anno VIII). Denominata da allora Amministrazione municipale e dipartimentale d'Olona, essa estendeva il suo controllo su tutte le municipalità distrettuali e comunali del dipartimento d'Olona, che, in base alla legge 13 maggio 1801 di ripartizione territoriale della Repubblica Cisalpina, venne poi suddiviso in quattro ampi distretti, il primo dei quali aveva per capoluogo Milano, ancora indicata insieme al suo circondario esterno (legge 23 fiorile anno IX).

L'organo municipale, ripartito al suo interno in quattro comitati, ridotti in seguito a tre, venne infine disciplinato con il "Regolamento per la marcia interna dell'Amministrazione municipale e dipartimentale d'Olona" pubblicato il 21 gennaio 1801, che ne determinava la partizione in due grandi divisioni, ciascuna delle quali organizzata in tre sezioni (regolamento 1801).

La sua esistenza ebbe termine nell'ottobre 1802, quando vennero insediati i nuovi organi municipali stabiliti dalla legge sulle autorità amministrative della Repubblica italiana emanata il 24 luglio 1802: il Consiglio comunale, assemblea deliberativa e di rappresentanza del comune, e la Municipalità, organo esecutivo; entrambi con competenza ristretta al solo territorio cittadino (Pagano 1994).

La legge assimilava l'amministrazione milanese a quella degli altri comuni dello stato, che ripartiva in tre classi in base alla loro popolazione. Nei comuni di prima classe - quelli cioè con popolazione superiore ai 10.000 abitanti - il Consiglio comunale doveva essere formato da 40 cittadini capifamiglia, metà dei quali necessariamente proprietari nel territorio del dipartimento, nominati dal "Consiglio generale del dipartimento sopra una lista tripla presentata dall'istesso Consiglio comunale". Analogo requisito di residenza era stabilito per i membri della Municipalità - a Milano erano nove - che dovevano essere proposti "per schede segrete" ed eletti "a maggioranza assoluta di suffragi" dal Consiglio comunale.

La Municipalità era tenuta a presentare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi al Consiglio comunale, che si riuniva ordinariamente due volte l'anno e "straordinariamente a qualunque invito del prefetto"; proponeva poi gli oggetti alla discussione dell'organo consiliare e, dopo l'approvazione del prefetto, cui era direttamente sottoposta, ne eseguiva le determinazioni (legge 24 luglio 1802).

La trasformazione della Repubblica italiana in Regno d'Italia ebbe considerevoli riflessi anche negli ordinamenti comunali, riformati con il decreto 8 giugno 1805 sull'amministrazione pubblica ed il comparto territoriale del Regno d'Italia.

Il Consiglio comunale, divenuto di nomina regia, eleggeva "fra i cento maggiori estimati" la Municipalità, il cui organico era stato ridotto a sei membri, detti savi, guidati da un podestà nominato dal re su una terna presentata dal Consiglio comunale (decreto 8 giugno 1805 a).

Il rinnovato Consiglio comunale di Milano venne nominato con decreto vicereale 8 ottobre 1805 e insediato dal prefetto il successivo 6 novembre (Pagano 1994); per la nomina del podestà si dovettero invece attendere altri due anni. Nel frattempo, con decreto 22 aprile 1806, i savi nominati dai rispettivi Consigli comunali furono dichiarati in attività ed autorizzati a scegliere al loro interno chi dovesse provvisoriamente ricoprire le funzioni podestarili (decreto 22 aprile 1806). "Propodestà" di Milano venne allora nominato Cesare Brivio Sforza, che conservò la carica fino alla fine del 1807, quando l'ufficio di podestà, nelle cui mani erano state frattanto concentrate le funzioni esecutive in precedenza assegnate alla Municipalità (decreto 5 giugno 1807), fu attribuito ad Antonio Durini, che lo mantenne fin oltre la caduta del Regno d'Italia.

Il citato decreto 8 giugno 1805 oltre a tracciare gli ordinamenti locali del Regno provvedeva inoltre a stabilirne il compartimento territoriale.

In base ad esso, Milano - che contava allora 115.290 abitanti - oltre ad essere, com'è noto, capitale del Regno e capoluogo del dipartimento d'Olona, risultava anche a capo del I distretto dell'Olona e dei primi sei cantoni appartenenti allo stesso. Per quanto attiene invece alla sua giurisdizione comunale, essa corrispondeva territorialmente alla sola città murata (decreto 8 giugno 1805); una condizione questa destinata tuttavia a protrarsi per meno di tre anni.

In seguito alle ripetute istanze presentate dalle autorità municipali milanesi, preoccupate di fornire una copertura finanziaria più adeguata per le spese crescenti del comune, con decreto 9 febbraio 1808 fu infatti disposta l'unione alla città murata di un circondario esterno di quattro miglia, formato da 35 comuni (Affori, Bicocca, Boldinasco, Casa nova, Chiaravalle, Corpi Santi, Crescenzago, Dergano, Gargnano Marcido, Gorla, Grancino, Lambrate, Lampugnano, Linate superiore e inferiore, Lorenteggio, Macconago,

Morsenchio, Musocco, Niguarda, Nosedo Chiaravalle, Poasco, Precentenaro, Precotto, Quarto Cagnino, Quinto Sole, Redecesio, Ronchetto, San Gregorio vecchio, Segnano, Sella nova, Trenno, Turro, Vajano, Vigentino, Villapizzone), che vennero allora a formare “un solo ed individuo comune con quello di Milano”, la cui popolazione ascese a 156.870 abitanti (decreto 9 febbraio 1808).

Con il successivo decreto 18 settembre 1808 fu comunque stabilito che le comunità aggregate conservassero distinte attività e passività; pratica mantenuta fino al 1813, quando si procedette all’attuazione del conguaglio generale in un unico bilancio (Pagano 1994).

Nel compartimento territoriale approvato con il decreto di aggregazione e unione dei comuni del dipartimento d’Olona del 4 novembre 1809, Milano si trova nuovamente indicata come capoluogo del distretto I e dei sette cantoni che ne facevano parte (decreto 4 novembre 1809). Con il successivo decreto di concentrazione e unione dei comuni del dipartimento d’Olona emanato nel novembre 1811, Milano rimase invece a capo del distretto I e del solo primo cantone, formato dai comuni di Milano, Baggio, Bruzzano, Corsico, Cusago e Rozzano (decreto 8 novembre 1811).

L’ampliamento della giurisdizione del comune di Milano al suo circondario esterno venne mantenuta fino all’attivazione del nuovo compartimento territoriale della Lombardia disposto con patente 12 febbraio 1816. In base ad esso il circondario del comune di Milano tornò infatti a corrispondere con la sola città murata, mentre ai Corpi Santi e agli altri comuni uniti alla ex capitale del Regno d’Italia con decreto 9 febbraio 1808 venne nuovamente riconosciuta l’autonomia amministrativa (notificazione 12 febbraio 1816).

#### **comune.**

1816 - 1859

Dopo la parentesi della reggenza provvisoria del governo di Lombardia, eletta dal consiglio comunale in seguito alla rivoluzione dell’aprile 1814 che aveva sancito la fine del governo napoleonico di Eugenio Beauharnais, il decreto del 12 febbraio e le istruzioni del 12 aprile 1816 introdussero nel Regno Lombardo-Veneto un metodo di amministrazione comunale che si basava “sopra i principi determinati già nei Comuni dello Stato di Milano coll’editto 30 dicembre 1755”. A Milano (così come a Venezia) il consiglio comunale contava sessanta membri, due terzi dei quali appartenenti alla classe dei possidenti stimati per almeno 2.000 scudi censuari, mentre l’ultimo terzo poteva appartenere ai commercianti o agli industriali. La loro nomina spettò per la prima volta al governo su proposta della Regia delegazione; in seguito la sostituzione dei consiglieri ricadde sulle congregazioni provinciali, che vi provvedevano ogni triennio in quote uguali, sopra “dupla” proposta dai consigli stessi ed approvata dalle delegazioni. Gli uscenti furono estratti a sorte nei primi due anni; la norma prevedeva poi la scadenza per anzianità e la possibilità di rielezione dopo un anno. Le riunioni ordinarie dei consigli erano due ogni anno; il regio delegato comunque avrebbe potuto convocarli ogni qualvolta lo avesse ritenuto necessario. Il delegato assisteva inoltre alle sedute e, pur non avendo voto deliberativo, poteva scioglierle quando la discussione non fosse stata conforme alla legge o quando gli argomenti fossero stati estranei alla amministrazione del Comune.

Il potere esecutivo del comune risiedeva nella congregazione municipale, composta da un podestà nominato dal sovrano, sopra una terna proposta dai consigli, e da sei assessori (quattro dei quali scelti tra i possidenti e due tra i

commercianti), nominati la prima volta dal governo su proposta delle delegazioni, poi dal consiglio con l’approvazione del governo. Il podestà, che presiedeva la congregazione e distribuiva gli affari tra gli assessori, durava in carica tre anni, gli assessori due.

La prima adunanza del nuovo consiglio comunale di Milano ebbe luogo il 27 e il 30 settembre 1816. Furono presenti il podestà conte Cesare Giulini (che era succeduto nel 1814 al Durini), il regio delegato marchese Pallavicini, gli assessori conte Alessandro Bolognini, don Ignazio Vidiserti, Filippo Ciani e Felice Besana, oltre a quasi tutti i consiglieri. Presidente dell’assemblea fu eletto il conte Luca Somaglia. Negli anni i podestà milanesi che si succedettero furono don Carlo Villa (successo nel 1820 al conte Giulini), nuovamente il conte Antonio Durini (in carica dal 1827) ed il conte Gabrio Casati (dal 1837 al 1848).

Dopo la parentesi rivoluzionaria (22 marzo - 4 agosto 1848) - durante la quale il consiglio e la congregazione svolsero un ruolo fondamentale per quanto molto discusso - il consiglio si riunì per la prima volta l’11 agosto. L’esercito piemontese si era già ritirato e le truppe di Radetzky erano rientrate in città. Podestà era stato nominato, il tre agosto, Paolo Bassi, cui era toccato il compito di consegnare le chiavi della città al feldmaresciallo. La seduta dell’11, alla presenza del regio delegato Giuseppe Guaita, fu considerata valida nonostante la presenza di soli 17 consiglieri (e non vi fosse dunque la maggioranza assoluta). Furono nominati altri assessori provvisori: Agostino Sopransi, Francesco Passetti, Luigi Sessa, Ferdinando Kramer e Giuseppe Valaperta. Si discusse anche dei provvedimenti finanziari da prendersi in quel momento di difficoltà e si stanziarono tre milioni di lire austriache per l’approvvigionamento delle truppe. Tre mesi dopo comunque il Bassi si dimise dall’incarico.

Di fronte ad una situazione carica di tensione per la sconfitta subita, per lo stato d’assedio, per il potere assoluto e vessatorio assunto dal “partito dei militari”, il conte Montecuccoli, ministro plenipotenziario dell’imperatore, comunicò che avrebbe accettato anche l’indicazione di un solo nome invece della terna prevista dalla legge del 1816. Per semplificare la procedura di nomina fu dunque deciso di adottare questa soluzione. Ma il rapporto tra i rappresentanti milanesi e l’Austria era inevitabilmente incrinato: il 12 novembre fu eletto al primo scrutinio Agostino Sopransi, che rifiutò la nomina. Fu scelto allora il conte Filippo Taverna, ma anch’egli rinunciò. Il 15 dicembre il consiglio si radunò per addivenire finalmente alla nomina: fu eletto Luigi Negri, che però rinunciò adducendo motivi di famiglia.

Alla riunione del 22 dicembre Radetzky diffidò il consiglio tramite il governatore militare della città maresciallo Winpffen: se entro otto giorni il consiglio non avesse nominato il podestà sarebbe intervenuto lui stesso, nominando d’autorità il podestà e rimpiazzando i funzionari municipali. Il consiglio deliberò allora che, rinunciando il podestà eletto, venisse incaricato colui che avesse ricevuto più voti allo scrutinio. Ma il 24 dicembre anche Angelo Decio e coloro che avevano ottenuto preferenze dopo di lui rinunciarono (il marchese Lorenzo Litta Modignani, il conte Ambrogio Nava, il nobile Antonio Re e il marchese Pietro Barbò). Radetzky, il 6 gennaio 1849, nominò d’autorità alla carica di podestà Antonio Pestalozza, senza limiti di tempo.

Il Pestalozza rimase in carica fino al 1854, fino alla cessazione cioè dello stato d’assedio. Ma la situazione non migliorò affatto, ed anzi la questione della nomina podestarile di Milano è forse sintomatica della frattura insanabile che si era creata tra la città e l’Austria dopo il ’48: alla scadenza

del secondo triennio del Pestalozza, l'11 dicembre, il consiglio fu invitato a procedere all'elezione del nuovo podestà, ma i propositi della prima terna (Paolo Bassi, Filippo Taverna ed Eugenio Venino) rifiutarono. La nuova terna, decisa alla adunanza del 29 dicembre (composta da Alberto de Herra, Francesco Duca e Giuseppe Guaita, indicato il 29 gennaio 1855 dopo il rifiuto di G.B. Lurani), fu considerata di caratura mediocre dalla luogotenenza lombarda, che invitò anzi il consiglio a presentare figure di profilo adeguato a rappresentare la carica di podestà della capitale della Lombardia.

Il Consiglio non si radunò fino al 31 agosto. La nuova terna proposta fu composta da Eugenio Venino, dal nobile Antonio Citterio e dal cavaliere della corona Innocente Pini, i quali, naturalmente, rifiutarono. La regia delegazione convocò una nuova adunanza, il 15 febbraio 1856: da questa uscì la terna composta da Alessandro Sormani, Alessandro Bossi Visconti e dal conte Ambrogio Nava. Questi ultimi due però rifiutarono. Nuova adunanza il 31 marzo: oltre a Sormani il consiglio indicò il conte Luigi Belgioioso e il conte Giuseppe Sebregondi. Entrambi però rifiutarono, così come rifiutarono Alessandro Bossi Visconti e il conte Paolo Taverna, indicati dal consiglio il 26 settembre.

Il 27 novembre 1856 l'imperatore nominava a podestà di Milano il conte Giuseppe Sebregondi, dopo averlo esonerato dalla carica di podestà di Como che occupava. Impossibilitato a rifiutare il Sebregondi sarà l'ultimo podestà nominato dal governo austriaco.

Nel pomeriggio del 4 giugno 1859, dopo la battaglia di Magenta - che aprì la via per Milano alle truppe franco-piemontesi - Cesare Giulini e Cesare Correnti entrarono in città con preciso mandato di Cavour per conferire con la municipalità circa l'immediata annessione della Lombardia al Piemonte. Durante la lunga seduta notturna dello stesso giorno la congregazione municipale milanese (che era composta dal podestà conte Giuseppe Sebregondi, e dagli assessori Achille Rougier, Fabio Borretti, Giovanni Ubaldi de Capei, Francesco Margherita, Alberto de Herra e Massimiliano de Leva) deliberò la formazione della guardia di sicurezza (il quartier generale prese poi sede a palazzo Marino, agli ordini di Carlo Prinetti e Carlo d'Adda), la costruzione di barricate, la somministrazione di 100.000 razioni al giorno di pane e di altri viveri. Lo stesso 5 giugno la congregazione votò un indirizzo a Vittorio Emanuele II che riconfermava il plebiscito del 1848. Il giorno successivo il consiglio votò l'indirizzo per acclamazione. Alla congregazione municipale, dato il momento eccezionale, si aggregarono quali coadiutori provvisori Alessandro Porro, Giovanni d'Adda e il conte Cesare Giulini.

Primo podestà nominato dal re subalpino fu Luigi Barbianno di Belgioioso. La pubblica sicurezza della città fu affidata a Paolo Rainoni, con la collaborazione di Alberico Gerli e Pietro Clerici, mentre a capo della divisione militare fu posto Angelo Bongiovanni di Castelborgo. Il consiglio visse altri sei mesi, fino al 14 gennaio 1860 e si radunò - in ottemperanza alla vecchia legge - con l'assistenza di un rappresentante del governo, che fu l'intendente generale della provincia di Milano, il cavalier Viani (Atti della commissione Giulini 1962; Candeloro 1964; Mazhol-Wallnig 1981; Marchetti 1960; Meriggi 1981 b; Meriggi 1983; Meriggi 1987; Raponi 1967; Spellanzone 1960 a).

In seguito alle elezioni del consiglio comunale svoltesi il 15 gennaio 1860 fu nominato sindaco di Milano il dott. Pietro Beretta (legge 23 ottobre 1859).

**comune.**

*1848 marzo 18 - 1848 agosto 5*

In seguito alla rivoluzione di Vienna ed alla vigilia dell'insurrezione milanese del marzo 1848 le strutture del potere civile milanese si trovarono in uno stato di assoluta evanescenza: il governatore di Milano, conte Gianbattista Von Spaur, era stato posto in congedo e - sostituito provvisoriamente dal vicegovernatore O' Donnell - era partito da Milano il 6 marzo; il viceré arciduca Ranieri si era ritirato a Verona nella notte del 17 marzo. Dopo gli incidenti avvenuti nel Palazzo del Governo il 18 marzo il vicegovernatore fu costretto a firmare tre decreti (che seguivano la decisione imperiale di concedere una nuova legge sulla stampa e di convocare le Congregazioni del Lombardo-Veneto e gli Stati dei paesi tedeschi e slavi) con i quali destituiva la direzione della polizia, concedeva la formazione della guardia civica e ordinava alla polizia stessa di consegnare le armi al Municipio. Per i due giorni successivi, nonostante gli scontri si susseguissero e risultasse chiara e necessaria una direzione politica e militare, il podestà di Milano Gabrio Casati - che rappresentava la maggiore autorità politica cittadina - non prese una posizione netta, continuando a sostenere di rappresentare esclusivamente il Municipio. Si decise infine la mattina del 20 - al culmine dell'insurrezione - con una ordinanza che annunciava che per "l'improvvisa assenza dell'autorità politica" avevano effetto i decreti del vicegovernatore. Oltre alla costituzione di quattro comitati esecutivi (vigilanza e sicurezza personale, finanza, guerra, difesa e sussistenza), che funzionarono durante l'insurrezione e la guerra come dei veri e propri ministeri, l'ordinanza affidava la direzione della polizia al delegato Bellati e in sua mancanza - poiché prigioniero al Castello - al dottor Giovanni Grasselli. Furono inoltre nominati in qualità di collaboratori del Municipio il conte Francesco Borgia, il generale Lechi, Alessandro Porro, Enrico Guicciardi, l'avvocato Anselmo Guerrieri-Gonzaga e il conte Giuseppe Durini. Quello stesso pomeriggio - forse anche a causa della formazione del consiglio di guerra - Casati emanò un'altra ordinanza in cui annunciava che la Congregazione municipale assumeva "in via interinale, la direzione di ogni potere": ai collaboratori del Municipio venivano aggiunti Gaetano Strigelli e il conte Vitaliano Borromeo.

Con la nomina dei collaboratori del Municipio la direzione politica degli eventi era stata insomma assunta dal gruppo aristocratico liberale moderato raccolto intorno a Gabrio Casati. La Municipalità aveva creato infatti, pur senza assumerne esplicitamente il nome, una sorta di governo provvisorio tentando in qualche modo di restare nell'ambito di una ormai inesistente legalità austriaca. L'equivoco ebbe termine il 22 marzo, con la decisione della Municipalità stessa, maturata dopo i colloqui avuti con l'entourage di Carlo Alberto, di costituirsi in governo provvisorio, del quale fecero parte tra gli altri Vitaliano Borromeo, Gaetano Strigelli, Giuseppe Durini e Anselmo Guerrieri.

Già dalla mattina del 20 marzo 1848 Carlo Cattaneo era comunque riuscito a convincere altri patrioti a formare un organismo che fosse più efficiente nel dirigere l'insurrezione contro il feldmaresciallo Radetzky, che sin dal 18 aveva proclamato lo stato d'assedio ed aveva concentrato in sé tutta l'autorità. Si era costituito il consiglio di guerra, composto dallo stesso Carlo Cattaneo e da Enrico Cernuschi, Giorgio Clerici e Giulio Terzaghi. Obiettivo del consiglio era guidare la lotta contro gli austriaci senza affrontare - anzi rimandando al futuro - la questione sulla forma istituzionale che avrebbe dovuto assumere la Lombardia a guerra vinta (cioè l'unione con il Piemonte o la creazione di una Lombardia

autonoma), e dunque da una parte impedire che la Municipalità accettasse le già accennate offerte di tregua e di armistizio proposte da Radetzky e dall'altra evitare che la Municipalità stessa si legasse esclusivamente a Carlo Alberto, contrapponendo all'idea della guerra Regia e "fusionista" del Re sabauda (e di gran parte dei nobili moderati milanesi e lombardi) l'idea di guerra federale, alla cui base vi era certamente un forte senso di patriottismo municipale ma anche una più aperta visione di lotta democratica e nazionale che tutta l'Italia avrebbe dovuto sostenere per l'indipendenza.

Il 22 marzo comunque si costituì il governo provvisorio, composto da Gabrio Casati, che ne fu anche il presidente, da Vitaliano Borromeo, Giuseppe Durini, Pompeo Litta, Gaetano Strigelli, Cesare Giulini, Antonio Beretta, Marco Greppi e Alessandro Porro. Alle dirette dipendenze del governo furono create una segreteria generale affidata a Cesare Correnti, unico membro di tendenza democratica, e un ufficio per la sovrintendenza degli affari segreti e diplomatici, affidato a Anselmo Guerrieri. Segretario degli affari diplomatici fu nominato Pietro Tagliabò.

La stessa mattina del 22 - la giornata conclusiva dell'insurrezione - Cattaneo presentò al Casati le dimissioni del consiglio di guerra, proponendo di fonderlo con il comitato di difesa.

L'organismo nato dalla fusione fu il comitato di guerra - presieduto da un membro del governo provvisorio, Pompeo Litta - che svolse in pratica le funzioni di un ministero della guerra. Membri furono Cattaneo, Enrico Cernuschi, Giulio Terzaghi, Giorgio Clerici, Antonio Carnevali, Luigi Torelli, Antonio Lissoni e Riccardo Ceroni. Il comitato diresse vittoriosamente le operazioni della quinta ed ultima giornata di insurrezione; ma politicamente rimase in posizione subordinata sia perché il governo provvisorio impose di controllare e firmare ogni atto pubblicato dal comitato stesso (comprese le notizie della guerra in corso), sia perché il giorno dopo (23 marzo), il consiglio dei ministri piemontese riunitosi sotto la presidenza del Re Carlo Alberto decise di intervenire in guerra.

L'attività del comitato di guerra fu comunque tutta tesa ad organizzare un esercito regolare lombardo e questo fu causa di contrasti con il governo provvisorio il quale, il 26 marzo 1848, stipulò una convenzione con il Piemonte in base alla quale le truppe piemontesi si impegnavano a combattere come alleate a quelle lombarde (affidate a Teodoro Lechi) mentre il governo lombardo si impegnavano a fornire le sussistenze necessarie e ad assumere ufficiali piemontesi fuori servizio per inquadrare l'esercito lombardo. Il comitato intendeva invece arruolare i veterani dell'esercito italiano e gli esuli forniti di esperienza che avevano combattuto fuori dall'Italia proprio per non sottomettere il costituendo esercito lombardo all'esercito piemontese.

Anche a causa di questi contrasti il 31 marzo comitato di guerra fu costretto a dimettersi ed al suo posto fu organizzato un regolare ministero della guerra con a capo Pompeo Litta che pochi giorni dopo, a causa di una indisposizione, fu sostituito da Giacinto Provana di Collegno, esule sin dai moti del '21, che arrivò a Milano il 15 aprile (Cattaneo 1921, p. 71).

L'8 aprile successivo il governo provvisorio di Milano decise, in accordo con i membri dei governi insurrezionali delle altre città lombarde, di costituirsi in governo provvisorio centrale di Lombardia aggregandosi un membro per ogni provincia. Il nuovo governo fu composto dal presidente Gabrio Casati e, in qualità di membri, da Vitaliano Borromeo, Giuseppe Durini, Pompeo Litta, Gaetano Strigelli, Antonio Beretta, Cesare Giulini, i quali già facevano parte

del governo provvisorio milanese o erano stati nominati collaboratori del Municipio. In rappresentanza delle province lombarde entrarono Anselmo Guerrieri per Mantova (già membro del governo ma ora rappresentante della città ancora in parte occupata dagli austriaci), Girolamo Turrone per Pavia, Pietro Moroni per Bergamo, Francesco Rezzonico per Como, Azzo Carbonera per la Valtellina, l'abate Luigi Anelli per Lodi e Crema e Annibale Grasselli per Cremona. Il 12 aprile a questi si aggiunse Antonio Dossi in rappresentanza di Brescia, che inizialmente aveva opposto qualche resistenza alla creazione di un governo unico. Segretari del governo furono Emilio Broglio, Giulio Carcano e Achille Mauri.

Il governo non assunse in realtà la trattazione di affari propri della municipalità, che anzi fu dal governo stesso affidata al dottor Pietro Bellotti - facente funzioni di podestà - ed agli assessori Mauri e Belgioioso. Il consiglio comunale si radunò per la prima volta il 30 maggio, alla presenza di 33 consiglieri e degli assessori Bellotti, Greppi e Mauri, il primo dei quali come accennato svolgeva le funzioni di podestà, essendo Casati presidente del governo provvisorio.

Durante il periodo rivoluzionario il consiglio si riunì anche il 5 e il 26 giugno, il 26 luglio ed infine il 2 agosto, dietro pressanti inviti del governo provvisorio, per nominare il podestà. Durante la seduta del consiglio, il presidente Paolo Bassi, accennando alla gravità del momento ed alla necessità che Milano avesse una rappresentanza "normale" esortò a scegliere "una persona dotata dei lumi, della volontà e del carattere richiesti dai tempi". All'unanimità (erano presenti 23 consiglieri ed un assessore) fu così nominato l'avvocato Agostino Sopransi, che accettò e richiese che venissero inoltre nominati degli assessori straordinari provvisori per far fronte alle esigenze del momento. Questi furono Paolo Bassi, Ambrogio Campiglio, il conte Filippo Taverna e il nobile Antonio Citterio. Al nuovo podestà Sopransi furono conferiti pieni poteri per la pubblica sicurezza.

Le allarmanti notizie sull'andamento della guerra dopo la sconfitta di Custoza e le pressioni di Mazzini e Cattaneo avevano portato il governo a costituire a Milano un comitato di pubblica difesa "coi più ampi poteri a tutto ciò che alla medesima si riferisce" (27 luglio). Questo, dopo il rifiuto di Pietro Varesi e di Francesco Arese, risultò composto da Francesco Restelli, da Manfredo Fanti e da Pietro Maestri.

Sempre il due agosto il governo provvisorio - in seguito alla nomina da parte del governo di Torino del consiglio amministrativo per la Lombardia, composto dai commissari regi Angelo Olivieri di Vernier, Massimo Cordero di Montezemolo e Gaetano Strigelli - assunse le funzioni di consulta straordinaria per la Lombardia.

Il tre agosto il consiglio comunale dovette radunarsi di nuovo d'urgenza perché il Sopransi "per sopravvenute circostanze" (Sopransi era cognato del maresciallo Welden) aveva dichiarato di rinunciare all'incarico: al suo posto fu nominato podestà Paolo Bassi.

Il dualismo di poteri che si era venuto a creare in città e le incomprensioni tra i regi commissari e i membri del comitato di pubblica difesa generarono inevitabilmente confusione e sfiducia nella popolazione. Comunque Carlo Alberto entrò in Milano la sera del 4 agosto per raggiungere palazzo Greppi, dove era stato trasferito il suo quartier generale. La stessa sera, alle venti, il consiglio di guerra riunito dal re decise che sarebbe stato impossibile difendere la città ed impossibile la resistenza ed inviò parlamentari a San Donato, dove Radetzky aveva posto il suo quartier generale. L'accordo tra gli interlocutori fu concluso nella notte e fu proprio l'Olivieri a palazzo Greppi a comunicare

l'armistizio ai rappresentanti della città ed al comitato di pubblica difesa, che protestarono violentemente per la disfatta e la consegna della città senza alcuna resistenza. Finalmente, dopo vari tumulti della folla radunatasi intorno a Palazzo Greppi, nella notte tra il cinque ed il sei agosto Carlo Alberto ed il suo seguito lasciarono Milano. La città restò così senza una reale direzione politica e fu il podestà Bassi a chiedere a Radetzky di anticipare l'occupazione della città di due ore per ristabilire l'ordine pubblico: alle 10 del sei agosto il maresciallo entrò in città e pose il suo quartier generale alla villa reale. Fu lo stesso podestà Paolo Bassi a consegnargli le chiavi della città sconfitta (Candeloro 1960; Cattaneo 1849; Curato 1950; Curato 1960; Marchetti 1948 a; Marchetti 1948 b; Meriggi 1987; Raccolta 1848).

#### **conferenza governativa.**

50

*1791 gennaio 30 - 1796 maggio 9*

Con reale dispaccio 30 gennaio 1791 "tutta l'autorità del governo" della Lombardia austriaca venne affidata ad una Conferenza governativa, cui spettava "la direzione superiore ed il disbrigo di tutti gli affari generali e degli altri maggiori sieno relativi allo Stato di Milano o Ducato di Mantova"; la componevano l'arciduca governatore Ferdinando, il ministro plenipotenziario Wilczek e due consultori di governo, Emanuele di Khevenhüller, già consigliere di governo e direttore della Camera dei conti, e Felice Albuzzi, giudice del supremo tribunale di giustizia. "Per l'estensione degli appuntamenti e decreti della Conferenza", che doveva entrare in attività il primo aprile, era inoltre prevista la presenza alle sedute di un segretario; impiego al quale venne allora destinato Pietro Bellati, già segretario del Consiglio di governo, con questo stesso dispaccio ribattezzato Magistrato politico camerale (dispaccio 30 gennaio 1791).

L'attività del supremo organo di governo fu disciplinata dalle istruzioni approvate da Leopoldo II il 7 marzo. In base ad esse, tutti gli affari della Conferenza governativa dovevano "essere decisi per pluralità de' voti, senza che né il governatore né il ministro plenipotenziario possano risolverli secondo il loro voto particolare". Ad essa spettava la nomina "a tutti gl'impieghi, benefici, stipendi, che [...] ultimamente si nominavano dal Consiglio di governo" e la formazione delle terne "da proporsi alla Corte per gl'impieghi o altre nomine riservate alla medesima".

Grande rilievo venne allora riconosciuto alla figura del governatore, cui era data la "facoltà di sospendere la spedizione, quando fosse di diverso parere, del concluso in affari gravi od interessanti tutto il Paese o il Principe" e di proporre il rinvio dell'esame di un affare, se a suo giudizio non fosse "abbastanza instrutto e schiarito dal relatore". Il governatore era inoltre l'ultimo a votare e se il suo intervento avesse introdotto elementi nuovi nella discussione, quanti si erano già pronunciati per una tesi contraria alla sua potevano tornare sulle proprie decisioni.

Sempre secondo quanto previsto dalle "Istruzioni", ai due consultori spettava fare le relazioni su tutti gli affari presentati alla Conferenza, mentre i verbali con le determinazioni dell'organo di governo dovevano essere redatti dal segretario e firmate da tutti i componenti presenti alle sessioni; ogni mese copia delle stesse veniva poi inviata a Vienna.

Oltre al segretario la Conferenza governativa poteva valersi di una segreteria di governo, cui spettava la spedizione di tutti gli affari, ordini, lettere "nulla eccettuato", posta sotto la direzione dei due consultori "ciascuno negli affari della sua provincia" (istruzioni 7 marzo 1791).

Nel mese di agosto del 1792, in seguito alla morte di Albuzzi, entrò a far parte della Conferenza governativa Alber-

to Litta, che conservò anche la direzione della Camera dei conti (Arese 1978-1980).

#### **congregazione centrale.**

51

*1815 aprile 7 - 1859 giugno 16*

La sovrana patente emanata il 7 aprile 1815, considerata l'atto istitutivo del Regno Lombardo-Veneto, aveva previsto la formazione di speciali collegi permanenti composti da "varie classi di individui nazionali" per "conoscere nelle vie regolari con esattezza i desiderj, e i bisogni degli abitanti del nostro Regno Lombardo-Veneto, e per mettere a profitto della pubblica amministrazione i lumi e consigli che i loro Rappresentanti potessero somministrare a vantaggio della patria" (art. 12). A tale scopo la patente annunciava l'istituzione di una Congregazione centrale per il territorio milanese con sede a Milano, una per il territorio veneto con sede a Venezia e l'istituzione di congregazioni provinciali con sede nel capoluogo di residenza delle regie delegazioni.

Le congregazioni furono quindi costituite con la patente del 24 aprile 1815, che ne regolò le norme di composizione, di nomina e di funzionamento. La Congregazione centrale, che si riuniva a Milano ed era presieduta dal governatore - dopo il 1850 dal luogotenente - era composta da membri scelti per un terzo da deputati nobili (uno per provincia), per un altro terzo da deputati non nobili (anch'essi uno per provincia), e per l'ultimo terzo da deputati eletti in rappresentanza delle città regie. L'eleggibilità in questo organismo si basava sul censo: oltre ad avere la cittadinanza lombardo-veneta, il domicilio nella provincia rappresentata o nella monarchia e un'età non inferiore ai 30 anni, per poter essere eletto era richiesto al deputato un estimo di almeno 4.000 scudi censuari. Questa disponibilità convenzionale, che presupponeva evidentemente un rilevante reddito imponibile, doveva consistere in beni immobili per i rappresentanti delle province, mentre per i rappresentanti delle città regie poteva consistere tanto in beni immobili che in fabbriche o negozi (quindi attività commerciali). L'incompatibilità alla nomina di membro si estendeva sugli impiegati dello stato, sugli ecclesiastici e sulle "persone dichiarate prodighe o riconosciute dal foro competente incapaci di amministrare le proprie sostanze, i non professanti la religione cattolica - apostolica - romana o perlomeno una religione cristiana, chi aveva subito una inquisizione criminale e non fosse stato dichiarato innocente" (patente 24 aprile 1815; Sandonà 1912, p. 111). I rappresentanti delle città regie erano soggetti ad incompatibilità se avessero mancato di credito pubblicamente. Inoltre non erano eleggibili gli impiegati comunali e i loro ascendenti e discendenti di qualsiasi grado, gli affini fino al secondo grado e i collaterali entro il quarto.

I deputati della Congregazione centrale duravano in carica sei anni ed erano rieleggibili. Dopo la prima tornata di nomina in occasione dell'istituzione di questi organi nel 1816, che l'imperatore avocò completamente a sé, il meccanismo di rinnovo delle congregazioni centrali prevedeva la sostituzione con un'estrazione a sorte ogni tre anni della metà dei membri espressi dalle province; quelli delle città regie restavano invece in carica l'intero sessennio. Ogni sei anni quindi l'intero corpo dei deputati decadeva automaticamente dalla carica e venivano bandite le elezioni: ogni comune proponeva un candidato nobile e uno non nobile (il numero dei candidati poteva dunque anche essere di alcune centinaia); da questo elenco la Congregazione provinciale ricavava alcune terne di candidati nobili e di candidati non nobili - tante terne quanti erano i deputati da eleggersi - e le trasmetteva alla Congregazione centrale che faceva l'elezione. Il governatore, successivamente, confermava l'ele-

zione anche se la decisione ultima e la nomina spettava all'imperatore, cui le proposte della Congregazione centrale giungevano accompagnate da una relazione sul candidato compilata dal governatore stesso e da una relazione (più importante, naturalmente) del direttore della polizia. Nelle città regie invece i consigli comunali proponevano direttamente una terna alla Congregazione centrale. Di norma, comunque, la nomina imperiale del "primo in terna" era una questione meramente formale (Meriggi 1987).

Costituzionalmente la Congregazione centrale doveva dunque essere uno degli organismi rappresentativi della società lombarda dotata esclusivamente di carattere consultivo (Sandonà 1912). Il loro scopo era quello di far conoscere le istanze e i bisogni del paese, scopo che era stato ribadito nella patente del 24 aprile 1815, per cui la Congregazione centrale era incaricata "sommessamente [di] rappresentarci i bisogni, i desideri e le preghiere della Nazione in tutti i rami della pubblica amministrazione, riserbando all'incontro di consultarla quando lo riterremo opportuno". Non a caso l'istituzione delle congregazioni fu considerata dai deputati italiani a Vienna come un successo, "che consentiva di offrire nuova linfa istituzionale alle tradizioni oligarchiche penalizzate in età napoleonica" (Meriggi 1987, p. 44). I notabili lombardi infatti si erano battuti per ottenere nell'ambito del nuovo Regno una rappresentanza "nazionale" e non avevano chiesto una forma di rappresentanza parlamentare intesa come strumento politico-legislativo, bensì uno strumento di contenimento dell'iniziativa governativa che potesse, in via consultiva, ottenere modifiche e adattamenti delle leggi e soprattutto gestirne la concreta applicazione in ambito locale, specialmente per ciò che rifletteva l'amministrazione delle spese non ancora fissate da leggi precedenti ma già ordinate dal governo.

Sicuramente le congregazioni, almeno nei primi anni, ebbero grande influenza sull'operato dell'amministrazione lombardo-veneta, fungendo da autorità di vigilanza sugli enti locali (comuni e enti di beneficenza e assistenza) e collaborando nelle opere di censimento. Il loro parere era del resto obbligatorio per il governo sugli oggetti riguardanti i comuni, la beneficenza, le imposte e la coscrizione.

Il meccanismo di nomina fece comunque della Congregazione centrale l'espressione politica della grande proprietà fondiaria perlopiù nobile e dell'alta borghesia agraria, le quali non disdegnarono affatto di farne parte, forse anche perché l'appannaggio annuo riconosciuto al deputato centrale era di 6.000 lire. Conseguentemente il limitato peso politico e la scarsa propensione a porre all'ordine del giorno istanze "nazionali" e "risorgimentali" (intese in senso antiaustriaco e "italiano") che caratterizzò l'operato e l'attività della Congregazione centrale deve dunque essere attribuito non tanto all'impossibilità formale data dal carattere consultivo e non legislativo della Congregazione centrale stessa, ma piuttosto alla sua composizione sociale, nobile e altoborghese. Si spiega così il carattere rigidamente conservatore e le posizioni spesso "più a destra del governo austriaco, cercando di frenarne gli spunti di riforma, chiedendo misure d'ordine nei confronti delle classi subalterne e misure di privilegio per le aristocrazie, battendosi soprattutto per contenere i costi tributari che l'appartenenza del Lombardo-Veneto all'Impero comportava" (Meriggi 1987, p. 57).

Il ruolo di contenimento del potere esecutivo non fu dunque un ruolo di concorrenza legislativa bensì di difesa della propria specificità regionale "che poteva identificarsi in autonomia "nazionale" solo nella misura in cui gli interessi delle aristocrazie terriere (nobili e non) coincidessero, im-

probabilmente, con quelle dell'intero paese" (Meriggi 1987, p. 57). L'arrendevolezza manifesta della Congregazione centrale al governo era dovuta non solo suo dal carattere consultivo - il suo parere non era in ogni caso vincolante - ma anche dal fatto che il governatore, e successivamente il luogotenente generale, presiedendo alle sedute, aveva in realtà facoltà e discrezione nel sottoporre all'assemblea gli affari che più riteneva opportuni, evitando quindi nella pratica di consultarla anche in casi in cui suo il parere veniva riconosciuto obbligatorio dalla legge. Gli organi politici austriaci avevano inoltre un certo potere di scelta nelle nomine, attraverso le pressioni che i commissari distrettuali attuavano nei confronti dei comuni di loro competenza per far votare persone ben accette al governo.

In seguito all'insurrezione e alla successiva guerra del 1848 la convocazione delle congregazioni centrali rimase sospesa fino al 1856 (ordinanza imperiale 15 luglio 1855). La ricostituzione della Congregazione centrale fu comunque un fatto quasi formale, con lo scopo da parte austriaca di ufficializzare di fronte al consesso europeo la concessione "liberale" di una effettiva rappresentanza degli interessi delle popolazioni italiane. In effetti la Congregazione centrale divenne nell'ultimo lustro del dominio austriaco un'assemblea addomesticata e composta da rappresentanti di mediocre levatura (Atti della commissione Giulini 1962) così da giustificare l'opinione, dopo il 1848, che l'aver fatto parte delle congregazioni fosse una prova di spirito di sùbitanza nei confronti dell'Austria e scarso "amor patrio" (Atti della commissione Giulini 1962; Meriggi 1981 a; Meriggi 1983; Meriggi 1987; Raponi 1967; Rotelli 1978; Sandonà 1912).

#### congregazione degli interessati milanesi.

52

1549 - sec. XVIII

Alla vigilia della presa di possesso del Milanese Carlo V e i suoi consiglieri ritennero che il normale gettito fiscale esistente sarebbe stato sufficiente a coprire le ordinarie spese di amministrazione del nuovo dominio. Tuttavia la realtà si rivelò ben presto contraria alle aspettative. La ripresa delle operazioni militari tra il 1536 e il 1544 per fronteggiare la pressante presenza francese in Piemonte imposero all'erario milanese un volume di spese in crescita esponenziale al punto che le autorità, per farvi fronte, ricorsero ai "soccorsi" in denaro provenienti dalle altre parti dell'impero, ed alla creazione di un nuovo tributo: il mensile, istituito nel 1536 come provvedimento "temporaneo", consistente in un prelievo mensile di oltre 20.000 scudi d'oro, portato a 25.000 scudi mensili nel 1545.

Per la sua ripartizione le autorità imperiali si affidarono al vecchio sistema fiscale vigente nel periodo ducale, secondo cui ciascuna provincia doveva occuparsi della ripartizione e riscossione della quota ad essa complessivamente attribuita. All'interno di ogni provincia quindi le autorità provinciali stabilivano quanto e come ogni singola Terra, borgo, città dovesse corrispondere secondo un criterio fondato su una netta distinzione tra beni civili, cioè terre ed immobili posseduti da cittadini, e beni rurali i quali, appartenendo agli abitanti dei contadi, venivano più pesantemente vessati fiscalmente; criterio che privilegiava le città sulle campagne e che ancor di più sottolineava la posizione preferenziale di Milano nei confronti non solo del suo Contado ma anche delle altre città dello stato.

Nel 1549, dopo la pubblicazione per volere del governatore don Ferrante Gonzaga della sentenza secondo cui "in avvenire li beni [dei cittadini milanesi] pagar dovessero i carichi in loco situs" - sentenza che congelando le pertiche

civili e rurali metteva in pericolo i privilegi fino a quel momento goduti dai cittadini - i milanesi possessori di beni nelle quattro principali città dello stato, cioè Pavia, Cremona, Lodi, Novara, formarono un corpo "tutto proprio e distinto, chiamato in seguito la Congregazione degli Interessati Milanesi, li quali facendo tutte le funzioni di un Pubblico Particolare ed egualmente Principale, contribuirono rispettivamente ai carichi di quella città e Provincia, nel di cui territorio rispettivamente possedevano li beni" (consulta degli Interessati Milanesi).

A questo fine, con l'approvazione del governatore, del Senato e del Consiglio segreto, "in un generale Convocato di ogni interessato", furono eletti dieci "interessati milanesi", quali membri rappresentanti della Congregazione.

Costituite quindi le quote universali del censo alla Congregazione venne assegnata "a scarico delle dette quattro città capoluogo di provincia, Pavia, Cremona, Lodi, Novara" una particolare quota di imposta, proporzionale al perticato che gli interessati possedevano in ciascuna delle quattro province.

Ai dieci interessati, rappresentanti di tutti i cittadini milanesi aventi interessi nelle altre province dello stato, fu quindi delegata dal governatore e dal Consiglio segreto, "ogni pubblica autorità opportuna per poter imporre, provvedere per le spese, ed altre occorrenze al bene del loro Corpo esigere, riformar gli Estimi, correggendo gli errori e a far tutto quello che avessero stimato convenire, senza alcuna eccezione" (consulta degli Interessati Milanesi).

Le imposte che la Congregazione degli interessati era chiamata a riscuotere da coloro che rappresentava comprendevano "tre sorte di partite": "la Diaria, e qualunque altra imposta che viene fatta dalla Congregazione dello Stato" proporzionalmente alla quota di estimo attribuita a ciascuna provincia; "le spese proprie tanto ordinarie che straordinarie, le quali prima di imporsi si esaminano attentamente dalla nostra Congregazione"; ed infine le spese di alloggiamento degli eserciti che ognuna dalle quattro città e soprattutto province erano chiamate a contribuire, oltre a "tutte le altre spese regolari dipendenti dal Militare" (consulta degli Interessati Milanesi).

Dei dieci "interessati" che componevano la Congregazione, in carica a vita - tre per le province di Cremona e Lodi, due per quelle di Pavia e Novara, i quali però, in seguito allo smembramento del Novarese, dopo la guerra di successione polacca, si ridussero a otto - uno, scelto dai medesimi dieci - poi otto - veniva nominato priore ed investito per due anni della carica di presidente, cioè "dell'ufficio di presiedere, dare quelle disposizioni particolari che accadono alla giornata e riferire al Corpo le occorrenze" (consulta degli Interessati Milanesi).

Qualora uno dei membri fosse venuto a mancare, la Congregazione invitava sette milanesi, "di maggiore età ed esenti da qualunque legittimo impedimento", con particolari interessi nella provincia che il membro venuto meno rappresentava e, "unitamente a voti segreti" nominava il nuovo "interessato".

Per lo svolgimento delle incombenze ad essa attribuite la Congregazione aveva alle proprie dipendenze un sindaco, "il quale suole essere uno dei più accreditati causidici della Città", incaricato ad intervenire a tutte le riunioni della congregazione e a rappresentarla quale procuratore generale per sostenerne e difenderne gli interessi davanti agli organi superiori.

Ma alla Congregazione era subordinato anche un cancelliere, notaio causidico collegiato, massimo esperto in mate-

ria di carichi ed imposte, il quale era, come il sindaco, tenuto ad intervenire a tutte le riunioni della Congregazione. A lui spettava rogare le ordinanze, anche giudiziali, che si producevano nei processi in cui la Congregazione era direttamente parte in causa, o in cui svolgeva la funzione di mediatrice tra le parti; a lui era ancora delegato il compito di controllare e comunicare agli "interessati" gli ordini impartiti dalla Congregazione dello stato, di vigilare sui riparti compilati dagli uffici centrali, di esaminare gli eventuali trapassi di proprietà tra i vari estimati; di controllare la documentazione dei dichiarati esenti e di riceverne i giuramenti; ed infine a lui spettava l'incombenza di curare l'archivio, "riconoscere e cavare scritte dal medesimo, secondo le occorrenze degli affari e delle cause".

Un "ragionato" infine era destinato alla cura dei catasti e dei libri d'estimo. A lui spettava ogni anno la compilazione dei "libri di scossa, delli scrutini delle imposte, delle compense per li esenti"; egli era inoltre incaricato di riconoscere, registrare e liquidare i conti comuni delle città rappresentate dalla Congregazione (Sella 1987; Vigo 1979).

### **congregazione del ducato.**

1595 - 1758

53

Nel 1535, quando lo stato di Milano passò sotto il dominio di Carlo V, l'ordinamento che inquadrava la vita economica della Lombardia era ancora quello dello "stato cittadino", fondato sulla netta distinzione tra città e contado e caratterizzato dal predominio dei cittadini, titolari di privilegi in materia giurisdizionale, tributaria ed economica, sui "rurali".

La supremazia delle città sulle campagne, ed ancor di più la posizione predominante di Milano nei confronti sia del suo contado sia degli altri centri cittadini a capo delle province dello stato si tradussero, anche in campo fiscale, in una ripartizione degli oneri che privilegiava la capitale ed il suo ceto patrizio.

L'irrazionalità di questo sistema fiscale che gravava sproporzionatamente sui ceti meno abbienti furono avvertite in tutta la loro gravità soprattutto quando lo stato passò, nel 1535, sotto il diretto dominio imperiale, tanto che lo stesso governo centrale giudicò opportuno procedere ad una organica revisione. Nel 1543 Carlo V ordinò al governatore di Milano di compilare un nuovo estimo di tutto lo stato, punto di partenza indispensabile per porre in atto una generale e sistematica riforma del settore tributario. L'iniziativa del governo generò inquietudini e preoccupazioni nei ceti fino ad allora privilegiati e mise in allarme soprattutto le città, che vollero tutelare i propri interessi sia di fronte al governo superiore sia di fronte a Milano.

Nello stesso anno in cui fu ordinato il nuovo estimo, le città minori dello stato nominarono alcuni rappresentanti incaricandoli di promuovere riunioni nella capitale e di far valere le proprie argomentazioni in merito al riparto delle imposte: fu il primo nucleo della Congregazione dello Stato.

Le operazioni catastali intanto procedevano con estrema lentezza: gli ostacoli interposti da chi, come la città di Milano, aveva interesse ad intralciare il lavoro dei commissari regi nel tentativo di insabbiare l'azione del governo si moltiplicarono a tal punto che soltanto nel 1549 ebbe inizio la misurazione del territorio lombardo. Nell'attesa del nuovo estimo fu quindi necessario procedere ad un "riparto provvisorio", assegnando quote di imposta alle diverse province e lasciando alle amministrazioni locali il compito di fare il sottoriparto fra città e contadi, fra le varie comunità ed i singoli contribuenti. Questa soluzione rese più violenti i con-



trasti tra le maggiori parti in causa: le città minori protestavano contro Milano e i contadi erano in lotta contro le città a cui facevano capo. E fu proprio questa situazione che, negli anni '60 del XVI secolo, portò i contadi a nominare propri sindaci generali, accanto agli oratori, rappresentanti degli ambienti cittadini: insieme diedero origine alla Congregazione dello stato.

Ed entro lo stato, negli stessi anni, ogni provincia si organizzò a sua volta per la ripartizione dei carichi fiscali e militari: a questo fine nella provincia di Milano si convocò la Congregazione del Ducato. Tuttavia solo un trentennio più tardi, nel 1595, anno in cui il Senato decretò ufficialmente l'istituzione della Congregazione generale e della Congregazione dei diciotto e specificò le procedure di elezione dei due sindaci generali, il Ducato assunse il carattere di provincia amministrativamente organizzata, con legittimi rappresentanti e con legittime assemblee elettive (Pugliese 1924).

Intorno al 1560, anno in cui per la prima volta vennero nominati i Sindaci generali, il ducato era costituito da 65 pievi. "Ogni Pieve, secondo l'antichissima consuetudine di cui non v'è principio di memoria, ha il suo rappresentante chiamato Anziano, e denominato ancora Sindaco Provinciale, all'elezione del quale concorrono tutte le Comunità componenti essa Pieve" (risposte ai 45 quesiti, cart. 3059): gli stessi sindaci generali, chiamati nel 1756 a rispondere ai 45 quesiti della giunta del censimento non erano in grado di fornire informazioni più precise sull'origine degli Anziani delle Pievi e sulle funzioni loro attribuite, così come non sapevano specificare quando essi avessero dato vita alla Congregazione generale dei 65 anziani.

Dopo l'autonomia puramente amministrativa, fondata sulla separazione dell'estimo cittadino da quello rurale, il cui riconoscimento legale fu ottenuto dai sindaci generali nel 1572, compito fondamentale del nuovo organismo che reggeva il Ducato era l'esazione delle imposte: indipendentemente dalle contestazioni e dalle liti in atto, la Congregazione era responsabile infatti del pagamento della quota che era stata assegnata al contado milanese. Come gli altri contadi, il Ducato pagava il perticato rurale e il censo del sale, che gravavano tanto sul reale quanto sul personale, tutte le contribuzioni militari, oltre alla cosiddetta "cavalleria", l'imposta particolare della provincia, nella quale rientravano tutte quelle partite destinate a soddisfare i bisogni particolari del Ducato, come le spese per l'amministrazione, il risanamento dei debiti, i ristori per le tempeste, la quota destinata alle strade ed altre contingenti necessità.

Durante i primi decenni di vita della Congregazione l'amministrazione del Ducato godette di notevole autonomia. Col passare del tempo tuttavia la tendenza accentratrice dello stato portò al progressivo smantellamento di autonomie e privilegi ed intensificò il controllo degli organi preposti alle amministrazioni locali. Se infatti agli inizi del Seicento l'intervento dello stato si limitava a subordinare la convocazione della Congregazione all'autorizzazione del governatore, dal secondo decennio del XVII secolo l'ingerenza dell'autorità centrale nelle attività della Congregazione e dei suoi membri si fece più pressante: i riparti d'imposta per i "ristori" non vennero più lasciati al libero arbitrio dei Sindaci generali bensì subordinati al controllo ed all'approvazione del Magistrato ordinario; dal 1623 inoltre il governatore prese ad interferire nella nomina dei Sindaci generali che, prima scelti direttamente dai 65 Anziani della Congregazione, iniziarono ad essere eletti seguendo il sistema della cooptazione. E ancora nel 1679 le autorità centrali ordinavano ai sindaci generali di informarle su quanto andavano operando

"non venendo ad alcuna Congregazione né risoluzione prima d'avvisare la medesima"; dodici anni più tardi un nuovo ordine del governatore imponeva ai Sindaci del ducato di "non giuntarsi senza che prima preceda l'ordine del Presidente del Tribunale ordinario e che l'accennata Congregazione non s'abbia a giuntare se non in casa del medesimo Presidente" (verbale 11 luglio 1637; verbale 19 dicembre 1679; verbale 10 settembre 1691).

Ma le conseguenze del progressivo recupero di potere da parte del governo centrale non si avvertirono subito: la Congregazione venne convocata con regolarità anche nell'ultimo decennio del XVII secolo.

Soltanto con la riforma del 1758, interessata a regolare l'assetto amministrativo della città di Milano e della sua provincia, la Congregazione del Ducato, non avendo più ragione di esistere, scomparve; le sue funzioni furono assunte dalla Congregazione del Patrimonio. La Riforma dichiarava infatti: "dovendosi secondo il sistema del nuovo censimento riunirsi questa capitale con la sua Provincia sotto una sola amministrazione a maggior beneficio dei censiti, si è venuto in determinare che debba costituirsi una nuova Congregazione di Patrimonio nella Città di Milano e appoggiarsi alla medesima l'universale amministrazione tanto per la città che per la provincia" (raccolta editti 1760).

#### **congregazione del ducato. congregazione dei 18. 1595 - 1758**

54

L'atto istitutivo di questa Congregazione ristretta a 18 Anziani è l'ordine del Senato del 20 ottobre 1595: il provvedimento intendeva dare una soluzione al problema indicato dal Sindaco Sormani che, sottolineando quali gravi spese comportasse la convocazione di 65 persone, dichiarava altresì di sentire la necessità di consultarsi con gli Anziani prima di prendere decisioni importanti. Il Senato convenne allora che i 65 Anziani eleggessero 18 di loro ai quali attribuire la facoltà di trattare tutti gli affari a nome di tutte le comunità del Ducato (decreto senatorio 1595).

La Congregazione dei 18 dunque, una volta eletta avrebbe sostituito la Congregazione generale nel compito di consigliare, appoggiare ed insieme controllare i Sindaci generali: essa si sarebbe fatta tramite tra la base del contado milanese ed i due massimi rappresentanti del Ducato.

Nonostante la Congregazione dei 18 fosse nata su istanza del Sindaco Sormani come organo di più facile convocazione e consultazione, essa avrebbe anche soddisfatto all'esigenza di maggior partecipazione degli Anziani alla conduzione degli affari del Ducato. E tale esigenza era ben chiara ai 65 Anziani della Congregazione generale come risulta dai verbali del 1599: in quell'anno infatti, in merito alla istituzione della Congregazione dei 18, gli Anziani discussero sulle attribuzioni, competenze e sull'importanza che si intendeva conferire alla suddetta indicata anche Congregazione minore.

I rappresentanti delle 65 pievi perseguivano l'idea di una stretta collaborazione fra la Congregazione dei 18 ed i Sindaci che non privilegiasse nessuna delle due parti e si svolgesse su un piano di parità. A questo proposito proponevano un impegno costante dei 18 nell'amministrazione del Ducato, che non si esaurisse nelle riunioni dilazionate nel tempo (verbale 5 luglio 1599). Gli Anziani insistevano infatti sulla necessità che Sindaci e "18" disponessero di poteri equilibrati e paralleli: gli Anziani della Congregazione minore che, a turno, si sarebbero trattenuti a Milano dovevano essere due come i Sindaci; poiché spettava ai Sindaci fare i mandati per il pagamento dei salari degli Anziani, i due Anziani più vecchi avrebbero dovuto spedire i mandati affinché il commissario regio pagasse lo stipendio dei Sindaci e ancora, la carica dei Sindaci avrebbe dovuto essere di durata biennale, come biennale era l'incarico dei "18".

Alle suddette proposte i Sindaci reagirono non solo contestandole poiché eccessivamente limitative della loro autonomia, ma ottenendo dal Senato l'imposizione della loro superiorità. Alla Congregazione dei 18 non venne infatti riconosciuta

alcuna autonomia: essa si doveva riunire una sola volta all'anno, soltanto "per informatione de negotiis" e su preciso invito dei due Sindaci.

A sottolineare la superiorità dei Sindaci generali sui "18" contribuì infine la rinuncia, da parte della Congregazione generale, alla prerogativa conferitale dal Senato di eleggere i "18" in favore dei due Sindaci del Ducato: "li deciotto Anziani, quali hanno d'attendere alli negotiis del Ducato conforme all'ordine del Senato Eccellentissimo, s'habbino da eleggere dalli detti Sindaci Sormano e Albano, con intervento del Signor Segretario Monti, a quali anco si dà autorità di stabilire il salario debito ad ogn'uno di loro e questo fra un mese prossimo" (verbale 5 luglio 1599).

La carica di Anziano aveva tendenzialmente durata a vita benché le pievi godessero della facoltà di poter, in qualsiasi momento, destituire il loro Anziano e sostituirlo con un altro qualora lo ritenessero necessario. Tale tendenza rispondeva allo scopo di facilitare l'approfondimento continuo dei diversi problemi e l'acquisizione di una competenza tecnica sempre migliore. Nei verbali della Congregazione dei 18 ricorrono infatti gli stessi nomi per un lungo periodo di tempo e, quando interveniva una sostituzione, l'Anziano a volte faceva parte della stessa famiglia del precedente. In realtà in una pieve non dovevano esservi molte persone adatte a ricoprire l'incarico di Anziano, poiché oltre a godere della fiducia delle varie comunità che componevano la pieve medesima, essi dovevano avere sufficiente esperienza di problemi tributari, conoscere a fondo la situazione delle Terre che andavano a rappresentare e dovevano dimostrare di avere quei requisiti che norme dettate nel 1618 e poi ribadite e precisate dagli Ordini del 1627, indicavano come indispensabili. Queste disposizioni tendevano ad indirizzare la scelta dei rurali verso persone capaci e che non si trovassero in situazioni tali da poter trarre dalla carica vantaggi personali: "che non possa essere eletto alcuno alla detta Congregazione dei Diciotto il quale trovi avere debiti verso il ducato, ovvero lite, o controversia con alcuna Comunità d'esso per causa de carichi. Che la detta elezione facci di persone delle più habili, sufficienti e pratiche in materia de carichi rurali e che tengano la sua ordinaria habitatione e fameglia nelle Pievi e in quelle sostengano carichi, né in modo alcuno vi si admettano Magnati o cittadini" (ordine Gonzala Cordoba 1627).

### **congregazione del ducato. congregazione generale dei 65 anziani.** 55 1595 - 1758

Era l'assemblea più rappresentativa del Ducato poiché vi concorrevano i 65 Anziani - 61 nel secolo XVIII dopo lo smembramento delle terre ad occidente del lago Maggiore in conseguenza delle guerre di successione settecentesche - delle pievi che lo componevano. Non esistendo atti istitutivi o riconoscimenti formali della sua istituzione, le prime notizie precise si possono trarre dal decreto senatorio del 20 ottobre 1595.

Tale documento, dettando le norme relative alla elezione del nuovo Sindaco generale, ricorda che l'anziano di ogni pieve era scelto dai consoli e dai sindaci di tutte le comunità che componevano la pieve, dopo aver consultato in proposito tutti i capi di casa (decreto senatorio 1595). Gli Anziani della Congregazione, così eletti, potevano venire esonerati dal loro incarico e sostituiti da altri "ubi eis non placeat stare in iam electis" benché, esaminando le loro presenze nei verbali delle riunioni, si possa affermare che in linea di massima essi rappresentavano la loro pieve per molti anni, probabilmente a vita.

La scelta degli Anziani era ristretta entro la piccola cerchia degli amministratori delle comunità maggiori, della nobiltà locale e dei proprietari terrieri. Gli eletti erano per lo più individui esperti in materia fiscale per aver appaltato gabelle, affittato dazi, controllato bilanci locali; taluni possedevano una solida preparazione giuridica, essendo procuratori di notai; la maggioranza erano proprietari di estesi fondi ed avevano interessi diversi strettamente legati alla pieve di appartenenza. Gli Anziani non sembra provenissero da ambienti tanto diversi da quelli dei Sindaci generali: le loro famiglie, erano meno prestigiose ed occupavano posizioni sociali inferiori, ma erano anch'esse economicamente legate alla terra ed agli apparati amministrativi locali.

La convocazione dei 65 Anziani nella città di Milano spettava ai Sindaci generali, dopo aver richiesto l'autorizzazione al governatore e avergli garantito la presenza di un segretario regio e dei Sindaci generali dello stato. Le occasioni in cui tale Congregazione venne convocata furono poche: lo stesso decreto del Senato del 20 ottobre 1595, che la riconobbe ufficialmente, restringeva il campo delle sue competenze invitando la Congregazione generale a scegliere tra i suoi componenti 18 Anziani che la rappresentassero a pieni poteri in una Congregazione minore, detta appunto "dei 18" (decreto senatorio 1595).

Tale decreto stabiliva poi che la conduzione degli affari del Ducato fosse prerogativa dei Sindaci generali e della Congregazione dei 18, delegata appunto a trattare "tutti li negozi in nome di tutte le Comunità della Provincia": la Congregazione generale doveva quindi rinunciare a qualsiasi intervento operativo e limitarsi ad eleggere i Sindaci ed i 18 Anziani, membri della Congregazione minore.

Tuttavia considerazioni di carattere economico indussero i 65 rappresentanti delle pievi a rinunciare alla facoltà di eleggere i 18, delegando tale prerogativa ai Sindaci (verbale 5 luglio 1599). L'elezione dei Sindaci generali rimase dunque l'unico potere effettivo attribuito alla Congregazione generale che venne definitivamente abolita con la riforma del 10 febbraio 1758 (raccolta editti 1760).

### **congregazione del ducato. sindaci generali.** 56 1560 - 1758

Fin dalla loro istituzione i Sindaci generali - carica nata nel Ducato come collegiale, contrariamente a quanto avveniva negli altri contadi dove il Sindaco era unico - si rivelarono le figure di maggior rilievo nella vita del Ducato.

Tale carica mantenne sin dall'inizio carattere vitalizio, nonostante le reiterate proteste delle città ed i tentativi degli stessi Anziani di renderla biennale.

Nei trent'anni immediatamente seguenti il 1560, anno della loro prima nomina, un'ampia delega venne fatta a favore dei due sindaci, grazie alla quale essi godettero di un vasto potere decisionale e di un altrettanto vasta autonomia di azione: dalla documentazione disponibile non sembra infatti che i due sindaci chiedessero consiglio, né che il loro operato fosse sottoposto ad approvazione o ad alcun controllo e tanto meno vennero dettate regole circa le modalità da seguirsi per la loro elezione. Soltanto con il decreto del Senato del 20 ottobre 1595, dopo 35 anni dalla loro istituzione, la procedura inerente la loro nomina venne con chiarezza precisata. Rispondendo ad una istanza del Sindaco Giacomo Sormani, rimasto solo in seguito alla morte del collega, il Senato decretò infatti per la prima volta la procedura da seguirsi qualora uno dei due Sindaci fosse venuto a mancare: il Sindaco superstite avrebbe dovuto convocare a Milano, presso le scuole pubbliche dell'Arengario, i 65 Anziani delle pievi, i quali, alla presenza di un segretario regio e con l'assistenza del Sindaco superstite, avrebbero dovuto estrarre a sorte i nomi di quattro convenuti. Ciascuno dei prescelti, la cui nomina era valida purché fossero stati presenti almeno i due terzi degli Anziani, dopo aver prestato giuramento avrebbe nominato due causidici: sulla lista degli otto candidati così ottenuta, tutti i 65 Anziani presenti avrebbero espresso voti segreti e sarebbe infine risultato eletto colui che avesse ottenuto il maggior numero di suffragi. L'anno seguente un ordine del governatore di Milano, Juan Fernandez de Velasco, ribadì il decreto senatorio del 1595 (decreto senatorio 1595).

Tale procedura si mantenne invariata sino al 1623 quando il governatore, dopo aver autorizzato secondo procedura la regolare convocazione della Congregazione generale, fece intervenire nell'assemblea un suo fiduciario "affinché si accertasse bene non solo nella nomina de' Procuratori ai quali si dovevano dare li suffragi per l'elezione del detto Sindaco, indero alla disposizione dell'Ordine dell'Eccellentissimo Contestabile, ma anco di rappresentare alla Congregazione alcuni soggetti de detti Procuratori, fin al numero di nove, de' quali la Congregazione si potesse servire per la nomina e per l'elezione" (verbale 28 agosto 1623).

Il tentativo di ingerenza da parte del governo centrale, che esercitando una preselezione, voleva assicurarsi che i Sindaci del Ducato fossero persone di suo gradimento, suscitò le proteste della Congregazione generale, che tuttavia ottenne risultati

solo parziali: i verbali delle Congregazioni generali che nel corso del Seicento vennero convocate dimostrano infatti come l'iniziativa presa dal governatore nel 1623 non venne mai meno.

La Congregazione generale convocata il 21 giugno del 1694 riformò la prassi da seguirsi per l'elezione dei sindaci: il Sindaco superstita avrebbe dovuto da quel momento proporre una lista di dodici causidici da sottoporre al giudizio del governatore, il quale, dopo aver depennato quattro dei soggetti proposti, la restituiva al Sindaco per permettere ai 65 Anziani di poter eleggere il secondo Sindaco: in questo modo non si pregiudicava la libertà di scelta del Ducato ma nello stesso tempo il governo centrale non rinunciava ad esercitare un potere di controllo. Questo sistema di cooptazione per l'elezione dei Sindaci generali rimase immutato nel tempo come testimoniano i Sindaci generali chiamati, nel 1756, a rispondere ai 45 quesiti della Giunta del censimento: "il Sindaco Generale superstita ottenuto, che ha con suo ricorso dal Governo la facoltà di poter chiamare la Congregazione generale ed unirla nelle Scuole Palatine di questa Città con l'assistenza di un Regio Segretario specialmente Delegato, e dello stesso Sindaco generale, trasmette lettere circolari a tutti gli 61 Anziani perché si ritrovino nel giorno, ora, luogo espressati in dette lettere per tal elezione, e nel tempo intermedio il detto Sindaco generale con altro suo ricorso, presenta al Governo la nomina dei dodici Procuratori del Collegio di Milano tutti capaci di tal carica, affinché il Governo resti servito di scegliere quelli che stima da ritenersi per la nomina all'Ufficio di Sindaco generale; fattasi dal Governo la scelta, quale regolarmente si è di otto de' suddetti dodici presentati e questa rimessa al Regio Segretario Delegato, viene di poi dal medesimo pubblicata in detta Congregazione generale, indi posti in un bussolo li nomi de' tutti gli 61 Anziani (eccettuati li assenti qualora ne manchi alcuno) se ne cava a sorte il nome di quattro li quali dopo prestato il giuramento nanti detto Regio Signor Segretario, ciascuno de' suddetti quattro Anziani fa la nomina ad aures del detto Signor Segretario di due soggetti de' quelli ritenuti dal Governo; pubblicatasi poi dal Signor Segretario codesta nomina, e spiegate dal medesimo la formula, ed importanza del giuramento, che ciascuno eligente deve prestare prima di dare il suo voto, indi dato tal giuramento, si prendono i voti segreti sopra ciascuno de' nominati e quello che prevale ne voti resta eletto in Sindaco generale. Dopo fatta l'elezione si fa dalla stessa Congregazione anche l'Istromento di Procura nel nuovo Sindaco generale per tutti li affari della Provincia" (riposte sindaci generali 1754).

Vasti furono i poteri attribuiti ai Sindaci generali delegati a trattare i negozi del Ducato senza condizionamenti e limitazioni di alcun genere, per lo meno nei cinquant'anni successivi alla loro istituzione. Grazie alla loro preparazione in campo giuridico ed all'esperienza che l'esercizio della professione legale conferiva loro - prerogativa necessaria per poter ricoprire la carica di Sindaco generale era infatti essere causidico - i Sindaci riuscirono ad acquistare una posizione di primaria importanza che li rese i veri responsabili della vita politico-amministrativa del Ducato: entrando in continuo e diretto contatto con gli organi del potere centrale e cittadino, partecipando alla Congregazione dello stato, essi godevano infatti di una completa panoramica della situazione politico-economico-finanziaria dello stato e potevano quindi cercare di perorare la causa del Ducato, favoriti anche dall'incarico a vita che permetteva loro di acquisire una profonda conoscenza delle situazioni, degli uomini e delle problematiche.

Il fatto che i Sindaci avessero la facoltà di "far imposta, torre a cambio, stabilire transazioni, alienazioni o altri contratti" dà la misura della rilevanza da loro acquisita. A ciò va aggiunto che i Sindaci avevano anche l'incarico di custodire i documenti e le scritture del Ducato che si trovavano nella casa del Sindaco seniore, archivista del ducato.

L'istituzione della Congregazione dei 18 modificò le loro responsabilità ma non riuscì a limitare il loro potere e libertà di azione: nonostante le frequenti rimostranze per la mancanza di autonomia da parte dei 18, costretti a riunirsi solo previo invito dei Sindaci generali, per discutere un ordine del giorno dai Sindaci tassativamente proposto, gli stessi diciotto riconobbero che in molte circostanze i Sindaci potevano agire con maggiore autonomia e incidenza nel perorare le cause del Ducato.

Tuttavia, se da un lato il condizionamento esercitato su di essi dalla Congregazione dei 18 fu limitato, maggiori furono i vincoli alle loro azioni che, nel corso del Seicento, oppose il governo centrale, soprattutto in materia fiscale.

Quando, con la riforma del 10 febbraio 1758, la Congregazione del Ducato scomparve, alla provincia fu lasciata la rappresentanza dei due Sindaci, che entrarono a far parte della nuova Congregazione del Patrimonio: tuttavia morti i Sindaci eletti nel 1745 dall'ultima Congregazione generale di cui si hanno notizie, non si procedette a nuove nomine.

### **congregazione del patrimonio.**

1599 - 1758

57

La Congregazione del patrimonio, costituita da otto membri - sei scelti tra i decurioni o al massimo tra gli ex vicari di provvisione non decurioni, e due tra i dottori collegiati, oltre al vicario di provvisione che la presiedeva - era un organo straordinario istituito dal Consiglio dei sessanta decurioni nel 1599, anno in cui la città di Milano si trovò ad affrontare nuove e pressanti imposizioni fiscali.

In base a quanto disposto dal Consiglio generale milanese i suoi membri dovevano rimanere in carica quattro anni secondo una procedura che stabiliva il rinnovo di metà dei suoi membri ogni due anni: si voleva un graduale ricambio dei suoi esponenti affinché vi fosse sempre qualcuno informato circa gli affari da trattare.

Sulla base di terne di nomi presentate dal Consiglio - o meglio sulla base di liste di nomi che i verbali delle deliberazioni del Consiglio, per consuetudine chiamavano terne, ma che in realtà consistevano in due nominativi per il rinnovo della carica di conservatore patrimoniale collegiato e sei per i tre posti di conservatori patrimoniali "di cappa e di spada" - il governatore eleggeva un giureconsulto e tre decurioni.

Secondo quanto stabilito nella "Pianta della Mensa del Patrimonio" del 1599, chi era stato conservatore del patrimonio non poteva esserlo una seconda volta se non dopo che fossero trascorsi almeno quattro anni; il Consiglio generale tuttavia poteva, in circostanze particolari, autorizzare deroghe permettendo così ai patrimoniali di ricoprire nuovamente la carica (pianta del patrimonio).

Il più anziano dei due giureconsulti assumeva nella Congregazione la carica di pro-vicario: qualora il vicario di provvisione fosse stato impedito ad intervenire alle riunioni della Congregazione egli era autorizzato ad assumerne le veci.

La Congregazione che rappresentava l'elemento necessario ad assicurare la continuità nell'amministrazione della città, doveva provvedere a tutti gli interessi e affari del comune milanese che non riguardassero l'anno in corso, poiché di questi si occupava già il Tribunale di provvisione: i conservatori del patrimonio si occupavano infatti della riscossione dei crediti e del pagamento dei debiti contratti dal comune negli anni precedenti, dei cambi e dei prestiti, delle liti in cui la città di Milano era parte in causa e che si protravevano da anni.

La Congregazione affrontava inoltre tutti quei problemi la cui soluzione poteva comportare esborsi per le casse del comune. Già nel 1582 il Consiglio generale aveva decretato che il Tribunale di provvisione non avrebbe più potuto sostenere alcuna spesa per opere di edilizia o altre spese senza il suo consenso: a tali spese di carattere straordinario avrebbe sovrinteso una commissione di dieci consiglieri, alla quale, diciassette anni più tardi, subentrò appunto la Congregazione del patrimonio (Verga 1914).

Ma alla Congregazione venne in seguito affidata anche l'amministrazione delle finanze e delle imposte, funzione

gradatamente sottratta, per volontà del Consiglio generale, al Tribunale di provvisione. Infatti nonostante le Nuove Costituzioni attribuivano al Tribunale l'esame dei conti e la gestione delle spese del comune, in realtà tali mansioni venivano esercitate dal Consiglio dei sessanta insieme alla Giunta urbana e alla Congregazione del patrimonio. Il controllo del sistema tributario rappresentava il punto di maggiore forza politica ed economica del decurionato: fondamentale per il Consiglio generale era quindi sottrarre la gestione di tali materie all'Ufficio di provvisione e pilotarlo verso le commissioni decurionali, prima fra tutte quella del patrimonio, ad esso strettamente legata (Pino 1982).

Alla Congregazione del patrimonio veniva quindi gradatamente affidata la compilazione dei bilanci della città, che dovevano essere presentati al Consiglio generale, e la possibilità di suggerire strategie di razionalizzazione delle spese e di aumento delle entrate attraverso l'applicazione di nuove imposte straordinarie. Tra il 1749 e il 1760, cioè sino a quando non venne applicato il nuovo sistema fiscale messo in atto dall'opera della sovrana riformatrice Maria Teresa, l'amministrazione cittadina ricorse ininterrottamente alla tassazione straordinaria per far fronte alle situazioni di emergenza (Annoni 1966).

Soprattutto nel corso della prima metà del XVIII secolo, in ambito fiscale la Congregazione venne chiamata a svolgere anche altri compiti: preparava i ricorsi da presentare a corte per ottenere sgravi fiscali e per conservare le prerogative della città nei riparti dei carichi e nell'amministrazione delle rendite; faceva sequestrare i beni dei debitori; faceva pubblicare le gride di carattere fiscale; sorvegliava che fossero tutelati i diritti del fisco; e ancora faceva stilare e studiava i conti degli impresari e dei cassieri inerenti agli appalti e alla riscossione dei carichi degli anni precedenti; decideva in prima istanza sulle liti insorte in materia di estimo dei beni civili; decideva infine sulle pretese esenzioni dai carichi. E ancora: la Congregazione era tenuta a vigilare sulle arti e corporazioni, ed era chiamata a decidere sulle cause in materia di estimi tra le Università.

L'attività svolta dalla Congregazione del patrimonio rimase tale sino al 1758 anno in cui, dopo l'attuazione dei lavori catastali e delle riforme delle amministrazioni locali, venne pubblicata la "Riforma alla Città e Ducato di Milano" (Calvi 1874; Verga 1895; Visconti 1913; Tesi Martini 1993-1994).

### **congregazione del patrimonio. 58** 1758 - 1786

Nel 1758, in seguito al compimento dei lavori catastali ed all'attuazione delle riforme degli ordinamenti locali, venne pubblicata la "Riforma al governo del Ducato di Milano", secondo la quale si statò che l'amministrazione della città di Milano e della sua provincia dovesse essere esercitata da un unico organismo rappresentato dalla riformata Congregazione del patrimonio.

Se nel corso nella seconda metà del XVI secolo con l'istituzione della Congregazione del ducato, formata dai rappresentanti delle pievi che componevano il ducato, era stata ufficializzata la separazione tra la città di Milano e il suo Contado soprattutto dal punto di vista della gestione e distribuzione fiscale, con la riforma del 1758 le funzioni della Congregazione del ducato vennero attribuite alla rinnovata Congregazione del patrimonio, la quale estese la propria giurisdizione su tutta la provincia milanese: "dovendosi secondo il sistema del nuovo censimento riunirsi questa capitale con la sua Provincia sotto una sola amministrazione a maggior beneficio dei censiti, si è venuto in determinare che

debba costituirsi una nuova Congregazione di Patrimonio nella Città di Milano e appoggiarsi alla medesima l'universale amministrazione tanto per la città che per la provincia" (riforma 10 febbraio 1758).

La nuova Congregazione del patrimonio era composta dal vicario di provvisione, dal "tenente regio pro tempore", da due dottori collegiati, da quattro decurioni, da quattro estimati estranei alla Cameretta - altro nome con cui si identificava il Consiglio generale cittadino - dai due sindaci del ducato e dai sindaci della città. Ma se da un lato la riforma stabiliva chiare disposizioni circa la durata delle cariche - mandato vitalizio per i sindaci e quadriennali per tutti gli altri ufficiali - complicate erano invece le procedure che prevedeva per la loro nomina, soprattutto per quella dei quattro estimati non decurioni.

Infatti mentre i due dottori collegiati, necessariamente esponenti del ceto patrizio ed i quattro decurioni continuavano ad essere eletti dal "governo" tra una terna di nomi compilata dal Consiglio generale cittadino, i quattro estimati non decurioni, venivano eletti sempre dal "governo" ma su nomina da farsi, la prima volta, da un Convocato di "vocali" delle pievi - vocali designati non da tutti i deputati, bensì dai soli primi deputati dell'estimo di ogni comunità - ed in seguito per cooptazione da parte della Congregazione del patrimonio stessa, che avrebbe eletto otto individui, ridotti poi a quattro dal Consiglio generale ed a due dal "Governo".

Non poteva entrare a far parte della rinnovata Congregazione del patrimonio chi fosse debitore o avesse liti pendenti con la pubblica amministrazione, chi, per interessi personali fosse legato alle imprese civiche o al Banco di Sant' Ambrogio, o ancora chi non riuscisse a dimostrare di possedere almeno sei mila scudi d'estimo annui.

Non potevano inoltre essere ammessi i parenti di primo grado e, in generale, di qualunque grado discensivo di coloro i quali già ricoprivano incarichi al suo interno.

La durata della carica dei "patrimoniali" venne mantenuta quadriennale, secondo la consuetudinaria procedura che, propendendo per un graduale ricambio dei componenti affinché vi fosse sempre qualcuno informato circa gli affari da trattare, stabiliva il rinnovo di metà dei membri ogni due anni. La riforma mantenne in carica i membri della vecchia Congregazione in qualità di "soprannumerari". E ancora qualora fosse venuto a mancare uno dei conservatori in carica, il successore doveva essere scelto dal governatore tra gli altri due candidati della terna a suo tempo proposta dal Consiglio generale.

Se si esclude la maggiore ampiezza giurisdizionale, le mansioni fondamentali attribuite alla nuova Congregazione del patrimonio rimasero pressoché invariate: "si riterranno gli Ordini vecchi, e le altre regole della Città, ove non siano contrarie al presente Piano". Immutata rimase anche la subordinazione della Congregazione al Consiglio generale, senza la cui approvazione non poteva effettuare spese straordinarie superiori alla somma di 20.000 lire annue, ricevere anticipi dal tesoriere del comune o ancora contrarre debiti. La Congregazione, che rimaneva giudice di primo grado nelle cause in materia di imposte, era tenuta infine a riunirsi almeno due volte alla settimana - solitamente il lunedì e il giovedì.

Con l'entrata in vigore del nuovo sistema di imposizione ed esazione fiscale e con l'applicazione della riforma amministrativa provinciale di Milano, la Congregazione cessò di ricorrere alla tassazione straordinaria per far fronte alle impellenti esigenze finanziarie dell'erario pubblico.

Secondo quanto stabilito dalla riforma alla fine di ogni anno - o al più tardi entro la fine del mese di gennaio - la Congregazione del patrimonio doveva compilare il bilancio consultivo e farlo pervenire al Consiglio, il quale dopo averlo visionato lo avrebbe fatto a sua volta pervenire al Regio Tribunale affinché fosse approvato. L'approvazione del bilancio consultivo da parte del Regio Tribunale - Tribunale tutorio voluto dal Neri per vigilare sul buon funzionamento del sistema fiscale e per impedire che si verificassero nuovamente i soprusi commessi in passato nella ripartizione e nella determinazione dell'entità dei carichi; Tribunale le cui competenze dopo lo scioglimento della Giunta del censo, avvenuto il 31 dicembre 1757, vennero svolte dalla regia Delegatione iterinale e, dopo che questa venne sciolta definitivamente nel giugno 1761, dal Magistrato Camerale - serviva per liberare gli amministratori cittadini da ogni responsabilità per la gestione amministrativa condotta durante l'anno passato. Una volta approvato, il bilancio ritornava al Consiglio generale e poi alla Congregazione del patrimonio.

Entro il mese di novembre la Congregazione era tenuta inoltre a compilare il bilancio preventivo per la cui redazione si doveva considerare "tanto delle restanze attive, e passive, che possono risultare in fine dell'anno corrente, quanto dell'importanza del Carico, e spese ordinarie, e straordinarie verosimili dell'anno successivo" (riforma 10 febbraio 1758). Anche il bilancio preventivo doveva essere trasmesso al Consiglio generale e poi, insieme alle eventuali considerazioni dello stesso, al Regio Tribunale per l'approvazione, in seguito alla quale il Consiglio generale poteva calcolare l'imposta e pubblicarla. Il bilancio preventivo redatto dalla Congregazione del patrimonio, oltre a specificare "le partite che devono formare l'imposta" doveva prevedere anche il progetto dell'imposta necessaria per soddisfare il fabbisogno annuo dell'amministrazione provinciale. Quindi quando il Regio Tribunale approvava il bilancio preventivo così strutturato, il Consiglio poteva deliberare l'imposta, farla pubblicare ed inviarne una copia alla Congregazione "affinché faccia accudire alla dovuta esigenza ne' termini corrispondenti al pronto pagamento de Carichi regi". La Congregazione a questo punto doveva nominare il tesoriere - detto anche "commissario" - incaricato della riscossione dell'imposta tanto nella città quanto nella provincia.

La riforma del 1758 codificava anche le modalità per la nomina del tesoriere: egli doveva essere scelto all'incanto attraverso asta pubblica ed approvato dal Regio Tribunale; la riforma stabiliva inoltre che la durata della sua carica e le condizioni del contratto fossero a discrezione della Congregazione stessa e che il tesoriere non potesse, tassativamente, ricevere nessun onorario dalla Congregazione (Annoni 1966; riforma 10 febbraio 1758; Tesi Martini 1993-1994).

La Congregazione del patrimonio, riformata nel 1758, venne definitivamente soppressa nel 1786.

### **congregazione delegata per la città e provincia di Milano.**

*1799 giugno 9 - 1800 maggio 30*

La Congregazione delegata per la città e provincia di Milano venne istituita il 9 giugno 1799 dal commissario imperiale Cocastelli, per sostituire la soppressa Amministrazione provvisoria nel governo del comune e della provincia milanese. Essa era suddivisa in sei dipartimenti corrispondenti ai sei rami d'amministrazione "confidati alla direzione di questo Corpo e sotto l'immediata inspezione del Governo", cioè I censo e comunità; II annona e sussistenza

della città e della provincia; III alloggiamenti e fazioni militari; IV strade, acque, illuminazione ecc.; V fondo di religione; VI pubblica istruzione.

"Il metodo di direzione interna di questo Corpo e delle sue relazioni esterne" era il medesimo della Congregazione municipale trasformata nel 1796 in "Municipalità della città di Milano" (ordinanza 30 fiorile anno IV).

Presieduta da un prefetto e regio delegato - carica attribuita allora al conte Francesco Nava - la Congregazione delegata contava 18 assessori, gran parte dei quali scelti tra le fila della nobiltà e del patriziato (proclama 9 giugno 1799).

Secondo quanto previsto dalle istruzioni per gli affari censuari diramate il 29 ottobre 1799, alla Congregazione delegata per la città e provincia di Milano spettava presentare al Commissario imperiale lo scrutinio preventivo per l'imposta generale dello stato, che doveva poi essere abbassato alla Direzione della contabilità, la quale, a questo punto, provvedeva alla formazione, al riparto e alla compilazione dell'imposta generale, che doveva infine presentare all'approvazione dello stesso Commissario imperiale. A tale proposito - recitavano le istruzioni - "la Congregazione delegata di Milano, assumendo le funzioni del già Magistrato politico camerale, disporrà che sieno alla Direzione generale della contabilità indirizzati i bilanci consuntivi della società generale dello stato, delle città e provincie, degli argini, dugali e Naviglio civico di Cremona, delle spese per la illuminazione della città di Milano, delle spese per la ricostruzione della strada postale mantovana, del Banco di S. Ambrogio e delle camere mercantili" (istruzioni 29 ottobre 1799).

Il 30 maggio 1800, all'approssimarsi delle armate francesi, "le autorità competenti alla Commissione imperiale e [...] tutti gli oggetti ch'erano di competenza della Congregazione delegata" vennero attribuiti ad una Reggenza provvisoria, formata dal commissario imperiale Cocastelli prima di lasciare la città (proclama 30 maggio 1800).

### **congregazione dello stato.**

*1561 - 1786*

Nel 1535, quando lo stato di Milano passò sotto il dominio di Carlo V, l'ordinamento che inquadrava l'organizzazione della Lombardia era ancora quello dello "stato cittadino", fondato sulla netta distinzione tra città e contado e soprattutto caratterizzato dal predominio dei cittadini, titolari di estesi privilegi in materia giurisdizionale, tributaria ed economica, sui rurali.

Una relazione stesa verso la metà del XVIII secolo - "Rispota della Città di Milano al progetto dei Sindaci generali del Ducato, sul punto del nuovo sistema di amministrazione" (documento 25 settembre 1756) - fornisce significative notizie circa "l'antico sistema con cui venivano governate le città colle loro rispettive provincie" nel periodo Comunale e via via, nei momenti successivi della Signoria, del Principato, sino al periodo della dominazione spagnola.

La relazione sottolinea la posizione di supremazia che attraverso i tempi ed il mutare della situazione politica le città dello stato milanese mantennero nei confronti delle campagne. Milano godeva inoltre di una posizione del tutto particolare tra le città lombarde: nel processo di formazione dello stato avvenuto attraverso la successiva aggregazione delle altre città con i rispettivi contadi, durante la signoria dei Visconti e degli Sforza, la città milanese aveva mantenuto una posizione egemonica, tenacemente difesa anche in seguito, che le aveva assicurato il ruolo di città dominante.

La supremazia delle città sulle campagne, ed ancor più la posizione preferenziale di Milano nei confronti delle città

periferiche e naturalmente del suo Contado, si tradussero soprattutto in campo tributario, in una ripartizione degli oneri che privilegiava la capitale dello stato ed i suoi ceti patrizi cittadini. In questa prospettiva si spiega come e per quale motivo si facesse una distinzione tra beni civili, cioè terre ed immobili posseduti da cittadini, e beni rurali che, appartenendo agli abitanti dei contadi, venivano più pesantemente vessati fiscalmente.

L'irrazionalità di questo sistema fiscale che gravava sproporzionatamente sui ceti meno abbienti furono avvertite in tutta la loro gravità soprattutto quando lo stato cadde, nel 1535, sotto il dominio imperiale. Divenuto una provincia del vasto impero di Carlo V, esso fu coinvolto nella politica di potenza condotta dall'imperatore prima e dal re di Spagna poi, e dovette contribuire al sovvenzionamento dello sforzo bellico che prima l'impero e poi la Spagna andarono conducendo sui vari fronti europei.

L'inaspimento fiscale che questa politica di potenza comportò rese ancora più evidenti le "disfunzioni" del sistema tributario, ingigantendone gli effetti negativi, tanto che lo stesso governo centrale giudicò opportuno procedere ad una sua organica revisione. Nel 1543 Carlo V ordinò al governatore di Milano di compilare un nuovo estimo di tutto lo stato, punto di partenza indispensabile per procedere ad una generale e sistematica riforma del settore tributario.

L'iniziativa del governo generò, come è ovvio, inquietudini e preoccupazioni nei ceti fino ad allora privilegiati e mise in allarme soprattutto le città, che vollero tutelare i propri interessi sia di fronte al neo governo spagnolo sia di fronte a Milano.

Nello stesso anno in cui fu ordinato il nuovo estimo, le città minori dello stato nominarono alcuni rappresentanti incaricandoli di promuovere, nella capitale, riunioni e di far valere le proprie ragioni in merito al riparto delle imposte: fu il primo nucleo della Congregazione dello stato.

Nata come reazione delle città dello stato alla compilazione del nuovo estimo la Congregazione dello stato fu inizialmente composta dai solo rappresentanti delle città lombarde: gli oratori.

Nessuna normativa guidò nei primi decenni di attività l'operato degli oratori, eletti dagli organi consiliari delle singole città, residenti in Milano, ed incaricati appunto di curare sia gli interessi di coloro che erano chiamati a rappresentare sia gli eventuali interessi comuni a tutte le città dello stato. Trascorsi alcuni decenni dalla nascita dell'organismo la città di Milano preferì tuttavia farsi rappresentare non da oratori eletti dal Consiglio dei sessanta decurioni bensì dal vicario di provvisione al quale fu riconosciuta anche dagli altri membri la funzione di presidente, funzione che mantenne sino al 1786 quando, in seguito all'azione riformatrice di Giuseppe II, la congregazione dello stato venne soppressa.

A più riprese i governatori furono costretti ad intervenire per regolare l'attività degli oratori al punto che intorno alla metà del Cinquecento il duca di Terranova, governatore in carica, emanò una grida allo scopo di regolamentarne l'operato e di fissare i limiti di azione tanto degli oratori quanto delle città che rappresentavano le quali spesso inviavano nella capitale numerosi delegati per assistere i rispettivi rappresentanti nel disbrigo degli affari.

Con tale grida si ordinava che le città, per la gestione dei loro interessi, dovessero servirsi dell'opera del solo oratore residente in Milano. Le città dovevano solo inviare al loro rappresentante le direttive da seguirsi e a sua volta l'oratore era obbligato a rendere conto mensilmente del suo operato

ed inviare una specificata nota delle spese sostenute comprovate, quando superiori all'importo di uno scudo, da debite ricevute (decreto Terranova 1584).

Questa mancanza di autorità degli oratori costituì sin dall'inizio un gravoso impedimento ad un'efficace funzionamento della congregazione al punto che il vicario di provvisione, intorno alla fine del secolo XVI, facendone aperta denuncia, propose un piano di riforma.

Preparato dallo stesso vicario, in collaborazione con i Conservatori del patrimonio, istituiti nel 1594, il piano dopo aver esposto le cause del "disordine e danno comune" in cui l'organo versava - la dipendenza degli oratori dalle città che rappresentavano, in primis - proponeva che, al fine di rendere più efficace e veloce l'opera della Congregazione, gli oratori, come rappresentanti delle città, potessero trattare autonomamente i vari negozi senza dover preventivamente ottenere approvazioni dalle città. Così già a partire dalla fine del Cinquecento, pur restando sottoposti ai consigli e organi di governo cittadini, gli oratori ottennero maggiore libertà di azione. Solo nel caso di imposizione di nuovi carichi fiscali l'oratore era tassativamente tenuto a consultare i suoi "superiori" prima di prendere alcuna decisione (piano di riforma). Anzi talvolta la necessità di informare gli organi amministrativi delle città che rappresentavano fu espediente assai usato per temporeggiare sulle questioni - specialmente di natura fiscale - più gravose.

Se come si è detto, agli inizi della sua attività la Congregazione dello stato era costituita dai soli rappresentanti delle città, dopo la metà del XVI secolo incominciarono a farne parte anche i sindaci rappresentanti delle campagne. Intorno agli anni '60 del Cinquecento infatti, i Contadi di ciascuna delle province dello stato riuscirono a darsi un'amministrazione autonoma, in grado di trattare con le rispettive città capoluogo per stabilire le quote di carico da ripartire tra le diverse parti e di portare a conoscenza del potere centrale gli interessi dei Contadi.

Riuniti in Milano i procuratori delle città e dei contadi, il governatore in carica in quegli anni dispose che la Congregazione dovesse essere composta da diciotto membri, cioè un oratore per ciascuna delle nove città capoluogo di provincia ed altrettanti rappresentanti dei rispettivi Contadi, denominati sindaci.

Nulla venne stabilito circa la durata della carica di oratore e di sindaco, la quale veniva riconfermata quasi automaticamente dalle città e dalle comunità rurali allo scadere del mandato.

Dopo il 1594, anno di istituzione della Congregazione del patrimonio, oltre agli oratori ed ai sindaci furono ammessi alle riunioni della Congregazione dello stato anche i conservatori del patrimonio in rappresentanza della città di Milano.

Per ordine regio i membri della Congregazione non potevano adunarsi senza la presenza del luogotenente regio, colui che avrebbe ricoperto la carica di vicario l'anno seguente; qualora non gli fosse stato possibile intervenire, occorreva che il governatore nominasse un sostituto, scelto tra i dottori del collegio dei giureconsulti oppure tra i conservatori del patrimonio già presenti in Congregazione (richieste di surrogazione di membri; verbali di seduta).

Tra i componenti della Congregazione un posto di preminenza era attribuito ai rappresentanti di quelle città e province più ricche e quindi più tassate.

Milano, rappresentata dal vicario di provvisione e dai conservatori del patrimonio, cercava di imporsi come città guida; e tale primato, nonostante le controversie che mina-

vano i rapporti tra i diversi membri della congregazione, le era tacitamente riconosciuta. Pavia e Cremona erano, dopo la capitale, le città più importanti. Nei verbali di seduta dalla congregazione di metà Seicento i loro oratori venivano definiti i rappresentanti “delle due città principali dopo Milano”; del resto il fatto che il loro governo fosse, per volere del potere centrale, affidato a due senatori milanesi, indica quanto fossero ritenute importanti.

Tra i contadi, il Ducato di Milano, rappresentato, a differenza degli altri contadi, da due sindaci, esercitava sicuramente il ruolo di guida. E logicamente, al pari degli oratori, anche i sindaci dei contadi di Pavia e Cremona godevano di largo prestigio tra i membri della congregazione.

Ma oltre agli oratori, ai sindaci ed ai conservatori del patrimonio alle riunioni della Congregazione partecipavano anche un segretario ed un cancelliere. La necessità di poter contare sull'opera di questi funzionari altamente specializzati si era già fatta sentire sin dagli inizi della sua attività. Segretario e cancelliere dovevano provvedere alla compilazione dei verbali di riunione, alla registrazione delle decisioni, al rilascio di copie autenticate di documenti, oltre ad occuparsi di far recapitare repentinamente a ciascun membro gli avvisi di convocazione (piano di riforma).

Inoltre la Congregazione aveva alle proprie dipendenze un “ragionatto”, incaricato di controllare tutti i conteggi delle imposte di cui essa doveva farsi carico, oltre una folta schiera di funzionari minori, in parte dipendenti della stessa amministrazione cittadina milanese, quali copisti, corrieri, messi.

Avvisati per iscritto almeno otto giorni prima di quello di convocazione, i membri della Congregazione si radunavano presso le stanze del Tribunale di provvisione.

La seduta, fatto l'appello, veniva aperta dal vicario di provvisione, in qualità di presidente della congregazione. Dopo aver espletato le formalità e letto l'ordine del giorno o ancora, qualora la riunione fosse stata sollecitata da uno dei membri, e dopo aver invitato costui ad esporre il motivo della convocazione, il vicario invitava oratori e sindaci ad incominciare il dibattito.

Come qualsiasi altra assemblea, la Congregazione dello stato non poteva adunarsi senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione del governatore: i diciotto membri della Congregazione dovevano infatti far pervenire al rappresentante regio una lista degli argomenti che intendevano trattare i quali, in materia fiscale, potevano concernere le sole modalità di ripartizione dei carichi, essendo loro tassativamente proibito di ingerirsi nel processo di fissazione del loro ammontare, o di scelta del bene oggetto di tassazione, materie di esclusiva competenza del potere regio. Il Magistrato delle entrate o il governatore comunicavano infatti alla Congregazione l'intenzione di imporre nuovi carichi, o di aumentarne gli esistenti, o ancora di sospendere immunità, conferendole il “diritto” di prenderne atto, di discutere le modalità di ripartizione e riscossione, di prepararne i ruoli, i quali comunque dovevano essere sottoposti all'approvazione del Magistrato, e di versare poi alle casse regie l'importo totale riscosso.

Ma oltre al diritto di far conoscere al “principe” gli interessi dei contribuenti che rappresentava in occasione di modificazioni o ulteriori aggravii, la Congregazione dello stato si vedeva riconosciuta anche la facoltà di mandare suoi ambasciatori direttamente a corte al fine di perorare sgravi fiscali.

Nel corso dei decenni tuttavia l'organo vide dilatare le funzioni ad esso attribuite nei settori finanziario ed amministrativo: in conseguenza della concessione accordatagli cir-

ca la possibilità di compensare sul fondo del Mensuale l'importo delle somministrazioni in natura, erogate a favore dell'esercito da parte delle Terre e borghi alloggianti, la Congregazione si vide demandato l'incarico di ripartire gli sgravi tra le singole province e Terre. Ed ancora il potere centrale delegò alla medesima l'incarico di fornire alle truppe l'alloggio ed i viveri per mezzo dell'impresa del Rimplazzo e quindi la gestione e la sorveglianza delle spese militari (alloggi militari).

Un altro importante settore legato all'amministrazione finanziaria venne ancora affidato alla gestione della Congregazione: spinta dalle sempre crescenti necessità finanziarie la Camera le alienò gradatamente l'amministrazione delle regalie.

L'attività dei sindaci, rappresentanti dei contadi, e degli oratori, rappresentanti delle città, fu sempre animata da sentimenti di ostilità e campanilismo al punto che la congregazione non riuscì ad approfittare delle continue e sempre crescenti richieste di danaro avanzate dall'erario pubblico, per accrescere il proprio peso nella gestione della cosa pubblica. Eterni, cavillosi litigi tra provincia e provincia, tra città e contado di medesime province, e ancora tra coalizioni di province contro Milano, intesi a dimostrare come la parte avversa fosse prospera e privilegiata, monopolizzarono l'attività dell'organo, fornendo al regio fisco buoni argomenti per vessare ora una parte ora un'altra.

Composta esclusivamente da persone esponenti dei ceti più favoriti - gli oratori erano infatti scelti tra i decurioni nobili, i sindaci tra i maggiori estimati del contado - i membri della Congregazione erano mossi da sentimenti egoistici e di esclusiva rappresentanza degli interessi materiali e morali del ceto di cui erano esponenti, concordi solamente quando si trattava di scongiurare il pericolo di una nuova imposizione, ma sempre pronti ad impugnare l'arma dell'ostruzionismo per ostacolare i propri “alleati”.

E ancora nel corso della prima metà del Settecento la Congregazione mosse sistematici ed ostinati ostruzionismi contro la prima e la seconda Giunta del censimento al fine di ostacolarne le operazioni per la formazione di un nuovo catasto, conscia del fatto che la sua applicazione avrebbe comportato l'eliminazione di tutte quelle situazioni di privilegio che rallentavano lo sviluppo dello stato ma che tanto favorivano gli interessi dei ceti di cui era composta (Capra 1984).

Nata come reazione alla compilazione del nuovo estimo, la Congregazione perse il carattere di organismo temporaneo che gli fu attribuito al momento della sua istituzione, e si trasformò in uno stabile organismo che si proponeva come scopo quello di ottenere un “sollievo” per lo stato gravato da numerosi e pesanti carichi fiscali.

Per lo svolgimento delle proprie mansioni essa entrava in contatto con tutti gli organi dello stato instaurando con alcuni di essi rapporti sporadici e con altri intensi.

Costanti furono infatti i contatti che la Congregazione dello stato intratteneva con il Magistrato delle entrate, organo preposto alla riscossione delle imposte dirette e indirette, ordinarie e straordinarie, il cui campo di azione interessava direttamente la Congregazione incaricata di pagare tali carichi.

E ancor più intensi erano i rapporti che la Congregazione intratteneva con i due rappresentanti della corona spagnola a Milano: il governatore ed il gran cancelliere.

A quest'ultimo essa attribuiva l'importante funzione di mediatore presso il governatore, alter ego del sovrano a Milano, dal cui potere la Congregazione direttamente dipendeva. Era infatti il governatore che ne richiedeva la convoca-



zione, che con decreti ne regolava il funzionamento, che le concedeva i permessi di inviare oratori alla Corte di Spagna, che inoltrava ogni richiesta di sovvenzione, che le imponeva il pagamento dei carichi militari. E la natura del potere di cui il governatore era investito non poté che rendere sempre più dialettiche le sue relazioni con la Congregazione.

Con la seconda ondata di riforme promossa ed attuata da Giuseppe II la Congregazione dello stato venne soppressa (Annoni 1966; Capra 1984; Pugliese 1924; Valsecchi 1959; Visconti 1913).

### **congregazione dello stato.**

61

*1791 gennaio 20 - 1796 agosto*

Con reale dispaccio 20 gennaio 1791, la Congregazione dello stato, soppressa da Giuseppe II nel 1786, venne riportata in vita da Leopoldo II, che accolse così le richieste formulate in tal senso dalla Deputazione sociale costituita dai rappresentanti delle province lombarde riuniti a Milano nel giugno 1790 per deliberare in comune sopra tutti gli oggetti che potevano "esigere o meritare un sovrano provvedimento e specialmente sul bisogno [...] d'una rappresentanza permanente della società generale dello stato".

Ricostituita "colla sua cassa, ragioneria ed archivio, come pure colle altre prerogative, facoltà, ispezioni ed incumbenze state godute ed esercite rispettivamente dalla medesima fino al giorno della sua cessazione" (art. I), la Congregazione, "quale rappresentante la società generale delle province costituenti lo Stato di Milano", doveva essere preventivamente consultata dal governo "tanto sopra gli oggetti riguardanti direttamente l'amministrazione e competenza civica sociale, a norma della passata osservanza, quanto anche nelle cose di regio e pubblico servizio, ogni qual volta si tratterà di qualche provvidenza e determinazione di massima, ovvero di un cambiamento de' regolamenti che riguardino il bene universale dello Stato o involvano l'interesse generale e l'indennità comune del patrimonio sociale oppure il bisogno o l'interesse particolare di qualche città o provincia" (art. II).

In particolare essa andava interpellata in merito alle variazioni delle partite di bilancio e all'imposta generale (art. XI) e le dovevano essere trasmessi gli ordini e i regolamenti sovranamente emanati in qualunque forma, che riguardino un oggetto di sua competenza o le debbano servire di norma e direzione nell'esercizio del suo istituto" (art. III).

Alla Congregazione venne inoltre concessa la possibilità di presentare istanze e ricorsi direttamente al sovrano, senza più dovere necessariamente passare attraverso il canale governativo. A tal fine essa aveva facoltà di tenere stabilmente un proprio "deputato" a Vienna, "eletto fra il ceto nobile delle diverse città indipendentemente dall'approvazione governativa", con mandato biennale (art. IV). Gli furono poi affidate anche "le incombenze per il disimpegno delle fazioni militari, che prima del 1786 spettavano all'abolita Commissaria dello stato" (art. XIII).

A capo della Congregazione dello stato stava, "secondo l'antica consuetudine, il Vicario di provvisione per tempo della città di Milano"; restava ugualmente confermata dal sovrano "la carica di regio delegato presso la Congregazione, colle facoltà spettanti alla sua rappresentanza. Essendo poi identica in oggi la natura e sfera delle incumbenze spettanti agli individui della Congregazione cesseranno in avvenire le antiche discrepanti denominazioni di delegato, oratore e sindaco e vi sarà sostituita per tutti indistintamente quella di assessore primo e secondo" (art. V).

I due primi assessori per la città e provincia di Milano, eletti dal Consiglio generale tra i membri della Congrega-

zione municipale, dovevano essere uno decurione e l'altro patrizio e, se possibile, appartenente al Collegio dei nobili giurisperiti. Analogamente i primi assessori delle città e province di Pavia, Cremona, Lodi e Como e l'assessore unico per Casalmaggiore andavano scelti tra il ceto decurionale patrizio e possibilmente tra i membri del Collegio dei nobili giurisperiti.

Al contrario il terzo assessore per la città e provincia di Milano ed il secondo per le altre dovevano provenire dalla "classe de' possessori stimati non patrizij, che abbiano la scutizzazione corrispondente alla riforma o alla pratica attuale rispettiva delle singole città e province" (art. VI).

La durata dell'incarico di assessore era quadriennale "salva per la prima volta la proroga della metà di essi ad un biennio per stabilire il turno della rispettiva scadenza fra gl'individui delle città e province" (art. VII) (dispaccio 20 gennaio 1791).

La Congregazione mantenne inalterate le proprie funzioni e la propria organizzazione fino alla caduta del governo austriaco.

Dopo l'ingresso in città delle armate napoleoniche la Congregazione dello stato, "composta di 13 membri, incaricata dell'amministrazione in tutta la Lombardia", venne "provvisoriamente ritenuta nelle funzioni che gli erano attribuite dal suo istituto", che doveva esercitare ora "a nome della Repubblica francese sotto la vigilanza e l'autorità degli agenti militari", ai quali la Congregazione - detta anche Congresso dello stato - era "obbligata a rendere conto" (ordinanza 30 fiorile anno IV).

Ottenuta la consegna delle casse del fondo di religione e della pubblica istruzione (avviso 10 maggio 1796), sul finire del mese di giugno essa trasferì i propri uffici dal palazzo del Broletto al palazzo Marini (avviso 9 messidoro anno IV).

Il 25 agosto il Congresso dello stato, i cui membri erano stati frattanto ridotti da 13 a 4 (Zaghi 1986), annunciò di essere "entrato in tutte le funzioni della cessata Agenzia militare" (avviso 8 fruttidoro anno IV), mentre il giorno seguente partecipò di avere assunto l'amministrazione "e percezione delle finanze ed altre rendite camerali e l'ispezione direttiva di tutti i pubblici stabilimenti, contro il pagamento di un milione di lire milanesi al mese, compresa la diaria ed il mensile", da contribuirsi alla Repubblica francese (avviso 9 fruttidoro anno IV). Nei giorni successivi la Congregazione dello stato mutò la propria denominazione in Amministrazione generale della Lombardia.

### **congregazione militare.**

62

*sec. XVII - 1758*

La Congregazione militare rappresentava una delle commissioni decurionali permanenti. Composta dai membri della Congregazione del patrimonio, da sei decurioni aggiunti, dal sovrintendente generale della milizia urbana, dai sei maestri di campo, uno per ogni porta della città, e da quattro militari, anch'essi esponenti del ceto patrizio milanese, la Congregazione era responsabile dell'organizzazione della milizia urbana.

Il sovrintendente generale e i sei maestri di campo, tutti patrizi esperti dell'arte militare, costituivano, insieme ad una truppa di 6.000 uomini, la milizia urbana.

Questi 6.000 militi, la cui età variava tra i 18 e i 50 anni, erano divisi in sei reggimenti, comandati ciascuno da un maestro di campo, coadiuvati da capitani, tenenti e sergenti. L'intero corpo faceva capo al sovrintendente generale, che veniva nominato dal governatore tra una terna di nomi preparata dal Consiglio generale.



La nomina degli altri comandanti della milizia spettava al Consiglio generale, anche se doveva essere confermata dal governatore.

Il mantenimento delle truppe, nello stato di Milano, tradizionalmente rappresentava motivo di lite e di scontro tra i “pubblici” dello stato e il governo. Tuttavia un accordo raggiunto nel corso del XVII secolo stabilì che la città dovesse provvedere al mantenimento della milizia coi proventi di una apposita imposta e che nel caso in cui la milizia si fosse trovata ad operare fuori dalle mura cittadine la somministrazione di armi e soprattutto di vettovaglie sarebbe invece spettata al governo.

La milizia urbana era solitamente destinata alla custodia delle porte e dei bastioni della città, durante le guerre o quando si temeva il pericolo di contagio dalla peste.

Poco chiara la data di nascita della milizia: Franco Arese sostiene che fu costituita nel 1636 dopo che le truppe savoiarde e francesi ebbero passato il Ticino (Arese 1980); Ettore Verga fa risalire invece la creazione della milizia al 1635; Mario Bendiscioli la colloca ancora prima nel 1615 (Bendiscioli 1957 a).

Nel 1749 il Consiglio generale approvò un progetto elaborato proprio dalla Congregazione del patrimonio, secondo il quale la custodia delle porte della città e la sorveglianza sul passaggio di disertori e forestieri dovevano essere affidate all’impresario del vino e macina, sollevando quindi da quell’onere i cittadini della milizia urbana.

E ancora la riforma del 1758 dettò alcune norme anche per la Congregazione militare, considerato che la riformata Congregazione del patrimonio ne era pur sempre il nucleo costitutivo. La nuova Congregazione del patrimonio, insieme ai sei decurioni aggiunti, al sovrintendente generale, ai sei maestri di campo e ai quattro aggiunti militari, continuava a svolgere le funzioni della Congregazione militare ma soltanto in città. Le incombenze militari al di fuori della città erano delegate ai due sindaci del Ducato, due conservatori del patrimonio, un decurione ed un estimato, che si accollavano l’onere di mettere in atto le deliberazioni della Congregazione militare.

### **congregazione municipale.**

63

*1786 settembre 26 - 1796 maggio 19*

Con due dispacci reali promulgati il 26 settembre 1786 il governo e l’amministrazione delle otto province della Lombardia austriaca, istituite quel medesimo giorno, vennero affidati a due nuovi organismi: le Intendenze politiche e, in luogo delle Congregazioni del patrimonio teresiane, le Congregazioni municipali.

A queste ultime, che riunivano le funzioni esecutive di organi civici tradizionali allora soppressi, competevano “gli oggetti dell’economica amministrazione del patrimonio pubblico a norma degli ordini censuari”, la manutenzione delle strade, la soprintendenza delle fabbriche, il controllo “sopra la condotta dei commissari ossia cassieri della provincia”, gli alloggiamenti e le fazioni militari, la soprintendenza alle vettovaglie, alcune mansioni di polizia e sanità, la sorveglianza sugli incendi. La Congregazione milanese doveva inoltre vigilare sull’illuminazione pubblica (editto 26 settembre 1786 b).

All’ampiezza delle attribuzioni non corrispondeva tuttavia un altrettanto significativa autonomia: per qualunque spesa che non rivestisse carattere d’urgenza occorreva infatti la preventiva approvazione del governo (Cuccia 1971).

Organi di tipo meramente amministrativo-esecutivo privi di potere giurisdizionale, le Congregazioni municipali era-

no presiedute da un prefetto, che a Milano continuava ad avere il medesimo trattamento onorifico spettante al cessato vicario di provvisione, ed erano composte di un numero variabile di assessori, i quali dovevano dimostrare almeno duemila scudi d’estimo “in testa propria nelle rispettive provincie” e non avere “né liti né debiti con i rispettivi Pubblici”. Essi erano scelti dal governo e duravano in carica sei anni, “ben inteso però che passati anni tre se ne cambieranno quattro nelle Congregazioni municipali di Milano, Mantova e Cremona e tre nelle altre” (editto 26 settembre 1786 b).

La Congregazione municipale di Milano, come quelle di Mantova e Cremona, contava nove assessori, sei dei quali, e fra essi il prefetto, dovevano appartenere al ceto patrizio e tre a quello degli estimati, “in conformità di quanto fu da Sua Maestà determinato con cesareo reale dispaccio de’ 23 novembre 1784”.

A tale incarico furono nominati a Milano i conti Ambrogio Cavenago, Nicolò Visconti, Alessandro Cicogna e Luigi Trotti, designato prefetto, i marchesi Francesco Benzoni e Ferdinando Cusani, l’avvocato Giuseppe Bagatti, il dottor Stefano Marinone e Giuseppe Fassi.

In base al successivo “compartimento delle delegazioni, provincie ed uffici” la Congregazione municipale di Milano venne ripartita in quattro delegazioni, assistite nella loro attività da alcuni uffici. Ad ogni delegazione, composta da due assessori e da alcuni impiegati minori, erano assegnati diversi campi di attività, corrispondenti a quelli dei tribunali civici tradizionali (Grab 1976).

La prima delegazione si occupava di “vittovaglie, legna, carbone, carbonella, materiali e simili, pesi e misure; conguagli con gli altri pubblici, pendenze della cessata Congregazione della Lombardia austriaca, alloggi e fazioni militari, giardino pubblico”; era formata da due assessori: il marchese Francesco Benzoni e il conte Ambrogio Cavenago, “delegato specialmente alle vittovaglie dal R. Governo” e come tale incaricato “di vegliare perché il pubblico non manchi di quanto è necessario alla comoda sua sussistenza non tanto riguardo alla quantità, come alla qualità dei generi”, assistiti da un concepista, un cancellista, due commessi, uno per la legna e uno per le vettovaglie, e sei curanti.

Alla seconda delegazione competevano invece “strade, ponti, fiumi, torrenti, concorsi della provincia, sussidi comunitativi, acque della città, riparazione alle chiaviche, cavi sotterranei, mura, bastioni ed edifici della stessa, pubblici ornati ed adacquamenti, incendi, macchine idrauliche e loro dipendenti”. Gli assessori erano il marchese Ferdinando Cusani, “delegato specialmente alle strade”, e il cittadino estimato Giuseppe Fassi, il cui lavoro veniva coadiuvato da un concepista, un cancellista, tre ingegneri, uno per la provincia e due per la città, e due curanti.

La terza delegazione, formata dagli assessori Nicolò Visconti e Giuseppe Bagatti, assistiti da un concepista e un cancellista, era incaricata dei “compensi d’esonazione di qualunque natura, rendite della città e del Banco di S. Ambrogio, loro crediti e debiti, pendenze e liti; economia interna, archivio civico, campi santi e sanità, oggetti straordinari e non compresi nelle provincie”.

La quarta delegazione infine aveva competenza su “illuminazione notturna della città, censo, tasse, contabilità, cassa, soldi e assegni normali, urbana milizia, ordinanze e cursori assistenti alle porte ed armeria, giardino pubblico”. Ad occuparsene erano gli assessori conte Alessandro Cicogna e dottor Stefano Marinone, coadiuvati da un concepista e un cancellista

Accanto alle quattro delegazioni vi erano inoltre alcuni uffici ed ufficiali: innanzitutto un sindaco (carica ricoperta da Pietro Vedani) e una segreteria, formata da un segretario, un concepista e un cancellista, incaricati del “protocollo generale e delle sessioni alla spedizione degli ebdomadari per la Regia Intendenza provinciale, degli esibiti, consulte, ordini ecc. ed al rogo degli istromenti”; c’era poi una registratura, composta da un concepista; una contabilità, con due ragionati, due coadiutori e tre cancellisti; l’archivio, che comprendeva un archivista e un agente; un ispettore addetto “all’ufficio delle notificazioni, alle acque e fabbriche, alli bastioni, incendi ed altri oggetti cadenti sotto le provincie del delegato alle strade”; sei portieri (compartimento delle delegazioni 1786).

Dopo l’ascesa al trono asburgico di Leopoldo II, la pubblica amministrazione delle città e delle province della Lombardia austriaca venne riformata con reale dispaccio del 20 gennaio 1791.

La Congregazione municipale di Milano fu allora ampliata nel personale e negli appannaggi e, come le altre, “abilitata a giudicare in prima istanza in materia di carico o d’imposta” e affiancata dalla figura del regio delegato. I suoi membri duravano in carica quattro anni “salvo alla metà di essi per la prima volta l’accrescimento di due anni per l’introduzione del turno” (dispaccio 20 gennaio 1791).

Pochi giorni dopo l’ingresso in Milano delle armate francesi, con ordinanza del generale in capo e del commissario del Direttorio esecutivo, datato 19 maggio 1796, la Congregazione municipale di Milano, “composta di sedici membri e d’un sindaco”, venne “provvisoriamente ritenuta sotto il nome di Municipalità della città di Milano” (ordinanza 30 fiorile anno IV).

#### **congregazione municipale.**

*1816 febbraio 12 - 1859 ottobre 23*

La regolamentazione definitiva degli enti locali, fissata dalla patente del 12 febbraio 1816 ed ulteriormente perfezionata e resa operativa con la notificazione - cioè con le “istruzioni per l’attivazione del nuovo metodo d’amministrazione comunale colle attribuzioni delle rispettive autorità” - del 12 aprile 1816, stabiliva che nelle città regie, nei capoluoghi di provincia e nei comuni maggiori l’organo collegiale incaricato dell’amministrazione del patrimonio sarebbe stata la congregazione municipale con a capo un podestà (mentre negli altri comuni svolgeva questa funzione una deputazione comunale).

La congregazione municipale di Milano era composta da un podestà e da sei assessori, quattro dei quali scelti dal corpo dei possidenti che avessero almeno 2.000 scudi di estimo censuario; mentre gli altri due potevano essere scelti - ma ciò non significa che lo fossero effettivamente - della “classe de negozianti che abbiano un rilevante stabilimento d’industria o di commercio”. Il requisito richiesto agli assessori era la cittadinanza austriaca e lo stabile domicilio nel comune. L’ufficio della congregazione municipale era completato da un segretario, un ragioniere, un protocollista (che esercitava anche le funzioni di spedite e di archivista), oltre ad alcuni cancellieri scrittori e ad alcuni inservienti. Il ruolo di questi impiegati coi rispettivi stipendi - proposto dalla congregazione municipale al consiglio comunale nella prima sua adunanza - veniva sottoposto alla definitiva approvazione del governo.

All’entrata in vigore del nuovo ordinamento fu il governo di Milano a “fare la proposizione per la nomina del podestà” e ad “eleggere gli assessori sopra proposizione delle regie delegazioni”. Successivamente la norma aveva previsto

la nomina imperiale del podestà sopra una terna proposta dal consiglio comunale e la nomina degli assessori direttamente dal consiglio comunale, naturalmente “salva l’approvazione del governo” e, dopo il 1849, della luogotenenza.

Agli assessori ed al podestà erano attribuiti rispettivamente il rango di deputati alla congregazione provinciale e di consigliere di governo. Sia i primi - che duravano in carica due anni - sia il podestà - che durava tre anni - potevano essere rieletti. Il primo rinnovo degli assessori era previsto “per metà avanti che sia scorso il biennio e la sorte ne regola l’uscita”; successivamente la scadenza del mandato avveniva per anzianità della nomina.

La congregazione municipale, che deliberava collegialmente ed a maggioranza, esercitava “tutte le ispezioni amministrative e rappresentative nel proprio comune” (art. 134), naturalmente dietro il controllo del regio delegato, superiore autorità politica, cui il podestà proponeva “la distribuzione degli affari fra gli assessori” (art. 135).

Essendo l’organo esecutivo del comune, la congregazione presentava ogni anno al consiglio comunale il rendiconto amministrativo ed il conto preventivo delle spese e delle imposte comunali per l’anno successivo. Inoltre aveva “l’iniziativa negli affari che si propongono nel consiglio comunale”: la norma stabiliva infatti che le determinazioni del consiglio comunale, approvate dalla competente autorità governativa, venissero eseguite dalla congregazione municipale stessa.

Seppur sotto la tutela governativa l’ordinamento comunale riconosceva ai governi locali quindi una ampia autonomia rispetto ai poteri politici e la sfera di intervento loro riconosciuta era ampia e comprendeva numerose materie: sicurezza e sanità (medici condotti, incendi, malattie contagiose, preventive cautele per l’idrofobia, sorveglianza sull’annona, sui mercati, ecc.); beneficenza (mantenimento dei cronici, soccorso ai miserabili); acque e strade (i comuni potevano deliberare la costruzione delle strade nel territorio comunale); ornato pubblico (allineamenti, passeggi, giardini); moralità (sorveglianza sugli esercizi di vendita di vino e sugli scandali); istruzione (sia scuole elementari che ginnasi liceali e scuole tecniche); culto (cerimonie, diritti di patronato); poteri delegati dal governo in materie politiche (arresti dei prevenuti di un crimine, ruoli di popolazione, formazione delle liste di leva, pubblicazioni delle leggi, requisizioni di foraggi e viveri, alloggi dei soldati); finanza (il comune riscuoteva per mezzo degli esattori comunali il contributo arti e commercio, il dazio consumo forese e le imposte dirette fondiari, ordinarie, straordinarie, addizionali di dominio, provincia e comune).

Infine, a tutela dell’operato della congregazione, ad essa veniva riconosciuto il diritto di presentare le sue rimostranze direttamente al governo, “tutte le volte che per parte del regio delegato o della congregazione municipale venga o negata o soverchiamente ritardata una provvidenza, oppure sia fatto un manifesto pregiudizio ai diritti ed alle prerogative sue” (art. 141).

In entrambi i momenti di crisi delle istituzioni austriache - l’ondata rivoluzionaria del 1848 e la decisiva guerra del 1859 - furono il podestà e la congregazione municipale a prendere l’iniziativa e ad assumere interinalmente i pieni poteri anche se, nel marzo ’48, non senza suscitare accese polemiche.

Il 4 giugno 1859, a fronte della rapida avanzata delle truppe franco-piemontesi, il conte Giulini si recò a Milano insieme con Cesare Correnti per recarsi a conferire col podestà e con gli assessori circa l’immediata annessione della

Lombardia al Piemonte. La congregazione municipale in una lunga riunione la notte successiva deliberò l'altro la formazione della guardia di sicurezza, che agli ordini di Carlo Prinetti e dell'aggiunto Carlo D'Adda prese sede a Palazzo Marino; la costruzione delle barricate per fronteggiare eventuali scorrerie di corpi di austriaci sbandati; la somministrazione di 100.000 razioni al giorno di viveri (pane, zucchero, ecc.). Milano fu liberata il 5 giugno e la congregazione, prevenendo la proposta dei consiglieri della luogotenenza che avevano proposto di costituirsi in "reggenza provvisoria governo", votò per acclamazione l'annessione della Lombardia al Piemonte secondo il voto plebiscitario del 1848 e la sovranità di Vittorio Emanuele II. L'8 giugno il Re e Napoleone III entrarono trionfalmente a Milano.

A reggere il municipio fu confermato con decreto reale Luigi Barbiano di Belgioioso, già nominato dalla volontà popolare il 6 giugno, mentre la direzione di pubblica sicurezza fu assunta da Paolo Rainoni con la collaborazione di Alberto Gerli e Pietro Clerici. A capo della divisione militare della città fu posto il generale Angelo Bongiovanni di Castelborgo (Atti della commissione Giulini 1962, Meriggi 1981, Meriggi 1983, Meriggi 1987, Raponi 1967, Rotelli 1978).

### **congregazione provinciale.**

*1815 aprile 7 - 1859 giugno 16*

**65**

Gli articoli 12 e 13 della sovrana patente del 7 aprile 1815 - definita l'atto costitutivo del Regno Lombardo-Veneto - avevano previsto, "per conoscere con esattezza nelle vie regolari i desiderj, e bisogni degli abitanti" del Regno, l'istituzione di una Congregazione centrale per il territorio milanese con sede in Milano (e una nel territorio veneto con sede a Venezia) e la creazione in ogni provincia di una Congregazione provinciale. Le specifiche attribuzioni delle Congregazioni furono poi fissate con la successiva patente del 24 aprile.

Il numero dei membri delle Congregazioni, che risiedevano nel capoluogo di residenza della delegazione regia ed erano presiedute dal regio delegato, era proporzionato all'estensione delle province, che si dividevano in tre classi: quelle di prima classe composte da otto deputati, quelle di seconda da sei, e quelle di terza da quattro.

La Congregazione provinciale di Milano era quindi composta da otto membri, scelti "per metà sulla classe degli estimati nobili, e per l'altra metà degli estimati non nobili" e da un membro rappresentante di ogni città regia situata nel territorio della rispettiva provincia (Milano e Monza), nominato fra gli abitanti che avevano stabile domicilio nella città regia stessa. A questi si aggiungevano un relatore, un cassiere, un controllore e un ragioniere.

La Congregazione provinciale aveva il compito di rappresentare presso il delegato provinciale gli interessi della provincia, un compito analogo a quello che spettava ai deputati della Congregazione centrale presso il governatore. Più specificamente la Congregazione ripartiva i tributi e gli oneri militari tra i comuni, sorvegliava le amministrazioni comunali e le opere pie, controllava i bilanci, aveva competenza sulle acque e sulle strade e, naturalmente, aveva il compito di informare il sovrano circa i bisogni e i desideri dei sudditi (Rotelli 1978).

I requisiti richiesti per l'eleggibilità a deputato provinciale erano il diritto di cittadinanza nel Regno Lombardo-Veneto, lo stabile domicilio nella provincia e un'età non inferiore ai trenta anni. Per ciò che riguarda il censo veniva inoltre richiesto il possesso di fondi censiti per almeno

2.000 scudi di estimo situati nella rispettiva provincia o, per i rappresentanti delle città regie, la proprietà di una fabbrica o di un negozio nella città stessa. Ai deputati nobili era naturalmente richiesta la nobiltà concessa o riconosciuta.

In merito alle incompatibilità valevano le stesse norme che regolavano le congregazioni centrali: non erano eleggibili gli impiegati dello stato e gli ecclesiastici, le "persone dichiarate prodighe o riconosciute dal foro competente incapaci di amministrare le proprie sostanze, i non professanti la religione cattolica - apostolica - romana o perlomeno una religione cristiana, chi aveva subito una inquisizione criminale e non fosse stato dichiarato innocente" (Sandona 1912, p. 111). I rappresentanti delle città regie erano soggetti ad incompatibilità se negozianti che avessero mancato di credito pubblicamente. Non erano eleggibili inoltre gli impiegati comunali con i loro gli ascendenti e discendenti di qualsiasi grado, gli affini fino al secondo grado e i collaterali entro il quarto.

Anche il meccanismo di nomina ricalcava quello dei membri delle congregazioni centrali: esclusa la prima tornata di nomina, che l'imperatore si era avocato del tutto, le proposte partivano dai comuni della provincia e venivano sottoposte alla Congregazione provinciale stessa, la quale formava una terna da rassegnare alla Congregazione centrale. Nel caso la Congregazione o il governo non avessero alcuna eccezione sulla persona "prima in terna" il governo avrebbe confermato la nomina; in caso contrario il governo aveva l'obbligo di fare rapporto alla corte.

A differenza dei membri della Congregazione centrale i deputati provinciali riuscirono a conservare una certa indipendenza e una certa autonomia di fronte al rappresentante del governo (il delegato provinciale), sia perché il mandato era del tutto gratuito - anche se i deputati della delegazione godevano "durante il tempo del loro ufficio delle prerogative e del rango competenti agli attuali consiglieri regj" - e dunque la scelta ricadeva inevitabilmente su persone di quelle classi abbienti che più delle altre subivano il peso della dominazione e che erano quindi meno disposte a scendere a compromessi; sia perché, essendo i membri residenti nel capoluogo della provincia, essi erano conosciuti e quindi più esposti al controllo dell'opinione pubblica (Raponi 1967). Furono ad esempio le congregazioni provinciali lombarde, a cavallo tra il 1847 e il 1848, seguendo l'iniziativa del deputato non nobile di Bergamo Gian Battista Nazari, a prendere l'iniziativa e a chiedere con insistenza al governo di indagare sulle cause del malcontento esistente nel paese e a chiedere quindi una sostanziale riforma dell'amministrazione del paese, della gestione politica e delle scelte economiche (Atti della commissione Giulini 1962), "pronunciandosi apertamente a favore degli interessi e delle aspirazioni locali e contribuendo a destare quell'atteggiamento di resistenza verso l'Austria che sfociò nella rivoluzione del marzo 1848" (Raponi 1967, p. 30).

Dopo il 1849 e con la patente sovrana 15 luglio 1855 furono ampliate le competenze della Congregazione provinciale ad altri settori della pubblica amministrazione, attribuendole poteri deliberativi in affari relativi ai comuni, alle acque pubbliche, alle strade, al censo, alla assistenza e alla beneficenza pubblica, alla coscrizione. Inoltre la Congregazione ebbe voto consultivo in materia di contenzioso amministrativo. Naturalmente, anche a causa dell'ampliamento nelle competenze, le Congregazioni provinciali furono sottoposte ad un più energico controllo governativo, ma composte infine "di gente debolissima di carattere e di mediocre capacità, qualità indispensabile per essere preferiti dal governo e per avere volontà di accettare simili attribuzioni"

(Atti della commissione Giulini 1962, p. 204), raramente scesero a compromessi con le autorità politiche, anche se in alcune occasioni, come per le requisizioni generali del 1849 e per i prestiti forzosi del 1850 e del 1854 - quando furono costrette ad occuparsi delle operazioni di riparto e di esazione dei contributi straordinari - finirono con l'apparire agli occhi della popolazione come meri strumenti governativi (atti della commissione Giulini 1962; Meriggi 1981 a; Meriggi 1983; Meriggi 1987; Raponi 1967; Rotelli 1978; Sandonà 1912).

### **conservatori degli ordini.**

1621 - sec. XVIII

66

Nel 1621 era sorto in seno al Tribunale di provvisione un dissidio che opponeva il vicario ai dodici di provvisione, per la decisione del vicario di avocare a sé la nomina di alcuni ufficiali del comune i quali, in precedenza, erano sempre stati nominati dal Tribunale collegialmente. Il Consiglio generale affidò allora a tre decurioni il compito di esaminare gli ordini della città per scoprire chi avesse ragione; e fu il Tribunale a prevalere. L'incombenza dei tre delegati era stata assolutamente occasionale e dei tre non si ebbe più notizia sino al 1641 quando il Consiglio nominò due decurioni per reintegrare la suddetta delegazione. Rimase così stabilito che i conservatori degli ordini fossero tre e che venissero nominati direttamente dal Consiglio che li sceglieva tra i propri componenti.

E' interessante notare come i conservatori, istituiti affinché fossero difese le tradizioni giuridiche della città, furono invece fautori di significative innovazioni nell'ordinamento cittadino: nel 1650, ad esempio, fu deciso dal Consiglio che uno dei tre conservatori a turno assistesse alle elezioni e agli scrutini, e furono i tre conservatori degli ordini a battersi perché le cariche civiche fossero prerogativa dei patrizi e ad ottenere, prima in concorso col Tribunale poi da soli, la facoltà di esaminare la delicata materia delle ammissioni al patriziato (Tesi Martini 1993-1994).

La carica di conservatori divenne poi vitalizia e ai conservatori venne riservata la lettura delle carte non firmate prevenienti al Consiglio.

La Congregazione dei conservatori degli ordini era stata istituita dal Consiglio per vigilare che le magistrature cittadine e i funzionari comunali non facessero nulla contro le norme e le consuetudini, tuttavia col trascorrere degli anni i conservatori si dedicarono interamente all'esame delle domande di ammissione al patriziato e nello svolgere questo compito, divennero i difensori degli interessi e delle prerogative del patriziato milanese. Non a caso questa magistratura si impose nella seconda metà del XVII secolo, contemporaneamente al consolidarsi dei privilegi del patriziato.

Nel 1722 il Consiglio determinò che non potessero essere nominati Conservatori degli ordini "li signori sessanta che sono del Consiglio segreto o che siano togati o militari" ma pare che questa norma venne ben presto disattesa perché nel 1731 e nel 1765 vennero eletti due giureconsulti, il conte Antonio Pietrasanta, e il conte Giovanni Corio Visconti Fighiodoni (Pino 1979).

### **consiglio amministrativo generale.**

1848 agosto 2 - 1848 agosto 6

67

La legge sulla fusione della Lombardia con il Piemonte, votata dal parlamento subalpino tra il 28 giugno e il 27 luglio 1848 a seguito del plebiscito, prevedeva tra l'altro la trasformazione del governo provvisorio di Lombardia in consulta straordinaria. In sua sostituzione, dietro pressioni di Carlo Alberto e dello stesso governo provvisorio di Lom-

bardia, si insediò a Milano un consiglio amministrativo generale, composto da tre commissari regi, che ne assunse le funzioni ed i poteri. Membri del consiglio, nominato dal governo di Torino il primo agosto, furono per gli affari di guerra e di pubblica sicurezza il cavalier Angelo Olivieri, luogotenente generale e presidente del consiglio stesso; il deputato piemontese marchese Massimo Cordero di Montezemolo, cui furono affidati gli affari di finanza, e il già membro del governo provvisorio lombardo Gaetano Strigelli, incaricato per gli affari politici ed amministrativi.

Con questo organismo - composto da "uomini dei quali il popolo nostro mai non aveva udito il nome" (Cattaneo 1849, p.173) e da Gaetano Strigelli, "figlio di quello che era segretario della Reggenza, quando Milano fu data agli austriaci nel 1814" (Cattaneo 1849, p. 173) - il controllo politico e militare di Milano passava definitivamente in mano al partito dei "piemontesi", anche perché ormai si era delineata chiaramente la strategia di Carlo Alberto, che prevedeva la cessione di Milano per la salvaguardia dell'istituto monarchico, cioè - come scrisse Cattaneo - "doveva prendere, perché doveva consegnare".

In una missiva del governo provvisorio lombardo indirizzata a Gabrio Casati, appena eletto primo ministro di Carlo Alberto, si sosteneva che la presenza del regio commissario a Milano fosse indispensabile per non abbandonare il paese all'anarchia e per mostrarsi uniti di fatto e di diritto di fronte agli austriaci e all'Europa, (Marchetti 1948 b) ma in realtà non a caso inizialmente per il posto di commissario regio si era pensato al Durini, che conosceva bene i membri del comitato di difesa pubblica e avrebbe potuto più facilmente mettersi d'accordo con loro: il compito dei commissari - in particolar modo dell'Olivieri, che era responsabile delle questioni militari - era infatti sostanzialmente di controllare la resa di Milano e il ritiro delle truppe evitando sbocchi insurrezionali della popolazione guidata dai repubblicani o che lo stesso comitato di pubblica difesa decidesse di prendere il potere oltrepassando così il suo mandato. A Carlo Alberto infatti interessava a quel punto che a Milano non prendesse il potere il partito repubblicano, poiché solo gli elementi di sinistra repubblicani avrebbero potuto mobilitare il popolo e organizzare una valida resistenza agli austriaci. Se questa fosse poi risultata vittoriosa, la monarchia, già sconfitta e screditata dopo Custoza, sarebbe stata probabilmente travolta anche a Genova ed a Torino; ma anche se la resistenza popolare fosse rimasta schiacciata dalla repressione austriaca la monarchia ne avrebbe risentito a causa della inevitabile contrapposizione tra l'eroismo popolare e la scarsa capacità del re e del suo entourage politico e militare (Candeloro 1960). L'azione di Carlo Alberto e dei regi commissari fu quindi sostanzialmente diretta ad impedire un'efficace difesa popolare.

Sono dunque comprensibili gli aspri contrasti che sorsero tra i regi commissari e il comitato di pubblica difesa. Già la sera del 3 agosto il generale, "valendosi de' supremi suoi poteri" richiamò "i signori del comitato ai limiti del loro incarico" (Cattaneo 1849, p. 176), dolendosi per le direttive che essi stavano impartendo al popolo che già iniziava a rialzare le barricate dopo le notizie dell'avanzata delle truppe austriache. Il mattino del 4, prima dell'attacco austriaco alla città, Fanti e Restelli (membri del comitato di pubblica difesa) chiesero di nuovo all'Olivieri il permesso di far preparare le barricate ma il rappresentante del re sostenne che non fosse il caso di "fomentare vani spaventi (e che fosse) indecoroso l'ingombrare di siffatti inciampi una città difesa già da 45 mila soldati" (Cattaneo 1849, p. 176). Alle otto di sera il consiglio di guerra riunito da Carlo Alberto a palazzo Greppi de-

cise che sarebbe stato impossibile difendere la città e inviò parlamentari al quartier generale di Radetzky a San Donato. L'accordo tra gli interlocutori fu concluso nella notte e fu proprio l'Olivieri a palazzo Greppi a comunicare i termini dell'armistizio ai rappresentanti della città e al comitato di pubblica difesa, i quali protestarono violentemente per la disfatta e per la consegna della città senza alcuna resistenza. Finalmente, dopo vari tumulti della folla radunatasi intorno a Palazzo Greppi, nella notte tra il 5 e il 6 agosto Carlo Alberto e il suo seguito lasciarono Milano. Il compito dei commissari era esaurito (Avetta 1938; Candeloro 1960; Cattaneo 1849; Curato 1950; Curato 1960; Marchetti 1948 a; Marchetti 1948 b; Meriggi 1987; Raccolta 1848).

### **consiglio comunale.**

68

*1802 ottobre - 1816 febbraio*

Con la legge sull'organizzazione delle autorità amministrative emanata il 24 luglio 1802, l'amministrazione dei comuni della Repubblica - che in base alla popolazione furono allora suddivisi in tre classi - venne affidata a due organi: il Consiglio comunale, con funzioni deliberative, e la Municipalità, con funzioni esecutive.

Nei comuni di prima classe, quelli cioè con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, il Consiglio comunale doveva essere formato da 40 cittadini capifamiglia, metà dei quali necessariamente proprietari nel territorio del dipartimento e del comune, mentre gli altri, anche non possidenti, dovevano avere "qualche stabilimento di commercio o d'industria" o esercitare "qualche scienza od arte ancorché meccanica".

I consiglieri - il cui ufficio era gratuito come quello di municipalista - la prima volta furono nominati interamente dal Consiglio generale del dipartimento, che in seguito ne doveva sostituire un quinto ogni anno scegliendo i candidati da una lista tripla in proporzione ai posti vacanti, presentata dallo stesso Consiglio comunale (legge 24 luglio 1802).

Il Consiglio comunale di Milano, insediato nel mese di ottobre del 1802, si riuniva nell'aula pubblica del palazzo del Broletto, ordinariamente due volte l'anno, nei mesi di gennaio-febbraio e in quelli di settembre-ottobre, e "straordinariamente a qualunque invito del prefetto". Durante la prima seduta esso si occupava principalmente dell'esame del rendiconto relativo all'esercizio finanziario precedente presentato dalla Municipalità, mentre nella seduta autunnale aveva il compito di nominare otto membri del Consiglio generale del dipartimento, di predisporre la dupla per la formazione dei consigli distrettuali, di rinnovare o confermare i componenti della Municipalità per l'anno seguente, di provvedere alla determinazione delle spese e delle imposte comunali per l'anno in corso.

Le riunioni dovevano svolgersi alla presenza del prefetto, del viceprefetto o di un loro delegato, mentre le deliberazioni venivano prese a scrutinio segreto ed erano valide qualunque fosse il numero dei consiglieri intervenuti. Esse erano poi vagliate dal prefetto, al quale spettava inoltre verificare che le spese rispondessero a criteri di esattezza ed economia (legge 24 luglio 1802).

All'atto del suo insediamento il Consiglio comunale milanese era formato da 23 ex-nobili, 12 dei quali appartenevano al patriziato cittadino, da alcuni banchieri e ricchi possidenti, ma anche da un significativo nucleo di piccoli e medi proprietari e di professionisti, che, spesso provvisti di notevoli competenze giuridiche e amministrative, erano generalmente molto attivi e talora assai influenti nelle scelte del Consiglio (Pagano 1992).

Con il passaggio dalla Repubblica al Regno si ebbero importanti ripercussioni anche sulle amministrazioni locali, la

cui organizzazione fu delineata con il decreto 8 giugno 1805: il numero dei municipalisti venne ridotto a sei, nominati dal Consiglio comunale "fra i cento maggiori estimati"; al vertice dell'amministrazione comunale venne poi introdotta la figura del podestà, la cui nomina spettava al sovrano. E di nomina regia divennero anche i membri del consiglio comunale (decreto 8 giugno 1805 a), i cui candidati, di fatto, finirono per essere scelti dai prefetti e dagli alti funzionari di polizia, che accompagnavano le liste duple degli stessi con segnalazioni di preferenza, sulle quali venivano poi a fondarsi i giudizi del ministro dell'interno e, in ultimo, le nomine da parte del viceré (Pagano 1992).

Il rinnovato Consiglio comunale di Milano venne nominato con decreto vicereale 8 ottobre 1805 e insediato dal prefetto il successivo 6 novembre. Rispetto al periodo repubblicano aumentò la presenza della grande possidenza mentre diminuì il numero dei piccoli proprietari e dei professionisti, la cui influenza rimase tuttavia di un qualche peso soprattutto nei primi anni anche a causa del crescente assenteismo di una parte dei consiglieri ex-nobili (Pagano 1994). Secondo quanto disposto dal decreto 8 giugno 1805, le deliberazioni, per ottenere la legittimazione, dovevano comunque essere votate da almeno un terzo dei consiglieri effettivi (decreto 8 giugno 1805 a).

Due anni più tardi il decreto 5 giugno 1807 concentrò nella figura del podestà le funzioni esecutive che il testo legislativo dell'8 giugno 1805 attribuiva alle Municipalità (decreto 5 giugno 1807). Nei comuni di prima e seconda classe si inaugurò pertanto una fase "podestarile", che a Milano ebbe inizio solo alcuni mesi dopo la pubblicazione del decreto, con la nomina a podestà di Antonio Durini (decreto 30 novembre 1807). Da allora diminuì ulteriormente l'autonomia degli amministratori mentre si accentuò la vigilanza sull'attività del Consiglio e l'influenza sulle sue deliberazioni, che il podestà operava in qualità di funzionario governativo. Ancor più significativo, del resto, fu il controllo che dal 1809 impose al consiglio il nuovo prefetto d'Olanda Gaudenzio Maria Caccia (Pagano 1994).

Nonostante il processo di progressivo accentramento delle funzioni e di uniformazione delle istituzioni comunali che segnò gli anni della Repubblica italiana e, in modo più significativo, del successivo Regno d'Italia, il comune Milano, pur inserito a pieno titolo in questo quadro generale, mantenne comunque una condizione in qualche modo di privilegio rispetto agli altri comuni, che consentì ai suoi organi amministrativi di godere di un certo margine di contrattazione con il governo centrale e con quello periferico.

Durante le giornate che segnarono la caduta del Regno italico fu poi proprio il Consiglio comunale di Milano ad adunarsi in seduta straordinaria per nominare la Reggenza provvisoria (nomina 21 aprile 1814), alla quale sarebbe spettato il governo della Lombardia nel difficile periodo del trapasso istituzionale (Rota 1959).

In quei pochi mesi la stessa autonomia decisionale del Consiglio tornò ad essere più significativa anche perché i consiglieri dovevano rendere conto del loro operato esclusivamente alla Reggenza, che, come si è rilevato, era un'emanazione del Consiglio stesso (Pagano 1994).

### **consiglio comunale.**

69

*1816 febbraio 12 - 1859 ottobre 23*

Lungamente discusso dalla commissione aulica centrale di organizzazione, l'ordinamento comunale del periodo della restaurazione ripropose sostanzialmente, esteso a tutto il Regno Lombardo-Veneto, quello introdotto sotto il Regno di Maria Teresa con l'editto del 30 dicembre 1755.

La sovrana patente del 7 aprile 1815, definita l'atto costitutivo del Regno, stabiliva che l'organizzazione amministrativa dei comuni dovesse rimanere per il momento conservata nelle forme vigenti, mantenendo dunque la suddivisione dei comuni in tre classi, mentre i nomi e i confini di distretti e province così come i comuni "rispettivamente attinenti alle une o agli altri" sarebbero stati pubblicati successivamente. Inoltre la patente stabiliva che le città regie, dove era fissata la residenza della regia delegazione, e i comuni di prima classe sarebbero direttamente dipesi dal regio delegato e non dai cancellieri del censo.

La regolamentazione definitiva degli enti locali venne fissata dalla patente del 12 febbraio 1816 e ulteriormente perfezionata e resa operativa con la notificazione - cioè con le "istruzioni per l'attivazione del nuovo metodo d'amministrazione comunale colle attribuzioni delle rispettive autorità" - del 12 aprile 1816.

In base a questo regolamento l'organismo assembleare di autogoverno locale di Milano divenne quindi il consiglio comunale. Questo era stato attribuito inizialmente ai soli comuni maggiori; dal 1819 venne invece imposto per legge a tutti i comuni nel cui catasto fossero iscritti più di 300 estimati e dal 1835 venne reso di istituzione facoltativa anche in tutti i casi che il governo lo ritenesse opportuno (Meriggi 1987). L'organo esecutivo del comune era invece la Congregazione municipale, composta da sei assessori e presieduta dal podestà.

Il consiglio comunale era composto a Milano (ma anche a Venezia) da sessanta membri, divisi per due terzi da possidenti che avessero almeno 2.000 scudi di estimo (la stessa quantità richiesta per diventare membri della Congregazione provinciale), e per l'altro terzo da individui che avessero nel comune un rilevante stabilimento di industria o di commercio. Naturalmente era ulteriore condizione necessaria il diritto di cittadinanza nel Regno.

La prima nomina dei membri venne compiuta dai rispettivi governi (quello di Milano e quello di Venezia), a seguito delle indicazioni e delle proposte della regia delegazione. La sostituzione dei membri dopo la prima nomina spettò invece alle Congregazioni provinciali, "sopra dupla dei consigli medesimi", salva l'approvazione della regia delegazione.

Il rinnovo del consiglio, determinato nei primi due anni da un'estrazione a sorte, avveniva "ogni triennio in quote eguali"; successivamente le sostituzioni avvenivano per anzianità di nomina. I membri del consiglio non erano immediatamente rieleggibili, ma potevano "essere rieletti dopo un anno di intervallo". Il presidente veniva eletto dallo stesso consiglio e durava in carica un anno.

Il consiglio si radunava ordinariamente due volte all'anno, ma poteva essere convocato in via straordinaria dal regio delegato. Nella prima adunanza (da tenersi in gennaio o febbraio) il consiglio aveva il compito di esaminare l'amministrazione del comune dell'anno precedente e deliberare in base al rapporto che veniva esposto dai revisori dei conti. Inoltre il consiglio esaminava e deliberava sul ruolo degli individui soggetti alla tassa personale. Diversi erano i compiti attribuiti in occasione della seconda adunanza prevista, che si teneva in settembre o in ottobre. In questa occasione si eleggevano i membri delle congregazioni e delle deputazioni, si determinava il conto preventivo delle spese e delle imposte comunali per l'anno successivo e si nominavano i revisori dei conti dell'anno in corso. In generale comunque nelle due adunanze si potevano trattare "tutti gli affari che concernono il comune". Al consiglio comunale veniva inoltre attribuita la facoltà di proporre i deputati delle congregazioni centrali e provinciali.

Le adunanze - che avvenivano "sempre in luogo di pubblica ragione, ma senza pubblicità di adunanza" e si convocavano in via ordinaria 15 giorni prima - si tenevano con l'assistenza delle congregazioni municipali che avevano diritto di voto e alla presenza del regio delegato (o di un suo sostituto) il quale, pur avendo "un posto distinto nel consiglio", non aveva voto deliberativo. Il consiglio deliberava collegialmente e a scrutinio segreto: ogni consigliere aveva un voto, a prescindere dalla "quantità dei suoi beni o de' suoi stabilimenti".

Nonostante fosse attribuita la facoltà di trattare tutti gli affari concernenti il comune, la patente disponeva comunque che in caso i consiglieri rifiutassero di deliberare le "spese necessarie e le imposte corrispondenti a senso delle leggi e de' veglianti regolamenti", ad essi supplissero le congregazioni provinciali. Inoltre veniva impedito al consiglio di nominare alcun impiegato senza l'accettazione del governo, "né costituire procuratori sì generali come speciali nel comune senza averne in prevenzione fatto conoscere il bisogno all'autorità superiore".

La tutela governativa e il controllo sull'organo erano infine specificamente previsti in caso il consiglio oltrepassasse le facoltà e le attribuzioni di competenza, "occupandosi di affari che non concernano l'amministrazione del comune". In questi casi il regio delegato, previa le necessarie premozioni, avrebbe dichiarato sciolta la seduta.

A differenza della composizione delle congregazioni, quindi, la normativa del Regno Lombardo-Veneto non prevedeva a livello comunale una distinzione tra i proprietari nobili e quelli non nobili, anche se, in pratica, i consigli insediatisi all'entrata a regime del nuovo ordinamento finirono sostanzialmente per autorinnovarsi con un procedimento simile a quello delle congregazioni. Indubbiamente nel consiglio erano rappresentati una certa varietà di rappresentanze e interessi, anche se il numero di maggior rilievo era destinato alla grande possidenza agraria - i cui consiglieri venivano scelti in un elenco dei primi cento estimati del comune - anche perché nel caso che il numero dei commercianti o degli industriali fosse risultato insufficiente si sarebbe supplito con altri estimati e non con commercianti di rango inferiore: "la rappresentanza municipale era adunque costituita dall'aristocrazia del denaro" (Atti della commissione Giulini 1962; Meriggi 1981 a; Meriggi 1983; Meriggi 1987; Raponi 1967; Rotelli 1978; Sandonà 1912).

#### **consiglio dei consoli delle quattro società. 70** *sec. XIII*

Non è ben chiaro se questo consiglio, formato dai consoli delle Società dei Valvassori, dei Capitani, della Motta e della Credenza di sant' Ambrogio formasse un organo a sé.

La prima testimonianza della sua esistenza risulta da un atto del Consiglio generale del 9 dicembre 1240, con cui il consiglio deliberò circa alcune decisioni in merito alle carte di debito del Comune prese dai consoli delle Quattro Società. E ancora da un documento del 1252, relativo al conto del grano pubblico entrato in città ed alle somme ricavate in seguito alla sua vendita dai consoli delle Quattro Società, emerge che i consoli, membri del consiglio, erano otto (Santoro 1968).

#### **consiglio dei novecento. 71** (consiglio generale) *sec. XIV - sec. XVI*

A partire dagli ultimi decenni del secolo XII la Credenza, o Consiglio di credenza, organo formato da esponenti dei tre ordini cittadini - capitanei, valvassores, cives - che coa-

diuvava il governo consolare nella gestione degli affari del comune, incominciò ad assumere il nome di “Consilium comunis” e, quando adunata al completo, “Magnum Consilium comunis”.

Con l’affermarsi dei Torriani e dei Visconti che, pur rispettando le antiche forme repubblicane, andarono promuovendo una politica di accentramento dei poteri, il Grande Consiglio si vide gradatamente espropriato di gran parte delle competenze ad esso demandate nel periodo podestario: esso continuò ad essere convocato con una certa frequenza, ma più per ratificare deliberazioni amministrative già prese che per deliberare di propria iniziativa.

Il numero dei suoi componenti, dopo le variazioni che si registrarono nel corso dei secoli XIII e XIV - 800 nella seconda metà del XIII secolo, 1200 nel 1317, come risulta da un istrumento di procura fatto dal consiglio medesimo, “in Palatio novo comunis Mediolani convocato et congregato Concilio mille ducentorum virorum conciliarorum comunis Mediolani” (Giulini 1854) - andò stabilizzandosi intorno a 900 membri, 150 per ciascuna delle sei porte della città.

Nel 1330 il podestà di Milano intimava infatti ai 900 cittadini, “qui sunt de Generali Consilio comunis Mediolani”, di radunarsi nel palazzo civico per conferire il potere ad Azzone Visconti e per confermare e pubblicare alcuni statuti - si trattava della promulgazione degli statuti a noi noti come Statuti di Milano, dei Mercanti e del mercanti di lana (statuta iurisdictionum).

Dalla grida emerge come ancora nel 1330 il Consiglio generale - denominato anche consiglio dei “900” - fosse investito, almeno formalmente, di una forte autorità. Nonostante l’ormai consolidato dominio dei Visconti, Azzone volle infatti che l’effettivo potere gli venisse conferito dal Consiglio: in questa fase di affermazione dell’istituto signorile era necessario che il potere fosse legittimato dall’organo cittadino più rappresentativo.

E ancora avendo il Comune fatto compilare da una commissione di giurisperiti nuovi statuti, era necessaria la conferma del Consiglio affinché essi avessero valore di legge. In seguito questa formalità non fu più necessaria e bastò l’approvazione del duca per conferire valore a qualunque statuto.

Quanto alla nomina dei membri del Consiglio durante il primo periodo signorile non si dispone di alcuna notizia certa. Tuttavia sulla base di alcuni elenchi posteriori al 1330 in cui i 900, oltre ad essere ripartiti in 150 per ciascuna delle sei porte della città sono divisi per parrocchia, è possibile supporre che l’elezione venisse fatta dai capi famiglia delle singole parrocchie cittadine.

I responsabili della nomina dei consiglieri ed i requisiti necessari al fine di essere nominati vennero precisati negli statuti del 1396 approvati da Gian Galeazzo Visconti, il cui testo tuttavia, secondo la maggioranza degli storici, è possibile corrisponda sostanzialmente a quello degli statuti del 1330, riformati nel 1351.

Ribadendo che i “900” dovessero essere ripartiti equamente tra le sei porte cittadine, gli statuti del 1396 attribuivano la nomina dei consiglieri, previa approvazione del duca, all’ufficio di provvisione. Si precisava inoltre che i candidati dovessero avere più di 20 anni, e dovessero essere scelti tra i migliori, più ricchi e più attivi cittadini sottoposti alla giurisdizione del comune di Milano (statuta iurisdictionum, cap. XIV).

Alla fine del XIV secolo l’appartenenza al ceto nobiliare non rappresentava ancora un requisito necessario al fine di poter essere eletto consigliere: l’obbligo di esibizione della

prova di nobiltà come uno dei requisiti fondamentali per “candidarsi” a consigliere incominciò ad essere introdotto durante il breve periodo del dominio francese e venne più rigidamente applicato con la dominazione spagnola.

I criteri di nomina ed il numero dei membri componenti il consiglio furono più volte rivisti e temporaneamente modificati nel corso del Quattrocento. Da “I registri dell’Ufficio di Provvisione e dell’Ufficio dei Sindaci sotto la dominazione viscontea” emerge che una riforma circa il numero dei consiglieri venne prospettata già nel 1408 da Giovanni Maria Visconti: con decreto del 19 gennaio egli prevedeva il passaggio da 900 a 72 persone, 12 per porta, arrogandosi anche il diritto di nomina, e fissava la durata della carica in sei mesi (Santoro 1929).

Tale riforma tuttavia venne ritrattata in toto dal suo successore: il Consiglio venne sostanzialmente trasformato solo nel corso della dominazione spagnola. Sino al momento della sua soppressione, nel 1796, esso risultò infatti composto da 60 decurioni - da qui la denominazione Consiglio dei sessanta decurioni - dieci per ciascuna delle sei porte della città.

Mentre per il periodo comunale non si ha notizia di notai strettamente dipendenti dal Consiglio, nel corso del XIII secolo comparve la figura del “notarius Camere palatii comunis Mediolani”: notaio speciale a cui veniva demandata la sottoscrizione di tutte le delibere consiliari.

Tuttavia con l’affermarsi della signoria dei Visconti e le sempre più rare adunanze del Consiglio, le funzioni da lui svolte vennero via via supplite da uno dei notai alle dipendenze dell’Ufficio di provvisione: gli “Statuta iurisdictionum” della fine del Trecento, non prevedevano l’esistenza di alcun notaio specificatamente destinato alla sottoscrizione di atti e delibere consiliari ma stabilivano solamente che i notai “qui steterint ad scribendum consilia et reformationes Consilii maioris” dovessero consegnare entro tre giorni “consilia et reformationes consiliorum” ai sei della Camera affinché venissero registrati ed, entro lo stesso termine, dovessero presentarli ai notai degli statuti affinché venissero copiati nei volumi statutari loro affidati (Cognasso 1955; Garin 1956; Santoro 1929; Santoro 1956; Santoro 1968).

### **consiglio dei trecento.**

72

*sec. XIII*

Da un documento del 1252 steso in occasione della vendita al pubblico incanto di un immobile di proprietà del Comune di Milano, contenente anche l’elenco delle numerose delibere promanate negli anni 1251-1252 dal Consiglio dei Trecento, emergono i criteri seguiti per il reclutamento dei membri di detto consiglio e le competenze ad esso attribuite.

Organo particolare del comune milanese, esso era costituito da 300 membri, 50 per ciascuna delle sei porte principali della città, scelti tra coloro che, secondo i dati dell’estimo generale, erano censiti per un capitale di lire 500 terzuole. Al Consiglio era demandato l’incarico di formulare proposte per far fronte alle difficoltà finanziarie dell’erario pubblico e sottoporle al vaglio degli organi deliberativi municipali (Santoro 1968).

### **consiglio di credenza.**

73

*sec. XII - sec. XIII*

Per comprendere l’origine e la costituzione della Credenza, o Consiglio di credenza, occorre ricordare che nel XII secolo, con l’ammissione dei cives nel consiglio dell’arcivescovo e quindi nel governo della città, tutti e tre gli ordini dei cittadini liberi - capitanei, valvassores e cives, - inco-

minciarono ad interessarsi e soprattutto a gestire direttamente gli interessi pubblici, anche se secondo una proporzione che assegnava ai primi due ordini un numero di rappresentanti maggiore rispetto all'ordine dei cives.

Tuttavia i membri di queste famiglie, rappresentanti dei tre ordini cittadini, partecipavano solo indirettamente alla formazione del governo cittadino: essi non erano infatti chiamati ad eleggere direttamente i consoli bensì - forse con designazione fatta dai medesimi consoli ancora in carica - tra di essi veniva scelto un numero di persone alle quali sarebbe spettato il compito di coadiuvare il governo consolare nella scelta dei nuovi consoli. Erano dunque queste persone, scelte tra i rappresentanti dei tre maggiori ceti cittadini, a formare il Consiglio di credenza. L'importanza ed influenza nella gestione degli affari del comune di questo consiglio "ristretto" furono massime durante il periodo consolare e durante la fase di transazione tra il periodo consolare e quello podestarile, quando il suo intervento si era reso sempre più necessario per la promulgazione di tutti gli atti di natura politica.

Sulla base della documentazione disponibile non è possibile determinare con esattezza il numero dei componenti del Consiglio di credenza, denominati "consiliarii" o più spesso "credentarii" in quanto dovevano giurare "credentia" cioè segretezza al console: esso sicuramente oscillò nel corso del tempo sino a raggiungere, nel XIII secolo, punte massime di 800 membri.

Ma i membri della Credenza non venivano sempre convocati nella loro totalità: i consoli e successivamente i podestà, godevano infatti della facoltà di poter adunare, secondo l'importanza degli affari da trattare, cento, duecento, trecento, quattrocento e più membri; quando si eleggevano i credentarii si stabiliva infatti un ordine di ingresso tale da determinare che i primi cento nominati dovessero formare la Credenza dei cento, i primi duecento la Credenza dei duecento e così via.

A partire dagli ultimi decenni del XII secolo la credenza cominciò ad assumere la denominazione di "Consilium communis" e, quando adunata al completo, di "Magnum Consilium communis".

Con gli ordinamenti del 1241 si codificarono infine le modalità di elezione e le competenze attribuite al consiglio di credenza: a partire da quell'anno si stabilì infatti che esso dovesse essere formato per metà dai rappresentanti dei capitanei e valvassori e per metà dai rappresentanti della Motta e della Credenza di sant'Ambrogio, la quale dal 1198, rappresentava l'elemento più popolare della città. Dalle fonti non risulta quale fosse la durata della carica dei consiliarii anche se è molto probabile si dovessero rinnovare ogni anno, come avvenne per la carica di console prima e per quella di podestà poi.

Gli ordinamenti stabilirono inoltre che alla Credenza fossero demandate tutte le questioni di interesse generale - e questo gli derivò anche la denominazione di consiglio generale - sia di carattere politico, legislativo, amministrativo: il consiglio veniva infatti convocato per approvare e notificare al popolo la dichiarazione di guerre e la conseguente stipulazione di paci e ancora per ricevere ambasciatori. Esso era l'unico organo comunale dotato di pieni poteri per la modificazione degli statuti; ed infine era l'unico organo autorizzato a deliberare in materia di finanza - circa, ad esempio, l'alienazione di beni del Comune per alimentare le casse dell'erario pubblico - e ancora, a decidere i provvedimenti da applicarsi contro i debitori del Comune per il risarcimento dei danni inferti alla comunità (Barni 1954; Franceschini 1954; Manaresi 1919; Santoro 1968).

## consiglio di giustizia.

sec. XIV - sec. XVI

74

Magistratura di origine viscontea, il Consiglio di giustizia venne istituito intorno alla fine del XIV secolo, in seguito allo sdoppiamento - in Consiglio segreto e Consiglio di giustizia appunto - dell'organo consiliare di cui il signore di Milano si serviva per la direzione politica ed amministrativa di tutti i territori del dominio.

Inferiore al Consiglio segreto, a cui venivano riconosciute competenze di natura politica oltre che giurisdizionale, tale organo, costituito da un numero variabile di giureconsulti - i quali dopo un certo numero di anni venivano trasferiti al Consiglio segreto - era delegato a trattare esclusivamente le cause di natura civile.

Ma, dalla metà del Quattrocento, e soprattutto durante il governo di Galeazzo Maria Sforza, il Consiglio venne fortemente limitato nelle sue competenze e sempre più subordinato all'arbitrio del duca. I continui e crescenti bisogni finanziari spinsero infatti il duca a sottrarre al Consiglio di giustizia le cause civili di tale natura ed a subordinarle invece al giudizio delle magistrature finanziarie, in grado di accelerare le cause e quindi di garantire introiti più rapidi.

Il Consiglio era composto prevalentemente da giureconsulti milanesi che già in passato avevano ricoperto diverse cariche, quali maestri delle entrate, vicari o sindacatori generali, avvocati fiscali. E infatti negli anni '80 del Quattrocento, dopo la presa di potere di Ludovico il Moro, questi stessi membri furono impiegati come ambasciatori.

Per la stesura degli atti ed il formale espletamento delle pratiche il Consiglio di giustizia disponeva di un proprio ufficio di cancelleria, composto da segretari e cancellieri, il cui numero variò nel corso degli anni a seconda delle necessità (Leverotti 1994; Leverotti 1997).

## consiglio di governo.

1786 - 1791

75

Nel 1786 le Nuove Costituzioni che per oltre due secoli avevano retto lo stato di Milano vennero soppresse e con esse caddero tutti quei corpi e quelle magistrature, monopolizzate dalle antiche famiglie patrizie lombarde, soprattutto milanese, che sino a quel momento avevano palesato il particolarismo e l'autonomia lombarda: cadde il Senato, cadde il Magistrato camerale, la magistratura che aveva costituito il Supremo tribunale finanziario; cadde la Congregazione dello stato; e ancora caddero le autonomie territoriali delle province e delle città. Cambiò radicalmente la struttura dello stato: il nuovo sistema venne fondato sul principio dell'accentramento dei poteri.

Il 18 maggio 1786 venne infatti pubblicato il dispaccio regio che istituiva il Consiglio di governo, unico organo che, esercitando le funzioni delle magistrature soppresse, riassumeva in sé tutta l'organizzazione amministrativa dello stato.

"L'uniformità del sistema introdotto nelle province di Germania, e nella stessa capitale di Vienna, la più pronta spedizione degli affari e la cospirazione di tutti li Dicasteri politici ed economici al migliore servizio del Sovrano e del Pubblico sono i principali motivi che hanno determinato le provvide cure di Sua Maestà a riunire in un Consiglio di governo li dicasteri politici, ed economici della Lombardia e ad affidare al medesimo l'evacuazione e definizione di tutti gli affari politici, camerali e censuari di tutta la Lombardia austriaca, esclusi gli affari di Giustizia, riservati all'arciduca governatore. Ciò che dovrà interessare le cure e l'attenzione del Consiglio sarà il vantaggio generale dello stato, e



la maggiore sua prosperità. la manutenzione dei diritti regali, e della dignità della Corona, ed il Bene pubblico inseparabile da quello dei sudditi. E siccome a tutti questi interessanti oggetti contribuisce il buon ordine, la pubblica sicurezza e quiete, il mantenimento della religione cattolica, e della disciplina ecclesiastica, l'ampliamento del commercio, e dell'agricoltura; l'abbondanza e li prezzi proporzionati delle vettovaglie, una regolare e semplificata esazione del censo, e delle imposte camerale, e finalmente tutti quei mezzi che giovare possono a rendere sicura, tranquilla e comoda la condizione degli abitanti e sudditi dello stato, così dovrà il Consiglio indefessamente occuparsi ed impegnare il proprio zelo in tutto ciò, che possa influire al buon esito di sì fatti importanti oggetti" (piano di organizzazione del consiglio governativo).

Presieduto dal ministro plenipotenziario, il consiglio di governo si articolava in sette dipartimenti, a ciascuno dei quali era preposto un consigliere, precisamente:

I. Confini; Materie araldiche; Privilegi; Diplomi di nobiltà; Naturalizzazioni; Dispense sovrane; Interinazione di tutti li dispacci coi quali si concedono impieghi; Feudi ed altre simili grazie; Archivi.

II. Affari economici o siano della Commissione ecclesiastica; Commissione delle Pie fondazioni; Educazione pubblica; Università, Studi, Scuole; Accademia delle belle arti; Scuole del popolo; Censure dei libri.

III. Arti e commercio; Riforma delle Università; Camere mercantili; Sovvenzioni dal fondo del commercio; Fiere e mercati; Società Patriottica; Scuola Veterinaria; Miniere; Annona; Cacce.

IV. Regolamento delle acque; Navigazione; Pesche camerale e civiche; Argini e dugali; Boschi; Strade.

V. Direzione della Cassa camerale; Credito pubblico; Pensioni; Tasse; Mezz'Annata; Redenzione delle regalie; Allodi camerale.

VI. Censo; Amministrazione de pubblici; Polizia; Commissaria dello stato; Sanità.

VII. Monti; Lotto; Posta; Zecca; Depositario delle sete; Soprintendenza camerale di Mantova" (piano di organizzazione del consiglio governativo).

Al consiglio spettava quindi l'incombenza di "occupare il suo zelo" per promuovere un incremento demografico, favorire lo sviluppo delle manifatture e, in generale "dell'industria nazionale", di intensificare i traffici e soprattutto le esportazioni di prodotto locali, di garantire la liberalizzazione delle arti e dei mestieri.

Più specificatamente il "Piano di organizzazione del Consiglio governativo" allegato al dispaccio regio istitutivo del 18 aprile 1786, stabiliva che, "in materie camerale, censuarie, commerciali ed economiche, sarà compito del Consiglio la manutenzione dei diritti e delle regalie del Principato. La vendita dei feudi vacanti, l'amministrazione dei beni demaniali o sia camerale, la collazione delle investiture feudali. La Soprintendenza alle Fabbriche camerale la Direzione generale sopra le Casse, sopra i pesi, e misure, sopra le Tasse. I regolamenti e provvisioni in materia di acque, del corso monetario e della fabbricazione di monete, esclusi gli affari privati contenziosi. L'ispezione sopra i monti pubblici, mantenimento del credito, e della fede pubblica ad osservanza dei rispettivi regolamenti. Le materie del commercio e di industria nazionale, navigazione e strade e rispettive provvisioni, perciò che riguarda la pubblica causa. La vigilanza ed ispezione sopra tutti gli impiegati nel Politico. La proposizione di nuovi regolamenti in tutti gli oggetti politici, camerale, censuari, economici e comunali. La superiore

ispezione e manutenzione del buon ordine nella mercatura, traffico ed esercizio delle arti: la concessione del libero esercizio di qualche arte o traffico ai forestieri, che avranno provata la loro abilità. Gli affari del commissariato di guerra, come per l'appoggio e il passaggio di truppe e per la somministrazione di carri e cavalli che si fanno dai pubblici, l'osservanza in tali contingenze del regolamento e la vigilanza perché non seguano eccessi. La sovrintendenza alla regolare amministrazione degli appalti, e le relative occorrenti provvisioni. L'approvazione delle imposte generali e provinciali degli appalti, delle strade provinciali e dei contratti dei pubblici nelle comunità. La materia dei conguagli dei debiti dello stato fra i pubblici e la depennazione dai catasti censuari dei fondi perenti" (piano di organizzazione del consiglio governativo).

Ma al Consiglio di governo erano demandate anche numerose altre competenze in materia di polizia - quali ad esempio la tutela dell'ordine pubblico, l'arresto e lo sfratto dei mendicanti, degli oziosi sospetti, dei vagabondi, oltre all'arresto, in collaborazione con i giudicanti criminali, di assassini e ladri; e ancora la concessione di passaporti, licenze di caccia o di taglio di piante; in materia giurisdizionale, la custodia dei confini, la difesa delle pretese dello stato Milanese nei confronti di altri stati, la vigilanza sull'emigrazione dei sudditi.

E ancora al Consiglio di governo erano affidate competenze in materia di studio, di censura, di pie fondazioni: ad esso era infatti raccomandata la tutela degli ospitali, orfanotrofi, collegi, case di pubblica educazione e di recupero; della pubblica istruzione, delle università accademiche, dei licei, delle scuole; al Consiglio era inoltre riconosciuta la facoltà di censurare i libri. In ultimo al consiglio erano attribuite anche competenze di natura ecclesiastica.

Nel settembre del 1789, quando fu messa a punto la pianta stabile del Consiglio, i dipartimenti furono ridotti a sei e venne operata una parziale redistribuzione delle materie.

Il Consiglio di governo che nonostante le critiche di lentezza, ritardo, cavillosità dei procedimenti, lavorò alacremente nei suoi cinque anni di attività, con le riforme leopoldine venne sostituito dal Magistrato Politico Camerale, che conservò sostanzialmente la sua struttura (Arese 1979-1980; Capra 1984; Valsecchi 1959).

## consiglio di guerra.

1848 marzo 20 - 1848 marzo 22

76

La mattina del 20 marzo 1848, al culmine dell'insurrezione milanese esplosa contro la dominazione austriaca, Carlo Cattaneo, recatosi la notte precedente nella casa del conte Carlo Taverna in via dei Bigli, riuscì a convincere altri patrioti a formare un organismo che fosse più efficiente nel guidare la lotta contro le truppe comandate dal feldmaresciallo Radetzky a fronte dell'atteggiamento quantomeno ambiguo della Municipalità milanese. Si costituì così il consiglio di guerra e a farne parte furono chiamati lo stesso Carlo Cattaneo insieme con Enrico Cernuschi, Giorgio Clerici e Giulio Terzaghi. Lo scopo del consiglio era sostanzialmente quello di guidare la lotta contro lo straniero senza affrontare, anzi rimandando al futuro, la questione sulla forma istituzionale che avrebbe dovuto assumere la Lombardia a guerra vinta (cioè l'unione con il Piemonte o la creazione di una Lombardia autonoma).

La strategia militare del consiglio, seguendo anche l'atteggiamento spontaneo della popolazione insorta, si dipanava in pochi ma precisi obiettivi: isolare ed eliminare i centri di resistenza dei soldati all'interno della cerchia dei navigli; passare poi a quella più larga dei bastioni per spez-

zare l'accerchiamento austriaco che si appoggiava ai bastioni stessi e riuscire infine a stabilire un collegamento con le campagne e con le città vicine per costringere le truppe di Radetzky alla capitolazione.

Il piano riuscì anche grazie alla decisione del feldmaresciallo di ritirare gradatamente le sue truppe verso il castello ed i bastioni, preoccupato come era della stanchezza dei soldati, della penuria di viveri e delle difficoltà nelle comunicazioni. Furono così conquistati il palazzo reale, il Duomo (sul quale venne issato il tricolore) e la direzione di polizia (da cui furono liberati alcuni prigionieri). Il giorno dopo venne preso il palazzo del genio e furono occupate quasi tutte le posizioni austriache all'interno dei bastioni.

Nel frattempo il consiglio risolse il problema delle comunicazioni con l'esterno lanciando proclami di raccolta e di insurrezione alle popolazioni delle campagne vicine per mezzo di palloni di carta velina di piccole dimensioni, sorta di piccole mongolfiere.

Da un punto di vista politico, invece, l'azione del consiglio di guerra e di Cattaneo in particolare fu da un lato tesa ad impedire che la municipalità accettasse le offerte di tregua e di armistizio che in due occasioni (il 20 e il 21 marzo) erano state proposte da Radetzky e dall'altro evitare al contempo che la municipalità stessa si legasse esclusivamente a Carlo Alberto, contrapponendo all'idea della guerra regia e "fusionista" del sovrano sabauda (e di gran parte dei nobili moderati della municipalità) l'idea di guerra federale, alla cui base vi era certamente un forte senso di patriottismo municipale ma anche una più aperta visione di lotta democratica e nazionale che tutta l'Italia avrebbe dovuto sostenere per l'indipendenza.

Le offerte di armistizio di Radetzky furono respinte: infatti Gabrio Casati, pur essendo il podestà di Milano, si rendeva conto di non avere l'autorità sufficiente per convincere la popolazione ad interrompere le ostilità. Anche per questo il Casati e i suoi collaboratori decisero di costituirsi in governo provvisorio (22 marzo). La stessa mattina del 22 Cattaneo presentò al podestà le dimissioni del consiglio di guerra, proponendo di fonderlo con il comitato di difesa appena istituito. Si costituì allora il comitato di guerra, che però sancì sostanzialmente la sconfitta politica degli uomini che avevano condotto vittoriosamente l'insurrezione contro gli austriaci (Candeloro 1960; Cattaneo 1849; Marchetti 1948 a; Meriggi 1987; Raccolta 1848; Curato 1960).

### consiglio di stato.

77

*1805 maggio 9 - 1814 maggio 25*

Organo centrale del Regno d'Italia, il Consiglio di stato venne formato con decreto reale 9 maggio 1805, mentre con il terzo statuto costituzionale, emanato il successivo 5 giugno, ne furono delineate l'organizzazione e le competenze.

In base al testo di legge istitutivo il Consiglio doveva essere composto da 35 membri scelti e nominati dal re, tra i quali figuravano di diritto i grandi ufficiali della corona, vale a dire il cancelliere guardasigilli Melzi, il grande elemosiniere e arcivescovo di Ravenna Codronchi, il gran maggiordomo maggiore Fenaroli, il gran ciambellano Litta e il grande scudiere Caprara; erano chiamati a farne parte inoltre i ministri, i membri della Consulta di stato e quelli del Consiglio legislativo. L'organo fu allora ripartito in cinque sezioni: giustizia, finanza, guerra, interno e culto, alle quali appartenevano tutti i membri, ad eccezione dei grandi ufficiali della corona e dei ministri. Come segretario venne designato Giuseppe Compagnoni (decreto 9 maggio 1805).

Il Consiglio di stato, secondo quanto disposto dal terzo statuto costituzionale, al titolo IV, comprendeva al suo in-

terno tre diversi organismi: il Consiglio dei consultori, il Consiglio legislativo e il Consiglio degli uditori.

Il primo, formato da otto consiglieri, era l'organo consulente in materia costituzionale; doveva cioè occuparsi di tutto quanto riguardava l'interpretazione degli statuti costituzionali e le modificazioni da farsi agli stessi, oltre ai trattati di pace, di commercio e di sussidi, che gli dovevano essere presentati prima della pubblicazione. In esso avevano "voce e seduta" i grandi ufficiali della corona e, in mancanza del viceré, doveva provvedere alla nomina di un reggente. Dopo la prima formazione nessuno poteva essere nominato alla carica vitalizia di consigliere consultore se prima non aveva fatto parte del Consiglio legislativo.

Questo era composto "al più" da dodici consiglieri e aveva il compito di vagliare tutti i progetti di legge e i regolamenti di amministrazione pubblica, di cui doveva inoltre fornire "spiegazioni, sviluppi o interpretazioni". I suoi membri, dopo la prima formazione, dovevano essere scelti tra i consiglieri uditori.

Il Consiglio degli uditori, infine, comprendeva "al più" quindici consiglieri di stato ed aveva funzioni giurisdizionali in materia amministrativa e contabile. Doveva essere messo a conoscenza di tutte le vertenze "che, inerendo agli interessi immediati del Demanio dello stato e alle questioni di pubblica amministrazione", non competevano ai tribunali ordinari; delle traduzioni in giudizio degli agenti dell'amministrazione pubblica; degli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura; delle domande di concessione di miniere e officine su fiumi e canali navigabili; delle autorizzazioni a comuni, ospedali, istituti di beneficenza e di culto per l'accettazione di donazioni, legati, per vendite, permuta e sovrimposte locali; delle proposizioni di pensioni e trattamenti di giubilazione.

Il Consiglio legislativo e quello degli uditori erano, a loro volta, ripartiti in tre sezioni: legislazione e culto, interno e finanze, guerra e marina, incaricate di fare l'esame preventivo e lo spoglio degli affari. I Consigli stendevano poi "in forma di progetto di legge, regolamento, decreto o decisione, il loro parere sugli oggetti" e i rispettivi presidenti li presentavano al sovrano, il quale, prima di adottarli, ne ordinava la trasmissione al Consiglio di stato.

Il Consiglio, presieduto dal re o, in sua assenza, da un grande ufficiale della corona o da un consigliere consultore, era l'insieme di tutti gli alti funzionari e l'incontro di tutte le competenze, la sua voce rimaneva tuttavia unicamente consultiva, mentre il potere di decidere era saldamente nelle mani del sovrano.

Del Consiglio di stato, dotato di un segretario generale e di alcuni sostituti, facevano parte, durante l'esercizio delle loro funzioni, anche gli stessi ministri, che potevano inoltre partecipare alle sedute dei tre consigli quando fossero in trattazione oggetti riguardanti i loro dipartimenti (terzo statuto costituzionale).

Con decreto del 9 giugno 1805 Bonaparte nominò quattro consiglieri di stato consultori: Paradisi, Costabili Containi, Moscati e Guicciardi, ai quali, il mese successivo, si aggiunsero, come consultori ad honores, i cardinali Caprara e Oppizzoni; vennero poi nominati i dodici consiglieri legislativi: Birago, Maestri, Gallino, Testi, Lambertenghi, Carlotti, Verri, Cicognara, Bargnani, Giovio, Magnani e De Bernardi; e tre consiglieri di stato uditori: Breme, Ronna, Dallegre (decreto 9 giugno 1805 b), ai quali, nel corso dell'anno, vennero ad aggiungersi Capretta, Pallavicini, Malaspina, Erizzo, Strigelli, Bono e Fe.

Altre nomine furono effettuate durante gli anni successivi, anche in seguito all'accrescimento del numero dei consiglieri disposto con il decreto 19 dicembre 1807, che portò a 18 i componenti del Consiglio legislativo e a 20 quelli del Consiglio degli uditori. In tale occasione fu inoltre stabilita la presenza, presso il Consiglio, di 12 assistenti, accresciuti in seguito a 30 (decreto 19 dicembre 1807).

Il 20 dicembre 1807, con l'emanazione del quinto statuto costituzionale, il Consiglio dei consultori aveva frattanto cessato di far parte del Consiglio di stato per divenire Senato consulente (quinto statuto costituzionale).

Il Consiglio di stato venne dichiarato cessato con proclama del commissario plenipotenziario conte Bellegarde del 25 maggio 1814 (proclama 25 maggio 1814).

### **consiglio generale.**

(consiglio dei sessanta decurioni)

*sec. XVI - 1796*

Nel 1515 il duca di Milano, Massimiliano Sforza, assillato dal bisogno di danaro necessario per pagare le truppe svizzere assoldate per far fronte alla spedizione del re di Francia volta alla riconquista del milanese, e desideroso di garantirsi l'appoggio incondizionato della cittadinanza, si vide costretto a "largheggiare" nelle concessioni di autonomia che da tempo Milano rivendicava.

In quello stesso anno una grida ducale attribuì infatti alla città il diritto di eleggere i membri del Tribunale di provvisione, i giudici delle strade e delle vettovaglie con i rispettivi notai, i sindaci, il tesoriere del comune e, in generale, tutti gli ufficiali dipendenti, con un sistema a doppio turno. Centocinquanta deputati, scelti dall'intera cittadinanza sarebbero stati incaricati di eleggere tali ufficiali. Il duca lasciò ai cittadini il compito di trovare il sistema più opportuno per provvedere all'elezione dei "centocinquanta"; tuttavia fintanto che non avessero concordato il metodo di nomina, stabili che il vicario di provvisione dovesse essere scelto dal Collegio dei giureconsulti e i dodici di provvisione dai colleghi e luoghi pii della città (Verga 1894). Le vicende storiche che portarono ben presto al declino del potere del duca Massimiliano Sforza non consentono di sapere se la nomina dei "centocinquanta" sia mai stata compiuta (Verga 1914).

Tuttavia nel corso dei primi decenni del XVI secolo l'antica rappresentanza del Consiglio dei novecento subì significative trasformazioni sino a diventare il Consiglio generale composto da sessanta decurioni.

Quando nel 1516, in seguito a Marignano, Francesco I, re di Francia, divenne nuovo signore di Milano, i cittadini, preoccupati di perdere i diritti e le concessioni riconosciute loro con le riforme di Massimiliano Sforza, ne chiesero la conferma e proposero, attraverso una serie di petizioni, il metodo di elezione dei "centocinquanta", incaricati - secondo quanto già concesso dal duca Massimiliano Sforza - di nominare gli ufficiali cittadini. I vicini di ciascuna parrocchia avrebbero dovuto nominare due deputati i quali, dopo aver discusso insieme, avrebbero eletto quattro rappresentanti per ognuna delle sei porte della città. Al Collegio di ventiquattro persone così formato sarebbe spettata la nomina dei "centocinquanta", in numero di venticinque per porta. I "centocinquanta", così eletti, avrebbero infine nominato il vicario, i dodici di provvisione, i giudici delle strade e delle vettovaglie.

Tuttavia Francesco I, non volendo rinunciare alle tradizionali prerogative del principe confermò alla città il diritto di eleggere i membri del Tribunale per mezzo dei "centocinquanta", ma secondo un processo particolare: oltre ad imporre, per la prima volta, il requisito della nobiltà per l'ac-

cesso al Consiglio, il re francese stabilì che i "centocinquanta" avrebbero dovuto presentargli una terna di nomi dalla quale egli avrebbe scelto il vicario ed una lista di trentasei candidati tra i quali avrebbe designato i dodici di provvisione. Inoltre stabilì che i "centocinquanta" non avrebbero potuto adunarsi senza il suo permesso.

I milanesi vedendo notevolmente ridotte le concessioni loro precedentemente riconosciute da Massimiliano Sforza chiesero a Francesco I che almeno fosse eliminata la limitazione delle terne. Il re francese acconsentì, ed accettò in parte la controproposta: concesse ai cittadini la libera designazione dei dodici di provvisione ma mantenne la prescrizione della terna per quella del vicario (Verga 1914).

In seguito, nel 1518 un decreto di Odetto di Foix, conte di Lautrech e luogotenente di Francesco I ridusse il numero dei "centocinquanta" a sessanta: scegliendoli tra i nobili e non tra i vari ceti della città Lautrech nominò personalmente i "sessanta", in numero di dieci per ciascuna delle sei porte (Arese 1980; Arese 1982; Pugliese 1924; Vismara 1958; Zanetti 1972).

E ancora nel 1524 l'elezione dei sessanta fatta da Francesco II Sforza avvenne per le stesse motivazioni e seguendo le medesime modalità: il duca scelse 60 nobili della città per provvedere alla nomina del vicario e dei dodici di provvisione.

Sei anni più tardi dovendosi fare nuove elezioni il duca Francesco II Sforza introdusse un'innovazione, attribuendo tale compito al Senato, suprema magistratura dello stato istituita da Luigi XII nel 1499. Il Senato, pur riconoscendo ancora l'esistenza ed il permanere delle funzioni del Consiglio dei Novecento, surrogò i sessanta che a causa della morte o delle dimissioni per malattia di alcuni dei membri erano venuti meno. Il fatto che il Senato avesse assimilato il Consiglio dei novecento, che da tempo non si riuniva più, al corpo dei sessanta elettori del Tribunale di provvisione, lasciava intendere che questi ultimi sarebbero, di lì a poco, subentrati ufficialmente al primo (Verga 1914).

Surrogando i membri mancanti il Senato affermò che la loro carica sarebbe stata perpetua: in tal modo al popolo veniva sottratta la facoltà di eleggere la rappresentanza cittadina per riconsegnarla nelle mani del principe.

Altre surrogazioni dei membri venuti meno nel corpo dei sessanta elettori furono fatte nel 1535 da Francesco II Sforza e poi dal luogotenente di Carlo V, Antonio de Leyva: queste operazioni affermavano il principio che la carica dei Sessanta fosse vitalizia e ne introducevano di nuovi: con il consenso del principe la carica sarebbe stata anche trasmissibile di padre in figlio. La facoltà del popolo di eleggere i propri rappresentanti veniva così riconsegnata per sempre al principe.

Ma ancora in questi anni il corpo dei sessanta elettori non era ufficialmente divenuto il Consiglio generale dei sessanta decurioni: rimaneva sempre il corpo eletto allo scopo di nominare il vicario ed i dodici di provvisione.

Solo con le *Novae Consitutiones* il concetto che i sessanta rappresentassero l'antico Consiglio dei novecento venne giuridicamente recepito: nelle norme relative all'Ufficio di provvisione, i Sessanta vennero infatti dalle Costituzioni definiti come i rappresentanti del Consiglio generale: "Sexaginti viri, qui deni ex singulis Portis generale Civitatis Consilium representant" (Nuove Costituzioni 1571).

Con le Nuove Costituzioni si ufficializzò quindi che il Consiglio generale di Milano dovesse essere composto da sessanta membri chiamati anche decurioni, termine che, comparso già nei verbali di riunione del XIV secolo - riesu-

mato dalla storia romana con intenti celebrativi - andò assumendo il significato di magistrati municipali (Pino 1979).

La carica di decurione, come si è già detto, aveva accennato a divenire vitalizia ed ereditaria fin dal 1531, quando il Senato, incaricato dal duca Francesco II Sforza di nominare i membri del mutilato corpo dei sessanta, si limitò a sostituire quelli deceduti o dimessi per malattia, e lo divenne definitivamente durante la dominazione spagnola. Oltre alla caratteristica di ereditarietà e perpetuità della carica, il governo spagnolo nel corso del XVI secolo definì tre requisiti fondamentali per l'accesso al decurionato: appartenere al patriziato milanese, non avere debiti o cause pendenti con la città, avere un'età non inferiore ai 35 anni.

La procedura di accesso prevedeva la presentazione della domanda da parte degli aspiranti al governatore dello stato. Questi, dopo essersi accertato che i requisiti di cui i candidati si facevano titolari fossero consoni alle norme statuite, incaricava il gran cancelliere di procedere alla nomina dei patrizi selezionati e di notificarne tale elezione al vicario di provvisione attraverso una lettera patente. Il criterio seguito nella valutazione dei candidati, considerava generalmente la dedizione al "reale e pubblico servizio" mostrata dal potente e soprattutto dalla famiglia, criterio che evidentemente favoriva le famiglie milanesi più antiche ed illustri (patenti di nomina). In ogni caso i governatori si trovavano di fronte a candidati già selezionati con l'ammissione al patriziato milanese e la loro scelta era quindi sovente condizionata dalle raccomandazioni che ciascun candidato faceva valere. Il governatore poteva inoltre disporre che i futuri seggi vacanti potessero essere concessi, in anticipo, con regolare patente.

I requisiti e la procedura di accesso al decurionato divennero più restrittivi a partire dal XVI secolo ed andarono sempre più irrigidendosi nel corso del Seicento.

Mentre ai tempi di Carlo V, al decurionato venivano chiamati sia i membri delle grandi famiglie cittadine che avevano ricoperto cariche importanti sotto gli Sforza, sia coloro i quali durante il conflitto con la Francia avevano manifestato grande fedeltà all'imperatore - i giureconsulti che sedevano al Senato, i magistrati di cappa e di spada, i segretari delle magistrature maggiori, i notai e alcuni tra i principali mercanti cittadini - con la fine del XVI secolo, in seguito a numerosi decreti del Collegio dei giureconsulti, si dispose che l'accesso al patriziato e quindi al decurionato - dovendo i decurioni essere tassativamente esponenti del ceto patrizio - fosse esclusivo appannaggio del ceto nobiliare. L'accesso al patriziato diveniva incompatibile con l'esercizio dell'alta mercatura e degli affari in genere.

E questa politica di chiusura andò sempre più affermandosi intorno alla metà del Seicento, quando le ammissioni al patriziato incominciarono ad essere regolate da deliberazioni del Consiglio generale proposte però dai Conservatori degli ordini, i quali divennero la roccaforte del patriziato ed i veri arbitri delle decisioni del consiglio medesimo.

Nel 1652 una deliberazione, proposta dai tre Conservatori e votata dal Consiglio, stabiliva che all'organo preposto al governo della città potessero essere ammessi solo i nobili di nascita ed i cittadini originari la cui famiglia risiedesse in Milano da almeno cento anni. Patrizio era quindi colui che poteva dimostrare di trarre la propria origine da una "famiglia antica" e di "antica nobiltà": una famiglia era considerata "antica" quando aveva superato sia i cento anni di nobiltà sia i cento anni di residenza in Milano; era invece definita "nobile" quando si era astenuta dalla mercatura, dagli affari e dai "sordi lucri" di qualsiasi tipo esercitati sia in

proprio che per mezzo di intermediari (Arese 1980; Sella 1987; Zanetti 1972).

Nel corso della prima metà del Settecento queste disposizioni vennero ulteriormente definite e specificate: nel 1716 la "Cameretta" - altro nome che identificava il Consiglio generale - stabilì che per essere ammessi "agli onori della città", cioè alle cariche politico-amministrative cittadine, oltre a presentare i requisiti sopra descritti, fosse necessario possedere la maggiore parte dei propri beni "stabili e censiti" nella città o nel suo ducato. E ancora su proposta dei Conservatori degli ordini, nel 1718, si ebbe un'ulteriore serie di disposizioni in materia, che riassunsero e specificarono quelle esistenti: per dimostrare la "centenaria abitazione", bisognava darne prova per periodi successivi lunghi dieci anni, per mezzo di documenti pubblici e non per mezzo di "fedi private"; ogni candidato aspirante al patriziato doveva provare la nobiltà "positiva" e "negativa" della propria famiglia - la nobiltà "negativa" esigea che una famiglia vivesse delle proprie rendite, senza esercitare alcuna attività; la nobiltà "positiva" si riferiva alle glorie del casato e in particolare alle cariche e dignità ricoperte nella vita pubblica, o ad eventuali investiture feudali (Sella 1987) - inoltre veniva ribadito che chiunque aspirasse al decurionato milanese dovesse dimostrare di possedere beni immobili nella città o nel suo ducato (patenti di nomina).

E ancora nel 1750 una "Istruzione per l'ammissione di nuovi soggetti al patriziato", redatta da un conservatore degli ordini, ribadiva e chiariva i criteri che disciplinavano le ammissioni al patriziato e quindi al decurionato (Pino 1979).

Ma il sistema di valori che definiva il patriziato milanese - e quindi la composizione del Consiglio cittadino - incominciò ad essere intaccato intorno agli anni '60 del Settecento, quando un decreto emanato per dare nuovo impulso alle manifatture ed al commercio della Lombardia austriaca, stabilì che il prendere parte alla produzione o al commercio della lana e della seta non avrebbe comportato né la perdita della condizione nobiliare, né delle prerogative inerenti alla medesima; e pertanto abrogava qualsiasi statuto, ordine o consuetudine che statuisse il contrario.

Pochi anni più tardi venne deliberata la prima riforma teresiana rivolta espressamente alla nobiltà: nel 1768 il Tribunale araldico si impegnava infatti a razionalizzare la materia.

L'anno seguente, un editto regio rendeva note infatti le norme in vigore che disciplinavano la condizione nobiliare e ordinava alle città della Lombardia austriaca di compilare gli elenchi dei corpi nobili le liste dei patrizi. L'attività del Tribunale araldico stimolò quindi l'interesse di ogni famiglia, i cui esponenti erano membri delle magistrature cittadine, a regolarizzare la propria posizione nobiliare, presentando numerose richieste di ammissione al patriziato.

Nel 1791 infine, dopo che la riforma di Giuseppe II del 1786, pur lasciandolo in vita, aveva privato il Consiglio di ogni effettivo potere, i sessanta decurioni tornarono a deliberare sui requisiti necessari per la nomina alla carica di decurione, sino a quando, nel 1796, il Consiglio venne definitivamente soppresso.

Vertice dell'amministrazione della città di Milano, il Consiglio generale era un organo esclusivamente deliberativo le cui competenze spaziavano dalle questioni di ordinaria amministrazione a quelle di più vasta importanza e di interesse generale. Decideva della concessione di terreni della città ad enti religiosi e a privati a scopo "di ornato e di culto", si occupava della manutenzione di acque e canali, dell'ordine pubblico e del vettovagliamento, costituiva commissioni decurionali incaricate di affrontare questioni

particolari, organizzava la rappresentanza della città nelle celebrazioni solenni religiose e civili, si batteva per difendere gli interessi locali presso la corte e nei rapporti con le maggiori autorità ecclesiastiche, nominando e inviando ambasciatori. E ancora tra gli affari di maggiore rilievo che venivano sottoposti al Consiglio vi erano innanzitutto quelli di natura finanziaria: il controllo dei bilanci della città, la tipologia delle sovrimposte da adottare per rimediare al costante deficit di bilancio, l'approvazione delle spese straordinarie e dei conti del tesoriere della città, le eventuali alienazioni o obbligazioni di fondi civici.

Un altro vasto settore di competenza del Consiglio generale riguardava le nomine degli ufficiali cittadini. Esso trammetteva al governatore, i nominativi per il periodico rinnovo delle principali magistrature cittadine, la cui scelta definitiva spettava però al governatore: annualmente le terne per l'elezione del luogotenente regio e dei dodici di provvisione, dei giudici delle vettovaglie e delle strade, ogni quattro anni quelle per il rinnovo dei conservatori del patrimonio. E ancora dal Consiglio venivano direttamente nominati quattro dei dieci membri della Congregazione del Banco di Sant'Ambrogio, e i tre conservatori degli ordini: i primi rimanevano in carica quattro anni, i secondi a vita.

Nel corso del tempo, il Consiglio, confermando la propensione a darsi da sé le regole per disciplinare la propria attività, dettò norme per regolamentare le elezioni degli ufficiali cittadini. Nel 1544 stabilì che a queste cariche non potesse essere eletto chi avesse cercato di esservi promosso ricorrendo a metodi illeciti: i membri del Consiglio che avessero sollecitato con denaro o raccomandazioni le cariche, dovevano essere rimossi e inabilitati a concorrere ai pubblici uffici e, qualora fossero stati membri del Collegio dei giureconsulti, ne dovevano essere espulsi. Una deliberazione del 1573 escludeva inoltre dall'essere "nominato o ballottato", chiunque avesse interessi economici di vario tipo in conflitto con quegli uffici, ad esempio chi avesse in appalto entrate del comune o chi al comune fornisse vettovaglie.

Non potevano poi votare quei decurioni che, nelle liste dei candidati, avessero qualche parente sino al quarto grado.

Prima di procedere alla votazione i sessanta erano infatti tenuti a giurare di dare il proprio voto a chi stimassero più utile al servizio della città e di negare il proprio voto a quelle persone che, da sole o per conto di intermediari, avessero fatto pressione per ottenere l'incarico; e ancora i sessanta si impegnavano a non delegare il proprio voto ad altri (dicasteri 102-108).

Se si escludono le sessioni che il Consiglio doveva tenere per il periodico rinnovo degli ufficiali municipali le adunanze non seguivano scadenze regolari ed erano motivate dalle particolari esigenze del momento, di cui si faceva interprete il vicario di provvisione, previa autorizzazione del governatore. Le sessioni erano valide solo se vi partecipavano almeno i due terzi dei consiglieri: all'inizio di ognuna di esse si faceva l'appello e i sessanta decurioni venivano divisi tra presenti, "legittimamente impediti" ad essere assenti, e assenti. Ma essendo venuta meno la regola in uso nei primi secoli dell'età moderna, secondo la quale gli assenti ingiustificati dovevano essere puniti, o almeno redarguiti pubblicamente, accadeva spesso che le presenze in "Cameretta" non raggiungessero il numero legale necessario perché le delibere avessero valore. E se in origine, il Consiglio per poter deliberare legittimamente anche in assenza del numero legale necessitava di una precisa autorizzazione del governo, in seguito - probabilmente perché l'assenteismo dei decurioni era divenuto un fatto consueto ed ampiamente

accettato - si affermò la prassi secondo cui venivano conteggiati come se fossero presenti, anche i "legittimamente impediti" ad esserlo. Va sottolineato però che alle sessioni di dicembre, nelle quali il Consiglio si riuniva per trasmettere al governatore i nominativi per il periodico rinnovo dei principali uffici municipali, e anche a tutte le altre sessioni convocate per rinnovare le magistrature cittadine, l'affluenza dei decurioni era molto elevata (Visconti 1913; dicasteri 102-108).

Poiché nelle riunioni del Consiglio era vietata qualsiasi discussione si leggevano consulte redatte in precedenza dalle commissioni decurionali e mozioni che venivano messe ai voti. I verbali delle deliberazioni del Consiglio si presentavano quindi in forma molto ridotta: in essi venivano indicate le due opzioni sulle quali i decurioni erano chiamati a votare, e cioè la ratifica della soluzione proposta dal vicario ed elaborata in sede di commissione decurionale, e il rifiuto di quella con l'aggiornamento della questione rimasta in sospeso ad altro appuntamento. Alla prima possibilità era consueto abbinare le palle rosse, all'altra quelle bianche. La votazione avveniva infatti per "Ballottas" con palle bianche e rosse - i colori della città - inserite in appositi bussolotti. All'atto della votazione ogni decurione presente inseriva una delle due palle, la rossa o la bianca, nel bussolotto che poi depositava nell'urna, quindi avveniva lo spoglio.

Con il Consiglio collaboravano quindi alcune commissioni decurionali, alle quali, costituite da un numero limitati di decurioni, erano appunto affidate incombenze di tipo ordinario e straordinario.

Di queste le più importanti furono la Giunta urbana del censimento, incaricata di contrastare l'operato delle giunte censuarie statali e di difendere gli interessi patrimoniali del patriziato; la Giunta urbana del mercimonio, incaricata invece di regolamentare e di promuovere lo sviluppo delle attività manifatturiere e commerciali.

Il Consiglio generale di Milano fu il solo organo amministrativo civico a non essere abolito nel 1786: a differenza delle altre magistrature milanesi al Consiglio non erano demandati compiti di natura esecutiva e dunque non venne considerata una minaccia per il successo della riforma.

Il Consiglio tuttavia perse gradatamente ogni influenza sulla vita amministrativa della città, riunendosi solo poche volte all'anno per questioni di ordinaria amministrazione quali, ad esempio, l'approvazione del bilancio provinciale.

La soppressione del Consiglio generale venne determinata dal decreto 19 maggio 1796 del generale Bonaparte, nonostante proprio quel giorno il Consiglio e la Congregazione dello stato avessero rivolto una petizione al Bonaparte stesso, chiedendo protezione da coloro che incitavano il popolo "a strappare dalle mani degli oligarchici municipali il deposito dello scettro austriaco" e rivendicando di avere sempre servito il "bene pubblico". Lo scioglimento del Consiglio divenne esecutivo il 21 maggio per mano del generale Despinoy, comandante di piazza di Milano (Aresè 1982).

#### **consiglio legislativo.**

79

*1802 gennaio 26 - 1805 maggio 9*

La costituzione della Repubblica italiana adottata per acclamazione a Lione nel gennaio 1802 stabilì che il governo del nuovo stato fosse affidato "a un presidente, a un vicepresidente, ad una Consulta di stato, a de' ministri e ad un Consiglio legislativo, nelle diverse loro attribuzioni".

Formato "per lo meno di 10 cittadini d'età non minore di 30 anni, eletti dal presidente e rivocabili dal medesimo dopo tre anni" (art. 75), il Consiglio legislativo aveva il compito

di esprimere “voto deliberativo sui progetti di legge proposti dal presidente”, i quali non erano “approvati se non a maggioranza assoluta de’ suffragi” (art. 76). I consiglieri avevano inoltre voto consultivo negli altri affari, se richiesti dal presidente, ed erano “specialmente incaricati della redazione de’ progetti di legge, dell’esposizione de’ motivi che gli hanno determinati, delle conferenze cogli oratori del Corpo legislativo e delle discussioni relative in contraddittorio de’ medesimi” (art. 78); decidevano poi in merito alle “questioni di pubblica amministrazione” (art. 100) (costituzione 1802).

La nomina dei membri del Consiglio legislativo venne promulgata dalla Consulta di Lione il 26 gennaio 1802, insieme alla carta costituzionale. I prescelti furono allora 14: Aldini, Bargnani, Birago, Biumi, Cicognara, De Bernardi, Felici, Gallino, Giovio, Guastavillani, Isolani, Lambertenghi, Testi, Veneri, Villa (nomine 26 gennaio 1802).

Dopo la formazione del Regno d’Italia il Consiglio legislativo divenne parte del Consiglio di stato, insieme agli altri due consigli dei consultori e degli uditori (decreto 9 maggio 1805).

### **consiglio segreto.**

*sec. XIV - sec. XVI*

**80**

Se già dalla seconda metà del XIV secolo il signore di Milano per la direzione politica ed amministrativa di tutti i territori del dominio si serviva di un Consiglio, solo alla fine del Trecento, in seguito all’ascesa al potere di Gian Galeazzo Visconti ed alla sua ufficiale investitura del ducato, tale organo consiliare venne sdoppiato dando luogo al Consiglio segreto ed al Consiglio di giustizia, il primo prevalente sul secondo.

Suprema magistratura del dominio, al Consiglio segreto venne attribuita la duplice funzione di organo politico, il cui raggio di azione poteva estendersi, per delega del duca, ad ogni genere di “negoziato”, e di tribunale di appello, con competenze civili e criminali. Come consulente del duca, il Consiglio prendeva le più delicate decisioni politiche ed amministrative: provvedeva alla sicurezza dello stato, concludeva alleanze e trattative di pace, manteneva i rapporti con le potenze estere, riceveva, in luogo del duca, ambasciatori, rilasciava salvacondotti; ed ancora regolamentava la gestione amministrativa, nominando i funzionari delle magistrature periferiche e dei vicari generali, esercitando funzione di sindacato su tutte le magistrature, stabilendo i salari e vigilando sulla loro assegnazione.

Data la ampiezza e genericità delle competenze ad esso riconosciute il Consiglio, nel corso del secolo XV, subì temporanee ma profonde modifiche e limitazioni nelle funzioni e nel numero dei suoi componenti, nominati direttamente dal duca, per lo più a vita - salvo rari casi in cui i consiglieri rinunciarono spontaneamente alla carica o vennero rimossi “perché caduti in disgrazia presso il duca”.

Essendo consuetudine, come si è detto, che i consiglieri mantenessero l’incarico a vita, il duca si trovò - quasi sempre - ad essere affiancato da un Consiglio i cui membri, o parte di essi, non erano stati da lui nominati, o ancora da ufficiali che non condividevano, e spesso ostacolavano, le sue scelte. La dilatazione o restrizione del numero dei consiglieri, rappresentò quindi per il duca un valido strumento attraverso cui garantirsi il loro appoggio e favore.

Numerosi furono gli interventi che il duca Galeazzo Maria, nei primi anni del suo governo, operò sulla consistenza numerica del Consiglio. Il 1468, anno in cui Gian Galeazzo si svincolò ufficialmente dalla reggenza della madre Bianca Visconti e prese il pieno potere, segnò infatti una svolta per

la magistratura: la crescita numerica dei suoi membri, mettendo in minoranza i vecchi consiglieri nominati dal padre, influò notevolmente sui rapporti tra il nuovo signore ed il Consiglio e quindi sulle scelte politiche e sulla gestione amministrativa degli affari del dominio.

Tuttavia l’irrobustimento numerico dell’organo consiliare, escogitato per ottenere una maggioranza certa, si rivelò subito ed a tal punto inadatto per la gestione “reale” degli affari che Galeazzo, nel corso dello stesso anno, incominciò ad appoggiarsi per governare ad una ristretta parte del Consiglio segreto, un “consilio cum domino residente”, che lo seguiva in tutti i suoi spostamenti.

Col tempo, consolidatasi l’esistenza dei due consigli - Consiglio segreto e Consiglio segreto ristretto ed itinerante - Galeazzo fu costretto ad emanare una serie di disposizioni per definire le competenze di entrambi ed evitare che le attività svolte dall’uno interferissero con quelle dell’altro.

Nel 1470 il duca stabiliva infatti che, essendo oramai consuetudine che durante i suoi spostamenti per i territori del dominio egli fosse seguito da un ristretto e fidato numero di consiglieri, “per parlare con loro delle necessità dello Stato e per rendergli onore con la loro presenza”, il solo “Consiglio itinerante” - limitatamente a quelle cause per cui il Consiglio segreto o il Consiglio di giustizia non erano stati già interpellati - potesse occuparsi della gestione della giustizia nei luoghi in cui il duca si trovava. E ancora nello stesso anno Galeazzo decretava un nuovo regolamento per il Consiglio segreto in Milano, limitandone notevolmente il peso politico in materia di giustizia. Il decreto affermava che “le cause di mera iustitia dovevano essere esclusivamente trattate dal Consiglio di giustizia, che i maestri delle entrate dovevano occuparsi dei processi riguardanti il fisco, mentre il Consiglio Segreto doveva intervenire solo in caso di contestazione delle sentenze emesse dalle ricordate magistrature, svolgendo in questo modo la sola funzione di supremo magistrato. [Ma soprattutto] il decreto ribadiva che, nel caso in cui il duca avesse deciso di affidare le stesse cause al Consiglio segreto, contasse solo il parere dei giureconsulti, e per le sentenze che contrastavano con quanto stabilito da statuti o diritto comune era necessaria la maggioranza dei 2/3” (Leverotti 1997). Con questi provvedimenti si voleva quindi sottolineare come, nonostante la partizione delle cause fosse materia ben definita, il duca potesse sempre decidere in ultima istanza a chi affidarne la trattazione.

L’esistenza di un Consiglio ristretto venne formalizzata dopo l’uccisione di Galeazzo Maria: l’organo prese il nome di Consiglio del Castello, dal luogo di residenza, e venne contrapposto al vecchio Consiglio segreto, denominato Consiglio di Corte o Consiglio dell’Arengo.

Ma quando nel 1479 Ludovico il Moro riuscì a rientrare a Milano ed a prendere il potere, il Consiglio del castello decadde dalle sue funzioni: pur non rimuovendo i consiglieri “ristretti” - come ci si sarebbe aspettati data la vena autoritaria ed accentratrice del personaggio - egli ne nominò altri, tutti a lui fedeli, e ricominciò a convocare il consiglio nella sua totalità.

“Allo stato attuale delle indagini non è possibile valutare appieno, per il Quattrocento, i legami del Consiglio segreto con i ceti dirigenti del ducato. Certamente [questa magistratura] non raccoglie una rappresentanza di tutte le città dello stato come al tempo di Francesco II, né è espressione esclusiva dell’aristocrazia milanese, come il Senato di fine Cinquecento. Per gli anni di Francesco Sforza la definizione più appropriata, in base all’esame dei suoi componenti, sembra quella di “consiglio di famiglia”, dal momento che le perso-

ne nominate, in gran parte già al servizio di Filippo Maria Visconti, sono in genere imparentate per matrimonio con la famiglia Visconti” (Leverotti 1997, p. 23).

Per la trattazione di tutti gli affari inerenti al suo ufficio il Consiglio segreto era assistito da un ufficio di cancelleria, composto da segretari, cancelliere, coadiutori, uscieri, il cui numero variava a seconda delle necessità e dei tempi. Tutte le suppliche indirizzate al Consiglio dovevano essere prima vagliate dai segretari, più alta carica dell’ufficio. Questi infatti dopo averle lette in riunione, alla presenza di tutti i consiglieri, riassumevano in calce alla supplica la decisione del Consiglio, in modo che i cancellieri potessero predisporre la minuta da sottoporre all’approvazione dei consiglieri (Leverotti 1994; Leverotti 1997).

### **consiglio segreto.** **81** *sec. XVI - 1747*

Istituito e regolamentato in età spagnola per assistere i governatori, spesso in difficoltà perché alle prese con ambienti a loro estranei ed ostili, il Consiglio segreto si caratterizzava per la sua natura consultiva e si vedeva attribuite, oltre alla funzione di giudice per gli appelli contro le sentenze di carattere fiscale emanate dai Magistrati ordinario e straordinario, competenze in materie di politica e di governo.

Nel corso del Seicento si affermò inoltre la pratica di affidare al Consiglio segreto il governo dello stato qualora la carica di governatore, alter ego del re, si fosse resa vacante per morte, cattiva salute o altro permanente impedimento. Tuttavia questa pratica non costituì mai una regola: il governo sarebbe toccato ad iterim al Consiglio solo in assenza di un dispaccio reale che assegnasse ad altri la suprema carica di rappresentante del sovrano (Signorotto 1996).

La composizione del consiglio variò considerevolmente nel corso dei secoli: mentre nel Cinquecento contava tra le sue fila persone scelte dal governatore senza regola fissa - si trattava per lo più di militari - a partire dai primi decenni del Seicento l’organico subì progressivi ampliamenti e mutamenti. Nei secoli XVII e XVIII si affermò infatti la consuetudine secondo cui potevano essere chiamati a far parte del Consiglio segreto solo coloro i quali avessero ricoperto alcune delle alte cariche dello stato - il gran cancelliere, i tre presidenti di Senato, Magistrato ordinario e Magistrato straordinario, il Capitano di giustizia, il Castellano di Milano, il Comandante “degli uomini d’arme” e sovente anche il Tesoriere - oltre ad alcune personalità di rilievo milanesi o spagnole (Annoni 1966; Pugliese 1924).

La sua particolare composizione rispetto ad altre istituzioni dello stato, fu causa di aspre e continue competizioni con il Senato, tribunale supremo: le solenni cerimonie religiose, in particolare quelle cui si attribuiva particolare significato politico - poteva trattarsi ad esempio delle processioni con il corpo di Carlo Borromeo, oppure delle funzioni per ricordare particolari vittorie militari, o ancora l’entrata in città di qualche principe - costituirono infatti motivo di contenzioso con il Senato (Signorotto 1996).

Il Consiglio segreto mantenne le proprie funzioni sino al momento delle grandi riforme di metà Settecento, quando venne sostituito, nel 1747, da due Giunte: una composta dal gran cancelliere, da un senatore e da un avvocato fiscale, incaricata di decidere sulla revisione delle sentenze del Magistrato ordinario e sulle grazie concesse dal governatore ma non approvate dal senato; un’altra detta “giunta interina”, composta dal gran cancelliere, dai presidenti del Senato e dei Magistrato ordinario e straordinario - dopo il 1749 dal solo presidente del Magistrato camerale - dal generale co-

mandante e da uno o due avvocati fiscali, chiamata a reggere lo stato in caso di morte o assenza del governatore.

Nel 1753, “alle veci dell’abolito Consiglio segreto, tanto per il governativo quanto per le giustizie e specialmente per i casi di revisione delle tasse fiscali” (dispaccio 20 dicembre 1753) si costituì anche un Consiglio privato, composto dal gran cancelliere, dal presidente dei Senato e del Magistrato Camerale e dal comandante delle truppe (Annoni 1959; Annoni 1966; Arese 1979-1980; Bendiscioli 1957 a; Bendiscioli 1957 b; Capra 1984; Pugliese 1924; Signorotto 1996).

### **consilium generalem.** **82** *sec. XII - sec. XIV*

Le adunanze del popolo in pubblica piazza sono pratiche che si verificarono molto prima del sorgere del Comune: già nel testamento dell’Arcivescovo Ansperto dell’anno 879 si parla ad esempio di un “Foro pubblico quod vocatur Asambulatorio” cioè di una piazza per la convocazione dell’assemblea (Manaresi 1919).

Con il passaggio al governo consolare l’assemblea cittadina venne istituzionalizzata assumendo dapprima la denominazione di “parlamentum” o “arengum”, ed in seguito quella di “consilium generalem”: essa era costituita da tutti i cittadini, capi di casa, che fossero titolari di diritti urbani e quindi sottoposti ai doveri civili, e da tutti coloro che fossero investiti del diritto - dovere di portare le armi.

Tale Consiglio generale nel corso del tempo venne convocato, “ad sonum campanae”, almeno una volta all’anno per eleggere i consoli, per approvare le leggi, gli statuti e tutti quei negozi che, per particolare importanza e rilevanza, richiedevano il parere di tutta la cittadinanza. Il Consiglio veniva infatti convocato qualora si presentassero situazioni tali da necessitare la dichiarazione di guerra; era chiamato a decidere le condizioni per la stipulazione di trattati di pace, di alleanza o commerciali; e ancora veniva radunato per deliberare su questioni strettamente connesse alla vita interna della città, quali ad esempio la denuncia di traditori, o la pubblicazione di delibere.

Nel secolo XII tali assemblee, che assunsero il nome di “conciones”, continuarono ad essere convocate soprattutto per notificare al popolo gli atti principali della vita politica, quali appunto le dichiarazioni di guerra, la stipulazione di alleanze o di paci, la promulgazione e pubblicazione di nuove leggi. Ma soprattutto negli ultimi decenni del secolo, il popolo, membro delle adunanze, andò sempre più perdendo ogni ingerenza attiva nella gestione degli affari del comune. Il consiglio generale costituiva oramai solo il mezzo attraverso cui dare pubblicità agli atti del governo comunale, tanto che dalla seconda metà del secolo le riunioni generali si fecero sempre più rare.

L’accrescimento generale della popolazione e l’aumento delle persone direttamente coinvolte nella vita pubblica, la riservatezza che doveva cautelare trattative, convenzioni, accordi, la necessità di specifiche competenze per la gestione dei crescenti e sempre più complessi affari pubblici, resero impossibile la discussione di tali questioni nel consiglio generale; di conseguenza i poteri strettamente connessi alla gestione attiva degli interessi comuni furono devoluti ad un’assemblea più ristretta denominata Consiglio di credenza (Barni 1954; Franceschini 1954; Manaresi 1919; Santoro 1968).

### **consolato.** **83** *sec. XII - sec. XIII*

Il Consolato è l’organo principale a partire dal quale anche il comune milanese nacque e si sviluppò essendo infatti

il nucleo originario da cui vennero strutturandosi numerose e nuove istituzioni fino al formarsi della complessa amministrazione comunale del sec. XIII.

Mentre nel periodo di supremazia dell'arcivescovo al Consolato, ancora organo cittadino unico, era delegato l'esercizio di tutti i poteri pubblici, una volta cessata l'ingerenza dell'arcivescovo negli affari civili, tale istituto incominciò direttamente ad abbracciare in sé tutte le attività comunali, tanto nel campo politico-amministrativo quanto in quello giudiziario. I consoli erano a capo dell'esercito, trattavano con le altre città e con il potere sovrano, sorvegliavano l'annona e l'erario, provvedevano alla manutenzione di strade e ponti, amministravano la giustizia criminale, poiché quella civile continuò per un certo periodo ad essere esercitata dai giudici e messi regi.

Dai documenti milanesi relativi al secolo XII ed ai primi decenni del secolo XIII (Manaresi 1919), non è possibile ricavare notizie circa le modalità seguite nella elezione dei consoli. Probabilmente anche a Milano, come già avveniva a Genova, Pisa, Pistoia, era in uso una forma indiretta e per ceti di elezione: i consoli in carica designavano, dapprima nelle pubbliche adunanze ed in seguito nelle adunanze del consiglio generale, le persone alle quali si raccomandava di scegliere gli elettori dei nuovi consoli. Ed ancora è molto probabile che l'elezione avvenisse per porte: infatti non solo nel numero di consoli eletti ricorreva sempre un multiplo di sei, quante erano le porte della città, ma nel giuramento del podestà di Milano dell'anno 1225 si dice espressamente che ciascuna porta o faggia dovesse pagare, come consuetudine, i propri consoli (Manaresi 1919).

Questa ipotesi trova ulteriore rispondenza "nel fatto che fin da tempo immemorabile le singole porte formavano altrettante comunanze con pascoli propri e con interessi propri, e nel fatto che ciascuna porta ha delle milizie proprie distinte da quelle delle altre. E nella ipotesi di elezione per porte mi conferma un documento dell'anno 1154 dal quale appare che la consoleria del comune di Chiavenna era fatta per tre quarti dagli abitanti di Chiavenna e per la restante quarta parte dalla località di Piuro, la quale era una contrada del comune di Chiavenna e concorrevano per una quarta parte alle spese di esso. Se le singole contrade di un comune eleggessero rispettivamente i propri consoli, mi par verosimile che anche le porte di Milano, le quali formavano altrettante contrade o comunanze di per sé, eleggessero ciascuna i propri consoli" (Manaresi 1919, p. 38-39).

La convenzione dell'anno 1158 stipulata dalla città con l'imperatore Corrado III stabiliva inoltre che i consoli eletti dal popolo organizzato in ceti, dovessero essere confermati dall'imperatore stesso: qualora egli fosse stato in Lombardia, la metà dei consoli eletti aveva l'obbligo di prestare giuramento davanti all'imperatore e da lui personalmente ricevere l'investitura di console; qualora invece l'imperatore fosse stato Oltralpe, solo una delegazione di due consoli, scelti tra i neo eletti, si sarebbe recata dall'imperatore stesso per prestare il dovuto giuramento di fedeltà e ricevere a nome di tutti i consoli eletti dal popolo, l'ufficio del consolato.

In seguito, con la pace di Costanza, furono ribadite le disposizioni stipulate nel 1158: potevano essere eletti come console solo quelle persone che prima di assumere il consolato avessero prestato giuramento di fedeltà presso l'imperatore; l'investitura della carica doveva essere fatta, nel primo quinquennio, da un nunzio dell'imperatore residente nella città o nell'episcopato; passato il quinquennio, le città dovevano mandare un nunzio alla curia imperiale per ricevere l'autorità di investire i consoli per un altro quinquennio, salvo il caso in cui l'imperatore fosse stato in Italia. I

consoli eletti - detti "consules de tractu futuri temporis" - non potevano tuttavia esercitare alcuna carica di governo della città, né pronunciare sentenze, finché non fosse giunto il giorno di entrare in carica e non avessero adempiuto alle richieste formalità. Un'altra norma veniva ribadita con la pace di Costanza: non potevano essere eletti consoli coloro i quali avessero ricoperto la carica l'anno precedente, era necessaria la "vacatio" di almeno un anno.

Ma dai documenti raccolti dal Manaresi emerge chiaramente come i nomi dei consoli, dopo intervalli più o meno lunghi, ritornassero costantemente: questo fenomeno è indubbiamente la prova che alla dignità consolare potessero aspirare solo poche persone, che gli elettori, come gli eletti, fossero quasi sempre gli stessi, e ancora che la vita cittadina nel corso del XII secolo non subì quelle alternanze che dopo il 1198 furono prodotte dalle lotte fra i vari ceti sociali.

Non sembra che l'età fosse una discriminante fondamentale al fine di essere innalzati alla dignità consolare: necessario era invece che alcuni dei consoli - il numero esatto non è possibile stabilirlo data la frammentarietà della documentazione - fossero giudici, poiché molti atti della repubblica non erano formalmente validi se non sottoscritti da un certo numero di consoli, e soltanto chi fosse giudice, almeno in questo periodo, poteva disporre della facoltà di sottoscrivere.

I pochi documenti consolari del periodo più antico non permettono di chiarire se a Milano sin dagli inizi fu stabilito il consolato annuale, ed ancor meno ci permettono di dire con certezza l'anno in cui tale principio fu applicato. L'analogia con Genova, dove il primo consolato di un solo anno si ebbe nel 1122, mentre prima si solevano attribuire incarichi consolari della durata di tre o quattro anni, induce a credere che anche a Milano nei primi tempi si avesse un consolato della durata superiore ad un anno. E' certo però, secondo quanto emerge da una sentenza consolare, che già nell'anno 1138 a Milano vigeva il consolato annuale (Manaresi 1919). E ancora gli scarsi documenti relativi al periodo consolare più antico non consentono di stabilire l'esatto numero dei consoli che componevano il Consolato. Le prime notizie sicure si possono ricavare solo dallo statuto del podestà Uberto de Vialta del 1214: lo statuto, codificato negli anni precedenti la definitiva affermazione del potere podestarile, stabiliva che si dovessero eleggere sei consoli, uno per porta, i quali a loro volta erano tenuti a nominare un giudice.

Intorno alla seconda metà del XII secolo, in seguito al continuo accrescersi delle competenze e funzioni attribuite e svolte, il consolato venne sdoppiato nei due consolati del comune e di giustizia: al primo fu riservata la trattazione degli affari politici, amministrativi e penali, al secondo l'amministrazione della giustizia civile.

Alla fine del XII secolo anche a Milano come negli altri comuni italiani, l'istituto consolare si avviò alla decadenza. I contrasti sempre crescenti che incominciarono ad insorgere tra i consoli, la difficoltà nell'equilibrare i rapporti tra potere civile e potere militare, la lenta ed a volte contraddittoria azione pubblica del consolato, fecero venire meno quello spirito di coesione che era stato il fondamento dell'istituto consolare. Il bisogno sempre crescente di una magistratura suprema che esprimesse nell'esercizio delle varie funzioni l'unità di governo divenne sempre più una necessità: il governo consolare si vide così sostituire, non senza contrasti ed opposizioni, dal governo podestarile.

Nel 1205, con la cessazione del governo dei consoli, l'istituzione del Consolato andò via via perdendo forza sino a scomparire (Barni 1954; Manaresi 1919; Santoro 1968).



**consoli del comune.**

1153 - 1205

84

Dalla seconda metà del XII secolo, quando il processo di sdoppiamento del Consolato andò avviandosi, la denominazione consoli del comune incominciò ad identificare non più tutti i consoli che componevano il consolato ma soltanto alcuni investiti di particolari competenze: a partire dell'anno 1153, essendosi eletti speciali consoli - denominati in seguito consoli di giustizia - per la trattazione delle cause civili, ai consoli del comune venne infatti attribuita la reale gestione degli interessi della città.

Le competenze loro riconosciute furono molteplici, occupandosi direttamente della vita politica, amministrativa, economica, fiscale e militare della città: essi erano investiti infatti del potere di imporre taglie, batter moneta - competenze in altri tempi concesse dall'imperatore all'arcivescovo di Milano - di amministrare la giustizia penale, mettendo al bando della città tutti quei cittadini che avessero commesso delitti e confiscando i beni a tutti i cittadini ribelli, di concludere trattati, di dichiarare guerra e di stipulare paci. Fino al 1153, amministrarono direttamente anche la giustizia civile, dapprima come arbitri in sostituzione dei giudici e messi regi, poi per compito di ufficio. E ancora per alcuni decenni dopo l'istituzione dei consoli di giustizia, i consoli del comune non vennero interamente spogliati del potere giudiziario in materia civile: nonostante la trattazione delle cause e degli affari connessi alla giustizia civile venisse demandata a consoli speciali, i consoli del comune continuarono infatti a vigilare ed a convalidare con la loro autorità gli atti emanati dai nuovi consoli di giustizia. Dagli Atti del comune di Milano, emerge chiaramente come dal 1153 al 1185, le sentenze e le aggiudicazioni dei consoli di giustizia portassero ancora la sottoscrizione di almeno un console del comune (Manaresi 1919).

Il complesso delle competenze loro attribuite era descritto, con tutte le "modificazioni" che di anno in anno venivano introdotte nel regime della città, nel "sacramentum" che essi giuravano prima di entrare in carica. Tali attribuzioni si possono in parte desumere dal "sacramentum" del podestà di Milano del 1225, in quanto l'istituto podestarile mantenne, soprattutto nei primi decenni, i tratti fondamentali che caratterizzarono l'istituto dei consoli del comune: "gli affari della repubblica non erano trattati promiscuamente da tutti i consoli del comune, ma ciascun console aveva le sue speciali attribuzioni, e parmi di poter ciò dedurre dal fatto della invariabilità del nome del console del comune che sottoscrive le sentenze dei consoli di giustizia, invariabilità che arriva sino al punto che quando il console che ha l'espresso incarico di quella sottoscrizione è impedito, o non trovasi a Milano, egli non delega già un collega a sostituirlo, bensì il camerario dei consoli" (Manaresi 1919, p. 44-45).

Nel 1186 il governo dei consoli fu interrotto dal governo dei podestà, e da allora sino al 1205 la gestione degli affari politici, economici, fiscali, amministrativi e militari della città di Milano venne esercitata alternativamente dai consoli o dal podestà. "Il consolato che seguì immediatamente il governo del primo podestà suole dai cronisti del tempo appellarsi prima consularia, fino alla duodecima consularia che si ebbe appunto nell'anno 1205. Dopo d'allora i governi dei consoli, fino a 1205, anno in cui si ebbe per l'ultima volta il governo dei consoli, sogliono essere distinti col nome di *secunda*, *tertia*, *quarta*, consularia, fino alla duodecima consularia, che si ebbe appunto nell'anno 1205 (Manaresi 1919, p. 45).

L'ufficio dei consoli prevedeva alle proprie dipendenze un cancelliere, capo di tutti i notai che prestavano servizio

presso l'ufficio consolare ed investito della carica solo dopo aver dato prova di essere notaio, giudice e messo regio. Al cancelliere erano affidati i compiti di scrivere, dettare e dare pubblica fede agli atti promulgati dai consoli e di accompagnare i medesimi ovunque si recassero per ragioni di ufficio, allo scopo di stenderne gli atti. Anche in seguito allo sdoppiamento dell'istituto consolare il cancelliere rimase strettamente dipendente dall'ufficio dei consoli del comune (Barni 1954; Franceschini 1954; Manaresi 1919; Santoro 1968).

**consoli di giustizia.**

1153 - sec. XIV

85

Intorno alla seconda metà del XII secolo, in seguito al continuo accrescersi delle competenze e funzioni attribuite e svolte, il Consolato venne sdoppiato nel Consolato del comune, a cui era riservata la trattazione degli affari politici, amministrativi e penali, e nel Consolato di giustizia, a cui veniva invece affidata l'amministrazione della giustizia civile.

Dagli "Atti del Comune di Milano" raccolti dal Manaresi è possibile apprendere che, almeno sino alla fine del XII secolo, i consoli di giustizia - originariamente denominati *consules causarum* e solo successivamente *consules iustitiae* - non furono un istituto nettamente distinto da quello dei consoli del comune, con attribuzioni esclusivamente giudiziarie ed estranee agli affari politici ed amministrativi della città e del suo contado. Almeno per tutta la seconda metà del XII secolo, i due istituti godettero di pari grado di dignità giuridica, e cooperarono nella gestione delle questioni di particolare gravità ed importanza per la vita della città. E l'evoluzione ed il graduale ampliamento che, nel corso dei decenni, subirono le competenze loro attribuite ne sono testimonianza.

Se sin verso la metà del XIII secolo, la funzione principale attribuita ai consoli di giustizia fu la trattazione delle cause civili - cioè pronunciare sentenze, ordinare tutti quegli atti strettamente connessi allo svolgimento della causa quali, ad esempio, far redigere in forma pubblica le testimonianze, le confessioni, gli atti prodotti in giudizio; emettere decreti di immissione di possesso, decreti di condanne pecuniarie - in seguito la loro sfera di influenza si estese oltre il settore strettamente giudiziario, oltre il campo strettamente connesso all'emissione di un giudizio. Le loro competenze andarono sempre più a ricoprire quei settori che erano stati esclusiva prerogativa dei giudici e messi regi, quelle attribuzioni di rappresentanza della parte pubblica in tutte le questioni private che erano state a questi ultimi fermamente confermate e ribadite durante il primo periodo di sviluppo del governo consolare. A partire dagli ultimi decenni del XII secolo, i consoli di giustizia incominciarono infatti ad intervenire nei contratti stipulati da donne, quando oltre al marito non vi fosse altro parente che, nei gradi previsti dal diritto consuetudinario, desse alla donna licenza per la conclusione di un contratto o negozio giuridico; si ingerirono nelle pratiche per l'assegnazione di tutori ai minorenni ed incominciarono ad intervenire negli atti da questi stipulati; ottennero il potere di vincolare le donazioni *inter vivos* al loro consenso, di autorizzare le copie degli atti perduti, nonché il potere di espletare gli atti di notai defunti. Un'altra particolare facoltà attribuita poi dal Liber consuetudinum ai consoli di giustizia fu la possibilità di assistere al duello che si doveva svolgere quando il giudizio avesse previsto tale soluzione, nonostante il duello fosse soluzione ristretta alle cause penali, la cui trattazione non rientrava nelle competenze attribuite ai consoli di giustizia.

"Certamente anche per Milano uno specchio completo delle attribuzioni e dei doveri speciali dei consoli di giustizia sarebbe risultato dal breve del giuramento sul quale essi giuravano prima di entrare in carica, e nel quale erano trascritte anche le principali convenzioni concluse da Milano con le città straniere; ma andò perduto con la dispersione totale dei documenti del comune" (Manaresi 1919, p. 56).

Dall'anno della loro istituzione sino al 1185 i consoli di giustizia formarono un solo corpo giudicante, ma a causa del continuo ampliamento della città, all'intensificarsi dei traffici e del commercio, ed al conseguente aumento di liti e contese, nel 1186 si ebbe una divisione del Consolato in due uffici, ciascuno dei quali poté esercitare la propria giurisdizione sul territorio rurale che faceva capo a tre precise porte della città. Nel 1205 il consolato venne ulteriormente smembrato con la costituzione di un terzo ufficio.

Nel 1212, in seguito ad un ultimo rimaneggiamento il Consolato di giustizia venne ancora articolato in quattro consoli distinti: il consolato delle fagie delle porte Ticinese e Vercellina la cui giurisdizione comprendeva tutti quei territori che si estendevano ad occidente del corso del fiume Olona a nord e a sud della città di Milano; il consolato delle fagie delle porte Nova ed Orientale, con giurisdizione sui territori ad oriente del fiume Lambro; il consolato delle fagie delle porte Romana e Comasina con giurisdizione sulla restante parte del territorio milanese; ed infine il *consulatus civitatis* con giurisdizione limitata al solo territorio compreso entro le mura della città.

Questa articolazione del consolato di giustizia rimase tale per oltre un secolo e mezzo sino a quando nel 1340, aboliti i consoli delle fagie e diminuite l'entità e l'importanza delle competenze attribuite al Consolato di giustizia - gradatamente accentratesi nelle mani del podestà - si istituì un unico consolato detto della Camera della città e di tutte le fagie.

Alle strette dipendenze dell'ufficio dei consoli di giustizia operava infine un numero variabile di notai ai quali era demandato il compito di "facere sententias et alias publicas scripturas", dove per sentenze si intendevano quelle di natura civile - essendo la giustizia penale prerogativa dei consoli del comune prima e del podestà poi - e per pubbliche scritture si intendevano invece tutti gli atti relativi alla stesura della documentazione processuale o ancora tutti gli atti aventi come oggetto l'applicazione di norme quali i decreti di immissione di possesso, i precetti, le condanne, gli atti per minori (Barni 1954; Franceschini 1954; Manaresi 1919; Santoro 1968).

#### **consoli di giustizia.**

86

*sec. XIV - sec. XV*

Le funzioni e competenze attribuite ai consoli di giustizia, istituiti intorno alla metà del XII secolo in seguito allo sdoppiamento del Consolato, elencate e descritte negli ordinamenti del podestà Guglielmo de Lando del 1211, vennero mantenute complessivamente tali anche nel periodo signorile.

Continuarono infatti ad essere loro riservate le liti superiori a 25 soldi quando il convenuto abitava al di fuori della città e le cause superiori ai 10 soldi quando il convenuto risiedeva entro la cerchia dei 15 km; per le cause inferiori erano competenti i consoli delle Terre e dei borghi. L'ordinamento precisava inoltre che ai consoli non fosse consentito occuparsi delle cause relative ai soggetti non sottoposti alla giurisdizione della città milanese, né tantomeno delle cause che avevano come protagonisti, esponenti di quelle categorie sociali dotate di propri tribunali come i *negotiatores* e gli ecclesiastici.

Gli "Statuta iurisdictionum" confermarono quanto enunciato negli ordinamenti del 1211, ribadendo in particolare che i consoli dovessero essere sei, di cui due giurisperiti, dovessero durare in carica non più di sei mesi e dovessero infine essere nominati dall'Ufficio di provvisione previa approvazione del signore.

Gli "Statuta iurisdictionum" ribadivano inoltre la procedura di investitura: prima di entrare in carica i consoli di giustizia dovevano prestare giuramento davanti al vicario di provvisione secondo la formula voluta dalla consuetudine e codificata dagli statuti (*statuta iurisdictionum*; Cognasso 1955; Garin 1956; Santoro 1929; Santoro 1956; Santoro 1968).

#### **consulta di stato.**

87

*1802 gennaio 26 - 1805 maggio 9*

Organo di governo previsto dalla costituzione della Repubblica italiana approvata a Lione nel gennaio 1802, la Consulta di stato era "composta di otto cittadini d'età non inferiore ai 40 anni [...], distinti per segnalati servizi resi alla Repubblica" (art. 54). La loro elezione veniva effettuata dai tre collegi elettorali dei possidenti, dei dotti e dei commercianti, "organo primitivo della sovranità nazionale", che presentavano altrettante liste alla Censura, la quale operava la scelta, "alla pluralità assoluta de' voti", provvedendo inoltre a proclamare eletti quanti si trovavano nominati da tutti tre i collegi, "pure con pluralità assoluta" (art. 36-37).

Presieduta dal presidente della Repubblica o, in sua mancanza, dal ministro degli affari esteri, scelto tra i suoi membri (art. 55), la Consulta era "specialmente incaricata dell'esame de' trattati diplomatici e di tutto ciò che ha rapporto agli affari esteri dello Stato" (art. 56). Ad essa spettava discutere "le istruzioni relative alle negoziazioni diplomatiche". I trattati non si potevano poi considerare "definitivi se non approvati dalla maggioranza assoluta de' suoi membri" (art. 57). Formavano inoltre oggetto di decreti speciali della Consulta "tutte le misure particolari non appoggiate dal testo di veruna legge generale, ma però reclamate dalla sicurezza dello Stato" (art. 60). Ogni decreto della Consulta era comunque "sempre ristretto al caso speciale che lo ha determinato" (art. 62).

L'iniziativa degli affari da trattarsi dall'organo consulente spettava esclusivamente al presidente, il quale aveva inoltre "voto preponderante in parità di suffragi" (art. 63). Nei casi di cessazione, rinuncia o morte del presidente della Repubblica, alla Consulta competeva l'elezione del successore, che doveva avvenire "a pluralità assoluta de' voti", nel termine di 48 ore (art. 64). Ad essa spettava inoltre, "dopo l'intervallo di tre anni", la proposta ai collegi di eventuali riforme agli articoli della costituzione (art. 128).

La nomina dei primi consultori di stato venne promulgata dalla Consulta di Lione il 26 gennaio 1802: a ricoprire l'incarico furono allora scelti i cittadini Caprara, Containi, Fenaroli, Luosi, Marescalchi, Moscati, Paradisi e Serbelloni, in seguito sostituito dal Guicciardi (costituzione 1802).

Il 9 maggio 1805 i membri della Consulta furono chiamati a far parte del neoistituito organo centrale del Regno d'Italia, il Consiglio di stato, di cui il Consiglio dei consultori divenne uno degli organi insieme al Consiglio degli uditori e a quello legislativo (decreto 9 maggio 1805).

#### **consulta legislativa.**

88

*1800 luglio 3 - 1802 febbraio 14*

Dopo la riconquista dei territori lombardi da parte dell'esercito francese, il 17 giugno del 1800 il primo console di Francia Bonaparte decretò la formazione in Milano di

una Consulta di 50 membri “incaricata di preparare l’organizzazione della Repubblica e di compilare le leggi e regolamenti relativi ai differenti rami della pubblica amministrazione”. Presieduta dal ministro straordinario della Repubblica francese - carica alla quale venne nominato il generale Claude Louis Petiet - essa doveva “occuparsi d’ogni progetto di regolamento urgente, la di cui dimanda le venisse fatta dalla Commissione straordinaria di governo” (decreto 28 pratile anno VIII a).

I membri della Consulta furono nominati con decreto del primo console del 24 giugno 1800. Tra essi, in prevalenza moderati, figuravano numerose personalità di spicco della prima Cisalpina, tra cui gli ex direttori Marescalchi, Luosi, Testi, Lamberti, Brunetti e Moscati, quest’ultimo ancora prigioniero degli austriaci, e svariati membri dei Consigli legislativi; vi erano inoltre l’arciprete del Duomo di Milano Carlo Opizzoni e il vescovo di Pavia, a testimonianza delle mutate posizioni di Napoleone nei confronti della Chiesa (decreto 5 messidoro anno VIII).

La Consulta venne insediata il 3 luglio 1800 e due giorni più tardi ebbe inizio la sua attività, con l’approvazione di un testo legislativo che dichiarava nulle tutte le leggi, gli editti e le altre disposizioni emanate durante l’occupazione austro-russa, mentre richiamava in vigore le leggi della prima Repubblica Cisalpina, fatta eccezione per quelle relative a culto e finanze; in tale occasione si provvide inoltre a rimettere “nel pieno possesso e godimento delle loro proprietà quelli che hanno fatto legittimo acquisto di fondi dichiarati nazionali per le precedenti leggi della Repubblica e che, o ne hanno sofferto un indebito sequestro, o ne sono stati illegittimamente spogliati in tutta l’estensione della Repubblica” (legge 16 messidoro anno VIII).

L’intensa attività legislativa della Consulta ebbe termine di fatto sul finire del mese di novembre del 1801, poco dopo l’approvazione della legge con cui venne disposta la convocazione nella città di Lione di una Consulta straordinaria per votare il nuovo testo costituzionale (legge 21 brumale anno X), della quale erano chiamati a far parte anche i membri della Consulta ancora in carica, fatta eccezione per Longhi e Fontana, a causa dell’età avanzata, e di Crespi, “per poca salute” (elenco 23 brumale anno X).

#### **consulta straordinaria per la Lombardia.**

89

*1848 agosto 2 - 1849 maggio 20*

Il 9 giugno 1848 giunsero a Torino Giuseppe Durini, Gaetano Strigelli ed Emilio Broglio, membri della commissione incaricata dal governo provvisorio di Lombardia di discutere le modalità dell’annessione e della fusione della Lombardia al Piemonte decisa dal plebiscito del 29 maggio. Il problema della sopravvivenza del governo lombardo era molto sentito e infatti la condizione preliminare per le trattative con i piemontesi era l’istituzione di una consulta lombarda, trasformazione nominale del governo provvisorio di Lombardia, con l’incarico quantomeno di approvare i trattati internazionali concernenti la Lombardia stipulati eventualmente dal re. La proposta lombarda suscitò naturalmente aspre polemiche in Piemonte anche perché contrastava con quanto era accaduto nelle province emiliane (Parma, Piacenza, Modena e Reggio) dove la fusione era stata votata senza condizioni.

Il 15 giugno, comunque, si conclusero le trattative. In base alla convenzione stipulata la Lombardia e le province venete facevano parte integrante dello stato; nella regione restavano in vigore la guardia nazionale e le leggi vigenti sulla libertà di stampa e di associazione (così come le leggi e i regolamenti esistenti) e il re non avrebbe potuto conclu-

dere trattati politici o di commercio senza preventivamente concertarsi con una consulta straordinaria lombarda composta dagli stessi membri del governo provvisorio. La convenzione stabiliva inoltre che la legge elettorale per la costituente sarebbe stata promulgata entro un mese dalla accettazione della fusione e che la costituente si sarebbe dunque riunita entro il 1 novembre 1848.

Nonostante le critiche da parte piemontese - il Cavour ad esempio sottolineò la pericolosità di lasciare in vita il governo provvisorio lombardo anche sotto forma di consulta perché nella convenzione non si faceva cenno all’esercizio del potere legislativo in Lombardia - tra il 28 giugno e il 27 luglio la camera ed il senato subalpini votarono i diversi articoli della legge sull’annessione e sul regime interinale della Lombardia (Candeloro 1960; Curato 1950). Il 2 agosto fu così reso noto che il re, in base alle legge sull’annessione stessa, nominava un consiglio amministrativo generale, composto da Angelo Olivieri, Gaetano Strigelli e Massimo Cordero di Montezemolo, e che “il cessante governo provvisorio assume[va] le funzioni di una consulta straordinaria avente voto deliberativo per la stipulazione dei trattati politici e commerciali, e per l’esercizio del potere legislativo” (Raccolta 1848, p. 512-515). Più in particolare l’articolo 6 della legge stabiliva che “Il governo del Re non potrà concludere trattati politici e di commercio, né fare nuove leggi, abrogare o modificare le esistenti, senza concertarsi previamente con una Consulta straordinaria composta dei membri attuali del governo provvisorio di Lombardia [...]”.

La consulta doveva essere quindi l’organo cui era deferito il potere nel periodo di transizione tra lo spoglio dei dati del plebiscito del 29 maggio e la convocazione della costituente: una sorta quindi di “governo fantasma”. In realtà, se si eccettuano i primi proclami, datati 4 agosto, che esternarono ammirazione e riconoscenza all’esercito e a Carlo Alberto (Raccolta 1848), i compiti del consesso potevano dirsi esauriti dopo la disfatta di Milano e dopo le trattative sulla capitolazione della notte tra il 4 e il 5 agosto, che portarono all’abbandono di Milano da parte dei piemontesi e all’esodo dei patrioti lombardi.

Comunque l’Alfieri, presidente del consiglio subalpino, riconobbe alla consulta la facoltà di presentare al ministero memorie sopra qualsiasi argomento e infatti le riunioni si tennero a Torino prima nella abitazione del conte Casati (Casa Manati, Porta Nuova) - ormai dimissionario e sostituito come presidente del consiglio dall’Alfieri stesso - e successivamente, ottenuti dei finanziamenti da parte del governo, in un locale attiguo al ministero dell’interno. Presidente fu naturalmente Gabrio Casati, segretario Achille Mauri. Gli altri membri furono Antonio Beretta, Vitaliano Borromeo, Antonio Dossi, Giuseppe Durini, Cesare Giulini, Pietro Moroni, Gaetano Strigelli e Gerolamo Turrone, Azzo Carbonera, Francesco Rezzonico. Pompeo Litta e Luigi Anelli non parteciparono mai alle sedute; Annibale Grasselli fu arrestato dagli austriaci e tradotto a Mantova dove rimase fino all’ammnistia generale concessa dall’imperatore.

Dai verbali delle sedute e dalle posizioni prese dai consultori emerse la natura di organismo ibrido ed oscillante tra l’essere un organo legislativo ed un organo esecutivo, che era inevitabilmente insita nella consulta, che peraltro fu duramente attaccata da Mazzini e dai democratici emigrati nel Canton Ticino come “bramosa di potere”. Comunque la consulta oltre ad un deciso impegno a favore degli esuli lombardi riaffermò con decisione la volontà della Lombardia di unirsi agli stati sardi e la necessità di costituire un forte regno di alta Italia.

Il 20 maggio 1849 il presidente del consiglio subalpino D'Azeglio decise di scioglierla, forse anche per facilitare la ripresa delle trattative di pace tra il Piemonte e l'Austria, incagliatesi per la questione del pagamento da parte del Piemonte dell'indennità di guerra. La pace portava alla rinuncia della fusione ed al Regno d'alta Italia, quindi rendeva definitivamente inutile la sopravvivenza dell'organo che era nato presupponendo la fusione stessa (Curato 1950; Raccolta 1848).

#### **consulatore di governo.** 90 1759 - 1796

Istituito nel 1749 per affiancare il ministro plenipotenziario al consulatore di governo, grande esperto di diritto locale, venne delegato l'incarico di "somministrare e fare presenti, sempreché ne venga ricercato, i fondamenti giuridico-pratici e tutte le nozioni, e i lumi riguardanti le massime direttrici, e l'organica costituzione di codesto nostro Stato, e di prestare l'opera sua nella estensione delle consulte, rappresentazioni, e lettere che gli verranno incaricate" (dispaccio reale 22 febbraio 1759).

Con la riforma del 1771 si dispose che i consultori di pianta stabile dovessero essere due, uno per le questioni di stato in genere, l'altro per quelle economiche e finanziarie (dispaccio reale 23 settembre 1771). Tale carica venne soppressa nel 1782 per poi essere nuovamente ripristinata, come componente della Conferenza governativa, nel 1791 (Arese 1979-1980; Capra 1984; Valsecchi 1959).

#### **corpo legislativo.** 91 1797 novembre 21 - 1799 aprile 26

Secondo quanto disposto dalla costituzione pubblicata l'8 luglio 1797 il potere legislativo della neocostituita Repubblica Cisalpina venne attribuito ad un Corpo composto da due consigli, che dovevano avere sede nello stesso comune (art. 58): il Consiglio dei seniori, formato da 40 "ed al più fino a 60" membri, e il Gran consiglio, di 80 "ed al più fino a 120" membri (art. 44).

I componenti dei due consigli, la cui attività era incompatibile con l'esercizio di altri incarichi o funzioni pubbliche (art. 47), erano nominati dalle assemblee elettorali di ciascun dipartimento in ragione della popolazione del dipartimento stesso (art. 49) e dovevano essere rinnovati per un terzo ogni anno (art. 53).

Al Gran consiglio spettava la proposizione delle leggi (art. 74), dette risoluzioni (art. 77), che il Consiglio dei seniori poteva poi approvare o rigettare (art. 84); se adottate prendevano il nome di leggi (art. 90) ed erano quindi spedite al Gran consiglio e al Direttorio esecutivo, che provvedeva a munirle di sigillo e a farle pubblicate entro due giorni dal ricevimento (art. 126) o nel giorno stesso, se precedute da un decreto d'urgenza (art. 127).

Sempre secondo quanto previsto dal testo costituzionale il Corpo legislativo doveva deliberare e stabilire ogni anno le contribuzioni pubbliche (art. 301); regolare la fabbricazione delle monete, fissandone il titolo, il valore e il peso (art. 311); eleggere i direttori e i tre censori per la contabilità, incaricati di verificare ed approvare il conto generale delle entrate e delle spese della Repubblica (art. 320-321). Ai consigli riuniti in Comitato generale, su proposizione del Direttorio, spettava inoltre decretare l'entrata in guerra (art. 325) e la ratifica dei trattati (art. 333), mentre a quello dei seniori erano riservate eventuali proposte di revisione al dettato costituzionale (art. 336), le quali, se ratificate dal Gran consiglio (art. 337), avrebbero portato alla formazione

di un'Assemblea di revisione (art. 338) (costituzione dell'anno V).

In attesa della nomina dei membri del Corpo legislativo e del loro insediamento, la legge 9 luglio 1797 d'esecuzione dell'atto costituzionale ne affidò provvisoriamente le funzioni a quattro comitati consulenti: il Comitato di costituzione, il Comitato di giurisprudenza, il Comitato di finanza e il Comitato militare (legge 21 messidoro anno V).

La nomina dei componenti i due consigli venne effettuata per la prima volta dallo stesso Bonaparte, il 9 novembre 1797, su liste predisposte dai Comitati riuniti (legge 19 brumale anno VI), mentre l'insediamento ebbe luogo il 21 novembre: quello del Gran consiglio nei locali del palazzo di governo in Porta Orientale, mentre il Consiglio dei seniori si insediò nel locale di San Damiano alla Scala. Il giorno successivo i due Consigli iniziarono le sessioni (proclama 1 frimale anno VI a) e il 23 novembre fu annunciata la loro definitiva costituzione (legge 3 frimale anno VI).

Nel frattempo, in seguito alla riunione alla Repubblica Cisalpina dei "territori di Bologna, Ferrara, Emilia, Mantova, Brescia e Valtellina", una legge promulgata il 3 novembre aveva portato il numero dei rappresentanti del Corpo legislativo a 240 (160 quelli del Gran consiglio e 80 del Consiglio dei seniori) e aveva provveduto ad assegnare la quota spettante a ciascun dipartimento: 12 al dipartimento d'Adda, 6 a quello della Alpi Apuane, 6 all'Alta Padusa, 15 all'Alto Po, 12 al Basso Po, 9 al Benaco, 12 al Crostolo, 12 al Lamone, 12 al Lario, 15 al Mella, 9 al Mincio, 12 alla Montagna, 15 all'Olonza, 15 al Panaro, 15 al Reno, 12 al Rubicone, 15 al Serio, 12 al Ticino, 12 all'Adda e Olio e 12 al Verbano (legge 13 brumale anno VI a).

Parzialmente epurato a metà del mese di aprile del 1798 per ordine del governo francese (Zaghi 1986), il Corpo legislativo venne poi riorganizzato dall'ambasciatore transalpino Trouvé, che il 1 settembre fece approvare una nuova carta costituzionale (costituzione dell'anno VI) e alcune leggi organiche, tra cui una relativa all'organizzazione dei Consigli legislativi.

Deplorato per le frequenti divisioni insorte con il Direttorio, per la lentezza nelle decisioni e per lo sproporzionato numero dei membri in rapporto alla popolazione della Repubblica, il Corpo legislativo venne allora indebolito nei poteri e dimezzato nell'organico: al Gran consiglio, divenuto Consiglio degli juniori, furono riconosciuti 80 membri, mentre il Consiglio degli seniori, mutata la denominazione in Consiglio degli anziani, risultò "composto di 40 membri elettivi e degli ex direttori, che sono usciti dal Direttorio nei quattro anni precedenti, e che in tale intervallo non hanno accettato altra funzione pubblica" (art. 1).

Trouvé, in tale occasione, provvide anche a fornire la lista dei membri dei due consigli, la cui durata in carica venne fissata in sei anni per quelli elettivi e in quattro per gli altri; ogni due anni i consiglieri dovevano poi essere rimpiazzati per un terzo da nuovi componenti eletti dalle assemblee elettorali, secondo quote assegnate agli undici dipartimenti in ragione della loro popolazione (art. 3-4) (legge 15 fruttidoro anno VI a).

Già il 19 ottobre le fila dei Consigli legislativi furono tuttavia nuovamente scompagnate, questa volta dal capo dell'armata d'Italia Brune, il quale dispose la destituzione ed il rimpiazzo di alcuni consiglieri e di alcuni membri del Direttorio esecutivo, con un atto che venne però ben presto dichiarato nullo dal Direttorio esecutivo della Repubblica francese, con decreti del 25 ottobre e del 7 novembre 1798 (decreti 4 brumale anno VII e 17 brumale anno VII). La lista

dei membri del Consiglio degli juniori e del Consiglio degli anziani usciti da queste vicende tormentate fu pubblicata il 14 dicembre (proclama 24 frimale anno VII).

Circa quattro mesi più tardi, a causa del sopraggiungere delle armate austro-russe, il Consiglio legislativo annunciò il suo allontanamento da Milano, delegando il governo dei vari dipartimentali cisalpini alle rispettive amministrazioni centrali (legge 7 fiorile anno VII).

### **corpo legislativo.**

92

*1802 gennaio 26 - 1814*

Uno degli elementi caratteristici della costituzione della Repubblica italiana approvata a Lione nel 1802 fu il prevalere del potere esecutivo su quello legislativo, la cui rappresentanza era riservata ad un Corpo legislativo limitato nelle competenze e nell'autonomia, giacché la sua stessa convocazione era decretata dal presidente (Zaghi 1986), il quale poteva poi decidere se prorogarne o meno le sedute (art. 83).

Il Corpo legislativo era composto di 75 membri d'età non inferiore a 30 anni scelti presso "ciascun dipartimento in ragione di popolazione" (art. 81), dai tre collegi elettorali dei possidenti, dei dotti e dei commercianti.

Nominato la prima volta durante l'assise di Lione, esso doveva essere rinnovato per un terzo ogni due anni (art. 82), secondo modalità poi regolamentate con legge organica del 10 marzo 1804 (legge 10 marzo 1804), e non poteva deliberare "senza l'intervento di più della metà de' suoi membri, non compresi gli oratori" (art. 84).

Il Corpo legislativo nominava nel suo seno "una Camera di oratori in numero non maggiore di 15", alla quale doveva essere "comunicato ogni progetto di legge trasmesso dal governo" (art. 86); la commissione, dopo aver proceduto all'esame del testo, provvedeva poi a riferire in segreto coi consiglieri di governo e a portare al Corpo legislativo "il suo voto di approvazione o di rifiuto" (art. 87). Il progetto doveva quindi essere discusso fra due oratori e due consiglieri di governo alla presenza del Corpo legislativo (art. 88), al quale spettava infine deliberare "senza discussione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta de' suffragi" (art. 89).

La promulgazione della legge era fatta dal governo "tre giorni dopo la decisione del Corpo legislativo" (art. 90); durante questo intervallo la stessa poteva "essere denunziata come incostituzionale" (art. 91) (costituzione 1802).

La prima convocazione del Corpo legislativo avvenne a Milano il 24 giugno 1802 (comunicazione 30 giugno 1802), per decreto del Bonaparte, che, l'11 settembre di quello stesso anno, ne dichiarò poi cessate le sedute.

Dopo la proclamazione del Regno d'Italia, del Corpo e delle modalità della sua convocazione si tratta al titolo V del terzo statuto costituzionale, pubblicato il 5 giugno 1805.

In base allo stesso il Corpo, che tra i suoi membri annoverava un presidente e due questori nominati dal re per due anni, aveva competenza sul conto annuo delle entrate e spese dello stato, sulla coscrizione militare, sull'alienazione dei beni nazionali, sul sistema monetario, sulle modifiche al sistema contributivo, sulle modifiche legislative sia in campo civile sia commerciale e criminale. Le sue sessioni dovevano essere aperte dal re; essendo stata poi soppressa la Camera degli oratori, i progetti di legge andavano rimessi ad una commissione, che il Corpo legislativo nominava nel proprio seno (terzo statuto costituzionale).

Una decina di giorni più tardi venne infine decretato il metodo di comunicazione fra il governo e il Corpo legislativo. Quest'ultimo, dopo aver ricevuto il progetto di legge dal Consiglio di stato, doveva distribuirsi nelle tre commis-

sioni di giustizia, di guerra e di finanza, cui spettava esaminare i progetti e discutere gli stessi in comitato segreto. Le deliberazioni sui progetti di legge prese dalle commissioni con la maggioranza dei membri erano quindi presentate in forma di rapporto al Corpo legislativo, il quale, dopo un iter differente a seconda che la deliberazione fosse di accettazione o di rigetto, procedeva alla votazione, che poteva comunque essere sospesa dal governo. Il decreto di approvazione del Corpo legislativo, firmato dal presidente e da due segretari, veniva infine rimesso dal presidente stesso al governo, con indirizzo al segretario di stato (decreto 16 giugno 1805).

Unico istituto che ancora al principio del Regno garantiva l'esistenza delle forme rappresentative del triennio cisalpino, il Corpo legislativo, pur privato della sua prerogativa essenziale, cioè l'iniziativa delle leggi, avvocata interamente dal re, continuava comunque a rappresentare un ostacolo alla volontà egemone del sovrano, che, dopo la convocazione dell'estate 1805, decise di non riunirlo più, senza tuttavia disporre la soppressione formale (Rota 1959).

### **corte dei conti.**

93

*1812 febbraio 8 - 1814 luglio 31*

La Corte dei conti venne istituita con il decreto reale 8 febbraio 1812, che ne delinè anche competenze, forma ed organico.

Composta di un primo presidente, di un presidente, di otto giudici dei conti, di un procuratore generale, di un cancelliere capo e di un numero di referendari (art. 2) provvisoriamente fissato in dieci (art. 36), la Corte era ripartita in due camere, formate ciascuna da quattro giudici e un presidente (art. 3); poteva poi essere stabilita temporaneamente una terza camera per il giudizio dei conti arretrati (art. 4).

I membri dell'organismo contabile, che dovevano risiedere a Milano (art. 89), erano nominati dal re per cinque anni, dopo di che il loro incarico poteva essere confermato a vita (art. 7).

La Corte era incaricata "del giudizio dei conti, delle esazioni del tesoro, dei ricevitori generali di dipartimento e delle amministrazioni delle imposte indirette, delle spese del tesoro e dei pagatori, delle esazioni e spese dei fondi e redditi specialmente affetti alle spese dei dipartimenti e dei comuni, i cui budgets" erano approvati dal sovrano (art. 11).

Alla cancelleria della Corte dovevano essere presentati i conti degli addetti alle esazioni e quelli delle spese pubbliche, dei ministeri e delle amministrazioni diverse di finanza (art. 12-14) e all'organismo contabile andavano rimessi anche i registri e le carte della regia contabilità (art. 98). La Corte, a questo punto, doveva regolare e appurare tali conti (art. 15) e se dall'esame fossero emerse falsificazioni o concussioni doveva darne comunicazione ai ministri di finanza e giustizia per la traduzione dei colpevoli avanti i tribunali ordinari (art. 18). Le decisioni della Corte nei confronti dei contabili erano subito esecutive; contro di esse era tuttavia consentito il ricorso al Consiglio di stato (art. 19) (decreto 8 febbraio 1812).

I membri dell'organismo di controllo della regia contabilità vennero nominati durante il successivo mese di marzo: il 7 fu la volta del primo presidente (De Bernardi), del presidente (Sabatti), del presidente della camera per i conti arretrati (Sommaruga) e del procuratore generale (Crespi) (decreto 7 marzo 1812), mentre il 25 furono designati i giudici, i referendari (6 di prima classe e 14 di seconda) e il cancelliere in capo (decreto 25 marzo 1812).

La Corte dei conti venne dichiarata cessata con determinazione del feldmaresciallo Bellegarde del 29 luglio 1814;

al suo posto fu allora stabilita una Direzione generale di contabilità, nella quale vennero “concentrate tutte le operazioni di computisteria e contabilità che erano in passato demandate alla Corte dei conti e ai diversi ministeri” (determinazione 29 luglio 1814 b).

**corte speciale straordinaria.** 94  
*1815 marzo 31 - 1815 novembre 21*

La corte speciale straordinaria venne istituita con decisione del conte di Bellegarde il 31 marzo 1815 (Determinazione 31 marzo 1815) con il compito di giudicare i crimini e i delitti contro la sicurezza dello stato. Fu composta da cinque giudici e tre militari - scelti dal Bellegarde stesso - i primi tra i giudici delle corti d'appello, i secondi fra ufficiali con almeno il grado di capitano e trenta anni d'età. La corte ebbe sede a Milano e ad essa furono devolute le cause pendenti relative ai crimini presso le corti di giustizia.

Il governatore Francesco Sarau decise successivamente di sopprimerla (Determinazione 21 novembre 1815), poiché “le circostanze all'estero si sono intieramente cangiate e ridotte le cose al naturale loro ordine” e dunque non sussistevano più le ragioni “per la continuazione della comminativa di una straordinaria procedura per prevenire i crimini e delitti” contro la sicurezza dello Stato e per allontanare da “queste province qualunque pericolo di sedizione”. Dal novembre 1815, dunque, le cause che erano state attribuite alla corte furono devolute ai tribunali ordinari. Questa decisione confermò comunque il decreto del 5 novembre 1815, con il quale le corti di giustizia civile e criminale dell'Olonza, dell'Alto Po, del Mincio, Mella, Serio e Lario erano state costituite in corti speciali con il compito di giudicare su delitti diversi, quali l'omicidio con qualità di ladrocinio, o “ad oggetto di furto; di ogni aggressione, ruberia, invasione armata mano con violenza delle persone” (Determinazione 5 novembre 1815).

**delegazione generale delle province lombarde.** 95  
*1799 luglio - 1800 maggio*

Istituita nel luglio del 1799, la Delegazione generale delle province lombarde era l'organo rappresentativo dei territori che formavano la compagine austro-lombarda, Mantova esclusa. I nove delegati che ne componevano l'organico erano eletti dai rispettivi corpi rappresentativi provinciali e avevano il compito di convogliare a Milano i bisogni e le esigenze locali, limitatamente però alle questioni riguardanti le forniture e le contribuzioni militari.

Solo in superficie essa poteva dunque richiamare l'antica Congregazione dello stato, rispetto alla quale aveva attribuzioni più limitate, essendo stata istituita soltanto per rendere più semplice e armonico il concorso dello stato nelle spese occorrenti per far fronte al mantenimento e ai bisogni delle armate, e in questo modo attenuare gli arbitri nelle requisizioni; un compito che avveniva previa la sanzione della Commissione imperiale, alla quale, ogni otto giorni, il corpo dei delegati doveva rimettere il verbale delle riunioni.

A presiedere la Delegazione venne designato il nobile milanese Francesco Nava, prefetto e regio delegato della città, della quale era stato anche l'ultimo vicario di provvisione (Pagano 1998).

**delegazione provinciale.** 96  
*1815 aprile 7 - 1859 giugno 8*

L'articolo 7 della sovrana patente del 7 aprile 1815, anche definita l'atto costitutivo del Regno Lombardo-Veneto, prevedeva la divisione dei due territori governativi (quello di Milano e quello di Venezia) in province, ciascuna provincia

in distretti e ogni distretto in comuni. L'amministrazione di ogni provincia era dunque affidata ad una regia delegazione in diretta dipendenza del governo (art. 9).

Del governo di Milano facevano parte nove province, Milano, Como, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lodi-Crema e Sondrio che costituivano nove delegazioni. In particolare nel 1815 la provincia di Milano (che comprendeva anche 1/3 di Gallarate) contava 429.387 abitanti su una superficie di 33 miglia quadrate.

La delegazione, rappresentante del governo centrale nella provincia, dipendeva direttamente dal governatore (in seguito dal luogotenente) e svolgeva le funzioni di organo di prima istanza per tutte le questioni politico-amministrative; il delegato provinciale presiedeva anche la Congregazione provinciale, l'organo consultivo e di rappresentanza della provincia.

Ogni delegazione aveva un ufficio provinciale composto dal regio delegato, da un vice delegato, da alcuni aggiunti, da un segretario e da personale subalterno in numero variabile a seconda dell'importanza della provincia. Addetti alla delegazione erano inoltre un commissario di polizia, un censore e revisore delle stampe e dei libri, un medico provinciale per tutti gli affari sanitari, un ingegnere in capo a cui si affiancavano ingegneri ordinari (di riparto) e alcuni aspiranti per gli affari di acque, strade e fabbriche erariali (Sandonà 1912; Meriggi 1987).

In pratica il delegato provinciale rappresentava nel nuovo ordinamento quello che prima del ritorno degli austriaci era stato il prefetto napoleonico, e durante la restaurazione le delegazioni svolsero in sostanza le funzioni delle prefetture dipartimentali del cessato Regno italiano.

Le delegazioni entrarono in funzione il 1 febbraio 1816 e le specifiche competenze dei delegati furono poi precisate con la sovrana risoluzione del 26 aprile 1817. Dalla delegazione dipendevano i commissariati distrettuali, il commissariato superiore provinciale di polizia, l'ufficio provinciale di censura, l'ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni, l'ufficio provinciale di sanità (il protomedico), l'ufficio provinciale delle poste. Il delegato aveva inoltre competenza nell'amministrazione dei comuni, sulla leva, sull'esazione delle imposte dirette e fungeva da autorità tutoria su tutti gli enti di assistenza e beneficenza (Raponi 1967). Aveva dunque una notevole ingerenza sulle amministrazioni locali, sia attraverso i commissari distrettuali sia come autorità tutoria e di sorveglianza, soprattutto nei comuni di prima classe e nelle città regie, le quali, secondo la sovrana patente 7 aprile 1815 “dipendevano direttamente dalle regie delegazioni stesse e non dai cancellieri del censo” (art. 11).

Sotto l'aspetto politico il delegato provinciale, così come il commissario distrettuale, era quindi uno degli strumenti tramite il quale l'Austria erodeva i diritti e la poca autonomia riconosciute ai sudditi dalle carte costitutive del Regno Lombardo-Veneto; comunque, grazie alla precisione dei limiti di competenza fissati (per quanto molto ampi) e grazie alla correttezza nella applicazione delle leggi e nel loro operato in generale, l'amministrazione austriaca acquistò una certa fama di serietà e di ordine almeno per la durata del Regno di Francesco I, anche perché la carica di delegato fu ricoperta esclusivamente da funzionari di origine italiana scelti in base alle effettive capacità dei candidati. Con l'avvento di Ferdinando I (1835) le delegazioni furono invece affidate anche a funzionari di origine tedesca e negli anni successivi le sovrane risoluzioni del 20 novembre 1838 e 12 marzo 1839 allargarono le loro sfere di influenza e di competenza negli affari politici e amministrativi. I delegati quindi furono scelti soprattutto in base a criteri politici a

scapito delle reali capacità personali e professionali fino a che, dopo le rivoluzioni del 1848, la loro funzione si ridusse alla sorveglianza dell'ordine pubblico della provincia di competenza e alla repressione delle manifestazioni di patriottismo e la sua attività politica divenne "mescolata di uffici repugnanti e giustamente odiosi" (Raponi 1967, p. 32). Nell'ultimo decennio di dominazione austriaca infatti, "la qualità prima che si richiese nel capo della provincia fu sempre quella di un attaccamento al governo austriaco, o per usare della frase più comune e propria di alti funzionari austriaci, a casa d'Austria" (Atti della commissione Giulini 1962, p. 121). Secondo Cesare Correnti, pur mantenendo a Milano e a Venezia funzioni più che altro amministrative, il delegato come rappresentante del governo "invigila l'ordine, studia e riferisce sullo spirito pubblico, non può dispensarsi dal caratterizzare e colpire le persone [...]" (Raponi 1967, p. 280). Col tempo insomma i delegati erano divenuti lo strumento principale della politica antinazionale austriaca (Atti della commissione Giulini 1962; Meriggi 1987; Raponi 1967; Rotelli 1978; Sandonà 1912).

### **dicastero centrale di polizia.**

97

1797 luglio 19 - 1799 aprile 26

La costituzione della Repubblica Cisalpina dell'anno V pubblicata l'8 luglio 1797 prevedeva che, nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, vi fossero almeno tre amministrazioni municipali (art. 183) e, per la trattazione degli oggetti che il Corpo legislativo giudicava indivisibili, un Dicastero centrale formato da tre membri nominati dall'Amministrazione del dipartimento e confermati dal potere esecutivo (art. 184).

A Milano il Dicastero centrale di polizia entrò in funzione il 19 luglio 1797, con residenza nella casa del comune, dove, quello stesso giorno, furono insediate, in via provvisoria, anche la quattro Municipalità circondariali (avviso 1 termidoro anno V). All'incarico vennero allora nominati l'avvocato Minoja, Alberto Alemagna e l'ingegner Leopoldo Zuccoli.

Subentrato nelle funzioni al cessato Comitato di polizia della Municipalità, il Dicastero centrale di polizia doveva occuparsi in primo luogo di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa.

Da esso dipendeva l'ufficio di polizia, con un organico di 4 impiegati e un custode delle carceri, e un'organizzazione a livello rionale composta da un ispettore, un aggiunto e due veglianti, oltre ai tredici vigilanti delle porte cittadine. Al Dicastero erano inoltre subordinati l'ufficio dell'illuminazione, con un sovrintendente e un computista, e quello degli alloggi militari, formato da un delegato, cinque impiegati e un inserviente.

Come ufficio di polizia al Dicastero competeva l'apposizione dei visti sui passaporti e la vigilanza sugli stabilimenti pubblici, sulle case d'educazione e sulle biblioteche e i teatri. Ad esso spettava inoltre il disimpegno di tutti gli oggetti relativi all'illuminazione, strade, vettovaglie, salubrità dell'aria, costumi pubblici, feste nazionali, non divisibili fra le quattro Municipalità (avviso 1 termidoro anno V), oltre alla trasmissione alle stesse degli ordini dei ministri relativi a matrimoni, atti di nascita, contribuzioni, esecuzione delle leggi. Come responsabile del vettovagliamento al Dicastero spettava fissare le mete delle carni di manzo e vitello, del burro, pane da soldo e da libbra, che andavano poi diramate alle Municipalità per l'esecuzione nei rispettivi circondari (Pagano 1994).

Il Dicastero centrale di polizia, le cui attribuzioni furono precisate nell'aprile del 1798, venne confermato dalla rifor-

ma costituzionale del 1 settembre 1798 e dalla legge sull'organizzazione e sulle funzioni de' Corpi amministrativi pubblicata quello stesso giorno (legge 15 fruttidoro anno VI b).

Secondo quanto previsto da quest'ultima, i membri del Dicastero erano "immediatamente incaricati di tutto ciò che concerne la polizia generale e le spese del Comune, come pure di tutti gli oggetti dichiarati dalla legge di un interesse indivisibile per il Comune" (art. 41). Ad essi spettava fissare "le misure da prendersi" e dare "le provvidenze analoghe alle loro attribuzioni", al quale fine, potevano "chiamare presso di loro uno o più membri d'ogni Municipalità del Comune, per concertare con essi tali misure e provvidenze" (art. 42).

Per quanto atteneva agli affari ordinari i membri del Dicastero centrale dipendevano direttamente dall'Amministrazione dipartimentale mentre in materia di polizia e di pubblica sussistenza erano sotto l'immediata vigilanza, rispettivamente, del ministro di polizia e di quello dell'interno (art. 44) (legge 15 fruttidoro anno VI b).

### **dipartimento degli affari interni e relazioni estere.**

98

1800 settembre 27 - 1802 febbraio 24

Alcuni giorni dopo il suo insediamento il Comitato di governo, costituito da Sommariva, Ruga e Visconti, determinò che la direzione dei vari rami dell'amministrazione pubblica fosse provvisoriamente affidata a quattro ispettori generali, ai quali vennero attribuite "le facoltà che già competevano ai ministri della Repubblica Cisalpina".

Come ispettore generale del Dipartimento degli affari interni e relazioni estere venne nominato Francesco Pancaldi, che, come i suoi colleghi, già nel corso dei mesi successivi si trova designato negli atti con la qualifica di ministro (avviso 5 vendemmiale anno IX).

Chiamato a far parte della Consulta straordinaria di Lione, sul finire del mese di novembre del 1801 Pancaldi venne temporaneamente sostituito nell'incarico dall'ispettore generale di pubblica istruzione Sisto Canzoli, al quale fu allora affidato anche il portafoglio dei ministeri della giustizia e della polizia generale (avviso 8 frimale anno X).

Rientrato nella capitale cisalpina, Pancaldi tornò a ricoprire il dicastero dell'interno; incarico che, provvisoriamente confermato con decreto del vicepresidente in data 15 febbraio 1802 (decreto 15 febbraio 1802), ricoprì sino alla nomina del nuovo ministro interinale degli affari interni della Repubblica italiana Luigi Villa (decreto 24 febbraio 18). Il giorno successivo Pancaldi venne accreditato del portafoglio degli affari esteri presso la sede di Milano (decreto 25 febbraio 1802), che mantenne però soltanto fino al 15 marzo (decreto 15 marzo 1802).

### **dipartimento della guerra.**

99

1800 settembre 27 - 1802 febbraio 22

Il 27 settembre 1800 il Comitato di governo rese noto che la direzione dei vari rami dell'amministrazione pubblica era stata provvisoriamente affidata a quattro ispettori generali, forniti delle "facoltà che già competevano ai ministri della Repubblica Cisalpina".

Quale ispettore generale del Dipartimento della guerra fu allora nominato Giovan Battista Bianchi d'Adda, già ministro della guerra durante la prima Cisalpina e capo di brigata del genio, il quale, come i suoi tre colleghi, fin dai mesi seguenti si trova designato negli atti con la qualifica di ministro (avviso 5 vendemmiale anno IX).

Bianchi d'Adda venne successivamente sostituito nell'incarico dal generale Polfranceschi, che rimase al vertice del

dicastero fino all'aprile del 1801, quando, dimissionario, gli successe il generale Teulié (determinazione 22 aprile 1801).

Provvisoriamente confermato, come gli altri ministri e le autorità in carica, con il decreto del vicepresidente della neoinstituita Repubblica italiana del 15 febbraio 1802 (decreto 15 febbraio 1802), il ministro terminò il mandato alcuni giorni più tardi con la nomina del suo successore, il generale Alessandro Trivulzi (decreto 22 febbraio 1802).

#### **dipartimento di censura.**

100

*1816 aprile 22 - 1859*

Il regio ufficio di censura venne istituito con la sovrana risoluzione del 23 marzo 1816 ed entrò in funzione il primo maggio 1816. Organizzata come nelle altre province della monarchia, la censura del Regno Lombardo-Veneto dipendeva direttamente dal governo. Gli uffici, che risiedevano a Milano ed a Venezia, erano composti da un capocensore e da altri tre censori.

Il dipartimento di censura si occupava di tutto ciò che era stampato nel territorio, o che si voleva stampare. I limiti posti alla circolazione delle idee e delle notizie riflettevano in Lombardia e in Veneto il divieto esistente in tutta la monarchia di associazione politica, con lo scopo - evidentemente - di soffocare il dissenso politico ed ideologico nei confronti dell'ordine costituito ma, nonostante la fama, le leggi emanate e vigenti nel Lombardo-Veneto furono, almeno fino al 1848, più tolleranti rispetto a quelle degli altri Stati della penisola, tanto che Milano sin dai primi anni della Restaurazione - forse anche per la presenza di censori meno manichei o per l'impreparazione culturale dei censori stessi - fu sicuramente la capitale dell'industria editoriale della penisola (La Salvia 1977; Greenfield 1940).

Il controllo del censore sulle le opere stampate estere e nazionali si esprimeva attraverso diverse formule: "admittitur" (le opere si potevano vendere e recensire sulle gazzette); "transeat" (si potevano vendere ma non esporre nei negozi o annunciarle sui giornali); "erga schedam" (le opere potevano essere rilasciate solo in seguito ad un permesso speciale dell'autorità a singoli individui, poiché le "cose censurabili prevalgono alle utili"); "damnatur" (proibizione assoluta riservata alle opere che tendevano a sovvertire lo stato, la religione e la morale). Simili erano le formule usate per i manoscritti e le ristampe: "admittitur" (il manoscritto poteva essere stampato nel luogo indicato); "permittitur" (si poteva stampare, ma senza l'indicazione del luogo); "toleratur" (si poteva stampare, ma non annunciare nelle gazzette: questa formula veniva usata "per quegli scritti che possono esser letti soltanto da colte persone, e non giova che si diffondano soverchiamente nel pubblico"). Sempre riguardo ai manoscritti, non venivano ammessi alla stampa se classificati con la formula "non admittitur", qualora il contenuto venisse considerato censurabile e pernicioso e "typum non meretur", formula usata per "que' miseri libricoli di niun valore, il di cui soggetto è senza interesse o ripugna alla sana ragione e per tutti quegli futili scritti che offendono il buon gusto, le regole dello stile e la purità della lingua".

I giornali venivano naturalmente controllati dal censore prima di essere stampati, mentre speciali prescrizioni erano previste per i fogli "volanti ed affini", cioè quelle pubblicazioni "giornaliere di qualunque materia che non eccedano nella stampa li tre fogli di carta e sono avvisi, scritture legali, atti, decreti governativi, poesie, relazioni, ricette e simili". (Istituzione 22 aprile 1816; Notificazione 21 luglio 1818).

Nonostante le funzioni di polizia nei teatri spettassero all'autorità di polizia e, nelle province, ai delegati ed ai commissari, anche l'arte e le opere teatrali erano sottoposte a censura: in caso superassero l'esame la formula usata era "se ne permette la recita". Nelle diverse province operavano inoltre i censori e revisori per i fogli volanti e per i "libercolli", mentre i manoscritti che superavano i tre fogli dovevano essere inviati alla censura di Milano (o di Venezia) per ottenere il permesso alla stampa.

La questione della stampa e della censura era sentita in tutto il Regno: forse non a caso il primo provvedimento preso dall'imperatore allo scoppiare dell'insurrezione nei sui territori nel 1848 (a Vienna il 15 marzo ed a Milano il 18) fu l'abolizione della censura e la promessa di una nuova legge sulla stampa, decisione comunicata alla popolazione milanese con un avviso dello stesso 18 marzo. Ma se durante l'insurrezione i giornali e le riviste furono lo strumento principale della vita politica milanese e lombarda, nel decennio di resistenza la situazione andò peggiorando fino a rendere praticamente impossibile la pubblicazione di giornali politici non governativi: la patente imperiale del 13 marzo 1849, pur non contemplando la censura preventiva, introdusse la cauzione per i fogli politici e stabili pene detentive per reati a mezzo stampa; l'ordinanza imperiale del 6 luglio 1851 attribuì alla luogotenenza la facoltà di sospendere la pubblicazione di un giornale dopo due ammonizioni scritte (per un periodo non superiore ai tre mesi) e lasciò al Consiglio dei ministri la decisione sulla soppressione definitiva; infine, la materia fu regolata definitivamente con la legge 7 marzo 1852 (ed il suo regolamento esecutivo del 27 maggio) che stabilirono commissioni di censura presso i governi e delegarono al dicastero di polizia la revoca o la soppressione della concessione dei giornali (Della Peruta 1979).

Dopo la conquista della Lombardia da parte delle truppe franco-piemontesi, la proclamazione della libertà di stampa insieme con gli altri provvedimenti previsti furono attuati con il decreto 31 luglio 1859 (che pubblicava e rendeva operante il regio editto 26 marzo 1848 sulla libertà di stampa), con la legge 26 febbraio 1852 (che abrogava alcune disposizioni della stessa), con la legge 20 giugno 1858 (contro l'apologia dell'assassinio politico) ed infine con il decreto 28 aprile 1859, che prevedeva alcune limitazioni alla stampa durante il periodo di guerra (Atti della commissione Giulini 1962; Della Peruta 1979; Greenfield 1940; La Salvia 1977; Meriggi 1987; Sandonà 1912).

#### **dipartimento di finanza generale.**

101

*1800 settembre 27 - 1802 febbraio 28*

Il 27 settembre 1800 il Comitato di governo stabilì che la direzione dei vari rami dell'amministrazione pubblica fosse provvisoriamente affidata a quattro ispettori generali, dotati delle "facoltà che già competevano ai ministri della Repubblica Cisalpina".

Ispettore generale del Dipartimento della finanza venne allora nominato il direttore di finanza Ambrogio Soldini, che, già nel corso dei mesi successivi, si trova designato negli atti con la qualifica di ministro (avviso 5 vendemmiale anno IX).

Provvisoriamente confermato, come gli altri ministri e le autorità in carica, con il decreto del vicepresidente della neoinstituita Repubblica italiana del 15 febbraio 1802 (decreto 15 febbraio 1802), Soldini terminò il suo mandato in seguito alla formazione della Direzione speciale incaricata di svolgere interinalmente le funzioni del tesoro pubblico e delle finanze, nell'attesa della nomina dei rispettivi ministri (decreto 28 febbraio 1802).



**dipartimento di giustizia e polizia generale. 102***1800 settembre 27 - 1802 febbraio 25*

Pochi giorni dopo il suo insediamento, il Comitato di governo cisalpino determinò che la direzione dei vari rami dell'amministrazione pubblica fosse provvisoriamente affidata a quattro ispettori generali, ai quali vennero allora riconosciute "le facoltà che già competevano ai ministri della Repubblica Cisalpina".

Come ispettore generale del Dipartimento di giustizia e polizia generale fu designato Antonio Smancini, già membro della Consulta legislativa, il quale, come i suoi tre colleghi, fin dai mesi successivi si trova designato negli atti con la qualifica di ministro (avviso 5 vendemmiale anno IX).

Nel novembre del 1800, al ministero diretto da Smancini vennero concentrate le attribuzioni fino allora esercitate dalla soppressa Polizia generale. Ad esso dovevano pertanto fare riferimento i neoistituiti dicasteri centrali di polizia con sede in ogni capoluogo di dipartimento, dai quali, a loro volta, dipendevano le sezioni di polizia formate presso le municipalità dei comuni capoluoghi di distretto (avviso 27 brumale anno IX).

In seguito alla convocazione della Consulta straordinaria di Lione il Comitato di governo incaricò del portafoglio dei Ministeri di giustizia e polizia generale, come pure di quello degli affari interi e delle relazioni estere, l'ispettore generale di pubblica istruzione Sisto Canzoli (avviso 8 frimale anno X).

Con decreto del vicepresidente della neoistituita Repubblica italiana del 15 febbraio 1802 i ministri e le altre autorità in carica vennero provvisoriamente confermati nelle loro funzioni (decreto 15 febbraio 1802). A ricoprire il dicastero della giustizia era stato nel frattempo designato Bonaventura Spannocchi (costituzione 1802), che si insediò il successivo 25 febbraio 1802 (avviso 25 febbraio 1802).

**direttorio esecutivo. 103***1797 giugno 29 - 1799 aprile 26*

Con la proclamazione della Repubblica Cisalpina il potere esecutivo venne delegato ad un Direttorio formato da cinque membri. Quattro di essi furono designati dal generale in capo dell'armata d'Italia Bonaparte lo stesso 29 giugno, ed entrarono in funzione il giorno seguente, precisamente Gian Galeazzo Serbelloni, Marco Alessandri, Pietro Moscati e Giovanni Paradisi (decreto 12 messidoro anno V); il quinto, Giovanni Battista Costabili Containi, venne invece nominato dal generale il 28 luglio 1797 e si insediò il successivo 2 agosto (avviso 15 termidoro anno V). Il 30 giugno, frattanto, il Direttorio esecutivo aveva provveduto a nominare il proprio segretario generale nella persona di Giambattista Sommariva (decreto 12 messidoro anno V).

L'organizzazione e le attribuzioni del Direttorio, oltre alle modalità di elezione e ai requisiti richiesti ai suoi membri, vennero definiti nella carta costituzionale della Repubblica Cisalpina dell'anno V, pubblicata l'8 luglio 1797.

In base a tale testo i cinque direttori dovevano avere almeno 35 anni, essere eletti dal Corpo legislativo, secondo una complessa procedura descritta dagli articoli 131-133, ed essere parzialmente rinnovati "colla elezione d'un nuovo membro ogni anno" (art. 137).

Quanto ad attribuzioni il Direttorio doveva principalmente provvedere, "secondo la legge, alla sicurezza esterna ed interna della Repubblica"; a tale proposito poteva far proclami conformi alle leggi e, per la loro esecuzione, disporre della forza armata (art. 144), e poteva "decretare mandati

d'arresto e d'imprigionamento" per i sospetti di cospirazioni (art. 145).

Ad esso spettava inoltre far munire di sigillo e pubblicare le leggi (art. 126) e vigilare sulla esecuzione delle stesse, assicurandola presso le amministrazioni e i tribunali per mezzo di commissari di sua nomina (art. 147); poteva poi "invitare in iscritto il Gran Consiglio a prendere un oggetto in considerazione o [...] proporgli delle misure ma non dei progetti stesi in forma di leggi" (art. 263).

Al Direttorio, che doveva risiedere nello stesso comune del Corpo legislativo (art. 171), spettava la nomina dei generali in capo (art. 146) e quella dei ministri, che poteva revocare a piacimento (art. 148); poteva poi "annullare immediatamente gli atti delle Amministrazioni dipartimentali o municipali" e "sospendere o destituire [...] gli amministratori si' dei dipartimenti che de' distretti e mandarli innanzi ai tribunali del dipartimento" (art. 196). Il Direttorio doveva inoltre vegliare "sulla percezione e sull'incassamento delle contribuzioni" (art. 305); nominava i ricevitori delle imposizioni dirette di ciascun dipartimento (art. 153) e i capi dei dicasteri delle contribuzioni indirette e dell'amministrazione dei beni nazionali (art. 154); controllava la fabbricazione delle monete (art. 312) e provvedeva all'ispezione sulla tesoreria e la contabilità nazionale (art. 314). Ad esso spettava infine nominare e dare istruzioni agli agenti diplomatici (art. 324), proporre l'entrata in guerra al Corpo legislativo (art. 325), fare armistizi, trattati preliminari di pace, convenzioni segrete (art. 330) e concludere e sottoscrivere trattati di pace, di alleanza o di commercio (art. 331) (costituzione dell'anno V).

Con legge del 13 novembre 1797 venne inoltre attribuita al Direttorio la nomina dei giudici dipartimentali e distrettuali, sopra lista doppia predisposta dal Tribunale di cassazione (legge 23 brumale anno VI), e due giorni più tardi si stabilirono i tempi di uscita dei suoi membri (legge 25 brumale anno VI).

Il 13 novembre Bonaparte aveva frattanto provveduto a sostituire il direttore dimissionario Serbelloni con Giovan Battista Savoldi, che entrò in carica il 21 novembre (proclama 1 frimale anno VI b).

Come quella delle altre istituzioni cisalpine, anche la vita del Direttorio fu estremamente travagliata; durante i 22 mesi di governo della Repubblica dovette infatti subire ben cinque colpi di stato: due contro la parte moderata e tre contro quella radicale (Zaghi 1986).

Il primo rivolgimento si verificò durante il mese di aprile del 1798, quando furono costretti a presentare le dimissioni i direttori Moscati e Paradisi, sostituiti dal generale in capo Brune con il ministro degli affari esteri Carlo Testi e con il ministro dell'interno Giacomo Lamberti (nomina 27 germinale anno VI). Al contempo il segretario generale Sommariva venne sostituito da Giuseppe Pagani (Rota 1959).

L'organico del Direttorio fu nuovamente modificato circa quattro mesi più tardi, questa volta per mano dell'ambasciatore transalpino Trouvé, che il 31 agosto impose alla Repubblica Cisalpina una nuova carta costituzionale, nella quale, a fronte di un indebolimento dei poteri dei Consigli legislativi, all'esecutivo venne concessa "più di forza e più di unità" (comunicazione 14 fruttidoro anno VI). Il nuovo Direttorio, con maggiori attribuzioni e facoltà di nomina, risultò composto dai riconfermati Adelasio, Alessandri e Lamberti, accanto ai quali vennero nominati Giuseppe Luosi, fino ad allora ministro della giustizia, e Fedele Soprani, già ministro di polizia (costituzione dell'anno VI).

Un'ulteriore modifica nelle fila del Direttorio, come del resto in quelle dei Consigli legislativi, si ebbe il 19 ottobre ad opera del capo dell'armata d'Italia Brune, i cui atti furono però dichiarati nulli con i decreti del Direttorio esecutivo della Repubblica francese pubblicati il 25 ottobre e il 7 novembre 1798 (decreti 4 brumale anno VII e 17 brumale anno VII).

L'organico del Direttorio, che, dopo questi avvenimenti, tornò ad essere formato dai cittadini Luosi, Adelasio, Sopransi e Lamberti (proclama 24 frimale anno VII), nei pochi mesi che precedettero l'ingresso delle armate austro-russe, dovette subire le conseguenze di altri due colpi di stato promossi, rispettivamente, dagli ambasciatori francesi Fouché e Rivaud (proclama 24 frimale anno VII).

Il 10 aprile 1799, per far fronte alla difficile situazione venutasi a creare a seguito dell'offensiva austro-russa, il Direttorio esecutivo, del quale erano nel frattempo entrati a far parte anche Veremate Franchi e Ferdinando Marescalchi, venne "autorizzato a prevalersi di tutti i mezzi straordinari politici, economici e militari che crederà necessari ad assicurare la tranquillità e la conservazione della Repubblica". Valendosi di questa autorità straordinaria, che doveva cessare dopo tre decenni, ove non gli fosse stata "espressamente confermata da un atto legislativo" (legge 21 germinale anno VII), il Direttorio provvide a nominare un Comitato militare, un Comitato di finanza e un Comitato di salute pubblica (determinazione 22 germinale anno VII).

Pochi giorni più tardi i rappresentanti del potere esecutivo e quelli del potere legislativo furono costretti a lasciare Milano, il cui governo rimase affidato all'Amministrazione centrale dipartimentale d'Olonia (legge 7 fiorile anno VII).

#### **direzione generale del censo e delle imposizioni dirette.** **104**

*1807 aprile - 1814*

Con decreto 27 aprile 1807 l'Amministrazione del censo venne trasformata in Direzione generale del censo e delle imposizioni dirette (decreto 27 aprile 1807).

In precedenza, con decreto reale 7 giugno 1805, il ramo delle imposizioni dirette e l'amministrazione del censo erano state riunite al Ministero delle finanze e del Dipartimento dell'amministrazione del censo era stato incaricato, "sotto gli ordini del ministro delle finanze", il consigliere di stato Birago (decreto 7 giugno 1805 b).

A distanza di pochi giorni si era poi definita l'organizzazione interna dell'Amministrazione del censo, che doveva essere formata da un direttore generale consigliere di stato e da quattro direttori particolari: il primo preposto alla "formazione e conservazione del catasto", il secondo ai trasporti d'estimo e alle cancellerie del censo, il terzo ai conti coi ricevitori e alla corrispondenza sull'esazione e sui prodotti delle imposte prediali, il quarto agli archivi; vi erano infine un segretario generale, cui spettava ordinare il lavoro fra le varie sezioni, e un ufficio di periti (decreti 28 giugno 1805).

In seguito alle numerose annessioni territoriali al Regno che si susseguirono dal 1806 al 1810, portando il numero dei suoi dipartimenti da 14 a 24, la nuova Direzione generale del censo e delle imposizioni dirette (decreto 27 aprile 1807) fu impegnata in un triplice compito: ripartire le imposte in base all'estimo "regolare" - cioè quello stabilito dal catasto milanese e mantovano - e curarne la conservazione e l'aggiornamento; formare il cosiddetto "scutato" o "estimo provvisorio" per il riparto dell'imposta prediale nei territori privi del censo teresiano; condurre le operazioni di

misura per la formazione del nuovo catasto in tutti i dipartimenti che ne erano sprovvisti.

Le misurazioni, avviate nei dipartimenti veneti, vennero poi estese a quelli ex-pontifici e negli altri territori aggregati, per concludersi nel 1816 in tutte le province del nuovo Regno Lombardo-Veneto prive del vecchio censo milanese e mantovano.

Dopo la caduta del Regno d'Italia, la Direzione del censo napoleonica era stata nel frattempo sostituita con un'Amministrazione generale provvisoria del censo e delle imposizioni dirette (Almanacco 1817), alla quale, con sovrana patente 31 dicembre 1818, fu poi sottratto il proseguimento dei lavori per la realizzazione del nuovo catasto, affidata alla Giunta del censimento (guida generale degli archivi di stato).

#### **direzione generale delle regie finanze.** **105**

*1799 aprile 30 - 1800 maggio*

La Direzione generale delle regie finanze venne provvisoriamente stabilita il 30 aprile 1799, sotto l'ispezione e la presidenza del barone Giacomo Trecchi (proclama 30 aprile 1799).

La sua organizzazione ricalcava quella dell'Intendenza generale di finanza istituita nel 1780 e soppressa dall'Amministrazione generale di Lombardia il 25 ottobre 1796 (disposizioni 4 brumale anno V), che aveva avuto in Trecchi una delle figure di maggior spicco.

Incaricata dell'amministrazione di tutte le entrate statali, alla Direzione generale delle finanze spettava tanto la gestione dei cespiti indiretti - come le privative del sale e dei tabacchi, dei nitri, dello zolfo, della polvere da sparo e dell'acquavite, oltre ai dazi sulle mercanzie e sui generi di consumo, il gioco del lotto, la zecca regia, i diritti sulle licenze di caccia, le tasse giudiziarie - quanto la gestione dei proventi delle imposte dirette, benché le operazioni tecniche fossero affidate all'amministrazione provinciale milanese; all'organo di finanza competeva inoltre la direzione del Fondo di religione.

Nella guida della Direzione generale, da cui dipendevano le singole intendenze provinciali, Giacomo Trecchi era coadiuvato da due ispettori generali.

Gli uffici centrali erano costituiti da una ragioneria, un archivio, un protocollo e un ufficio spedizione; vi era inoltre una cassa generale affidata ad un cassiere, il cui ufficio coincideva con quello di tesoriere generale dello stato. Ogni settimana gli stati di cassa dovevano essere sottoposti all'ispezione del commissario imperiale (Pagano 1998).

#### **direzione generale di contabilità.** **106**

*1799 maggio - 1800 maggio*

Direttamente dipendente dalla Commissione imperiale, la Direzione generale di contabilità, venne affidata alla guida del ragioniere generale Alessandro Belinzaghi. Ad essa spettavano le stesse funzioni di ragioneria e di controllo contabile sulle istituzioni pubbliche che, prima della conquista francese, erano attribuite alla Camera dei conti (Pagano 1998).

La Direzione doveva pertanto "sindacare le operazioni di tutte le amministrazioni tanto regie che pubbliche ed esaminare e rivedere i conti di ogni contabile; aveva poi il compito di effettuare "i dovuti trasporti ai libri maestri ed ausiliari" e "mettere il governo in grado di vedere ad ogni istante e con sicurezza lo stato di ogni azienda e di ogni cassa (allegato regio dispaccio 23 settembre 1771).

**direzione generale di polizia.****107***1805 agosto 1 - 1814 maggio 5*

Con decreto reale pubblicato il primo agosto 1805, presso il Ministero dell'interno venne stabilita una direzione investita della sorveglianza della polizia generale del Regno d'Italia. L'incarico di direttore fu affidato, quello stesso giorno, al consigliere di stato Diego Guicciardi (decreti 1 agosto 1805), che, in tale veste, godette di un'ampia giurisdizione, mantenendo inoltre diretti contatti con il segretario di stato a Parigi, Antonio Aldini, cui inviava rapporti segreti sopra "tutti gli oggetti di polizia per il Regno d'Italia". In essi il Guicciardi trattava della condotta dei militari, di quella della gendarmeria, della guardia del governo e delle truppe in linea, della coscrizione e delle diserzioni, dello spirito pubblico, delle sommosse popolari, della condotta dei funzionari pubblici e di quella del clero, degli individui e delle associazioni sospette e più in generale della criminalità. All'Aldini il direttore generale di polizia si rivolgeva inoltre per richiedere gli stanziamenti necessari al funzionamento dell'ufficio, il quale, divenuto ben presto autonomo dal Ministero dell'interno, venne a sovrintendere a tutti gli uffici di polizia dipartimentali affidati ai prefetti.

Nel 1806, dopo l'aggregazione al Regno delle province venete, fu istituita in Venezia una seconda Direzione generale di polizia, dipendente però da quella di Milano (Roberti 1946-1947). Con decreto 10 ottobre 1809, la guida di quest'ultima venne poi affidata al prefetto del dipartimento del Reno, Francesco Mosca, che sostituì nell'incarico il Guicciardi (Antonielli 1983)

Dopo la caduta del Regno d'Italia, con determinazione 5 maggio 1814, la Reggenza provvisoria di governo concentrò nuovamente la Direzione generale di polizia di Milano nel Ministero degli interni, il cui portafoglio solo pochi giorni prima era stato affidato al segretario generale de Capitani (determinazione 24 aprile 1814). La direzione dell'ufficio di polizia venne allora attribuita a Sormani (determinazione 5 maggio 1814).

**direzione generale di polizia.****108***1815 aprile 21 - 1859 giugno 5*

Secondo l'analisi di Cesare Correnti, per la popolazione "veramente regna e sovrasta a tutti gli altri uffici delle province lombardo-venete, è la polizia, soggetta all'ordine gerarchico dei due governi, ed al viceré, ma in sostanza arbitra pressoché assoluta non degli affari, ma delle persone e specialmente di tutti gli impiegati" (Correnti 1847).

Tra i primi atti legislativi degli austriaci, dopo il crollo del regime napoleonico e il loro ritorno in Lombardia, vi fu la cessazione della "vecchia prefettura di polizia del dipartimento dell'Olona" e la riorganizzazione di una nuova polizia "più conforme alle presenti circostanze" (Notificazione 21 aprile 1815). Le funzioni che nel periodo napoleonico erano state attribuite a questa furono demandate e riunite quindi nella direzione generale di polizia, che le avrebbe esercitate a Milano "e ne' Comuni compresi nel primo distretto coll'opera dei delegati stabiliti in ognuno dei quattro circondari"; negli altri distretti la direzione di polizia si sarebbe avvalsa inizialmente della collaborazione dei rispettivi viceprefetti di Pavia, Monza e Gallarate. I delegati ed i viceprefetti furono dunque immediatamente subordinati alla direzione generale e, nell'esercizio delle loro funzioni, si sarebbero dovuti attenere alle istruzioni ed avrebbero reso conto alla direzione generale stessa (Notificazione 21 aprile 1815).

Le disposizioni prevedevano la presenza nel Regno Lombardo-Veneto di due direzioni generali di polizia, una con

sede a Milano ed una a Venezia. Se nelle province del Regno l'amministrazione della polizia spettava alle regie delegazioni - presso le quali erano referenti i commissari superiori di polizia - la direzione generale amministrava direttamente la polizia pubblica della città di Milano e della sua provincia. Nella concezione amministrativa austriaca la polizia aveva il compito fondamentale di evitare la politicizzazione della società civile (in tutta la monarchia era in vigore il divieto di associazione politica) ed era "lo strumento principe della paterna vigilanza dell'imperatore", cioè lo strumento principe di governo (Meriggi 1987, p. 90). Il controllo poliziesco si estendeva infatti non solo sui potenziali cospiratori, sui dissidenti o sugli intellettuali, ma anche e soprattutto sul personale burocratico dell'apparato di stato. In breve insomma il commissario di polizia finì con il contare più di un consigliere di governo o di un delegato provinciale. Inoltre, a differenza di quanto avveniva nell'apparato politico-amministrativo, il personale non "italiano" nella polizia fu numeroso: il ruolo di commissario, ad esempio, fu ricoperto - anche se non esclusivamente - da elementi provenienti dal Trentino; si ricordano il direttore generale della polizia di Milano, Carlo Giusto Torresani, e il giudice Antonio Salvotti, incaricati delle inquisizioni politiche.

Dopo le rivoluzioni del 1848 la direzione generale di polizia, pur essendo nominalmente subalterna alla luogotenenza - che la controllava e ne indirizzava l'azione in sede locale - corrispose separatamente anche con l'autorità suprema di polizia viennese, il dicastero di polizia e censura, che era un vero e proprio ministero di polizia. Da Vienna, dunque, si ricevevano le istruzioni in merito alla sorveglianza politica.

La direzione si divideva in diversi dipartimenti, specificamente dediti ad una materia (igiene, stampa, sicurezza pubblica e privata, teatri, prigionieri, ecc.). A capo di ogni dipartimento vi era un commissario superiore cui era attribuito il rango di consigliere, mentre al direttore di polizia era riconosciuto il rango di consigliere aulico.

Dalla direzione generale dipendevano i sette commissari dei quartieri nei quali era divisa la città di Milano (nel 1859) e i commissari superiori residenti presso le autorità provinciali, "il centro cui fanno capo i confidenti incaricati di sorvegliare i cittadini per le tendenze politiche" (Atti della commissione Giulini 1962, p. 188). Dal direttore generale dipendevano inoltre le guardie di sicurezza (o di polizia) sia sotto l'aspetto organizzativo e per l'esercizio delle loro attività sia sotto l'aspetto economico.

I commissari di polizia erano invece impiegati municipali posti alla dipendenza del podestà. In realtà, secondo quanto risulta negli atti della commissione Giulini, con questi "finirono a conservare altro nesso che quello della paga", poiché nella pratica erano sottoposti agli ordini dei commissari superiori di polizia. Con la circolare del 20 agosto 1852 il corpo delle guardie militari dell'ordine pubblico in Milano cambiò denominazione in Sezione dell'I.R. Corpo delle guardie militari di polizia in Milano (Circolare 20 agosto 1852).

Infine, i direttori di polizia avevano a disposizione consistenti fondi per le spese segrete: per l'anno 1847-1848 ad esempio alla direzione di Milano furono assegnati 120.000 fiorini. La direzione generale di polizia fu soppressa con il decreto 8 giugno 1859: in base a questo, tra l'altro, i circondari di polizia presero la denominazione il nome di circondari di pubblica sicurezza (Atti della commissione Giulini 1962; Correnti 1847; Meriggi 1987; Sandonà 1912).

**direzione generale per le province italiane annesse e protette.****109***1859 maggio 3 - 1959 luglio 31*

Sin dalla metà dell'aprile del 1859 il clima europeo sembrava far precipitare gli avvenimenti verso la guerra tra l'alleanza franco piemontese e l'Impero austriaco. Il 3 maggio veniva istituita presso il ministero degli esteri di Torino - naturalmente senza essere resa pubblica per evitare proteste e complicazioni internazionali - la direzione generale delle province italiane, diretta dal Minghetti (che era segretario generale agli esteri) e divisa a sua volta in due uffici: uno per "le province unite ai regi stati", affidato ad Antonio Allievi, al quale partecipò inizialmente anche il Farini, e uno per "le province poste sotto la protezione di S.M.", diretto da Costantino Nigra.

La direzione - che venne poi istituita formalmente e resa nota con il decreto 11 giugno 1859 - fu dunque lo strumento di coordinazione tra il centro decisionale piemontese e i centri di amministrazione delle province annesse (Lombardia e Ducati, in base alla validità del voto di fusione del 1848) e delle province poste sotto la tutela della monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II (Emilia e Toscana). Non a caso anche ad essa fece capo la commissione Giulini, istituita per studiare il progetto di organizzazione politica, amministrativa e giudiziaria da applicarsi durante il periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo ordinamento, cioè durante il periodo, che si prevedeva relativamente lungo, che sarebbe passato tra l'ingresso degli eserciti alleati in Lombardia e l'incorporazione definitiva delle province con le altre parti del regno.

Prima ancora che la sua esistenza fosse resa nota, la direzione promosse e diresse l'attività dei comitati insurrezionali delle città lombarde dopo l'inizio delle ostilità con gli austriaci attraverso l'invio dei commissari regi ai quali era stato affidato il compito politico di trasformare la guerra di popolo in guerra regia secondo il motto "Italia e Vittorio Emanuele", cioè controllare e dirigere le insurrezioni popolari per evitare che risorgessero gli antichi municipalismi con le conseguenti polemiche che avevano caratterizzato la prima guerra di indipendenza e le inevitabili aspirazioni egemoniche delle antiche capitali.

l'Allievi, a cui era stato affidato l'ufficio province annesse, teneva i carteggi con i governatorati di Milano, Modena e Parma; sottoponeva al consiglio dei ministri i decreti preparati dalla commissione Giulini per l'approvazione; inoltrava con le istruzioni necessarie i decreti che si riteneva opportuno far pubblicare direttamente da ciascun governatore e teneva anche i collegamenti tra i governatori stessi per uniformare alle altre province eventuali provvedimenti presi (Raponi 1967).

La direzione delle province rimase operante fin dopo la formazione del ministero Rattazzi, che la soppresse con il decreto del 31 luglio 1859. Con questo decreto gli affari amministrativi delle province conquistate passavano di competenza ai singoli ministeri e di conseguenza furono tolti al governatore della Lombardia i poteri straordinari e la funzione di governo autonoma che gli era stata conferita l'8 giugno (Atti della commissione Giulini 1962; Raponi 1967).

**Ducato visconteo-sforzesco.****110***1395 - sec. XVI*

Il vasto organismo politico-territoriale identificato come Dominio visconteo sforzesco fonda le proprie origine già nella seconda metà del XIII secolo, quando le molteplici e continue lotte tra le città dell'area padana avevano inevita-

bilmente evidenziato l'impossibilità di affermazione di un sistema di stati cittadini (Chittolini, Enciclopedia Europea).

Favorita dalla centrale posizione geografica, Milano andò presto manifestando la propria vocazione egemonica. Sede di una chiesa metropolitana che estendeva la sua autorità religiosa alle diocesi e città vicine, potenza economica e militare, Milano, con l'affermarsi della signoria viscontea, vide accrescere enormemente la propria capacità espansiva: "i comuni della Lombardia si trovarono così quasi naturalmente a confluire nel nuovo organismo territoriale che a prezzo della sudditanza politica, garantiva la pace" (Chittolini, Enciclopedia Europea, p. 582).

Nel corso della seconda metà del Trecento la signoria viscontea andò dilatando enormemente i propri confini: nel 1350 occupò, per circa cinque anni, Bologna, nel 1353 Genova, e ancora nel 1359 Pavia e circa un ventennio più tardi, nel 1371, Reggio Emilia. Ma l'assetto politico della "espansione" signorile era tutt'altro che saldo: essa si presentava più come una federazione di città, unite dalla sola sudditanza ad un'unica dinastia, che come "corpo unitario di territori".

La scarsa coesione politica che caratterizzava la signoria viscontea era dovuta alla riluttanza delle nuove città assoggettate, troppo fedeli alle loro tradizioni autonomistiche, per abbracciare con favore l'idea di entrare a far parte di un unitario organismo territoriale e veniva accentuata dalla consuetudine viscontea di dividere i territori del dominio, "così accumulati", tra i vari esponenti della famiglia.

Nel 1339, alla morte di Luchino Visconti il Ducato venne diviso in due parti tra i figli Luchino e Giovanni; quest'ultimo solo nel 1349, dopo la morte del fratello, riunificò il dominio nelle proprie mani per poi dividerlo nuovamente tra i nipoti Matteo, Galeazzo e Bernabò.

Con l'avvento al potere di Gian Galeazzo Visconti iniziò la più importante fase della storia del dominio, fase che coincise con una nuova spinta espansionistica e soprattutto con l'accentramento del potere nelle mani di un unico esponente della famiglia.

Dopo aver ereditato dal padre, nel 1378, una parte di dominio ed aver in seguito spregiudicatamente eliminato lo zio Bernabò, Gian Galeazzo diede inizio ad una lunga serie di guerre espansionistiche che gli consentirono nel 1378 di recuperare Asti, nel 1387 e 1388 di conquistare in Veneto, Verona, Vicenza e Padova; e ancora negli ultimi anni del secolo XIV e nei primi del XV arrivò a conquistare Perugia, Assisi, Siena, Pisa ed a recuperare nuovamente Bologna.

Nel 1395 infine Galeazzo riuscì ad essere investito dall'imperatore del titolo ducale e ad ottenere una tale "dignità che non solo poneva su più salde basi giuridiche il suo potere, ma gli conferiva anche una particolare autorità tra i potentati italiani; e voci di poeti cortigiani indicarono in lui il nuovo re d'Italia" (Chittolini, Enciclopedia Europea, p. 582).

Con la morte improvvisa di Gian Galeazzo, avvenuta nel 1402, il dominio, secondo la consuetudine viscontea, venne nuovamente suddiviso tra i figli del duca: a Giovanni Maria, primogenito, toccarono il titolo ducale, Milano, su cui tale titolo era appoggiato, e le province centrali; a Filippo Maria, col titolo di conte, Pavia, le città piemontesi e venete; a Gabriele Maria, Pisa e le città dell'Italia centrale.

Ma a causa della debolezza dei regnanti il dominio, nel corso dei primi decenni del Quattrocento, si frantumò ulteriormente in diversi stati cittadini; solo nel 1420, dopo circa un ventennio di guerre intestine, Filippo Maria, succeduto, nel 1412, al fratello Giovanni Maria nel titolo ducale, riuscì a riunificare il dominio nelle sue dimensioni lombarde.

Con l'affermazione al potere di Filippo Maria presero sempre più forma quelle magistrature centrali e periferiche - la Cancelleria, il Consiglio segreto, i maestri delle entrate ordinarie e straordinarie, e ancora i commissari e i referendari - che, già comparsi precedentemente durante la dominazione di Gian Galeazzo, da un lato ressero il governo dello stato visconteo-sforzesco per molti secoli, dall'altro mantennero viva una situazione di larghe autonomie e privilegi a favore dei "corpi intermedi" il cui appoggio e favore si era rilevato necessario per il mantenimento dello status quo politico-istituzionale.

E il robusto particolarismo che animava la politica viscontea si rilevò con chiarezza nel 1447, al momento della morte del duca Filippo Maria, privo di eredi. La crisi dinastica fece sì che molte città parte del dominio, Milano in primis, si resero autonome ed instaurarono regime di governo repubblicano: a Milano venne infatti proclamata la Repubblica Ambrosiana.

Solo tre anni più tardi, il condottiero Francesco Sforza riunificò dopo una lenta e faticosa opera di riconquista, tutti i territori lombardi che fino al 1447 avevano composto la signoria viscontea. Conquista che venne ulteriormente ribadita nel 1454 in occasione della stipulazione della pace di Lodi. A partire da quell'anno si aprì per il Ducato un periodo di generale ripresa, economica, demografica e di consolidamento politico sotto la guida della famiglia Sforza, nonostante la breve crisi interna provocata, nel 1476, dall'assassinio di Galeazzo Maria Sforza e, nel 1479, dalle lotte intestine per l'affermazione di Ludovico il Moro.

Una brusca svolta nella storia del Ducato sforzesco si ebbe intorno agli ultimi anni del Quattrocento, quando le mire espansionistiche della monarchia francese trasformarono, per circa vent'anni, la Lombardia in campo di battaglia e oggetto di contesa franco-asburgica. Tuttavia la preponderanza francese venne definitivamente interrotta nel 1525 in seguito alla sconfitta di Pavia che vide l'affermazione del vincitore Carlo V.

Dopo un breve periodo di governo diretto l'imperatore Carlo V rimise sul trono ducale Francesco II Sforza, con l'intesa che alla sua morte, avvenuta poi nel 1535, il Ducato, territorialmente ridimensionato in seguito ai lunghi conflitti che da vicino lo avevano investito, in quanto feudo imperiale, sarebbe ritornato all'impero (Chittolini *Enciclopedia Europea*; Cognasso 1955; Bendiscioli 1957 a; Sella 1987).

## Ducato.

1535 - sec. XVIII

Il Ducato, composto dalla città di Milano e dal suo contado in età spagnola era la provincia di gran lunga più vasta dello stato milanese; esso comprendeva la zona racchiusa fra il corso del Ticino e dell'Adda, dal loro sbocco dai laghi sino ad una linea immaginaria, che passava poco sotto le terre di Rosate, Binasco, Melegnano, Settala e Cassano d'Adda; e includeva inoltre anche una fascia di territorio denominato Gera d'Adda, posto ad oriente dell'Adda, sino ai confini Veneti, ad eccezione delle immediate vicinanze della città di Lodi. Ed ancora apparteneva al Ducato tutta la zona montuosa dello stato, ad eccezione della destra del Lago Maggiore, confinante a nord-est con gli Svizzeri, "limitata verso sud da quella parte della catena alpina che dal Monte Rosa giunge sino ai pressi di Omegna, e verso ponente dai rilievi che separano il Verbano dal Lago d'Orta" (Pugliese 1924).

Le terre del Vergante e quelle dei Visconti, che costituivano la riviera occidentale del Lago Maggiore tra Baveno e

Dormelletto, poco sotto Arona, erano titolari di privilegi ed immunità da imposte; ben più estesi erano tuttavia i privilegi di cui godevano le valli dell'Ossola, specialmente dell'Ossola superiore, le quali facevano nominalmente parte del Ducato, ma in effetti ne erano quasi totalmente indipendenti: dotati di governo autonomo questi territori dovevano rispondere a Milano solo per quanto riguardava l'amministrazione della giustizia. Anche la Valtravaglia, la Valsolda, le Terre di Limonta e di Civenna e molte altre incluse nei confini del Ducato, formavano "staterelli" quasi indipendenti, sia perché feudi antichissimi della chiesa, sia come feudi imperiali (Pugliese 1924).

Il Ducato confinava quindi ad est con la contea di Como, che a sua volta comprendeva i due versanti del lago omonimo, cioè il versante occidentale sino a Como e quello orientale sino alla punta di Bellagio; ad ovest con la contea di Novara - rettangolo limitato dal Ticino e dalla Sesia, confinante a nord con le terre dei Visconti ed il Vergante, a meridione con il contado di Vigevano - a sud infine con il Principato di Pavia e la contea di Lodi, separate tra loro dal corso del fiume Lambro.

I confini della provincia del Ducato, rimasti sostanzialmente invariati durante il periodo della dominazione spagnola, subirono rilevanti variazioni in seguito alla guerra di successione austriaca, conclusasi con la pace di Aquisgrana del 1748, che decretò infatti la definitiva perdita per il Ducato della contea di Angera, dell'Ossola e delle terre poste sulla riva destra del Lago Maggiore (Pugliese 1924).

E gli stessi sindaci della Congregazione del Ducato, invitati, nel 1754, a rispondere ai "quarantacinque quesiti" della Giunta del censimento, ribadivano le perdite subite dal Ducato in seguito ai conflitti settecenteschi: "la provincia del Ducato prima della smembrazione del Lago Maggiore era costituita da 65 pievi: al presente è ridotta a pievi 61, e ciascuna pieve regolarmente è composta da più comunità: vi sono però in dette 61 pievi alcune comunità che da se sole costituiscono pieve" (Risposte sindaci generali 1754). L'editto teresiano del 1757 relativo alla compartimentazione territoriale dello stato milanese ribadiva infatti che la provincia del Ducato era costituita dalle pievi di Agliate, Angera, Appiano, Arcisate, Bollate, Brebbia, Brivio, Bruzzano, Castel Seprio, Cesano Boscone, Corbetta, Cornegliano, Dairago, Desio, San Donato, Gallarate, Galliate, Garlate, Gera d'Adda, San Giuliano, Gorgonzola, Incino, Leggiano, Locate, Mariano, Mezzate, Missaglia, Nerviano, Oggiono, Olgiate Olona, Parabiago, Pontirolo, Riviera di Lecco (pievi di Bellano, Dervio, Lecco, Mandello, Porlezza, Varenna), Rosate, Segrate, Settala, Seveso, Somma, Trenno, Vall'Assina, Valsassina, Val Solda, Val Cuvia, Val Taleggio, Val Travaglia, Varese, Vimercate, dal vicariato di Binasco, dalle corti di Casale e di Monza, dalle squadre dei Mauri e di Nibionno (Editto 10 giugno 1757).

## esattore.

sec. XIV - sec. XVI

Nominato alternativamente dal duca e dal Tribunale di provvisione come stabilito dagli "Statuta iurisdictionum" del 1396, l'esattore era l'unico ufficiale incaricato della riscossione di multe, condanne, taglie e di qualsiasi somma spettasse al Comune. Al momento della nomina l'esattore, che durava in carica sei mesi, era tenuto, tramite fideiussori, a prestare garanzia davanti ai Sei della Camera ed a giurare di esercitare fedelmente il proprio ufficio. In tale occasione l'esattore si impegnava a riscuotere le somme spettanti al Comune sulla base di particolari quaderni, sottoscritti dal notaio del Tribunale di provvisione, contenenti i nomi dei

debitori, la causa e l'ammontare del debito, ed a relazionare per iscritto allo stesso Tribunale la avvenuta riscossione. Ogni settimana l'esattore era inoltre tenuto a raffrontare i registri in suo possesso con quelli dell'ufficio dei Sei della Camera per annotarvi eventuali cancellazioni circa il pagamento o l'annullamento di debiti (statuta *jurisdictionum*; Cognasso 1955; Garin 1956; Leverotti 1994; Santoro 1929; Santoro 1956; Santoro 1968).

#### **estimatore.**

113

*sec. XIV - sec. XV*

Nel periodo signorile la carica di estimatore pubblico - istituto di antica origine che giustificava la propria esistenza rifacendosi ai *deum timentes homines*, presenti per legge a tutti i contratti di permuta stipulati dalle chiese - vide notevolmente ampliate le competenze ad esso attribuite.

Nominati direttamente dal signore agli estimatori - il cui numero variò a seconda delle circostanze - venne infatti riconosciuta, oltre alle competenze loro specificatamente delegate durante il periodo comunale - quale la stima dei beni su cui i consoli di giustizia dovevano procedere ad aggiudicazione - la facoltà di procedere all'assegnazione dei beni immobili del debitore, funzione precedentemente riservata ai soli consoli di giustizia (Santoro 1956; Santoro 1968).

#### **estimatori dei consoli.**

114

(estimatori del comune)

*sec. XII - sec. XIV*

“L'istituto degli estimatori pubblici ha origine antichissima in quanto si riallaccia all'intervento dei *Deum timentes homines* che erano presenti per legge in tutti i contratti di permuta stipulati dalle chiese a garantire che queste, fatta la stima delle cose oggetto di permuta, avevano un cambio vantaggioso” (Manaresi 1919, p. 93). Ma solo a partire dal 1170 gli estimatori dei consoli, denominati anche pubblici estimatori del comune, incominciano ad essere citati negli atti del Comune.

Ad essi era delegato il significativo compito di misurare e fare la stima dei beni sui quali i consoli di giustizia avrebbero dovuto procedere ad aggiudicazioni.

Essere notaio o giudice o addirittura entrambi, oltre ad appartenere ad una famiglia che avesse dato prova di rettitudine ed onestà, erano i requisiti fondamentali per poter ricoprire la carica di estimatore, che consentiva di percepire un onorario proporzionale all'entità delle terre misurate.

Nel periodo consolare anche questa carica, come quella di canevaro, poteva consentire possibilità di carriera: sfogliando la documentazione raccolta negli “Atti del Comune di Milano” non mancano infatti esempi di estimatori che, terminato il loro mandato, vennero nominati consoli di giustizia (Manaresi 1919).

La carica di estimatore andò assumendo, nel corso dei secoli dell'età comunale, sempre più spessore ed importanza tanto che in età signorile si verificarono situazioni in cui le due cariche di console di giustizia e di estimatore si trovarono accentrate nella medesima persona (Barni 1954; Franceschini 1954; Manaresi 1919).

#### **exgravator.**

115

*sec. XIV - sec. XV*

Questa magistratura, citata per la prima volta in alcuni atti del primo periodo della Signoria viscontea ed in seguito negli “Statuta *jurisdictionum*” del 1396, consisteva in un magistrato di appello per ricorsi contro sentenze penali pecuniarie, contro sentenze civili eccedenti la somma di 10 lire di terzuoli, ad eccezione delle sentenze pronunciate da giu-

dici col consiglio di un sapiente, e ancora contro quelle sentenze criminali per le quali non era consentito ricorrere in appello.

All'exgravator erano inoltre attribuiti la facoltà di annullare le sentenze pronunciate con violazione delle forme prescritte - rinviando le cause al primo giudice per un nuovo esame e giudizio - il compito di indagare trimestralmente circa l'osservanza degli statuti da parte del podestà e degli altri giudicanti, e ancora l'importante funzione di sindacare, qualora fossero stati inoltrati reclami, gli ufficiali ancora in carica.

Al compito originario di giudice in superiore istanza, si aggiunsero le funzioni di supremo difensore della legge e di supremo giudice dei magistrati: così mentre la funzione giudiziaria, con Gian Galeazzo Visconti, particolarmente occupato nella riorganizzazione dell'assetto amministrativo della Signoria, venne in parte assorbita dai giudici di appello, le altre due funzioni, data l'estrema importanza, vennero presto sottratte all'exgravator per essere concentrate nelle mani dello stesso principe e dei suoi più stretti collaboratori (Santoro 1956; Santoro 1968).

#### **ferma generale.**

116

1750 - 1770

Riuscita a superare la dura prova della guerra di successione austriaca che aveva messo a repentaglio la vita della stessa monarchia, la sovrana Maria Teresa, assumendo la pesante eredità dell'imperatore Carlo VI, si rese immediatamente conto che la difesa dello stato, felicemente terminata all'esterno, doveva continuare al suo interno: affinché la dinastia potesse mantenere le posizioni conquistate e difese a caro prezzo con la guerra di successione, occorreva condurre un'aspra lotta ai particolarismi interni, organizzati nei radicati sistemi di privilegio e di autonomia che più si palesavano nella macchina amministrativa dello stato, priva di omogenea organizzazione, disordinata, enormemente costosa. Da queste considerazioni nacque quindi quella spinta alle riforme che agì tanto al centro dello stato quanto nella periferia lombarda.

Agenti di questa spinta riformatrice furono non gli esponenti delle forze e dell'amministrazione locale bensì i rappresentanti della Corona, funzionari estranei all'ambiente milanese, la cui autorità derivava dall'investitura che avevano ricevuto direttamente dal governo centrale.

Protagonista di questa prima opera di riforme fu infatti Luca Pallavicini, patrizio genovese, che inviato a Milano come governatore nel 1750, pose immediatamente la sua attenzione su un importantissimo settore, viziato di particolarismo e monopolizzato dalle grandi famiglie patrizie milanesi: il sistema degli appalti per la riscossione delle imposte indirette.

Tale sistema, così come era attuato, si prestava infatti ad ogni sorta di abuso: tra il contribuente e l'erario si interponevano gli appaltatori, i cosiddetti “fermieri”, che grazie a contratti “più o meno addomesticati, per incuria o per corruzione, riducevano la quota spettante allo stato ad una misura che non era affatto proporzionata al gettito reale” (Valsecchi 1959, p. 279).

Per combattere il problema il Pallavicini, già nel 1749, presentò alla Corona un piano mirante a semplificare tale meccanismo: egli proponeva infatti di concentrare gli appalti, al momento distribuiti tra diversi privati, in un'unica impresa; erigere cioè una “Ferma generale” che raccogliesse le principali private o gabelle appaltate, quali ad esempio la gabella del sale, della polvere, del tabacco, i dazi sulle mercanzie.

E finalmente nonostante le rimostranze e gli ostacoli opposti dalle grandi famiglie patrizie lombarde - soprattutto milanesi - il 5 maggio 1750 venne stesa la prima scrittura sociale e il 24 luglio dello stesso anno venne rogato l'atto notarile che fissava le quote di partecipazione alla Ferma. Tutto il capitale venne suddiviso in dodici quote: quattro riservate alla Camera e le rimanenti otto distribuite tra cinque azionisti privati, reclutati nel Bresciano, Cremonese o ancora a Genova (Capra 1984). Ai membri della Ferma inoltre, a partire dal 1753 furono attribuiti poteri di ispezione sul traffico di particolari beni quali, ad esempio, il sale ed il tabacco; poteri che suscitavano non poche rimostranze da parte del forte ceto mercantile milanese.

Se da un lato l'unificazione degli appalti in una sola compagnia e soprattutto la loro gestione da parte di "attenti ed esperti fermieri" portarono ad una razionalizzazione di tutto il settore delle imposte indirette dall'altro non risolse totalmente il problema.

L'ondata di riforme incominciata negli anni '50 del Settecento, dopo una breve pausa causata da una nuova grande conflagrazione europea - la guerra dei Sette anni - che vide coinvolta in primis la monarchia austriaca, riprese vigore immediatamente dopo la conclusione del conflitto.

Oggetto di "revisione" fu quello stesso settore che circa dieci anni prima aveva animato l'opera riformatrice: il sistema degli appalti delle imposte indirette, la Ferma generale. La nuova ondata riformatrice, che vide nel Verri il maggiore sostenitore, riconosceva i meriti dei provvedimenti applicati dal governatore Pallavicini ma riteneva fosse arrivato il momento di affrontare una riforma integrale del settore. Il sistema degli appalti era oramai da considerarsi contrario ad ogni principio di sana amministrazione, in quanto interponendo tra il contribuente e l'erario l'attività speculativa dell'appaltatore, sovrapponeva inevitabilmente l'interesse privato a quello pubblico.

L'unica forma oculata di amministrazione delle regalie e dei dazi non poteva essere quindi che quella diretta, lo stato doveva provvedere in prima persona all'esazione delle imposte.

Alle immediate ed inevitabili rimostranze che fecero seguito alla proposta del Verri pose rimedio il diretto intervento di Giuseppe II, figlio dell'imperatrice Maria Teresa. Venuto direttamente a contatto con la realtà lombarda, grazie ad un viaggio intrapreso nei territori italiani nel 1769, Giuseppe II vinse le riluttanze della madre Maria Teresa e con decreto 28 dicembre 1770 abolì definitivamente la Ferma generale (dispaccio 28 dicembre 1770); le sue funzioni da quel momento furono direttamente esercitate dalla Camera regia (Capra 1984; Valsecchi 1959).

### **gendarmeria.**

*1817 novembre 1 - 1859*

Organismo già in attività durante Repubblica italiana (legge I ventoso, anno IX), la gendarmeria venne mantenuta e ordinata sostanzialmente nello stesso modo al ritorno degli austriaci in Lombardia fino alla sua riorganizzazione per le province dipendenti dal governo di Milano, avvenuta nel 1817 (Notificazione 1 novembre 1817).

La gendarmeria costituì la forza di cui dispose l'imponente apparato poliziesco della Lombardia: il corpo venne ricostituito in un reggimento "che forma parte dell'esercito" ed organizzato quindi militarmente, pur essendo - almeno nominalmente - subordinato anche alle autorità pubbliche e di polizia. Lo squadrone era composto da un primo e da un secondo capitano, due tenenti e due sottotenenti "e

delle brigate e sezioni di gendarmi a cavallo ed a piedi appartenenti a due province unitamente ai loro sottufficiali".

L'ispezione ed il comando del corpo risiedevano naturalmente a Milano, dov'era di stanza il colonnello, mentre un maggiore era dislocato a Como, dove vi era il comando dello squadrone del confine. La direzione centrale di tutto il corpo spettava all'ispettore generale. Per gli affari di natura militare l'ispettore era tenuto ad eseguire gli ordini del presidente dell'imperiale aulico consiglio di guerra e dell'imperiale regio comando generale; per la parte politica invece il corpo era subordinato al presidente dell'imperiale regio ministero aulico di polizia e al governatore della Lombardia.

Il reggimento contava 895 uomini, di cui 307 a cavallo, 551 a piedi e 37 ufficiali. Era formato da cinque squadroni suddivisi in dieci "ali" indipendenti l'una dall'altra. Nove di queste erano di stanza nelle nove province della regione, l'ultima formava la riserva ed il deposito di istruzione per gli alunni dell'arma.

In tempo di pace alla gendarmeria venne assegnata la funzione di "proteggere in tutti i rami la pubblica sicurezza": se in tempo di guerra il corpo poteva essere richiamato come un qualsiasi altro reggimento o essere destinato alla "conservazione della polizia dell'armata", in tempo di pace la gendarmeria era quindi tenuta ordinariamente a mantenere "la polizia civile e militare" e dunque a "perlustrare le strade, procurare di avere cognizione di qualunque delitto, tenere d'occhio i malfattori, dissipare qualunque attrupamento, arrestare i capi tumulto; curare, ove sia bisogno, che non sia turbata la tranquillità nei teatri, passeggi, osterie [...] vegliare in somma perché siano osservate le leggi e i regolamenti" e dunque supportare la polizia ordinaria. Caratteristica peculiare del corpo era la possibilità di agire "di proprio impulso" nel far osservare le leggi agendo come polizia civile e militare: in questo stava "quell'eminente caratteristica che la distingue da ogni altra forza di cui abbia potuto e possa valersi la pubblica autorità" (Notificazione 1 novembre 1817).

I requisiti necessari per l'arruolamento nella gendarmeria erano l'essere nato nel Regno Lombardo-Veneto, avere un'età compresa tra i 24 ed i 36 anni, essere fisicamente sani e robusti (l'altezza richiesta era di almeno 5 piedi e 5 pollici), saper leggere e scrivere e non aver mai subito alcuna "processura criminale". Ogni soldato comune era comunque considerato alla stregua di un sottufficiale, le cui eventuali trasgressioni venivano giudicate da un consiglio di guerra (Atti della commissione Giulini 1962; Sandonà 1912).

### **giudice dei dazi.**

*1541 - 1786*

**118**

Se già con l'affermarsi del potere signorile l'ufficio dei dazi, la cui origine risale probabilmente al XIII secolo, quando a Milano ai dazi vecchi esistenti andarono aggiungendosi altri cespiti tributari, incominciò ad acquistare un ruolo ben definito, con la promulgazione delle Novae Constitutiones del 1541 l'ufficio del giudice dei dazi venne ulteriormente qualificato e disciplinato.

Dipendente dal Magistrato ordinario il giudice dei dazi era un magistrato di grande rilievo: l'importanza della sua carica era infatti testimoniata non solo dal fatto che fosse unico in tutto lo stato e venisse direttamente nominato dal sovrano bensì anche dal fatto che potessero accedere alla carica solo coloro i quali avessero già ricoperto altre cariche di grande rilievo. Nell'esercizio del suo ufficio - che poteva avvenire solo dopo aver prestato giuramento nelle mani del

presidente del Senato durante il periodo spagnolo, e del governatore dopo le riforme austriache, dato il progressivo esautoramento delle magistrature lombarde - portava, come tutti i giudici, il bastone “*virgam ligneam consueta*”.

Durante il periodo della dominazione spagnola assai diffusa era la pratica secondo cui il titolare dell'ufficio di giudice dei dazi ne fosse solo “proprietario”: l'esercizio effettivo della carica veniva dal medesimo affittato ad altri.

Allo scadere dell'incarico, che aveva durata biennale, il giudice dei dazi veniva sindacato ed in seguito all'esito della sindacazione poteva ottenere di mantenere il mandato sino al “disbrigo totale degli affari più urgenti”.

Il giudice dei dazi era giudice privativo: la sua giurisdizione non poteva cioè essere cumulata a quella di nessun altro giurisdicente. I reggenti delle città, i comandanti delle fortezze e gli ufficiali dell'esercito, se richiesti, dovevano addirittura porsi al suo servizio e prestare aiuto per l'adempimento delle sue mansioni. Qualsiasi giurisdicente poteva trattenere presso i suoi uffici i contrabbandieri del dazio sulla mercanzia ma non poteva procedere senza aver preventivamente ricevuto l'autorizzazione dal giudice dei dazi; nessun giudice poteva ingerirsi nelle cause daziarie o da esse dipendenti; spettava inoltre al giudice dei dazi poter procedere nelle cause criminali degli ufficiali del dazio della mercatura secondo le disposizioni stabilite dalle Nuove Costituzioni e secondo gli ordini intimati dal governatore e dal magistrato ordinario. Era tuttavia obbligo del giudice non ingerirsi in alcuna causa criminale né altra in cui si trattasse dell'interesse della regia Camera, senza essere stato preventivamente autorizzato dal regio Fisco.

La giurisdizione di questo ufficio si estendeva quindi a tutti i dazi dello stato e a tutte le cause annesse, connesse e dipendenti da quelli.

Data l'importanza della materia che trattava - i dazi rappresentavano infatti una delle principali entrate e rendite dello stato - il giudice dei dazi dipendeva, come si è già detto, direttamente dal Magistrato ordinario che aveva facoltà di giudicare in appello tutte le cause daziarie da lui trattate in prima istanza.

L'organizzazione dell'ufficio rimase pressoché invariata sino al periodo delle grandi riforme settecentesche: con la riforma del 1771 il giudice dei dazi - la cui attività già dal 1749 era stata subordinata all'autorità del Magistrato camerale, frutto dell'unificazione dei due Magistrati ordinario e straordinario - venne direttamente sottoposto al “senato camerale” - uno dei due rami in cui, in seguito alla riforma, venne organizzato il Senato - che soprintendeva agli affari contenziosi dell'amministrazione finanziaria (Bendiscioli 1957 a; Bendiscioli 1957 b; Pugliese 1924; Visconti 1913).

### **giudice della legna.**

1547 - 1786

119

Nel 1547 la giurisdizione della legna sostituiva l'ufficio del “metero della legna” (documento 5 maggio 1547). Il giudice della legna veniva scelto dal Tribunale di provvisione tra coloro che fossero precedentemente stati nominati dodici di provvisione o avessero già ricoperto la carica di giudice delle strade o delle vettovaglie.

Mentre con una ordinanza del 1577 il Tribunale di provvisione stabiliva che per essere nominati giudice della legna dovessero intercorrere almeno cinque anni dalla fine dell'incarico di giudice delle strade o delle vettovaglie e almeno due da quello di membro dei dodici di provvisione, nel corso della prima metà del secolo successivo, il Tribunale stabiliva che tra l'investitura alla carica di giudice della

legna e quella precedentemente ricoperta dovesse trascorrere solo un anno (sommario 1580-1657) e definiva dettagliatamente le modalità di elezione.

Si determinava infatti che la nomina dovesse essere fatta per votazione ed estrazione: riuniti nella “sala di provvisione” i membri del Tribunale venivano invitati ad indicare ciascuno una preferenza; il nome di colui che avrebbe ricoperto la carica sarebbe poi stato estratto a sorte tra i tre nominativi che, avendo ricevuto il maggior numero di consensi, erano stati precedentemente posti in un “bossolo” (sommario 1580-1657).

Il giudice della legna così eletto prima di entrare in carica era tenuto a prestare giuramento nella mani del vicario del Tribunale di provvisione, quale presidente, dichiarando di impegnarsi ad esercitare “fedelmente e legalmente” il suo ufficio, il quale era tassativamente personale: in casi di assenza o di impedimento “prolungato” il Tribunale era infatti autorizzato a deputare un altro ex-membro dei dodici di provvisione in sua sostituzione.

Il giudice della legna solo od accompagnato da “gentil'homini”, anch'essi nominati dal Tribunale, si recava alle soste dove era ammassata la legna, per accertarsi che la città fosse sempre “ben fornita di legne, carboni e carbonine”, per stabilirne il prezzo secondo la qualità e per riferire al Tribunale eventuali anomalie affinché provvedesse con l'emanazione di appositi ordini.

La legna necessaria per soddisfare le esigenze della città di Milano veniva direttamente fornita dai proprietari dei boschi - “qualsivoglia persona che habbi, boschi, brughere, cese e ripe, o proprie o in qualsivoglia altra maniera” (sommario 1580-1647) - ubicati principalmente nei territori del Contado milanese e della provincia Novarese i quali, nei mesi di gennaio e febbraio, procedevano “al taglio” ed alla raccolta in “fascetti, ceretti, fascine e camerette”. La legna così tagliata, dopo essere stata notificata al giudice attraverso un “giuramento scritto” in cui i fornitori, proprietari dei boschi, dichiaravano che la legna fornita corrispondeva esattamente alla quantità richiesta dal giudice medesimo, doveva essere dai barcaroli del Naviglio trasportata in città in tre tempi: le scadenze di consegna erano infatti fissate per i mesi di giugno, settembre e novembre, “in ragione di un terzo per ogni mese di scadenza”.

La dettagliata regolamentazione stabilita dal Tribunale in materia di legna interessava anche i “numeratori”, cioè gli addetti alla misurazione: nominati sempre dal Tribunale, solitamente in numero di due, essi venivano dislocati ogni settimana in luoghi diversi, ed invitati a misurare la “merce” in arrivo ad alta voce. Terminata questa procedura, stabilito dal giudice della legna le modalità di vendita - a “peso” o a “numero”, secondo la “qualità e bontà” - e verificato dagli ufficiali alle dipendenze dell'Ufficio della legna che ogni singolo venditore fosse in possesso della licenza di vendita, rilasciata dal giudice medesimo, la “merce” poteva essere messa sul mercato e venduta.

Eventuali irregolarità segnalate dal giudice nella sua relazione al Tribunale di provvisione venivano da quest'ultimo punite attraverso pene pecuniarie il cui ammontare doveva essere versato al Tesoriere della comunità o al suo coadiutore, “deputato alle invenzioni”. Al giudice della legna era riconosciuto il diritto di votare per la assoluzione o la condanna dell'imputato.

E infine anche l'attività svolta dal giudice della legna, come quella dei giudici delle strade e delle vettovaglie, al termine del mandato, veniva sottoposta a sindacato da parte dei “sindaci della comunità” (sommario 1580-1647).



**giudice delle monete.**

120

1541 - 1774

In età moderna la cura delle monete, sia per impedire la “spendita” di monete calanti - soprattutto d’oro e d’argento - sia per reprimere la produzione di monete false era demandata all’ufficio del giudice delle monete, strettamente dipendente e vincolato alla volontà del Magistrato ordinario.

Per adempiere ai suoi compiti le *Novae Constitutiones* ribadirono che al giudice delle monete fosse delegata la facoltà di promulgare gride, valide per tutto lo stato di Milano, in materia monetaria: il giudice mediante consulta doveva informare il governatore circa la necessità di emanare alcuni provvedimenti; e quest’ultimo “inherendo” alla consulta del magistrato ordinario emanava la grida ed investiva il giudice delle monete del potere esecutivo.

Mentre nel corso del Cinquecento per essere investiti dell’ufficio di giudice delle monete non erano richiesti particolari requisiti - non era neppure necessario essere laureati - a partire dai primi decenni del XVII secolo le autorità governative riconobbero la necessità che l’ufficio fosse affidato a persone competenti, togate, e quindi essere tassativamente scelte tra i membri del collegio dei giurisperiti di Milano. A questo proposito il governatore si adoperò per emanare una serie di disposizioni che disciplinassero l’ufficio e lo elevassero al rango degli altri “magistrati” dello stato.

Oltre a stabilire che la carica avesse durata biennale e che al termine dell’incarico il giudice dovesse, come le altre magistrature, essere sindacato da un dottore collegiato “separatamente e non con alcuni altri giudici”, si stabilì che anche il giudice delle monete, come quello del gallo e del cavallo, potesse portare la bacchetta; che in occasione di qualsiasi manifestazione, pubblica o privata, dovesse comparire immediatamente dopo il giudice del gallo e del cavallo; e ancora che dovesse sedere “nell’istessa sedia e tavola dove siedono i questori del magistrato ordinario quando riferisce al loro tribunale” (Visconti 1913, p. 381).

La natura dell’ufficio portava il giudice ed i funzionari alle sue dipendenze, ad intraprendere frequenti visite ai negozi al fine di scoprire se venivano utilizzate monete false o calanti. E le assai frequenti violenze di cui inevitabilmente furono vittime portarono le autorità centrali a considerare la possibilità di concedere loro di circolare armati per la città. Intorno alla metà del XVI secolo, un decreto governativo, su consulta del Magistrato ordinario, stabiliva infatti che il giudice ed i suoi funzionari potessero portare “giacca di maglia con maniche e armi di offesa e difesa” ed ordinava a tutti gli ufficiali dello stato, in particolare al podestà e capitano di giustizia di non molestarli (Visconti 1913, p. 385).

Detto ufficio estendeva la propria giurisdizione su tutto lo stato attraverso una fitta rete di luogotenenti: al giudice spettava la città di Milano ai luogotenenti le città, borghi e Terre dello stato.

Nominati con patente del governatore, sulla base di terne di nomi formate dal giudice medesimo - terne che dal governatore venivano trasmesse al magistrato ordinario per “consulto” - i luogotenenti, spesso neanche laureati, potevano esercitare la loro professione solo dopo aver prestato giuramento “solenne” nelle mani del presidente del Senato.

Tuttavia nonostante la stretta sorveglianza da parte del podestà, intimatagli dalle autorità centrali - il podestà doveva infatti dettagliatamente relazionare al magistrato ordinario poi, in seguito all’unificazione delle due magistrature, camerale, sull’andamento dell’ufficio - nel corso dei secoli XVI-XVIII l’attività da loro svolta fu a tal punto pessima e

soprattutto diede luogo ad una serie di abusi, da indurre le autorità a tentare numerosi e ripetuti interventi disciplinari, senza peraltro ottenere risultati positivi.

La qualità della materia che metteva i giudici e i loro funzionari nella tentazione di commettere scorrettezze a danno dei privati, ma soprattutto il fatto che in tutte le cause proprie dell’ufficio ogni giudice dello stato potesse intramettersi cumulativamente con il giudice delle monete decretarono la sua fine: nel 1774 Maria Teresa “con l’intento di semplificare sempre più e perfezionare il presente sistema” (Visconti 1913, p. 384-387) ne dispose infatti l’abolizione, lasciando la funzione di vigilanza sulle monete al Supremo consiglio di economia e la giurisdizione al giudice dei dazi in Milano e al regio podestà nelle altre città (Bendisoli 1957 a; Bendisoli 1957 b; Pugliese 1924; Visconti 1913).

**giudice delle strade.**

121

1541 - 1786

Se già con l’affermarsi del potere signorile e la conseguente tendenza a precisare e codificare le attribuzioni ed i poteri di ogni singola magistratura milanese, l’ufficio delle strade acquistò un ruolo ben definito, con la promulgazione delle *Novae Constitutiones* del 1541 l’ufficio del giudice delle strade venne ulteriormente disciplinato.

Dal libro IV delle Nuove Costituzioni emerge come per tale ufficio strettamente connesse fossero le funzioni amministrative e giuridiche.

Nominato dal vicario e dai dodici di provvisione, ma vincolato all’approvazione e riconoscimento del governatore, il giudice delle strade, con patente di firma regia, entrava in carica solo dopo aver prestato giuramento nelle mani del governatore.

Come per il vicario di provvisione ed il giudice delle vettovaglie, l’attività del giudice delle strade, al termine del suo mandato - originariamente annuale e in seguito biennale, anche se sovente avveniva che i giudici delle strade e delle vettovaglie restassero in carica sino all’elezione di nuovi giudici - veniva sottoposta a sindacato da parte dei Sindaci della comunità (Visconti 1913).

Una pubblica grida dava notizia “a cadauna persona che li prenominati Vicario, Iudici delle strade et victualie [...] se vogliono di presente sindacare et perhò sel cè persona alcuna quale voglia o possa dolersi in cosa alcuna commissa in qualche modo per li prenominati vel alcuno di loro contro il dovere della Iustitia ...” ed invitava tali persone a presentarsi davanti ai sindacatori entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della grida “provando il proprio credito, se creditore, o provando il peculato, la corruzione, la concussione” (Visconti 1913, p. 345).

L’ufficio del giudice delle strade era composto da sei gentiluomini, detti “probi viri” - tre dei quali dovevano essere dottori auditori, uno notaio attuario, incaricato della compilazione degli atti ufficiali, ed uno esattore - dai visitatori delle strade ai quali era attribuito il compito di ispezionare lo stato delle strade per poi farne relazione al giudice, da tre ingegneri, da un capomastro per la parte tecnica, e ancora da un cancelliere, un cassiere ed uno “scrittore” per l’espletamento delle pratiche d’ufficio. A Milano ogni porta della città era inoltre controllata da un commissario, un portiere ed un fante.

Gerarchicamente sottoposto, in particolare per le materie di polizia e giurisdizione stradale, all’autorità del Magistrato straordinario - e più tardi, con la riunione dei due Magistrati delle rendite ordinarie e straordinarie, al Magistrato camerale - il giudice delle strade estendeva la propria giurisdizione a tutto il Ducato. Leggi locali, quali gli statuti della

città, leggi generali, quali le *Novae Constitutiones* e ancora regolamenti più generali come le gride emanate di volta in volta dai singoli governatori, costituivano le fonti che regolavano gli ambiti di sua competenza (Visconti 1913).

Uno dei maggiori compiti delegati al giudice delle strade consisteva nella compilazione del riparto delle “fatte” cioè delle tratte di strada la cui manutenzione doveva essere assegnata alle Terre che componevano il Contado milanese. Secondo quanto stabilito nelle Nuove Costituzioni le spese di manutenzione delle strade che percorrevano la provincia del Ducato - 17 nel corso del XIV secolo ridotte a 14 intorno alla fine del XVI (Visconti 1913) - erano da imputarsi a carico delle sole Terre rurali proporzionalmente al censo del sale loro ripartito: a ciascuna Terra era quindi assegnata una tratta più o meno lunga di strada - denominata appunto “fatta” - proporzionale all’entità della quota di sale ad essa attribuita.

Numerosi furono, intorno alla fine del XVI secolo, i tentativi intrapresi dalle comunità rurali al fine di obbligare anche le città a partecipare alla divisione degli oneri stradali, pretendendo che le spese non fossero divise secondo il censo del sale - di cui la città andava esente - bensì secondo il perticato. Tuttavia il Senato sedè ogni pretesa ed ordinò al giudice delle strade di formare un nuovo riparto delle “fatte”, regolandole secondo il censo del sale, il quale rimase pressoché inalterato sino al 1779, anno in cui il governo austriaco arrogò a sé la manutenzione delle strade regie e provinciali.

Per diritto municipale al giudice delle strade ed ai sei gentiluomini era vietato occuparsi di strade, vie, accessi del ducato di Milano che non fossero strada maestra, come descritto nel libro che veniva consegnato al giudice delle strade nel momento in cui entrava in carica. Tuttavia spesso il Senato, con particolari lettere, autorizzava il giudice ed i suoi collaboratori ad occuparsi della manutenzione e del controllo di strade pubbliche non maestre: poiché, secondo le disposizioni senatorie, era vietato occupare in qualsiasi modo le vie pubbliche ed ostacolare il libero passaggio, il giudice delle strade poteva d’ufficio procedere contro i contravventori.

Tutti gli ufficiali che dipendevano dal suo ufficio erano inoltre autorizzati a curare la pulizia delle strade cittadine e controllare che le vie, o in generale, qualsiasi spazio pubblico non venisse occupato abusivamente. Al giudice delle strade era inoltre demandato il compito di convocare i consoli o agenti dei comuni, luoghi, Terre, borghi e cascine descritte nel libro delle strade prima di procedere alla visita delle strade sottoposte alla loro giurisdizione. La convocazione doveva essere fatta attraverso gli uscieri, quindici giorni prima della visita affinché i suddetti disponessero del tempo necessario per ristrutturare le strade (sommario 1580-1647).

L’organizzazione dell’Ufficio delle strade rimase pressoché tale sino agli anni ’70 del XVIII secolo. Un piano delle strade approvato con dispaccio reale del 1777 classificò il sistema viario milanese in strade regie o provinciali, strade comunali e strade private. Le spese di manutenzione delle provinciali, cioè tutte quelle strade che dalla città portavano alla provincia del Ducato si stabilì fossero a carico della provincia; quella delle comunali, cioè tutte quelle non comprese nelle provinciali, venne posta a carico dei comuni; ed infine si stabilì che la sola manutenzione delle strade private fosse a carico degli utenti.

Il piano stabiliva inoltre che al giudice delle strade, il quale doveva sempre e comunque essere informato dello stato e bisogno delle strade provinciali dai deputati dell’estimo di

ogni comunità, erano ancora delegati i compiti di fare visita, con l’assistenza dell’ingegnere, alle strade provinciali; ricevere i ricorsi delle comunità e dei privati in materia di viabilità; controllare che venissero poste le pietre miliari e l’indicazione dei nomi delle comunità con le distanze dal luogo più vicino.

Il piano ribadiva ancora il numero dei collaboratori del giudice: un cancelliere, un cassiere, uno scrittore, tre ingegneri, un capomastro, un commissario per ogni porta, un portiere e un fante (Visconti 1913).

### giudice delle vettovaglie.

122

1541 - 1786

Con la promulgazione delle *Novae Constitutiones* del 1541 le competenze attribuite all’ufficio delle vettovaglie, già ampiamente precisate e codificate con l’affermarsi del potere signorile, vennero ulteriormente descritte e disciplinate.

Nominato, come il giudice delle strade, dal vicario e dai dodici di provvisione, ma vincolato all’approvazione e riconoscimento del governatore, il giudice delle vettovaglie, esecutore degli ordini del Tribunale di provvisione, entrava in carica solo dopo aver prestato giuramento nelle mani del vicario - chi avesse esercitato l’incarico senza aver prestato il “previo giuramento” oltre ad essere allontanato dall’ufficio, sarebbe stato multato di 10 scudi, un terzo dei quali sarebbe spettato alla città di Milano - e, al termine del suo mandato, veniva sottoposto a sindacato da parte dei Sindaci della comunità (Visconti 1913).

A Milano il giudice delle vettovaglie era membro della “Camera del Broletto”, convocata tutti i sabati e composta dal vicario di provvisione, quale presidente, e da quattro “soggetti di spada dei più provetti e sperimentati”. Questa Cameretta, sentiti i prestinari ed i venditori di farine e grani e le variazioni dei prezzi verificatesi nel corso della settimana, stabiliva e faceva notificare “dal ragionatto della città l’adeguato dei prezzi in vista del quale conformemente si stabilivano le mete del pane e farine di ciascuna specie” (Visconti 1913, p. 368). La stessa procedura veniva seguita per la preparazione del calmiere del prezzo del pane da seguirsi nelle località forensi: la Cameretta, per conoscere esattamente la fluttuazione dei prezzi nel Contado designava infatti “speciali persone alle quali ciascun prestinaro del Ducato, era tenuto far capo per avere ogni settimana le mete regolate dagli adeguati dei prezzi” (Visconti 1913, p. 368).

Gerarchicamente dipendente dal Tribunale di provvisione di cui era, limitatamente agli ambiti di propria competenza, inderogabile rappresentante, il giudice delle vettovaglie estendeva la propria giurisdizione alla città di Milano ed al suo Ducato; e come per il giudice delle strade, leggi locali, quali gli statuti della città e leggi generali, quali le *Novae Constitutiones* e le gride emanate di volta in volta dai singoli governatori, costituivano le fonti che regolavano gli ambiti di sua competenza.

Secondo quanto statuito nel libro V, “De officio Provvisionum”, delle Nuove Costituzioni al giudice delle vettovaglie era delegata la cura di tutti i forni e macelli di Milano e di tutte le Terre e borghi del Ducato.

Al giudice ed a due ufficiali - anch’essi nominati dal Tribunale di provvisione e tenuti a giurare nelle mani del “notaro” alla presenza del vicario e dei dodici, di esercitare il loro ufficio “legalmente, sinceramente, senza malizia, inganno et fraude” e di procedere alle invenzioni solo quando le avessero ritenute “in coscienza, giuste et ragionevoli” - era delegata la facoltà di indire inchieste e condannare i contravventori; le pene inflitte dovevano essere tassativa-

mente notificate al Tribunale. Il giudice ed i suoi ufficiali non potevano inoltre percepire alcuna somma al di fuori del loro stipendio; qualora avessero, per qualsiasi motivo, accettato compensi dalle parti in causa, essi sarebbero stati allontanati dalla carica e costretti a pagare una multa pari a 50 scudi (*Novae Constitutiones*; Visconti 1913).

Ma la principale preoccupazione del giudice delle vettovaglie e dei suoi collaboratori era garantire alla città il regolare ed abbondante approvvigionamento annonario della città ed il rispetto dei calmieri imposti. Di qui ordini e gride destinate a favorire l'introduzione di viveri, e pene e multe destinate invece a punire coloro i quali tentavano, a scopo di maggiori guadagni, di "sfrosare", cioè di contrabbandare le merci destinandole ad altri paesi fuori dello stato o ad altre provincie dello stato medesimo. E proprio per ovviare a questi inconvenienti il giudice delle vettovaglie era tenuto, ogni settimana, ad ispezionare tutti i negozi della città, per accertare che le merci fossero abbondanti, di buona qualità e soprattutto che rispettassero le "mette" stabilite in collaborazione con il vicario ed i dodici di provvisione nelle riunioni settimanali che si tenevano nella Cameretta del Broletto.

Ogni sabato, ad esempio, il giudice delle vettovaglie era tenuto ad ispezionare le "beccarie" (le macellerie) per valutare la qualità delle bestie, a controllare che i calmieri dei prezzi fossero ben visibili al pubblico, e che sui banconi di vendita le carni soriane, cioè di bestia vecchia, fossero ben separate da quelle di vitello o manzo: tali beccarie, solo dopo aver ottenuto "licenza" erano autorizzate ad incominciare le vendite. E ancora ogni venerdì, soprattutto nel "Tempo di Quaresima", il giudice era tenuto ad ispezionare le "banche" di pesce fresco (sommario 1580-1647).

Mentre le riforme di Maria Teresa non apportarono sostanziali mutamenti alle competenze attribuite all'ufficio del giudice delle vettovaglie, nel 1786 quelle introdotte da Giuseppe II statuirono l'abolizione della funzione "giudicante", limitando tale ufficiale a compiere, come semplice delegato, una mera funzione amministrativa (Visconti 1913).

### **giudici e presidente del fodro.** *sec. XIII*

123

Per la riscossione delle multe dai cittadini colpiti da gravi pene pecuniarie, a causa dell'insolvenza dei "fodri", e per le decisioni circa le inevitabili controversie in merito all'estimo ed alla misura delle terre, si sentì la necessità di creare questa magistratura, affiancandola ad un giudice straniero che desse maggiore garanzia di imparzialità.

Da una sentenza del 1256 emerge chiaramente che il presidente del fodro godeva della piena giurisdizione nelle questioni riguardanti il "fodro", le condanne di malo estimo, le frodi di misurazione delle terre ed il pagamento delle "carte debiti" del Comune.

Tuttavia l'esercizio di questi poteri era vincolato al consiglio di tre o più giurisperiti milanesi: dopo un approfondito esame dei diritti e delle ragioni della parte in causa, tenuto conto anche dei privilegi imperiali e pontifici concessi e delle sentenze "in condimilibus causis latis", il presidente del fodro era infatti obbligato a deferire l'esame e l'istruzione della causa ad uno o più giurisperiti scelti tra i membri del collegio dei giudici e di uniformarsi al loro consilium; in caso di dissenso il presidente aveva facoltà di convocare altri giurisperiti per un secondo consilium.

Un numero di notai, variabile a seconda della mole di lavoro, coadiuvava il presidente del fodro per la redazione degli atti relativi al catasto, per la stesura di copie e di estratti ed anche per la riscossione delle condanne (Barni 1954; Franceschini 1954; Manaresi 1919).

### **giunta dei cinque giudici delegati.**

124

*1599 - sec. XVIII*

La pubblicazione del nuovo estimo dello stato di Milano, ordinato da Carlo V nel 1543, al fine di creare una indispensabile base di partenza per procedere ad una generale riforma del sistema tributario, e completato dalla Giunta dei prefetti intorno alla fine del secolo, fu a tal punto causa di controversie per la ripartizione dei carichi fiscali tra i corpi rappresentanti i sudditi e la Camera, e soprattutto tra i Contadi e le rispettive Città, che la monarchia spagnola ordinò al governatore milanese, don Pedro de Padilla, di istituire una nuova Giunta per risolvere le questioni sorte tra le diverse parti e definire alcune delle più importanti questioni ancora rimaste insolute.

Nel 1599 infatti, in esecuzione di un Ordine Reale, il governatore di Milano sostituì la Giunta dei prefetti con un nuovo organo denominato Giunta dei cinque giudici delegati, formato appunto da cinque membri "non interessati e non sospetti alle parti": il gran cancelliere, il presidente del Senato, due Senatori, scelti tra i più anziani e due questori, uno scelto tra i funzionari alle dipendenze del Magistrato ordinario, l'altro tra i questori subordinati al Magistrato straordinario.

Ai cinque membri della Giunta venne inoltre aggiunto un sesto componente, scelto tra i questori del Magistrato ordinario, "in consideratione che spesso manca qualcuno per infermità, o altro impedimento" (Giudici delegati); a questo sesto membro tuttavia, pur essendo invitato ad intervenire ogni volta che la Giunta si riuniva - anche quando nessuno dei suoi membri era assente - non era riconosciuto diritto di voto.

Secondo quanto stabilito dall'ordine regio la Giunta era tenuta a riunirsi tre giorni alla settimana - il martedì, giovedì e sabato - presso la Cancelleria segreta, per affrontare e risolvere tutte le questioni sorte tra Contadi e le rispettive Città, e tra le suddette parti e la Camera in materia di ripartizione fiscale, di alloggiamenti militari; e per dirimere le eventuali controversie già insorte e che si sarebbero in futuro potute verificare in caso di abusi di potere da parte dei commissari magistrali inviati nei Contadi per riscuotere le imposte.

La risoluzione di queste "dispute" assorbì per più di cento cinquant'anni l'attività della Giunta, la quale mai si occupò di rivedere l'estimo compilato dalla precedente giunta. L'estimo cinquecentesco, con tutti i suoi difetti ed imprecisioni, rimase tale fino a quando, passato lo stato milanese sotto la dominazione austriaca, venne istituita, per volontà dell'imperatore Carlo VI, la Giunta Mirò (Giudici delegati; Pugliese 1924).

### **giunta dei confini.**

125

*1736 - 1743*

Il cinquantennio di guerre che aveva visto affrontarsi le maggiori potenze europee per sostenere i loro opposti diritti di successione e che si chiuse con la pace di Aquisgrana del 1748, strappò allo stato milanese diversi territori economicamente progrediti, che vennero a più riprese aggregati al dominio dei Savoia.

Ma se il Ducato di Milano si rassegnò passivamente ad accettare il succedersi dei dominatori che alternativamente, nelle diverse fasi dei conflitti, si acclamavano suoi legittimi pretendenti insediandosi nella capitale milanese, tenace fu la lotta condotta per opporsi agli smembramenti territoriali dello stato.

Già a partire dal febbraio del 1707, quando conquistato il Ducato il principe sabauda, Vittorio Amedeo, chiedeva gli

venissero assegnate le province di Alessandria e di Valenza con tutte le terre situate tra il Po e il Tanaro, oltre al Vigevanasco, alla Lomellina ed alla Valle Sesia, il Consiglio dei Sessanta decurioni e la Giunta urbana di Milano immediatamente rimosstrarono ed ottennero di inviare a Vienna una delegazione della Congregazione di stato per cercare di trattare direttamente con il governo imperiale. Vani tentativi: i patti di Utrecht confermarono le rivendicazioni dello stato piemontese.

La situazione si ripresentò pressoché invariata, vent'anni più tardi, in occasione della guerra di successione polacca.

Quando nell'inverno del 1736 il Ducato di Milano, più volte occupato dagli schieramenti in lotta, ritornò sotto il dominio dell'Austria, le magistrature milanesi reagirono costituendo una Giunta senatoria dei confini per la ripresa delle trattative diplomatiche con le fazioni avverse. Con il dispaccio del 24 dicembre 1736 l'imperatore Carlo VI nominava quali membri della Giunta, il presidente del Senato Pertusati, l'avvocato fiscale Cavalli, e delegava al governatore Traun l'incarico di eleggere altri cinque o sei senatori. Vennero quindi designati il vice presidente del Senato, Giorgio Olivazzi, il conte reggente Perlongo, il marchese senatore Gerolamo Erba, il conte senatore Giovanni Battista Trotti, e ancora il conte senatore Giuseppe Opizzoni. Il 30 marzo dell'anno successivo, per accelerare i lavori, Carlo VI ordinava la nomina di due commissari, che avrebbero dovuto collaborare attivamente con la Giunta di cui erano membri: si trattava del reggente Perlongo, estraneo al Ducato e quindi al di sopra degli interessi particolaristici, e dell'avvocato fiscale Cavalli, esperto in materia di confini e agile argomentatore in capo giuridico.

Affinché i lavori preparatori procedessero più speditamente ai singoli membri della Giunta venne affidato lo studio e la pianificazione di singole problematiche: la questione di Serravalle venne affidata al Cavalli, quella del Vigevanasco e del Naviglio grande al Trotti.

Tuttavia durante le prime trattative con lo stato piemontese, Vienna si limitò ad esaminare le questioni sollevate dai piemontesi senza esaudire le richieste della neo costituita Giunta dei confini, la quale sollecitava le venissero trasmessi gli incartamenti relativi alle terre ed ai problemi che si andavano trattando. Lo smembramento del Ducato fu inevitabile. Il trattato di Worms del settembre del 1743 elencava le nuove province cedute e disegnava i nuovi confini dello stato di Milano, stretto tra il Piemonte ed il Veneto: la nuova linea di demarcazione sarebbe passata per la metà del lago Maggiore, del fiume Ticino, del fiume Po (Annoni 1959; Capra 1984).

#### **giunta dei confini.**

126

1743 - 1771

All'indomani della trasmissione del testo del trattato di Worms del 1743 che elencava le nuove province cedute e disegnava i nuovi confini dello stato milanese, stretto tra il Piemonte ed il Veneto, a Milano veniva istituita una nuova Giunta dei confini. Creata dal governatore dello stato, principe di Lobkowitz e retta dal conte Pertusati, presidente del Senato e gran cancelliere ad iterim, tale Giunta si vide attribuite maggiori responsabilità e poteri della prima soprattutto in conseguenza della continua lontananza da Milano, per necessità di guerra, del governatore.

Istituita il 19 dicembre 1743 essa iniziò la propria attività nello stesso giorno: designato presidente della giunta il Pertusati venne immediatamente incaricato della nomina dei suoi membri, che avrebbero dovuto affiancare i tre commissari nominati invece da Vienna. A guida dell'attività da

svolgere Vienna trasmise immediatamente alla Giunta il testo delle istruzioni a cui si unirono presto il voto fiscale sollecitato dal Senato, la Memoria della Congregazione dello stato e l'esposto della città di Pavia.

Accettate le condizioni statuite dal trattato di Worms le istruzioni viennesi ponevano l'accento sulla libertà di navigazione e di transito, e ancora sul Naviglio grande e le opere necessarie alla sua conservazione; il memoriale della Congregazione dello stato, indignata per gli smembramenti subiti, insisteva invece particolarmente sui problemi di carattere economico e sugli enormi sacrifici finanziari che avrebbero inevitabilmente colpito il mutilato stato (Annoni 1959; Capra 1984).

Le trattative condotte da Vienna, e supportate dalla Giunta portarono alla stipulazione, nel 1751, del trattato di Milano, che ribadì l'assetto territoriale già affermato precedentemente con il trattato di Worms e la pace di Aquisgrana e definì la questione, tanto cara ai milanesi, sulla utilizzazione del Naviglio Grande, solo accennata nelle due precedenti pacificazioni. Il trattato si apriva infatti sottolineando che: "il primo oggetto della materia di cui si tratta debba essere la derivazione e conservazione del Naviglio grande, e poscia la liberà della comune navigazione sopra detto fiume, per quanto potrà conciliarsi col detto oggetto primario" (Annoni 1959, p. 81).

La Giunta dei confini venne infine definitivamente soppressa con il regio dispaccio 5 ottobre 1771 (Cesarei dispacci 1740-1780).

#### **giunta dei prefetti dell'estimo.**

127

1543 - 1599

Divenuto nel 1535 una provincia del vasto impero di Carlo V lo stato di Milano, attivamente coinvolto nella politica di potenza condotta dall'imperatore, incominciò a contribuire attivamente al sovvenzionamento dello sforzo bellico che prima l'impero poi la Spagna andarono conducendo sui vari fronti europei. L'inasprimento fiscale che questa politica di potenza comportò rese sempre più evidente l'irrazionalità del sistema fiscale vigente - fondato sulla netta distinzione tra città e contado e soprattutto caratterizzato dal predominio dei cittadini, titolari di estesi privilegi in materia giurisdizionale, tributaria ed economica, sui rurali - al punto che il governo centrale, avvertita la gravità della situazione giudicò opportuno procedere ad una sua organica revisione.

Nel 1543 Carlo V ordinò infatti al governatore di Milano di compilare un nuovo estimo di tutto lo stato, punto di partenza indispensabile per procedere ad una generale e sistematica riforma del settore tributario.

Per assolvere al temporaneo incarico di studiare e risolvere le questioni che sarebbero potute insorgere durante la compilazione dell'estimo generale del Milanese - incarico che in realtà si perpetuò, pur cambiando nome, per tutto il secolo XVI - Carlo V ordinò l'istituzione della Giunta dei prefetti dell'estimo, la quale, dopo lunghi anni di lavoro portò a compimento l'opera che, pullulante di errori e difetti, fu fondamento di infinite controversie fra i corpi rappresentanti i sudditi e la Camera, e fra i corpi stessi.

Così per risolvere alcune delle questioni insorte tra le parti e per definire alcuni dei problemi rimasti ancora insoluti in merito al riparto dei carichi fiscali, la giunta dei prefetti venne sostituita nel 1599 da un'altra Giunta, composta da cinque delegati, e detta appunto Giunta dei cinque delegati.

Tuttavia la risoluzione delle controversie insorte tra le parti assorbì per più di centocinquanta anni gran parte delle attività della Giunta dei cinque delegati, al punto che la

compilazione del nuovo estimo rimase tale, con tutti i suoi difetti originari sino a quando, passato il Milanese sotto la dominazione austriaca, non vennero istituite la prima Giunta del censimento (1718-1731), detta Giunta Mirò e la seconda Giunta del censimento, denominata Giunta Neri (1749-1757) (Pugliese 1924; Vigo 1979).

### giunta del censimento.

128

1718 - 1733

Quando l'imperatore Carlo VI, spinto dalla necessità di accrescere le entrate pubbliche, si decise ad avviare un'operazione di rinnovamento dell'antico estimo carolino ed a procedere quindi ad una nuova catastazione, nominò una giunta, ufficialmente denominata Reale Giunta del Censimento, composta da insigni personaggi - il reggente collaterale di Napoli, don Vincenzo Mirò, presidente della stessa, il senatore Marchese De Esmandia, don Giuseppe Cavalieri, membro del consiglio di Santa Chiara di Napoli, e ancora il questore del Magistrato ordinario Marañón e il Fiscale don Antonio Benigno - ed investita degli stessi poteri della precedente Giunta dei prefetti dell'estimo, istituita dall'imperatore Carlo V.

E il dispaccio del 7 settembre 1718 oltre ad ufficializzarne l'istituzione ne stabiliva competenze e limiti. Oltre a dettare le norme circa la frequenza delle sedute, le procedure da seguirsi nell'organizzazione del lavoro, nell'assunzione di funzionari ad essa subalterni, il dispaccio delineava con chiarezza le fasi in cui doveva articolarsi l'opera della giunta: notificazione dei beni, misura universale delle terre, comprese quelle di proprietà ecclesiastica, valutazione.

E ancora il dispaccio attribuiva alla giunta un largo potere discrezionale, anche se era obbligata a consultarsi con il Governo ogniqualvolta intendesse discostarsi dalle direttive stabilite a suo tempo per la compilazione del catasto carolino (Capra 1984).

Ma sin dai primi mesi della sua attività la Giunta dovette sostenere una lunga e logorante lotta contro l'ostruzionismo dell'aristocrazia milanese, e quindi degli organi che ne erano espressione, che traevano solo vantaggi dalla situazione vigente. Il Consiglio generale di Milano, ad esempio, nominò una Giunta urbana del censimento, incaricata ufficialmente di seguire e controllare da vicino il suo operato, ma che ufficiosamente insabbiò e snaturò le operazioni che a fatica la giunta, capitanata da Vincenzo Mirò, conduceva (Pino 1982).

Nonostante le aspre resistenze la giunta riuscì a raggiungere discreti risultati nella prima e seconda fase in cui si sarebbe dovuta articolare l'opera censuaria - la notifica dei beni da parte dei possessori e la loro misurazione - e ad avviare anche la terza e più delicata fase del censimento: la stima.

Intorno alla metà degli anni '20, l'opera della Giunta Mirò pareva avviata verso una prossima conclusione "quando una nuova tempesta minacciò di farlo naufragare, suscitata sia dall'obiettiva difficoltà dei residui nodi da sciogliere e dall'affiorare di errori e omissioni nell'opera sin lì svolta, sia da mutamento della congiuntura politica" (Capra 1984, p. 221).

I lavori della giunta Mirò vennero infine definitivamente interrotti nel 1733 con l'aprirsi di una nuova conflazione europea, la guerra di successione polacca, che vide il Milanese oggetto di invasioni da parte delle truppe gallo-sarde (Annoni 1959; Annoni 1966; Capra 1984; Pino 1982; Pugliese 1924; Zaninelli 1963).

### giunta del censimento.

129

1749 - 1757

Una delle prime preoccupazioni della nuova imperatrice Maria Teresa e dell'amministrazione asburgica, appena consolidato il suo dominio, fu riprendere le operazioni censuarie interrotte nel 1733.

Una nuova Giunta del censimento, presieduta da Pompeo Neri - toscano, "straniero" quindi all'ambiente milanese, grande esperto in materia amministrativa e fiscale, dotato di grandi risorse organizzative - e composta da due consiglieri ed un fiscale, venne infatti istituita nel 1749 e munita degli stessi poteri delegati alla precedente Giunta Mirò.

Tuttavia l'interesse che la nuova giunta potesse giungere, rispetto alle precedenti, a più sollecite e precise conclusioni, spinsero l'imperatrice Maria Teresa a stabilire che qualora fossero insorte imprevedibili difficoltà nell'esecuzione delle incombenze ad essa attribuite, la giunta non dovesse più arrestare il corso dei suoi lavori in attesa di risoluzioni da parte della Corte, bensì dovesse sottoporre la questione insorta al giudizio del governatore, il quale consultato il gran cancelliere doveva fornire in tempi brevi le decisioni del caso.

Superate le difficoltà subito incorse circa la composizione della Giunta, il Neri procedette alla stesura di una Relazione, resa pubblica nel 1750, in cui oltre a descrivere i risultati ottenuti dalla prima Giunta del censimento ed i disordini che sin dai primi mesi ne avevano minato l'attività, forniva una chiara ricognizione del cammino che restava ancora da percorrere. Se da un lato all'opera di misurazione e di stima dei terreni occorreva apportare solo marginali correzioni, per i beni di seconda stazione mancava invece una descrizione topografica ed occorreva che venissero al più presto intestati ai singoli possessori. Alla giunta spettava inoltre definire la questione delle esenzioni laiche ed ecclesiastiche; rinnovare "la descrizione delle teste censibili"; e ancora definire il metodo di ripartizione dell'imposta personale e mercimoniale. E dopo aver delineato questi aspetti alla Giunta rimaneva ancora da affrontare l'importante compito di fare eseguire il nuovo riparto, abolendo i vecchi metodi ed affrontando le resistenze di chi traeva vantaggio dal "loro perpetuarsi, e cioè in primo luogo i rappresentanti e amministratori dei pubblici, la cui scandalosa e dispotica facoltà di posare il carico sopra quelle persone, che sono meno potenti o meno bene affette, non poteva essere compatibile con il nuovo sistema censuario" (Capra 1984, p. 313). Per fare ciò occorreva che la riforma fiscale fosse preceduta da una riforma amministrativa locale e provinciale: occorreva stabilire che "il compartimento di tutto ciò che si deve imporre sopra il popolo, e l'esazione successiva delle imposte si eseguisca per mezzo di ministri regi imparziali e disinteressati in questi compartimenti, togliendo tutto questo affare dalle mani dei ministri comunitativi" (Capra 1984, p. 314).

Le reazioni furono immediate: ancor prima dell'erezione della giunta la Congregazione dello stato diede inizio alle stesse lunghe rimostranze che a suo tempo aveva avanzato contro la prima giunta del censimento; e il Consiglio generale di Milano tempestivamente ricostituì la Giunta urbana del censimento, composta dagli esponenti delle più prestigiose famiglie patrizie milanesi, ed incaricata di ostacolare con ogni mezzo l'operato della Giunta Neri.

Tuttavia, nonostante i continui e reiterati tentativi di screditare la Giunta tutte le maggiori questioni, ad eccezione dello spinoso problema delle esenzioni ecclesiastiche, vennero risolte entro la fine del 1755.

Una tappa fondamentale al fine della conclusione dei lavori fu la raccolta di notizie circa la situazione amministra-

tiva, fiscale, finanziaria, di ciascuna comunità che componeva lo stato, attuata attraverso un questionario, composto da 45 quesiti - denominato appunto "Risposte ai quarantacinque quesiti della Real Giunta del Censimento" - ed inviato, nel 1751, a tutti i cancellieri di tutte le comunità al momento ancora comprese entro i confini dello stato. I dati così ottenuti consentirono alla giunta di compilare i nuovi sommarioni e le nuove tavole d'estimo, cioè i registri che comunità per comunità elencavano le singole particelle di terreni, contrassegnate dallo stesso numero d'ordine che configurava nelle mappe, con il nome del possessore, il perticato, la destinazione colturale e il valore capitale in scudi d'estimo.

Il sistema delle imposizioni indirette dello stato, costituito da un'imposta fondiaria proporzionale al valore capitale dei beni ed integrata dalle cosiddette "tre tasse" - tassa personale, tassa mercimoniale e tassa sulle case forensi abitate dai proprietari - e la riforma amministrativa preliminare all'esecuzione del censo furono i maggiori traguardi raggiunti dalla seconda giunta del censimento la quale, dopo essere stata lentamente esautorata, il 31 dicembre del 1757 venne ufficialmente sciolta con dispaccio regio (Annoni 1966; Capra 1984; Mozzarelli 1982; Pugliese 1924; Valsecchi 1959).

### **giunta del censimento.** 130 *1818 dicembre 31 - 1859*

Il 28 febbraio 1819 venne pubblicata la patente sovrana di istituzione di una "particolare magistratura straordinaria", la giunta del censimento, posta sotto la diretta dipendenza del viceré. Era composta da consiglieri, procuratori fiscali, ingegneri, periti "presi in pari numero dalle lombarde e venete province".

La giunta del censimento ebbe la direzione superiore di tutte le operazioni necessarie per la compilazione del censimento dei beni immobili. Per garantire la regolarità e l'efficienza delle operazioni fu stabilita inoltre l'istituzione in ogni provincia nella quale si iniziassero a intraprendere le stime, di una speciale commissione provinciale che, sotto la diretta dipendenza della giunta, aveva il compito di vigilare sui lavori e "sul contegno dei commissari periti distrettuali".

Inoltre, a fronte delle prevedibili difficoltà, le autorità politiche ed amministrative del Regno dovevano, dietro eventuale richiesta della giunta, "prestare [...] tutta l'assistenza e somministrarle tutti i mezzi che sono in loro potere, e di cui fosse nell'aver bisogno nell'adempimento delle importanti incombenze ad essa da Noi commesse" (Patente 31 dicembre 1818).

Dopo il 1848, con la nuova organizzazione delle province che seguì la rivoluzione e la guerra tra il Piemonte e l'Austria, la giunta del censimento fu posta alle dirette dipendenze della direzione generale del catasto di Vienna, che era una sezione del ministero delle finanze. Il decreto 8 giugno 1859 stabilì infine che la direzione della contabilità di Stato e la giunta del censimento avrebbero continuato l'esercizio delle loro attribuzioni. Queste furono però naturalmente poste "sotto l'immediata vigilanza del governatore", al quale avrebbero dovuto rivolgersi anche in tutti quei casi in cui, sotto l'Impero asburgico, erano tenute a rivolgersi ai ministeri e dicasteri centrali del governo passato (Atti della commissione Giulini 1962).

### **giunta interinale di governo.** 131 *1796 maggio 9 - 1796 maggio 19*

La Giunta interinale venne istituita dal governo il 9 maggio 1796, prima di abbandonare Milano, all'approssimarsi delle armate francesi.

La Giunta, investita interinalmente della direzione generale degli affari, era formata dal presidente del Tribunale supremo, dai due presidenti d'appello e di prima istanza, dal presidente del Magistrato politico camerale ed era assistita dal segretario di governo. Alla stessa venne attribuito il potere di ordinare e disporre con le medesime facoltà già competenti alla Regia Conferenza governativa "sotto l'obbligo però di riferire al Governo generale ne' casi importanti e non urgenti, sempreché le circostanze della guerra lo possano permettere" (editto 9 maggio 1796).

La Giunta interinale fu soppressa con ordinanza del generale in capo dell'armata d'Italia e del commissario del Direttorio esecutivo presso le armate d'Italia e delle Alpi del 19 maggio, allorché furono sciolti anche il Consiglio generale dei decurioni e il Magistrato politico camerale (ordinanza 30 fiorile anno IV).

### **giunta urbana del censimento.** 132 *1719 - 1757*

Costituita nel 1719 la Giunta urbana del censimento, incaricata di contrastare l'operato delle giunte censuarie statali e di difendere gli interessi patrimoniali del patriziato milanese, era composta da sei decurioni, figure influenti, di grande prestigio e particolarmente esperte in materia fiscale: "oltre al famoso Carlo Borromeo, che era stato viceré di Napoli e commissario imperiale per i feudi, vi era un membro del Consiglio segreto o un esperto diplomatico, due giureconsulti di collegio, generalmente ex vicari di provvisione e senatori, un commissario degli eserciti ed un uomo di fiducia della Città, revisore dei conti; e ancora per tutta la durata di questa Giunta non mancò quasi mai un conservatore degli ordini" (Pino 1982, p. 143-145).

Per consentire alla Giunta urbana del censimento di svolgere nel miglior modo possibile le incombenze a lei attribuite, il Consiglio generale era in potere di autorizzare deroghe alla regola secondo cui soltanto i decurioni potevano esserne membri, permettendo quindi ad ex-decurioni, cioè a decurioni dimissionari, di continuare a farne parte. Scopo del Consiglio era impedire la perdita del vasto patrimonio di conoscenze, esperienza ed affiatamento acquisito dai membri della Giunta nel corso del lavoro su una materia importante come quella censuaria.

Alle riunioni della Giunta urbana, presieduta dal vicario di provvisione e dal luogotenente regio, intervenivano anche i due sindaci ed i due avvocati della città, figure che partecipavano con voto consultivo - non decisivo - a tutte le riunioni delle congregazioni civiche, ed ai quali erano attribuite mansioni di carattere tecnico. Esperti di giurisprudenza e delle istituzioni civiche tali ufficiali ricercavano i precedenti nell'archivio e stendevano memoriali e consulte sulla base di proposte formulate dai decurioni durante le adunanze della Giunta urbana. I sindaci, che appartenevano ai collegio dei causidici e notai, tenevano in ordine l'archivio e cercavano le informazioni storiche, che sarebbero servite per fornire ai decurioni tutti gli elementi necessari per prendere decisioni. Gli avvocati, che provenivano solitamente dal Collegio dei giureconsulti stendevano dopo le riunioni della Giunta i ricorsi ufficiali. Dopo i primi due anni le riunioni della Giunta si fecero meno frequenti e, a partire dal 1724, si intensificarono invece quelle di un'assemblea più ristretta, formata dal vicario, dal luogotenente, dai sindaci e dagli avvocati. I decurioni non ne erano esclusi ma la loro partecipazione non era giudicata necessaria. Queste assemblee analizzavano i problemi emersi e proponevano la linea da adottare ai decurioni della Giunta, ai quali spettava pur sempre la decisione definitiva.

La Giunta urbana che aveva ricevuto dal Consiglio generale ampia autonomia decisionale ed esecutiva non si riuniva a scadenze regolari, bensì ogni qualvolta le circostanze lo richiedessero. Talvolta le riunioni si protraevano fino a notte inoltrata e venivano convocate anche in piena notte e nei giorni festivi. Precedere le sessioni della Congregazione dello stato e quindi concordare insieme come ed in qual senso il vicario potesse o dovesse cercare di condizionare i lavori in corso erano gli scopi principali di queste improvvise adunanze. Il vicario prima delle riunioni della Congregazione dello stato, si appartava infatti con i suoi singoli membri, per scoprire le loro intenzioni e convincerli ad adottare la linea convenuta nella assemblea straordinaria della Giunta urbana. Quando il vicario non riusciva a fare accettare ai membri della Congregazione dello stato le sue proposte evitava di affrontare l'argomento o ne rimandava la discussione (Pino 1979; Pino 1982; Pino 1985; tesi Martini 1993-1994).

La Giunta urbana del censimento continuò a svolgere le sue mansioni sino al 1757 quando la seconda Giunta del censimento, presieduta da Pompeo Neri, venne definitivamente sciolta.

### **giunta urbana del mercimonio.** 133 *1719 - 1757*

Istituita come la Giunta urbana del censimento nel 1719, la Giunta urbana del mercimonio, incaricata di regolamentare e di promuovere lo sviluppo delle attività manifatturiere e commerciali, era composta da dodici membri, otto decurioni e quattro giureconsulti, oltre naturalmente dal vicario di provvisione e dal luogotenente regio che restavano in carica a vita. Ogni qual volta uno dei suoi membri veniva a mancare o si dimetteva dal decurionato, il Consiglio generale era autorizzato a farne nuova elezione senza dover necessariamente sottoporre i nominativi dei candidati al vaglio del governatore.

La Giunta urbana del mercimonio, in quanto commissione decurionale, affrontava tutte quelle questioni "mercimoniali" che non venivano discusse dal Consiglio. Sotto la guida del vicario di provvisione che la convocava, la Giunta raccoglieva dati, analizzava problemi e discuteva sui provvedimenti da adottare: esisteva una collaborazione continua, uno scambio di informazioni e spesso deleghe di funzioni tra il Consiglio e la Giunta. Anche l'esecuzione delle delibere del Consiglio in materia mercimoniale era demandata a questa Giunta.

Nel periodo 1749-1761 gli argomenti di discussione che impegnarono Consiglio e Giunta riguardarono principalmente richieste di difesa dei propri interessi avanzate dal ceto patrizio contro l'azione riformatrice in atto (Pino 1979; Pino 1985; Tesi Martini 1993-1994).

La Giunta urbana del mercimonio continuò a svolgere le sue mansioni sino al 1757 quando la seconda Giunta del censimento, presieduta da Pompeo Neri, venne definitivamente sciolta.

### **governatorato generale civile e militare del lombardo-veneto.** 134 *1849 ottobre 25 - 1857 febbraio 27*

La sovrana risoluzione del 16 ottobre 1849 definì il nuovo assetto dell'amministrazione del Regno Lombardo-Veneto, "corrispondente ai principi della costituzione dell'Impero ed ai bisogni di que' paesi", con l'intento di "schiudere d'ogni parte la via agli organi costituzionali". In luogo del viceré, la direzione civile e politica venne affidata ad un governatore civile e militare, carica alla quale venne nominato

il feldmaresciallo Radetzky, cui fu affidato anche il comando supremo dell'armata imperiale in Italia. Già nel proclama di insediamento, il 25 ottobre, Radetzky comunicando la sua nomina per gli affari civili e militari del regno specificava che "l'imperatore [...] pose nelle mie mani questo duplice potere per congiungere alla forza ed alla santità della legge anche i mezzi onde farla valere [...]" (proclama 25 ottobre 1849).

Il governatorato aveva due sezioni, una per gli affari civili ed una per gli affari militari, alle quali erano attribuite funzioni distinte e indipendenti. La prima fu affidata al conte Alberto Montecuccoli; la seconda al cognato di Radetzky stesso, il tenente maresciallo Michele Strassoldo.

La sezione civile - diretta dal Montecuccoli - avrebbe dovuto occuparsi della riorganizzazione dell'amministrazione del Regno e in particolare delle luogotenenze e dunque per certi aspetti proseguire nell'opera che lo stesso Montecuccoli aveva intrapreso in qualità di commissario plenipotenziario al rientro delle truppe austriache in Milano dopo il trimestre insurrezionale e bellico.

Come era avvenuto per le attribuzioni vicereali, anche i poteri e le competenze del governatore rimasero in realtà alquanto vaghi e non privi di una certa ambiguità: non venne mai definito con chiarezza se il governatore dipendesse o meno dal ministero dell'interno o se invece fosse indipendente; la forte personalità di Radetzky, inoltre, tese a limitare le attribuzioni prescritte alle luogotenenze - che avrebbero dovuto corrispondere direttamente con Vienna ed essere sottoposte unicamente al ministero dell'interno austriaco - e ad "imporsi nel territorio quale simbolo di un incontrollato governo militare" (Meriggi 1987, p. 356), arrogandosi molte competenze civili oltre a quelle di polizia, per il disbrigo delle quali aveva a disposizione una "cancelleria presidiale".

Questo organismo divenne quindi ben presto una sorta di direzione generale di polizia e tutta la polizia del Regno venne subordinata ai comandanti militari delle singole province, mentre avrebbe dovuto essere subordinata ai delegati provinciali, cioè agli organi statali dell'amministrazione.

Questa situazione, insieme con tutti i problemi connessi di una politica che non cercava di ottenere consenso tra i sudditi - il provvedimento del sequestro dei beni agli emigrati, ad esempio, aveva suscitato le proteste da parte dell'opinione pubblica europea - durarono fino al 1857, quando Francesco Giuseppe congedò il feldmaresciallo e nominò governatore suo fratello Massimiliano. Già dal 1853, comunque, era stato affiancato a Radetzky un consigliere civile - inizialmente il conte Rechberg poi, dal 1855, il conte Friedrich Thun-Hohenstein - con il compito di limitare il potere e le usurpazioni del feldmaresciallo e del "partito dei militari", e si erano prese alcune disposizioni tendenti a separare il potere civile da quello militare, lasciando al governatore una funzione di sorveglianza e di uniformazione della prassi di governo svolta dalle due luogotenenze di Milano e di Venezia (Meriggi 1987) fino a far divenire la carica stessa "una semplice istanza intermedia dell'amministrazione civile senza una propria sfera d'azione" (Mazhol Wallnig 1981, p. 42).

Il 27 febbraio 1857 Francesco Giuseppe congedò dunque Radetzky, che aveva in realtà offerto le sue dimissioni già un paio di mesi prima. Il 10 marzo fu nominato quale nuovo governatore suo fratello, l'arciduca Ferdinando Massimiliano, con l'obbligo di risiedere alternativamente a Milano e a Venezia. Con questa nomina fu inoltre soppressa la sezione militare del governatorato del Regno Lombardo-Veneto.

Massimiliano perseguì una politica conciliatrice nei confronti delle classi dirigenti lombarde, mantenendo un atteggiamento liberaleggiante e occupandosi non solo degli aspetti culturali ed artistici ma anzi collaborando con le maggiori figure intellettuali in un intenso sforzo di progettazione legislativa basato sulle sue tendenze federaliste.

A seguito dell'ultimatum ed all'inizio della guerra del 1859 Massimiliano lasciò la città seguito a breve dal luogotenente Bürger. L'autorità civile e militare venne affidata al maresciallo Giulay, che lo sostituì nella carica, mentre la luogotenenza di Milano venne assunta dal vicepresidente barone Ernesto di Kellersperg (Mazhol-Wallnig 1981; Meriggi 1987; Raponi 1967; Marchetti 1960).

#### **governatore.** 1499 - 1796

135

Diretto rappresentante del sovrano - già istituito da Luigi XII, re di Francia, alla fine del XV secolo, durante il breve periodo di dominio francese sul Milanese - il governatore dello stato di Milano, "Gobernador del Estado de Milan", non proveniva dalla tradizione burocratica milanese bensì dal ristretto cerchio della grande nobiltà spagnola, e poi austriaca, che si era formata nelle file dell'esercito ed aveva trovato onore e gloria nelle lunghe e continue guerre europee.

Esecutore degli ordini che gli arrivavano direttamente da Corte, il governatore assommava cariche di carattere politico-amministrativo, quale appunto "luogotenente e governatore dello stato", e di carattere militare, in quanto "capitano generale dello stato" (Annoni 1966).

All'alter ego del sovrano erano infatti attribuiti poteri normativi, di controllo, di coordinamento delle magistrature lombarde. Da lui dipendevano, in ultima istanza, le nomine dei membri degli organi cittadini e provinciali; per le sue mani passavano le richieste di appello e di grazia contro sentenze di giudici e contro i provvedimenti dei magistrati, con la sola limitazione di consultare il Senato e il regio Fisco.

E ancora dal governatore erano firmate le gride che notificavano al pubblico la volontà sovrana, espressa in regi dispacci, anche se molto spesso avveniva che il governatore, per casi e materie da lui reputati di estrema urgenza, precedesse il regio dispaccio con una grida. Come diretto rappresentante del sovrano, il governatore teneva inoltre il supremo comando dell'esercito sia in pace che in guerra.

Per il disbrigo delle proprie competenze il governatore si serviva di cancellerie particolari, quali la cancelleria di guerra, detta anche Cancelleria di stato e cifra, per le questioni di carattere militare, e la Cancelleria segreta per quelle civili (Pugliese 1924).

I nobili spagnoli inviati a governare i regni e gli stati facenti parte della monarchia avevano intorno a sé una larga famiglia e si insediavano in una corte che poteva vantare fasti secolari (Signorotto 1996, p. 36): anche la "casa" e la corte dei governatori di Milano non avevano nulla da invidiare ai palazzi dei viceré insediati negli altri domini della monarchia spagnola. Il cuore politico dello stato milanese era infatti l'edificio che, ancora oggi, esiste a lato del Duomo, nel quale accanto agli appartamenti riservati al rappresentante del sovrano, alla sua famiglia, al suo seguito ed ai suoi ospiti, erano ubicate anche le sale destinate alle più alte magistrature milanesi (Signorotto 1996).

L'autorità e le competenze attribuite al governatore rimasero pressoché invariate per tutto il periodo della dominazione spagnola; fu solo in seguito all'affermarsi del potere e della politica riformatrice della sovrana Maria Teresa che

gli organi dell'amministrazione superiore, come quelli centrali, periferici e locali, subirono profonde trasformazioni.

Già le prime riforme, pur nella frammentarietà delle iniziative, furono caratterizzate da una forte tendenza all'accentramento ed alla diretta subordinazione degli uffici: radicata era infatti la convinzione che il vigilante controllo dello stato si sarebbe attuato sia attraverso un concentramento degli organi del potere centrale, con una attiva e costante presenza nell'amministrazione provinciale e locale, sia attraverso una profonda trasformazione dell'amministrazione superiore.

Nel 1743 le impellenti esigenze militari fecero affiancare al governatore, che sino a quel momento aveva continuato a cumulare anche la funzione di capitano generale, un ministro plenipotenziario con incarichi spiccatamente politici e di governo.

Una decina di anni più tardi, conclusasi l'alleanza matrimoniale tra l'Austria e il ducato di Modena si ebbe un radicale mutamento: secondo gli accordi stabiliti con tale alleanza al governo della Lombardia vennero destinati prima Leopoldo poi Ferdinando, giovani arciduca austriaci; tuttavia data la minore età di Ferdinando fu istituita la carica di Amministratore di governo e capitano generale e affidata al duca di Modena, Francesco III d'Este, il quale la esercitò sino al 15 ottobre 1771, anno in cui l'arciduca Ferdinando d'Austria, raggiunta la maggiore età, cominciò ad esercitare personalmente le sue funzioni di governatore e di capitano generale (Arese 1979-1980).

Tuttavia con l'evolversi degli avvenimenti la carica di governatore venne via via svuotata di forza politica ed affiancata da un sempre più potente ministro plenipotenziario, diretto strumento di governo di Vienna.

Governatore e ministro plenipotenziario furono infine definitivamente oppressi nel 1796 con l'arrivo delle truppe francesi in Lombardia (Annoni 1959; Annoni 1966; Arese 1979-1980; Bendiscioli 1957 a; Bendiscioli 1957 b; Capra 1984; Pugliese 1924; Signorotto 1996).

#### **governatore degli statuti.** sec. XIV - sec. XVI

136

Mentre nella fase podestarile dell'età comunale, la conservazione degli Statuti cittadini - compito di grandissima importanza dati i frequenti incendi che caratterizzarono il periodo - era stata attribuita, tra le altre competenze, ai Sei della Camera, nel secolo XIV le autorità crederono opportuno istituire un apposito ufficio per la conservazione degli Statuti e delle gride attraverso cui si comunicavano al popolo le disposizioni ducali.

La prima citazione relativa all'esistenza di un "Gubernator statutorum" è infatti contenuta nell'istrumento del 22 marzo 1351, relativo alla seconda codificazione degli statuti milanesi, in cui il notaio che rogò l'atto, Paganolo Panigarola, si dichiara cittadino milanese e governatore degli statuti. Tuttavia già in un atto dell'11 luglio 1349 troviamo un Paganolo Panigarola "notarius ad statuta Comunis Mediolani ac sapientum", riportato nel Codice trivulziano 1507. E' pertanto possibile ritenere che a partire dalla metà del secolo XIV sia incominciato il diritto della famiglia Panigarola di tenere l'ufficio del governatore degli statuti, ufficio che in seguito non venne considerato civico bensì statale (Santoro 1956; Santoro 1968).

#### **governatore di Lombardia.** 1859 giugno 8 - 1860 gennaio 9

137

Il giorno successivo alla battaglia di Magenta, che aveva liberato alle truppe francopiemontesi la via verso Milano, la



Congregazione municipale votava un indirizzo a Vittorio Emanuele II confermando il patto votato nel 1848 e proclamando l'annessione della Lombardia al Piemonte.

Le linee fondamentali dell'organizzazione temporanea della Lombardia furono stabilite dal decreto 8 giugno 1859, che si basava sostanzialmente sul progetto della commissione Giulini. In virtù di questo decreto al vertice dell'amministrazione veniva nominato un governatore - il magistrato piemontese Paolo Onorato Vigliani - rappresentante del re e investito dei pieni poteri per la gestione dell'amministrazione civile, con competenza quindi anche in materia di leggi e regolamenti e il potere di promulgare decreti. Naturalmente per tutto ciò che riguardava la guerra e le questioni militari il governatore doveva limitarsi "a procurare la pronta esecuzione degli ordini del ministero della guerra e del comandante degli eserciti alleati". Alle dirette dipendenze del governatore venivano poste tutte le autorità delle province lombarde e a lui dovevano essere indirizzati tutti gli affari che, sotto il cessato regime austriaco, dovevano indirizzarsi al governatore generale del regno e ai dicasteri centrali. Inoltre il governatore aveva la facoltà di nominare commissioni speciali con carattere consultivo per le questioni politiche ed economiche che fossero elette tra i rappresentanti più autorevoli della cittadinanza milanese (decreto 8 giugno 1859).

L'ufficio di gabinetto del governatore era gestito da un funzionario, che aveva il titolo di segretario del gabinetto particolare del governatore (e che fu l'avvocato Gaspare Cavallini), e da due applicati di segreteria (Carlo Faraldo e Damiano Muoni).

Gli altri organi creati per l'amministrazione temporanea della regione, che costituirono il regio governo di Lombardia, furono la regia amministrazione centrale della Lombardia, che ebbe delegati gli affari amministrativi in passato di competenza della luogotenenza lombarda, e la segreteria di governo. Organi periferici furono le intendenze generali, che subentrarono alle sopresse delegazioni provinciali, e i commissari distrettuali, figure queste mantenute dalla passata organizzazione (Raponi 1961).

Il governatore fu dunque l'autorità suprema in Lombardia fino all'unificazione legislativa, anche se già dalla fine di luglio l'autonomia delle province lombarde venne ridotta allo scopo di uniformarle a quelle piemontesi: il decreto del 31 luglio dichiarava infatti "cessati i poteri conferiti in via straordinaria al governatore" e attribuiva allo stesso le competenze che erano state del luogotenente del Lombardo-Veneto. Di conseguenza gli affari che erano stati destinati al governatore generale si sarebbero ora dovuti indirizzare ai ministeri sardi. Le sezioni dell'amministrazione centrale e la prefettura delle finanze venivano quindi sottoposte alla giurisdizione dei ministeri subalpini e il governatore, pur rimanendo la figura centrale dell'ordinamento lombardo con funzione di collegamento tra l'amministrazione lombarda e quella piemontese e tra l'amministrazione centrale e le intendenze provinciali, non ebbe più preminenti funzioni di governo (decreto 31 luglio 1859 b).

L'unificazione legislativa fu sostanzialmente decisa con la legge 23 ottobre 1859, "relativa alla nuova circoscrizione provinciale e comunale", anche se i singoli governatori delle province lombarde subentrarono all'amministrazione centrale di Lombardia il 9 gennaio 1860.

La pace di Zurigo del 10 novembre sanciva infine l'unione della Lombardia al Piemonte sul piano del diritto internazionale (Atti della commissione Giulini 1962; Raponi 1961; Raponi 1967).

## **governatore generale del Regno Lombardo-Veneto (cancelleria arciducale).**

138

*1857 febbraio 28 - 1859 maggio 6*

Il 27 febbraio del 1857 l'Imperatore Francesco Giuseppe esonerò il feldmaresciallo Radetzky dal posto di comandante dell'armata e di governatore generale del Regno Lombardo-Veneto. La carica di governatore fu rilevata dal fratello dell'Imperatore, l'arciduca Francesco Massimiliano. Comandante generale del Regno fu nominato il generale Francesco Gyulai. Contemporaneamente alla nomina di Massimiliano fu ristabilita l'amministrazione civile e cessò quindi il governo militare.

In seguito alla riorganizzazione delle province italiane dopo gli eventi bellici del 1848 e dopo la cessazione del governatorato generale civile e militare venne quindi istituita la cancelleria arciducale (Atti della commissione Giulini 1962). A differenza della cancelleria vicereale le attribuzioni e le competenze della cancelleria furono esclusivamente di ispezione e di collegamento tra i ministeri viennesi e le luogotenenze: "i dispacci arrivano aperti dal ministero alla cancelleria arciducale, che li trasmette alle luogotenenze senza alcun suo particolare ordine" (Atti della commissione Giulini 1962, p. 199).

Nonostante i limiti imposti al suo ruolo, Massimiliano comunque "pretese dai suoi più diretti collaboratori di essere informato di ogni questione, di ogni problema, sia amministrativo che politico, nonché della situazione economica" (Marchetti 1960, p. 605); forse anche per questo, secondo l'analisi della cancelleria che fece la commissione Giulini "[...] l'Arciduca, pur immischiandosi di tutto, non ha effettivamente la direzione di nulla", poiché il suo compito era limitato al limite ad aggiungere le proprie osservazioni su quanto corrisposto dalle due parti (Atti della commissione Giulini 1962).

L'amministrazione del Regno Lombardo-Veneto non fu sottoposta all'arciduca nemmeno nominalmente, anche se Massimiliano si dedicò ad una intensa attività di progettazione di riforma istituzionale, chiamando a collaborare anche esponenti del mondo lombardo tradizionalmente ostili all'Austria quali Cesare Cantù - che nel 1833 era stato incarcerato in seguito agli arresti che avevano smantellato la struttura della Giovine Italia - per lo studio di una riforma degli studi che "avrebbe dovuto eliminare le tracce della "germanizzazione" dal curriculum degli studenti lombardo-veneti" (Meriggi 1987); Valentino Pasini, per un'indagine sulle finanze del viceregno e, ancora, Stefano Jacini, per analizzare le condizioni della Valtellina, attraversata in quegli anni da una grava crisi economica. Anzi, nel suo proclama di insediamento Massimiliano affermò che lo scopo della sua missione sarebbe stato di promuovere il benessere morale e materiale delle due regioni [...] e di assicurare lo sviluppo autonomo delle province affidate alle sue cure" (Raponi 1967, p. 227). Ma le tendenze federaliste dell'arciduca e la sua intenzione di staccare il Regno dalla amministrazione centrale di Vienna erano in netto contrasto non solo con la sua funzione, ma anche con le istruzioni che da Vienna e da suo fratello l'Imperatore aveva ricevuto (Mazhol-Wallnig 1981, p. 43). Ad eccezione di alcuni risultati di un qualche rilievo - la quasi completa abolizione del privilegio fiscale, la conversione delle Accademie delle belle arti in sezioni dei rispettivi Istituti di scienze, lettere e arti, e la loro riorganizzazione con nuovi e più rispondenti criteri - la svolta politica che Massimiliano tentò di imporre non approdò sostanzialmente a nulla: il suo programma, preparato agli inizi del 1858 - che prevedeva, o chiedeva, la risistemazione edilizia del centro di Milano, una serie di lavori pubblici di partico-

lare urgenza (strade in Valtellina, arginatura di corsi d'acqua, ecc.), interventi statali a favore dell'industria, richieste di esenzioni doganali per l'importazione di macchine agricole e per l'industria, istituzione di una Banca di sconto lombarda - non trovò alcun ascolto a Vienna, che al contrario ridusse la spesa per i lavori pubblici nel Lombardo-Veneto (Raponi 1967, p. 234-235). E' comunque indiscutibile che il ristabilimento dell'amministrazione civile e la cessazione del Governo militare, avvenuti contemporaneamente alla nomina di Massimiliano, ebbero come effetto immediato un alleggerimento della pressione poliziesca, un certo allentamento della censura e di conseguenza una maggiore vivacità politica" (Raponi 1967, p. 231).

L'arciduca lasciò Milano alla vigilia delle ostilità con il Piemonte: la notificazione della luogotenenza lombarda del 6 maggio 1959 comunicò che, a causa dello stato di guerra, le funzioni di governatore generale del regno erano state assunte dal generale Gyulai, mentre il tenente maresciallo di Kellemes era stato nominato governatore militare di Lombardia. Luogotenente lombardo diveniva infine il barone Ernesto di Kellersperg (Atti della commissione Giulini 1962; Marchetti 1960; Mazhol-Wallnig 1981; Meriggi 1987; Raponi 1967).

### **governo milanese.**

139

*1816 gennaio 2 - 1848 marzo 18*

Le province lombarde e venete, annesse all'Impero austriaco sin dal 12 giugno 1814, furono ufficialmente costituite in Regno Lombardo-Veneto con la sovrana patente del 7 aprile 1815. Il nuovo Regno comprese tutti i dipartimenti del cessato Regno d'Italia con le sole esclusioni di quello di Novara, tornato al Regno di Sardegna, e di quello dell'Alto Adige, riacquisito dall'Austria ma inglobato nel Land del Tirolo. Il nuovo Regno, unito dalla figura del viceré, era suddiviso in due governi distinti, ognuno dei quali riferito ad un'area regionale separata dal fiume Mincio. Dei due territori governativi citati nella sovrana patente all'art. 6, a quello alla destra del fiume venne dato il nome di "governo milanese" (patente 7 aprile 1815). A loro volta ognuno dei due territori era diviso in province (delegazioni); ogni provincia in distretti e ciascun distretto in comuni. Del governo lombardo fecero parte le province di Milano, Como, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lodi-Crema e Sondrio.

Il governo milanese, cui rimase affidata l'amministrazione generale del territorio fino all'insurrezione del 1848, faceva capo naturalmente al governo centrale viennese, anche se l'organo di collegamento era il viceré. Dal governo centrale dipendevano gli uffici dell'amministrazione statale periferica, in particolare le delegazioni provinciali e i commissariati distrettuali.

Il governo era composto da un collegio governativo presieduto dal governatore - in sua assenza dal vicepresidente di governo - e da dieci membri, definiti "consiglieri" (il cosiddetto senato politico), da cui dipendevano altrettanti dipartimenti amministrativi (istruzione pubblica, acque e strade, sanità, ecc.) con a capo un presidente generale il cui ufficio era denominato presidenza generale di governo. Per gli affari finanziari dall'aprile del 1816 fu creato in seno al governo il senato camerale o di finanza le cui attribuzioni furono stabilite da un regolamento apposito.

L'ordinamento, le attribuzioni e l'attività del senato politico furono stabilite dal "regolamento per il governo ed il senato politico", che specificava anche gli oggetti che rimanevano riservati ai dicasteri aulici (Sandonà 1912).

Se il primo articolo disponeva che "il governo è la superiore autorità politico-amministrativa per tutto il territorio

che gli è assegnato", l'articolo quattro, per cui "il governo dipende immediatamente e secondo la diversità degli oggetti di sua competenza dai relativi dicasteri aulici di cui deve eseguire gli ordini" ne sottolineava la subordinazione da Vienna. In pratica le proposte del governo - cioè del senato politico e del senato di finanza e poi del Magistrato camerale - passavano direttamente nella cancelleria del viceré, che apponeva il suo visto e le inoltrava a Vienna. Successivamente esse venivano esaminate e giudicate dal dicastero aulico di competenza (gli affari politici dalla cancelleria aulica riunita; gli affari camerali dalla camera aulica generale; gli affari di polizia dal dicastero di polizia e censura). Riguardo alle materie sulle quali la decisione era specificamente riservata all'imperatore, le relazioni dei dicasteri aulici contenevano la descrizione del fatto concreto e le proposte di decisione. In caso di proposte legislative gli atti venivano ulteriormente inoltrati al consiglio di Stato.

Il regolamento per il governo ed il senato politico definiva specificamente le attribuzioni e l'attività del governo divise per argomenti. In materia di costituzione politica e dello stato formale del territorio al governo venivano assegnate in particolare "la cura e la vigilanza per il mantenimento dei diritti del sovrano; i confini e la politico-topografica divisione delle province; la sorveglianza sulle autorità assolutamente o relativamente subordinate e sulla condotta dei loro rispettivi impiegati [...]; le ammissioni alla cittadinanza ed il riconoscimento della medesima, le nozioni ne' casi di emigrazione, il permesso di effettuarla e le misure per impedirle; la tutela dei diritti, delle prerogative di rango e quella delle distinzioni acquistate a titolo di nascita o di speciali concessioni; materie feudali".

Le materie riservate alla decisione o disposizione del dicastero aulico erano invece "i reclami per violazione dei confini contro gli stati esteri; tutti i cambiamenti dello scomparto provinciale, distrettuale e comunale; tutte le nomine a quelle cariche alle quali è affidata la direzione d'un ufficio o d'un dipartimento [...]; l'accettazione delle rinunzie a quegli impieghi la cui collocazione è come sopra riservata al dicastero aulico; i congedi agli impiegati per portarsi in stato estero o alla capitale dell'Impero, ovvero quando oltrepassano il periodo di sei settimane; il permesso di scambio degli impiegati da un territorio all'altro [...]; tutte le destituzioni degli impiegati che hanno prestato giuramento e tutte le gratificazioni per gli impiegati; il permesso di emigrazione alle persone coscritte e abili al servizio militare, ai possessori di beni stabili, agli artieri e negozianti patentati, ai possessori di capitali superiori alla somma di fiorini diecimila, alle persone nobili; le nomine e conferme di nobiltà; il permesso di portare decorazioni estere; le alienazioni di beni feudali e la conversione degli stessi in beni allodiali".

Al governo venivano riservati "tutti gli oggetti che hanno rapporto al culto". In particolare erano comprese "la tutela dei diritti del sovrano e dello stato, contro gli attentati e le usurpazioni della gerarchia ecclesiastica; la cura di promuovere gli interessi della religione dominante e di proteggere le sette tollerate entro i limiti prescritti dalla legge; la divisione topografico-ecclesiastica; la nomina dei curati ai benefici ecclesiastici di patronato regio e quella per le religioni tollerate; l'ispezione di disciplina sugli oggetti secolari della chiesa; la sorveglianza e direzione delle istituzioni dirette all'istruzione ed educazione del clero; il culto estero e le relative disposizioni; l'ispezione sopra tutte le comunità e associazioni religiose e sull'economica amministrazione delle loro sostanze; l'incremento ed amministrazione

delle fondazioni mobili ed immobili dedicate al culto in generale o a particolari istituti religiosi”.

Si specificava inoltre che non avrebbe potuto aver luogo “veruna disposizione che regoli affari che hanno relazione alla facoltà o alle persona ecclesiastiche a meno che il governo preventivamente non si accordi col preventivo ordinario”.

Al governo veniva inoltre concessa la facoltà di accordare il permesso di inviare a Roma le petizioni per le dispense matrimoniali, oltre alla facoltà di “impartire placet regium ai relativi brevi di dispensa” purché consegnati senza che cagionassero alcuna spesa. Al dicastero aulico venivano invece riservate le decisioni “ove trattasi di impartire il placetum regium ai brevi ed alle bolle pontificie oppure di concedere la licenza per le ricerche e per altri atti di ufficio che i rispettivi ordinari dirigono alla sede politica”.

Sempre in materia di culto spettava inoltre ai dicasteri aulici la divisione delle diocesi, la creazione di nuove parrocchie o la concentrazione delle già esistenti, la concessione per l’istituzione di nuove abbazie, monasteri e corporazioni ecclesiastiche, così come il permesso per la loro soppressione o il loro ripristino, tutte le condanne alla perdita di qualunque prebenda, la nomina ai benefici di patronato regio che oltrepassassero i mille fiorini e il sequestro delle rendite temporali dei vescovi e arcivescovi. All’imperatore erano infine riservate le nomine di vescovi e arcivescovi e le colazioni e ratifiche delle altre prebende (propositure, canonici effettivi e titolari, ecc.).

Le competenze del governo si estendevano anche a “tutti gli oggetti di pubblica istruzione e quelli che influiscono sull’educazione del popolo e sulla cultura della nazione”. La norma comprendeva quindi tutti gli stabilimenti di pubblica istruzione e di educazione, le scuole comunali e triviali, le scuole normali, i seminari, i licei e le università, le accademie scientifiche e le case di educazione. Naturalmente anche le istituzioni private di educazione restavano sotto il controllo governativo, così come la sorveglianza e l’amministrazione dei fondi e stabilimenti destinati a soccorrere la gioventù studiosa, al mantenimento di maestri e alla conservazione degli istituti.

Al governo erano poi demandati “tutti gli oggetti che hanno rapporto alla legislazione di polizia”, e quindi la polizia per le sussistenze (cioè quelle disposizioni dirette a procurare in sufficiente abbondanza, in buona qualità e a prezzi convenienti gli articoli che servivano ai bisogni della vita); la polizia di sicurezza; la polizia dei costumi (disposizioni inerenti alla decenza e alla moralità); la polizia di beneficenza e quella per i poveri (le disposizioni per impedire la questua); la polizia di sanità e quella medica, anche se il regolamento specificava che “le singole leggi su questi diversi rami di pubblica polizia che già esistono, ovvero quelle che saranno in avvenire da emanare, contengono gli oggetti sopra i quali è competente e dispone soltanto l’aulico dicastero”.

Un’altra forma di intervento era destinata al governo in sede di collaborazione con l’amministrazione militare, in particolare il completamento delle truppe attraverso la leva, le forniture dei viveri e del vestiario all’armata, l’acuartieramento delle truppe.

In generale il regolamento attribuiva al governo facoltà di intervento in rapporto all’industria nazionale e ai mezzi per promuoverla, agli oggetti di pubblica economia e di diritti di privativa dello Stato (imposte dirette e indirette, rendite demaniali e camerale); e anche le norme per l’amministrazione di tutti quegli oggetti che avevano rapporto ai fondi pubblici e comunali, alle fondazioni pie ed ecclesiastiche, anche se “riguardo ai fondi pubblici ed alle fondazioni si

presentarono annualmente al dicastero aulico i conti preventivi ed i conti consuntivi” e allo stesso dicastero aulico venivano riservate le spese superiori a 500 fiorini non contemplate nei conti, le gratificazioni agli inservienti, l’approvazione di nuove “fabbriche” per la conservazione o il restauro degli stabilimenti che eccedessero l’importo di 5.000 fiorini le prime e 10.000 fiorini i secondi, il permesso per la vendita dei fondi. Infine il governo doveva consultare “la ragionateria, rispettivamente la Congregazione centrale per tutte quelle operazioni che riguardano l’amministrazione de’ predetti fondi e domanda i dati rispettivi per conoscerne la forza ed il dettaglio” (Sandonà 1912, p. 105-110).

Fino alle rivoluzioni del 1848 quindi, nonostante la stretta dipendenza da Vienna, rimase in vigore una sorta di distinzione tra l’amministrazione del Regno Lombardo-Veneto e quella centrale viennese. La situazione cambiò con l’emanazione della carta costituzionale del 10 marzo 1849 e la trasformazione dell’Impero. Con il decreto imperiale del 25 ottobre 1849 in luogo del viceré fu istituito il governatore generale del Regno Lombardo-Veneto con funzioni sia civili che militari e, con la circolare ministeriale del 3 novembre 1849, furono istituite due luogotenenze (quella lombarda e quella veneta), che subentrarono ai governi generali soppressi (Meriggi 1981 b; Meriggi 1983; Meriggi 1987; Raponi 1967; Spellanzon 1960 a).

#### **governo militare.**

140

*1848 agosto 6 - 1857 febbraio 28*

In seguito agli accordi armistiziali presi con gli inviati di Carlo Alberto dopo l’insurrezione del marzo e la successiva guerra decisa dal Piemonte, il 6 agosto 1848 le truppe austriache rientrarono in Milano. Fu il podestà Paolo Bassi, succeduto il 3 agosto ad Agostino Sopransi, a consegnare a Radetzky le chiavi della città.

Lo stesso 6 agosto il feldmaresciallo assunse “fino ad ulteriore disposizione il governo militare e civile delle provincie di Lombardia”; contemporaneamente dichiarò la città di Milano in stato d’assedio e promulgò la legge stataria, che contemplava la pena di morte anche per infrazioni relativamente lievi.

Governatore militare della città di Milano fu nominato il tenente-maresciallo principe Felice Schwarzenberg, sostituito il 1 settembre 1848 dal tenente maresciallo conte Francesco di Wimpffen (proclama 6 agosto 1848).

Lo stato d’assedio e l’immediata concentrazione di tutti i poteri nelle mani dei militari - lo stesso Radetzky prese inizialmente la sua residenza nel palazzo reale - mostrarono alla città quale fossero i reali intendimenti degli austriaci: lo Schwarzenberg dichiarò immediatamente sciolta la guardia nazionale (l’ordine pubblico sarebbe stato garantito dalle truppe di guarnigione), “vietò gli attrupamenti per le strade e ordinò di astenersi nei luoghi pubblici da discorsi contrari all’ordine delle cose” (Marchetti 1960, p. 458). Naturalmente lo stato d’assedio non consentiva in alcuna misura la libertà di stampa ed anzi si equipararono gli scrittori e i tipografi “di scritti tendenti a commozioni politiche” ai perturbatori della quiete pubblica. Infine si intimò ai cittadini di consegnare le armi da fuoco, da taglio e le munizioni di guerra sotto pena di essere trattati a norma della legge marziale. Nei mesi successivi alla riconquista della città furono inevitabilmente arrestati e fucilati numerosi cittadini e altri sottoposti alla cerimonia della “pubblica bastonatura”.

Contemporaneamente Radetzky prese una serie di provvedimenti demagogici in materia fiscale tendenti a far pagare alle classi abbienti, considerate le vere responsabili della ribellione, le spese di guerra. Con questi provvedimenti Ra-

detzky si guadagnò paradossalmente l'epiteto di "comunista": furono emanate particolari esenzioni del bollo; provvisoriamente sospesa la controlleria doganale sulle merci di cotone greggio o manufatto puro o misto; dichiarata la "desistenza d'ufficio da ogni procedura penale per contravvenzioni finanziarie pendenti"; ordinato di soprassedere "all'esazione delle restanze dei crediti per tasse arretrate dipendenti da tasse giudiziarie e multe civili ed anche da tasse criminali fondate nel regolamento austriaco 18 giugno 1818"; abolita la tassa personale e ridotto il prezzo del sale; soppresso provvisoriamente il dazio consumo principale ed addizionale civico sulla farina. Inoltre furono occupate, saccheggiate e trasformate in alloggi militari le "case dei signori" (primi furono i palazzi Borromeo, Casati, Greppi e Litta). In seguito, sempre per far fronte alle spese militari, furono notevolmente aumentate le tasse ordinarie e furono creati nuovi gravami: tra questi una sovrainposta comunale di 6 centesimi da pagarsi in due rate (19 agosto e 20 settembre) per 288.549 lire; un prestito forzoso di 2.800.000 "da levarsi sulle famiglie, persone anche morali, e ditte mercantili agiate e facoltose dimoranti o stabilite in Milano (31 agosto e 10 settembre); una sovrainposta straordinaria sull'estimo di otto centesimi (2.365.884 lire); un prestito forzato sul commercio della città per 1.500.000. Infine, l'11 novembre Radetzky annunciò una requisizione straordinaria di guerra di venti milioni a carico di coloro che avevano capeggiato l'insurrezione del marzo o avevano avuto cariche nel governo provvisorio (tra questi anche Alessandro Manzoni, tassato per 20.000 lire).

Il 12 marzo 1849 il Piemonte denunciò formalmente l'armistizio. Il 17 marzo Radetzky "per difendere i sacri diritti del nostro sovrano e respingere tale ingiusto e sleale attacco", lasciò Milano con le sue truppe. Con il proclama del 17 marzo fece un sunto degli otto mesi di governo militare imposto alla città: il governo si era assunto "l'incarico di mantenere l'ordine e la tranquillità, non meno che di tutelare la sicurezza delle persone e delle sostanze degli abitanti di questa città. Il governo [...], vigilante con incessante cura e zelo, indefesso al ben essere dei cittadini, crede di aver adempito religiosamente a questi doveri, prendendo a norma del suo agire i sacrosanti principj della giustizia e dell'equità [...]" (notificazione 17 marzo 1849).

Il supremo comando delle truppe rimaste a presidiare Milano venne quindi assunto dal colonnello de Heyntzel che, come comandante superiore, prese residenza al castello. Al nuovo comandante militare della città, il colonnello de Duodo, già comandante il corpo della gendarmeria, furono aggiunti, per l'amministrazione di concerto della capitale, il dirigente della regia delegazione provinciale locale, il podestà della città di Milano ed il capo dell'ufficio dell'ordine pubblico col personale da loro dipendente. La sede del nuovo governo militare fu "trasportata" in casa Litta.

Nonostante la rapida vittoria delle truppe austriache su quelle piemontesi - le operazioni belliche si conclusero in soli quattro giorni, tra il 20 e il 23 marzo - la proclamazione della carta costituzionale "per l'unito e indivisibile Impero austriaco" e la riorganizzazione dell'Impero e del Lombardo-Veneto, decisa nell'ottobre del 1849, lo stato d'assedio rimase in vigore fino al primo maggio 1854. Il ventuno aprile 1854 infatti un'ordinanza dei ministeri dell'interno e della giustizia, del comando superiore dell'armata e del dicastero di polizia annunciava che Francesco Giuseppe, alla vigilia delle nozze con Maria Elisabetta Amalia di Baviera, aveva deciso la cessazione dello stato d'assedio in tutto il Regno e che quindi alle autorità e ai giudici civili competenti sarebbero stati restituiti il pieno esercizio delle loro pre-

rogative e delle loro giurisdizioni; inoltre gli atti dei reati maggiori sarebbero stati trasmessi ai tribunali ordinari. A norma del codice penale poi si annunciava l'istituzione di una speciale corte di giustizia per i reati di alto tradimento, ribellione e sollevazione (ordinanza 21 aprile 1854). Cinque giorni dopo un'altra ordinanza confermò che le potestà politiche dovevano tenersi vincolate alla legge nella forma e nella esecuzione dei loro atti, pur riconoscendo ad esse la facoltà di emanare prescrizioni e divieti che si riferissero anche ad una singolare azione o ad una determinata serie di azioni e di aggiungervi sanzioni di pene pecuniarie, afflittive e corporali (Marchetti 1960; Mazhol-Wallnig 1981; Meriggi 1987; Raponi 1967).

#### **governo provvisorio centrale di Lombardia. 141** *1848 aprile 8 - 1848 agosto 2*

L'8 aprile 1848 il governo provvisorio di Milano decise, in accordo con i membri dei governi insurrezionali delle altre città lombarde, di costituirsi in governo provvisorio centrale di Lombardia aggregandosi un membro per ogni provincia. Il nuovo governo fu composto dal presidente Gabrio Casati e, in qualità di membri, da Vitaliano Borromeo, Giuseppe Durini, Pompeo Litta, Gaetano Strigelli, Antonio Beretta, Cesare Giulini, i quali già facevano parte del governo provvisorio milanese o erano stati nominati collaboratori del Municipio. In rappresentanza delle province lombarde entrarono Anselmo Guerrieri per Mantova (già membro del governo ma ora rappresentante della città ancora in parte occupata dagli austriaci), Girolamo Turrone per Pavia, Pietro Moroni per Bergamo, Francesco Rezzonico per Como, Azzo Carbonera per la Valtellina, l'abate Luigi Anelli per Lodi e Crema, Annibale Grasselli per Cremona. Il 12 aprile a questi si aggiunse Antonio Dossi in rappresentanza di Brescia, che inizialmente aveva opposto qualche resistenza alla creazione di un governo unico. Segretari del governo furono Emilio Broglio, Giulio Carcano e Achille Mauri. Dal governo milanese uscirono quindi Alessandro Porro e Marco Greppi, ma le figure moderate rimasero in assoluta maggioranza poiché solo l'Anelli era di tendenza decisamente repubblicana.

Pur essendo composto sostanzialmente da esponenti moderati filoalbertisti il governo lombardo dovette resistere alle pressioni piemontesi per l'annessione immediata della Lombardia al Piemonte, anche se in realtà ne stava preparando il terreno combattendo una dura battaglia politica contro la corrente repubblicana (Mazzini era giunto a Milano il 7 aprile). Il primo atto del nuovo governo - dopo aver respinto la proposta del ministro Franzini per l'immediata elezione di un'assemblea che decidesse le sorti della Lombardia e quella di Cattaneo per l'elezione di una assemblea preparatoria eletta dai rappresentanti dei diversi comuni che indicasse le norme per l'elezione di una assemblea costituente - fu infatti di nominare lo stesso 8 aprile una commissione speciale che si occupasse di "studiare e proporre un progetto di legge per la convocazione delle assemblee primarie" (Raccolta 1848, p. 204) cioè che elaborasse la legge elettorale per l'elezione dell'Assemblea che avrebbe deciso definitivamente la sorte della regione. Il lavoro della commissione, presieduta da Alessandro Porro, si rivelò però ben presto inutile. Con il pretesto del protrarsi della guerra infatti all'inizio di maggio il governo, dopo alcune sedute cariche di tensione, decretò un plebiscito per la fusione con il Regno di Sardegna. Con questa decisione il governo veniva meno all'impegno che era stato preso durante l'insurrezione milanese, cioè di rimandare la questione "a causa vinta" ed abbandonava anche l'idea di far decidere le sorti della

Lombardia da una assemblea lombarda (Candeloro 1960). I repubblicani e i democratici presero immediatamente posizione contro tale decisione, pubblicando un manifesto il 13 maggio, firmato tra gli altri da Mazzini, Cernuschi, Tenca e Visconti Venosta in cui si accusava il governo di aver mancato ai suoi impegni e di aver rotto la concordia stabilita nei giorni dell'insurrezione. Comunque l'8 giugno furono resi noti i risultati del plebiscito: la stragrande maggioranza degli elettori aveva votato per l'annessione.

Contemporaneamente alla lotta politica il governo dovette cercare di rimediare agli errori di politica finanziaria del primo mese con nuove imposte e prestiti. Il 28 luglio fu "imposto alla Lombardia un prestito forzoso di 14 milioni di lire correnti con l'interesse del 5 % da prelevarsi proporzionalmente sulle famiglie più agiate e facoltose" (Raccolta 1848, p. 477) e il 25 giugno fu finalmente abolita la tassa personale. Né altri provvedimenti e decreti riuscirono a consolidare il consenso popolare nei suoi confronti: il 9 aprile un decreto decise la soppressione della Compagnia di Gesù e il sequestro dei beni mobili e immobili di sua proprietà; si annunciò la destinazione ad uso civile e la demolizione di parte del castello di Milano; venne promulgata la legge sull'organizzazione della difesa della Patria, relativa cioè all'organizzazione della guardia nazionale (11 aprile); venne attivata la legge penale per il costituendo esercito (14 maggio).

Il 7 luglio furono nominati dei commissari governativi in ognuna provincia (per Milano Giunio Bazzoni) il cui scopo era quello di "procacciare la rapida ed uniforme esecuzione di tutti i provvedimenti decretati per imprimere la maggior possibile energia all'andamento delle cose di guerra, per accrescere i mezzi finanziari e per rafforzare nelle popolazioni il sentimento della necessità di riunire tutti gli sforzi alla suprema difesa e liberazione della Patria" (Raccolta 1848).

Mentre la guerra procedeva il governo doveva affrontare la questione dell'annessione, che il plebiscito aveva risolto solo in parte poiché la formula votata prevedeva il voto di immediata fusione "delle Province Lombarde con gli Stati Sardi, sempreché sulla base del suffragio universale sia convocata negli anzidetti paesi [...] una Assemblea Costituente, la quale discuta e stabilisca le basi e le forme di una nuova monarchia costituzionale con la dinastia Savoia [...]" (Candeloro 1960, p. 193). Il 7 giugno il governo decise infine che una speciale commissione, composta da Giuseppe Durini, Andrea Lissoni, Gaetano Strigelli ed Emilio Broglio, si sarebbe recata a Torino per affrontare definitivamente la questione portando come condizione primaria la formazione di una consulta lombarda - trasformazione nominale dello stesso governo lombardo - cui sottoporre per l'approvazione i trattati internazionali concernenti la Lombardia stipulati eventualmente dal re Carlo Alberto. Le trattative, non facili considerando lo stato d'animo che si era creato a Torino sia per l'andamento della guerra sia per il timore di uno spostamento della capitale del nuovo regno a Milano, si conclusero il 15 giugno con la stipulazione di una convenzione che venne presentata dal ministro dell'interno piemontese Ricci come progetto di legge per l'annessione. Questa, dichiarando la Lombardia - così come le province di Rovigo, Treviso, Vicenza e Padova - parte integrante dello Stato prevedeva inoltre che sarebbero rimaste in vigore le leggi e i regolamenti vigenti in Lombardia, la libertà di stampa, di associazione e la guardia nazionale; che il potere esecutivo sarebbe stato esercitato dal Re per mezzo di un ministero responsabile verso la nazione rappresentata dal Parlamento; che il governo del re non avrebbe potuto concludere trattati politici o di commercio senza es-

sersi preventivamente concertato con una consulta straordinaria, trasformazione nominale del governo di Lombardia, e infine che si sarebbe promulgata una legge elettorale per la costituente e che questa sarebbe stata convocata entro un mese dall'accettazione della fusione. Il 28 giugno la Camera subalpina votò solo il primo articolo del progetto di legge e lo approvò con 127 voti favorevoli e 7 contrari. Questo recitava: "L'immediata unione della Lombardia e delle province di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, quale fu votata da quelle popolazioni, è accettata. La Lombardia e dette province formano con gli Stati Sardi e con gli altri già uniti un sol regno. Col mezzo del suffragio universale sarà convocata una comune Assemblea Costituente, la quale discuta e stabilisca le basi e la forma di una nuova Monarchia costituzionale colla Dinastia di Savoia, secondo l'ordine di successione stabilito dalla legge salica, in conformità dal voto emesso dai veneti e dal popolo lombardo sulla legge 12 maggio 1848 del governo provvisorio di Lombardia. La formula del voto sovra espresso contiene l'unico mandato della Costituente e determina i limiti del suo potere".

La fusione era così compiuta, ma la questione della sopravvivenza del governo di Lombardia (seppur con un nome differente) e sul regime transitorio venne decisa dal parlamento subalpino solo tra il 28 giugno e il 19 luglio.

Dopo il plebiscito il potere era ormai saldamente in mano ai "casatiani", cioè all'aristocrazia moderata, e i ceti popolari, così come gli esponenti democratici e repubblicani, uscirono del tutto di scena. Inoltre dalla seconda metà di luglio il Casati, recatosi a Torino, era stato nominato presidente del consiglio, ricevendo così, sostenne Cattaneo, "il premio della cessione di Milano". Le allarmanti notizie sull'andamento della guerra - dopo la battaglia di Vicenza del 10 giugno gli austriaci avevano sostanzialmente ripreso tutto il Veneto con l'eccezione di Venezia - e le pressioni di Mazzini e Cattaneo portarono il governo a costituire a Milano un comitato di pubblica difesa (27 luglio). Poco dopo, il 1 agosto, il governo di Torino nominava commissari regi per la Lombardia Angelo Olivieri di Vernier, Massimo Cordero di Montezemolo e Gaetano Strigelli - il cosiddetto consiglio amministrativo generale - cosicché il governo provvisorio lombardo si trasformò come previsto in consulta straordinaria della Lombardia (2 agosto).

Questi ultimi atti del governo si svolsero in realtà in un clima paradossale di farsa grottesca poiché gli avvenimenti bellici li resero praticamente inutili: il 26 luglio infatti l'esercito piemontese fu sconfitto a Custoza e il 29 luglio gli austriaci varcarono l'Oglio. Il 5 agosto Carlo Alberto firmò la resa: i piemontesi si ritiravano al di là del Ticino, mentre la città in tumulto restava senza direzione politica (Avetta 1938; Candeloro 1960; Cattaneo 1849; Curato 1950; Curato 1960; Marchetti 1948 a; Marchetti 1948 b; Meriggi 1987; Raccolta 1848).

#### **governo provvisorio di Milano.**

*1848 marzo 22 - 1848 aprile 8*

**142**

Il 18 marzo 1848, prima giornata dell'insurrezione di Milano, si trovavano a Torino due nobili lombardi, i conti Carlo D'Adda ed Enrico Martini, i cui compiti erano quelli di tenere i contatti con il re Carlo Alberto. Scoppiata la rivoluzione i due emissari ottennero di essere ricevuti dal sovrano piemontese, al quale chiesero di intervenire immediatamente in aiuto della città. Carlo Alberto manifestò più di un dubbio, facendo loro notare non solo le difficoltà politiche e militari a cui sarebbe andato incontro ma soprattutto la necessità di giustificare alle altre potenze europee un suo intervento. Sostenne dunque l'utilità che la municipalità mi-

lanese inviasse a lui una richiesta formale di aiuto. Contemporaneamente, tramite il conte di Castagnetto, veniva dagli uomini del sovrano sabardo inviata una lettera al podestà di Milano Gabrio Casati nella quale lo si invitava a fare il possibile affinché le forze repubblicane (e federaliste) non prendessero il sopravvento nella rivoluzione. Iniziava così il lavoro da parte degli uomini di Carlo Alberto per ottenere la fusione della Lombardia con il Piemonte.

Tornato clandestinamente a Milano il 21 marzo, il Martini diede per sicuro l'intervento di Carlo Alberto, a patto però che la municipalità inviasse una esplicita richiesta di soccorso al re. Per dare maggior forza e autorità alla richiesta sarebbe stato inoltre necessario che la municipalità si costituisse in governo provvisorio.

A Milano intanto si accentuavano ulteriormente le divergenze politiche tra coloro che dirigevano l'insurrezione. Da una parte infatti vi erano i membri del consiglio di guerra, che erano riusciti a respingere le proposte di armistizio offerte da Radetzky, nettamente contrari ad una fusione con il Piemonte; dall'altra vi erano i membri della municipalità con a capo il podestà Gabrio Casati che, seppur favorevoli alla fusione con il Piemonte, mantenevano un atteggiamento ambiguo e oscillante, cercando di differenziare il loro operato da quello dei combattenti per non comprometersi troppo agli occhi degli austriaci, e contemporaneamente operando per evitare che l'insurrezione assumesse toni spiccatamente rivoluzionari e democratici.

La municipalità accolse comunque con favore la proposta del Martini e decise di costituirsi in governo provvisorio, anche se, grazie all'opposizione di Cattaneo e del consiglio di guerra, evitò di prendere una decisione definitiva sul futuro della Lombardia. Il proclama del 22 marzo recitava infatti che, chiamata a conquistare l'indipendenza, solo "[...] a causa vinta i nostri destini verranno discussi e fissati dalla nazione" (Cattaneo 1849, p. 57).

Il nuovo governo fu composto da Gabrio Casati, che ne fu anche il presidente, e da Vitaliano Borromeo, Giuseppe Durini, Pompeo Litta, Gaetano Strigelli, Cesare Giulini, Antonio Beretta, Marco Greppi, Alessandro Porro. Alle dirette dipendenze del governo furono create una segreteria generale affidata a Cesare Correnti, unico membro di tendenza democratica, e un ufficio per la sovrintendenza degli affari segreti e diplomatici, affidato a Anselmo Guerrieri. Segretario degli affari diplomatici fu nominato Pietro Tagliabò.

Carlo Cattaneo rinunciò a formare un governo meno legato a Carlo Alberto con esponenti democratici e federalisti ed anzi rassegnò le dimissioni del consiglio di guerra la stessa mattina del 22, proponendo però la fusione dello stesso con il comitato di difesa ed a seguito del parere favorevole di Casati venne costituito il comitato di guerra.

Con questi atti la corrente aristocratico-liberale albertista sconfiggeva politicamente coloro che avevano realmente condotto la battaglia e l'avevano vinta, perché lo stesso 22 marzo dopo la battaglia di Porta Tosa Radetzky decideva di ritirarsi.

Oltre a rivolgere l'appello di aiuto a Carlo Alberto - che il 23 marzo aveva finalmente deciso di entrare in guerra - gli atti amministrativi e le decisioni politiche prese freneticamente nei giorni successivi dal nuovo governo provvisorio, che prese sede a Palazzo Marino, suscitavano non poche polemiche, malcontento e sfiducia da parte della popolazione.

Il 26 marzo fu stipulata una convenzione con il generale piemontese Passalacqua in base alla quale il governo si impegnavano a somministrare a proprio carico tutte le sussistenze necessarie alle truppe piemontesi, che a loro volta si im-

pegnavano a combattere come alleate di quelle lombarde. Per inquadrare il costituendo l'esercito lombardo fu stabilito inoltre che fossero assunti dal governo provvisorio ufficiali piemontesi fuori servizio, ponendolo così di fatto sotto il controllo piemontese. Per coprire le spese il governo lanciò un prestito cittadino di 24 milioni di lire, rimborsabile in quattro rate a partire dall'aprile del 1849, ma senza offrire alcun interesse. La somma non fu raggiunta per quanto per rimediare all'errore successivamente venne offerto un interesse del 5% (Cattaneo 1849). Inoltre il governo, sempre per questioni di bilancio, sospese i pagamenti degli interessi delle cartelle del Monte Lombardo-Veneto (Candeloro 1960). Altri provvedimenti di politica finanziaria, nonostante gli intendimenti dichiarati di voler "alleggerire il peso delle pubbliche imposte a favore delle classi meno doviziose" (Cattaneo 1849, p. 92) si rivelarono imprudenti e demagogici: tra questi la promessa di indennizzo ai prestinai e macellai dopo il divieto di accrescere le mete del pane e della carne (22 marzo); la riduzione del prezzo del sale (23 marzo); la riduzione dell'imposta sul bollo della carta (29 marzo); il condono di tutte le tasse giudiziarie non ancora esatte (29 marzo) e soprattutto l'abolizione del gioco del lotto, "[...] indegno di tempi in cui tutte le istituzioni devono concorrere al progressivo sviluppo della civiltà" (Raccolta 1848).

Nei tre giorni successivi con una serie di decreti il governo si preoccupò di sciogliere e di riorganizzare parte delle istituzioni cittadine quali il tribunale d'appello (presidente provvisorio fu nominato Enrico Guicciardi); il tribunale civile di prima istanza (presidente Alberto Beretta); il tribunale mercantile e di cambio (presidente Carlo Negri); il tribunale criminale (presidente Caporali Luigi).

Fu disciolto il magistrato camerale e sostituito da una intendenza generale delle finanze; sostituiti i direttori della zecca e delle poste (rispettivamente Pietro Canzani e Antonio Cantoni); l'ispettorato della fabbrica dei tabacchi fu affidato a Carlo Tanzi. Le funzioni della regia delegazione furono attribuite alla Congregazione provinciale con Paolo Taverna alla presidenza e Innocenzo Pini alla vicepresidenza.

Al consiglio di Stato furono delegate le funzioni del disciolto consiglio di governo: presidente fu nominato in via provvisoria l'avvocato Giovanni Battista Nazari e a vicepresidente l'avvocato Angelo Decio.

La scelta di questi uomini corrispondeva ad un preciso intendimento e a una precisa scelta politica del governo: secondo Carlo Cattaneo queste nomine avevano "messo tutti gli abitanti in balia delle rappresentanze degli ottimati" (Cattaneo 1849, p.96).

Per ciò che riguarda la sicurezza e la difesa Teodoro Lechi fu designato come generale in capo di tutte le forze militari del governo; Pompeo Litta, con il grado di generale comandante e Alessandro Scalvini, capo dello stato maggiore, furono nominati organizzatori della guardia civica (Raccolta 1848).

Infine il 30 marzo un decreto stabilì la restituzione agli israeliti del "pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici".

Intanto la lotta politica a Milano diveniva sempre più accesa, sia per la preoccupazione di Carlo Alberto che in Lombardia prevalessero i rivoluzionari repubblicani, sia per la presenza in Milano di una corrente federalista e di un forte spirito municipalistico, sia infine per il timore, presente anche tra i membri moderati del governo, che alla Lombardia, complessivamente più progredita del Piemonte, venisse riservato un ruolo subordinato nel futuro Regno dell'alta Italia.

L'8 aprile il governo provvisorio di Milano e i governi provvisori delle altre province decisero di aggregarsi. Si costituì così il governo provvisorio centrale di Lombardia (Avetta 1938; Candeloro 1960; Cattaneo 1849; Curato 1950; Curato 1960; Marchetti 1948 a; Marchetti 1948 b; Meriggi 1987; Raccolta 1848).

### **gran cancelliere.**

143

1535 - 1753

Al vertice dell'amministrazione dello stato il gran cancelliere era, dopo il governatore, il funzionario più importante. Uomo di fiducia di Madrid prima e di Vienna poi egli, purché grande esperto della realtà dello stato, veniva scelto - a differenza del governatore - sia tra le fila della nobiltà spagnola e poi austriaca sia tra i membri della nobiltà lombarda, e ricopriva l'incarico a vita.

Le mansioni a lui delegate non erano sempre ben definite: controllora di tutta la vita civile dello stato, "così nelle cose di giustizia come in quello che tocca alle entrate ordinarie e straordinarie, diritti e ragioni della camera et confiscazioni" (Pugliese 1924), il gran cancelliere doveva in particolare assicurarsi che ogni magistratura o corpo amministrativo eseguisse i propri compiti senza ostacolare le competenze degli altri uffici: egli ad esempio non godeva della facoltà di ingerirsi nelle "cose di giustizia" di competenza del Senato, bensì doveva controllare l'esecuzione materiale delle sentenze dal Senato emanate.

E proprio per questa sua funzione di controllore-conciliatore delle attività svolte dai vari organi di governo, al gran cancelliere spettava spesso l'incombenza di dirimere i conflitti di competenza e di preminenza tra i diversi uffici e di "accomodare" le delicate questioni che spesso insorgevano tra le potenti famiglie patrizie milanesi.

Al gran cancelliere era inoltre attribuita la carica di presidente del Consiglio segreto, organo consultivo a cui era solito rivolgersi il governatore, e di presidente della Giunta Interina, che doveva reggere lo stato nell'intervallo di tempo che intercorreva tra la partenza o morte del governatore e l'arrivo del successore.

Il gran cancelliere, esercitando tali funzioni diveniva quindi il responsabile del governo sovrano in loco, e tale dignità, come dimostrano "il suo assoluto diritto di precedenza" nelle giunte e nelle cerimonie pubbliche, gli era riconosciuta ufficialmente (Annoni 1966; Pugliese 1924).

L'autorità e le competenze attribuite al gran cancelliere rimasero pressoché invariate per tutto il periodo della dominazione spagnola; fu solo in seguito all'affermarsi del potere e della politica riformatrice della sovrana Maria Teresa che gli organi dell'amministrazione superiore, come quelli centrali, periferici e locali, subirono profonde trasformazioni.

Già le prime riforme, pur nella frammentarietà delle iniziative, furono caratterizzate da una forte tendenza all'accentramento ed alla diretta subordinazione degli uffici: radicata era infatti la convinzione che il vigilante controllo dello stato si sarebbe attuato sia attraverso un concentramento degli organi del potere centrale, con una attiva e costante presenza nell'amministrazione provinciale e locale, sia attraverso una profonda trasformazione dell'amministrazione superiore.

Le nomine a questa carica si susseguirono infatti sino al 1753 quando il conte Beltrami Cristiani, gran cancelliere, venne investito anche della carica di ministro plenipotenziario.

Con la morte del Cristiani venne meno anche la carica di gran cancelliere. Attribuita in via onorifica al presidente del

Senato nel 1749, tale carica venne qualche anno più tardi ufficialmente soppressa: le sue funzioni furono in parte assorbite dal ministro plenipotenziario ed in parte attribuite al neo costituito consultore di governo, una sorta di consigliere ed assistente del ministro plenipotenziario incaricato soprattutto di sopperire alle sue inesperienza in materia di legislazione locale (Annoni 1959; Annoni 1966; Arese 1979-1980; Bendiscioli 1957 a; Bendiscioli 1957 b; Pugliese 1924; Signorotto 1996; Valsecchi 1959).

### **imperiale regio magistrato camerale.**

144

1829 maggio 26 - 1848 marzo 18

In seguito alla decisione imperiale del 26 maggio 1829, il 1 agosto 1830 fu attivato nel Regno Lombardo-Veneto l'imperiale regio Magistrato camerale, "l'autorità amministrativa assoluta per la direzione e ispezione di tutti i rami di finanza nel territorio soggetto alla giurisdizione del governo" (notificazione 15 maggio 1830). Composto da un presidente e da sei consiglieri di governo, il Magistrato dirigeva tutti i rami finanziari e camerali del Regno e dunque concentrava le funzioni che erano state fino a quel momento di competenza del senato governativo di finanza e delle direzioni dei diversi rami di finanza - private, dogane, dazi consumo, demanio, beni della corona, boschi e diritti uniti - che conseguentemente cessarono di sussistere.

Autorità puramente finanziaria, il Magistrato doveva "partire nell'esercizio delle sue incombenze da sole considerazioni di finanza, avendo di mira la maggiore e sicura rendita possibile e la più tenue spesa, compatibilmente col buono e regolare andamento dell'amministrazione" con lo scopo dichiarato di "tenere disgiunte le vedute direttrici dell'amministrazione di finanza da qualunque altro fine della pubblica amministrazione". Rilevando queste funzioni dal senato di finanza, spettarono dunque al Magistrato camerale la compilazione del conto del bilancio preventivo da rassegnare al ministero delle finanze e la funzione di vigilanza affinché non venissero oltrepassate dal governo le somme assegnate nei preventivi.

Se al governo rimase la prerogativa relativa alla distribuzione, alla ripartizione e alla esazione delle imposte dirette, il Magistrato ebbe competenza su tutte le imposte indirette, sui beni della corona, sui beni demaniali, sulle private e sui diritti regali, sulle manifatture erariali, sul debito pubblico, sul monte dello stato, sulle remunerazioni e sulle pensioni a carico del Tesoro, sulle dotazioni delle autorità militari.

Il Magistrato camerale dipendeva dalla camera aulica generale e, anche se venivano riconosciuti di sua competenza "tutti gli oggetti concernenti l'amministrazione della finanza nel territorio soggetto alla giurisdizione del governo" (Sandona 1912, p. 222), era al contempo prevista una severa distinzione tra gli affari che potevano essere trattati dal Magistrato stesso e quelli per i quali si doveva richiedere l'approvazione o la decisione ultima della camera aulica.

La nuova legge di riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria istituì in ogni provincia le intendenze di finanza. L'intendente e i suoi addetti rispondevano direttamente al Magistrato camerale.

Poiché in base a queste norme cessavano le funzioni del senato di finanza e delle direzioni delle dogane, delle private e dei dazi, dei boschi, del demanio e della corona, gli uffici di queste - quali ad esempio ad esempio i posti di dogana, le ricevitorie di finanza, i magazzini e le dispense dei generi di privata, la forza armata di finanza, gli agenti e i custodi demaniali, i conservatori e gli uffici delle tasse - furono posti in diretta dipendenza dalle intendenze.

Alle intendenze di finanza stesse fu infine affidata l'amministrazione dei dazi (entrata, uscita, transito delle merci); i dazi consumo; le vendite privative della carta bollata, l'applicazione del bollo in tutti i casi previsti, dei sali e tabacchi e delle polveri. Tra le altre numerose competenze dell'intendenza vi era anche l'amministrazione delle acque di ragione camerale che servivano all'irrigazione dei terreni e al funzionamento degli opifici, dei beni feudali dello stato che si erano resi vacanti e delle eredità giacenti poste sotto sequestro, dei diritti di navigazione e di pesca e i diritti eventuali di plateatico e di terratico e la vigilanza sugli oggetti concernenti le tasse giudiziarie, politiche e camerali.

In ogni provincia era inoltre istituita una ragioneria provinciale, dipendente dalla ragioneria centrale di Milano e Venezia, le cui mansioni sostanzialmente si riferivano alla parte contabile ed esecutiva dell'amministrazione di competenza delle delegazioni (attraverso la compilazione degli appositi registri e dei rendiconti), alla revisione e liquidazione dei conti delle amministrazioni e delle corporazioni, alle operazioni di contabilità periodica, oltre alla riscossione dell'imposta prediale, alla tassa personale, al contributo arti e commercio, al culto.

Con la riorganizzazione dell'Impero dopo le rivoluzioni del marzo 1848 e la guerra successiva, l'amministrazione finanziaria del Regno Lombardo-Veneto venne sottoposta direttamente al governo viennese: la prefettura delle finanze, divisa in otto dipartimenti ognuno con a capo un consigliere e il prefetto, presidente con il rango di consigliere ministeriale, dipese direttamente dal ministero delle finanze di Vienna, che a sua volta era diviso in trenta dipartimenti (Atti della commissione Giulini 1962; Raponi 1967; Sandonà 1912).

#### **intendenza di finanza.**

145

1780 - 1796

Le continue critiche che vennero mosse all'attività svolta dal Magistrato camerale, riformato nel 1770, portarono con il dispaccio regio del 23 ottobre 1780 al totale distaccamento del dipartimento di finanza. L'amministrazione finanziaria si dava così una struttura gerarchica analoga a quella della Camera dei conti.

Secondo quanto stabilito nel dispaccio regio al Magistrato camerale continuavano ad essere affidati gli affari relativi al censo, all'annona, al commercio, alla gestione delle acque, ai confini, alla stipulazione di contratti, "non comprensivi però quelli riguardanti i rami di finanza", e ancora la soprintendenza della tesoreria generale, "e tutte le ispezioni in genere che dipendono dallo stesso Magistrato camerale fuori di quelle che si riferiscono al dipartimento della finanza" (editto 30 settembre 1780).

Il dipartimento preposto all'amministrazione delle finanze, cioè "de' rami di entrate camerale, tanto di quelli che erano prima appaltati alla Ferma generale, quanto delle altre regalie già esistenti presso la Nostra Camera e che successivamente verranno redente" - che già aveva acquistato nel decennio precedente larga autonomia dal Magistrato camerale - venne da esso completamente distaccato e sottoposto alla "immediata dipendenza degli ordini del Governo ed appoggiato ad una Intendenza generale composta da un Intendente e Vice-intendente, e da i pochi subalterni che saranno riconosciuti necessari e ciò con le stesse facoltà, che finora ha avute il Magistrato camerale" (editto 30 settembre 1780, cap. II).

Dalla sola Intendenza di finanza incominciarono quindi a dipendere tutti i funzionari che, per le materie di natura finanziaria, erano stati subordinati al Magistrato camerale.

Con disposizione dell'Amministrazione generale di Lombardia del 25 ottobre 1796 l'Intendenza generale di finanza venne soppressa e sostituita da una semplice Ispettorica centrale di finanza, avendo l'Amministrazione generale preso su di sé "l'immediata vigilanza di una parte tanto interessante il patrimonio dello Stato". (disposizioni 4 brumale anno V).

#### **intendenza generale.**

146

1859 giugno 8 - 1859 ottobre 23

Avvenuta la liberazione di quasi tutto il territorio lombardo e l'unione politica della regione agli stati sardi, si procedette alla riorganizzazione amministrativa temporanea della Lombardia, sulle linee generali, ma non senza alcune modificazioni, proposte dalla commissione Giulini. Il decreto dell'8 giugno 1859, dato a Milano da Vittorio Emanuele II dopo la sua trionfale entrata in città insieme con Napoleone III, facendo cessare i poteri conferiti ai commissari straordinari, poneva al vertice della struttura temporanea il governatore, rappresentante del re e investito dei pieni poteri per tutto ciò che concerneva l'amministrazione civile. Alle sue dipendenze erano poste tutte le autorità delle province lombarde e presso di lui veniva istituita una segreteria generale. I compiti che in passato erano stati svolti dalla luogotenenza venivano ripartiti tra cinque sezioni costituenti la regia amministrazione centrale della Lombardia.

In luogo delle delegazioni provinciali, soppresses, si istituivano in ogni provincia sul modello piemontese le intendenze generali. All'intendente, nominato dal re, spettavano dunque tutte le funzioni e le attribuzioni delle cessate delegazioni, ma anche la direzione politica della provincia. L'intendenza aveva il compito di sorveglianza su tutti gli uffici pubblici della provincia, rilasciava i passaporti e le carte di passo. La riorganizzazione della pubblica sicurezza poneva alle dipendenze dell'intendenza anche i questori provinciali e distrettuali. Il decreto dell'8 giugno infatti toglieva ai commissari distrettuali le competenze in materia di sicurezza, sopprimeva la direzione generale di polizia e i commissariati superiori e affidava la pubblica sicurezza ai questori provinciali e distrettuali (che avevano circoscrizione territoriale di una o più preture foresi). Pur mantenendo le medesime circoscrizioni, i circondari di polizia delle città assumevano invece la denominazione di circondari di pubblica sicurezza con a capo dei questori urbani, dipendenti dal questore provinciale (Atti della commissione Giulini 1962; Raponi 1961).

#### **Lombardia austriaca.**

147

1749 - 1796

La pace firmata ad Aquisgrana nel 1748 chiudeva definitivamente quel capitolo di storia europea che si era aperto al principio del secolo XVIII con la guerra di successione spagnola, era proseguito con quella polacca ed aveva trovato conclusione nella guerra di successione austriaca. L'Austria confermava definitivamente il proprio dominio sullo stato Milanese che, persa metà delle sue terre ai confini con lo stato sabaudo, si allargava verso Mantova, accogliendo nuove regioni: i vicini ducati di Milano, di Mantova e di Parma e Piacenza riuniti in un unico dominio formavano infatti la "Lombardia austriaca".

L'ondata di riforme che caratterizzò la seconda metà del XVIII secolo portò ad una riorganizzazione del territorio lombardo. Secondo quanto stabilito dall'editto teresiano del 10 giugno 1757 lo stato milanese si articolava in sei province - Milano, Pavia, Lodi, Cremona, Como, Casal Maggiore - nelle Terre separate di Treviglio (separata dal Ducato) e di



Soncino, Fontanella, Pizzighettone, Castel Leone separate dal Contado di Cremona; nella giurisdizione della Calciana e ancora nella Valle Intelvi.

Nel 1780 morta la sovrana Maria Teresa e salito al trono il figlio Giuseppe II, il processo riformatore subì una forte accelerazione. Abbandonata la linea moderata seguita dall'imperatrice, Giuseppe II applicò in toto i principi di uniformità, accentramento e separazione tra funzione amministrativa e giudicante, provvedendo anche alla razionalizzazione delle circoscrizioni territoriali che le riforme teresiane avevano lasciato in uno stato di quasi totale disomogeneità.

Il 26 settembre del 1786 per "dare al corso degli affari nelle Province della Lombardia Austriaca una forma regolare e coerente al Sistema politico recentemente introdotto in questa e nelle altre parti della sua Monarchia", per volontà di Giuseppe II, veniva infatti pubblicato un nuovo editto "per il compartimento territoriale" che prevedeva la suddivisione della Lombardia austriaca in otto province - Milano, Mantova, Pavia, Cremona, Lodi, Como, Bozzolo, Gallarate - ognuna delle quali rimaneva suddivisa in pievi o delegazioni, e queste in comunità (editto 26 settembre 1786 c).

Tale riorganizzazione territoriale venne mantenuta anche quando, l'anno seguente - precisamente l'8 ottobre 1787 - il ministro plenipotenziario Wilczeck, per ragioni di carattere geografico e logistico, sostituì i capoluoghi di provincia Bozzolo e Gallarate rispettivamente con Casalmaggiore e Varese (Capra 1984).

Tuttavia l'opera di razionalizzazione delle circoscrizioni territoriali attuata da Giuseppe II ebbe vita breve. Salito al trono Leopoldo II, nel 1791 venne infatti ripristinato il vecchio compartimento teresiano. L'allegato B del dispaccio del 20 gennaio 1791 così enunciava: "Si rimetteranno sotto la giurisdizione delle vecchie Province, anche per gli oggetti politici, tutte quelle comunità che in conseguenza del Compartimento 1786 furono staccate ed aggregate ad altre Province e delle quali fu fatta bensì, nell'anno susseguente, la riunione, ma per il solo Censo e per le Strade" (Dispaccio 20 gennaio 1791).

Secondo il nuovo compartimento territoriale la provincia di Milano ritornava a comprendere il territorio che l'editto teresiano del 10 giugno 1757 aveva riconosciuto come parte della provincia del Ducato, cioè: Milano, comune dei Corpi Santi, pievi di Agliate, Angera, Appiano, Arcisate, Bellano, Bollate, Brebbia, Brivio, Bruzzano, Castel Seprio, Cesano Boscone, Corbetta, Cornegliano, Dairago, Dervio, Desio, Gallarate, Galliano, Garlate, Gera d'Adda, Gorgonzola, Incino, Lecco, Leggiuno, Locate, Mandello, Mariano, Mezzate, Missaglia, Nerviano, Oggiono, Olgiate Olona, Parabiago, Pontirolo, Porlezza, Rosate, San Donato, San Giuliano, Segrate, Settala, Seveso, Somma, Trenno, Vall'Assina, Valsassina, Val Solda, Val Cuvia, Val Taleggio, Val Travaglia, Varenna, Varese, Vimercate; corti di Casale e Monza; vicariato di Binasco; squadre di Mauri e di Nibionno; comune di Treviglio (Compartimento 1791).

Ancora pochi giorni più tardi Mantova e il suo territorio tornarono ad avere un'amministrazione autonoma da quella della Lombardia austriaca le cui province rimasero pertanto: Milano, Pavia, Como, Cremona, Casalmaggiore, Lodi.

### **luogotenenza lombarda.**

148

*1849 novembre 3 - 1859 giugno 8*

La riorganizzazione del Regno Lombardo-Veneto in seno all'Impero dopo gli sconvolgimenti delle rivoluzioni del 1848 prevedeva la sostituzione dei governi generali milanesi e veneti con due luogotenenze aventi sede a Milano e a

Venezia. Queste furono istituite e poste a capo dell'amministrazione regionale con la circolare ministeriale del 3 novembre 1849 e le loro attribuzioni furono precisate con le circolari del 31 dicembre 1850 e 30 marzo 1856 (Ordinanza 30 marzo 1856).

Nel "decennio di preparazione all'unità d'Italia" l'amministrazione della Lombardia fece dunque capo alla luogotenenza, la cui struttura era per certi aspetti analoga a quella dei governi generali prequarantotteschi: comprendeva dieci dipartimenti - ognuno dei quali con competenze specifiche in un ramo particolare dell'amministrazione - diretti da "consiglieri di luogotenenza", che assumevano funzioni simili a quella di un ministro. Costoro formavano il consiglio di luogotenenza, a sua volta presieduto dal luogotenente generale del regno (Raponi 1967). Primo luogotenente lombardo fu nominato Carl von Schwarzenberg, cugino del nuovo cancelliere imperiale. Oltre al presidente, la luogotenenza aveva anche un vicepresidente, con funzioni comunque assai limitate. Anche se molte materie che precedentemente erano state riservate alle competenze del governo furono nominalmente rimesse alla decisione luogotenenziale - che deliberava collegialmente per tutti gli affari relativi al contenzioso amministrativo e negli affari politici amministrativi di maggiore importanza, mentre ogni consigliere decideva individualmente per gli affari di propria competenza (Atti della commissione Giulini 1962) - il rigoroso accentramento politico e amministrativo delle province italiane con il resto dell'Impero deciso dopo il 1849 riservò in realtà alla esclusiva deliberazione luogotenenziale solo gli affari relativi ai lavori pubblici, alla pubblica istruzione e agli archivi.

Gli uffici che dipendevano direttamente dalla luogotenenza ed erano preposti a queste materie erano quindi la direzione delle pubbliche costruzioni, la direzione generale di polizia, la direzione generale dei ginnasi e la direzione generale degli archivi amministrativi e politici (gli archivi giudiziari dipendevano però dalle autorità giudiziarie), oltre naturalmente agli organi dell'amministrazione periferica, quali le delegazioni provinciali e, tramite queste, i commissariati distrettuali. Il luogotenente presiedette anche la Congregazione centrale dopo la sua riconvocazione nel 1856.

Nonostante il requisito imprescindibile per entrare nel consiglio di luogotenenza fosse "la piena, aperta ed incondizionata adesione al governo austriaco" (Atti della commissione Giulini 1962, p. 119), alla luogotenenza furono dunque riservate attribuzioni limitate rispetto a quelle che aveva avuto il governo durante la prima restaurazione: il governo viennese avocò a sé tutta l'amministrazione finanziaria (la prefettura delle finanze, divisa in otto dipartimenti ognuno con a capo un consigliere e il prefetto, presidente con il rango di consigliere ministeriale, dipendevano direttamente dal ministero delle finanze di Vienna, che a sua volta era diviso in trenta dipartimenti); l'amministrazione militare (che fu posta alle dipendenze del ministero della guerra); l'amministrazione e l'organizzazione giudiziaria; la contabilità dello stato; la giunta del censimento; la direzione generale delle poste; le camere di commercio ed industria. Anche la direzione generale di polizia, pur essendo nominalmente subordinata alla luogotenenza, corrispondeva in realtà direttamente con l'autorità suprema di polizia viennese - il dicastero di polizia e censura - esercitando una funzione di sorveglianza politica sia sui consiglieri di luogotenenza e sui funzionari centrali sia, attraverso i commissari dei quartieri (solo in Milano erano sette) e i commissari superiori, sui delegati provinciali e sui commissari distrettuali. La struttura civile affidata ai luogotenenti era ancor

più depotenziata a causa della soppressione del senato Lombardo-Veneto, che fece perdere al Regno la sua suprema corte di giustizia (Meriggi 1987).

I margini di autonomia non solo della luogotenenza - ma anche della direzione delle pubbliche costruzioni, della polizia, degli organi giudiziari - erano ancor più limitati dalla contabilità di Stato, l'organo consulente politico e amministrativo degli uffici del dominio che, pur avendo una organizzazione separata, dipendeva dal supremo dicastero di contabilità e controllo di Vienna al cui vertice vi era il presidente che godeva del rango di ministro e corrispondeva direttamente con l'Imperatore. Compito principale dell'ufficio era infatti l'esame e la consulenza sulla gestione di tutti gli uffici che maneggiavano denaro pubblico, avendo l'autorità di decidere chi avesse competenza nel compiere una spesa e se il titolo della spesa fosse compreso nel preventivo che annualmente gli veniva trasmesso o se, per affrontarla, fosse necessario il ricorso a mezzi straordinari, ad esclusione naturalmente che la spesa non richiedesse una esplicita autorizzazione da parte del ministero (Atti della commissione Giulini 1962).

La struttura di potere che si venne a creare nel Lombardo-Veneto, atipica rispetto alle altre province del contesto imperiale, si contraddistinse comunque non solo per la mancanza di un versante costituzionale - le congregazioni centrali furono riconvocate solo nel 1856 sotto la presidenza del luogotenente - ma per i notevoli margini di ambiguità nella gestione del potere stesso: le luogotenenze infatti avrebbero dovuto essere in diretta dipendenza del ministro dell'interno imperiale, ma il ruolo di egemonia esercitato dal governatore generale (anche grazie alla forte personalità dello stesso Radetzky) tese a soffocare "il potere prescritto per le luogotenenze e ad imporsi nel territorio quale incontrastato "governo militare", che si arrogò anche molte competenze civili, prima tra le quali quella di polizia" (Meriggi 1987, p. 356) (Atti della commissione Giulini 1962; Candeloro 1964; Mazhol-Wallnig 1981; Marchetti 1960; Meriggi 1987; Raponi 1967).

#### **maestri dei mulini.**

149

*sec. XII - sec. XIII*

Incaricati di regolare l'uso delle acque dei mulini i "magistri molendinorum" furono istituiti intorno alla seconda metà del XII secolo. La più antica testimonianza di questi ufficiali ritrovata tra la documentazione raccolta negli "Atti del comune di Milano", risale al 1173: in quell'anno, in occasione di una controversia insorta tra il monastero di sant'Ambrogio di Milano ed alcuni esponenti della famiglia de Valle per la demolizione di alcuni mulini di proprietà dei de Valle che ostacolavano la regolare attività dei confinanti molini del monastero, i consoli del comune nominarono alcuni maestri dei mulini per dirimere la vertenza.

Già con la emanazione dei primi statuti sulle acque e sul loro uso da parte dei diversi utenti, si stabilì che i maestri dei mulini - poi denominati ufficiali delle acque - dovessero essere coadiuvati nell'esercizio dei loro compiti da un certo numero di campari.

Nominati di anno in anno, detti campari si impegnavano a custodire "bona fide et sine fraude" i beni a loro affidati; in caso di danni o furti essi erano tenuti a richiedere e riscuotere dai trasgressori, se identificati, una somma tale da coprire l'entità del danno; in caso contrario i campari erano invece tenuti, entro tre giorni, a denunciare l'accaduto al podestà il quale, dopo aver stimato i danni avrebbe fissato la multa e stabilito l'entità del risarcimento da versare al proprietario leso; metà della multa era destinata al proprietario

danneggiato l'altra metà veniva consegnata al canevario del comune (Barni 1954; Franceschini 1954; Manaresi 1919).

#### **maestri delle entrate ordinarie.**

150

*sec. XIV - 1541*

Magistratura finanziaria più importante del Dominio perché gestiva la quasi totalità delle entrate ducali, i Maestri delle entrate ordinarie, di origine viscontea, subirono alcune limitazioni nelle loro competenze a partire dal 1469, quando Galeazzo Maria Sforza, istituì un solo tesoriere generale e trasformò la tesoreria da semplice ufficio contabile in banca (Leverotti 1997, p. 24).

La politica del duca, intenzionato a consolidare sempre più il proprio potere personale a scapito delle magistrature cittadine, si concretò infatti inizialmente con la conquista delle magistrature attraverso il rinnovo degli uomini o l'immissione in esse di persone di sua fiducia, ed in seguito con l'alterazione delle competenze di quelle stesse magistrature.

I maestri continuavano tuttavia a tenere la nota di tutte le entrate e spese delle singole città che componevano il Dominio e quindi a ricevere i rendiconti mensili dai referendari cittadini, ufficiali nominati direttamente dai maestri, i quali erano tenuti a scegliere tra quei candidati che dimostrassero di essere "circumspecti, prudentes, intratarum er datiorum peritiam habentes et experti".

Non avendo Milano un suo referendario cittadino essi, in collaborazione con un maestro straordinario, con il referendario generale e con il giudice generale dei dazi, erano tenuti inoltre a curare l'appalto degli incanti dei dazi della città. E ancora ogni anno, nel mese di gennaio, i maestri, sulla base di un "quadernetto" compilato e firmato dal ragioniere generale, dovevano valutare le entrate e spese del Dominio, e decidere con i referendari, come recuperare ulteriori entrate qualora avessero valutato insufficienti quelle previste.

Prima di segnalare ai ragionieri l'ammontare degli stipendi e prima ancora che il loro ammontare venisse trasmesso al tesoriere generale ed ai ragionieri della carta e del papiro per le opportune registrazioni, i Maestri ordinari erano tenuti a concordare con il duca la "possibilità" e soprattutto le modalità di pagamento. Ad essi era inoltre affidato il controllo mensile di tutti i conti delle note delle entrate e spese fatte dal tesoriere generale, inviate loro giornalmente e di quelle dei "sescalchi e degli spenditori di corte" anch'esse recapitategli quotidianamente.

E ancora ai maestri ordinari spettava dare corso ai "restauri", cioè ai rimborsi decisi dal duca, e controllare che i ragionieri del papiro registrassero su un apposito libro tutti gli oneri ed esenzioni concesse.

Spettava infine ai maestri ordinari trattare le ragioni finanziarie delle terre prive di referendari e tesoriere (Leverotti 1997, p. 25).

#### **maestri delle entrate straordinarie.**

151

*sec. XIV - 1541*

Magistratura finanziaria "di importanza più limitata rispetto alla camera ordinaria, poiché gestiva introiti fiscali di diversa natura che davano un gettito inferiore", i maestri delle entrate straordinarie si occupavano della gestione delle acque di alcuni fiumi, dei Navigli e dei canali artificiali da essi derivati, rogge, e canaletti indispensabili per l'irrigazione dei terreni; erano di loro competenza inoltre la cura di alcuni porti - Sale, Cugnolo, Falcone - e di tutti i beni patrimoniali del signore. Ai Maestri delle entrate straordinarie spettava inoltre occuparsi - attività che divenne la principale nel periodo di governo di Galeazzo Maria - della composizione ed esazione di multe e condanne, della liquidazione

dei beni confiscati; e ancora si occupava di feudi, eredità vacanti, e dell'esazione delle tasse straordinarie (annate e mezze annate) imposte a feudatari, ecclesiastici.

Questa magistratura coniugava quindi funzioni sia di carattere amministrativo sia di carattere giurisdizionale: "di giurisdizione repressiva, volta cioè a condannare gli abusi e le frodi, in particolare in materia di biade, e di giurisdizione civile, avendo competenze sulle controversie relative all'uso ed al godimento di determinati beni" (Leverotti 1994, p. 44).

Il numero dei maestri, uno dei quali sempre giurisperito, nominati direttamente dal duca, variò, nel corso della prima metà del Quattrocento tra due e quattro e venne in seguito, da Galeazzo Maria, portato a cinque. Il duca, intenzionato a consolidare sempre più il proprio potere personale, riformò infatti radicalmente questa magistratura: da un lato ne limitò le competenze, subordinandola sempre al controllo di un segretario di Camera e di un cancelliere, dall'altro licenziando i vecchi maestri e sostituendoli con nuovo personale di sua fiducia.

Per lo svolgimento dei numerosi compiti loro delegati i maestri "straordinari" erano inoltre affiancati da "due ragionieri con due coadiutori, un ingegnere specializzato nella derivazione delle acque, un cancelliere addetto alle cacce, due notai delle possessioni con [alle dipendenze] quattro servitori, ed ancora due, talora tre, notai che esercitavano funzioni di sindaci fiscali con due coadiutori, tre avvocati che curavano gli interessi del duca nelle cause fiscali, sette o otto vicari e sindacatori generali, cioè giureconsulti incaricati di sindacare gli ufficiali alla fine del mandato e di dirimere le cause civili, criminali o miste affidate loro dal duca" (Leverotti 1994, p. 48).

Con la eliminazione, per volere di Galeazzo Maria, della Tesoreria del comune di Milano e della Tesoreria straordinaria - sino a quel momento subordinata ai Maestri "straordinari" - e la istituzione della Tesoreria generale, anche la Camera straordinaria, come quella ordinaria, subì notevoli limitazioni. A differenza di quanto era avvenuto prima del 1471, anno in cui la Tesoreria generale incominciò ad essere operativa, la camera straordinaria, una volta incassati i proventi di multe, condanne pecuniarie, tasse straordinarie, doveva versarli immediatamente al tesoriere generale, unico ufficiale da quel momento autorizzato a provvedere ai pagamenti.

Ma le competenze dei Maestri delle entrate straordinarie vennero ulteriormente limitate con la istituzione dell'ufficio dei revisori. Composto da tre persone con esperienza specifica nel settore finanziario, tale ufficiale si vide infatti affidate, direttamente dal duca, tutte le operazioni connesse al recupero dei crediti, una delle maggiori incombenze fino ad allora attribuite alla camera straordinaria, alla quale spettava anche recuperare i crediti non esatti dalla ordinaria (Leverotti 1994; Leverotti 1997).

#### **magistrato camerale.**

1749 - 1771

**152**

All'indomani della pace di Aquisgrana del 1748, la corona asburgica si impegnò attivamente in un'opera di riorganizzazione dei pubblici uffici, nell'intento di porre fine allo sperpero di denaro pubblico: le aste di appalto, l'alienazione di regalie regie, le locazioni di imposte, il pagamento dei creditori, in generale, ogni ramo dell'amministrazione finanziaria era occasione e pretesto per "favoritismi più o meno venali".

Fu così che con un dispaccio regio del 31 maggio 1749 la sovrana Maria Teresa provvide alla creazione di una nuova

"pianta" dei tribunali dello stato, comprendente anche i due Magistrati ordinario e straordinario.

"Dopo una lunga guerra gloriosamente sostenuta da Sua Maestà con tanto dispendio a difesa dei suoi amatissimi sudditi, ha rivolto le sue sovrane sollecitudini all'inchiesta dei mezzi opportuni a garantirli da invasioni e a far loro godere lungamente i frutti della pace a cui è concorsa Sua Maestà per il bene universale dell'Europa", la sovrana riteneva fosse necessario riformare le strutture amministrative dello stato "risecando gli uffici inutili per Sua Maestà e gravosi per la Camera e per lo Stato" (Pugliese 1924).

Il dispaccio disponeva quindi di riunire "come già furono dell'originario sistema, le incombenze in oggi divise fra il magistrato ordinario e straordinario con le giurisdizioni e facoltà già competenti ad entrambi", senza però ordinare che i membri - in quel momento membri delle magistrature riformate - dovessero essere bruscamente allontanati dai loro incarichi; sarebbero stati sostituito qualora il posto, per morte o malattia o altro permanente impedimento, si fosse reso vacante.

La fusione dei due magistrati in un unico Magistrato camerale, che doveva costituire "l'autorità amministrativa assoluta per la direzione ed ispezione di tutti i rami di finanza nel territorio soggetto alla giurisdizione del governo" (nuova pianta dei tribunali), rientrava nel grande progetto che il governo austriaco andava proponendosi: snellire e rendere più efficiente il "caotico ordinamento amministrativo vigente" (Valsecchi 1959).

La "Nuova Pianta dei Tribunali" stabiliva quindi che il Magistrato camerale fosse competente su "tutte le imposte dirette, i beni del Demanio e della Corona, le privative, i diritti regali, le miniere, la zecca, gli oggetti fiscali, il Monte dello Stato, il debito pubblico, i soldi degli impiegati, le sovvenzioni pensioni remunerazioni a carico del tesoro, le dotazioni delle autorità militari, e l'azione disciplinare sopra i diversi uffici di finanza". E ancora la "pianta" stabiliva anche le incombenze che gravavano sulla rinnovata magistratura: "dirigere tutti i rami di finanza e camerali, compilare i progetti di legge e i regolamenti e tutte le proposte che si rendessero necessarie" (Valsecchi 1959, p. 283).

Composto da un presidente e sei consiglieri di governo, il Magistrato camerale aveva alle proprie dipendenze gli ufficiali camerali e di finanza, le direzioni del lotto e della zecca, l'ispettorato della fabbrica di tabacchi, l'ispettorato delle polveri e dei nitri, l'ufficio delle tasse, l'ufficio del bollo e della carta (Annoni 1966; Arese 1979-1980; Capra 1984; Pugliese 1924; Valsecchi 1959; Visconti 1913).

#### **magistrato camerale.**

1771 - 1786

**153**

La prima ondata delle riforme teresiane andò esaurendosi alla fine del decennio 1750-1760 e riprese con maggiore vigore con la fine della guerra dei Sette anni, altra grande conflagrazione che investì l'intera Europa. Ancora un vasto piano di rimaneggiamenti di tutto il sistema delle magistrature, volto a eliminare definitivamente le caotiche e confuse eredità del passato, portò ad una netta separazione tra amministrazione e giurisdizione.

La riforma del 1771 con l'applicazione del principio "il Senato giudica; il Magistrato Camerale regola; la Camera dei conti syndaca; eccoti i tre soli corpi che formeranno il sistema" estese infatti anche allo stato di Milano quella netta separazione degli affari giudiziari dalle competenze amministrative che in Austria era già stata introdotta nei precedenti decenni.

Il principale banco di prova del nuovo assetto politico-amministrativo fu il Magistrato camerale, rinominato “Regio Ducal Magistrato Camerale”, che “per vastità di compiti e numero di addetti costituiva l’asse portante del governo asburgico nello stato di Milano” (Capra 1984, p. 439). Continuatore diretto dell’attività svolta dal soppresso Supremo consiglio di Economia, di cui ereditò non solo le competenze in materia censuaria, annonaria, commerciale, ma anche la struttura dipartimentale e gran parte del personale, compreso il corpo direttivo, organizzato in due aule, civile e criminale, il Magistrato camerale si vedeva delegata la gestione di tutte le materie economiche e fiscali.

In quanto “autorità amministrativa assoluta per la direzione ed ispezione di tutti i rami di finanza nel territorio soggetto alla giurisdizione del governo” nel campo economico-finanziario nulla poteva sfuggire al suo controllo.

Un dispaccio reale del 30 dicembre 1771 ne ufficializzò le competenze: ad esso si affidava tutta la materia censuaria, tutte le imposte dirette, i beni del demanio e della corona, le privative, i diritti regali, il debito pubblico; e ancora nelle sue mani veniva riunita la direzione generale del commercio, dell’annona, della zecca, delle acque, delle strade, dei pesi e delle misure.

In collaborazione con la Camera dei conti di recente istituzione, il Magistrato camerale doveva dunque “vegliare all’indennità del Regio Erario e al maggiore bene dei sudditi”.

Il dispaccio mutava inoltre la composizione del Magistrato camerale: da quel momento si sarebbe articolato in un presidente, dieci consiglieri, tre avvocati fiscali e un sindaco fiscale, tenuti ad adunarsi ogni giorno presso palazzo Marino (relazione 1771; Valsecchi 1959).

Tuttavia una decina di anni più tardi, un dispaccio regio del 3 marzo 1783, ordinando la sottrazione delle materie finanziarie dalle competenze del Magistrato camerale segnò il preludio alla definitiva soppressione dell’organo.

Nel 1786 infatti anche il Magistrato camerale fu travolto dall’onda riformatrice di Giuseppe II, successore di Maria Teresa: le Nuove Costituzioni che da due secoli e mezzo avevano regolamentato la vita amministrativa, economica, giudiziaria del Milanese venivano abolite e con esse, anche la magistratura che in quello stesso periodo ne aveva gestito l’ordine e l’organizzazione economico-finanziaria (Annoni 1966; Arese 1979-1980; Capra 1984; Pugliese 1924; Valsecchi 1959; Visconti 1913).

#### **magistrato di sanità.** **154** 1534 - 1786

Istituito nel 1534 per volontà di Francesco II Sforza, duca di Milano, allo scopo di vigilare sulla salute dei cittadini, prevenendo o almeno prevedendo soprattutto i pericoli della peste, il Magistrato di sanità venne dettagliatamente disciplinato dalle *Novae Constitutiones* del 1541.

Composto da un senatore quale presidente, da quattro conservatori - cioè due questori, due medici collegiati, un auditore giureconsulto - e da un segretario, scelto tra i segretari del Senato, tale Magistrato estendeva la propria autorità su tutto lo stato: ad esso era infatti delegata la piena autorità e potestà di emanare ordini, infliggere multe, confiscare beni, condannare a pene corporali - talora addirittura a morte - chi trasgredisce gli ordini di sanità o chi attentasse alla “salute pubblica” dello stato.

Mentre il presidente e i due questori - rappresentanti dei due Magistrati ordinario e straordinario - venivano nominati dal Senato ed i due fisici dal Collegio dei medici, l’auditore, incaricato di indire i processi, dai quali ricavava poco

“lucro per essere questi istruiti quasi sempre contro mendicanti e vagabondi”, veniva invece eletto collegialmente dai membri dello stesso Magistrato di sanità. Il segretario veniva infine scelto dal Magistrato tra i segretari al servizio del Senato.

Tuttavia data la natura e la vastità delle funzioni attribuite all’ufficio numerosi erano i funzionari dislocati sul territorio dello stato: un commissario del registro dei morti, tre commissari urbani addetti allo spurgo di latrine e cloache, un altro commissario destinato alla pulizia delle strade, un chirurgo, un usciere, due appaltatori ed un custode del Lazzaretto costituivano quindi il corpo “ordinario” di impiegati direttamente dipendente dal Magistrato di sanità, da esso nominati, anche se vincolati all’approvazione e conferma del governatore, alter ego del sovrano.

Ogni città, borgo o Terra dello stato aveva inoltre speciali deputati incaricati di fornire all’ufficio centrale tutte le informazioni relative alle malattie che ciclicamente colpivano uomini e animali.

Le funzioni ad esso attribuite dalle *Novae Constitutiones* e via via, nel corso del tempo dilatate e disciplinate, riguardavano sia questioni di carattere meramente sanitario sia questioni di ordine e sicurezza pubblica.

E a tale scopo il Magistrato si serviva ancora di altri collaboratori ed aiutanti non funzionari: si trattava di alcuni membri della comunità, eletti in ogni parrocchia col titolo di anziani - nella sola città di Milano erano circa 80 - incaricati di notificare se all’interno delle rispettive parrocchie vi fossero “soldati, vagabondi, persone proibite”. Scopo dell’ufficio era infatti non solo debellare le pestilenze bensì prevenirle attraverso lo stretto controllo dei porti sui fiumi, affinché nessuno potesse entrare clandestinamente nello stato, e l’applicazione di particolari metodi precauzionali quali l’imposizione di multe e pene ai danni di coloro che trasgredivano le norme sanitarie, l’isolamento dei borghi a rischio con trincee e steccati; la stretta sorveglianza delle vettovaglie in entrata. Tutti gli ufficiali e i giurisdicenti, e in particolare il capitano di giustizia, erano infatti tenuti a prestare aiuto al detto Magistrato soprattutto quando la “salute pubblica” era esposta a situazioni di grave pericolo quali appunto la peste.

Ma compito del Magistrato di sanità era anche visitare le abitazioni private per verificarne l’abitabilità; controllare che le industrie da lui considerate nocive alla salute per le forti esalazioni, segnalate in appositi elenchi - quali ad esempio l’industria del carbone, della cera, del cioccolato, della cipria, dell’oro, dell’argento, del gesso, delle pelli, e ancora le tintorie, le stamperie, le industrie di vernici - fossero confinate fuori dai centri abitati. Al Magistrato era inoltre affidato il controllo sullo stato di salute delle bestie destinate al macello, la registrazione delle notificazioni di morte, la vigilanza sull’esercizio abusivo dell’arte medica.

E ancora, sin dai primi decenni del XVI secolo, accanto a norme per l’evacuazione di cisterne “putride”, la compera e vendita di merci, lo sfratto di vagabondi e zingari, il Magistrato emanò un numero elevatissimo di provvedimenti atti a punire le lotte, le giostre e in generale tutte quelle “attività ricreative” che se esasperate potevano rivelarsi dannose “per la salute pubblica”.

L’organizzazione di questo ufficio rimase pressoché invariata sino al periodo delle riforme Settecentesche: nel 1749 infatti una “nuova pianta” voluta dall’imperatrice Maria Teresa portò alla ristrutturazione del Magistrato ed alla riduzione - parallelamente a quanto si era già verificato per i

Magistrato ordinario e straordinario fusi in un solo corpo, il Magistrato camerale - del numero dei questori ad uno.

La “nuova pianta” stabiliva inoltre che la nomina dei membri del Magistrato dovesse essere biennale e che il presidente dovesse essere eletto indistintamente da tutti i senatori, provinciali ed “esteri”: il Senato poteva ancora mantenere il diritto di nominare il senatore presidente, il questore ed il segretario ma, a differenza di quanto avveniva precedentemente, non doveva applicare la regola del turno e soprattutto, non doveva assolutamente favorire i senatori milanesi.

Nel 1786 infine il governo austriaco decretò l’abolizione del Magistrato, già ventilata intorno agli anni ’60 del secolo: un editto del 1759, prescrivendo nuove norme circa le spese di sanità a carico dello stato, accennava infatti la proposta di formare un Tribunale regio superiore a cui sarebbero state delegate la direzione generale di tutte le materie sanitarie, di ordine pubblico e di sicurezza (Annoni 1959; Annoni 1966; Bendiscioli 1957 a; Bendiscioli 1957 b; Capra 1984; Pugliese 1924; Valsecchi 1959; Visconti 1913).

### magistrato ordinario.

155

1541 - 1749

Sino all’avvio delle riforme settecentesche l’amministrazione finanziaria dello stato di Milano continuò a mantenere l’organizzazione che le era stata data nel periodo visconteo-sforzesco: un ufficio centrale, i Maestri delle entrate, organizzato in due sezioni - i Maestri delle entrate ordinarie, che curavano l’amministrazione dei proventi ordinari, quali dazi, imposte dirette ed indirette, ed i Maestri delle entrate straordinarie, che gestivano invece i beni del principe e tutti gli altri cespiti di reddito, quali feudi, regalie, confische, condanne pecuniarie - si occupava infatti dell’intera amministrazione delle pubbliche finanze. Tale magistratura rimase organizzata in due sezioni anche in seguito al passaggio del Milanese sotto la dominazione imperiale prima e spagnola poi, anche se in un primo momento nel 1542, anno seguente l’entrata in vigore delle *Novae Constitutiones*, il marchese del Vasto, per ordine dell’imperatore Carlo V, tentò l’accorpamento dei due magistrati: “ma dopo nascendo inconvenienti e confusione, il re nel 1562 li divise nuovamente aggregando allo straordinario il tribunale delle Biade e ordinò che per il resto fossero competenti come prima della riunione” (uffici tribunali regi).

Secondo quanto stabilito e ribadito dalle Nuove Costituzioni il Magistrato delle entrate ordinarie - comunemente detto Magistrato ordinario - si componeva di un presidente e di sei questori: tre di toga, specificamente incaricati dell’esame delle questioni di carattere giuridico, e tre di cappa e spada, ai quali erano invece attribuite funzioni di ordinaria amministrazione e di vigilanza sull’applicazione ed esecuzione degli ordini impartiti.

Come dignità i membri del Magistrato ordinario occupavano una posizione immediatamente successiva a quella dei senatori; la carica di presidente di entrambe le magistrature ordinaria e straordinaria - alla quale era anche attribuito il titolo e il grado di reggente nel Consiglio supremo - garantiva inoltre la “dignità” necessaria per poter accedere al Senato. Nella sfera gerarchica il Magistrato ordinario - come quello straordinario - era subordinato e doveva rispondere al solo gran cancelliere; altrimenti il Magistrato agiva in piena autonomia, dispensando pareri in materia fiscale, economica e finanziaria al governatore.

I membri del Magistrato ordinario si adunavano tutte le mattine dei giorni non feriali, per circa tre ore ogni volta, durante le quali ascoltavano prima il relatore di turno, poi la

relazione dei maestri di cappa. Dopo una breve pausa, i questori tornavano a “sedere”, e i notai ed i cancellieri alle loro dipendenze promulgavano le sentenze, stipulavano strumenti di vendita e pagamento, preparavano le gride per la pubblicazione degli incanti. Preciso era infine il sistema di votazione: prima votava il relatore, quindi i dottori per ordine di anzianità, poi i maestri di cappa, ed infine il presidente; qualora si fosse verificata parità di voti avrebbe prevalso la parte per cui aveva votato il presidente.

Composto quasi interamente da patrizi milanesi ed insignito del titolo di tribunale di giustizia, il Magistrato ordinario era competente in qualsiasi materia economica e finanziaria. Esso svolgeva una parte preponderante nella preparazione dei progetti di legge che avessero attinenza con le finanze: qualora il governatore o il Consiglio supremo avessero ritenuto opportuno avanzare la possibilità di emanare provvedimenti finanziari al fine di far fronte alle sempre crescenti necessità dell’erario, dovevano preventivamente far pervenire la proposta al Magistrato ordinario per ottenere ragguagli sul fondamento giuridico della ipotizzata manovra e sui probabili effetti che ne sarebbero derivati.

Al Magistrato ordinario era delegato anche il compito di vigilare sulla riscossione delle tasse di nuova e vecchia istituzione tanto in Milano quanto nelle altre città dello stato, attraverso l’ausilio di referendari da esso strettamente dipendenti. In collaborazione con il giudice delle monete, al magistrato ordinario spettava inoltre la vigilanza sulle monete circolanti, al fine di evitare che entrassero nello stato danari falsi o di errato peso.

E ancora al Magistrato ordinario erano delegati l’organizzazione del “servizio postale” dello stato, attraverso una fitta schiera di personale alle sue dirette dipendenze - i mastri di posta, i quali avevano per distintivo “la cornetta e la pelle di tasso in fronte” e i corrieri, che portavano invece “sulla spalla l’arma di Sua Maestà” (Visconti 1913, p. 256) - il controllo sulla distribuzione del tabacco, del pane di munizione, e la vigilanza sugli appalti di acquavite e di acque rinfrescative.

E ancora le Nuove Costituzioni gli riconoscevano un ruolo consultivo in merito a qualunque materia potesse interessare la regia camera: ad esempio, i mercati, per l’apertura dei quali il Magistrato ordinario doveva esporre il proprio parere sui memoriali che la città inviava al governatore che, a sua volta, trasmetteva al Magistrato; o ancora al Magistrato era riconosciuto un ruolo consultivo in materia di prezzi.

Ma le Nuove Costituzioni attribuivano al Magistrato anche la facoltà di comunicare alla Corte le eventuali “incapacità” del bilancio a sostenere nuovi pesi e, soprattutto, gli riconoscevano il diritto di porre “veto” ai governatori che richiedessero stanziamenti o pagamenti straordinari “in pregiudizio di crediti già bilanciati”. Tuttavia, nel corso del Seicento, e ancor più nei primi decenni del Settecento, durante il regno di Carlo VI, tale diritto di veto venne di volta in volta annullato da ordini sovrani. Col tempo la pratica di annullare con ordine regio il “diritto di veto” divenne infatti talmente consuetudinaria che i medesimi governatori si arrogarono la facoltà di “ordinargli di dare corso a ciò che formava oggetto delle sue osservazioni, con la dichiarazione di assumersene essi la responsabilità di fronte alla Corte” (Pugliese 1924, p. 126).

Data la vastità delle materie ad esso attribuite e della sua giurisdizione, estesa a tutto il Milanese, il Magistrato ordinario aveva alle proprie dipendenze una copiosa schiera di funzionari, da esso direttamente nominati ed in ogni momento revocabili, incaricati di esercitare le funzioni loro de-

mandate dai questori competenti per territorio e materia. Nelle città capoluogo di provincia il magistrato ordinario era infatti "rappresentato" dai referendari: ad essi era affidato il compito di intervenire negli incanti; di avvertire il magistrato circa tutte le gride pubblicate nelle città di loro giurisdizione. Ai referendari era inoltre riconosciuta una limitata competenza giurisdizionale tra il fisco e i privati e contro i debitori degli appaltatori.

Il Magistrato aveva infine alle proprie dipendenze la banca del notariato della camera, la banca del sale, la banca delle imprese, la banca delle tasse, la banca del mensile; i tesoriere del tribunale; i ragionieri della camera; l'ufficio delle munizioni e lavoreri dello stato di Milano; i tesoriere generali (Visconti 1913, p. 241).

Con l'editto 30 aprile 1749 si pubblicava una "nuova pianta delle magistrature riformate" (editto 30 aprile 1749) sulla cui base l'imperatrice Maria Teresa ordinava l'unione del Magistrato ordinario e straordinario in un unico organismo: il Magistrato camerale (Annoni 1959; Annoni 1966; Arese 1970; Arese 1979-1980; Bendiscioli 1957 a; Bendiscioli 1957 b; Pugliese 1924; Signorotto 1996; Visconti 1913).

#### **magistrato politico camerale.** 156 *1791 gennaio 30 - 1796 maggio 19*

Con reale dispaccio 30 gennaio 1791 il Consiglio di governo fu trasformato in un dicastero denominato Magistrato politico camerale, con l'incarico "di tutti gli affari politici ed economici per lo stato di Milano dipendentemente dalla Conferenza governativa" (dispaccio 30 gennaio 1791).

Il dicastero, formato da un presidente e sei consiglieri, conservò sostanzialmente la precedente struttura dipartimentale e il personale del cessato Consiglio di governo.

Alla carica di presidente venne allora nominato Giacomo Bovara, già vicepresidente del Consiglio di governo, mentre come consiglieri responsabili dei sei dipartimenti furono scelti, rispettivamente, Pietro Paolo Giusti, incaricato del primo dipartimento al posto del giubilato Pecis, Gaetano Roggendorf, Cesare Beccaria, Marco Greppi, Francesco Fogliazzi e Marsilio Landriani, tutti consiglieri anche nel cessato Consiglio di governo.

In seguito il posto di Giusti, divenuto commissario generale dei confini, venne preso da Franco Assandri, mentre Landriani, trasferito a corte, fu sostituito nell'incarico da Carlo Taverna (Arese 1979-1980).

Rimanevano da definire le attribuzioni del rinnovato organo esecutivo e da delineare i suoi rapporti con la Conferenza governativa, cui era riservata la suprema responsabilità di governo.

Un primo tentativo di codifica venne fatto con alcune norme provvisorie datate 17 aprile 1791, secondo le quali al Magistrato politico camerale, che continuava a risiedere nel palazzo del governo, spettava occuparsi di tutto ciò che riguardava "la corrente ed ordinaria amministrazione tanto economica che camerale a riserva però sempre di quanto a norma delle sovrane determinazioni deve spettare ai corpi pubblici o di quanto finora venne considerato e ritenuto di speciale pertinenza della Camera de' conti o dell'Intendenza generale delle reali finanze [...]" (norme 17 aprile 1791).

Per una più completa definizione della materia bisogna tuttavia attendere il 27 febbraio 1792, quando, con reale dispaccio, fu approvato il piano del Magistrato politico camerale, che ne stabiliva l'organizzazione, i dipartimenti, le competenze e le regole da osservarsi in materia sia politica sia camerale.

In base al citato dispaccio il Magistrato deteneva "l'autorità tutoria ed esecutiva per gli affari politici, economici e camerale dello stato di Milano, eccettuato quanto venne finora considerato di speciale appartenenza della Regia Camera dei conti, dell'Intendenza generale delle finanze, eccettuata la polizia e ciò pure che riguarda direttamente l'I.R. Monte di Santa Teresa, e quanto a norma delle sovrane determinazioni deve spettare ai corpi pubblici. Riservate essendo alla sovrana autorità ed alle direzioni e facoltà della Conferenza governativa gli oggetti di massima, le grazie e le deroghe ai veglianti ordini, l'emanaione o rinnovazione delle leggi o politici regolamenti ecc.".

Accanto alle prevalenti competenze in materia economica e camerale il Magistrato doveva inoltre occuparsi della vigilanza sugli affari riguardanti la sanità e l'istruzione e del disbrigo di quelli religiosi, attraverso la Commissione ecclesiastica unita al dicastero.

Nella sua qualità di supremo organo economico e finanziario al Magistrato politico camerale facevano capo i ripristinati regi delegati e, per gli oggetti demaniali e camerali, le intendenze provinciali di finanza; esso esercitava poi una funzione di tutela sulle amministrazioni comunali, approvandone le imposte e le alienazioni e autorizzando le vertenze giudiziarie (Valsecchi 1959, Visconti 1910).

Oltre a specificarne le competenze il piano del febbraio 1792 intervenne anche sull'organico del dicastero, riducendo a quattro i suoi consiglieri; una misura che non pare tuttavia abbia avuto seguito (Arese 1979-1980).

Il Magistrato politico camerale venne soppresso con ordinanza del generale in capo dell'armata d'Italia e del commissario del Direttorio esecutivo della Repubblica francese datata 19 maggio 1796, quando furono dichiarati cessati anche il Consiglio generale dei decurioni e la Giunta interinale di governo (ordinanza 30 fiorile anno IV).

#### **magistrato straordinario.** 157 *1541 - 1749*

Sino all'avvio delle riforme settecentesche l'amministrazione finanziaria dello stato di Milano continuò a mantenere l'organizzazione che le era stata data nel periodo visconteo-forzesco: un ufficio centrale, i maestri delle entrate, organizzato in due sezioni - i Maestri delle entrate ordinarie, che curavano l'amministrazione dei proventi ordinari, quali dazi, imposte dirette ed indirette, e i maestri delle entrate straordinarie, che gestivano invece i beni del principe e tutti i cespiti di reddito non previsti, quali feudi, regalie, confische, condanne pecuniarie - si occupava infatti dell'intera amministrazione delle pubbliche finanze. Tale magistratura rimase organizzata in due sezioni anche in seguito al passaggio del Milanese sotto la dominazione imperiale prima e spagnola poi, anche se in un primo momento, nel 1542, anno seguente l'entrata in vigore delle *Novae Constitutiones*, il marchese de Vasto, per ordine dell'imperatore Carlo V, tentò l'accorpamento dei due magistrati: "ma dopo nascendo inconvenienti e confusione, il re nel 1562 li divise nuovamente aggregando allo straordinario il tribunale delle Biade e ordinò che per il resto fossero competenti come prima della riunione" (uffici tribunali regi).

Come dignità i membri del Magistrato straordinario - come quelli del Magistrato ordinario - occupavano una posizione immediatamente successiva a quella dei senatori; la carica di presidente di entrambe le magistrature ordinaria e straordinaria - alla quale era anche attribuito il grado di reggente nel Consiglio supremo - garantiva inoltre la "dignità" necessaria per poter accedere al Senato. Nella sfera gerarchi-

ca il Magistrato straordinario - come quello ordinario - era subordinato e doveva rispondere al solo gran cancelliere.

Oltre alla gestione della devoluzione e vendita di feudi, regalie e titolo comitali - vendite che nel corso del Seicento crebbero notevolmente divenendo uno degli strumenti più proficui per far fronte ai sempre crescenti bisogni dell'erario pubblico - tra le attribuzioni riconosciute al Magistrato straordinario rientrava la gestione delle eredità vacanti, delle concessioni fatte dal "principe" a titolo gratuito, dei benefici di juspatronato, delle confische dei beni in seguito a delitti perpetrati da qualunque suddito. Il giudicante delle città, borghi o Terre in cui era stato commesso il crimine doveva entro due giorni - come stabilito dalle Nuove Costituzioni - recapitare la condanna al notaio dei malefici il quale, insieme al notaio del referendario della città e del sindaco fiscale, in presenza del console e di due "boni viri", doveva descrivere dettagliatamente i beni posseduti dal condannato; tali beni dopo essere stati valutati venivano affidati alla custodia del console e degli anziani del luogo, fino alla promulgazione delle "sentenze" da parte del Magistrato.

Ma al Magistrato straordinario era affidata anche la cura del giardino del Castello di Milano ed i beni di Villanova; la pulizia dei laghi e dei fiumi regali. E ancora ad esso erano delegate importanti funzioni di carattere economico: il controllo sulle esportazioni di generi di prima necessità, al fine di garantire allo stato un abbondante approvvigionamento e di evitare un brusco rincaro dei prezzi; la regolamentazione della coltivazione del riso, e della stipulazione dei contratti di lavoro nelle risaie (Visconti 1913).

Secondo quanto stabilito e ribadito dalle Nuove Costituzioni anche il Magistrato delle entrate straordinarie, come quello ordinario, si componeva di un presidente e di sei questori, tre dottori e tre maestri di cappa corta a cui erano attribuite le seguenti competenze: al primo dottore anziano competevano i processi e le cause relative alle materie di feudi, devoluzioni, confische, notificazioni dipendenti da confische o da condanne pecuniarie della città e del ducato di Milano, oltre la gestione delle acque del naviglio della Martesana, e dell'Adda fino alla Muzza. Il secondo dottore si occupava delle stesse materie per le città di Cremona, Pavia, Lodi e relativi contadi, e della gestione delle acque di quei territori ed al naviglio Grande di Bereguardo. Al terzo dottore competevano infine le stesse materie del primo e del secondo ma per le città di Alessandria, Vigevano, Tortona, Como e relativi contadi, oltre alla notificazione di tutte le eredità vacanti nello stato milanese.

Ai tre maestri di cappa erano invece delegate le seguenti altre competenze: il questore più anziano attendeva all'evacuazione delle confische di tutto lo stato milanese; accomodava i libri della Camera e sollecitava la riscossione dei frutti dei beni confiscati, patrimoniali o devoluti, riferendo al Tribunale tutte le scritture, memoriali o altra documentazione relativa agli affari trattati; stimava e collaudava i miglioramenti dei beni patrimoniali confiscati; provvedeva in generale a tutti i miglioramenti apportati alle acque della Muzza. Al secondo questore di cappa era invece affidata la cura delle condanne pecuniarie; controllava che l'esecutore, i referendari e gli altri commissari svolgessero con ogni cura la riscossione delle condanne pecuniarie, riferiva sullo status patrimoniale dei condannati. Al terzo questore di cappa era affidata infine la cura delle biade, del naviglio della Martesana e della fossa della città.

I membri del Magistrato straordinario, come quelli del Magistrato ordinario, si adunavano tutte le mattine dei giorni non feriali, per circa tre ore ogni volta: le prime due ore si impegnavano ad ascoltare il relatore di turno, la terza ora

ad udire la relazione dei maestri di cappa. Dopo una breve pausa, i questori tornavano a "sedere" e i notai ed i cancellieri alle loro dipendenze promulgavano le sentenze, stipulavano gli strumenti vendita e pagamento, preparavano le gride per la pubblicazione degli incanti.

Preciso, anche per questa magistratura, era infine il sistema di votazione: prima votava il relatore, quindi i dottori per ordine di anzianità, poi i maestri di cappa, ed infine il presidente; qualora si fosse verificata una parità di voti avrebbe prevalso la parte per cui aveva votato il presidente.

Data la vastità delle materie trattate e l'ampiezza della sua area giurisdizionale che si estendeva all'intero stato di Milano anche il Magistrato straordinario, come quello ordinario, aveva alle proprie dipendenze una folta schiera di funzionari da esso direttamente nominati ed in ogni momento sostituibili. Ad esso erano infatti subordinati quattro capitani - uno per il distretto del Seprio, uno per quello del Lodigiano, uno per il lago di Como, ed uno per il Parpanese - e quattro commissariati per la tratta delle biade con i rispettivi contrascrittori in Pavia, Lodi, Como e Vigevano, i cui uffici potevano essere alienati o affittati a persone private che, a loro volta, potevano appaltarli al migliore offerente.

Ai capitanati ed ai commissariati il magistrato delegava prevalentemente il compito di impedire gli "sfrosi", soprattutto l'esportazione abusiva di biade.

Per quanto riguardava invece la polizia delle acque, il magistrato disponeva della collaborazione di speciali commissari, detti comunemente campari, così distribuiti: sette sul naviglio Grande, sette sul naviglio della Martesana, due sulla Mazza, uno sulla fossa della città.

Il Magistrato aveva infine alle proprie dipendenze un numero variabile di "capitani della darsena", incaricati di vigilare sopra i fiumi con competenza giudiziale nelle cause tra barcaioi e pescatori, cause giudicate poi in grado di appello dal magistrato medesimo, e da un numero variabile di notai, tenuti a registrare tutta la documentazione prodotta dal magistrato.

Con l'editto 30 aprile 1749 si pubblicava una "nuova pianta delle magistrature riformate" (editto 30 aprile 1749) sulla cui base l'imperatrice Maria Teresa ordinava l'unione del Magistrato ordinario e straordinario in un unico organismo: il Magistrato camerale (Annoni 1959; Annoni 1966; Arese 1970; Arese 1979-1980; Bendiscioli 1957 a; Bendiscioli 1957 b; Pugliese 1924; Signorotto 1996; Visconti 1913).

#### **ministero degli affari esteri.**

158

*1797 giugno 30 - 1799 aprile 26*

Il giorno seguente la proclamazione della Repubblica Cisalpina il neocostituito Direttorio esecutivo provvide alla nomina dei ministri. Secondo quanto disposto dalla costituzione dell'anno V, essi non formavano consiglio, potevano essere revocati dal Direttorio ed avevano la responsabilità "dell'inesecuzione sì delle leggi che degli ordini" emanati dal Direttorio stesso (costituzione dell'anno V).

La guida del dicastero degli affari esteri venne allora affidata a Carlo Testi (proclama 12 messidoro anno V), il quale, entrato in seguito a far parte del Direttorio esecutivo, il 16 aprile 1798 venne sostituito nell'incarico da Ambrogio Birago (determinazione 27 germinale anno VI a).

Qualche tempo dopo, con legge del 1 giugno 1798, il Corpo legislativo provvide a stabilire attribuzioni, responsabilità e garanzie dei ministri. In base al testo legislativo al ministro degli affari esteri vennero attribuite "la corrispondenza cogli ambasciatori, ministri, residenti, agenti o consoli, che il po-

tere esecutivo spedisce o mantiene presso le potenze estere; come pure con quelli che le potenze estere spediscono o mantengono presso la Repubblica Cisalpina [...]; la corrispondenza per le rispettive occorrenze coi ministri degli affari esteri delle rispettive potenze e colle autorità locali dipendenti dalle potenze medesime”; la vigilanza sull’esecuzione dei trattati; “l’ispezione sui confini del territorio della Repubblica” (legge 13 pratile anno VI).

Il ministro degli affari esteri, come i titolari degli altri dicasteri, poteva, nell’esercizio delle sue funzioni, “trattare e decidere da sé tutti gli affari di puro ordine, tutto ciò che trovasi espresso dalla chiara disposizione della costituzione, dalla legge o da un decreto del Direttorio; tutti gli oggetti di massima sopra i quali il Direttorio abbia dato particolari e antecedenti istruzioni” (determinazione 26 pratile anno VI).

#### **ministero degli affari interni.**

159

1797 luglio - 1799 aprile 26

Il 30 giugno 1797 il neocostituito Direttorio esecutivo provvide alla nomina di tutti i ministri della Repubblica fatta eccezione per quello degli affari interni, le cui funzioni furono allora provvisoriamente delegate al ministro di polizia generale (decreto 12 messidoro anno V). La nomina si fece tuttavia attendere solo pochi giorni; già al principio di luglio il dicastero degli interni venne infatti attribuito a Ruggero Ragazzi, che ne mantenne la guida fino al principio del mese di aprile del 1798, quando il suo posto fu affidato a Giacomo Lamberti, il quale, entrato pochi giorni più tardi a far parte del Direttorio, venne a sua volta sostituito da Gian Antonio Tadini (determinazione 27 germinale anno VI b). Né la travagliatissima vicenda del Ministero dell’interno, comune del resto con quella degli altri dicasteri cisalpini, si conclude qui; circa tre mesi più tardi l’incarico del dimissionario Tadini venne infatti affidato a Diego Guicciardi, già ministro di polizia (determinazione 22 messidoro anno VI b), che, il primo febbraio del 1799, fu infine sostituito da Pellegrino Nobili (determinazione 13 piovoso anno VII).

Con legge promulgata il primo giugno 1798, frattanto, il Corpo legislativo aveva provveduto a stabilire attribuzioni, responsabilità e garanzie dei ministri, che, secondo quanto disposto dalla costituzione dell’anno V, non formavano consiglio, erano revocabili dal Direttorio ed erano “responsabili dell’inseguimento sì delle leggi che degli ordini” emanate dal Direttorio stesso. Da essi dipendevano inoltre le Amministrazioni dipartimentali, delle quali potevano annullare gli atti e sospendere i membri (costituzione dell’anno V).

Il ministro degli affari interni, in base al testo di legge del giugno 1798, era incaricato innanzitutto “del mantenimento del regime costituzionale e dei regolamenti risguardanti le Assemblee comunali primarie ed elettorali”; in secondo luogo “della tutela delle Amministrazioni dipartimentali e municipali quanto alle spese pubbliche”; inoltre “della ispezione economica sui beni finora addetti ad esercizio di culto; [...] della sovrintendenza sull’amministrazione della Guardia nazionale sedentaria; [...] dell’agricoltura, disseccamenti e dissodamenti dei terreni; [...] delle miniere e delle cave; [...] della costruzione e manutenzione delle strade, ponti, canali, edifizii, case nazionali ed altri lavori pubblici di terra e di acqua; [...] della navigazione interna, trasporti e pubblici mercati; [...] del commercio, industria, arti, invenzioni, opifici e manifatture; dei premi ed incoraggiamenti su questi diversi oggetti; [...] della sovrintendenza ai pesi e misure; [...] della formazione delle tabelle di popolazione, di economia pubblica, dei prodotti territoriali, delle importazioni ed esportazioni e della bilancia del commer-

cio; [...] della sovrintendenza sulle discipline relative alla caccia ed alla pesca; [...] delle ispezioni sull’annona e sulle vettovaglie; [...] della vigilanza sulla pubblica sanità; [...] della sovrintendenza sugli ospitali civili, stabilimenti di pubblica beneficenza e sussidi civili, [...] della istruzione pubblica, delle biblioteche, archivi, musei ed altre collezioni nazionali, delle scuole, teatri e feste nazionali” (legge 13 pratile anno VI).

Come i titolari degli altri dicasteri, anche il ministro degli affari interni, nell’esercizio delle sue funzioni, poteva “trattare e decidere da sé tutti gli affari di puro ordine, tutto ciò che trovasi espresso dalla chiara disposizione della costituzione, dalla legge o da un decreto del Direttorio; tutti gli oggetti di massima sopra i quali il Direttorio abbia dato particolari e antecedenti istruzioni” (determinazione 26 pratile anno VI).

#### **ministero degli affari interni.**

160

1802 febbraio 24 - 1814 luglio 31

Dopo la formazione della Repubblica italiana l’incarico degli affari interni venne affidato interinalmente al consigliere legislativo Luigi Villa (decreto 24 febbraio 1802), nel quale furono allora riconcentrati “tutti gli stabilimenti, uffici ed autorità economiche ed amministrative che dipendevano in passato dal Ministero degli affari interni e dall’altro di polizia generale” (decreto 25 febbraio 1802).

Le attribuzioni del ministro vennero definite organicamente solo un anno più tardi, con decreto del vicepresidente datato 18 febbraio 1803. In base al testo di legge egli doveva vegliare: “1. al mantenimento dell’ordine amministrativo; 2. all’attività della polizia, 3. all’osservanza de’ regolamenti risguardanti i consigli dipartimentali, distrettuali, comunali” (art. I).

Al ministro dell’interno spettava la verifica dei titoli di cittadinanza (art. II); vegliare sulla “conservazione dei confini” e progettare “le occorrenti rettificazioni del compartimento territoriale” (art. III); controllare l’esecuzione delle leggi e massime relative all’istituzione, rinnovazione e conservazione del censo (art. IV); nominare i ricevitori delle imposte (art. V); esercitare “la tutela sulle amministrazioni dei dipartimenti e dei comuni” (art. VII); vigilare “sugli stabilimenti de’ Monti e Banchi pubblici”; soprintendere a tutto ciò che riguardava “l’agricoltura, il commercio, l’industria, l’annona, la pubblica istruzione, sanità e polizia medica, chirurgica e farmaceutica, miniere, cave, boschi e pascoli pubblici e bonificazioni di terreni” (art. IX) e “sui pesi e sulle misure” (art. XI); mantenere “l’osservanza delle discipline relative alla caccia e alla pesca” (art. X); provvedere “alla costruzione e manutenzione delle strade, ponti, canali, edifizii, case nazionali d’arresto, di detenzione e di forza, ed alla sussistenza dei detenuti; come pure alla costruzione e manutenzione dei locali e fabbriche della nazione ed altri lavori di terra e di acqua” (art. XII); egli era inoltre incaricato “delle spese riguardanti la rappresentanza nazionale, del ruolo delle giubilazioni e pensione e degli stati di popolazione e di commercio” (art. XIII); doveva poi soprintendere “all’organizzazione ed amministrazione della guardia nazionale” e dirigere “al mantenimento dell’ordine pubblico il servizio della medesima [...] e di qualunque forz’armata che serva o sia richiesta per oggetti di polizia” (art. XVI); vigilava inoltre “sulla sicurezza, ordine e costume pubblico, sull’esercizio della polizia delegata ai relativi uffici dipartimentali e locali e sull’osservanza di tutte le leggi e regolamenti relativi ad oggetti di polizia” (art. XVII) ed altro ancora.



Per lo svolgimento di questa vastissima sfera di competenze il dicastero degli affari interni venne allora ripartito in cinque divisioni: I. tutela amministrativa; II. opere pubbliche; III. economia pubblica; IV. istruzione pubblica; V. polizia generale. Vi era inoltre una ragioneria generale e un segretario centrale incaricato di vigilare su tutti gli uffici e sull'economia interna del Ministero (art. XXX) (decreto 18 febbraio 1803).

Ogni anno le singole direzioni d'ufficio inviavano dei rapporti ai capidivisione, i quali riassumevano la materia e la riordinavano in un rapporto che, presentato al ministro, veniva poi inviato al vicepresidente Melzi (Roberti 1946-1947).

In seguito alla grave malattia che colpì il ministro Villa, il portafoglio del dicastero dell'interno, venne provvisoriamente assegnato al Vismara (Zani 1990) e poi al consigliere legislativo Daniele Felici (decreto 26 luglio 1803), che fu confermato con decreto presidenziale del 6 aprile 1804.

In quello stesso anno presso il Ministero venne eretto un Magistrato centrale di sanità, il quale - formato da Pietro Moscati, Luigi Castiglioni, Giuseppe Luini, Paletta, Giovanni Rasori, Simone Stratico e Benedetto Arese Lucini - doveva ricevere "le occorrenze riguardanti la pubblica salute" ed emanare "tutte le massime direttive e tutti gli ordini relativi a quest'oggetto" (decreti 13 novembre 1804).

Dopo la costituzione del Regno d'Italia l'organizzazione del Ministero degli affari interni venne riformata con l'istituzione di alcune direzioni generali: il 7 giugno 1805 quelle di pubblica istruzione e di acque e strade e, il successivo 1 agosto, quella di polizia generale, affidata al consulente di stato Guicciardi (decreti 1 agosto 1805); con decreto 4 agosto 1807 fu poi eretta la Direzione generale dell'amministrazione dei comuni, affidata al consigliere di stato Bono (decreti 4 agosto 1807). Pochi mesi dopo vennero concentrate nel Ministero dell'interno le attribuzioni su tutti gli oggetti di beneficenza pubblica, riunite in un'unica amministrazione, con un consiglio formato da quattro consiglieri di stato (decreto 21 dicembre 1807). Nel frattempo, con l'istituzione della Direzione del censo, le competenze sulla materia censuaria erano state invece interamente avocate al dicastero delle finanze (Roberti 1946-1947).

Al principio del 1806, frattanto, la guida del Ministero dell'interno era passata nelle mani del consigliere di stato Ludovico Arborio di Breme (decreto 16 gennaio 1806), che rimase in carica fino all'ottobre del 1809, quando venne sostituito dal consigliere segretario di stato Luigi Vaccari (decreto 10 ottobre 1809 a).

Dopo la caduta del Regno d'Italia, la Reggenza di governo incaricò del portafoglio dell'interno il segretario generale de Capitani (determinazione 24 aprile 1814), e concentrò nel Ministero la Direzione generale di polizia affidata a Sormani (determinazione 5 maggio 1814).

Con determinazione del governatore e generale in capo dell'armata austriaca in Italia Bellegarde del 27 luglio 1814 il Ministero dell'interno venne infine soppresso e le sue competenze concentrate nella Reggenza; furono invece "conservate provvisoriamente la Direzione generale della polizia, la Direzione generale delle acque e strade, la Direzione generale della pubblica istruzione e la Direzione generale della stampa e libreria" (determinazione 27 luglio 1814 b).

#### **ministero del tesoro pubblico.**

*1802 aprile 20 - 1814 luglio 31*

La costituzione della Repubblica italiana, all'art. 71, prevedeva la formazione di un Ministero del tesoro, al quale

**161**

spettava il controllo sulle riscossioni e l'ordinamento del giro dei fondi e dei pagamenti autorizzati dalla legge; non gli era invece consentito "verun pagamento se non in virtù: I. di una legge e fino alla concorrenza de' fondi specialmente assegnati ad un determinato oggetto di spesa; II. di un decreto del Governo; III. di un mandato firmato da un ministro". Nell'articolo successivo veniva poi aggiunto che al ministro spettava, "sotto la propria responsabilità, far presentare ogni anno il conto generale del Tesoro pubblico ai commissari della contabilità, entro l'ultimo semestre dell'anno successivo" (art. 72) (costituzione 1802).

In attesa della nomina del ministro del tesoro e di quello delle finanze, il 28 febbraio 1802 venne stabilita una Direzione speciale incaricata di svolgerne interinalmente le funzioni, formata da tre membri: Veneri, incaricato particolarmente del tesoro pubblico; Prina, dell'organizzazione degli uffici e delle imposte dirette; Ambrogio Forni, delle imposte indirette (decreto 28 febbraio 1802).

L'incarico di ministro del tesoro pubblico venne attribuito il 20 aprile 1802 ad Antonio Veneri (decreto 20 aprile 1802 b), che lo mantenne fino al luglio del 1811, quando, accolte le sue dimissioni, fu nominato ministro il consigliere di stato, direttore generale del censo, Ambrogio Birago (decreto 9 luglio 1811).

L'organizzazione del Ministero risale invece al 25 maggio 1802, data di pubblicazione delle discipline per l'organizzazione della contabilità dei Ministeri del tesoro e delle finanze.

"Centro di tutte le esazioni e di tutti i pagamenti", il Ministero del tesoro pubblico era dotato di una cassa generale, cui spettava ricevere tutti i proventi della nazione ed effettuare tutti i pagamenti, di un ufficio di ragioneria e di un ufficio di controllo, che, incaricato di vigilare sull'attività del cassiere generale, dipendeva però dal ministro di finanza generale (decreto 25 maggio 1802).

Nell'esercizio delle sue funzioni il ministro del tesoro era coadiuvato dall'Ispettorato generale del tesoro, che, composto di tre divisioni, vigilava sul personale addetto alle casse e ricevitorie, si occupava dell'esito dei mandati dei diversi ministeri e diramava gli ordini del ministro in merito ai pagamenti (Roberti 1946-1947).

Il Ministero del tesoro pubblico venne soppresso il 29 luglio 1814 con determinazione del governatore e generale in capo dell'armata austriaca in Italia Bellegarde e le sue attribuzioni concentrate nella regia cesarea Reggenza provvisoria di governo (determinazione 29 luglio 1814 a).

#### **ministero della giustizia.**

*1797 giugno 30 - 1799 aprile 26*

**162**

Il giorno seguente la proclamazione della Repubblica Cisalpina il neocostituito Direttorio esecutivo provvide a nominare i ministri, i quali, secondo quanto disposto dalla costituzione dell'anno V, non formavano consiglio, erano revocabili dal Direttorio ed erano "responsabili dell'inseguimento sì delle leggi che degli ordini" emanate dallo stesso; da essi dipendevano inoltre le Amministrazioni dipartimentali, delle quali potevano annullare gli atti e sospendere i membri (costituzione dell'anno V).

Alla guida del dicastero della giustizia fu allora chiamato Giuseppe Luosi (decreto 12 messidoro anno V), che rimase in carica fino al settembre del 1798, quando, divenuto membro del Direttorio, la responsabilità del Ministero fu affidata prima a Cacciari e, dopo la sua rinuncia, a Francesco Pancaldi, già ispettore centrale del Ministero (determinazione 21 fruttidoro anno VI).

Frattanto, il 3 novembre dell'anno precedente, al dicastero di giustizia era stato riunito quello soppresso di polizia generale (legge 13 brumale anno VI b), con una legge che, il 30 di quello stesso mese, venne tuttavia dichiarata nulla (legge 9 frimale anno VI).

Il primo del mese di giugno del 1798 il Corpo legislativo determinò attribuzioni, responsabilità e garanzie di cui disponevano i ministri. Per quanto riguarda il primo oggetto il ministro di giustizia venne "incaricato della stampa e della spedizione delle leggi, dei decreti, proclami ed istruzioni del Direttorio esecutivo alle autorità amministrative e giudiziarie"; di dare "ai giudici le istruzioni necessarie", di richiamarli alle regole e di vigilare affinché la giustizia fosse bene amministrata, "senza però immischiarsi nel merito degli affari" (legge 13 pratile anno VI).

Come gli altri responsabili dei dicasteri, anche il titolare della giustizia, nell'esercizio delle proprie funzioni, poteva "trattare e decidere da sé tutti gli affari di puro ordine, tutto ciò che trovasi espresso dalla chiara disposizione della costituzione, dalla legge o da un decreto del Direttorio; tutti gli oggetti di massima sopra i quali il Direttorio abbia dato particolari e antecedenti istruzioni" (determinazione 26 pratile anno VI)

Secondo le disposizioni provvisorie fatte pubblicare dal ministro della giustizia il 29 settembre 1798 gli uffici del ministero rimasero suddivisi in sette sezioni: I. Segreteria, II. Oggetti criminali; III. Oggetti civili; IV. Contabilità; V. Promulgazione delle leggi; VI. Protocollo e spedizione; VII. Archivio e registrazione (disposizioni 8 vendemmiale anno VII).

#### **ministero della guerra.**

163

*1797 giugno 30 - 1799 aprile 26*

Il 30 giugno 1797 il Direttorio esecutivo della neoistituita Repubblica Cisalpina, appena entrato in funzione, provvide alla nomina dei ministri, i quali, secondo quanto disposto dalla costituzione dell'anno V, non formavano consiglio, erano revocabili dal Direttorio ed erano "responsabili dell'inseguimento sì delle leggi che degli ordini" emanate dallo stesso (costituzione dell'anno V).

Il fondamentale dicastero della guerra fu allora affidato ad Ambrogio Birago (decreto 12 messidoro anno V), rimasto in carica fino al 25 novembre 1797, quando gli successe il generale francese Martin de Vignolle, che resse ininterrottamente il ministero fino al 5 aprile 1799, allorché, dimissionario, venne sostituito da Bianchi d'Adda (determinazione 16 germinale anno VII).

L'anno precedente, con legge 1 giugno 1798, il Corpo legislativo aveva nel frattempo provveduto a definire attribuzioni, responsabilità e garanzie che spettavano al responsabile del dicastero. Secondo il testo di legge il ministro della guerra era "incaricato della leva, ispezione, disciplina e movimento delle armate"; doveva inoltre vigilare "sull'artiglieria, il genio, le fortificazioni, le piazze di guerra, li depositi delle reclute, gli ospitali militari e le case degli invalidi" e aveva "l'ispezione sulla distribuzione de' gradi militari, avanzamenti, ricompense e soccorsi militari". Soprintendeva "all'equipaggiamento, ai viveri ed alle provviste per l'armata" ed era pure "incaricato della leva, ispezione, disciplina e movimento della forza sui laghi e sul mare"; doveva poi regolare "l'amministrazione dei porti, arsenali, magazzini, approvvigionamenti destinati al servizio della forza sui laghi e sul mare", dirigere "la costruzione e conservazione, il restauro e l'armamento dei legni sui laghi e sul mare", esercitare "la polizia rispettiva sui medesimi le-

gni e sugli equipaggi che vi sono impiegati" e spedire le patenti di navigazione (legge 13 pratile anno VI).

Come gli altri ministri, nell'esercizio delle proprie funzioni, il responsabile del dicastero della guerra poteva "trattare e decidere da sé tutti gli affari di puro ordine, tutto ciò che trovasi espresso dalla chiara disposizione della costituzione, dalla legge o da un decreto del Direttorio; tutti gli oggetti di massima sopra i quali il Direttorio abbia dato particolari e antecedenti istruzioni" (determinazione 26 pratile anno VI)

Al principio del 1799 il Ministero della guerra risultava suddiviso in tre divisioni: la prima ripartita, a sua volta, in quattro suddivisioni, mentre la seconda e la terza in tre ciascuna (piano 25 nevosio anno VII).

#### **ministero della guerra.**

164

*1802 febbraio 22 - 1814 agosto 18*

Durante gli anni della Repubblica italiana e del successivo Regno d'Italia il Ministero della guerra ebbe ben sei titolari; il primo di essi, nominato il 22 febbraio 1802, fu Alessandro Trivulzi, che mantenne l'incarico fino all'agosto del 1804, quando, designato al comando della divisione italiana dell'armata francese, il dicastero venne affidato al generale Domenico Pino (decreto 13 agosto 1804), sostituito a sua volta, il 14 marzo 1806, dal generale Augusto Caffarelli, rimasto in carica fino al 31 gennaio 1810. Seguirono nell'incarico il generale Giuseppe Danna e, dal 10 agosto 1811, il generale conte Achille Fontanelli, dichiarato cessato dalle funzioni il 10 maggio 1814 dalla Reggenza di governo, che designò, quale incaricato del dicastero, Giovan Battista Bianchi d'Adda (determinazione 10 maggio 1814), rimasto in carica fino alla soppressione di Ministero disposta con ordine del feldmaresciallo Bellegarde il 16 agosto 1814 (determinazione 16 agosto 1814).

L'organizzazione interna del Ministero della guerra venne stabilita il 25 aprile 1802, con la ripartizione degli uffici in tre divisioni, di cui la prima si occupava del personale dell'armata, la seconda del personale e del materiale dell'artiglieria e del genio, la terza del materiale delle armate e delle forniture; vi erano poi una ragioneria generale, una segreteria e una direzione di marina, con competenza esclusiva "sopra il personale e sul materiale della marina della Repubblica sul mare, sui laghi e sui fiumi"; oltre ad "uffici particolari per l'artiglieria, pel genio, per le rassegne, per la gendarmeria e per la sanità militare" (disposizioni 25 aprile 1802).

Neppure tre mesi più tardi essa venne tuttavia già modificata con un decreto del presidente, che, per alleviare le incombenze del ministro, dispose la formazione di un Consiglio d'amministrazione della guerra (decreto 3 luglio 1802), al quale furono attribuite le funzioni di cui era incaricata la terza divisione del Ministero, che venne pertanto soppressa (decreto 23 agosto 1802). Il Consiglio, che si riuniva almeno due volte la settimana, era presieduto dal ministro stesso e composto da tre consiglieri, ad ognuno dei quali competevano settori differenti: al primo l'approvvigionamento di alimenti, legna e attrezzature varie, oltre a depositi e carceri; al secondo "i fondi, gli ospedali, la presentazione degli ordinatori, commissari di guerra, uffiziali di sanità ed agenti diversi dell'amministrazione e delle poste dell'armata", mentre al terzo abbigliamento, equipaggiamento, convogli e trasporti (decreto 3 luglio 1802).

In seguito presso il Ministero venne formata una direzione di sanità militare (avviso 18 settembre 1802) e da esso venne a dipendere l'ispezione della sanità marittima (notifica 26 febbraio 1803).

Durante il Regno d'Italia le divisioni del Ministero della guerra divennero quattro: alla prima competevano il personale, i movimenti di truppe, i corpi speciali e i prigionieri; alla seconda il casermaggio e i trasporti, il vestiario e la manutenzione, i foraggi, i viveri e gli ospedali, la contabilità; la terza comprendeva invece la direzione di artiglieria e genio, fortificazioni e piazze militari, scuole e parchi militari; mentre alla quarta competeva la direzione della marina (Roberti 1946-1947).

#### **ministero delle finanze.**

165

*1802 aprile 20 - 1814 luglio 31*

Dopo la formazione della Repubblica italiana il vicepresidente Melzi decise di concentrare provvisoriamente le funzioni dei dicasteri del tesoro e delle finanze in un'unica Direzione speciale guidata da tre persone: Antonio Veneri, incaricato particolarmente del tesoro pubblico; Ambrogio Forni, delle imposte indirette; e Giuseppe Prina, dell'organizzazione degli uffici e delle imposte dirette (decreto 28 febbraio 1802).

Il 20 aprile 1802 Antonio Veneri e Giuseppe Prina furono prescelti, rispettivamente, per dirigere il Ministero del tesoro pubblico e quello delle finanze (decreto 20 aprile 1802 a), dei quali, il successivo 25 maggio, vennero poi pubblicate le discipline per l'organizzazione contabile.

In base a tale decreto, al ministro delle finanze spettava "mettere in attività e in istato di esazione, I. le imposte dirette; II. le imposte indirette; III. i redditi de' beni nazionali e qualsiasi altro ramo di rendita pubblica" (art. 44), a questo punto subentrava il dicastero del tesoro pubblico, incaricato di vegliare su riscossioni e pagamenti (art. 45). Se poi l'esecuzione "delle leggi e delle massime direttrici del censo" competeva al ministro dell'interno, a quello delle finanze spettava chiamare "il fondo al pagamento sulla base dell'estimo definitivamente sistemato od osservato provvisoriamente" (art. 46). E in concerto con il titolare dell'interno il ministro delle finanze provvedeva inoltre allo "stabilimento dei ricevitori ne' dipartimenti e ne' comuni"; ricevitori che dipendevano dal primo per i fondi dipartimentali e comunali, mentre per i fondi nazionali rispondevano al secondo (art. 50).

Con il decreto del 25 maggio 1802 venne stabilita anche l'organizzazione interna del Ministero delle finanze, che doveva essere formata da una segreteria generale, un'ispettoria delle imposizioni dirette, un'ispettoria delle imposizioni indirette, un ufficio delle relazioni con l'Economato generale dei beni nazionali, una ragioneria centrale, un protocollo, un ufficio spedizione, un archivio e una sezione particolare (art. 62). E presso il Ministero, da cui dipendeva, venne allora costituita anche una Direzione delle imposte indirette "composta essenzialmente di un capo e di quattro uffici: l'uno pei dazi d'introduzione, estrazione e transito; l'altro pei dazi di consumo; il terzo pelle privative; il quarto pelle poste, zecca, lotto e bollo della carta" (art. 51) (decreto 25 maggio 1802).

Con decreto 7 febbraio 1803 presso il Ministero delle finanze venne poi introdotta anche la figura dell'auditore legale, che, dotato di voto consultivo, aveva il compito di "ricevere gli atti e contratti interessanti il governo generale e dipendenti da disposizioni immediate dei ministri" e di sostituire il procuratore nazionale nel dipartimento d'Olona (decreto 7 febbraio 1803).

Dopo la costituzione del Regno d'Italia l'organizzazione interna del Ministero delle finanze venne parzialmente rivista. Con decreto reale del 7 giugno 1805 al dicastero furono riunite le amministrazioni del censo e delle imposizioni di-

rette, il cui vertice, sottoposto agli ordini del ministro, venne affidato al consigliere di stato Birago (decreto 7 giugno 1805 b). Pochi giorni dopo, con alcuni decreti datati 28 giugno, si provvide a delineare l'organizzazione delle amministrazioni finanziarie: l'Amministrazione delle dogane, l'Amministrazione dei sali, tabacchi, polveri e dazi di consumo, che, con decreto 27 aprile 1807, venne poi trasformata in Direzione generale delle privative e dei dazi di consumo; l'Amministrazione del lotto, l'Amministrazione delle poste e l'Amministrazione delle zecche, che fu in seguito riordinata con decreto emanato il 24 maggio 1806; venne poi resa autonoma l'Amministrazione del demanio e diritti uniti e fu organizzata l'Amministrazione del censo, che con decreto 27 aprile 1807 divenne Direzione generale del censo e delle imposizioni dirette; il 27 luglio fu infine stabilita una Direzione della liquidazione del debito pubblico. Alla testa di tutte queste amministrazioni stavano altrettanti direttori generali, che, per dogane, censo e liquidazione del debito pubblico, dovevano essere consiglieri di stato (decreti 28 giugno 1805).

Alla caduta del Regno d'Italia, come è noto, il ministro delle finanze Prina venne ucciso dalla folla. La Reggenza provvisoria subentrata al governo italoico nominò allora al suo posto Francesco Barbò (avviso 21 aprile 1814), che rimase in carica fino al 27 luglio 1814, quando il Ministero delle finanze fu soppresso e sostituito da un'Intendenza generale delle finanze, dalla quale vennero a dipendere l'Amministrazione delle dogane, quella delle privative e diritti uniti e l'Amministrazione del lotto (determinazione 27 luglio 1814 c).

#### **ministero delle relazioni estere.**

166

*1802 febbraio 25 - 1814 aprile*

La costituzione della Repubblica italiana approvata per acclamazione dalla Consulta di Lione nel gennaio del 1802 attribuì il potere esecutivo "esclusivamente" al presidente, che lo esercitava attraverso ministri da lui eletti e revocabili (art. 66) (costituzione 1802).

Nel testo costituzionale vengono ricordati solo tre ministri: il gran giudice ministro della giustizia, il ministro del tesoro pubblico e quello delle relazioni estere, che Bonaparte, valendosi delle facoltà a lui riconosciute dalla costituzione, provvide a nominare nella persona di Ferdinando Marescalchi.

A ricoprire l'incarico Marescalchi non fu tuttavia solo; il Ministero delle relazioni estere della Repubblica italiana venne infatti distinto in due divisioni: la prima, con sede a Parigi presso il presidente, fu affidata al Marescalchi e durante i primi anni considerata come legazione staccata della seconda, che aveva sede a Milano, presso il vicepresidente Melzi (Roberti 1946-1947).

Gli uffici di Milano, affidati inizialmente a Francesco Pancaldi (decreto 25 febbraio 1802) e, dal 1803 al 1814, diretti ininterrottamente da Carlo Testi, ebbero comunque importanza piuttosto limitata. Nonostante gli sforzi compiuti dal Melzi per ritagliare alla neoistituita Repubblica uno spazio nelle relazioni internazionali autonomo dalla Francia, Bonaparte si dimostrò infatti sempre deciso a mantenere il controllo di questo settore, almeno negli aspetti più significativi; ciò sia nel corso del triennio repubblicano sia, a maggior ragione, durante il Regno d'Italia, quando il dipartimento con sede a Milano, del quale il consigliere di stato Testi mantenne il portafoglio, venne sottoposto agli ordini del ministro delle relazioni estere residente a Parigi (decreto 7 giugno 1805 b).

Qui Marescalchi, che nel periodo repubblicano aveva rivestito anche e soprattutto il ruolo di intermediario tra la volontà del primo console e le ragioni dello Stato italiano, aveva organizzato il dicastero dividendolo in due sezioni, una per le relazioni estere e la seconda per quelle interne. Quanto ai funzionari e agli impiegati, un capo divisione e due sottocapi corrispondevano con le potenze straniere, con i loro rappresentanti e con i rappresentanti italiani accreditati all'estero; altri si occupavano invece del rilascio dei passaporti e della tenuta del protocollo e dell'archivio.

A Milano l'incarico del portafoglio curava invece la corrispondenza coi ministri e con il personale diplomatico del Regno in Italia e in Elvezia e coi corpi diplomatici degli stati italiani residenti nella capitale, dove, negli uffici del Ministero, lavoravano un capo divisione con funzioni direttive, un segretario generale ed altri impiegati minori (Roberti 1946-1947).

#### **ministero di finanza generale.**

167

1797 giugno 30 - 1799 aprile 26

Dopo la proclamazione della Repubblica Cisalpina il neocostituito Direttorio esecutivo, su mandato del generale Bonaparte, dispose la nomina dei ministri, i quali, secondo quanto disposto dalla costituzione dell'anno V, non formavano consiglio, potevano essere revocati dal Direttorio ed erano "responsabili dell'inseguimento sì delle leggi che degli ordini" emanate dallo stesso; da essi dipendevano inoltre le Amministrazioni dipartimentali, delle quali potevano annullare gli atti e sospendere i membri (costituzione dell'anno V).

Il dicastero di finanza generale fu allora affidato alla guida di Lodovico Ricci (decreto 12 messidoro anno V), che rimase in carica per circa un anno, fino al 3 giugno 1798, quando venne sostituito da Girolamo Adelasio (determinazione 15 pratile anno VI).

Due giorni prima il Corpo legislativo aveva provveduto a disciplinare attribuzioni, responsabilità e garanzie dei ministri. Il titolare del dicastero delle finanze venne allora "incaricato della vigilanza sul ripartimento e sulla esazione delle contribuzioni dirette e sulla percezione delle indirette, come pure di ogni altra imposizione o tassa"; gli fu inoltre attribuita "la direzione del censimento" e la vigilanza "sulla tesoreria nazionale, sulla contabilità e sulle zecche"; doveva infine dirigere "l'amministrazione de' beni nazionali, le poste delle lettere e dei cavalli, i procacci, le dogane e tutti gli stabilimenti, aziende o imprese che rendono al pubblico tesoro" e aveva "la nomina e l'ispezione degli impiegati alle dogane" (legge 13 pratile anno VI).

Il titolare del dicastero di finanza generale, come gli altri ministri, nell'esercizio delle proprie funzioni, poteva "trattare e decidere da sé tutti gli affari di puro ordine, tutto ciò che trovasi espresso dalla chiara disposizione della costituzione, dalla legge o da un decreto del Direttorio; tutti gli oggetti di massima sopra i quali il Direttorio abbia dato particolari e antecedenti istruzioni" (determinazione 26 pratile anno VI)

Oltre a ciò, il Ministero delle finanze ebbe tuttavia in comune con gli altri dicasteri cisalpini anche una storia molto travagliata per quanto riguarda il suo vertice.

A poco più di un mese dalla nomina il ministro Adelasio, divenuto membro del Direttorio, venne infatti sostituito; la scelta cadde allora su Giovanni Battista Costabili Containi (determinazione 22 messidoro anno VI c), il quale però rinunciò all'incarico; il 16 luglio 1798 venne pertanto nominato ministro delle finanze Daniele Felici (determinazione 28 messidoro anno VI), che rimase in carica fino al primo

dicembre, quando il suo posto venne preso da Arauco (determinazione 11 frimale anno VII).

#### **ministero di giustizia.**

168

1802 febbraio 25 - 1814 luglio 31

Nella costituzione della Repubblica italiana votata dalla Consulta di Lione nel gennaio del 1802 sono ricordati solo tre ministri: il ministro del tesoro pubblico, quello delle relazioni estere e il gran giudice ministro della giustizia, incarico che Bonaparte affidò allora a Bonaventura Spannocchi, già presidente del Tribunale di revisione in Milano (costituzione 1802), che si insediò il 25 febbraio 1802 (avviso 25 febbraio 1802).

Alla carica di gran giudice, che si poteva perdere solo "per rinuncia o condanna" (art. 67), la carta costituzionale riconosceva le seguenti prerogative: 1. "stabilire i regolamenti d'ordine pei tribunali"; 2. sospendere per un semestre i giudici negligenti; 3. presiedere, se richiesto dal governo, il Tribunale di cassazione "con voce preponderante" (art. 68).

Nell'articolo seguente si ipotizzava invece la nomina da parte del governo di un segretario di stato della giustizia incaricato di tale dipartimento; nomina che per il gran giudice avrebbe comportato la cessazione dalle funzioni ma non dal titolo. Al segretario di stato della giustizia sarebbe infatti spettato l'esercizio delle funzioni di ministro della giustizia, ma non delle prerogative del gran giudice (art. 69) (costituzione 1802).

Attribuzioni e competenze di giurisdizione del gran giudice ministro di giustizia vennero stabilite con maggiore precisione il 23 novembre 1803. Il decreto in questione riconosceva al gran giudice la sorveglianza su tutti i giudici e i tribunali e sulle camere di commercio, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, cui egli doveva fornire anche "le norme ed istruzioni necessarie" (art. 3); il titolare del dicastero, che aveva "sotto la sua immediata direzione gli oggetti tutti relativi al notariato, al patrocinio delle cause", di cui prescriveva le coerenti discipline (art. 5), doveva inoltre vigilare affinché la giustizia fosse bene amministrata (art. 4); ad egli spettava poi inoltrare al presidente o al suo vice, "per la decisione del Consiglio legislativo", tutte le cause riguardanti "questioni sull'applicazione delle leggi e regolamenti di pubblica amministrazione" (art. 6); vegliare "all'esecuzione delle leggi e dei decreti di governo relativi al potere giudiziario" e presentare "al governo stesso i progetti di legge per la migliore amministrazione della giustizia" (art. 9); il gran giudice, cui era affidata la "polizia disciplinare" sugli addetti ai tribunali e alle carceri e sui carcerati stessi (art. 10), doveva infine occuparsi "dell'organizzazione giudiziaria, delle rettificazioni del compartimento giurisdizionale dei giudici, tribunali e delle Camere di commercio" (art. 13) (attribuzioni 23 novembre 1803)

Dopo la creazione del Regno d'Italia l'incarico di gran giudice ministro di giustizia passò nelle mani del conte Giuseppe Luosi (decreto 9 giugno 1805 a), che lo mantenne fino alla soppressione del dicastero, stabilita con determinazione del feldmaresciallo Bellegarde del 27 luglio 1814, che ne demandò le attribuzioni a giudici, tribunali e corti (determinazione 27 luglio 1814 a).

A quel tempo il Ministero era organizzato in una segreteria generale, cinque divisioni e un ufficio speciale di cassazione, incaricato di tenere il protocollo degli affari criminali della Corte di cassazione e il registro delle decisioni in materia civile.

La prima divisione aveva il compito di conservare il registro particolare delle decisioni di massima prese dal ministro e quello delle udienze, oltre a sorvegliare le scuole di

diritto. La seconda, ripartita in due sezioni, doveva invece occuparsi della nomina e destituzione del personale e della organizzazione delle corti e dei tribunali. La terza, pure divisa in due sezioni, si occupava tra l'altro della formazione dei quadri, dell'esame degli affari di massima e dell'interpretazione autentica delle leggi civili. Le due sezioni in cui si ripartiva la quarta divisione avevano infine l'incarico di soprintendere alle carceri, dell'esame delle denunce dei delitti più gravi, dei rapporti con la forza armata e delle domande di grazia e commutazioni di pena, delle questioni relative ai tribunali militari e marittimi e di quelle politiche, in relazione sia a provvedimenti criminali, correzionali e di polizia, delle competenze e funzioni delle corti ordinarie e speciali. Alla quinta spettava infine curare la contabilità.

Il ministro della giustizia e gran giudice godeva di un posto riservato nel Senato consultante, presiedeva inoltre la Corte di cassazione, le Commissioni reali per la codificazione, il Consiglio generale delle prede, il Consiglio privato delle grazie (Roberti 1946-1947).

### **ministero di polizia generale.**

169

*1797 giugno 30 - 1799 aprile 26*

Dopo la proclamazione della Repubblica Cisalpina il neocostituito Direttorio esecutivo, su mandato del generale Bonaparte, dispose la nomina dei ministri, i quali, secondo quanto stabilito dalla costituzione dell'anno V, non formavano consiglio, erano revocabili dal Direttorio ed erano "responsabili dell'inesecuzione sì delle leggi che degli ordini" emanate dallo stesso; da essi dipendevano inoltre le Amministrazioni dipartimentali, delle quali potevano annullare gli atti e sospendere i membri (costituzione dell'anno V).

Il dicastero di polizia generale venne allora affidato alla guida di Gaetano Porro, al quale, in attesa della nomina del ministro degli affari interni, avvenuta alcuni giorni più tardi, furono provvisoriamente delegate anche tali funzioni (decreto 12 messidoro anno V),

La profonda instabilità che caratterizzò pressoché tutti i dicasteri cisalpini e più in generale la stessa Repubblica trova nella vicenda del Ministero di polizia generale un paradigma esemplare. Circa quattro mesi dopo la sua costituzione, il 3 novembre 1797 il Ministero venne infatti soppresso e riunito a quello di giustizia (legge 13 brumale anno VI a), con una legge che, già il 30 di quello stesso mese, fu però dichiarata nulla da un'altra norma, con la quale il Direttorio venne invitato a nominare un nuovo ministro entro tre giorni (legge 9 frimale anno VI). La nomina cadde allora su Fedele Sopransi, che già il 13 aprile 1798 fu sostituito dal Direttorio esecutivo con Diego Guicciardi (determinazione 24 germinale anno VI), il quale, passato alla guida del dicastero degli interni, il 2 luglio 1798 lasciò a sua volta l'incarico a Vincenzo Brunetti (determinazione 22 messidoro anno VI a).

Poco più lunga la permanenza in carica di quest'ultimo, che, entrato a far parte del Direttorio, il 29 novembre 1798 venne sostituito da Francesco Visconti, già ambasciatore della Repubblica Cisalpina a Parigi (determinazione 9 frimale anno VII), il quale, neppure un mese più tardi fu trasferito alla Legazione Cisalpina presso la Repubblica elvetica. Al suo posto, il 21 dicembre 1798, venne chiamato l'avvocato Pioltini (determinazione 1 nevosio anno VII), che, pochi mesi dopo, fu destituito dall'incarico e sostituito il 15 aprile 1799 da Perseguiti (determinazione 26 germinale anno VII). Nell'arco di neppure due anni si erano dunque succeduti alla guida del dicastero ben sette ministri.

Le attribuzioni del Ministero erano state frattanto stabilite dal Corpo legislativo con una legge promulgata il 1 giugno

1798, secondo la quale esso veniva incaricato "1. della vigilanza sulla sicurezza e tranquillità pubblica; 2. della conservazione della pubblica decenza e del costume pubblico; 3. della polizia dei culti, dei teatri e pubblici spettacoli; 4. dello sbratto dei mendici, de' vagabondi ed oziosi e dei forestieri sospetti; 5. della polizia delle carceri, case d'arresto, di giustizia, di forza e di detenzione; 6. della ispezione sul servizio della guardia nazionale sedentaria, per tutto ciò che riguarda il mantenimento dell'ordine pubblico" (legge 13 pratile anno VI).

Il ministro, nell'esercizio delle proprie funzioni, poteva "trattare e decidere da sé tutti gli affari di puro ordine, tutto ciò che trovasi espresso dalla chiara disposizione della costituzione, dalla legge o da un decreto del Direttorio; tutti gli oggetti di massima sopra i quali il Direttorio abbia dato particolari e antecedenti istruzioni" (determinazione 26 pratile anno VI).

### **ministero per il culto.**

170

*1802 maggio 1 - 1814 agosto 1*

Il 26 gennaio 1802 veniva promulgata a Lione la legge organica sul clero, con la quale lo stato avocava a sé il diritto di regolare e controllare l'attività materiale e spirituale della chiesa, nominando i vescovi e vigilando sulla disciplina del clero. Per svolgere queste funzioni si rendeva pertanto necessaria la creazione di un organismo centrale, la cui responsabilità venne affidata a Giovanni Bovara, che con decreto del vicepresidente del 17 marzo fu "interinalmente incaricato degli oggetti relativi al culto ed alla disciplina e polizia ecclesiastica presso il Governo" (decreto 17 marzo 1802). Neppure due mesi più tardi Napoleone nominò Bovara ministro per il culto (decreto 1 maggio 1802). Il 23 giugno furono infine definite le attribuzioni e competenze spettanti al ministro e l'organizzazione del Ministero, che venne ad assorbire "gran parte delle incombenze affidate coi decreti del 17 marzo e 3 maggio 1802 all'Economato generale de' beni nazionali" (decreto 16 giugno 1802 a).

Il nuovo Ministero per il culto fu ripartito in tre sezioni: la prima aveva per oggetto "le massime, l'istruzione sacra e de' seminari, la disciplina e polizia del clero e di qualunque altra corporazione ecclesiastica"; la seconda doveva invece occuparsi di benefici e istituti di pubblica beneficenza, fino a che questo settore, con decreto 21 dicembre 1807, venne compreso nelle attribuzioni del Ministero dell'interno; la terza di "rendite delle pie fondazioni e di tutti i beni applicati per dotazione del culto" (decreto 23 giugno 1802 a).

Il ministro per il culto venne allora incaricato "degli affari ecclesiastici, della disciplina e polizia del clero, delle corporazioni dirette all'esercizio di religione, degl'istituti pii e degli stabilimenti di pubblica beneficenza"; doveva inoltre far sì che i rapporti con il "ministero ecclesiastico" fossero caratterizzati da reciproca armonia; vigilare "sulle dottrine che s'insegnano o si spargono in materia di religione" ed aver cura "perché questa parte attiva dell'istruzione ecclesiastica ne' seminari corrisponda adeguatamente ai veri principi di religione e della morale ordinata a consolidare il sistema dello Stato". Egli vigilava poi sugli abusi "delle pratiche pubbliche ed esteriori della religione", esaminava "tutte le bolle, canoni, brevi, rescritti e carte di Roma, de' vescovi e delle loro curie ecclesiastiche" e, prima della placitazione, osservava "se in esse si contengono articoli che siano in qualche opposizione coi diritti della sovranità e colle legittime costumanze canoniche delle diocesi". Ove necessario, provvedeva, ad "estendere, concentrare e limitare i confini delle diocesi e delle parrocchie"; preparava "la co-scrizione del clero"; disponeva "per l'immissione in posses-

so de' benefici"; proponeva al governo "gli ecclesiastici per que' benefici che sono riservati alla sua nomina" e le "soppressioni, le commutazioni delle ultime volontà affette ai pesi e legati"; controllava stabilimenti e corporazioni ecclesiastiche ed approvava i loro atti capitolari; vigilava sulla "conservazione della disciplina" del clero e "per la conservazione de' beni o de' fondi delle mense vescovili, delle congrue de' parrochi, de' coadiutori, di seminari ed in generale di tutti quelli che sono applicati all'esercizio del culto" (art. 22); doveva inoltre occuparsi di manimorte, di rendite de' benefici vacanti, di "ispezioni sui patronati, sospensione delle messe e dei legati pii", di "tutela degli oggetti economici di tutte le corporazioni ecclesiastiche e religiose che sussistono, come pure di tutti gli stabilimenti delle pie fondazioni e di pubblica beneficenza". Al ministro per il culto spettava infine vegliare affinché "nessun sia impedito e turbato nell'esercizio privato del proprio culto" (decreto 23 giugno 1802 b).

Alla caduta del Regno italico, con determinazione 27 luglio 1814 del governatore e generale in capo dell'armata austriaca in Italia Bellegarde, il Ministero per il culto venne soppresso e le sue competenze concentrate nella Reggenza provvisoria di governo (determinazione 27 luglio 1814 d).

### **ministro plenipotenziario.**

171

1745 - 1796

In un primo tempo la carica di ministro plenipotenziario ebbe carattere solo straordinario, e venne affidata a persone di grande rilievo per particolari necessità militari o diplomatiche.

Già nel 1745 il patrizio genovese Gian Luca Pallavicini era stato nominato ministro plenipotenziario (dispaccio 24 marzo 1745), carica che aveva tuttavia dovuto abbandonare a causa del sostegno che Genova, sua città natale, prestò alla fazione avversa agli Asburgo durante la guerra contro i Borboni. Tra il 1745 e il 1750, negli anni che precedettero la nomina del Pallavicini alla carica di governatore, l'imperatrice Maria Teresa ampliò notevolmente i poteri del ministro plenipotenziario, precisandone le competenze via via che le venivano inviate rimostranze da parte degli organi di governo lombardi che da esso si sentivano minacciati. Intorno alla fine degli anni '50 il ministro plenipotenziario andò infatti riunendo in sé il comando generale delle truppe d'Italia, la sovrintendenza sulle opere censuarie e sui fondi camerali e militari, ottenendo praticamente il controllo di tutte le magistrature e la più ampia facoltà di portare avanti le riforme; competenze che provocarono inevitabilmente le reazioni del ceto patrizio lombardo.

Ma i poteri del ministro plenipotenziario vennero ulteriormente rafforzati, nella persona di Beltrame Cristiani, nel 1753 in occasione della stipulazione di un importante accordo con Modena, accordo significativo per l'equilibrio della penisola italiana, ma soprattutto per l'assestamento del potere asburgico in Lombardia. Il piccolo ducato di Modena era retto da Francesco III d'Este, ultimo discendente della dinastia, che da giovane aveva militato al servizio di Carlo VI contro i turchi ma che in seguito nell'ultima guerra di successione si era schierato dalla parte dei Borboni. Era necessario quindi, per la sicurezza dei domini asburgici nella penisola italiana, assicurarsi la lealtà di quel piccolo staterello, che dominava le vie della Liguria e dell'Italia centrale. E grazie ad una astuta politica diplomatica il Cristiani ne ottenne non solo l'alleanza bensì la successione. Essendo la dinastia dei d'Este prossima all'estinzione, ed avendo Francesco III un solo figlio, Ercole Rinaldo, separato dalla moglie e quindi incapace di dare al Casato altro erede se

non la figlia Beatrice, il Cristiani prospettò abilmente al duca di Modena la possibilità di un matrimonio tra la nipote Beatrice e un arciduca di stirpe imperiale: lo sposo austriaco avrebbe un giorno regnato sul Modenese e al contempo lo stato estense non avrebbe dovuto essere incorporato nella monarchia austriaca ma avrebbe costituito uno stato separato, regolato dalle vigenti leggi e consuetudini. Queste furono le clausole del trattato concluso tra le parti il 3 gennaio 1753: l'arciduca promesso in matrimonio all'erede d'Este, non appena avesse compiuto la maggiore età, in attesa del trono estense, sarebbe stato preposto al governo della Lombardia; nel frattempo Francesco III venne nominato Capitano generale ed Amministratore in sua vece, con gli stessi poteri e titoli. Tuttavia la nuova carica di Amministratore si rivelò ben presto figurativa, e molto meno autorevole di quella di governatore: l'autorità effettiva passò al ministro plenipotenziario, oramai lunga mano di Vienna nelle faccende lombarde.

Dopo la morte del Beltrami la carica di ministro plenipotenziario assunse carattere ordinario, divenendo la maggiore dello stato. Egli assisteva il governatore in tutte gli affari di governo, interni od esterni; era tenuto ad assistere a tutte le conferenze, ordinarie e straordinarie, convocate dal governatore; era investito del potere di sostituire il governatore qualora fosse stato assente; teneva un carteggio regolare con Cancelliere di Corte e di Stato, con sede a Vienna, sugli affari d'Italia; rappresentava l'intermediario della corrispondenza governativa con la Corte; e ancora sbrigava tutta la corrispondenza relativa ai pubblici affari con gli ambasciatori imperiali e stranieri, secondo le istruzioni del Cancelliere di Corte e di Stato.

Con la soppressione della carica di gran cancelliere e di reggente il ministro plenipotenziario divenne a tutti gli effetti il fulcro della politica lombarda, il vero ed unico tramite tra Milano e Vienna e tale rimase sino alla sua soppressione nel 1796. (Annoni 1966; Arese 1979-1980; Capra 1984; Pugliese 1924; Valsecchi 1959).

### **monte civico.**

172

1755 - 1769

Nel 1755 la Congregazione dello stato istituì il Monte Civico al fine di far fronte, attraverso i proventi delle regalie in sua dotazione al rimborso di circa 17 milioni di crediti che le comunità dello stato esigevano dalla Camera (dispaccio reale 18 dicembre 1755).

Secondo quanto stabilito nel piano di erezione (dispaccio reale 30 dicembre 1756) la dote annuale del monte doveva essere di lire 270.000 ricavate dalla rendita dell'impresa della dogana della città e ducato di Milano, tassa che vessava sia coloro i quali si accingevano a stipulare contratti di vendita, acquisto affitto di animali vivi, sia coloro i quali acquistavano bestiame da macello; dal reddito del censo già spettante alla Congregazione dello stato; e ancora dal reddito ricavato "dall'arbitrio dal cinque al sette". Quest'ultima tassa, istituita nel 1691 come straordinaria, avrebbe dovuto gravare su quei creditori che, come garanzia dei capitali prestati alla Camera, avevano preteso, anziché gli interessi, la consegna di qualche regalia che fornisse frutti superiori al 5%. Tale gravame tuttavia da straordinario divenne ordinario, colpendo anche coloro i quali erano stati dichiarati esenti.

Sulle rendite delle regalie in dotazione del Monte Civico il governo si impegnava a non rivendicare alcun diritto, considerando tale rendita "staccata irrevocabilmente" dal demanio.

L'istituzione del monte tuttavia non portò al risanamento sperato, al punto che quando nel 1769 venne abolito, il Monte aveva il medesimo debito contratto all'atto della sua fondazione.

Alla chiusura del Monte i creditori furono in parte risarciti ed in parte andarono a confluire nella classe dei "creditori moderni" - detti anche "creditori al tre e mezzo per cento" o ancora "classe del nuovo assento" - aggregati al Monte di santa Teresa (ASMi 1982).

#### **monte di san Francesco.** 173 1642 - 1769

Mentre gli altri monti milanesi erano indipendenti dalla Camera, il Monte di san Francesco istituito nel 1642, ne era una creazione diretta, con particolare garanzia che giungeva persino a esentare dall'obbligo militare i suoi azionisti, in ragione della quantità delle azioni sottoscritte.

Dopo travagliate vicende - il monte venne soppresso nel 1652 per poi essere ricostituito l'anno successivo come Monte nuovo di san Francesco - il monte venne definitivamente aggregato a quello di Santa Teresa nel 1752 (ASMi 1982).

#### **monte di santa Teresa.** 174 1753 - 1796

Istituito in un momento che segnò veramente una grande svolta nella politica interna della Lombardia teresiana il Monte di santa Teresa divenne presto uno degli strumenti fondamentali su cui poté contare l'amministrazione teresiana e giuseppina per l'attuazione del suo vasto disegno riformatore (Caizzi 1968, p. 168).

L'organizzazione del sistema di appalto delle imposte indirette e la conseguente creazione della ferma generale, fecero infatti emergere un altro grave problema: il debito pubblico. Oberata da pesanti debiti contratti dal governo spagnolo per far fronte alle lunghe e continue guerre la Camera necessitava di essere riorganizzata, e la proposta del governatore in carica Luca Pallavicino, suggeriva lo stesso provvedimento adottato per la Ferma: concentrare i debiti in uno stesso organismo così come si erano concentrati gli appalti; raggruppare cioè in un solo "monte" i diversi "monti" dei creditori esistenti, al fine di assicurare il pagamento dei creditori e sollevare la Camera dal peso dei debiti.

Il bilancio camerale di previsione per l'anno 1751, che registrava un deficit pari a quasi 700.000 lire, convinse la sovrana Maria Teresa a ordinare l'istituzione di una giunta, presieduta dal gran cancelliere Cristiani e composta dal presidente del Magistrato camerale, da due senatori, da un questore e da due avvocati fiscali, al fine di "consultare subito per iscritto i mezzi di rimediare a detto sbilancio, con rimetterci per corriere espresso le risultanze" (Capra 1984).

I lavori della giunta si protrassero sino al 1752 quando il governatore Pallavicino presentò a Vienna un "bilancio progressivo sino a tutto l'anno 1762" che prevedeva, la concentrazione dei debiti dello stato in un Monte unico la cui dote doveva essere costituita dal gettito del dazio del bollino - che colpiva la vendita al minuto del vino nella città di Milano - da una parte del canone annuo corrisposto dai fermieri per la privativa del sale, e ancora dalla creazione di una casa di redenzione per il riacquisto delle regalie alienate.

Accettata la proposta con cesareo dispaccio dell'11 maggio 1752 la giunta, nel mese di agosto dello stesso anno, procedette alla nomina dei membri che avrebbero composto la congregazione del monte, denominato Monte di santa Teresa in onore della sovrana. Un editto del 3 marzo 1753 pubblicava il dispaccio regio del 28 gennaio dello stesso

anno con cui Maria Teresa approvava il piano per "l'erezione di un Monte per assicurare il regolare pagamento dei creditori di giustizia [categoria o classe di creditori dello stato sia privati, sia riuniti in consorzio] e alleviare la Regia Camera del peso dei debiti" (editto 3 marzo 1753).

Distinte e precisate le classi dei creditori, i loro titoli venivano convertiti in "luoghi", cioè in azioni del Monte di santa Teresa, garantiti da una serie di privilegi tra cui la non perseguibilità fiscale e giudiziaria. La dote del Monte, fissata in circa 1.450.000 lire, composta dalla rendita del dazio del bollino e da una parte del canone annuo corrisposto dai fermieri per la privativa del sale, doveva essere versata dai rispettivi appaltatori direttamente nella cassa del Monte, a maggiore garanzia dei creditori; inoltre era tassativamente esclusa ogni sospensione dei fondi "per qualunque causa di guerra, o di altra necessità pubblica, eziandio per difesa imprescindibile dello stato, fosse o non fosse istantanea, urgente e urgentissima" (piano e regole Monte di santa Teresa).

La congregazione preposta alla gestione del monte era composta da un capo detto prefetto "il di cui ufficio durerà per sei anni", e da dodici delegati, rappresentanti delle diverse categorie di creditori: "due di questi saranno della classe dei reddituari camerale e suoi uniti; due dei montisti San Carlo; due degli Interessati nel monte nuovo di san Francesco, suoi uniti, ed altri creditori trasportati nel 1743 sul Banco di sant'Ambrogio; due degli Assentisti; due dei Bollinisti; e due della Cassa di Redenzione" (piano e regole Monte di santa Teresa).

Nominati dal governatore i delegati duravano in carica sei anni ma venivano rinnovati di sei in sei ogni tre anni: "ogni tre anni scadranno sei, cioè uno per Classe, al qual fine nel terminare del Triennio prossimo, che comincerà in gennaio 1753, la Congregazione delli due di ciascuna classe eleggerà quello che dovrà continuare l'altro Triennio: indi passerà ad eleggere a voti segreti altri sei, uno per classe, quali subentreranno in luogo di quelli che saranno sortiti: col terminare poi dei successivi Trienni cesseranno quelli che avranno seduto negli antecedenti sei anni, e così di Triennio in Triennio" (piano e regole Monte di santa Teresa, capitolo I).

Qualora durante il triennio fossero venuti a mancare, per morte o altro permanente impedimento, uno o più delegati, la congregazione passava a nuove elezioni, ed il neo eletto durava in carica "il tempo che avrebbe durato quello al quale esso resta surrogato". Nessun deputato poteva inoltre essere eletto se contemporaneamente nella congregazione sedevano suoi famigliari, quali il padre, il figlio, o due fratelli.

Ad ogni delegato, nominato come sopra, erano attribuite le particolari incombenze che riguardavano direttamente la categoria dei creditori di cui era "rappresentante". Le decisioni in merito alle questioni che di volta in volta emergevano dovevano essere prese collegialmente: qualora la congregazione "dovesse trattare di cose spettanti particolarmente ad una delle classi dei creditori, non si potrà prendere veruna deliberazione, se non vi intervenisse almeno uno dei due delegati di quella classe" (piano e regole Monte di santa Teresa, capitolo IV).

Anche il prefetto, capo ed arbitro della congregazione, veniva direttamente nominato dal governatore e durava in carica sei anni. "Terminato che sarà il prossimo sessennio, in cui dovrà presiedere la Congregazione il Capo da Sua Eccellenza diggià scelto dalla Terna presentatagli dalla Congregazione, questa nominerà tre altri soggetti di tutto il Corpo dei creditori, con l'arbitrio di prenderli anche dal numero dei dodici Delegati sedenti, quali dovranno essere dei più idonei e forniti delle qualità, e requisiti corrispondenti ad

una sì delicata direzione” (piano e regole Monte di santa Teresa, capitolo II).

Dalla rosa dei sei nomi presentati la Congregazione era chiamata ad eleggere a voti segreti un candidato; i nominativi dei tre candidati che avevano il maggior numero di voti, “sebbene fossero prevalsi anche di uno solo” venivano presentati al governatore per la scelta definitiva.

Qualora tra la rosa dei tre nomi inviata al governatore vi fossero quelli di deputati sedenti nella congregazione e “Sua Eccellenza scegliesse uno di questi per Capo, la Congregazione passerà ad altra Terna, dalla quale il governo farà la sua scelta, ed il surrogato durerà in Ufficio per tutto il successivo Sessennio. Se poi al Prefetto nel corso del suo Sessennio sopravvenisse impedimento tale che non potesse più esercire il suo Ufficio, la Congregazione ne renderà inteso il Governo, per avere dal medesimo gli ordini per la nuova terna da proporgli” (piano e regole Monte di santa Teresa, capitolo II).

Un copioso numero di ufficiali erano subordinati alla congregazione: un sindaco, un cancelliere, un ragioniere generale, un coadiutore del ragioniere generale, due ragionieri, un tesoriere, un sotto cassiere, un usciere, ciascuno scelto dal governatore, tra una terna di nomi proposta dalla congregazione medesima.

Al sindaco, che doveva essere notaio causidico milanese, tenuto ad intervenire alle riunioni della congregazione e ad esporre la sua opinione “in voce o in scritto” qualora fosse stato interpellato, era delegata l’incombenza di riconoscere e registrare i ricorsi ed i documenti relativi al trasporto di capitali.

Il cancelliere, che doveva invece essere “notaro di legalità” ed esperto in materia fiscale, era tenuto a partecipare a tutte le sedute della congregazione, doveva occuparsi della registrazione degli ordini e decreti emanati dalla congregazione, della produzione di copie autentiche di tutti i documenti, e della cura e custodia dell’archivio. Per lo svolgimento delle proprie mansioni egli era inoltre coadiuvato da uno scrittore.

Il ragioniere generale si doveva invece occupare della formazione dei libri mastri, “ne quali resti con distinzione tenuta la Scrittura separata di tutte le classi de’ creditori” e della compilazione di tutti i libri relativi all’attività del Monte. Ogni anno inoltre era tenuto alla formazione del bilancio dei conti, da consegnarsi al magistrato camerale. Per lo svolgimento delle proprie mansioni il ragioniere generale era aiutato da un coadiutore e dai altri tre ragionieri.

Al tesoriere, o cassiere del monte, che “doveva dare sùgurtà idonea a piacimento della Congregazione, ed approvazione del Governo per la somma che importa la rata di cadauno pagamento” era affidata la cura del danaro del Monte, ed il pagamento di tutti i mandati.

All’uscieri detto anche portiere, era infine affidata la custodia della casa e dell’aula in cui si riuniva la congregazione, oltre al compito di recapitare gli avvisi di convocazione a ciascun membro (piano e regole Monte di santa Teresa, capitoli XII-XVIII).

Nel corso degli anni Sessanta vennero infine assorbiti dal Monte di santa Teresa tutte le classi dei creditori: i montisti di San Carlo nel 1763, quelli del monte Civico nel 1769, i montisti di San Francesco nel 1772, e infine nel 1786 vennero inglobati anche i sovventori del Banco di sant’Ambrogio.

Il Monte di santa Teresa divenuto così l’unico istituto per il credito pubblico dello stato, sopravvisse sino all’arrivo degli eserciti francesi in Lombardia (Bianchi 1982; Caizzi

1968; Capra 1984; Invernizzi 1910; Valsecchi 1959; Vianello 1942).

## monte Napoleone.

175

1805 luglio - 1816

La costituzione di Lione del 26 gennaio 1802, all’art.125, stabiliva che: “tutti i debiti e crediti delle diverse provincie, le quali in oggi forman parte della Repubblica, appartengono alla nazione” (costituzione 1802). Il pagamento del debito pubblico venne poi regolato con legge 21 marzo 1804, che prevedeva una duplice modalità: attraverso il consolidamento in iscrizioni con interesse del 3 e mezzo % oppure con rescrizioni senza interesse accettate per l’acquisto dei beni nazionali (Vietti 1884).

Circa due mesi dopo, con legge 20 maggio 1804, i creditori dello stato vennero uniti e rappresentati in un unico corpo denominato Amministrazione dei fondi del debito pubblico, formato da un prefetto, due viceprefetti e da un consiglio di amministrazione di 5 membri, con sede nei locali del Monte di Santa Teresa. Ad esso competeva l’esercizio di tutte le operazioni relative al pagamento dei creditori e alla gestione e conversione dei fondi di consolidazione e di ammortizzazione (Roberti 1946-1947).

La legge generale di finanza per gli anni 1805 e 1806, all’art. 12, stabilì poi che: “l’Amministrazione dei fondi per la consolidazione ed ammortizzazione del debito pubblico” mutasse denominazione in “Monte Napoleone” (legge 17 luglio 1805); un nome scelto - stando alle parole attribuite dal Coraccini all’imperatore - per “dare una garanzia di più a quegli impegni ed obbligazioni che lo costituiscono tale e nello stesso tempo un nuovo vigore al credito pubblico” (Coraccini 1823). A questo fine la citata legge di finanza dispose inoltre, all’art. 13, che i fondi per il pagamento delle rendite del Monte costituissero sempre “la prima parte del conto preventivo d’ogni anno”. L’interesse del debito pubblico sul Monte Napoleone non poteva comunque “in alcun tempo oltrepassare l’annua rendita di cinque milioni” (legge 17 luglio 1805).

Se in origine il Monte Napoleone aveva il duplice scopo di riunire in un solo organismo l’enorme massa di titoli, obbligazioni, luoghi o cambiali, che gravavano sul regno, quale successore dei precedenti stati, e, dopo avere tacitato i creditori con nuovi titoli, quello di emettere altri prestiti per trarne i mezzi finanziari per i bisogni dello stato (Roberti 1946-1947); col passare del tempo su di esso vennero caricate diverse altre funzioni, come il pagamento delle pensioni, che prima era effettuato direttamente dal tesoro, o il disbrigo degli affari in precedenza affidati alla Direzione del demanio.

Alla cassa d’ammortizzazione, costituita presso il Monte fin dalla sua fondazione, si vennero pertanto ad aggiungere una cassa di garanzia, prevista con la legge di finanza del 1810, e in seguito una cassa speciale per le pensioni. Per ciascuna delle tre amministrazioni la prefettura del Monte mantenne una contabilità separata (Sandonà 1912).

La cassa d’ammortizzazione, istituita al solo scopo di ammortizzare il debito iscritto, venne via via gravata di vari altri incarichi, che il conto di amministrazione delle finanze del 1810 così riassumeva: “1° degli interessi e dei capitali dei depositi ed impieghi di denaro fatti sul Monte Napoleone; 2° degli assegni alle Mense vescovili, ai capitoli ai seminari ed altri stabilimenti di culto; 3° di pagare in denaro gl’interessi ed il capitale dei residui boni del decreto 29 marzo 1809 e di quelli creati dagli art. 18, 19 e 20 della legge 11 marzo 1810” (Vietti 1884). Sulla cassa ricadde inoltre l’amministrazione e l’alienazione dei beni demaniali; essa



esigeva poi i capitali per le affrancazioni di livelli ecclesiastici; riceveva i depositi ordinati dalle autorità e quelli che a titolo di cauzione venivano fatti dai ricevitori dipartimentali, notai, patrocinatori, ecc.; soccorreva infine il tesoro del Regno con boni a proprio carico, dei quali soddisfaceva l'interesse ed il capitale (Sandona 1912).

Alla cassa di garanzia, formata con la legge di finanza del 1810, spettava invece coprire tutte le rendite perpetue a carico dello stato, vale a dire: interessi del debito iscritto proveniente da liquidazioni, annualità alla legion d'onore, quota parte del debito degli stati romani, dotazioni ai gran feudatari, ai militari francesi e a quelli italiani, dotazione delle commende a quattro grandi ufficiali della corona, dotazioni della corona di ferro e del Senato, rendita perpetua a favore del tesoro di Francia, indennizzi ai comuni per vendite forzate.

La cassa delle rendite vitalizie e delle pensioni infine era incaricata del pagamento di tutte le pensioni temporanee o vitalizie a carico dello stato, che, al 1° gennaio 1812, risultavano così classificate: pensioni ecclesiastiche ed assegni temporanei del culto, pensioni civili, pensioni militari, pensioni ai nobili veneti.

Tanto la cassa di garanzia che quella delle pensioni ricevevano la loro dotazione dal tesoro dello stato (Sandona 1912).

Nel 1810, per le verifiche annue dell'amministrazione del Monte, venne istituita una commissione formata da due senatori, due consiglieri di stato e un membro della regia contabilità (Roberti 1946-1947).

Dopo la caduta del Regno italico il governo austriaco assunse l'amministrazione provvisoria del Monte Napoleone, sospendendo però i pagamenti, finché, con sovrana patente 12 febbraio 1816, venne disposta la liquidazione delle rate semestrali ai creditori per rendite iscritte, nei quali concorressero le due qualità di sudditi e di aventi domicilio nello stato austriaco (Vietti 1884).

In quel periodo la direzione dell'istituto, indicato come I.R. Prefettura del Monte, venne affidata al prefetto provvisorio Giovanni Maestri (almanacco 1817).

Nel frattempo, con la spartizione dei territori del Regno italico tra Austria, Santa sede, Regno di Sardegna e ducati di Modena e Parma, si era posta la questione della eventuale conservazione del Monte o della divisione delle sue attività e passività tra gli stati interessati, oltre al riconoscimento o meno delle voci che componevano tali passività.

Della materia, presente nello stesso trattato di Vienna, che, all'art. 97, riconosceva tra l'altro la necessità "di dare all'Istituto, noto sotto il nome di Monte Napoleone in Milano, i mezzi di soddisfare i suoi creditori", venne investita una commissione apposita, che si espresse a favore della soppressione del Monte e della divisione del suo attivo e del suo passivo tra gli stati succeduti al soppresso Regno d'Italia (Sandona 1912).

Le convenzioni tra i singoli stati circa la ricognizione ed il riparto del debito furono sottoscritte tra il 1816 e il 1818 e il 15 agosto 1820 fu firmato "l'Atto di riparto fra le sovranità interessate", cui seguirono le singole misure di riparto e liquidazione operate dalla commissione diplomatica, avente sede a Milano, nel palazzo del Monte.

Per provvedere alla liquidazione della quota di debito del cessato Regno d'Italia finita a carico del Lombardo-Veneto, nel frattempo era stata istituita in Milano una commissione liquidatrice del debito pubblico (patente 27 agosto 1820) e, due anni più tardi, fu attivato il Monte del Regno Lombardo-Veneto, presso il quale venne concentrato tutto il debito pub-

blico del regno; sia dunque quello proveniente dal Monte Napoleone sia gli arretrati dell'amministrazione del Regno d'Italia assunti dal nuovo stato (patente 24 maggio 1822).

### **municipalità.**

176

*1796 maggio 19 - 1799 aprile 26*

Il 19 maggio 1796, con ordinanza del generale in capo dell'armata d'Italia e del commissario del Direttorio esecutivo presso le armate d'Italia e delle Alpi, la Congregazione municipale di Milano, "composta di sedici membri e d'un sindaco", venne "provvisoriamente ritenuta sotto il nome di Municipalità della città di Milano". A farne parte furono allora designati Francesco Visconti, Antonio Caccianini, Galeazzo Serbelloni, Felice Latuada, Carlo Bignami, Antonio Corbetta, Fedele Sopransi, Gaetano Porro, Pietro Verri, Giuseppe Pioltini, Gianbattista Sommariva, Paolo Sangiorgio, Antonio Crespi, Cesare Pelegata, Carlo Ciani, Carlo Parea; mentre la presidenza del Consiglio municipale venne affidata al comandante di piazza di Milano, cui spettava inoltre l'esercizio militare dell'alta polizia (ordinanza 30 fiorile anno IV).

Al principio di giugno la Municipalità, che nel frattempo era riuscita a dilatare il suo campo d'azione da un ambito strettamente amministrativo ad uno più propriamente politico, provvide a definire la propria organizzazione interna: i municipalisti, dal 25 maggio divenuti trentuno (Visconti 1937), dovevano, a turno, ricoprire le funzioni di presidente; l'organico municipale comprendeva poi sei segretari, la cui opera era coadiuvata da "vari ufficiali subalterni".

La Municipalità si riuniva tutte le sere e straordinariamente durante il giorno, aveva un protocollo e un ufficio di contabilità ed era organizzata in quattro comitati, ciascuno dei quali composto di dieci membri, fatta eccezione per il comitato di vigilanza, formato da cinque individui (organizzazione giugno 1796). Il primo comitato doveva occuparsi di vettovalie, sanità, notificazione delle granaglie, provviste e requisizioni istantanee. Il secondo di strade urbane e forensi, fiumi, torrenti, canali navigabili, acque della città, chiaviche, cavi sotterranei, mura e bastioni, edifici pubblici, ornato, giardini, illuminazione, lotto, milizia urbana, armeria, corrispondenza esterna, incendi, agricoltura, miniere. Il terzo comitato curava invece censo, concorso delle province e conguagli, sussidi comunitativi, cause d'estimo, imposizioni, tasse, finanze, contabilità, impieghi, soldi, assegni normali, economia interna, casse, rendite della città e del Banco di Sant'Ambrogio, cause, esenzioni, luoghi pii, oggetti di beneficenza, fondo di religione, istruzione pubblica, teatro, arti, commercio, manifatture. Vi era infine il Comitato di vigilanza, che si occupava di pubblica sicurezza, polizia, corrispondenza segreta (compartimento giugno 1796).

Di tali attribuzioni nessuna, in mancanza di leggi generali, era tuttavia definita; l'attività amministrativa continuava pertanto a rivestire carattere di provvisorietà. Per assistere ad una prima sia pur parziale stabilizzazione istituzionale e ad una più organica produzione normativa bisogna infatti attendere almeno fino alla proclamazione della Repubblica Cisalpina e alla pubblicazione della costituzione dell'anno V (Pagano 1994). Nel frattempo la Municipalità milanese aveva visto nuovamente ridotto il proprio organico a 24 membri (ordinanza 17 termidoro anno IV) e il suo ruolo rientrare nel più ristretto ambito amministrativo, mentre l'iniziativa politica era passata ad un nuovo organismo, l'Amministrazione generale della Lombardia (Zaghi 1986).

La Costituzione della Repubblica Cisalpina dell'anno V prevedeva che nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti vi fossero almeno tre amministrazioni

municipali, in modo che ognuna, composta di 7 amministratori, coprisse un circondario con una popolazione compresa tra le trentamila e le cinquantamila unità (art. 183) (costituzione dell'anno V).

Per la trattazione degli oggetti che il Corpo legislativo giudicava indivisibili, nei comuni ripartiti in più Municipalità, era poi previsto un Dicastero centrale formato da tre membri nominati dall'Amministrazione del dipartimento e confermati dal potere esecutivo (art. 184) (costituzione dell'anno V).

L'organizzazione e le funzioni delle municipalità furono organicamente delineate con il testo legislativo del 17 luglio 1797, che, all'articolo 1, sanciva la soppressione di tutte le municipalità esistenti.

Le nuove amministrazioni, che erano subordinate alle amministrazioni dipartimentali, avevano competenza amministrativa sul governo dei beni e delle rendite del comune, sul regolamento e sull'adempimento delle spese locali, sulla direzione dei lavori e sulle opere a carico del comune, sull'amministrazione degli stabilimenti particolari del comune, sulla polizia locale (art. 33-34); come delegate dalle amministrazioni dipartimentali dovevano inoltre occuparsi del riparto e versamento delle contribuzioni, della direzione dei lavori pubblici, dell'ispezione e governo degli stabilimenti di utilità generale, della sorveglianza delle proprietà nazionali e dell'istruzione pubblica (art. 35) (legge 29 messidoro anno V).

Ciascun corpo municipale era diviso in un Consiglio ed un Ufficio. Il primo, formato da due terzi dei municipalisti, aveva funzioni deliberative, mentre l'Ufficio, composto "da un terzo degli ufficiali municipali compresi il presidente", era "incaricato dell'esecuzione e limitato alla semplice spedizione degli atti" (artt. 20-25).

A Milano, il cui territorio comunale, alla fine del 1796, era stato ripartito in otto nuove ripartizioni amministrative dette rioni, furono stabilite quattro Municipalità, ciascuna delle quali comprendeva il circondario di due rioni.

La Municipalità del circondario I aveva giurisdizione sui rioni I e II, vale a dire sulla parte centrale della città; la Municipalità del circondario II estendeva invece le sue attribuzioni sui rioni III e IV (porta Comasina e porta Nuova); quella del circondario III sui rioni V e VI (porta Orientale e porta Romana); mentre la Municipalità del circondario IV comprendeva i rioni VII e VIII, cioè il territorio circoscritto dalle porte Ticinese e Vercellina (Pagano 1994).

In merito all'elezione dei municipalisti, il testo legislativo del 17 luglio stabiliva che dovesse aver luogo "col mezzo delle assemblee primarie" (art. 8) (legge 29 messidoro anno VI); in realtà a Milano quasi tutti gli amministratori furono nominati personalmente da Bonaparte e i successivi rimpiazzati disposti sempre dal generale in capo o dal Direttorio esecutivo della Repubblica Cisalpina, su proposta delle Municipalità e dell'Amministrazione centrale d'Olona (Pagano 1994).

Le quattro Municipalità circondariali di Milano, ciascuna delle quali aveva in pianta stabile 10 dipendenti (un segretario, un ragioniere, 4 scrittori, un portiere, uno spazzino, un commesso e un pesatore), entrarono in funzione il 19 luglio 1797, contemporaneamente al Dicastero centrale di polizia, insediate in via provvisoria nel palazzo del comune (avviso 1 termidoro anno V). I locali che consentirono alle Municipalità di stabilirsi nei rispettivi circondari furono infatti trovati solo tre mesi più tardi. La Municipalità del circondario I poté allora insediarsi nel palazzo del Broletto, come pure, in via interinale, quella del circondario III; la Municipalità

del circondario II nei locali dei luoghi pii dirimpetto il Monte di pietà; mentre quella del circondario IV trovò la sede nella contrada di S. Maddalena al Cerchio, al numero 2912 (avviso 26 vendemmiale anno VI).

Sul finire di dicembre una legge dispose che la giurisdizione delle quattro Municipalità fosse estesa ai territori dei corrispondenti Corpi Santi, i quali avrebbero allora dovuto cessare di esistere come comune autonomo, assumendo la denominazione di Circondari esterni del comune di Milano. Nella fattispecie il territorio dei Corpi Santi di Porta Comasina con Porta Tenaglia e di Porta Nuova doveva essere aggregato alla Municipalità dei rioni III e IV; quello dei Corpi Santi di Porta Orientale con Porta Tosa e di Porta Romana con parte di Porta Vigentina alla Municipalità dei rioni V e VI; quello infine dei Corpi Santi della parte restante di Porta Vigentina, di Porta Ticinese con Porta Lodovica e di Porta Vercellina alla Municipalità dei rioni VII e VIII (legge 2 nevoso anno VI). Il provvedimento non trovò tuttavia applicazione; né sorte diversa ebbero in questo senso le leggi di ripartizione territoriale emanate nel corso del 1798 (comunicazione prefettura 1802), in base alle quali Milano, capoluogo del dipartimento d'Olona, formava distretto con il suo Circondario esterno (leggi 6 germinale anno VI e 5 vendemmiale anno VII).

L'amministrazione di Milano rimase affidata al Dicastero centrale e alle quattro Municipalità circondariali, composte ciascuna da sette agenti, anche in seguito alla riforma costituzionale imposta dall'ambasciatore francese Trouvé (costituzione dell'anno VI) ed alla legge sull'organizzazione e sulle funzioni dei Corpi amministrativi pubblicata il primo settembre 1798, che provvide a definire con maggiore puntualità le rispettive attribuzioni (legge 15 fruttidoro anno VI b).

## **municipalità.**

177

*1802 ottobre - 1816 febbraio*

In base alla legge sull'organizzazione delle autorità amministrative pubblicata il 24 luglio 1802 in ogni comune dovevano essere attivati una Municipalità e un Consiglio comunale.

Nei comuni di prima classe, quelli cioè con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, le Municipalità erano composte da un numero di membri variabile da sette a nove (a Milano erano nove), proposti "per schede segrete" ed eletti "a maggioranza assoluta di suffragi" dal Consiglio comunale.

Condizione preliminare per la nomina di almeno metà degli amministratori municipali era il medesimo requisito di possidenza necessario per entrare a far parte dei collegi elettorali stabiliti dalla costituzione di Lione del gennaio 1802, cioè una rendita annua non inferiore alle seimila lire accettabile "nel circondario del dipartimento e, in qualche parte, in quello del comune".

I municipalisti si rinnovavano per un terzo ogni anno, potevano però essere rieletti senza limiti e all'ufficio, che era gratuito, non si poteva rinunciare "senza legittimo impedimento".

Nella loro attività essi erano coadiuvati da un segretario e da alcuni impiegati.

Convocata "quando il bisogno lo richiede e necessariamente dietro domanda" del prefetto, del viceprefetto o del cancelliere distrettuale, la Municipalità era l'organo esecutivo del comune.

Ogni anno doveva presentare al Consiglio comunale il rendiconto di gestione dell'anno precedente e il prospetto delle spese e delle imposte comunali dell'anno a venire. Propone-

va poi gli oggetti alla discussione del Consiglio e ne eseguiva le determinazioni dopo l'approvazione del prefetto, dal quale dipendeva "immediatamente". In caso di inosservanza delle leggi o di malversazione, il prefetto poteva infatti sospendere l'amministrazione, informandone subito il governo, al quale spettava poi confermare o annullare il provvedimento. E al prefetto la Municipalità doveva trasmettere ogni mese copia degli atti (legge 24 luglio 1802).

La nuova Municipalità di Milano venne eletta dal Consiglio comunale il 25 ottobre 1802. A farne parte furono allora chiamati: Francesco Bignami, sostituito in seguito da Carlo Arconati, Pietro Carcano, Carlo Costa, Emanuele Gallarati, Aurelio Rezzonico, Gaetano Sacchi, Pietro Saint Clair, Antonio Scorpioni e Carlo Villa (Verga 1914).

Il passaggio dalla Repubblica al Regno ebbe significative ripercussioni anche sugli ordinamenti locali e sulle stesse Municipalità, che, in base al decreto 8 giugno 1805, nei comuni di prima classe, dovevano essere formate da sei membri, detti "savi", guidati da un podestà.

Eletti dal Consiglio comunale "fra i cento maggiori estimati", i savi dovevano rinnovarsi parzialmente ogni anno e per intero in un triennio ed erano indefinitamente rieleggibili (decreto 8 giugno 1805 a)

Con decreto 22 aprile 1806 il viceré dispose che i savi nominati dai rispettivi Consigli comunali fossero dichiarati in attività e, fino alla nomina dei podestà, autorizzati a scegliere fra loro chi ne supplisse provvisoriamente le funzioni (decreto 22 aprile 1806).

A Milano, in quel periodo, alle nomine dei savi effettuate dal Consiglio avevano fatto seguito altrettante rinunce motivate principalmente dalla cura degli affari privati. Il numero legale di sei savi poté così essere raggiunto solo nel febbraio 1807, quando a ricoprire l'incarico furono Marco Arese, Giangiaco Bolognini, Cesare Brambilla, Domenico Moioli, Antonio Scorpioni e Cesare Brivio, nelle vesti di "propodestà" (Pagano 1994).

Pochi mesi più tardi, con decreto 5 giugno 1807, le funzioni attribuite alla Municipalità, a tenore del decreto 8 giugno 1805, vennero concentrate nel podestà, che divenne pertanto il vero amministratore del comune. Ai savi non rimaneva che occuparsi di tutti gli oggetti di amministrazione municipale portati alla loro discussione dal podestà, che poteva inoltre delegarli nell'esercizio dei propri diritti e doveri (decreto 5 giugno 1807).

Nella capitale la fase propriamente podestarile ebbe tuttavia inizio solo alcuni mesi dopo la pubblicazione del decreto, quando cioè, cessato l'incarico provvisorio ricoperto dal Brivio, venne nominato podestà Antonio Durini (decreto 30 novembre 1807). Da allora la già scarsa autonomia degli amministratori conobbe un'ulteriore diminuzione, alla quale corrispose una più stretta vigilanza sull'attività del Consiglio e un'accresciuta influenza sulle sue deliberazioni, che il podestà esercitava quale funzionario governativo (Pagano 1994).

#### **ufficiale delle carte del debito.**

1239 - 1348

Nel corso del XII secolo a causa dei continui dissesti finanziari, il Comune di Milano incominciò a rilasciare ai suoi creditori delle "carte debiti", sulle quali veniva indicata l'entità del debito contratto dal Comune e veniva sottolineato l'impegno del Comune medesimo a soddisfarlo in breve termine. Tali "carte debiti" in quanto emesse dall'autorità municipale, dovevano essere accettate per qualsiasi titolo di pagamento da parte di chiunque.

178

Tuttavia le numerose e persistenti opposizioni a tale corso obbligatorio delle "carte debiti" - la cui prima emissione venne effettuata nel 1239 a favore del Monastero di Morimondo - convinsero i consoli prima ad eliminare da tutti i contratti la clausola di obbligatorietà di accettazione di pagamento attraverso le "carte debiti" ed in seguito nel 1248, a soli dieci anni dall'istituzione, al loro ritiro ed alla soppressione di tale pratica (Manaresi 1919).

#### **ufficiali del catasto.**

sec. XIII

179

Nel 1211 per volontà del podestà in carica, Guglielmo de Lando, venne promosso il primo tentativo di formare un censimento al fine di creare un "inventario delle facultà dei cittadini borghesi, rustici, e nobili foresi": tale provvedimento suscitò violente reazioni da parte dei nobili, che impedirono la realizzazione dell'opera censuaria, la quale dividendo con una certa proporzione i tributi tra tutti i cittadini, avrebbe reso possibile un equo sistema fiscale.

Successivamente nel 1225 il podestà Aveno da Mantova si fece fautore di un'altra iniziativa catastale: la sua proposta auspicava l'abolizione dell'emissione di taglie o "fodri" "se non per causa di incendio, tempesta, o povertade manifesta o altra causa iusta", e proponeva la convocazione del Consiglio generale per la selezione e nomina di persone capaci di compiere una esatta valutazione e stima dei beni di ciascun cittadino, borghese, rustico o nobile forese.

Tuttavia il primo vero estimo generale di beni laici ed ecclesiastici si ebbe nel 1240, iniziato per volere di Pagano della Torre e della Credenza, e condotto pienamente a termine nel 1248 con la inclusione dei beni ecclesiastici. L'istituzione di questo estimo generale rappresentò un evento di notevole importanza: sulla base delle denunce e degli accertamenti, si giunse alla parificazione, rispetto alle imposizioni del fodro, non solo delle varie classi cittadine, ma anche dei distrettuali, abitanti dei borghi e delle ville, e dei nobili foresi, attenuando l'antico odioso aggravamento della popolazione del Contado, costretta a sopportare il massimo del "fodro".

Il catasto così inteso divenne dunque una complessa e vasta organizzazione mirante ad esercitare un adeguato controllo sui beni e sulle proprietà delle persone tramite diversi ufficiali del Comune; parte attiva dell'istituto catastale furono infatti i giudici - "presidentes officio exactionis fodorum" - gli ufficiali delle misurazioni, gli estimatori, gli esattori (Barni 1954; Franceschini 1954; Manaresi 1919).

#### **ufficiali del sale.**

sec. XIV - sec. XVI

180

La scarsa documentazione disponibile relativa ai secoli XIV-XV, non consente di ricostruire dettagliatamente l'organizzazione interna dell'ufficio che si occupava del traffico del sale, la più importante fonte di entrata del Dominio (Leverotti 1997, p. 29-30). Sulla base degli elenchi di ufficiali ricostruiti da Caterina Santoro sembra che l'ufficio fosse regolato da un amministratore generale alle cui dipendenze operavano un raziatore, un cancelliere e alcuni servitori; inoltre vi erano alcuni ufficiali detti della canepa delle diverse città ed alcuni appaltatori di sale per le Terre e per il sale bergamino (Leverotti 1997, p. 30).

Dal regolamento del 1445 emerge che l'ufficio comprendeva anche un amministratore del sale il quale "con il consenso dei Maestri delle entrate e dei commissari del sale, doveva comperare sale a miglior prezzo e farlo condurre a Pavia e poi dare in appalto la condotta del sale da Pavia a Milano".

E' molto probabile che questo amministratore, come quello definito "generale", fosse esponente del ricco ceto mercantile milanese, che vedeva nell'appalto del sale una fonte di reddito considerevole.

Ma l'insufficienza degli studi e la scarsità delle fonti non permettono tuttavia né di fornire un elenco dettagliato delle famiglie milanesi interessate a tali attività, "né di portare alla luce il nesso tra servizio pubblico e ricchezza privata, le molte interferenze, i reciproci condizionamenti e ancora meno ci consente di valutare il ruolo degli uomini d'affari nella formazione dello stato" (Leverotti 1994; Leverotti 1997).

#### **ufficiali della zecca.**

181

*sec. XV - sec. XVI*

Anche di questo ufficio scarsi sono gli studi e le fonti sulla sua organizzazione e sul suo esatto funzionamento, relativi al periodo compreso tra il XIV ed il XV secolo. Numero sembra fosse tuttavia il personale che operava alle sue dipendenze: a fianco degli "officiales cum cura ceche", cittadini milanesi che godevano della massima fiducia del Signore di Milano - talvolta orefici che si tramandavano la carica di padre in figlio - vi erano altri ufficiali che si occupavano dei "Froxatores monetarum". Un altro ufficiale - sempre milanese - si occupava invece di verificare il peso delle monete d'oro (Santoro 1968).

#### **ufficiali delle biade e delle vettovaglie.**

182

*sec. XIII*

Durante l'età consolare all'ufficio delle biade, poi definito ufficio delle vettovaglie, composto da due ufficiali, era attribuito il compito di stabilire la tassa sui grani - le biade appunto - e di curare che il grano ed i cereali in genere, circolassero regolarmente entro le mura della città. Qualora la circolazione delle vettovaglie, ed in particolare delle biade, non fosse "regolare" i due ufficiali erano investiti dei poteri di sequestro della merce indebitamente esportata e di imposizione di multe da depositarsi presso le casse del canevano del comune (Barni 1954; Franceschini 1954; Manaresi 1919).

#### **ufficiali delle misurazioni.**

183

*sec. XIII*

Erano gli ufficiali deputati alla formazione degli inventari catastali. Nel 1214 il loro ufficio era costituito da quattro militi, due notai, due ragionieri, un servitore ed un terzo notaio incaricato esclusivamente di esigere le condanne della misura cioè le multe dovute da coloro che avessero rilasciato falsa dichiarazione dei loro beni (Barni 1954; Franceschini 1954; Manaresi 1919).

#### **ufficiali delle munizioni.**

184

*sec. XV - sec. XVI*

Strettamente dipendenti dai Maestri delle entrate gli ufficiali delle munizioni, coordinati da un commissario, un contrascrittore ed un cancelliere delle munizioni - cariche in genere a vita, rigidamente "familiari", poiché alla morte del titolare subentrava quasi sempre il figlio o un parente stretto - erano incaricati del controllo del rifornimento di biade e munizioni delle fortezze e delle città (Leverotti 1997).

#### **ufficio dei dazi.**

185

*sec. XIII - sec. XVI*

L'istituzione dell'ufficio dei dazi risale molto probabilmente alla fine del XIII secolo quando a Milano ai vecchi dazi esistenti, andarono aggiungendosi altri cespiti tributari,

quali la gabella del sale, i dazi sulla vendita al minuto del vino, del pane di frumento.

Tuttavia solo verso la metà del secolo successivo l'ufficio acquistò un ruolo ben definito: con il decreto ducale dell'8 dicembre 1360, Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano, al fine di regolamentare la riscossione dei dazi, stabiliva infatti che unico organo cittadino competente in materia di dazi e gabelle fosse l'ufficio dei dazi, presieduto da un giudice, nominato direttamente dal duca, le cui competenze vennero precisate negli "Statuta iurisdictionum" del 1396. Controllare la regolare riscossione di tutti i dazi e gabelle spettanti al comune, stabilire le condizioni contrattuali ed il prezzo di cessione qualora le operazioni di riscossione fossero state appaltate a privati, sorvegliare che l'ufficio del pesatore delle monete d'oro si attenesse agli ordini stabiliti dagli statuti erano, oltre al pieno potere di investigare e procedere a condanna nei confronti di coloro che trasgredivano gli statuti e commettevano frodi, i principali compiti di cui era investito il giudice dei dazi.

Gli statuti prevedevano inoltre che alle dipendenze del giudice operassero un certo numero di ufficiali, anch'essi nominati dal duca, specializzati per materie - vi erano quindi ufficiali per dazio del vino, per il dazio del pane ... - ed un numero variabile di notai, incaricati di rogare tutti gli atti prodotti dall'ufficio.

Gli "Statuta iurisdictionum" prevedevano la tenuta di due registri, detti "Memorialem datiorum et intratarum Communis Mediolani", nei quali si dovevano annotare i giorni in cui l'appalto di ciascun dazio veniva eseguito, il nome del compratore e dei fideiussori, il prezzo e i termini di pagamento. I due registri, compilati in duplice copia, dovevano essere custoditi, uno presso la Camera del Comune e l'altro al Broletto per la libera e pubblica consultazione (statuta iurisdictionum; Cognasso 1955; Garin 1956; Leverotti 1994; Santoro 1929; Santoro 1956; Santoro 1968).

#### **ufficio delle bollette.**

186

*sec. XIV - sec. XVI*

Voluti da Gian Galeazzo nel 1386 gli ufficiali delle bollette, strettamente legati ai referendari - erano spesso esponenti della medesima famiglia - gestivano un ufficio molto importante e delicato per la sicurezza dello stato. Gli ufficiali delle bollette dovevano infatti controllare che tutta la posta in arrivo, in partenza o in transito fosse bollata; e ancora erano tenuti a prendere nota dei forestieri di passaggio o in arrivo e di tutti coloro che pernottavano negli alberghi milanesi. Questi ultimi infatti non solo dovevano essere annotati su appositi registri dagli albergatori, ma tutta la loro merce e soprattutto le loro carte dovevano essere contrassegnate da un bollo di riscontro.

L'ufficio ricopriva particolare importanza soprattutto quando il Dominio si trovava in guerra: esso permetteva infatti di controllare il passaggio di spie e di ambasciatori e di carpire i segreti della loro corrispondenza, talvolta sequestrata, aperta con artefizi, copiata, risigillata e riconsegnata al latore.

Erano infatti gli ufficiali delle bollette, esercitando anche compiti di polizia a provvedere, sulla base di sommarie descrizioni, alla cattura, o semplicemente a segnalare la presenza di banditi, ladri, spie (Leverotti 1997).

#### **ufficio delle strade e delle acque.**

187

*sec. XIV - sec. XVI*

Mentre già intorno alla seconda metà del XII secolo, il governo consolare aveva previsto l'istituzione di un particolare ufficio, i "magistri molendinorum", per il controllo

dell'uso delle acque dei molini, solo due secoli più tardi si hanno notizie certe circa l'istituzione di un ufficio incaricato del controllo delle strade. Se da un lato, durante il periodo comunale, le autorità cittadine delegarono totalmente la cura della viabilità e della sicurezza delle vie di comunicazione, soprattutto commerciali, ai consules stratae della Camera dei mercanti, dall'altro è probabile che per le questioni di ordinaria manutenzione delle strade le autorità cittadine si fossero limitate di volta in volta a nominare temporaneamente singoli ufficiali.

Ma solo in piena età signorile con gli "Statuti delle acque e delle strade", compilati nel 1346, ed in seguito, con la promulgazione, nel 1396, degli statuti milanesi, si cercò di definire modalità di nomina ed attribuzioni dell'ufficio delle strade e delle acque, formato da due distinti ufficiali: il giudice delle acque ed il giudice delle strade.

Essere giurisperito e forestiero, disporre di un consistente patrimonio personale o familiare erano i requisiti fondamentali per poter accedere alla carica di giudice delle acque: gli statuti del 1396 infatti non solo stabilivano che il giudice neoeletto, oltre a prestare il tradizionale giuramento di fedeltà ed onestà al signore, dovesse presentare come garanzia della propria buona fede, una cauzione di lire 50, ma sottolineavano la necessità di nominare un ufficiale totalmente svincolato dagli interessi e dalle vicende locali. Egli era incaricato della sorveglianza sul corretto uso delle acque che scorrevano nella città di Milano e nel suo contado, ma soprattutto deputato a controllare che le acque affluissero ininterrottamente alla città e non fossero indebitamente deviate. Qualora fossero state presentate denunce per trasgressione alle disposizioni statutarie relative allo sfruttamento o deviazione di corsi d'acqua il giudice era anche investito del potere di indagare e di procedere alla determinazione della condanna, solitamente pecuniaria.

I compiti attribuiti al "giudice delle strade", sulla cui nomina nulla specificano gli statuti del 1346 e del 1396, erano invece la manutenzione e riparazione delle strade e dei ponti, la rimozione dalle strade di tutto ciò che potesse ostacolarne la regolare circolazione: operazioni che, dopo essere state vidimate dagli Ingegneri del Comune ed in ultima istanza autorizzate dal Tribunale di provvisione, dovevano essere tassativamente attuate nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Anche al giudice delle strade gli statuti milanesi di fine Trecento riconoscevano il potere di processare e stabilire l'entità della condanna pecuniaria per coloro i quali avessero trasgredito le disposizioni statutarie in materia di viabilità.

Alle dipendenze dei due giudici gli statuti predisponavano un numero variabile di ufficiali incaricati di controllare che le disposizioni ordinate venissero debitamente rispettate ed eseguite (statuta iurisdictionum; Cognasso 1955; Garin 1956; Leverotti 1994; Santoro 1929; Santoro 1956; Santoro 1968).

#### **ufficio delle vettovaglie.**

188

*sec. XIV - sec. XVI*

Se già il primo governo consolare, aveva previsto l'istituzione di un ufficio delle biade - poi detto delle vettovaglie - incaricato di sorvegliare sulla regolare circolazione dei grani entro le mura della città, nel secolo XIV, con l'affermarsi del potere signorile e la conseguente tendenza a precisare e codificare le attribuzioni ed i poteri di ogni singola magistratura milanese, l'ufficio delle vettovaglie acquistò un ruolo ben definito. Costituito da dieci ufficiali, sei per la città di Milano e quattro per il suo contado, e presieduto da un

giudice, i membri dell'ufficio venivano nominati direttamente dal duca e subordinati al Tribunale di provvisione.

Un intero libro degli "Statuta iurisdictionum" del 1396, era infatti destinato alla regolamentazione dell'annona, prevedendo particolari rubriche per i mugnai, i prestinai, i farinai, i macellai, in generale per tutte quelle categorie di lavoratori che, occupandosi del rifornimento annonario della città, erano sottoposte alla diretta sorveglianza dell'ufficio delle vettovaglie e, soprattutto, erano tenute a seguire e rispettare la regolamentazione da esso prodotta.

Gli statuti definivano inoltre i poteri del giudice delle vettovaglie, la cui giurisdizione si estendeva non soltanto alla città ed ai Corpi Santi, bensì a tutto il suo contado. In quanto giudice ordinario, egli poteva pronunciare sentenza in tutte le cause non superiori alle 25 lire terzuole, era tenuto a dare disposizioni, emanare bandi ed emettere condanne non superiori ai 40 soldi in caso di cause tra privati, e condanne non superiori alle 10 lire terzuole per cause che vedevano come parti contendenti il comune e privati.

Ma compito principale del giudice e dei suoi ufficiali era garantire la tutela degli interessi dei privati, sorvegliando sulla qualità e sui prezzi della merce in vendita. Per i generi di prima necessità - come carne, pane, pesci, spezie - il giudice delle vettovaglie era tenuto a vigilare che i prezzi si attenessero alle "mete" fissate periodicamente da lui in collaborazione con il Tribunale di provvisione (statuta iurisdictionum; Cognasso 1955; Garin 1956; Leverotti 1994; Santoro 1929; Santoro 1956; Santoro 1968).

#### **ufficio di sanità.**

189

*sec. XV - sec. XVI*

L'ufficio, che solo con l'ascesa al potere di Francesco II Sforza, nella prima metà del XVI secolo venne ufficialmente e permanentemente istituito, nel corso del Quattrocento era costituito da un commissarius epidemie, un fisico, un cerusico, un barbiere, un notaio, tre famigli, due cavallanti, un portatore do liste, un carrettiere e due seppellitori. Incaricato di vigilare sulla salute dei cittadini, prevenendo o almeno prevedendo i pericoli della peste, l'ufficio riceveva quotidianamente dalle diverse città che componevano il Dominio i bollettini indicanti il numero dei decessi giornalieri, il nome, l'età, la residenza, la malattia dei defunti e il nome del medico curante.

A partire dagli anni '70 del Quattrocento l'ufficio venne affiancato da due maestri delle entrate e da due consiglieri segreti (Leverotti 1997).

#### **podestà.**

190

*1186 - sec. XIV*

Quando alla fine del secolo XII i crescenti contrasti tra i consoli milanesi, la difficoltà di equilibrare i rapporti tra potere civile e potere militare, la lenta e talvolta contraddittoria azione pubblica, avviarono inevitabilmente l'istituto consolare alla decadenza, il bisogno di una magistratura suprema, che esprimesse nello svolgimento delle varie funzioni unità di governo divenne una necessità. Al governo dei consoli incominciò quindi a sostituirsi quello di un podestà forestiero o ancora quello di più persone, scelte fra i cittadini milanesi che comunque presero il nome di podestà.

Per la prima volta nel 1186 il governo del consolato veniva infatti sostituito da quello del podestà Umberto Visconti, piacentino, e nel corso degli ultimi decenni del XII secolo, sino al 1213, la città venne alternativamente governata da un gruppo di cittadini milanesi, probabilmente rappresentanti di varie fazioni della città che "presero il titolo di potestates in quanto collegialmente detenevano il pote-

re" (Santoro 1968); dagli atti del comune raccolti dal Manaresi è possibile infatti ricavare il numero dei podestà che negli anni suddetti gestirono gli affari della città milanese: tre nel 1201, sei nel 1204, dodici nel 1212, ed infine quattro nell'anno seguente.

E ancora dopo il 1213, nonostante la definitiva affermazione dell'istituto podestarile, in occasione di particolari situazioni, la città di Milano vide il podestà forestiero affiancato da un rappresentante dei nobili ed uno del popolo, anch'essi col titolo di podestà, come risulta scorrendo l'elenco dei podestà relativo al periodo 1162-1311, compilato dal Giulini. (Giulini 1854).

Nella figura del podestà forestiero che andò via via impo-  
nendosi, si accentrarono la somma dei poteri del comune divenendo così la carica pubblica che più caratterizzò la storia milanese del XIII secolo.

Data la particolare posizione di capo del comune, magistratura super partes al di sopra delle fazioni, il podestà veniva scelto tra esponenti di casate nobili ed illustri di una delle città straniere che, al momento della nomina, intrattenevano rapporti di amicizia o di alleanza con Milano. La scelta avveniva generalmente in base al criterio di vicinanza: la città dalla quale fu attinto il maggior numero di podestà - dodici - fu la vicina Brescia a cui seguirono Lodi, Piacenza, Bologna, Como, Vercelli, Bergamo, Mantova, Genova, Parma, e poi ancora Venezia, Modena, Cremona, Pavia, Reggio e Forlì con un solo podestà.

Designato dal podestà uscente il podestà, per la durata generalmente di un anno, veniva investito di tutti i poteri politici, amministrativi, economici, fiscali, militari, giudiziari che erano stati precedentemente esercitati dal consolato: egli poteva concludere trattati, dichiarare guerra, comandare gli eserciti, stipulare paci sia con le città straniere sia con le avverse fazioni cittadine; aveva facoltà di battere moneta, confiscare beni, mettere al bando. E ancora erano di sua competenza le sentenze e condanne riguardanti le frodi circa gli inventari, l'indebito possesso di terre e le cause penali - quelle civili rimanevano di competenza dei consoli di giustizia. Ma per l'adempimento di particolari mansioni, quali ad esempio la concessioni a privati di privilegi, la creazione di nuovi borghi, o la promozione di particolari modifiche all'assetto istituzionale del comune, il podestà era vincolato all'approvazione del Consiglio generale, definito anche consiglio dei savi: in tali occasioni egli era infatti tenuto a convocare il Consiglio generale della città e, solo dopo aver esposto le ragioni della convocazione, a chiedere parere ed ottenerne conferma. Al podestà era ancora affidato il compito di nominare i vari ufficiali del comune: balestrieri, capitani, servitori per la difesa della città.

Nell'assumere la carica il podestà si impegnava inoltre a fare l'inventario dei beni dei cittadini, borghesi, rustici e nobili foresi ed a non restare lontano dalla città per più di 20 giorni consecutivi.

Gli Ordinamenti del 1211 e del 1225 stabilivano infine l'ammontare del salario da corrispondersi al podestà e soprattutto imponevano che, scaduto il mandato, il podestà uscente dovesse comunque trattenersi a Milano per una quindicina di giorni al fine di essere sottoposto a "sindacato", antica pratica attraverso cui veniva esaminato e giudicato l'operato del funzionario in congedo e che consentiva di rifarsi in solido sui beni del giudicato qualora si fossero rinvenute irregolarità nella gestione degli interessi del comune o abusi di potere.

Verso la seconda metà del XIII secolo, con l'affermarsi della Signoria la magistratura del podestà andò gradata-

mente svuotandosi di ogni potere politico, rimanendo solo nominalmente il capo del Comune. E il sacramentum potestatis fatto approvare da Napo della Torre e fatto giurare nel 1272 al podestà piacentino Visconte de' Visconti ne è un esempio: "il podestà si impegnava infatti a governare non soltanto per il bene della Città di Milano ma anche della famiglia Torriani e di obbedire a tutti i precetti della Credenza di Sant'Ambrogio: il podestà non doveva più osservare e fare osservare le sole norme comunali, ma osservare e fare osservare gli ordini del Signore" (Santoro 1948, p. 29).

Nello svolgimento delle proprie mansioni il podestà era coadiuvato da un numero variabile di giudici ed assessori la cui prima menzione risale alla fine del XII secolo (Manaresi 1919).

Negli Ordinamenti del 1211 venne invece precisato che i giudici ed assessori scelti dal podestà tra coloro che esercitavano tale professione nella sua città di origine, e da lui stipendiati, dovessero essere sei.

Gli Ordinamenti del 1225 modificarono radicalmente le modalità di elezione ed il numero di tali ufficiali: non solo si stabilì infatti che il numero di giudici ed assessori dovesse essere ridotto a cinque ma la loro nomina venne sottratta al podestà ed attribuita al Consiglio generale, il quale venne incaricato anche di determinare l'ammontare dei loro salari che sarebbero stati, da quel momento, pagati con denaro pubblico.

Un corpo di notai, nominati dal podestà stesso, completavano infine l'organigramma dell'ufficio podestarile: ad essi, per una durata strettamente vincolata a quella dei loro superiori, era demandato il compito di redigere, sottoscrivere e registrare tutti gli atti inerenti alle mansioni del capo del comune e dei suoi stretti collaboratori (Barni 1954; Franceschini 1954; Giulini 1854; Manaresi 1919; Santoro 1968).

## podestà.

sec. XIV - sec. XVI

191

Con la fine del XII secolo il podestà subentrò - dapprima saltuariamente poi definitivamente - ai consoli, accentrando nelle proprie mani tutti i poteri e tutte le funzioni a loro delegati e da loro svolte.

Tuttavia in seguito, con il consolidarsi della signoria il podestà andò perdendo gran parte dei poteri politici ed esecutivi usurpati al governo consolare, vedendosi confermato il solo ruolo di capo del potere giudiziario. Perso il carattere di capo del Comune il podestà si vide infatti trasformato in ufficiale alle strette dipendenze del signore, da lui direttamente nominato.

Nonostante gli "Statuta iurisdictionum" non specificarono i requisiti necessari per poter essere eletti podestà, è plausibile ritenere che dovesse ancora permanere l'antico obbligo, risalente al periodo comunale, secondo cui il prescelto dovesse essere forestiero. E gli elenchi delle persone chiamate a ricoprire la carica ed ancora le numerose minute di nomina, per lo più relative al periodo sforzesco, conservate presso l'Archivio di Stato di Milano, nella serie Carteggio, ne sono testimonianza: il signore, come già aveva fatto il comune, chiamava a ricoprire la carica di podestà, esponenti delle famiglie più ricche e nobili delle città che intrattenevano in quel preciso momento rapporti di amicizia o di alleanza con Milano. Con una lettera il signore stesso comunicava al candidato prescelto la nomina, la durata della carica, oltre a numerosi dettagli relativi alle condizioni offerte al neoletto ed alla corte che avrebbe dovuto coadiuvare (Santoro 1929).

Come risulta dalle chiosature fatte sui registri civici in calce ad alcune lettere di minuta (Santoro 1929), solenne era la

cerimonia di insediamento del podestà. Alla presenza del popolo, delle massime autorità cittadine, del podestà uscente, del vicario di provvisione, di un notaio e di un cancelliere, radunati nella piazza dei Mercanti, il neo podestà dopo aver presentato al vicario di provvisione la sua lettera di nomina, ed essere stato salutato dai giurisperiti con pubblico discorso, ascoltava la lettura fatta dal notaio del giuramento previsto dagli statuti, e, solo dopo aver giurato fedeltà alla Chiesa, all'Imperatore, al signore ed al Comune, ed aver promesso osservanza e rispetto delle leggi e consuetudini cittadine, riceveva dal predecessore la verga del comando.

Gli statuti sottolineavano inoltre l'obbligo del podestà di informare il signore della scadenza della carica almeno un mese prima, affinché questi potesse provvedere per tempo o alla riconferma o alla nomina del successore, e stabilivano che il podestà non potesse lasciare l'ufficio senza speciale permesso del duca - condizione saldamente ribadita nella lettera di nomina.

Come si è già accennato i compiti del podestà, durante il periodo signorile, si ridussero quasi esclusivamente all'amministrazione della giustizia sia civile che penale. Sino alla metà del XIV secolo tuttavia al podestà continuavano ad essere riconosciute, almeno formalmente, prerogative piuttosto ampie. Gli "Statuta iurisdictionum" oltre a vari compiti di rappresentanza, quali intervenire alle oblazioni che si facevano a favore delle chiese, gli attribuivano altre mansioni da svolgere in collaborazione con il vicario di provvisione: a podestà e vicario erano affidati ad esempio la sorveglianza sulla corretta manutenzione dei porti sui fiumi Ticino, Adda, Lambro e di quelli esistenti su altri corsi d'acqua minori (statuta iurisdictionum, cap. LXXXVI); il compito di garantire la libera circolazione dei negozianti all'interno della città di Milano (statuta iurisdictionum, cap. LXXXVIII); di difendere i castelli, i borghi e le terre sottoposti alla giurisdizione del Comune (statuta iurisdictionum, cap. LXXXVII).

Ampia era la giurisdizione del podestà per l'amministrazione della giustizia civile e penale: oltre alla città ed ai Corpi Santi essa si estendeva, entro un raggio di circa 15 km, a numerose pievi del Contado milanese. E ancora la sua giurisdizione si poteva estendere, per le cause civili superiori a lire 50 e facoltativamente anche per quelle inferiori - fino a 25 lire avrebbero dovuto giudicare i vicari, fino a 50 i consoli di giustizia - anche ai contadi della Martesana, Bazana, Seprio e Bulgaria, che geograficamente non rientravano entro la cerchia dei 15 km.

Dall'elenco delle "sentenze comunali dei podestà milanesi", nelle quali è sempre specificato il luogo dove venne commesso il reato, emerge chiaramente che numerosi furono gli interventi dei podestà milanesi nei territori non compresi nella cerchia dei 15 km: molti dei reati commessi nei contadi della Martesana e della Bazana vennero infatti sottoposti al loro giudizio.

Gli "Statuta iurisdictionum" prevedevano infine che al termine della carica il podestà dovesse rendere conto della propria amministrazione sottoponendo sé stesso ed il proprio operato a "sindacato", istituzione che trovava le sue origini nel Codice Giustiniano: secondo quanto disposto in tale codice tutti gli ufficiali incaricati dell'amministrazione superiore della provincia, nell'uscire di carica dovevano trattenerli per cinquanta giorni nei territori della provincia da essi controllata, mostrarsi in pubblico e rispondere alle eventuali lamentele.

Sei erano i cittadini chiamati ad esaminare la gestione del podestà uscente: nominati dal principe medesimo durante

gli ultimi giorni di incarico, i sei sindacatores - due giudici giurisperiti, due laici e due notai - erano tenuti ad invitare, con pubblica grida, tutti i cittadini che avessero reclami a notificarli entro un determinato tempo - precisamente cinque giorni per i cittadini, otto per gli abitanti del contado. Le querele dei privati così pervenute venivano quindi sottoposte all'esame dei sindacatores, i quali erano tenuti a giudicare la fondatezza e conseguentemente a dichiararne la ammissibilità.

Esaminate le querele ed udite le ragioni del podestà i sindacatores erano chiamati a giudicare sommariamente e ad emettere la sentenza, contro la quale non era ammesso alcun appello.

Come si è precedentemente accennato nella lettera di nomina oltre alla durata della carica ed alle condizioni offerte al neoeletto podestà venivano specificati anche numerosi dettagli circa la corte che avrebbe dovuto coadiuvare il podestà nello svolgimento delle sue funzioni. Nonostante la riduzione dei poteri ad esso delegati, il podestà continuò - soprattutto nel primo periodo dell'età signorile - a rivestire almeno formalmente la carica di sommo rappresentante del Comune e quindi a disporre di una folta corte, che ricordasse l'antico splendore.

Questa corte era composta di ufficiali, quali giudici, notai, militi - solitamente giurisperiti provenienti dalla stessa città del podestà - i quali lo coadiuvavano nel disbrigo degli affari; di sbirri, una sorta di polizia del podestà, incaricati di mantenere l'ordine pubblico; e della famiglia, cioè dell'insieme dei servi che attendevano ai lavori domestici ed alla scuderia del podestà.

Il numero dei componenti la corte, in origine completamente a carico del podestà, subì nel corso del tempo ingenti modificazioni: se negli "Statuta iurisdictionum" si stabiliva che la corte dovesse essere composta da un vicario, 7 giudici, 4 militi, 6 notai, 12 donzelli, 12 scudieri, 20 cavalli, oltre a un numero indeterminato di sbirri, connestabili, cuochi e ragazzi da stalla, con il consolidarsi della signoria lo splendore della corte andò sempre più scemando ed il numero dei suoi componenti venne consistentemente ridotto. Dagli statuti del 1502 emerge infatti una corte fortemente ridimensionata - 3 militi, 2 connestabili, 6 donzelli, 2 scudieri, 6 cavalli, 2 servi di stalla, 1 cuoco ed una trentina di sbirri - ed una consistente riduzione del salario annuo del podestà (statuta civitatis Mediolani).

Giudici e notai furono tuttavia gli unici componenti della corte a non subire consistenti ridimensionamenti. I giudici detti anche assessori, rimasero secondo le antiche consuetudini sette: uno con funzioni di vicario del podestà, si vedeva affidato il compito di sostituirlo qualora fosse stato occupato in ambasciate; due erano addetti alle cause criminali, tre alle civili - distinti secondo consuetudine da tre simboli, un leone, un cavallo ed un gallo rappresentato sul loro seggio, e quindi detti iudex ad leonem, ad equum ad gallum - ed un ultimo giudice incaricato della riscossione dei denari dovuti al comune e perciò denominato iudex pecuniae.

Nulla specificano gli "Statuta iurisdictionum" circa la nomina di tali giudici: essa era lasciata al libero arbitrio del podestà.

Ai notai, che secondo antica consuetudine dovevano essere sei, uno per porta, anch'essi nominati direttamente dal podestà, era invece demandato il compito di redigere, sottoscrivere e registrare tutti gli atti prodotti dall'ufficio podestarile e rilasciarne copia (Cognasso 1955; Garin 1956; Leverotti 1994; Leverotti 1997; Santoro 1929; Santoro 1956; Santoro 1968).

**podestà.****192***sec. XVI - 1786*

Con l'avvento della dominazione spagnola a Milano, accanto alle magistrature che rappresentavano l'autorità centrale nei suoi aspetti politico-amministrativi e giudiziari, continuarono a persistere istituzioni propriamente municipali, ridotte in sottordine rispetto a quelle statali, ma pur sempre in possesso di grande prestigio, sia per l'autorità esercitata in passato sia per le funzioni pubbliche conservate, sia per gli illustri personaggi che si accinsero a ricoprirle, sia ancora, per l'estesa area, non sempre chiaramente definibile, su cui tali istituti esercitavano la loro giurisdizione.

Un esempio per Milano era rappresentato dal podestà, il quale sin dal tardo periodo comunale aveva esteso le sue competenze non solo alla città bensì a tutto il suo contado.

Alta carica ricoperta nel corso dei secoli da esponenti delle più rappresentative famiglie nobili, prima forestiere poi milanesi, il podestà era infatti magistrato civile di prima istanza per Milano e per i borghi e Terre circostanti la città, compresi entro lo spazio di 10 miglia; egli era inoltre giudice penale per la sola città di Milano e "cumulava" spesso la propria giurisdizione con quella del capitano di giustizia, dal quale si distingueva per avere il "monopolio" della giurisdizione civile e la "eccezionalità" di quella criminale.

Anche il podestà, come il capitano di giustizia, era di nomina regia, veniva quindi scelto dal governatore, rappresentante in loco del sovrano, e durava in carica un anno. A lui erano inoltre subordinati due vicari - il "giudice del gallo" e il "giudice del cavallo" - ed una schiera di esecutori (Bendisoli 1957 a).

Come il capitano di giustizia anche la carica di podestà venne soppressa nel 1786 in seguito all'onda riformatrice perpetrata da Giuseppe II, figlio e successore della sovrana illuminata Maria Teresa (Bendisoli 1957 a; Bendisoli 1957 b; Visconti 1913).

**podestà.****193***1806 aprile - 1816 febbraio*

Con il decreto 8 giugno 1805 sull'organizzazione amministrativa del Regno d'Italia a capo delle amministrazioni dei comuni di prima e seconda classe - quelli cioè con una popolazione superiore, rispettivamente, ai diecimila ed ai tremila abitanti - sul modello del maire francese, fu introdotta la figura del podestà, che venne a completare la piramide gerarchica formata da re, viceré, ministro, prefetto e, ove presente, viceprefetto (Pagano 1994).

Il podestà era nominato dal re per tre anni su una terna presentata dal Consiglio comunale, la cui nomina, con il decreto del 8 giugno 1805, era passata a sua volta nelle mani del sovrano (decreto 8 giugno 1805 a).

Per ovviare al ritardo nelle designazioni, con decreto 22 aprile 1806, il viceré autorizzò i savi che formavano le Municipalità a scegliere tra loro chi ricoprì provvisoriamente la funzione podestarile, che a Milano venne allora affidata al savio "propodestà" Cesare Brivio Sforza (Pagano 1994).

Circa un anno più tardi, con decreto 5 giugno 1807, nella figura del podestà furono concentrate le funzioni esecutive che il decreto 8 giugno 1805 attribuiva alle Municipalità (decreto 5 giugno 1807). Ai sei savi non rimase dunque che occuparsi di tutti gli oggetti di amministrazione municipale loro proposti dal podestà, divenuto l'unico vero amministratore del comune, e, nella sua veste di funzionario governativo, in grado anche di esercitare un controllo più o meno

diretto sull'attività del Consiglio comunale e sulle sue deliberazioni (Pagano 1994).

Il podestà era inoltre di diritto presidente della deputazione comunale di sanità, membro della Congregazione di carità, membro del consiglio del Collegio reale delle fanciulle, presidente della commissione di pubblico ornato, ispettore delle scuole e, dal 1809, anche ispettore delle caserme militari (Verga 1914).

A Milano la fase propriamente podestarile ebbe inizio tuttavia solo alcuni mesi dopo la pubblicazione del decreto 5 giugno 1807, quando cioè, cessato l'incarico provvisorio ricoperto da Cesare Brivio, venne nominato podestà Antonio Durini (decreto 30 novembre 1807), che l'8 gennaio 1808 presenziò per la prima volta ad una seduta del Consiglio comunale (Pagano 1992).

Un mese più tardi, dopo ripetute istanze del Consiglio, il territorio di Milano fu sensibilmente ampliato con l'aggregazione di un circondario esterno di quattro miglia, formato da 35 comuni, che vennero allora a formare "un solo ed indiviso comune con quello di Milano" (decreto 9 febbraio 1808).

Insignito quello stesso anno del titolo di barone (settimo statuto costituzionale), Durini mantenne l'ufficio podestarile fin dopo la caduta del Regno.

In realtà, l'8 gennaio 1811, alla scadenza del triennio, era stato nominato podestà di Milano Alberto Litta, il quale rinunciò tuttavia al mandato (decreto 8 gennaio 1811). Antonio Durini dovette pertanto rimanere in carica per un altro triennio, la cui scadenza coincise con la caduta del Regno d'Italia. Il podestà, trovandosi ad essere l'unica autorità riconosciuta della capitale, dovette allora continuare ad assolvere i suoi obblighi amministrativi oltre a delicate mansioni politico-diplomatiche.

Accolte infine le sue dimissioni, Durini venne sostituito alla guida dell'amministrazione milanese al principio del 1815 da Cesare Giulini (Pagano 1994).

**prefettura del monte Lombardo-Veneto.****194***1822 maggio 24 - 1859*

La funzione di sovrintendere al patrimonio del nuovo Regno Lombardo-Veneto e di garantire il debito ereditato dal cessato Regno d'Italia fu assegnata al Monte Lombardo-Veneto, che subentrò al Monte Napoleone. Compiti primari del Monte furono la liquidazione dei "crediti dei privati e dei comuni che si erano accumulati durante i tempestosi anni della dominazione francese" (Spellanzon 1960, p. 39).

La prefettura del Monte Lombardo-Veneto amministrò quindi il debito pubblico del Regno che era stato addossato alle province dopo il ritorno degli austriaci. Questo contemplava "l'amministrazione del vecchio debito e la liquidazione delle partite di debito risultanti dalle somministrazioni fatte dalle armate durante gli ultimi tempi delle guerre napoleoniche", l'amministrazione del prestito forzoso del 1850 e l'amministrazione del nuovo debito che era risultata dopo la convenzione dei biglietti del tesoro (Atti della commissione Giulini 1962, p. 206). Presso la prefettura erano state istituite inoltre una commissione ed una cassa di ammortamento.

La questione del Monte Napoleone e del debito dello Stato si presentava problematica al ritorno degli austriaci in Lombardia, sia perché il Regno napoleonico era stato diviso in diversi Stati indipendenti, sia perché era orientamento del congresso di Vienna di mantenere in vita il Monte Napoleone stesso come istituto comune a tutti quegli Stati, appunto, che avevano costituito il Regno d'Italia, conservando i suoi diritti sulle terre e sui capitali. Questa soluzione risultò



naturalmente inapplicabile: sarebbe stato impossibile mantenere unità ed eguaglianza - ad esempio - nell'amministrazione dei beni fondiari e reali della cassa d'ammortamento, trattandosi infatti di beni ormai sparsi in quattro stati diversi ed indipendenti tra loro. Non a caso una commissione apposita, riunitasi a Milano sotto la presidenza del ministro di Stato conte Stadion - della quale fecero parte anche il presidente della commissione aulica centrale di organizzazione Lazansky, i governatori Sarau e Goess e il vicepresidente dell'Appello di Milano Fradnich - decise la soppressione del Monte e la divisione delle attività e delle passività tra gli Stati interessati, in modo che ogni Stato avrebbe risolto separatamente con il Monte le proprie pendenze. In questo modo le decisioni del congresso di Vienna furono interpretate non nel senso della sopravvivenza della attività e della gestione del Monte, ma con il riconoscimento degli obblighi dal Monte stesso contratti.

Si decise quindi che il debito pubblico del disciolto Regno sarebbe stato assunto in maniera proporzionale dai nuovi Stati, e la quota assegnata a ciascuno Stato venne proporzionalmente calcolata "in seguito alla verifica dello stato in cui si trovavano le casse al momento del passaggio dei diritti di sovranità" (Sandonà 1912, p. 301). Risolse le questioni inerenti le diverse parti del Monte (Cassa d'ammortizzazione, cassa di garanzia, cassa pensioni), il 15 agosto 1820 fu firmato dai rappresentanti degli Stati interessati "l'Atto di riparto fra le sovranità cointeressate e della relativa effettiva assunzione per parte di ciascuna di esse sovranità del debito pubblico".

Per il nuovo Regno la quota fu iscritta dalla Commissione liquidatrice del debito pubblico lombardo-veneto nel nuovo Monte Lombardo-Veneto (Patente 27 agosto 1820). Fu così istituito a Milano un apposito istituto di credito pubblico - il Monte del Regno Lombardo-Veneto, diretto da "una particolare amministrazione", la prefettura del monte - nel quale venne concentrato il debito pubblico, liquido o non liquido, e proveniente da qualsiasi classe di debito che era stata assegnata all'Austria. Lo scopo e gli attributi del Monte furono "assicurare, mediante i fondi assegnatigli, l'esatto adempimento degli obblighi incontrati verso i creditori, e ad effettuare il progressivo acquisto ed ammortizzazione del debito in esso iscritto". La prefettura dipendeva naturalmente direttamente dal governo di Milano, e ad essa furono attribuite le prerogative di "iscrivere delle rendite perpetue e la corrispondente formazione ed emissione delle cartelle; l'emissione dei certificati [...] e la conversione successiva di questi certificati in cartelle; il pagamento delle rendite maturate nelle epoche stabilite; il trasporto della proprietà delle rendite iscritte e la registrazione precisa di tutto ciò che si riferisce alla proprietà ed al godimento delle rendite stesse; e finalmente l'acquisto delle cartelle e dei certificati col fondo di ammortizzazione" (Patente 24 maggio 1822). Il Monte emise nuove cartelle sia per le rendite annuali perpetue provenienti dai crediti liquidati, sia per gli importi convertiti in rendita perpetua al 5% e per gli arretrati delle amministrazioni centrali del Regno d'Italia. La decorrenza degli interessi fu stabilita a partire dal 1 novembre 1820 "qualunque sia l'epoca in cui ne seguirà la liquidazione e la iscrizione". La materia fu ulteriormente disciplinata dalle patenti 16 gennaio 1816, 27 agosto 1820 e dal proclama 14 aprile 1821, oltreché con il regolamento del 26 marzo 1825, che creò la cassa di ammortizzazione. Il fondo di ammortamento del Monte fu creato con i beni e con le rendite della cassa d'ammortizzazione del Monte Napoleone esistenti nel Regno Lombardo-Veneto, con i beni e le rendite della Corona d'Italia (ad esclusione dei palazzi,

giardini ed altri beni destinati all'uso del sovrano o dell'amministrazione pubblica) e con le rendite perpetue acquistate dal fondo di ammortamento con mezzi suoi propri. Gli interessi del debito furono naturalmente stanziati nei bilanci preventivi annuali delle due parti del Regno.

Il 17 giugno 1859, in seguito alla conquista della Lombardia da parte delle truppe franco-piemontesi, Cesare Correnti fu nominato prefetto del Monte Lombardo-Veneto. Il debito lombardo assunto dal Regno in seguito ad una convenzione a Milano il 9 settembre 1860 era costituito da una rendita di 7.531.185,53 lire per i debiti contratti tra il 1820 ed il 1851 (Atti della commissione Giulini 1962; Raponi 1967; Sandonà 1912).

### **prefettura delle finanze.**

195

*1851 marzo 30 - 1859 ottobre 23*

Le modificazioni introdotte nell'ordinamento lombardo dopo le rivoluzioni del 1848 sottoposero tra l'altro anche tutta l'amministrazione finanziaria alla diretta dipendenza di Vienna. Con la notificazione del governo civile e militare del regno del 30 marzo 1851 infatti fu soppressa la direzione superiore delle finanze, che aveva sede a Verona, e furono istituite due prefetture, con sede a Milano e a Venezia (Notificazione 30 marzo 1851) che sarebbero entrate in attività il 15 aprile 1851. L'autorità suprema lombarda in materia divenne quindi la prefettura delle finanze, inizialmente presieduta dal luogotenente e dal 1856 dipendente direttamente dal ministero delle finanze di Vienna, che a sua volta era diviso in 30 dipartimenti. Nell'ultimo lustro della dominazione austriaca quindi, la prefettura fu diretta unicamente dal prefetto delle finanze a cui era riconosciuto il rango di consigliere ministeriale.

Le due nuove autorità di finanza ebbero dunque riunite le attribuzioni sugli affari che in precedenza erano stati assegnati al Magistrato camerale ed ai dipartimenti delle imposte dei due governi, "come pure quelli derivabili dall'attivazione dell'imposta sulle rendite". Di conseguenza furono di competenza della Prefettura tutte le imposte dirette ed indirette, i beni del demanio e della corona, le privative, i diritti regali, le manifatture erariali, le miniere, le zecche, gli oggetti fiscali, il Monte dello Stato (Monte Lombardo-Veneto), il debito pubblico, le sovvenzioni.

La prefettura fu divisa in otto dipartimenti - o divisioni - ognuno dei quali diretto da un consigliere. Gli affari venivano decisi collegialmente "quando il collegio dei capi-dipartimento è convocato come tale e sotto la presidenza del prefetto, per volontà del prefetto medesimo o del ministero" (Atti della commissione Giulini 1962, p. 206). Gli otto dipartimenti contemplavano differenti rami di servizi: l'amministrazione dei beni demaniali e dei diritti uniti; l'amministrazione delle privative (sale, tabacchi); le dogane e la guardia di finanza; il dazio consumo; l'imposta del bollo e il trasferimento della proprietà immobiliare; l'imposta di rendita; le casse e l'amministrazione della diretta nei rapporti finanziari; i beni della corona ed il personale. Dalla prefettura dipendevano inoltre la cassa centrale - anche definita cassa del dominio - la direzione del censo, le delegazioni provinciali (per gli affari delle imposizioni dirette), il fisco (cioè la "procura delle finanze"), la stamperia di stato, la zecca, l'ispettorato dei palazzi, la fabbrica dei tabacchi, la guardia di finanza, il lotto, l'ispettorato dei boschi, la montanistica.

Le autorità finanziarie provinciali, cioè le intendenze provinciali di finanza, erano gerarchicamente sottoposte alla prefettura così come le delegazioni provinciali lo erano alla luogotenenza. L'ufficio dell'intendenza comprendeva un

intendente capo, un aggiunto e un certo numero di commissari delegati.

Come accennato, nel 1857 cessarono le attribuzioni della luogotenenza in materia ed al suo posto subentrarono i prefetti. Quindi la prefettura passò a dipendere “immediatamente” dal ministero delle finanze e dal governatore generale. Il prefetto, che dirigeva gli affari, doveva avere “inalterabilmente di mira il raggiungimento di una coscienziosa, zelante e giusta amministrazione dei pubblici interessi”.

Anche a seguito della riorganizzazione temporanea della Lombardia dopo la conquista della regione da parte delle truppe franco-piemontesi la prefettura delle finanze continuò a funzionare: il decreto 8 giugno 1859 infatti dichiarava che “l’attuale prefettura della finanze di Lombardia coll’attuale di lei organamento e competenza è conservata. Il capo di questo dicastero è parificato ai direttori delle altre sezioni dell’amministrazione centrale”. Le funzioni della prefettura furono riconfermate anche con il decreto del 31 luglio. Secondo questo la prefettura, cessati ormai i pieni poteri conferiti in via straordinaria al governatore, continuava a “formare una delle sezioni dell’amministrazione centrale”, ma ora avrebbe dovuto corrispondere “direttamente col ministero delle finanze in tutto quanto si riferisce alla trattazione e spedizione degli affari correnti” (Atti della commissione Giulini 1962; Meriggi 1987; Raponi 1967).

#### **prefettura di polizia del dipartimento d’Olona. 196** *1802 marzo 1 - 1815 maggio 1*

La Prefettura di polizia del dipartimento d’Olona venne stabilita, sul modello parigino, con decreto 1 marzo 1802, “per la conservazione dell’ordine e per la sicurezza pubblica e privata”, al quale fine avrebbe dovuto combinare “le sue viste dirette alla tutela del popolo con quella moderazione che deve necessariamente acquistarle la di lui confidenza”.

Alle ispezioni della Prefettura di polizia dovevano sottostare tutti i cittadini e forestieri presenti sul territorio dipartimentale, fatta eccezione per i militari dell’armata e gli addetti al generale in capo, perseguibili solo quando “si tratti d’impedire un imminente disordine” o in caso di “delitto flagrante”.

In particolare alla polizia spettava il controllo sui passaporti, di cui dovevano essere muniti i forestieri, e sulle carte di sicurezza, che dovevano possedere i cittadini residenti nel dipartimento. Erano inoltre sotto la sua speciale sorveglianza i vagabondi, gli oziosi, i mendicanti e gli ex carcerati.

Residente in Milano, essa era retta da un prefetto, “destinato nella persona del cittadino Alberto Canziani”, e da un viceprefetto, posti sotto l’immediata dipendenza del ministro degli affari interni.

“Nella città e circondario esteriore di Milano la Prefettura esercita[va] le sue funzioni per mezzo di ufficiali a ciò destinati [...] e coll’opera degli anziani distribuiti nei diversi distretti parrocchiali, secondo il riparto che sarà in seguito pubblicato pei commissari della finanza stazionati alle porte della città, e delle guardie specialmente destinate al servizio della polizia”.

“In Pavia e negli altri luoghi componenti il territorio del dipartimento d’Olona, le ispezioni e facoltà attribuite alla Prefettura” dovevano invece essere provvisoriamente esercitate dai rispettivi giurisdicenti, in qualità di delegati prefettizi (art. III) (decreto 1 marzo 1802).

Con ordine del ministro degli affari interni pubblicato il 27 marzo 1802 venne stabilito il regolamento per la polizia

generale, che i prefetti di polizia dovevano tenere stabilmente affisso nel proprio ufficio e soprattutto far rispettare (regolamento 27 marzo 1802). Cinque mesi più tardi fu poi promulgata la legge di polizia (legge 20 agosto 1802), attivata nell’ottobre di quel medesimo anno (decreto 18 ottobre 1802). Il 15 novembre 1802 furono infine pubblicate le “Istruzioni relative alle attribuzioni della polizia in concorso colle autorità criminali ed amministrative”, con le quali venne tra l’altro stabilito che le incombenze della polizia esercitata dai prefetti nei dipartimenti dovessero tendere essenzialmente a questi tre oggetti: “prevenzione del delitto e mantenimento dell’ordine pubblico; scoperta dei delitti commessi, dei loro autori e cooperazione alle indagini della giustizia punitiva; vigilanza sulle contravvenzioni ai regolamenti della polizia amministrativa e cooperazione alle ispezioni della medesima”. “Nelle occorrenze della forza armata”, specificavano inoltre le istruzioni, potevano venire richieste come forze ausiliarie la gendarmeria, la guardia nazionale e il satellizio (istruzioni 15 novembre 1802).

Nel frattempo, con decreto del vicepresidente della Repubblica promulgato il 30 settembre 1802, l’incarico di prefetto di polizia del dipartimento d’Olona era stato affidato al pretore di Cremona, Stefano Luini (decreto 30 settembre 1802), che lo mantenne fino al mese di ottobre del 1809, quando, chiamato ad altro incarico, fu sostituito da Giovanni Villa, già segretario generale della Direzione generale di polizia (decreti 10 ottobre 1809).

La Prefettura di polizia del dipartimento d’Olona venne soppressa con determinazione 21 aprile 1815 del governatore di Milano Saurau, divenuta esecutiva il successivo primo maggio. Le sue attribuzioni furono allora riunite nella Direzione generale della polizia, che doveva esercitarle “in Milano e ne’ comuni compresi nel primo distretto coll’opera dei delegati stabiliti in ognuno dei quattro circondari; negli altri distretti coll’opera dei rispettivi viceprefetti di Pavia, Monza e Gallarate” (determinazione 21 aprile 1815).

#### **preture urbane. 197** *1818 febbraio 3 - 1859*

Nel Regno Lombardo-Veneto la giustizia civile fu amministrata, durante il periodo della Restaurazione, da tribunali di prima istanza, da preture forensi e da preture urbane, che avevano ed esercitavano la loro giurisdizione nel distretto del tribunale di prima istanza cui appartenevano. In ogni capoluogo di provincia infatti risiedevano un tribunale di prima istanza e una pretura urbana. A Milano, particolarmente, risiedevano due preture urbane: la prima esercitava la sua giurisdizione sulla “parte sinistra della città, da porta Orientale a porta Ticinese, seguendo la corsia dei Servi, quella del Duomo, attraversando la piazza fino all’angolo de’ Mercanti d’oro [...]”, la seconda aveva invece giurisdizione su tutta la parte destra della città (Avviso 20 febbraio 1818). Fuori dai capoluoghi di provincia, invece, le funzioni di giustizia civile venivano svolte dalle preture forensi. Per quanto fossero istituzioni dedite appunto all’amministrazione della giustizia civile, le preture potevano essere anche delegate dai tribunali di prima istanza a compiere le prime “inquisizioni” per gli affari criminali.

La materia e le competenze delle preture e dei tribunali di prima istanza furono stabilite dalla notificazione del governo del 3 febbraio 1818. Il 2 marzo 1818 queste entrarono in attività e conseguentemente cessarono le loro attività le corti provvisorie di giustizia, i tribunali di prima istanza e le giudicature di pace esistenti nelle province lombarde.

In base a questa normativa i tribunali di prima istanza avrebbero esercitato nel distretto la giurisdizione negli affa-

ri civili - ad eccezione di quelli riservati alle preture urbane - e in tutta la provincia la giurisdizione negli affari criminali, in quelli di scioglimento del matrimonio, nelle cause contro comunità o corporazioni, come persone morali, e negli affari di commercio (tutte materie che non venivano riconosciute appunto di competenza delle preture) così come le cause in cui “ha parte il Regio fisco per sé o per qualcun altro da lui patrocinato”, che rimanevano di competenza del solo tribunale civile di prima istanza di Milano.

Le preture esercitavano nel loro distretto la giurisdizione negli affari civili, ad eccezione di quelli indicati, e per ciò che riguarda gli affari di commercio avrebbero continuato - fino ad ulteriori disposizioni - ad esercitare la giurisdizione che era stata di competenza alle “giudicature di pace” (cioè di conciliazione). Come accennato potevano inoltre venire delegate dai tribunali di prima istanza “ad assumere e compiere l’inquisizione” negli affari criminali, sottomettendo però ad essi gli atti per la “prolazione” del giudizio. Di norma comunque le preture assumevano gli atti iniziativi delle inquisizioni che avevano luogo nei loro distretti, e li rassegnavano al rispettivo tribunale di prima istanza. Inoltre le preture urbane, esercitando la giurisdizione civile, decidevano e facevano eseguire i loro giudicati nelle cause in azioni personali il cui pagamento non eccedesse la somma di 150 lire. La normativa stabiliva inoltre che le preture urbane avrebbero esercitato la loro giurisdizione soltanto negli oggetti di contenzioso, e non avrebbero avuto alcuna ingerenza negli atti di volontaria giurisdizione o di concorso (Notificazione 3 febbraio 1818).

Ulteriori disposizioni riguardanti la sistemazione delle preture urbane, date a Milano il 1 maggio 1832, attribuirono alle preture nel proprio circondario giurisdizionale la competenza sugli affari di giustizia punitiva per gravi trasgressioni di polizia. All’ufficio del pretore, che pur non essendo membro appartenente ai tribunali civili di prima istanza godeva del rango di consigliere di prima istanza, erano assegnati proporzionalmente un certo numero di alunni di cancelleria, che non fosse comunque maggiore di quattro. Inoltre le preture venivano abilitate a giudicare “come per lo passato nel loro distretto [...] le liti di denuncia per finita locazione e rilascio delle cose locate; [...] le azioni procedenti da ingiurie in quanto non siano di competenza politica o criminale; le domande dipendenti da azioni per crediti od altre pretensioni non oltrepassanti il valore di lire 250” (Notificazione 1 maggio 1832).

Con la circolare del 6 ottobre 1838 - che confermava il principio della competenza del tribunale criminale per le iniziative e quindi l’obbligo delle preture di trasmettere al tribunale militare stesso qualunque denuncia che a loro provenisse per gravi trasgressioni di polizia - si stabilì che in questi casi, cioè “in occasione che il consesso della pretura urbana si è già recato sopra il luogo, debba il consesso non arrestarsi da ogni operazione, ma bensì assumere l’iniziativa del procedimento criminale nelle forme criminali pel riconoscimento del fatto e per ogni altra istantanea verifica-zione e pratica in luogo per indi tosto rimettere gli assunti atti al detto tribunale” (Circolare 6 ottobre 1838).

L’organizzazione giudiziaria del Regno Lombardo-Veneto fu successivamente stabilita dalla sovrana risoluzione del 3 gennaio 1851. Con il decreto del ministero di giustizia 11 ottobre 1852 alla prima pretura di Milano si assegnava l’amministrazione della giustizia penale, alla seconda “si demandano affari di diritto civile”.

Dopo la norma di giurisdizione del 1853 le preture urbane accrebbero notevolmente il lavoro, “da richiedere alla spedizione degli affari un discreto numero di consiglieri”, ma

rimasero comunque “giudizi personali”, cioè rappresentato da una sola persona - il pretore - così come le preture foresi. Ad esse rimasero di competenza l’ufficio delle “giudicature di pace (di conciliazione), la direzione delle materie contenziose e la volontaria giurisdizione od ufficio onorario del giudice”, cioè le materie di eredità, di tutela e di cura (Atti della commissione Giulini 1962).

#### **procura di finanza.**

198

*1856 gennaio 10 - 1859*

In conformità con la sovrana risoluzione del 21 giugno 1854 - che ordinava la trasformazione delle procure camerali di Milano e di Venezia in procure di finanza - il 10 gennaio 1856 furono istituite con decreto del ministero di finanza le procure di finanza e fu inoltre decisa l’istituzione di un ufficio fiscale staccato della Procura in luogo dell’ufficio fiscale da essa dipendente fin lì operante.

Le procure furono destinate a tre compiti specifici: “sostenere le cause riguardanti il patrimonio dello Stato ed i fondi che vi sono equiparati, ed in generale a rappresentarli in giudizio, senza alcuna distinzione del Ministero o dell’Autorità a cui è demandata l’amministrazione di tale patrimonio o di tali fondi, [...] dare a richiesta delle autorità dello Stato pareri legali in tutti gli affari che si riferiscono al patrimonio dello Stato ed ai fondi che vi sono equiparati” ed infine cooperare allo svolgimento degli affari di diritto civile, in caso le autorità dello Stato richiedessero il loro intervento.

In base a queste attribuzioni gli affari che erano stati demandati alle procure camerali a Milano ed a Venezia sarebbero ora stati di competenza delle procure di finanza appena istituite, che sarebbero entrate in funzione dal 1 marzo 1856. La procura fu insomma “il consulente legale dell’autorità del Dominio”, e come tale tenne rapporti anche con la luogotenenza. Il procuratore aveva inoltre il compito intervenire di fronte ai tribunali in tutti i casi si dovesse tutelare l’interesse dello Stato, così come si faceva rappresentare dal procuratore anche l’Erario (Atti della commissione Giulini 1962).

Negli affari personali e disciplinari le procure di finanza rimanevano dipendenti direttamente dalla presidenza della prefettura di finanza e quindi dal ministero di finanza ed anche riguardo al “modo di trattare dall’interno gli affari delle procure di finanza a Milano e a Venezia” sarebbero rimaste in vigore - almeno inizialmente - le disposizioni dettate dall’istruzione 13 dicembre 1825.

Infine il decreto del 10 gennaio 1856 stabilì il rango degli impiegati della procura, i quali furono “compresi nello stato di quelli della prefettura di finanza”: i consiglieri di finanza nello stato di consiglieri di prefettura, gli aggiunti di procura in quello dei segretari di prefettura, i capi degli uffici d’ordine presso la procura di finanza in quello degli aggiunti degli uffici d’ordine della Prefettura di finanza e gli ufficiali, gli assistenti e gli inservienti di cancelleria nello stato delle dette categorie. “Questi [furono] promossi in ogni singola categoria secondo gli stipendi sistemati e secondo le norme prescritte per tali promozioni, conseguendo per tal modo i soldi maggiori” (Atti della commissione Giulini 1962).

#### **procuratori.**

199

*sec. XIII - sec. XIV*

Il primo esplicito accenno ai procuratori come ufficiali funzionari del comune che operavano unitamente ai canevari risale al 1215.

Mentre per tutto il primo decennio delle loro esistenza ed attività non sono note le modalità seguite per la loro nomina, da un documento datato 1225 emerge come a partire da quello stesso anno i due procuratori dovessero essere eletti

dal podestà, entro venti giorni dall'inizio della sua carica, con il compito particolare di vigilare sull'operato del podestà stesso e di tutti gli ufficiali che componevano la sua "curia" (Manaresi 1919); dal 1247, secondo quanto sostiene il Corio, i due procuratori incominciarono invece ad essere nominati dalla Credenza.

Dalla metà del XII secolo, oltre alle mansioni loro delegate sin dall'atto di istituzione, i procuratori dovettero anche provvedere e controllare che nessun cittadino commettesse frodi ai danni del Comune. Ai procuratori era inoltre tassativamente proibito allontanarsi dalla città.

Ad uno di essi era infine affidata la custodia di una delle chiavi del tesoro pubblico; l'altra chiave era custodita da uno dei canevari (Barni 1954; Franceschini 1954; Manaresi 1919; Santoro 1968).

#### **ragioniere generale.** 200 *sec. XV - sec. XVI*

Tenere il conto di tutte le entrate e spese del Dominio, supervisionare sull'operato dei ragionieri delle bollette "a papiro" - cioè delle entrate - di quelli delle bollette "ad cartam" - cioè delle spese - e dei ragionieri "ad expensas consumatas" - cioè delle spese consumate - alle sue dirette dipendenze; controllare che il tesoriere generale tenesse sempre esplicitate nelle sue note i denari introitati - cioè i denari imputati a debito del tesoriere - al fine di poter conoscere con esattezza la disponibilità di cassa, erano i compiti delegati al ragioniere generale, ufficiale direttamente subordinato ai Maestri delle entrate.

Tuttavia con la ristrutturazione della Tesoreria generale, attuata per volere di Galeazzo Maria Sforza intorno agli anni '70 del Quattrocento, le competenze sino ad allora attribuite al ragioniere generale vennero notevolmente limitate, trasformandolo in mero ufficio contabile (Leverotti 1994; Leverotti 1997).

#### **razionatori.** 201 *sec. XIV - sec. XVI*

Nominati direttamente dal duca ed inizialmente dipendenti dall'ufficio dei canevari, i razionatori rappresentavano l'ufficio contabile del Comune. Ad essi gli statuti del 1396 attribuiva infatti il compito di registrare tutti i conti (rationes) del Comune su tre appositi registri, uno per gli stipendiati a cavallo, uno per gli stipendiati a piedi ed un terzo per i conti di natura straordinaria; i razionatori erano inoltre tenuti a sottoporre tali registri all'esame del Tribunale di provvisione e del referendario, prima di trasmettere i dati all'ufficio dei canevari ed in seguito a quello dei Sei della Camera per le procedure di riscossione o di pagamento (statuta iurisdictionum; Cognasso 1955; Garin 1956; Leverotti 1994; Santoro 1929; Santoro 1956; Santoro 1968).

#### **reale giunta di governo interinale e provvisoria.** 202 *1733 - 1796*

Nel 1730 la firma del trattato di Siviglia riaccendeva in Europa, dopo un ventennio di pace e di prosperità economica, sociale, culturale, l'allarme del conflitto "dinastico". Minacciato nei suoi disegni di supremazia sulla penisola italiana, l'imperatore Carlo VI, dichiarò infatti illegali le clausole del trattato ed aprì con la monarchia francese una "guerra fredda" che dopo circa tre anni si tramutò in "guerra guerreggiata". Allo scoppio del conflitto la Lombardia, sprovvista di milizie, divenne immediatamente oggetto di contesa e territorio di battaglia. Quando pochi giorni dopo lo scoppio del conflitto l'esercito francese si unì a quello piemontese ed insieme incominciarono a premere lungo la

linea di confine con lo stato milanese, la difesa austriaca era già precaria: disponendo di un numero assai ridotto di soldati, il conte Daun, governatore di Milano, schierò parte degli uomini a Novara, a formale copertura dei confini, parte nel castello di Milano e il rimanente esercito lo portò con sé a Mantova, nella speranza di poter difendere la città sino all'arrivo delle truppe alleate.

L'inesistente resistenza delle truppe austriache consentì quindi all'esercito piemontese di varcare facilmente i confini, di occupare in breve tempo la città di Vigevano e di preparare la presa di Milano. Il 31 ottobre del 1733 il re Carlo Emanuele III, capo dell'esercito gallo-sardo, occupava infatti Pavia e ordinava di gettare tre ponti sul Ticino alla volta della città di Milano, che già da più di una settimana era stata abbandonata al suo destino. Il 22 ottobre, il conte Daun, dopo aver messo al sicuro alcuni importanti atti di stato - tra cui le mappe ed i sommari compilati dalla Giunta del censimento - aveva infatti abbandonato la città e si era ritirato a capo dell'esercito a Mantova. Tuttavia, il 18 ottobre 1733, prima di allontanarsi, il governatore Daun aveva predisposto la costituzione di una Giunta di governo provvisoria, incaricata di provvedere alle esigenze amministrative dello stato; Giunta mantenuta anche in seguito, durante il periodo di occupazione piemontese.

Incapace di far fronte militarmente alla situazione, lo stato milanese, guidato dalla capitale, si apprestò a consegnarsi al vincitore ed a patteggiare con lui le condizioni dell'occupazione. Il 4 novembre il Consiglio dei sessanta decurioni inviava al re sabaudo una delegazione di cittadini milanesi per la solenne consegna delle chiavi della città, che "accolta con cordialità amichevole" venne dallo stesso re "accomiata con lusinghiere parole e colla promessa che sarebbero state conservate le costituzioni ed i privilegi municipali" (Annoni 1959, p. 163).

Durante i tre anni di occupazione gallo-sarda, dal 1733 al 1736, l'organizzazione amministrativa della città di Milano e del territorio lombardo, venne mantenuta pressoché invariata: il desiderio del re piemontese di accattivarsi la benevolenza del patriziato milanese lo indusse a mostrarsi rispettoso di ogni consuetudine e ordinamento dello stato lombardo e quindi a cercare di rinnovare il meno possibile le magistrature che guidavano lo stato. Il Senato, i Magistrati ordinario e straordinario vennero riconfermati. La stessa Giunta di governo interinale e provvisoria, istituita poco prima che il conte Daun abbandonasse Milano, venne, per ordine del re Carlo Emanuele, non solo riconfermata, bensì rafforzata. Controllata dal conte Antonio Petitti, intendente di guerra, rappresentante del re piemontese sul territorio lombardo e organo di collegamento con le truppe di occupazione, la Giunta di governo si vide infatti delegati tutti i poteri di governo e di nomina delle magistrature vacanti, "nel rispetto delle consuetudini e tradizioni locali".

Tuttavia la disponibilità del nuovo "padrone" non convinse il patriziato lombardo, che mantenne sempre un atteggiamento di aperta diffidenza. E ancora l'enorme pressione fiscale a cui lo stato milanese fu sottoposto durante il periodo di occupazione gallo-sarda, il continuo aumento del prezzo del grano, del vino e del sale, incentivato anche dalle pesanti carestie ed epidemie che, sempre più intensamente, si abbatterono sul territorio lombardo nel biennio 1733-1734, contribuirono ad aggravare l'urto tra il re piemontese ed il popolo lombardo.

La difficile situazione interna e lo sferzante attacco esterno delle truppe imperiali portarono ad un rapido ribaltamento delle sorti del conflitto e delle velleità piemontesi sulla Lombardia. I preliminari di pace firmati a Vienna tra Francia ed

Austria il 3 ottobre 1735 e la definitiva stipulazione della pace a Vienna, nel 1738, stabilirono infatti che la Lombardia ritornasse all'Austria, con Parma e Piacenza, e che solo due province occidentali dello stato milanese - Novara e Tortona - venissero incorporate nel regno di Sardegna.

Alla immediata rioccupazione del territorio lombardo da parte delle truppe austriache fece seguito una altrettanto immediata opera di annullamento delle atti governativi compiuti dall' "intruso governo" sabauda. Dopo aver riconfermato, per un periodo transitorio, la Giunta di governo interinale e provvisoria che durante i tre anni di occupazione gallo-sabauda aveva gestito lo stato, Carlo VI si fece promotore di una pesante e violenta opera di sconfessione delle attività svolte dal governo franco-piemontese. Immediatamente l'imperatore fece infatti pervenire da Vienna una "Pianta del nuovo governo" che prevedeva l'annullamento di tutte le nomine effettuate dall' "intruso governo" e l'immediato ripristino degli esuli spagnoli nei loro gradi al fine di restaurare al più presto lo status quo ante.

Tuttavia l'equilibrio che uscì dalla pace firmata tra le avverse coalizioni austriaca e borbonica nel 1738, ebbe breve durata. La morte, nel 1740, dell'imperatore Carlo VI e la successione al trono della figlia Maria Teresa portarono inevitabilmente il continente europeo ad imbarcarsi in un terzo conflitto "dinastico": la guerra di successione austriaca.

Per la Lombardia si ripresentò la stessa precarietà di risorse, soprattutto militari, che già si era verificata circa dieci anni prima in occasione della guerra di successione polacca. Milano venne nuovamente lasciata in balia della coalizione borbonica ed abbandonata dal governatore Traun, che prima di assumere il comando dell'esercito si preoccupò, come già aveva fatto il conte Daun, di nominare una Giunta di governo interinale e provvisoria che si occupasse di governare e soprattutto di far fronte al grave problema finanziario che lo stato milanese stava ancora una volta attraversando.

A differenza di dieci anni prima, lo schieramento delle forze lombarde riuscì a reggere l'attacco sino al settembre del 1745 quando in seguito alla pesante avanzata borbonica ed alla occupazione di Pavia, la Giunta di governo si vide nuovamente costretta a consegnare le chiavi della città al nemico. Anche questa volta confermata dal nuovo "padrone", la Giunta si vide incrementare i poteri ad essa precedentemente demandati e, soprattutto, attribuire l'importante ruolo - a favore del nuovo dominatore - di gestione delle somministrazioni di vettovaglie e alloggi alle truppe occupanti.

Tuttavia l'offensiva austriaca non tardò a farsi sentire. L'imperatrice Maria Teresa, mentre preparava l'impresa militare per la riconquista del milanese, da Vienna non riconosceva alcuna legalità all'attività della Giunta che agiva per conto del re Borbone, e creava a Mantova un nuovo ed articolato apparato di governo in contrapposizione a quello di Milano.

Con la vittoria della coalizione austriaca, ufficializzata dalla pace di Aquisgrana del 1748, il Milanese - decurtato di numerosi territori - ritornava definitivamente sotto il dominio asburgico e la Giunta di governo interinale provvisoria veniva privata di effettivi poteri e quindi svuotata di ogni suo significato. La sua definitiva soppressione avvenne però solo nel 1796 in seguito alla discesa in Lombardia delle truppe napoleoniche (Annoni 1959; Capra 1984).

#### **referendario generale.** 203 *sec. XIV - sec. XVI*

Istituito intorno agli anni '70 del Quattrocento il referendario generale presiedeva l'Ufficio dei referendari che rappresentava la più importante magistratura finanziaria in

sede locale, seconda solo ai Maestri delle entrate. Di origine viscontea tale ufficio contava un funzionario per ogni città del Dominio.

Trasferire i soldi incassati alla Tesoreria generale, informare i Maestri delle entrate di ogni mancata riscossione, inviare mensilmente ai Maestri la "nota" delle entrate e delle spese, eseguire i pagamenti e fare le spese per le quali avevano ottenuto licenza, erano i compiti delegati ad ogni referendario cittadino il quale, per i particolari incarichi chiamato a ricoprire doveva necessariamente essere persona fidata, di certa professionalità ed esperienza - in genere il referendario esercitava la propria professione per diversi anni in una città, lontana dalla località di origine, per poi venire trasferito in altra città - e doveva anche disporre di un buon capitale personale e familiare, essendo chiamato a sovvenire con i propri capitali qualora le entrate non fossero state sufficienti e le spese non potessero essere dilazionate.

Con l'ascesa al potere di Gian Galeazzo Sforza a Milano, capitale del Dominio, la carica di "referendario cittadino" venne soppressa ed assorbita da quella di referendario generale, incaricato di curare con i Maestri delle entrate ed il giudice dei dazi l'appalto dei dazi milanesi e, soprattutto, di supervisionare l'operato dei referendari cittadini (Leverotti 1994; Leverotti 1997).

#### **reggenza provvisoria.** 204 *1800 maggio 30 - 1800 giugno 2*

La Reggenza di governo venne istituita dal commissario imperiale Cocastelli il 30 maggio 1800, prima di ritirarsi da Milano, per il sopraggiungere delle armate napoleoniche.

Formata da sette membri (Gio. Giacomo Bolognini, Carlo Antonio Gola, Agostino Pizzoli, Giuseppe Porta, Luigi Rusca, Gaetano Sacchi e Pietro Vedani), ad essa vennero attribuite "le autorità competenti alla Commissione imperiale e [...] tutti gli affari non solo governativi ma anche pubblici e tutti gli oggetti ch'erano di competenza della Congregazione delegata, dipendentemente però dalla direzione del Commissario imperiale, il quale terrà con lei la necessaria corrispondenza" (proclama 30 maggio 1800).

Il primo giugno la Reggenza provvide a nominare una Commissione di nove membri per il disimpegno degli oggetti riguardanti vettovaglie, trasporti e carreggi (avviso 1 giugno 1800), mentre il giorno successivo fece stampare un avviso per l'organizzazione dei festeggiamenti in occasione dell'ingresso delle truppe francesi in città (avviso 2 giugno 1800). Sostituiti parte dei suoi membri la Reggenza trasformò allora anche la sua denominazione in Amministrazione provvisoria della città di Milano (proclama 15 pratile anno VIII).

#### **reggenza provvisoria del governo di Lombardia.** 205 *1814 aprile 21 - 1816 gennaio 2*

La rivoluzione di Milano del 20 aprile 1814 che si concluse con l'assassinio del ministro delle finanze Giuseppe Prina sanzionò il crollo definitivo del regime napoleonico di Eugenio Beauharnais ancor prima dell'entrata in Lombardia delle truppe austriache. Nel vuoto di potere che si era venuto a creare il consiglio comunale di Milano, riunitosi d'urgenza, nominò una Reggenza provvisoria di governo composta da sette membri: Gilberto Borromeo, Alberto Litta, Giorgio Giulini, Giacomo Mellerio, Carlo Verri, Giovanni Bazetta e Domenico Pino (nomina 21 aprile 1814).

Alcuni giorni dopo, per decisione dei Collegi elettorali, a questi si unirono per cooptazione un rappresentante per ognuno dei sette dipartimenti lombardi: Giacomo Muggiasca per il Lario (Como), Gian Battista Vertova per il Serio

(Bergamo), Matteo Sommariva per l'Alto Po (Cremona), Lucrezio Longo per il Mella (Brescia), Luigi Tonni per il Mincio (Mantova), Gian Battista Tarsis per l'Agogna (Novara) e Francesco Peregalli per l'Adda (Sondrio) (nomina 24 aprile 1814).

Di profilo sociale nobiliare (esclusi il mantovano Tonni ed il Pino, di origine borghese e nobilitato grazie ai servizi prestati come generale dell'esercito italiano) e politicamente rappresentante le frange oligarchiche lombarde più conservatrici - quelle stesse frange che durante il Regno napoleonico erano rimaste sostanzialmente ai margini della vita pubblica e politica - la Reggenza governò autonomamente e con poteri sovrani la Lombardia fino alla fine di maggio, fino cioè all'arrivo a Milano del plenipotenziario austriaco Heinrich Bellegarde, feldmaresciallo comandante in capo dell'esercito austriaco nell'Italia del nord.

I primi provvedimenti furono tesi ad alleggerire la pressione fiscale che gravava sul paese: furono dimezzati il prezzo del sale, del tabacco e delle tasse postali delle lettere; sopprese la tassa di registro, la tassa sulle arti e sui mestieri e quella sull'industria (contributo arti e commercio) e venne sensibilmente diminuita la tariffa del dazio consumo. Per far fronte al fenomeno del brigantaggio che si stava diffondendo nel paese venne promulgata inoltre una amnistia generale per tutti i disertori e i "coscritti refrattari". Contemporaneamente la Reggenza abolì il senato e il consiglio di stato del Regno napoleonici, due istituzioni che, pur avendo sede a Milano, erano per natura aperti a elementi originari da tutti i dipartimenti del Regno.

Il reale intendimento politico della Reggenza era infatti riuscire a qualificarsi di fronte alle potenze vincitrici di Napoleone come "la voce autentica e legittima del "paese" lombardo" (Meriggi 1987, p. 8) per ottenere l'indipendenza della Lombardia ed eventualmente un ampliamento territoriale in base ad un ben preciso progetto oligarchico-regionale. Per perorare questa causa venne inviata a Parigi, dove si stavano svolgendo i primi colloqui diplomatici tra i vincitori di Napoleone, una deputazione composta da Federico Confalonieri, Alberto Litta e Gian Luca Somaglia, che però si risolse in un fallimento.

Per interpretare l'ideologia di cui si faceva portatrice la Reggenza è significativa l'opera, di cui si fece solerte interprete, di disaggregazione dell'organizzazione centrale e periferica dell'apparato di stato napoleonico. In base ad una discriminante antiborghese e anticacobina venne infatti attuata una importante epurazione ad personam dei vertici del sistema politico e burocratico: dai ministri in carica ai prefetti e ai viceprefetti, fino all'amministrazione della polizia e delle poste di numerosi dipartimenti (il 23 aprile con un proclama la Reggenza si era infatti riservata la facoltà "di operare quei cambiamenti nel personale ch'essa credesse necessari dopo aver assunte le necessarie informazioni"). L'obiettivo principale dei reggenti era quindi riuscire a riproporre in posizione dominante il ruolo dell'oligarchia nobiliare, "in contrapposizione al quadro di potere centralizzatore ed antiaristocratico delineatosi nella tarda età napoleonica" (Meriggi 1983, p.19). L'assunzione alla fine di maggio della presidenza da parte del Bellegarde comportò un sostanziale esautoramento del potere degli uomini della Reggenza. Il centro decisionale politico del governo milanese divenne infatti la segreteria privata del plenipotenziario. Già prima del suo arrivo comunque erano giunti a Milano due commissari imperiali, Annibale Sommariva e Giulio Strassoldo, i quali, con mandato delle potenze alleate, avevano da un lato confermato l'operato della Reggenza, compresi i provvedimenti in materia fiscale, dall'altro ave-

vano però imposto l'interruzione dell'attività legislativa della stessa in attesa dell'arrivo del plenipotenziario (proclama 26 aprile 1814). Il Bellegarde, giunto a Milano l'8 maggio, emanò il 25 dello stesso mese un proclama che annunciava il termine della attività della Reggenza come istituzione di governo autonomo e l'assunzione della sua presidenza e cercò di attuare una politica di distensione: bloccò le epurazioni della burocrazia napoleonica, sciolse i Collegi elettorali che si erano riuniti in una sorta di assemblea costituente e impose ai reggenti di giurare fedeltà all'imperatore.

A quel punto, svanita la possibilità di ottenere uno stato autonomo - il 12 giugno 1814 venne infatti annunciata l'annessione della Lombardia all'Impero austriaco a seguito della pace di Parigi del 30 maggio - i notabili della Reggenza puntarono ad ottenere una costituzione nobiliare che ricacciasse quella teresiana del secolo prima, che riservasse cioè ai nobili un ruolo dominante.

Ufficialmente la Reggenza provvisoria di governo venne sciolta il 2 gennaio 1816 con l'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dalla patente imperiale 7 aprile 1815, con l'istituzione cioè del Regno Lombardo-Veneto. Il Bellegarde fu nominato luogotenente del viceré con lettera sovrana del 5 aprile 1815 (Meriggi 1981 b; Meriggi 1983; Meriggi 1987; Raponi 1967; Spellanzon 1960 a).

#### **regia amministrazione centrale della Lombardia. 206** *1859 giugno 8 - 1860 novembre 1*

Il decreto 8 giugno 1859 che era stato dato a Milano successivamente all'entrata in città di Vittorio Emanuele II e che tracciava le linee fondamentali dell'amministrazione temporanea centrale e periferica della Lombardia, prevedeva una struttura al cui vertice era posto il governatore, rappresentante del re ed investito dei pieni poteri per ciò che riguardava l'amministrazione degli affari civili; una segreteria generale, con a capo un funzionario con attribuzioni e competenze simili a quelle dei segretari generali dei ministeri ed una regia amministrazione centrale, cui erano attribuiti gli affari che, durante l'ultimo decennio della dominazione austriaca, erano stati di competenza della luogotenenza lombarda.

La regia amministrazione centrale della Lombardia si divideva in cinque sezioni: amministrazione politica; comuni, beneficenza e corpi morali; agricoltura, commercio e lavori pubblici; pubblica istruzione e culto; amministrazione della giustizia. A queste venivano equiparate la prefettura delle finanze, la direzione della contabilità di stato e la giunta di censimento, che avrebbero mantenuto la loro struttura originaria e le loro funzioni, così come la direzione delle pubbliche costruzioni e la direzione generale degli archivi amministrativi e politici.

Ogni sezione della regia amministrazione poteva dunque essere paragonata ad un ministero preposto ad un settore specifico della pubblica amministrazione. In particolare le attribuzioni dei cinque "rami di pubblico servizio" furono specificate da una circolare del 1 settembre 1859: la prima sezione, da cui dipendevano le intendenze generali delle province, i commissariati distrettuali e gli uffici di pubblica sicurezza, si occupava dell'amministrazione politica e aveva competenza sugli affari territoriali, sulle "licenze d'armi", sulle associazioni "in quanto non siano industriali e agricole o per scopi letterari e scientifici", sulla sicurezza pubblica, sulle case di lavoro forzato, sulla guardia nazionale, sull'anagrafe, la cittadinanza, l'emigrazione e sul personale delle intendenze, dei commissariati distrettuali e degli

uffici di pubblica sicurezza cioè le questure provinciali e distrettuali.

La seconda sezione - beneficenza e corpi morali - si occupava degli affari relativi all'amministrazione comunale, alla beneficenza, ai militari, alle imposte dirette, al censo, agli affari residui del prestito austriaco, alle ricevitorie provinciali e alle esattorie, ai preventivi dello stato per il ramo dell'amministrazione politica.

Alla terza sezione erano attribuiti gli affari relativi all'agricoltura, al commercio e ai lavori pubblici, e dunque le costruzioni ed il personale, i comprensori, l'industria e le assicurazioni, la navigazione, i telegrafi, i pesi e misure, la zecca, o boschi, le miniere, caccia e pesca, le associazioni industriali e agricole, le poste, i privilegi, le strade ferrate.

La quarta sezione, destinata all'istruzione pubblica e al culto, si occupava del personale di queste, alle associazioni per scopi letterari e scientifici, alle accademie e ai convitti.

Infine alla quinta sezione - amministrazione della giustizia - erano delegati gli affari relativi ai feudi, alle adozioni, ai conservatori delle ipoteche, alle carceri e alle case di pena, alle camere notarili, agli affari giudiziari e al personale necessario.

L'organico dell'amministrazione centrale era composto, per ogni sezione, da un numero di segretari, vicesegretari e praticanti di concetto alle dipendenze di un direttore che conferiva previamente con il governatore fornendogli per ogni materia una relazione e ricevendone conseguentemente le istruzioni del caso (Raponi 1961).

Insieme con il segretario generale i direttori delle sezioni tenevano due riunioni settimanali destinate alla trattazione di questioni particolari, quali il contenzioso amministrativo, le interpretazioni delle leggi o l'emanazione di nuovi provvedimenti.

Dopo l'unificazione legislativa e fino al 1 novembre 1860, una sezione "arretrati" della regia amministrazione centrale continuò a funzionare per gli affari pendenti (Atti della commissione Giulini 1962; Raponi 1961; Raponi 1967).

#### **regia commissione generale di polizia. 207** *1799 aprile 29 - 1800 maggio*

La Commissione generale di polizia venne istituita dal comandante generale Melas con un editto pubblicato il 29 aprile 1799 (editto 29 aprile 1799). Insediatasi quello stesso giorno presso il Palazzo di giustizia, dove rimase fino all'8 maggio, quando fu trasferita nell'ex convento dei padri Teatini in S. Antonio (avviso 8 maggio 1799), la Commissione era formata da tre membri, tutti di estrazione nobile e di ferventi ideali antigiacobini: un presidente, Giovanni Manzoni, e due assessori, Francesco Bazzetta e Giuseppe Draghi.

Ad essa spettava in primo luogo coordinare le indagini sugli esponenti giacobini in tutto il territorio lombardo, acquisire denunce e delazioni, ordinare la carcerazione e il sequestro dei beni dei sospetti e istruirne i processi; doveva inoltre provvedere alla difesa dei buoni costumi, in modo che gli stessi fossero in sintonia con il restaurato ordine monarchico e cattolico (Pagano 1998).

Dipendente direttamente "dal R. Governo o da chi lo rappresenta", alla Commissione generale facevano capo le commissioni di polizia esistenti nelle province lombarde e i regi pretori, in quanto delegati politici (proclama 11 giugno 1799).

Tra le varie misure promosse dalla Commissione vi fu il ripristino nel loro esercizio degli anziani della città e la nomina di quattro commessi di polizia, incaricati di vigilare

sull'ordine e la tranquillità cittadina e sulla condotta degli anziani (avviso 4 maggio 1799).

#### **regia commissione giudiziaria per l'esame de' delitti di lesa maestà. 208** *(commissione straordinaria delegata all'esame ed al giudizio de' delitti politici, commissione giudiziaria pei delitti di stato) 1799 ottobre 6 - 1800 aprile 16*

Istituita con un ordine della Corte di Vienna, trasmesso dal ministro degli esteri Thugut il 10 agosto 1799, la Commissione giudiziaria per l'esame dei delitti di lesa maestà o Commissione straordinaria delegata all'esame ed al giudizio de' delitti politici venne nominata il 6 ottobre dal commissario imperiale Cocastelli e si riunì per la prima volta il 14 dello stesso mese nelle stanze del palazzo del governo.

Si trattava di un vero e proprio tribunale speciale, che, attraverso istruttorie e procedure discutibili nella forma, doveva giudicare i "delitti di stato", vale a dire i reati politici legati alla militanza nelle fila giacobine, all'esercizio di cariche istituzionali durante il periodo repubblicano e, più in generale, agli atti contrari alla monarchia.

La Commissione era presieduta dal patrizio pavese Carlo Re, presidente del Tribunale d'appello di Milano, e si componeva di quattro consiglieri, tutti uomini di legge di estrazione nobile: Francesco Bazzetta, Giuseppe Guaita, Agostino Pizzoli e Lattanzio Valsecchi, ai quali in seguito si aggiunse Carl'Antonio Gola. Per lo svolgimento della sua attività essa si avvaleva inoltre di due attuari, di altrettanti notai, del segretario del Tribunale supremo, di un ufficiale assistente e di due copisti.

La Commissione giudiziaria venne soppressa con decreto 16 aprile 1800. Da allora gli imputati di gravi delitti contro lo stato tornarono ad essere sottoposti alla giurisdizione dei tribunali ordinari (Pagano 1998).

#### **regia interinale delegazione. 209** *1758 - sec. XVIII*

Con il "Cesareo Reale Dispaccio" del 31 dicembre 1757 l'imperatrice Maria Teresa così disponeva la soppressione della Giunta Neri: "poiché non è già troppo durata la Giunta del Censimento da noi rinovata l'anno 1749 sulla speranza dataci di terminare, in termine molto minore, questa Opera, da tanto tempo pendente, abbiamo risoluto, che debba finalmente cessare" (Dispaccio 2 marzo 1758).

Valutata positivamente l'attività condotta dal Neri e dai suoi stretti collaboratori l'imperatrice, non ritenendo più necessaria l'esistenza di una Giunta "fissa", ordinava a Francesco di Modena, amministratore del governo e capitano generale della Lombardia austriaca, data la minore età dell'arciduca Pietro Leopoldo, di "consumare la detta Opera di censimento in tutte le sue rimanenze, riguardino la disposizione o l'esecuzione" (Dispaccio 2 marzo 1758) surrogando "alla provvisoria ulteriore direzione dell'Opera" il presidente camerale don Angelo Luigi Meraviglia Mantegazza e due avvocati fiscali, don Filippo Muttoni e don Francesco Fenaroli.

Alla neo regia interinale delegazione così formata, posta alle dirette dipendenze del gran cancelliere e plenipotenziario Beltrami Cristiani, venivano attribuite le stesse facoltà e competenze precedentemente demandate alla Giunta Neri, "affinché interinalmente sino a nuovo ordine di Sua Maestà - continuava il dispaccio - sopravvediate all'esecuzione della sentenza del Censo, ed alla disposizione delle ulteriori operazioni necessarie a compirlo, colla facoltà e speciale incombenza di dar passo ai ricorsi presentati o da presentare

nel termine prescritto [...] ed a far emendare le Tavole alla forma dei decreti” (Dispaccio 2 marzo 1758).

Alla delegazione era inoltre attribuito il particolare onere di dirimere le eventuali controversie che, in seguito alla pubblicazione delle Tavole d'estimo, sarebbero insorte tra lo stato e i singoli estimati.

## **Regno d'Italia.**

210

1805 - 1814

Nel marzo del 1805, con il primo statuto costituzionale, la Repubblica italiana fu trasformata in una monarchia ereditaria, il Regno d'Italia. Il trono venne allora assunto dall'imperatore di Francia, Napoleone (primo statuto costituzionale), che il successivo 26 maggio fu incoronato a Milano con la corona ferrea.

L'organizzazione istituzionale, basata sulla costituzione repubblicana di Lione del gennaio 1802, venne progressivamente adattata alla nuova forma di stato attraverso la pubblicazione di altri otto statuti costituzionali emanati tra la fine di marzo del 1805 e lo stesso mese del 1810.

La carica di vicepresidente, quale rappresentante a Milano dell'autorità suprema, venne sostituita con quella di viceré (terzo statuto costituzionale), cui fu nominato Eugenio Beauharnais, figliastro di Napoleone (decreto 7 giugno 1805 a). Con il terzo statuto del 5 giugno 1805 vennero inoltre ridefinite le funzioni dei collegi elettorali, della Censura e del Corpo legislativo, unico organo rappresentativo del Regno, convocato per l'ultima volta durante l'estate del 1805. Furono poi stabilite l'organizzazione e le attribuzioni del Consiglio di stato, organo centrale del Regno istituito un mese prima (decreto 9 maggio 1805), unificando in un solo corpo tre istituti del passato periodo repubblicano: la Consulta di stato, divenuta Consiglio dei consultori, il Consiglio legislativo e il Consiglio degli uditori.

Con il quinto statuto costituzionale del 20 dicembre 1807 il Consiglio dei consultori venne poi staccato dal Consiglio di stato e trasformato in Senato consulente (quinto statuto costituzionale), con competenze insieme consultive, legislative e di controllo. Il Senato fu comunque prima di tutto un organo di rappresentanza dello stato, del quale vennero chiamati a far parte i principi della famiglia reale, i grandi ufficiali della corona, le massime cariche religiose dello stato, i consiglieri di stato consulenti e “benemeriti cittadini” nominati dal sovrano, al quale spettava la presidenza (sesto statuto costituzionale).

I ministeri del Regno rimasero gli stessi presenti durante il triennio repubblicano, vale a dire: affari interni, culto, finanze, tesoro pubblico, giustizia, guerra e relazioni estere; quest'ultimo sempre con doppia sede a Milano, presso il viceré, e a Parigi, presso l'imperatore e re, dove venne ora a risiedere anche uno dei due segretari di stato, Antonio Aldini, che, dotato del rango di ministro (decreto 8 giugno 1805 b), divenne di fatto il coordinatore dell'amministrazione del Regno d'Italia.

L'organizzazione amministrativa periferica e locale del Regno fu delineata anch'essa l'8 giugno 1805, con un decreto che apportò significative modifiche all'ordinamento precedente soprattutto per quanto riguarda le nomine, che furono tutte accentrate nelle mani del sovrano, fatta eccezione per quelle degli organi dei comuni di terza classe - ovvero con una popolazione inferiore a 3.000 abitanti - riservate ai prefetti.

A questi ultimi, con poteri accresciuti, rimase affidata la guida dei dipartimenti, dove erano inoltre previsti un Consiglio di prefettura e un Consiglio generale. Nei distretti stava invece il viceprefetto, assistito da un consiglio distrettua-

le, mentre nei cantoni doveva essere presente almeno un giudice di pace e, per le materie amministrative e censuarie, un consigliere del censo. Alla testa dei comuni vennero infine introdotte la figura del podestà - nei comuni di prima o seconda classe, ovvero con popolazione maggiore, rispettivamente, ai 10.000 o ai 3.000 abitanti - e quella del sindaco - nei comuni di terza classe - nelle cui mani, con un successivo decreto del 5 luglio 1807, furono concentrate anche le funzioni in precedenza attribuite alle Municipalità. L'organo deliberativo del comune rimase il consiglio comunale (decreto 8 giugno 1805 a).

Con il citato decreto dell'8 giugno 1805 venne inoltre disposta la compartimentazione del Regno in dipartimenti, distretti, cantoni e comuni.

I dipartimenti erano complessivamente quattordici: ai dodici della Repubblica italiana (Agogna, Alto Po, Basso Po, Crostolo, Lario, Mella, Mincio, Olona, Panaro, Reno, Rubicone, Serio), vennero infatti aggiunti i dipartimenti dell'Adige e dell'Adige, con capoluogo, rispettivamente, a Sondrio e a Verona.

Il loro numero si accrebbe poi durante gli anni successivi a causa del progressivo ampliamento territoriale del Regno seguito alle vittorie napoleoniche.

Le aggregazioni ebbero inizio nel marzo del 1806, con quella dei territori ex veneti e dell'Istria (decreto 30 marzo 1806), che, fatta eccezione per il Veronese italiano riunito al dipartimento dell'Adige, furono ripartiti in sette dipartimenti: Adriatico (Venezia), Brenta (Padova), Bacchiglione (Vicenza), Tagliamento (Treviso), Piave (Belluno), Passariano (Udine) e Istria (Capo d'Istria) (decreto 29 aprile 1806). La Dalmazia rimase invece provincia e fu lasciata all'amministrazione di un provveditore generale (Coraccini 1823)

Contemporaneamente, il Regno dovette cedere al ducato di Lucca e Piombino la Garfagnana e i territori di Massa e Carrara (decreto 30 marzo 1806), mentre, un mese più tardi, acquisì il principato di Guastalla (decreto 24 maggio 1806), poi incluso nel dipartimento del Crostolo (decreto 24 agosto 1806).

Nell'ottobre del 1807 il Regno ampliò il proprio confine orientale fino alla linea dell'Isonzo, mediante il trasferimento del territorio di Monfalcone all'Austria e la cessione al Regno della contea di Gradisca sulla riva destra del fiume (Zaghi 1986).

L'anno successivo vennero invece unite al Regno d'Italia le province di Urbino, Ancona, Macerata e Camerino (decreto 2 aprile 1808), organizzate nei dipartimenti del Metauro (Ancona), del Musone (Macerata) e del Tronto (Fermo) (decreto 20 aprile 1808).

Nel 1809, con la pace di Schönbrunn, al Regno furono poi aggregati alcuni territori lungo la frontiera nord orientale tra cui parte della Carinzia, con le città di Gorizia, Trieste e Fiume. Al contempo dovette però rinunciare all'Istria, che con la Dalmazia, venne inglobata nelle Province Illiriche, soggette direttamente all'Impero francese (Zaghi 1986).

Con decreto 28 maggio 1810 furono infine riuniti al Regno d'Italia il Trentino e il Tirolo meridionale, i quali, ceduti dalla Baviera alla Francia con il trattato concluso a Parigi il precedente 28 febbraio, andarono a formare il ventiquattresimo dipartimento, denominato Alto Adige, con capoluogo Trento (Zaghi 1986).

Al termine di queste incessanti trasformazioni il territorio del Regno si estendeva dalla Sesia all'Isonzo, dal Brennero agli Abruzzi, dal confine austriaco a quello del Regno di Napoli. I suoi abitanti, al contempo, erano passati dai circa



3.800.000 del 1805 agli oltre 6.700.000 del 1813, più di un terzo dunque dell'intera popolazione della penisola (Zaghi 1986). Diverso invece l'andamento dei comuni, che, con la emanazione dei testi attuativi del "decreto sull'aggregazione e concentrazione dei comuni di seconda e terza classe distanti ancora dal loro maximum di popolazione" (decreto 14 luglio 1807), scesero, in questo stesso periodo, da 3.192 a 2.155 (Zaghi 1986).

Il Regno d'Italia cessò di esistere nell'aprile del 1814. I territori che ne avevano fatto parte vennero divisi fra Austria, Santa sede, Regno di Sardegna e ducati di Modena e Parma.

### **Regno Lombardo-Veneto.**

211

1815 - 1859

Falliti i piani dei rappresentanti lombardi inviati dalla reggenza provvisoria del governo di Lombardia a Parigi - dove si erano svolti i primi colloqui diplomatici tra i rappresentanti dei paesi vincitori di Napoleone - per ottenere una sostanziale autonomia da Vienna e possibilmente un regno separato di Lombardia inglobando parte del Piemonte e della Liguria, il destino delle province annesse ufficialmente all'Impero il 12 giugno 1814 si decise a Vienna, dove il 31 luglio 1814 l'imperatore Francesco I aveva istituito la commissione aulica centrale di organizzazione. Presieduto dal conte Procop Lazansky (figura di primo piano del gruppo dirigente di Vienna), questo consesso ebbe l'incarico di formulare proposte e progetti per l'integrazione e per il nuovo ordinamento delle province occupate. Dai lavori della commissione, cui parteciparono anche i rappresentanti delle oligarchie lombarde e venete e che concluse la propria attività intorno alla fine del 1817, emerse sostanzialmente la nuova struttura dei territori che la sconfitta di Napoleone aveva fatto acquisire, o riacquisire, all'Austria.

A fronte delle differenti posizioni ideologiche dei funzionari austriaci in seno alla commissione - molti dei quali, tra cui il plenipotenziario Bellegarde, sinceramente ammirati dell'organizzazione amministrativa del cessato Regno napoleonico - i rappresentanti lombardi e veneti puntarono allora ad ottenere, ed in parte ottennero, "la cancellazione giuridica del quindicennio napoleonico" (durante il quale essi erano rimasti ai margini dell'organizzazione statale) e la reintroduzione di una costituzione cetuale che ricalcasse sostanzialmente quella teresiana settecentesca (Meriggi 1983, p. 35).

Con la sovrana patente del 7 aprile 1815 la Lombardia ed il Veneto furono unite nel Regno Lombardo-Veneto. La denominazione, decisa dopo aver scartato definizioni come Ost und West Italien (Italia orientale ed occidentale) e come österreichische Italien (Italia austriaca), era stata adottata con l'intento di dare ai sudditi italiani una sensazione di relativa indipendenza da Vienna ed anche per stimolare un "senso di avvicinamento che rendesse possibile un futuro unitario, tra le popolazioni lombarde e quelle venete" (Meriggi 1987, p. 18).

Il nuovo Regno comprendeva tutti i dipartimenti delle province lombarde e venete del cessato Regno d'Italia con l'esclusione di Novara, tornata al Piemonte, e dell'Alto Adige, riacquisito anch'esso dall'Austria ma conglobato nel land del Tirolo.

La patente del 7 aprile, considerata l'atto costitutivo del Regno, ne delineava naturalmente la struttura: il regno si divideva in due territori governativi, separati dal fiume Minicio. Il territorio alle destra del fiume veniva denominato Governo milanese, quello alla sinistra Governo veneto (art. 6). Ogni governo si divideva in province, ciascuna provincia in

distretti ed i distretti a loro volta in comuni (art. 7). La direzione generale degli affari di ogni governo veniva affidata ad un governatore e ad un collegio governativo, che risiedevano a Milano ed a Venezia. Il vincolo morale e politico dei due territori, oltreché vertice dell'amministrazione era il viceré, rappresentante dell'Imperatore (art. 5). Naturalmente, a sottolineare la dipendenza degli organi locali, la patente specificava che essi avrebbero esercitato il loro ufficio "colla dovuta dipendenza da' Nostri Aulici Dicasterj".

L'amministrazione delle province veniva affidata ad una regia delegazione che dipendeva dal governo (art. 9). La figura incaricata di gestire l'amministrazione dei distretti era il cancelliere del censo - dal 1819 denominato commissario distrettuale - il quale sotto la dipendenza della rispettiva regia delegazione aveva "la superiore ispezione sopra i Comuni di seconda e terza classe, tutta l'ingerenza negli affari censuarj e la sorveglianza generale sui comuni delle suddette classi per l'adempimento delle leggi politiche" (art. 10). Rimaneva momentaneamente in vigore la divisione dei comuni in tre classi, così come la struttura delle amministrazioni municipali. I comuni di prima classe, le città regie e quelle nelle quali veniva fissata la residenza della regia delegazione dipendevano direttamente dalle regie delegazioni stesse e non dai cancellieri del censo (art. 11).

Infine la patente definiva le forme di rappresentanza consultiva dei sudditi del nuovo regno: si istituivano infatti dei "collegi permanenti composti di varie classi d'Individuj nazionali [...] per conoscere con esattezza nelle vie regolari i desiderj, e bisogni degli abitanti [...], e per mettere a profitto nella pubblica Amministrazione i lumi e consigli che i loro rappresentanti potessero somministrare a vantaggio della Patria". Queste erano le congregazioni centrali (con sede a Milano e a Venezia) e quelle provinciali.

Dalla patente istitutiva si denota comunque la subordinazione del nuovo Regno all'apparato amministrativo e politico di Vienna. Questo per la direzione suprema degli affari di stato contava di un certo numero di dicasteri aulici, nei quali le decisioni si prendevano a maggioranza dei voti. Alcuni di questi avevano competenza su tutto il territorio dello Stato: la cancelleria di Stato, di corte e della casa imperiale per gli affari esteri; il consiglio aulico di guerra per gli affari militari; la camera aulica generale per le questioni finanziarie, commerciali ed industriali; la direzione generale dei conti. Gli affari più specificamente politici erano trattati dalla cancelleria aulica riunita, istituita in seguito allo scioglimento della commissione aulica di organizzazione centrale, che in qualità di ministero dell'interno, culto ed istruzione, era composta da un cancelliere supremo e ministro degli interni e tre cancellieri aulici. Le cancellerie nazionali furono abolite (ad eccezione di quella dell'Ungheria), e venne istituito un dipartimento centrale unico degli interni, suddiviso in tre sottodipartimenti distinti per aree territoriali: Austria-Illiria, Boemia-Galizia e Lombardo-Veneto (carica ricoperta inizialmente da Giacomo Mellerio e l'anno successivo dal governatore di Venezia conte Peter Goess). Nel 1830 la cancelleria venne nuovamente riformata: i tre cancellieri "nazionali" furono sostituiti da un cancelliere supremo, un cancelliere aulico, un cancelliere ed un vice-cancelliere.

Dal maggio 1848, dopo le rivoluzioni scoppiate in Europa e nel Lombardo-Veneto, furono emanate le nuove disposizioni per l'organizzazione e l'amministrazione del Regno. Al posto della carica vicereale venne istituita una commissione imperiale plenipotenziaria per le province lombardo-venete, presieduta dal maresciallo Montecuccoli, con poteri sia civili sia militari. La commissione restò in carica dal 2

maggio 1848 al 1 novembre 1849, fino cioè all'entrata in vigore del governatorato generale civile e militare del Lombardo-Veneto (istituito con decreto imperiale il 25 ottobre 1849). La carica di governatore fu affidata a Radetzky e successivamente al congedo di questo, avvenuto nel gennaio 1857, all'Arciduca Ferdinando Massimiliano, fratello di Francesco Giuseppe. La soppressione della sezione militare, il ristabilimento dell'amministrazione civile e la cessazione del Governo militare, avvenuti contemporaneamente alla nomina di Massimiliano, ebbero come effetto immediato un alleggerimento della pressione poliziesca ed un certo allentamento della censura e di conseguenza una maggiore vivacità politica (Raponi 1967, p. 231). Parte delle attribuzioni dei governi furono inoltre rimesse a due luogotenenze con sede Milano e a Venezia, anche se numerosi settori della vita pubblica ed amministrativa furono avocati all'amministrazione centrale di Vienna. Con queste riforme, il Regno subì quindi una profonda trasformazione politica ed amministrativa, che accrebbe l'accentramento politico ed amministrativo dei due territori rispetto all'Impero.

La battaglia di Magenta del 4 giugno 1859 liberò ai franco-piemontesi la via per Milano, dove l'8 giugno entrarono, accolti trionfalmente, Vittorio Emanuele II e Napoleone III. Il giorno dopo il consiglio comunale votò per acclamazione un indirizzo che, ribadendo la validità del plebiscito del 1848, sanciva l'annessione della Lombardia al Regno di Vittorio Emanuele II.

Il regno lombardo-veneto cessò di esistere sul piano del diritto internazionale in seguito della pace di Zurigo, il 10 novembre 1859, che sancì l'unione della Lombardia al Piemonte (Atti della commissione Giulini 1962; Candeloro 1964; Mazhol-Wallnig 1981; Marchetti 1960; Meriggi 1981 b; Meriggi 1983; Meriggi 1987; Raponi 1967; Spellanzone 1960 a).

## Repubblica Ambrosiana.

212

1447 - 1450

Alla fine del XIV secolo, nonostante i ripetuti tentativi del duca Gian Galeazzo di limitare i poteri politici della nobiltà per favorire i suoi "partigiani", il ceto nobiliare ancora dominava il Consiglio generale milanese, pur non essendo lo stato nobiliare requisito necessario e indispensabile per esservi ammessi come membri.

Il contrasto tra l'antica nobiltà e la signoria viscontea non si esaurì con la morte di Gian Galeazzo bensì si palesò ancor più esplicitamente all'indomani della morte del duca Filippo Maria, avvenuta nel 1447.

Nella notte tra il 13 e il 14 agosto di quell'anno - notte in cui appunto morì il duca - alcuni nobili milanesi - Antonio Trivulzio, Teodoro Bossi, Giorgio di Lampugnano, Innocenzo Cotta - operarono per il rivolgimento del potere in Milano: convocato presso la corte ducale il Consiglio generale, dopo aver nominato XXIV capitani e difensori delle libertà, tutti di estrazione nobiliare, essi diedero vita alla Repubblica Ambrosiana.

La nascita del nuovo governo venne salutata con favore da un'assemblea cui aveva partecipato non l'intero popolo milanese bensì alti funzionari di governo, ufficiali del comune, giureconsulti, membri dei collegi dei notai e dei fisici, abati delle più importanti corporazioni, banchieri, mercanti. Erano questi esponenti di quei gruppi sociali che, durante la signoria viscontea, avevano tenuto vive in Milano le antiche tradizioni municipali e la speranza di poter ristabilire l'autonomia comunale e l'organizzazione dell'antico comune aristocratico.

La Repubblica Ambrosiana nacque così senza difficoltà e senza contrasti la mattina del 14 agosto 1447, dopo poche ore dalla morte del duca: "nessun sentimento di odio contro il principe scomparso, non desiderio di distruggere il passato: erano giuristi e politici che riaffermavano i diritti della tradizione ambrosiana" (Cognasso 1955 b, p. 388).

Il governo provvisorio dei XXIV capitani e difensori delle libertà, che rappresentava il ceto più alto della popolazione, nello stesso giorno in cui venne istituito, si accinse immediatamente a confermare il podestà in carica, simbolo del legame tra il vecchio e il nuovo, e ad eliminare gli ufficiali e funzionari legati al mondo visconteo. Si procedette infatti alla rimozione e nomina di un nuovo vicario di provvisione, di un nuovo luogotenente, di nuovi membri del consiglio dei dodici, affiancati da quattro nuovi ufficiali definiti "aggiunti". Il Consiglio di provvisione così formato, a sua volta dispose che gli anziani delle parrocchie che facevano capo a ciascuna delle sei porte della città, procedessero alla elezione di cinquanta capifamiglia; questi sarebbero entrati a far parte del Consiglio dei Novecento, di nuovo, come in passato, assemblea legislativa del comune milanese.

Il 17 agosto 1447 il Consiglio dei Novecento, sotto la presidenza del podestà, e i XXIV capitani e difensori delle libertà, confermati solennemente dal Consiglio medesimo, iniziarono la loro attività giurando davanti al popolo milanese di amministrare, governare e proteggere la città.

Nei giorni seguenti si dispose che i XXIV capitani e difensori dovessero essere affiancati da un'altra commissione di "Gubernatores er consiliarii", composta da 24 membri, quattro per ciascuna delle sei porte cittadine; si nominarono infine il capitano di giustizia, sei maestri delle entrate ordinarie e straordinarie ed un funzionario addetto all'ufficio di arruolamento e coordinamento dei militi.

Ma la fervida opera riorganizzatrice del governo ambrosiano e soprattutto l'ideale di difesa delle libertà di cui la repubblica Ambrosiana si ergeva a difensore, contribuirono a provocare numerosi tumulti non solo all'interno della stessa Milano ma soprattutto tra le altre città che avevano composto il dominio visconteo.

Gli organizzatori della nuova repubblica si trovano ben presto di fronte a gravi difficoltà: nell'entusiasmo del primo momento essi non avevano infatti previsto che ricostruire l'organizzazione comunale significava distruggere il "particolare" organismo che i Visconti avevano costruito nell'arco dei secoli XIV-XV e che Gian Galeazzo aveva "immortalato" - o meglio creduto di "immortalare" - con l'investitura imperiale del Ducato del 1395.

La notizia della morte del duca e gli eventi che si erano verificati nella capitale del Dominio riscossero larga eco nelle città che lo componevano: Vigevano si proclamò libera, Pavia si diede un governo provvisorio, Lodi si levò in tumulto, Parma e Piacenza si proclamarono libero comune, e così anche Tortona, Alessandria e Como, soltanto Novara rimase fedele a Milano.

Ovunque regnava il disordine nonostante i tentativi dei XXIV capitani e difensori delle libertà di cercare, attraverso anche una politica di compromesso, di recuperare le città perdute.

Ma a questo punto determinante fu la decisione di intervento del condottiero Francesco Sforza, marito di Bianca Maria, figlia illegittima del defunto duca Filippo Maria.

Garantitosi diplomaticamente l'appoggio o la neutralità dei maggiori potentati italiani, lo Sforza - in origine alleato e condottiero al servizio della Repubblica Ambrosiana - intraprese una lenta e faticosa opera di riconquista che,

nell'arco di tre anni, gli consentì di ricomporre il vecchio dominio visconteo e di farsi riconoscere dalla popolazione, nel 1450, duca.

Non volendo entrare in Milano con la forza delle armi, egli strinse la città d'assedio perseguendo l'intento di farla capitolare per esaurimento e fame. Infliggere una pesante sconfitta militare alla città, capitale del dominio, avrebbe comportato la perdita della "dedizione" popolare; e ancora "la conquista violenta non gli avrebbe creato nessun diritto in quel tempo in cui era viva l'esigenza (formalistica finché si vuole, ma imposta dalla stessa larghezza di consensi che essa riscuoteva) dell'investitura imperiale" (Catalano 1956). Nel febbraio del 1450 la città esausta ed affamata non era più in grado di resistere all'assedio: Francesco Sforza da tempo aveva infatti concentrato le proprie forze in un'intensa ed attenta opera di sequestro delle vettovaglie che dalla vicina repubblica veneta le venivano furtivamente inviate in aiuto.

Così, il 25 febbraio, la convocazione del Consiglio dei Novecento, ridotto ai pochi fedeli che ancora sostenevano il governo della repubblica, da parte dei capitani e difensori delle libertà decretò definitivamente la fine del triennio repubblicano: la riunione fu occasione per un tumulto di piazza organizzato da una sorta di comitato rivoluzionario che culminò nella notte con l'uccisione di alcuni dei capitani della Repubblica. L'indomani mattina il comitato rivoluzionario consegnava allo Sforza la città.

Era la fine dell'esperienza "Ambrosiana" (Catalano 1956; Cognasso 1955 a; Cognasso 1955 b).

## Repubblica Cisalpina.

213

1797 - 1802

La Repubblica Cisalpina nacque ufficialmente il 29 giugno 1797 con il proclama del generale in capo dell'armata d'Italia, Bonaparte, che ne sancì la libertà e l'indipendenza dalla Repubblica francese. Quello stesso giorno il generale provvide inoltre a nominare quattro dei cinque membri del Direttorio esecutivo (il quinto venne nominato il successivo 2 agosto), mentre il giorno seguente fu disposta la nomina del segretario generale del Direttorio e dei ministri della polizia, della guerra, delle finanze, della giustizia, degli affari esteri. Il dicastero degli affari interni venne invece attribuito nei primi giorni del mese successivo (decreto 12 messidoro anno V).

La costituzione della neoistituita Repubblica, che ricalca quella francese dell'anno III, fu emanata l'8 luglio.

Il primo dei quattordici titoli in cui essa era organizzata disponeva la divisione della Repubblica, con capitale Milano, in 11 dipartimenti: Adda (con capoluogo alternativamente ogni due anni Lodi e Crema), Alpi Apuane (Massa), Crostolo (Reggio), Lario (Como), Montagna (Lecco), Olona (Milano), Panaro (Modena), Po (Cremona), Serio (Bergamo), Ticino (Pavia), Verbano (Varese). Ognuno di essi doveva poi essere ripartito in distretti, a loro volta distribuiti in comuni.

Il potere esecutivo (titolo VI) venne allora demandato ad un Direttorio di cinque membri, al quale facevano riferimento i sei ministri di finanze, giustizia, guerra, polizia, affari esteri e interni. Il potere legislativo (titolo V) fu invece affidato ad un Corpo suddiviso in un Gran Consiglio, cui competeva l'iniziativa delle leggi, e in un Consiglio dei senatori, al quale spettava l'approvazione o il rigetto delle stesse (costituzione dell'anno V). In attesa della nomina, effettuata da Bonaparte il successivo 9 novembre 1797, le funzioni dell'organo legislativo furono provvisoriamente

affidate a quattro Comitati consulenti (legge 21 messidoro anno V).

Con i titoli restanti la costituzione cisalpina dell'anno V provvedeva poi a regolare: lo stato politico dei cittadini (titolo II), le assemblee primarie (titolo III), le assemblee elettorali (titolo IV), i corpi amministrativi e municipali (titolo VII), il potere giudiziario (titolo VIII), la forza armata (titolo IX), l'istruzione pubblica (titolo X), le finanze (titolo XI), le relazioni estere (titolo XII); figurano infine un titolo relativo ad eventuali revisioni costituzionali (titolo XIII) e uno di dichiarazioni generali (titolo XIV) (costituzione dell'anno V).

Il successivo 17 ottobre, con la firma della pace di Campoformio, la Repubblica Cisalpina venne ufficialmente riconosciuta come potenza indipendente anche dall'Austria, che in quell'occasione, com'è noto, ricevette Venezia e la terraferma veneta fino alla linea dell'Adige, oltre ai territori dell'Istria, della Dalmazia e delle Bocche di Cattaro.

Nel frattempo, il 27 luglio, erano stati riuniti alla Cisalpina i territori di Bologna, Ferrara e della Romagna (Rota 1959), mentre con un decreto del 22 ottobre 1797 furono aggregate la Valtellina, Chiavenna e Bormio (dichiarazione 1 brumale anno VI) e, pochi giorni più tardi, la città e la provincia di Brescia.

Più in dettaglio, i territori che insieme all'ex Lombardia austriaca componevano la Repubblica Cisalpina si trovano elencati nel testo di una legge del 15 novembre 1797 e sono: "gli Stati dell'ex duca di Modena, le tre già Legazioni pontificie di Bologna, Ferrara, Romagna, le province ex venete di Bergamo, Brescia, Crema e parte del Veronese, la città di Mantova col suo territorio, l'ex Ducato di Massa e Carrara e tutti li feudi imperiali compresi (fra la Toscana, la Cisalpina, la repubblica di Genova ed il Ducato di Parma), il feudo di Campione, quello di Macagno imperiale, la Valtellina e l'ex contee di Chiavenna e Bormio" (legge 25 brumale anno VI b).

Dalla data della proclamazione la Cisalpina si era dunque notevolmente ampliata sia in termini territoriali sia demografici, superando con gli ultimi acquisti i 3.200.000 abitanti. Di conseguenza anche il numero dei dipartimenti nei quali era ripartita si accrebbe dagli 11 originari ai 20 previsti dalla legge sul riparto territoriale del 3 novembre 1797, ovvero: Adda (Lodi e Crema alternativamente), Adda e Oglio (Sondrio dal 26 novembre), Alpi Apuane (Massa Carrara), Alto Po (Cremona), Basso Po (Ferrara), Benaco (Desenzano), Crostolo (Reggio), Lamone (Faenza), Lario (Como), Mella (Brescia), Mincio (Mantova), Montagna (Lecco), Olona (Milano), Panaro (Modena), Reno (Bologna), Rubicone (Rimini), Serio (Bergamo), Ticino (Pavia), Verbano (Varese) (legge 13 brumale anno VI a).

A distanza di pochi giorni venne poi promulgata la legge per la confinazione dipartimentale (legge 24 brumale anno VI), mentre quelle di riparto dei singoli dipartimenti furono emanate solo durante la successiva primavera. Il dipartimento del Rubicone, frattanto, era stato ampliato con l'aggregazione della provincia di Pesaro e del Montefeltro (Zaghi 1986).

L'organizzazione territoriale stabilita con il testo legislativo del 3 novembre 1797 e con le successive leggi dipartimentali ebbe tuttavia vita breve. La riforma costituzionale imposta il 1° settembre 1798 dall'ambasciatore della Repubblica francese presso la Cisalpina, oltre a disporre il rafforzamento dell'esecutivo e il dimezzamento del numero dei componenti del Corpo legislativo - suddiviso ora in un Consiglio degli juniori, formato da 80 membri, e in un Consiglio degli anziani, di 40 membri - prevedeva infatti l'accorpamento dei

dipartimenti esistenti, che, per motivi di economia, furono ridotti da 20 ad 11: Adda ed Oglio (Morbegno), Alto Po (Cremona), Basso Po (Ferrara), Crostolo (Reggio), Mella (Brescia), Mincio (Mantova), Olona, (Milano), Panaro (Modena), Reno (Bologna), Rubicone (Forlì), Serio (Bergamo). I rispettivi confini vennero definiti quello stesso giorno con la “legge sulla divisione della Repubblica in dipartimenti” (legge 15 fruttidoro anno VI c), mentre la ripartizione in distretti e comuni fu operata durante l’autunno.

Organi di governo e ripartizione territoriale riformati nel settembre del 1798 vennero soppressi con la conquista del territorio cisalpino da parte delle armate austro-russe, entrate in Milano il 28 aprile 1799.

Da allora sino alla fine di maggio del 1800 il territorio lombardo rimase soggetto agli austriaci, ad eccezione di Mantova, arresasi il 28 luglio 1799 e tornata a far parte della Cisalpina solo dopo la pace di Lunéville, nel febbraio 1801.

Il ricostituito dominio asburgico comprendeva il territorio dell’ex Lombardia austriaca - formata dalle province di Milano, Casalmaggiore, Como, Cremona, Lodi e Pavia - le città e le province già venete di Bergamo, Brescia e Crema e il Mantovano, al quale era stata accorpata una porzione di suolo veronese situata al di là dell’Adige.

Il territorio venne allora suddiviso in dieci circoscrizioni dette “province”, la cui amministrazione fu affidata ad altrettante Congregazioni delegate sottoposte al governo centrale insediato a Milano sotto la guida di un commissario imperiale, che prendeva ordini direttamente da Vienna (Paganò 1998).

Dopo tredici mesi di occupazione austriaca, tra la fine di maggio e il giugno del 1800 l’armata francese riconquistò gran parte dei territori cisalpini. La riorganizzazione della Repubblica, la compilazione delle sue leggi e dei regolamenti dei diversi rami della pubblica amministrazione furono allora affidati dal primo console della Repubblica francese ad una Consulta di 50 membri (decreto 28 pratile anno VIII a), presieduta da un ministro straordinario del governo francese (decreto 28 pratile anno VIII b), incaricato di fatto di controllare e dirigere la vita del nuovo stato (Zaghi 1986). Al contempo il potere esecutivo venne provvisoriamente rimesso ad una Commissione straordinaria formata da nove componenti (decreto 28 pratile anno VIII c), per essere poi concentrato, il successivo 20 settembre, in un più ristretto Comitato governativo di tre soli membri (circolare 3 vendemmiale anno IX). Pochi giorni più tardi a capo dei diversi rami dell’amministrazione pubblica vennero insediati quattro ispettori generali, ai quali furono allora attribuite “le facoltà che già competevano ai ministri della Repubblica Cisalpina” (avviso 5 vendemmiale anno IX).

L’esecutivo cisalpino rimase in carica fino al febbraio del 1802, quando fu insediato in Milano il governo costituzionale della neoproclamata Repubblica italiana (proclama 21 piovoso anno X).

Nell’ottobre del 1800, frattanto, il territorio della Repubblica Cisalpina era stato ampliato con l’aggregazione ad occidente della zona compresa tra i fiumi Sesia e Ticino (Novara, Vigevano e Lomellina) (legge 21 vendemmiale anno IX), che andò poi a costituire il dipartimento dell’Agogna. Alcuni territori del Veronese e del Polesine di Rovigo, poi attribuiti in parte al dipartimento del Mincio e in parte a quello del Basso Po, pervennero invece in seguito alla firma del trattato di pace di Lunéville (9 febbraio 1801) (Zaghi 1986). In tale occasione venne inoltre richiamato in vigore l’articolo 12 del trattato di Campoformio, secondo il quale l’imperatore riconosceva l’indipendenza della Repubblica

Cisalpina, che risultava comprendere “l’ex-Lombardia austriaca, il Bergamasco, il Bresciano, il Cremasco, la città e fortezza di Mantova, il Mantovano, Peschiera, la parte degli Stati ex-veneti all’ovest e al sud della linea indicata nell’art. 6, per la frontiera degli stati di S.M. l’imperatore in Italia, il Modenese, il Principato di Massa e Carrara e le tre Legazioni di Bologna, Ferrara e Romagna” (trattato di Lunéville).

Il comparto territoriale della Repubblica venne stabilito con legge del 13 maggio 1801, che ne suddivise il territorio in 12 dipartimenti: Agogna (Novara), Lario (Como), Olona (Milano), Serio (Bergamo), Mella (Brescia), Alto Po (Cremona), Mincio (Mantova), Crostolo (Reggio), Panaro (Modena), Basso Po (Ferrara), Reno (Bologna), Rubicone (Cesena). La popolazione complessiva superava allora i 3.800.000 abitanti (legge 23 fiorile anno IX).

## Repubblica Italiana.

214

1802 - 1805

La Repubblica italiana venne proclamata il 26 gennaio 1802 dalla Consulta straordinaria cisalpina convocata a Lione con legge del 12 novembre 1801 (legge 21 brumale anno X).

Contemporaneamente fu promulgata la carta costituzionale e si provvide alla nomina del presidente, del vicepresidente e delle altre più importanti cariche istituzionali (nomine 26 gennaio 1802).

La costituzione, che ricalcava il modello di quella francese dell’anno VIII, era formata da 128 articoli, raggruppati in 15 titoli: I. della Repubblica italiana; II. del diritto di cittadinanza; III. de’ Collegi; IV. del Collegio de’ possidenti; V. del Collegio de’ dotti; VI. del Collegio de’ commercianti; VII. della Censura; VIII. del governo; IX. della Consulta di stato; X. de’ ministri; XI. de’ Consigli legislativi; XII. del Corpo legislativo; XIII. de’ tribunali; XIV. della responsabilità de’ funzionari pubblici; XV. disposizioni generali.

Il primo articolo proclamava la religione cattolica apostolica romana come religione di stato, mentre con il secondo veniva stabilito che la sovranità risiedeva nell’universalità dei cittadini. “Organo primitivo” di questa sovranità erano i tre collegi elettorali dei possidenti, dei dotti e dei commercianti, con sede, rispettivamente, a Milano, Bologna e Brescia. I membri dei tre collegi, eletti a vita, si radunavano, su invito del governo, per completare i loro corpi e per predisporre le liste per la nomina dei componenti della Consulta di stato, del Corpo legislativo, dei tribunali di revisione e di cassazione e dei commissari della contabilità. Tale nomina spettava poi alla Censura, una commissione formata da 21 membri scelti all’interno dei collegi elettorali, che si riuniva a Cremona.

Il governo della Repubblica era affidato ad un presidente, ad un vicepresidente, ad una Consulta di stato, ad un Consiglio legislativo e a dei ministri. Al presidente, vero arbitro e controllore supremo, spettava “l’iniziativa di tutte le leggi” e “di tutte le negoziazioni diplomatiche”, la nomina del vicepresidente, del segretario di stato, degli agenti civili, dei diplomatici, dei capi d’armata, dei generali, dei membri del Consiglio legislativo e dei ministri, per mezzo dei quali esercitava “esclusivamente” il potere esecutivo; ad esso spettava inoltre presiedere la Consulta di stato, organo di otto membri cui competeva “specialmente” l’esame dei trattati diplomatici “e di tutto ciò che ha rapporto agli affari esteri dello Stato”(costituzione 1802).

I ministeri erano sette: giustizia, tesoro pubblico, relazioni estere, affari interni, finanze, guerra e culto, di cui soltanto i primi tre ricordati nel testo costituzionale. Il dicastero delle relazioni estere era distinto in due divisioni: una con

sede a Parigi presso il presidente, l'altra residente a Milano presso il vicepresidente, dove era insediata anche la segreteria di stato, organo amministrativo centrale della Repubblica.

Unico organo di potere legislativo era il Corpo legislativo, formato da 75 membri da "scegliersi da ciascun dipartimento in ragione di popolazione". Convocato dal governo, il Corpo legislativo aveva il compito di approvare o di respingere i progetti di legge predisposti dal Consiglio legislativo, che erano preventivamente esaminati e discussi da una sezione dello stesso Corpo, la Camera degli oratori, insieme a rappresentanti del Consiglio legislativo.

Il territorio della Repubblica italiana continuava ad essere quello riconosciuto alla Cisalpina nel trattato di Luneville del febbraio 1801, che comprendeva il Novarese, il Vigevanasco e la Lomellina, l'ex Lombardia austriaca, il Bergamasco, il Bresciano, il Cremasco, il Mantovano, parte del Veronese e del Polesine di Rovigo, il Reggiano, il Modenese, la provincia di Massa e Carrara e le tre ex legazioni di Bologna, Ferrara e Romagna (trattato di Lunéville).

La stessa ripartizione in dipartimenti, distretti e comuni, cui faceva riferimento il terzo articolo della carta costituzionale approvata a Lione, salvo alcune parziali modifiche, rimaneva fondata sulla legge di comparto territoriale del 13 maggio 1801, in base alla quale il territorio della Repubblica era suddiviso in 12 dipartimenti: Agogna (Novara), Lario (Como), Olona (Milano), Serio (Bergamo), Mella (Brescia), Alto Po (Cremona), Mincio (Mantova), Crostolo (Reggio), Panaro (Modena), Basso Po (Ferrara), Reno (Bologna), Rubicone (Cesena) (legge 23 fiorile anno IX).

L'organizzazione amministrativa dipartimentale e quella locale furono invece profondamente riformate con la promulgazione di due successivi testi di legge: il decreto vicepresidenteiale 6 maggio 1802, che introduceva ufficialmente le figure del prefetto e del viceprefetto, e la legge sull'organizzazione delle autorità amministrative del successivo 24 luglio, con la quale venne completata la sistemazione dell'apparato amministrativo periferico e, al contempo, si procedette alla riorganizzazione dei comuni, introducendo la distinzione in tre classi definite in base alla consistenza della popolazione e rilevanti sia per la composizione dell'organo deliberativo, il consiglio comunale, sia per quella della municipalità (legge 24 luglio 1802).

#### **segreteria di stato.** 215 *1802 gennaio 26 - 1814 aprile*

Prevista dalla carta costituzionale votata a Lione nel gennaio 1802, la Segreteria di stato, con sede a Milano, presso il vicepresidente, era l'organo amministrativo centrale della Repubblica.

Il segretario di stato, secondo quanto stabilito dalla costituzione, aveva il grado di consigliere ed era nominato dal presidente; e al presidente egli era tenuto a presentare, entro il termine di tre giorni e "sotto la sua personale responsabilità [...] le leggi sanzionate dal Corpo legislativo", che provvedeva poi a munire del sigillo dello stato e a promulgare (art. 51) (costituzione 1802). La promulgazione delle leggi spettava infatti al governo "con il mezzo della Segreteria di stato", che vi provvedeva "tre giorni dopo la decisione del Corpo legislativo" (legge 23 agosto 1802).

In base al testo costituzionale, al segretario di stato spettava inoltre contrassegnare la firma del presidente e tenere il registro particolare dei suoi atti (art. 52).

Il primo segretario di stato della Repubblica italiana venne designato a Lione il 26 gennaio 1802; si trattava del val-

tellinese Diego Guicciardi, che solo pochi mesi dopo lasciò tuttavia l'incarico per la nomina a consultore di stato.

La segreteria era allora organizzata in sei sezioni, una centrale della presidenza e cinque particolari: I. ricorsi alla presidenza; II. registro degli atti e promulgazione delle leggi; III. protocollo; IV. spedizione; V. archivio (Roberti 1946-1947)

Dopo l'abbandono del Guicciardi la responsabilità dell'ufficio di segretario di stato fu affidata a Pellegrino Nobili (decreto 16 giugno 1802 b), che, circa sei mesi più tardi, venne poi sostituito dal modenese Luigi Vaccari (decreto 25 dicembre 1802), rimasto in carica per quasi sette anni.

Dopo la trasformazione della Repubblica italiana in Regno d'Italia, Vaccari non fu più tuttavia il solo a ricoprire l'incarico.

Con il decreto reale 8 giugno 1805 vennero infatti stabiliti due segretari di stato, uno con il rango di ministro, l'altro di consigliere. Il primo risiedeva a Parigi al seguito dell'imperatore e re, ne contrassegnava la firma e teneva il registro particolare dei suoi atti; il secondo stava invece a Milano, dove era incaricato di contrassegnare la firma e tenere il registro particolare degli atti del viceré, oltre a dirigere e custodire l'archivio del Regno (decreto 8 giugno 1805 b). Al prestigioso incarico di ministro segretario di stato residente a Parigi Napoleone nominò allora il presidente del Collegio dei possidenti Antonio Aldini (decreto 29 giugno 1805), che, in questa veste, divenne una figura chiave della vita politica italiana di quegli anni.

Vaccari, come si è detto, rimase invece a ricoprire il posto di consigliere segretario di stato residente a Milano, che mantenne fino all'ottobre 1809, quando fu nominato ministro dell'interno. A sostituirlo venne allora scelto Antonio Strigelli (decreto 10 ottobre 1809 b).

#### **segreteria generale di governo.** 216 *1859 giugno 8 - 1860 novembre 1*

Il 5 giugno 1859, in seguito alla battaglia di Magenta che aveva liberato alle truppe francopiementesi la via verso Milano, la Congregazione municipale aveva votato un indirizzo a Vittorio Emanuele II che, confermando il patto votato nel 1848, proclamava l'annessione della Lombardia al Piemonte.

Alla liberazione e all'unione politica del territorio seguirono le norme fondamentali della nuova amministrazione temporanea della Lombardia che, sul progetto della commissione Giulini, furono stabilite dal decreto 8 giugno 1859. Rappresentante del re e investito dei pieni poteri in materia civile era il governatore, alla cui dipendenza venivano poste tutte le autorità delle province lombarde. Gli affari amministrativi che erano stati di competenza della luogotenenza lombarda venivano ora affidati alle cinque sezioni della regia amministrazione centrale della Lombardia, mentre presso il governatore, che fu il magistrato piemontese Paolo Onorato Vigliani, veniva istituita una segreteria generale di governo, retta da un funzionario "avente le attribuzioni e competenze dei segretari generali dei ministeri" (Raponi 1961, p. 8). Il segretario, incaricato dal governatore, poteva "firmare la corrispondenza e i provvedimenti relativi agli affari dell'ordinaria amministrazione". La delega affidata al segretario dal governatore fu in realtà molto ampia e la segreteria si occupò di numerose materie, tra cui anche le questioni riguardanti il personale. Più specificamente rientravano nelle competenze dell'ufficio di segreteria - composto dal segretario generale (Francesco Duca), da un segretario (Luigi Cacciamali), un vicesegretario (Giuseppe Malortiz) e due praticanti di concetto (Alberto De

Rossignoli e Dinocrate Alvisetti) - gli "affari camerali; araldica e nobiltà; debito pubblico; prestiti dello stato; regi teatri nei rapporti economici e politici, e pubblici spettacoli in genere; corrispondenza diplomatica; economato del governo; personale della segreteria generale e della r. amministrazione centrale; personale camerale e finanziario; personale della contabilità di stato" (Raponi 1961, p. 12).

Insieme con i direttori delle sezioni della regia amministrazione centrale il segretario generale teneva due riunioni settimanali destinate alla trattazione di questioni particolari, quali il contenzioso amministrativo, le interpretazioni delle leggi o l'emanazione di nuovi provvedimenti.

Dopo i decreti relativi all'unificazione legislativa della Lombardia con il Piemonte, la segreteria generale continuò ad operare come ufficio stralcio presso il governo provinciale di Milano fino al 1 novembre 1860 (Atti della commissione Giulini 1962; Raponi 1961).

### sei della camera.

217

sec. XIV - sec. XVI

Se già durante il governo comunale, la revisione e registrazione delle spese e delle entrate erano affidate all'ufficio dei Sei della Camera, con l'affermarsi del potere signorile e la conseguente tendenza a precisare e codificare le attribuzioni ed i poteri di ogni singola magistratura, all'ufficio venne attribuito un ruolo determinante nell'ordinaria gestione delle finanze comunali.

E l'importanza dell'ufficio è desumibile dall'ampio spazio che ad esso dedicarono gli "Statuta jurisdictionum" del 1396. Essi stabilivano infatti che la Camera dovesse essere composta da sei ufficiali, due giudici collegiati e quattro "boni et discreti viri", nominati dal duca, uno per ciascuna delle sei porte della città.

Chiamati a presiedere "omnibus rationibus et defensionibus Communis Mediolani" essi duravano in carica tre mesi e dovevano tassativamente prestare giuramento davanti al Tribunale di provvisione.

Numerosi erano i compiti che erano loro attribuiti: controllare che gli statuti ed ordini del Comune fossero rispettati ed osservati da tutti gli ufficiali cittadini e rurali; punire gli inadempienti; controllare che i canevani non disponessero del denaro pubblico se non in loro presenza. E ancora ad essi era delegato il compito, dopo due mesi dall'entrata in carica - cioè un mese prima del termine del loro mandato - di controllare sull'operato di canevani e tesoriere e in genere, degli "spenditori" di denaro pubblico; di sorvegliare se i custodi delle porte cittadine, gli ufficiali delle vettovaglie e quelli dei dazi avessero ricevuto denaro indebitamente; di provvedere affinché ponti o strade, la cui manutenzione fosse a carico del Comune, venissero riparati nel più breve tempo possibile; di assicurarsi che il podestà, due mesi prima del termine della sua carica, si sottoponesse a sindacato e desse garanzia per il pagamento delle eventuali condanne pecuniarie imputategli. E infine in collaborazione con il vicario ed i dodici di provvisione, i Sei della Camera dovevano curare e tutelare tutta l'amministrazione del patrimonio comunale.

Ma nel corso del secolo successivo questa magistratura andò progressivamente perdendo gran parte della sua importanza; molte delle competenze ad essa delegate le vennero sottratte per essere attribuite a organi con competenze più specifiche quali, ad esempio, il giudice delle strade e delle acque.

Alle strette dipendenze dei Sei della Camera operava infine una folta schiera di notai chiamati non solo a rogare tutti gli atti prodotti dall'ufficio ma soprattutto impegnati nella

registrazione su appositi libri contabili dove venivano elencati i nomi degli stipendiati comunali ed i rispettivi salari, le cascine e mulini tenuti a pagare oneri al Comune, i testamenti contenenti disposizioni di beneficenza (statuta iurisdictionum; Cognasso 1955; Garin 1956; Leverotti 1994; Santoro 1929; Santoro 1956; Santoro 1968).

### senato.

218

1499 - 1771

Istituito nel 1499 dal re di Francia, Luigi XII, signore di Milano, sul modello dei parlamenti francesi, il Senato era composto da diciassette membri - due prelati, quattro militi, undici togati - e si vedeva attribuita una giurisdizione inappellabile nelle cause civili e criminali, economiche, fiscali ed ecclesiastiche.

Con il ritorno dello Sforza tale organo venne mantenuto e lievemente modificato: il duca infatti nel 1522 aumentò considerevolmente il numero dei suoi componenti, portandoli da 17 a 27: cinque prelati, nove cavalieri, tredici giureconsulti.

Tuttavia l'ordinamento sforzesco ebbe breve durata poiché, nel gennaio del 1527, gli eserciti francesi occuparono nuovamente il Milanese e Carlo il Borbone, luogotenente e capitano generale d'Italia, dispose che il Senato dovesse ritornare ad essere composto da diciassette membri - cinque militi e dodici giureconsulti - ribadendone la suprema giurisdizione criminale, già confermata nel precedente editto del 1499 del re Luigi XII.

Le competenze e l'autorità del Senato vennero notevolmente ampliate in età spagnola: le *Novae Constitutiones*, la cui compilazione venne iniziata da giuristi lombardi durante il governo dell'ultimo duca Sforza ma terminata solo nel 1541 per volontà dell'imperatore Carlo V, ne codificarono infatti dettagliatamente composizione, competenze, poteri, autorità (Pugliese 1924).

Punto di raccordo tra il patriziato lombardo - principalmente milanese - e il governo di Madrid, il Senato era composto da quindici membri - un presidente e 14 senatori - tutti patrizi "de gran literatura y prudencia", con un'età minima di trent'anni. Nominati a vita tali senatori, titolari di ampie immunità e privilegi, in caso di morte o di perenne impedimento venivano rinnovati attraverso un processo di cooptazione: i senatori in carica sceglievano una terna di nomi per ogni senatore da sostituire, terna che doveva essere sottoposta al vaglio del sovrano. Solo il presidente - membro di diritto della Giunta Interina e del Consiglio segreto - doveva essere nominato direttamente da Madrid.

Le *Novae Constitutiones* ribadivano inoltre che almeno tre dei quindici senatori dovessero essere di "nazionalità" spagnola, disposizione che suscitò nel corso dei secoli non pochi attriti tra il patriziato lombardo e la nobiltà castigliana (Signorotto 1996). Con la progressiva "chiusura" sociale che, a partire dalla fine del Cinquecento, andò escludendo dalle magistrature urbane tutti coloro che avessero praticato direttamente o indirettamente "le arti vili", l'accesso alla carriera politica divenne esclusiva prerogativa del patriziato, i cui membri erano scrupolosamente filtrati dal Collegio dei giureconsulti. E proprio da questa ristretta cerchia la corona di Spagna andò via via, nel corso dei secoli, scegliendo i togati destinati ai seggi senatorii.

La nomina dei candidati destinati a ricoprire incarichi chiave quali appunto quello di senatore rappresentò sempre un nodo centrale nel rapporto tra Milano e Madrid. Consacra di non poter accrescere né tanto meno imporre il proprio potere di controllo sul Senato - la distribuzione dei seggi rimaneva sotto la stretta vigilanza del patriziato lombardo ed an-

cor più milanese; tre senatori spagnoli su quindici non erano sufficienti a consentire una forte influenza sulle decisioni; la terna dei nomi che veniva sottoposta al vaglio del sovrano era designata dal Senato, o più precisamente dal potente Collegio dei giureconsulti, artefice principale del disegno di preservazione dell'assetto oligarchico - Madrid per fare gli interessi della monarchia ed al contempo domare l'aristocrazia provinciale, ricorse infatti alla cooptazione degli esponenti di spicco delle élite lombarde e soprattutto milanesi. Meccanismo che fu evidentissimo per la nomina delle più alte cariche dello stato, quali appunto la presidenza del Senato e dei due magistrati, e che si rivelò alquanto efficace anche per diversi altri uffici politici di significativa importanza. Il processo di cooptazione consentendo ai tribunali la prerogativa di avanzare candidature "interne" consentiva a sua volta alla Corona di favorire l'ascesa di personaggi e famiglie "fedeli e confidenti" (Signorotto 1996, p. 115-116).

Il Senato era il più alto tribunale dello stato, in materia civile e penale: in materia civile, erano di sua competenza le controversie di grande rilievo, cioè eccedenti l'ammontare di mille scudi d'oro di interesse annuo; si trattava principalmente di cause dibattute tra grandi feudatari o tra feudatari ed il regio fisco.

In materia criminale il Senato era chiamato a giudicare tutti i reati che comportassero la pena capitale. In sede di appello il Senato era in potere di rivedere le sentenze emesse dal Capitano di giustizia, dai Collaterali, dai Magistrati ordinario e straordinario, dai prefetti dell'Annona e del Sale, "ad eccezione di quei giudicati che avevano come oggetto somme dovute al Regio fisco ed alla Camera, contro i quali non era possibile appellarsi - salvo occasionalmente davanti ai membri togati del Consiglio segreto (Pugliese 1924, p. 113). Nelle cause penali il Senato giudicava inoltre in seconda istanza sopra le sentenze emanate dai giudici ordinari e feudali. E infine alle sentenze da lui emesse non si poteva ricorrere in appello, salvo il caso in cui il ricorrente potesse depositare come garanzia una somma pari a duecento scudi d'oro: deposito che "generalmente andavano perduti, poiché difficilmente il Senato modificava le sue prime decisioni" (Pugliese 1924, p. 113).

Ma ancora al Senato le *Novae Constitutiones* delegavano la vigilanza sopra tutti gli ufficiali di giustizia. Esso infatti poteva punire e togliere la carica a tutti gli ufficiali con competenze giudiziarie, ad eccezione dei questori dei magistrati ordinario e straordinario, dei prefetti dell'Annona, dei collaterali, dei vicari generali e dei fiscali generali; il Senato inoltre era autorizzato a sindacare l'operato di tutti i giudici al termine del loro incarico.

Tra le attribuzioni riconosciute al Senato rientravano anche la facoltà di concedere ai "privati cittadini" abilitazioni, proroghe, modificando anche all'occorrenza i principi generali del diritto e sentenze date in precedenza; e la competenza di approvare e confermare le lettere regie in materia di donazioni, remissioni, indulgenze, privilegi, grazie, tanto in materia civile che criminale; oltre alla facoltà di poter sospendere e revocare quanto sopra elencato (Petronio 1972; Petronio 1978).

Ma la più importante delle attribuzioni riconosciute al Senato era il diritto di interinazione delle leggi, cioè la possibilità di confermare le disposizioni ordinate dal potere regio. e di opporsi all'applicazione di ordini del re o del suo rappresentante, qualora risultassero contrastanti con le leggi fondamentali dello stato.

Al Senato veniva inoltre delegato il diritto di nominare e sorvegliare i membri di diverse magistrature cittadine e sta-

tali e di controllare direttamente la vita amministrativa delle maggiori città dello stato: nominava il prefetto di sanità, previa approvazione del governatore; sorvegliava l'attività dell'università di Pavia; stabiliva che due senatori dovesse ricoprire la carica di podestà della città di Cremona e Pavia, seconde per importanza a Milano. E ancora affidava ad un altro senatore la presidenza dell'ufficio della Mezza Annona; alcuni senatori, tra cui il presidente, erano infine reggenti nel Consiglio supremo.

Al Senato veniva inoltre affidata la gestione dei rapporti con gli ecclesiastici in ambito giurisdizionale ed i rapporti con i principi confinanti.

Infine il Senato si ergeva a custode e interprete delle leggi dello stato, "un ruolo di grande peso, dato che la tradizione, in questo campo, contava almeno quanto la codificazione scritta" (Signorotto 1996, p. 107-108).

Le numerose contese ed i frequenti interventi sovrani a difesa delle competenze dei tribunali lesi, che nel corso dei secoli si andarono "tessendo", soprattutto per questioni di natura giurisdizionale, tra il Senato ed i più importanti rappresentanti del potere centrale - primo fra tutti il gran cancelliere - testimoniano il prestigio e il potere di questo organo (Annoni 1959; Annoni 1966; Arese 1970; Bendiscioli 1957 a; Bendiscioli 1957 b; Capra 1984; Petronio 1972; Petronio 1978; Pugliese 1924; Signorotto 1996; Visconti 1913).

Il Senato "questo corpo rispettabile per la ruggine dell'età, che aveva introdotto il dispotismo nel santuario della Giustizia, vantandosi di giudicare tamquam Deus" (Pugliese 1924, p. 115), venne spogliato di gran parte delle sue attribuzioni nel 1771 - in seguito alla seconda ondata riformatrice iniziata dal governo austriaco all'indomani della conclusione della guerra dei Sette anni - e venne definitivamente soppresso nel 1786 per volontà del sovrano riformato Giuseppe II (Annoni 1966; Arese 1970; Arese 1979-1980; Petronio 1972; Petronio 1978; Pugliese 1924; Signorotto 1996; Visconti 1913).

## senato.

1771 - 1786

219

Con la seconda ondata di riforme iniziata all'indomani della conclusione della guerra dei Sette anni, il tentativo di separare le attribuzioni amministrative da quelle giurisdizionali divenne realtà.

La legge 23 settembre 1771 portava a compimento quel processo di spoliamento del Senato milanese di ogni attribuzione che non fosse giudiziaria, da tempo iniziata. Il Senato, composto da 12 senatori, divenne, in campo giudiziario, l'unica autorità competente, assorbendo anche le attribuzioni contenziose prima spettanti al Magistrato camerale ed al Supremo consiglio di economia. Tutti gli affari giustiziali vennero attribuiti al Senato, il quale in qualità di tribunale supremo emetteva giudizi definitivi e inappellabili. Data la vastità della materia giudiziaria di sua competenza, criminale, civile, camerale, commerciale - il Senato fu diviso in tre aule, ciascuna composta da quattro senatori: civile, criminale, camerale. Quest'ultima si occupava delle cause camerali, mercimoniali e di quelle riguardanti l'interesse delle singole comunità; delle sentenze emesse su questioni mercimoniali dal giudice dei dazi di Milano e dal podestà regio delle altre città dello stato; in generale di tutto il contenzioso precedentemente trattato dal Magistrato camerale.

L'aula camerale era chiamata inoltre a rivedere le sentenze di prima istanza per gli affari fiscali, e quelle per le cause mercimoniali emesse dalle camere mercantili, purché si riferissero a somme superiori alle 2.000 lire. Inoltre erano di

sua competenza tutte le cause relative alle regalie civiche e statali, e alle concessioni di investiture feudali.

Le tre aule erano tenute a riunirsi in tribunale supremo per i processi che implicassero la pena di morte, la revisione di sentenze passate in giudicato e ancora per la revisione di cause giudicate dall'aula camerale.

Al Senato rimanevano tuttavia confermati alcuni antichi diritti: il diritto di esprimere il proprio parere su gravi questioni, anche di natura non essenzialmente giudiziaria, previo però esplicita richiesta regia; il diritto di voto consultivo su provvedimenti relativi all'amministrazione giudiziaria; e ancora il diritto di presentare terne di nomi per la nomina di alcune cariche amministrative (Capra 1984; Petronio 1972; Valsecchi 1959).

Nel 1786 infine anche il Senato fu travolto dall'onda riformatrice di Giuseppe II, successore di Maria Teresa: le Nuove Costituzioni che da due secoli e mezzo avevano regolamentato la vita amministrativa, economica, giudiziaria del Milanese venivano abolite e con esse, anche il Senato (Annoni 1966; Capra 1984; Petronio 1972; Valsecchi 1959; Visconti 1913).

Razionalizzando radicalmente gli organi giudiziari Giuseppe II istituì un triplice grado di giurisdizione: in primo grado a Milano e Mantova giudicavano due Tribunali collegati di prima istanza, ai quali venne affidato anche il potere di giudicare in secondo grado e in appello; in terzo grado infine, per la definizione dei conflitti di giurisdizione giudicava il Supremo tribunale di giustizia, con sede a Milano (Arese 1979-1980).

#### senato consulente.

220

1809 febbraio 19 - 1814 maggio 25

Il Senato consulente ebbe origine dagli statuti costituzionali quinto e sesto emanati, rispettivamente, il 20 dicembre 1807 e il 21 marzo 1808.

Secondo quanto stabilito dal quinto statuto costituzionale il Consiglio dei consultori cessò di far parte del Consiglio di stato per divenire un organismo autonomo con il nome di Senato consulente, aggiungendo alle sue attribuzioni "il registro delle leggi e la repressione di qualunque abuso relativo alla libertà civile".

L'organizzazione e le competenze del Senato vennero poi delineate con il sesto statuto costituzionale, che ne stabiliva inoltre i componenti.

Tra essi figuravano i principi maggiorenni della famiglia reale, i grandi ufficiali della corona, le massime cariche religiose dello stato, i "benemeriti cittadini nominati dal re, quanti in ragione di otto per ogni milione d'abitanti corrispondono alla popolazione del Regno": il sovrano ne sceglieva due di ciascun dipartimento, "uno dei quali sopra liste dei tre collegi elettorali" (art. 1). Passavano inoltre di diritto a far parte del Senato i quattro consiglieri di stato consultori.

La presidenza del Senato spettava al sovrano, che, in sua vece, poteva eccezionalmente designare un grande ufficiale della corona; nominava tuttavia annualmente un presidente ordinario (art. 4), al quale competeva la convocazione dell'istituto dietro ordine del re o su richiesta di qualche commissione senatoria o di singoli senatori ufficiali (art. 5).

Il Senato aveva un cancelliere, un tesoriere e due pretori "nominati dal re per sei anni sopra una lista tripla" presentata dallo stesso Senato (art. 7).

Quanto ad attribuzioni, il Senato consulente mantenne quelle del soppresso Consiglio dei consultori (art. 9) aggiungendone di nuove.

Ad esso dovevano essere innanzitutto presentati i progetti di statuti e di leggi (art. 10); sui primi il Senato deliberava a scrutinio segreto e alla pluralità di due terzi dei voti (art. 11), mentre tutte le altre deliberazioni erano prese a maggioranza assoluta (art. 30). Spettava poi al Senato la registrazione degli statuti costituzionali, delle leggi, dei titoli accordati dal re e dei maggioraschi (art. 14) e allo stesso dovevano essere comunicati, prima della loro pubblicazione, i trattati di pace, di alleanza, di commercio, le dichiarazioni di guerra, le convenzioni relative alla cessione o al cambio di qualche parte del territorio e i conti dei ministri (art. 16). Sopra taluni progetti di legge il Senato poteva presentare al re le sue osservazioni (art. 13) e dietro commissione del sovrano poteva pronunziarsi sulla costituzionalità degli atti dei collegi elettorali, su ricorsi per eccesso o abuso della giurisdizione ecclesiastica, sulla rimozione di giudici inamovibili (art. 15). Ogni anno il Senato era inoltre autorizzato a presentare al re le sue osservazioni sul conto dei ministri e a comunicargli i bisogni e voti della nazione (art. 17).

All'interno del Senato venne istituita una Commissione della libertà individuale, per reprimere gli abusi relativi alla libertà civile (art. 18); un certo numero di senatori doveva poi formare un'Alta corte reale, residente nel palazzo del Senato (art. 19). Due senatori erano inoltre ammessi nel consiglio privato del re per gli affari di grazia (art. 20).

I senatori dovevano avere 40 anni compiuti (art. 26) e non potevano decadere dall'incarico (art. 27), il quale era peraltro compatibile con quello di ministro o di direttore generale (art. 28). Le sessioni del Senato erano segrete e per essere legittime vi dovevano partecipare più di metà dei membri (art. 29) (sesto statuto costituzionale).

La nomina dei senatori venne decretata da Napoleone il 19 febbraio 1809. A fare parte del Senato consulente, secondo quanto stabilito nel sesto statuto costituzionale, furono allora designati innanzitutto i principi della casa reale Eugenio Napoleone, viceré d'Italia, Giuseppe Napoleone, re di Spagna e delle Indie, Luigi Napoleone, re d'Olanda, e Girolamo Napoleone, re di Vestfalia; vi erano poi i grandi ufficiali della corona Francesco Melzi d'Eril, Antonio Codronchi, Antonio Litta, Giuseppe Fenaroli e Carlo Caprara; inoltre l'arcivescovo di Milano, Giovanni Battista Caprara, quello di Bologna, Carlo Opizzoni, e quello di Ferrara, conte Fava; il patriarca di Venezia e gli ex consultori di stato Moscati, Paradisi, Costabili Containi e Guicciardi.

Sulle liste dei candidati presentati dai Collegi elettorali (il Collegio dei possidenti ne indicava due per dipartimento, mentre uno soltanto a testa spettava a quelli dei dotti e dei commercianti), furono allora nominati altri 24 membri, uno per ogni dipartimento (Marco Alessandri, Leopoldo Armadori, Giovanni Barisan, Sebastiano Bologna, Agostino Bruti, Antonio Camerata, Alessandro Carlotti, Luigi Castiglioni, Federico Cavriani, Arborio Di Breme, Daniele Felici, Cinzio Frangipane, Leonardo Giustiniani, Giacomo Lamberti, Lucrezio Longo, Luigi Massari, Francesco Mengotti, Francesco Peragalli, Girolamo Polcastro, Pietro Sgariglia, Carlo Testi, Leonardo Thiene, Giuseppe Vidoni, Alessandro Volta).

Nel decreto si annunciava infine che l'apertura del Senato era prevista per il successivo primo aprile e che in tale occasione il viceré avrebbe ricevuto il giuramento dei senatori "ed esercitato in assenza del re le altre sue attribuzioni" (decreto 19 febbraio 1809).

Altri 16 senatori vennero nominati con decreto reale 10 ottobre 1809. Si trattava dei ministri Veneri, Bovara e Prina, dell'arcivescovo di Urbino Beriole, del vescovo di Novara Melano Portula, dei professori Oriani e Stratico, dei consi-



glieri di stato Lambertenghi e Verri, di Filippo Ercolani, dei prefetti Serbelloni e Alvise Mocenigo, del capitano della guardia d'onore Martinengo, del cavaliere d'onore della regina Condulmer, del provveditore generale della Dalmazia Dandolo e del generale Fiorella (decreto 10 ottobre 1809 c). Nel 1810 divennero poi senatori il gran giudice ministro della giustizia Luosi (decreto 7 febbraio 1810) e l'atesino De Moll (decreto 23 dicembre 1810).

Nel frattempo, con decreto 9 novembre 1809, si era provveduto a stabilire le discipline e il regolamento interno dell'organo senatorio.

Il testo di legge era suddiviso in sei titoli: comunicazione del governo al Senato, deliberazioni del Senato, ufficiali del Senato, gran consiglio d'amministrazione, commissione della libertà individuale, disposizioni generali.

Con gli stessi venne tra l'altro stabilito che i progetti di legge o di statuto portati al Senato dovessero essere rimessi ad una commissione speciale di cinque membri, il cui rapporto poteva dar luogo al voto o ad un nuovo esame della materia. Spettava poi ad un decreto reale costituire in statuti o in leggi i progetti proposti alla deliberazione del Senato, cui venivano quindi ritrasmessi.

Il Senato al suo interno doveva nominare un Gran consiglio di amministrazione di cinque membri e una Commissione della libertà individuale di uguale organico, comprendeva inoltre un cancelliere, un tesoriere, i pretori e un segretario archivista (decreto 9 novembre 1809)

Organo con competenze al contempo legislative, consultive e di controllo, il Senato consulente fu comunque prima di tutto un organo di rappresentanza, dove l'adesione alla volontà superiore fu sempre pressoché completa mentre del tutto assente rimase al suo interno ogni dibattito politico.

L'esistenza del Senato si chiuse il 25 maggio 1814, quando venne dichiarato soppresso con proclama del conte Bellegarde, commissario plenipotenziario per le province del cessato Regno d'Italia (proclama 25 maggio 1814).

#### **senato governativo di finanza.**

221

*1816 aprile 9 - 1830 agosto 1*

Sezione separata e indipendente del governo milanese e suprema autorità per la direzione e l'ispezione di tutti i rami della finanza era il senato camerale o di finanza, istituito nell'aprile del 1816. Dirigendo tutti gli affari finanziari e camerali, la competenza del senato si estendeva su tutte le imposte indirette, i beni demaniali e della corona, le privative, i diritti regali, le manifatture erariali, le miniere, la zecca, le poste, gli affari fiscali, gli istituti del debito pubblico, il debito dello stato (Sandonà 1912). Le imposte dirette rientravano invece nelle competenze del senato politico, che doveva però accordarsi con quello di finanza in merito all'importo, al riparto e alle decisioni di massima sull'argomento.

Il senato governativo di finanza, che aveva sede nel "regio palazzo detto del Marino", era composto dal governatore - che ne era anche presidente - dal vicepresidente di governo e dai consiglieri del governo stesso. Membri temporanei erano i direttori dei diversi rami di finanza i quali dovevano essere presenti alle deliberazioni ogni qualvolta la presidenza lo giudicasse necessario o quando si trattasse di affari specifici del loro ramo.

Compito primario era la compilazione del bilancio preventivo del Regno, che doveva essere trasmesso al dicastero aulico di finanza non oltre sei settimane prima della fine dell'anno. Al senato di finanza era inoltre assegnato il com-

pito di vigilanza affinché le deliberazioni prese dal governo non oltrepassassero la somma assegnata nel preventivo.

Il senato di finanza dipendeva dalla direzione suprema della i. r. camera aulica universale di Vienna. Coordinati ad esso erano il senato politico, il tribunale d'appello e il comando generale militare; direttamente dipendenti erano invece le direzioni delle dogane, delle privative, dei dazi di consumo, del demanio, dei beni della corona, dei diritti uniti, dei boschi, delle licenze da caccia, tasse, ipoteche e bollo della carta, la direzione della zecca, dei diritti da bollo e garanzia e la direzione del lotto; uffici sussidiari erano l'ufficio fiscale e la ragioneria centrale, alla quale dovevano essere notificati tutti gli assegni emessi a carico della cassa centrale.

Nonostante la struttura di organismo deliberativo supremo per gli affari finanziari del Regno, il senato di finanza funzionò in realtà come corpo esecutivo subalterno della camera aulica di Vienna, sia perché il governatore aveva la facoltà di sottrarre alle deliberazioni del senato quelle che per segretezza non ritenesse opportuno discutere in suo seno; sia perché al governatore stesso era delegata l'autorità e la facoltà di non dar corso a quelle deliberazioni del senato che reputasse contrarie alle leggi, ai diritti del sovrano e all'interesse dello stato; sia perché infine per numerosi affari di competenza il senato doveva ricorrere alla camera aulica di Vienna per ottenere la preventiva autorizzazione o la approvazione definitiva delle deliberazioni. Questo valeva per tutte le nuove disposizioni di legge, ma anche per l'interpretazione delle prescrizioni legali, per i cambiamenti delle tariffe doganali, dei prezzi di vendita dei tabacchi e del sale, del dazio consumo, ecc.

Il 1 agosto 1830 fu attivato il Magistrato camerale (notificazione 15 maggio 1830): questo nuovo organismo, definito "l'autorità amministrativa assoluta per la direzione e ispezione di tutti i rami di finanza nel territorio soggetto alla giurisdizione del governo", subentrò al senato di finanza e alle direzioni delle dogane e del demanio (Sandonà 1912).

#### **senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia.**

222

*1816 giugno 30 - 1852 febbraio 12*

La notificazione del 30 giugno 1816 dell'imperiale regio governo di Milano avvertiva che il "senato italiano del supremo tribunale di giustizia" sarebbe entrato nel pieno esercizio delle funzioni il 1 agosto 1816. La residenza era stata fissata a Verona. La notificazione avvertiva inoltre che "tutti gli affari giudiziari nel Regno Lombardo-Veneto che a tenore delle vieglanti leggi devono essere trattati o decisi in terza istanza, dovranno proporsi ed inoltrarsi nelle vie regolari al prelodato senato italiano in Verona" (Notificazione 30 giugno 1816). Il senato aveva quindi potere di revisione sulle sentenze non conformi pronunciate nelle due precedenti istanze ed anche in caso di ricorso per nullità per violazione di forma e per manifesta ingiustizia. Nelle cause criminali in cui la sentenza fosse la condanna a morte il supremo tribunale di giustizia rassegnava all'imperatore la sentenza stessa, corredata dagli atti e dai motivi che potessero intervenire a favore del reo per mitigare la pena. Il diritto di grazia spettava naturalmente all'imperatore.

La riorganizzazione delle province che seguì la rivoluzione e la guerra con il Piemonte portò tra l'altro, durante il governo del feldmaresciallo Radetzky, alla soppressione del senato Lombardo-Veneto. La riorganizzazione giudiziaria delle province italiane soggette all'Austria fu definita con la sovrana risoluzione del 3 gennaio 1851. Con la notificazione della luogotenenza del 12 febbraio 1851 i compiti ammi-

nistrativi furono trasferiti al ministero della giustizia (Notificazione 12 febbraio 1851), mentre la funzione di tribunale di terza istanza fu affidata alla suprema corte di giustizia e di cassazione di Vienna, istituita il 7 agosto 1850 (Mazhol-Walling 1981) e composta da un primo e da un secondo presidente, cinque presidenti di sezione e quarantotto consiglieri (Patente 7 agosto 1850). Ordinata come l'appello, la suprema corte - giudicando in terza ed ultima istanza - ebbe quindi competenza su tutti gli affari giudiziari, civili, penali e commerciali di tutto l'impero.

I membri della commissione Giulini, riuniti nel maggio del 1859 per studiare e proporre un nuovo ordinamento temporaneo per la Lombardia fino all'unificazione con il Regno di Sardegna, proposero "per assoluta necessità [...] l'immediata istituzione, mediante decreto reale, di un tribunale di terza istanza in Milano per la Lombardia [...] il cui necessario intervento nella giustizia è continuo e quotidiano" (Atti della commissione Giulini 1962, p. 132). La legge 24 luglio 1859 istituì infine in Milano un tribunale di terza istanza, il quale, composto da un presidente e sei giudici, ebbe competenza in "tutti gli affari, che erano di competenza della Corte suprema di giustizia in Vienna" (Atti della commissione Giulini 1962; Mazhol-Walling 1981; Raponi 1967; Sandonà 1912).

#### **sindaci.**

*sec. XIV - sec. XVI*

Se durante il periodo comunale alcuni ufficiali, detti sindaci, venivano occasionalmente nominati, in qualità di rappresentanti degli interessi municipali, per l'adempimento di particolari affari, con l'affermazione dell'età signorile l'ufficio dei sindaci acquistò un ruolo ben definito.

Accanto al Tribunale di provvisione gli "Statuta iurisdictionum" del 1396 - che confermavano molte delle disposizioni contenute negli statuti del 1330 - prevedevano infatti l'istituzione permanente di un ufficio dei sindaci, composto da due membri ed incaricato di assistere vicario e dodici di provvisione nella gestione degli interessi ed affari del comune.

Mentre gli statuti del 1396 stabilivano che i sindaci dovessero essere due, nel 1406, una lettera ducale proponeva l'incremento del numero di tali ufficiali: si voleva infatti che i due sindaci in carica venissero affiancati da un terzo, quale procuratore per la tutela dei diritti del comune. Alcuni anni più tardi tuttavia il numero dei sindaci venne nuovamente ridotto a due e tale rimase per tutto il periodo visconteo-sforzesco, fatta eccezione durante la Repubblica Ambrosiana dove si optò per un unico sindaco.

Di nomina signorile - almeno per tutto il periodo visconteo-sforzesco - la carica di sindaco ebbe inizialmente durata semestrale per poi, al tempo di Lodovico il Moro, divenire biennale. Numerose erano le competenze che gli statuti del 1396 ed in seguito le Nuove Costituzioni, attribuirono a questo ufficio: assistendo il vicario ed i dodici di provvisione i sindaci erano tenuti infatti a controllare tutti i bilanci dei crediti e debiti della città; a supervisionare le condanne spettanti al comune ed alla Camera ducale affinché gli esatti importi fossero poi trasmessi ai razioneatori, a notificare all'exgravator le eventuali estorsioni commesse dagli ufficiali comunali; a coadiuvare il giudice delle strade e delle acque. Ai sindaci, in collaborazione e spesso previa approvazione del Tribunale di provvisione, spettava dunque aver cura ed intervenire in tutti quei negozi di carattere principalmente finanziario.

Gli statuti del 1396 e ancora le Nuove Costituzioni del 1541, stabilivano inoltre che gli atti e le delibere prodotti dai

sindaci dovessero essere registrati su appositi libri da due notai, subordinati e strettamente vincolati a tale ufficio (statuta iurisdictionum; Cognasso 1955; Garin 1956; Leverotti 1994; Santoro 1929; Santoro 1956; Santoro 1968).

#### **Stato di Milano.**

*1535 - 1749*

**224**

La morte di Francesco II, ultimo duca Sforza, segnò una svolta decisiva per la storia dello stato di Milano: in linea di diritto - secondo le norme del diritto feudale - l'estinzione della dinastia sforzesca comportò la devoluzione all'imperatore del dominio ducale, feudo imperiale; in pratica il 1535, anno della morte del duca, segnò la fine dell'indipendenza dello stato milanese. L'imperatore Carlo V lo tratteneva sotto il proprio diretto controllo e solo nel 1546 lo infeudò al figlio Filippo che presto sarebbe divenuto monarca di Spagna.

Lo Sforza morendo lasciava quindi al suo "erede" un fiorente dominio anche se considerevolmente ridotto in dimensione rispetto al periodo della sua massima espansione. Nel Quattrocento i possedimenti dei duchi milanesi si estendevano su di un territorio delimitato a nord dalla cerchia delle Alpi sino all'Appennino Ligure, ad occidente dal fiume Sesia, ad oriente dal corso superiore dell'Adda, poi dall'Oglio sino al suo sbocco nel Po, e sulla riva destra di questo fiume, "dal torrente Enza per tutta la sua lunghezza" (Pugliese 1924). Il dominio comprendeva dunque le città di Milano, Pavia, Lodi, Cremona, Como, Novara, Vigevano, Tortona, Alessandria, Valenza, Bobbio, Parma, Piacenza coi loro territori.

Ma nei decenni successivi, sotto il governo dei suoi successori l'estensione dei territori venne notevolmente ridimensionata: gli Svizzeri si impadronirono di Bellinzona e dei vicini Baliaggi, i Grigioni della Valtellina, ed il papa Giulio II riuscì, durante la guerra contro i francesi, a staccare le città di Parma e Piacenza coi rispettivi territori aggregandoli allo Stato della Chiesa.

Nei primi decenni del secolo successivo i confini del dominio milanese soggetto all'imperatore Carlo V si presentavano così ridimensionati: a nord ancora la catena delle Alpi - "ma solo dal gruppo del Monte Rosa sino al passo di San Giacomo e dallo spartiacque ad oriente della Val Formazza milanese sino al Lago Maggiore" (Pugliese 1924) - separava lo stato milanese dai Cantoni Svizzeri; "a est lo spartiacque montuoso tra i territori delle valli ad oriente del Lago di Como ed il Bergamasco veneto, sino a Lecco, poi il corso dell'Adda sino a Vaprio costituivano la frontiera naturale con la repubblica di Venezia, cui apparteneva anche l'enclave costituita dal territorio cremasco"; il corso del fiume Po separava infine lo stato milanese dal Ducato di Parma e Piacenza; quello del fiume Sesia dai domini sabaudi (Pugliese 1924).

Lo stato di Milano così territorialmente definito si articolava in nove province: Milano, Pavia, Lodi, Cremona, Como, Novara, Tortona, Vigevano, Alessandria; questa suddivisione poneva in evidenza sia l'eredità della passata età comunale sia l'impronta del lento e tortuoso processo di formazione dello stato regionale visconteo-sforzesco.

L'organizzazione territoriale, amministrativa, giurisdizionale delle nove province conservava intatti molti tratti dello "stato cittadino", di quell'ordinamento dualistico in cui le città e le oligarchie cittadine detenevano ampi poteri e privilegi dai quali erano invece totalmente esclusi i borghi e le terre del contado ed i loro abitanti. Le autorità cittadine avevano ad esempio giurisdizione in materia di viabilità, commercio di generi alimentari, calmieri dei prezzi, ubica-

zione di manifatture non soltanto entro le mura cittadine, ma sul territorio dell'intera provincia; i residenti milanesi godevano dell'ambito *privilegium civilitatis* che garantiva loro il diritto di essere giudicati, ovunque si trovassero, non dai giudici presenti nelle sedi periferiche, bensì dai soli organi giudiziari cittadini. Ma gli abitanti della città e quelli delle terre del contado erano soprattutto soggetti a due diversi sistemi di imposizione e ripartizione fiscale: prevalentemente indiretta - sotto forma di dazi - i primi, prevalentemente diretta - sotto forma di imposte quali perticato, tasso dei cavalli, tasso del censo, imbottato - i secondi. I beni fondiari posseduti dai cittadini - le cosiddette pertiche rurali - godevano di un trattamento fiscale di favore. E ancora sui sudditi del contado ricadevano, nei lunghi periodi di guerra che caratterizzarono i secoli di dominazione spagnola, gli oneri più gravosi, tra cui il tanto temuto ed osteggiato servizio degli alloggiamenti forzati delle truppe dell'esercito presso le comunità rurali da cui erano esenti le città.

Lo stato milanese si presentava quindi come una articolata confederazione di città e dei rispettivi contadi subordinati all'egemonia di un unico sovrano, e su cui Milano, capoluogo della più vasta tra le nove province, ma soprattutto capitale dello stato, rivendicava una posizione di egemonia; l'affermazione del ruolo egemonico della capitale venne costantemente combattuta, nel corso dell'età moderna, dalle altre "città provinciali".

Se entrando a far parte dei possedimenti di Carlo V nel 1535 l'antico dominio dei duchi milanesi perse ogni autonomia in materia di politica estera, l'individualità giuridica e l'autonomia amministrativa dell'antico dominio non vennero meno. Anzi Carlo V, con la promulgazione delle "Novae Constitutiones Mediolanensis Domini" del 1541 - codice in cui si compendiano le norme del diritto dello stato milanese ordinato a suo tempo da Francesco II Sforza ma portato a termine per volere di Carlo V - si preoccupò di dimostrare ai ceti dirigenti milanesi la ferma volontà di confermare l'assetto giuridico-amministrativo esistente, in quanto successore degli Sforza e fedele custode di una veneranda tradizione locale (Sella 1987).

Nel 1700 la morte senza eredi del re di Spagna, Carlo II, aprì nonostante i reiterati tentativi di Inghilterra e Olanda di dirimere diplomaticamente le rivendicazioni dinastiche di Austria, Francia, Piemonte, una lunga guerra per la successione - prima delle tre guerre dinastiche che caratterizzeranno la prima metà del secolo - la quale, pur divampando in tutta Europa, coinvolse direttamente lo stato milanese. Nel 1706 l'Austria si affermò infatti "signora" indiscussa della Lombardia: dominio che durò per circa 150 anni, interrotto solo dal ventennio rivoluzionario napoleonico.

Se durante il periodo della dominazione spagnola i confini del dominio milanese non subirono variazioni rilevanti, nel corso del XVIII secolo, in seguito alle guerre di successione spagnola, polacca ed austriaca, lo stato subì invece consistenti smembramenti territoriali a favore del Piemonte sabauda.

In seguito al primo dei tre conflitti di successione, quello spagnolo, (1701-1715) lo stato di Milano fu costretto a cedere ai domini sabaudi le città di Valenza e di Alessandria col relativo contado, la Lomellina e la Valsesia. Con questo primo smembramento Pavia, la città più importante dopo Milano, veniva a trovarsi sul confine con lo stato piemontese, definito ora dal corso del fiume Ticino (Pugliese 1924).

Dopo la guerra di successione polacca lo stato milanese subì un secondo smembramento: l'imperatore Carlo VI fu infatti costretto a cedere al re Carlo Emanuele II altre due province del dominio milanese, il Novarese ed il Tortonese,

riconoscendogli pure la superiorità feudale sui feudi delle Langhe ed il possesso definitivo del Sicomario, un lembo di territorio della Lomellina posto al confine del Ticino col Po, rimasto conteso sin dall'epoca del primo smembramento. Altro motivo di contrasto rimase, anche negli anni successivi, la sovranità sopra la Riviera d'Orta: mentre la casa Savoia pretendeva che tale territorio fosse passato, con la cessione del Novarese, sotto il proprio dominio, Vienna pretendeva al contrario che la Riviera d'Orta venisse considerata come feudo imperiale indipendente (Pugliese 1924).

Se gli smembramenti subiti dallo stato milanese in seguito alle guerre di successione spagnola e polacca ebbero prevalentemente come oggetto i territori delle province di Novara, Alessandria, Tortona, Pavia, quelli che seguirono alla guerra di successione austriaca, conclusasi con la pace di Aquisgrana del 1748, riguardarono principalmente i territori della provincia del Ducato: infatti oltre a ribadire l'acquisizione, da parte del Regno sabauda, della città e contado di Vigevano, di tutto l'Oltrepò Pavese, la pace di Aquisgrana decretò la definitiva perdita, per lo stato di Milano, degli ampi territori dell'Ossola e delle terre poste sulla riva occidentale del Lago Maggiore (Pugliese 1924).

### supremo consiglio di economia.

225

1765 - 1771

Per dare continuità ed unità alla realizzazione del programma di riordinamento del sistema economico-finanziario dello stato milanese, nel 1765 venne istituito il Supremo consiglio di economia a cui vennero demandate due funzioni fondamentali: presiedere al funzionamento dei meccanismi finanziari e guidare la politica economica dello stato.

"Il Consiglio di Economia nello Stato di Milano sarà Consiglio Supremo e per conseguenza indipendente da qualunque Tribunale, o Dicastero, e solamente subordinato al Governo, e nelle Materie Censuarie al Ministro Plenipotenziario Soprintendente Generale, ai quali sarà in preciso obbligo di regolarmente rassegnare sempre le sue consulte, e nelle materie gravi di inoltrarle alla Corte" (istruzioni 4 gennaio 1766, cap. I).

Esso era composto da un presidente, due consiglieri delegati a rappresentare gli interessi della Ferma generale, tre consiglieri per le materie commerciali e tre per le materie censuarie; e da un consigliere incaricato a presiedere alle materie commerciali relative al ducato di Mantova.

I consiglieri, "tutti soggetti di spada e non di toga", di nomina regia e di durata vitalizia, avevano alle loro dipendenze un segretario, due "ragionati", un notaio, anch'essi di nomina regia.

Al Supremo consiglio vennero attribuite numerose ed importanti competenze: "in materia censuaria esso funzionava come tribunale del censo; in materia economica esso presiedeva all'organizzazione corporativa e costituiva il Supremo tribunale, contro il quale non era permesso ricorrere in appello neppure attraverso il Senato" (Valsecchi 1959, p. 327).

Ad esso spettava formare di anno in anno un bilancio di tutte le esportazioni ed importazioni dello stato; controllare l'andamento dei dazi; al Supremo consiglio era inoltre affidata "la direzione del Censimento: opererà ed agirà colla medesima autorità e nelle medesime forme, modi, e dipendenze colle quali operava ed agiva la passata Giunta; togliendo tutti gli abusi, che si fossero introdotti, e procurando l'esatta conservazione, ed immancabile osservanza dello stabilito sistema" (istruzioni 4 gennaio 1766, cap. XI).

Dal Consiglio, in quanto supremo tribunale subordinato soltanto al Governo, dipendevano tutti gli affari e materie

legate al mercimonio ed al commercio; “così tutte le biade, scuole, università, collegi, ed altri corpi mercantili sì della Città, e stato di Milano, che della Città e ducato di Mantova, tanto in corpo che separati, eseguiranno immancabilmente gli Editti, ed ubbidiranno agli Ordini soli, che in seguito dalle rispettive sue consulte al Governo generale e le corrispondenti Superiori Approvazioni, saranno pubblicati ed abbassati dal suddetto Consiglio, il quale in caso di disubbidienza, dipendentemente sempre dall'autorità governativa, rimuoverà dal loro impiego Abati, Consoli e castigherà esemplarmente ogni altro capo e mercante che fosse refrattario” (istruzioni 4 gennaio 1766, cap. XVI).

E ancora come magistratura economica, per promuovere gli interessi tanto “nella Città e Stato di Milano e di Mantova” il consiglio aveva subordinati due “capi di piazza” scelti tra quattro “probi mercanti” per ogni “Città, Terra, Castello ove esistono Corpi Mercantili”, incaricati di fare eseguire tutti gli editti e ordini del consiglio; di controllare le contrattazioni stipulate dai mercanti al fine di impedire il verificarsi di frodi commerciali; di segnalare al consiglio stesso i fallimenti che si fossero verificati nelle loro circoscrizioni; a detti capi di piazza il consiglio attribuiva inoltre la facoltà di “fare istanze, memoriali, atti in nome di esso Corpo, chiamati in consiglio avranno voto consultivo e saranno superiori agli abati e consoli dei Mercanti” (istruzione 4 gennaio 1766, cap. XVI).

Ma il Supremo consiglio di economia non fu soltanto un ordinario organo di amministrazione bensì anche un organo “propulsore di riforme”. Le istruzioni contenute nel dispaccio regio istitutivo delegavano infatti al supremo consiglio il compito di attuare un vasto programma riformatore: “essendo rimasto pendente il nuovo Piano, già da molto tempo ordinato da sua Maestà per l'Annona, o sia per l'Offizio delle Tratte, resta incaricato il Consiglio di meditarne, e combinarne il Progetto tanto per lo Stato di Milano che per il Ducato di Mantova, da rimettersi separatamente al Real Trono per li Canali competenti del Governo generale” (istruzioni 4 gennaio 1766, cap. XIII). E ancora al consiglio era delegato il compito di esaminare la questione dei monopoli e delle private, cominciando col compiere un'inchiesta per privare di tali diritti quanti li esercitassero abusivamente.

Inoltre prese in esame “tutte le Leggi, e tutte le Consuetudini riguardanti il Mercimonio, Mercanti, Arti, e Manifatture, tanto in generale, che in particolare, di tutte le Biade, Università, Scuole, Collegi, e Corpi Mercantili” doveva provvedere alla compilazione di un codice commerciale “chiaro, distinto e scritto in italiano”.

Ma ancora il Consiglio doveva studiare i mezzi per accrescere la produzione di materie prime - lino, seta ma anche lana - necessarie per incrementare l'attività manifatturiera; a proposito della lana doveva operare al fine di incrementare l'introduzione dell'allevamento delle pecore “ovunque si crederà opportuno, con allettamento di Premi, e d'Esenzioni all'introduttori, e con esercitare la severità del castigo contro tutti quelli che osassero opporvisi, ed operare di fatto contro gli animali, o i pastori o proprietari” (istruzioni 4 gennaio 1766, cap. XVIII). Al suo controllo dovevano essere sottoposti tutti “gli edifici di Carta di qualunque sorte; e così pure gli stampatori librai, e mercanti di libri” (istruzioni 4 gennaio 1766, cap. XXII). Infine al Consiglio era attribuito il compito di promuovere l'istituzione “tanto in Milano, che nelle altre Città, e Terre delle Accademie di Agricoltura, Arti, Manifatture e Commercio (istruzioni 4 gennaio 1766, cap. XXIII).

Data la vastità delle materie di competenza del Supremo consiglio di economia, il presidente, con due consiglieri, un

segretario, un ragioniere ed uno “scritturale” era tenuto a fare periodiche visite - “una nel primo anno e successivamente ogni triennio” - alle città, Terre e luoghi considerati più “a rischio”. Terminata la visita la delegazione così composta era tenuta a compilare un dettagliato rapporto da consegnarsi al Governo centrale.

Bersaglio, sin dall'inizio della sua creazione, di numerose critiche che prendevano di mira l'eterogeneità delle sue incombenze e l'impreparazione dei membri che lo componevano il Supremo consiglio, nonostante i soli cinque anni di attività - venne infatti sciolto nel 1771 - riuscì ad ottenere un importante risultato con l'avocazione allo stato, in amministrazione diretta, di gran parte delle regalie. La soppressione della Ferma aveva risolto il problema delle regalie date in appalto, ma aveva lasciato aperto il problema delle regalie che lo stato aveva dovuto alienare, in tempi diversi, a diversi creditori, privati o pubblici, a causa delle sempre crescenti esigenze dell'erario. La redenzione delle regalie assunse così un ruolo importante e determinante all'interno di quel processo di riforma dei tributi indiretti, portata a compimento dal Supremo consiglio.

Negli ultimi anni della sua attività il Supremo consiglio si dedicò anche alla compilazione di un piano per la riforma monetaria che tuttavia venne portato a termine alcuni anni dopo la sua soppressione (Capra 1984; Valsecchi 1959).

#### tesoreria.

226

sec. XV - 1541

Di origine viscontea l'ufficio del tesoriere di tutte le città del Dominio - Milano inclusa - strettamente subordinato ai Maestri delle entrate, veniva messo all'incanto, e affidato “bonis hominibus et personis et quae sint bonae conditionis, vocia et famae”. Secondo quanto decretato nel 1384 da Gian Galeazzo Visconti l'ufficio della tesoreria doveva ricevere tutte le entrate ordinarie e straordinarie e, con tali somme, provvedere ai pagamenti delle bollette pervenutegli; alla fine di ogni mese l'ufficio doveva notificare ai Maestri delle entrate l'entità della somma rimasta in cassa.

Il decreto stabiliva inoltre che sui pagamenti ai salariati il tesoriere dovesse trattenere due denari imperiali per ogni fiorino che pagava; il decreto sottolineava infine che l'uffici di tesoreria non era autorizzato a concedere prestiti né al Comune né a privati senza l'autorizzazione del Signore.

E queste attribuzioni, oltre a più esplicite norme circa la composizione della tesoreria, vennero confermate e chiarite anche negli Ordini di Filippo Maria Visconti del 1445: in essi si ribadiva infatti come tutte le entrate ordinarie e straordinarie spettanti alla Camera ducale dovessero pervenire alla Tesoreria la quale sola, dopo aver presentato ai Maestri delle entrate una nota relativa allo stato giornaliero della cassa, avrebbe potuto provvedere ai pagamenti; ma si sottolineava soprattutto che a capo dell'ufficio dovesse esservi un cittadino milanese di provata esperienza, professionalità e fiducia.

Tuttavia con l'ascesa al potere di Galeazzo Maria Sforza la natura dell'ufficio di tesoreria venne profondamente alterata. Se fino al 1468 l'ufficio riceveva soldi ed emetteva pagamenti dietro il “recipiat” dei ragionieri ed era tenuto a trasmettere giorno per giorno l'esatta nota delle entrate e delle uscite al ragioniere generale ed ai Maestri delle entrate, a partire dagli anni '70 del Quattrocento l'ufficio divenne “il centro di affluenza e di spesa di tutto il danaro: per eius viam transeat intratarum receptio quam expensarum et solutionum distributio”. All'ufficio venne aggregato un gruppo di otto ufficiali, “addetti rispettivamente a ricevere denaro, a pagare, a tenere il libro mastro, a scrivere il libro

“Tabuli”, a tenere il libro delle truppe, a tenere il libro dei famigli, a tener nota del dato, del ricevuto e delle bollette, a tener nota delle ragioni della camera straordinaria e delle altre città”.

L’istituzione della Tesoreria generale, “che da ufficio puramente contabile divenne centro di affluenza e di deposito di tutto il denaro” - le cui competenze vennero specificate nelle Nuove Costituzioni - portò alla soppressione della tesoreria che funzionava presso la camera dei Maestri delle entrate straordinarie ed al trasferimento fisico della Tesoreria, per ragioni di sicurezza, dal Broletto - dove era stata trasportata durante il periodo della Repubblica Ambrosiana - alla corte dell’Arengo, nella camera della torre del castello (Leverotti 1994; Leverotti 1997).

#### **tesoreria generale.** 1541 - 1786

227

Secondo le antiche disposizioni ducali, ribadite dalle *Novae Constitutiones* del 1541, i capitali provenienti dalle pubbliche entrate dovevano passare alle casse della Tesoreria generale, incaricata del pagamento di tutte le spese che le sarebbero state ordinate dai Magistrati delle entrate.

L’attività amministrativa che faceva capo alla Tesoreria si divideva in due settori totalmente distinti: uno incaricato di gestire le entrate e le spese di carattere “civile”, l’altro, denominato Pagadoria o ancora Cassa dell’esercito, incaricato della gestione delle spese necessarie per i rifornimenti degli eserciti.

A capo dell’ufficio di tesoreria era posto un questore del Magistrato ordinario, membro anche del consiglio supremo, e investito del diritto di voto sia presso il Magistrato sia presso il Consiglio.

Tuttavia questo ordinamento che vedeva il Magistrato ordinario prevalere su quello straordinario, portò inevitabilmente ad una situazione di conflittualità e sconfinamento nell’esercizio delle proprie competenze. Il Magistrato straordinario infatti, “geloso che i fondi da lui versati passassero sotto la sorveglianza del Magistrato ordinario, prese di buon ora l’abitudine di amministrare con indipendenza i fondi che provenivano dalle acque, dalle confische ed altri rami della sua azienda, facendosi versare dalle sue imprese, e pagando con quelli le spese di manutenzione dei navigli ed altre, come pure le passività gravanti sui beni confiscati; cosicché finì per versare in tesoreria unicamente i pochi redditi netti che residuavano” (Pugliese 1924, p. 123).

Intorno alla metà del XVII secolo la gestione finanziaria andò sempre più complicandosi e la funzione di controllo della Tesoreria sempre più diminuendo. Il compenso sul fondo del mensile sborsato durante i conflitti per il mantenimento e l’alloggiamento delle truppe, riconosciuto a tutte le comunità dello stato interessate - compenso regolato dalla Congregazione dello stato - si trasciò per anni al punto da rendere praticamente impossibile sia la chiusura dei bilanci correnti sia la previsione di quelli futuri. Quando poi a questo sistema della “compensazione” - denominato anche sistema dell’Iqualanza - si sostituì quello del Rimplazzo, cioè l’appalto della manutenzione ed approvvigionamento dell’esercito ad un’impresa privata, la tesoreria generale perse ancor più la sua importanza, venendole completamente sottratta la gestione dei fondi militari, ad eccezione della quota di mensile che la città di Milano era costretta a pagare (alloggi militari).

Solo con l’istituzione, nel 1706 del sistema della Diaria, la Tesoreria ritornò, almeno in parte, a coprire incarichi di primaria importanza: la totalità dei capitali ricavati dall’esazione delle imposte militari tornava ad essere gestito

dall’ufficio Pagadoria - o Cassa dell’esercito - il quale era tenuto a versare alla cassa della congregazione del patrimonio l’importo di quanto speso per l’impresa del Rimplazzo.

Tuttavia nel 1716 l’ufficio della Pagadoria venne definitivamente soppresso e sostituito da una cassa completamente indipendente dalla Tesoreria generale, la Cassa imperiale di guerra, presso la quale dovevano confluire tutti i proventi della Diaria e delle tasse militari in genere, ad eccezione della quota di mensile corrisposta dalla città di Milano.

Per il mantenimento ed approvvigionamento dell’esercito venne infine, nello stesso anno, istituito il corpo del commissariato dell’esercito, il quale collaborava strettamente con la cassa imperiale di guerra da cui riceveva i fondi necessari per far fronte alle suddette incombenze (Bendiscoli 1957a; Bendiscoli 1957b; Pugliese 1924).

Il settore ancora attivo della Tesoreria generale incaricato della gestione delle entrate e spese di carattere “civile” venne infine definitivamente travolto dall’ondata di riforme iniziate dalla sovrana Maria Teresa e continuata dal figlio Giuseppe II.

#### **tribunale civile di prima istanza.**

228

1818 febbraio 3 - 1859

A differenza dei capoluoghi di provincia, dove i tribunali provinciali giudicavano in prima istanza in materia civile, criminale e negli affari di commercio, a Milano e Venezia furono istituiti speciali tribunali con competenze diverse quali le prime istanze in materia civile e criminale. Nel capoluogo lombardo ebbero sede infatti il tribunale civile, il tribunale criminale e il tribunale mercantile e di cambio (il tribunale mercantile, cambiario e marittimo di Venezia aveva competenza su tutto il Regno Lombardo-Veneto per gli oggetti marittimi). I tribunali giudicavano collegialmente e contavano di un presidente, di un vice presidente e “di un numero proporzionato di consiglieri” (Atti della commissione Giulini 1962, p. 188). Il tribunale criminale aveva inoltre giurisdizione su tutta la provincia.

La materia e le competenze dei tribunali di prima istanza e delle preture furono stabilite dalla notificazione del governo del 3 febbraio 1818, che determinò anche che questi sarebbero entrati in attività il 2 marzo 1818, giorno in si fece cessare l’attività delle corti provvisorie di giustizia, dei tribunali di prima istanza e delle “giudicature” di pace esistenti nelle province lombarde.

In base a questa normativa i tribunali di prima istanza esercitarono nel loro distretto la giurisdizione negli affari civili - ad eccezione di quelli riservati alle preture urbane - ed in tutta la provincia negli affari criminali, “in quelli di scioglimento del matrimonio, nelle cause contro comunità o corporazioni, come persone morali, e negli affari di commercio”. Di esclusiva competenza del tribunale di prima istanza di Milano furono inoltre le cause in cui aveva “parte il Regio fisco per sé o per qualcun altro da lui patrocinato”, mentre escluse dal suo giudizio rimasero le persone appartenenti ad un imperiale regio corpo militare, che erano soggette alla propria autorità giudiziaria (Notificazione 3 febbraio 1818).

Negli affari criminali i tribunali di prima istanza potevano delegare le preture a “compiere l’inquisizione, sottomettendo però ad essi gli atti per la prolazione del giudizio”. In questo caso i tribunali di prima istanza avrebbero ricevuto particolari istruzioni dal tribunale d’appello. In ogni caso le preture dovevano assumere gli atti iniziativi delle inquisizioni che avevano luogo nei loro distretti, per successivamente rassegnarli al rispettivo tribunale di prima istanza della provincia. Anche in merito a questo le loro competen-

ze venivano indicate dal tribunale d'appello con separata istruzione (Atti della commissione Giulini 1962; Sandonà 1912). L'organizzazione dei tribunali non variò sostanzialmente dopo il 1848, anche se la norma di giurisdizione del 1853 ampliò le loro competenze. Ai tribunali di prima istanza furono riservate "la cognizione delle cause inerenti il valore delle lire 1.500; l'assunzione delle tutele e ventilazioni di eredità per le province situate entro i limiti della città capoluogo della provincia, quando la persona abbia beni stabili nel circuito medesimo; la omologazione degli atti dei giudizi urbani e foresi in materia di volontaria giurisdizione che riguardano alienazioni od acquisti di beni stabili", e molte cause speciali, come quelle di carattere feudale, minerario, fidecommissario e matrimoniale (Atti della commissione Giulini 1962; Sandonà 1912).

### **tribunale d'appello generale e superiore giudizio criminale.**

229

*1815 novembre 27 - 1859*

Nel Regno Lombardo-Veneto operavano due tribunali d'appello generale con sede a Milano ed a Venezia. Questi avevano competenza nel giudicare in seconda istanza le cause decise dalle prime istanze del Regno sia in materia civile sia in materia criminale. Il tribunale d'appello di Milano era inoltre competente anche per la revisione delle cause che si giudicavano nel principato di Lucca (Sandonà 1912).

Secondo la risoluzione 27 novembre 1815 nelle province soggette al governo di Milano sarebbe esistito un solo giudizio d'appello. Questo, "sotto il titolo d'imperiale regio tribunale d'appello di Milano generale e superiore giudizio criminale", sarebbe entrato in attività il 1 gennaio 1816. Di conseguenza dal dicembre sarebbero cessate le funzioni delle corti d'appello di Milano e Brescia ed anche l'attività e la giurisdizione delle corti e dei tribunali di giustizia nelle loro qualità di istanze d'appello relativamente alle "giudicature" di pace. Direttamente al tribunale d'appello generale, inteso come la sola istanza d'appello competente nelle province, andavano inoltrati - secondo la procedura giudiziaria austriaca - i ricorsi eventuali contro decreti, ordinanze, od altre disposizioni, ed anche i ricorsi contro sentenze "che saranno per emanare per parte delle corti e dei tribunali di giustizia, e delle giudicature di pace [...]".

La giurisdizione del tribunale - che era diviso in due sezioni, una civile ed una penale, decideva collegialmente ed era composto da un presidente, un vicepresidente, 24 consiglieri e "di un forte numero di impiegati subalterni sì di concetto che di ordine" - abbracciava quindi "tutto il dominio" e tutti gli affari giudiziari (civili, penali, mercantili, ufficio onorario, affari contenziosi; organizzazione, amministrazione, disciplina dei giudizi di prima istanza). In caso di sentenza del tribunale d'appello differente rispetto a quella della prima istanza si aveva inoltre un ulteriore ricorso - a parte quelli per nullità per violazione di forma o per manifesta ingiustizia - presso il Senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia, istituito a Verona.

L'ordinanza dei ministeri dell'interno e della giustizia del 22 maggio 1854 stabilì infine - in ottemperanza con la risoluzione sovrana del 20 maggio - l'istituzione in Mantova di un tribunale per l'applicazione della pena per i crimini di alto tradimento, sollevazione e ribellione "commesse da persone dello stato civile" (Risoluzione 27 novembre 1815). A questo tribunale, sciolto nel 1857, furono inoltre rimessi tutti i processi ancora pendenti presso i "Giudizj militari del regno Lombardo-Veneto". Secondo il rapporto

della Commissione Giulini il tribunale d'appello aveva da compiere "un lavoro immenso" e la carica di consigliere d'appello era "faticosissima", ma comunque era una "magistratura che ha piuttosto tradizioni di moralità" (Atti della commissione Giulini 1962; Sandonà 1912; Meriggi 1987).

### **tribunale del censo.**

230

*1749 - 1757*

Superata la guerra di successione austriaca che aveva messo a repentaglio l'esistenza della stessa monarchia asburgica, l'imperatrice Maria Teresa, assunta la pesante eredità del padre Carlo VI, si rese immediatamente conto che l'opera di difesa dello stato, positivamente conclusasi all'esterno, avrebbe dovuto continuare all'interno: il mantenimento delle conquiste ottenute a duro prezzo con la guerra di successione era inevitabilmente vincolato alla lotta ai particolarismi, alle autonomie, ai privilegi che ancora caratterizzavano l'organizzazione interna dello stato. Da queste considerazioni nacque quindi la spinta alle riforme che agì tanto al centro quanto nella periferia del territorio lombardo ed interessò i settori finanziario, fiscale, amministrativo. Partendo dal riordinamento del sistema degli appalti su cui si regolavano le operazioni di riscossione delle imposte indirette, la riforma si estese alla sistemazione del debito pubblico, con la creazione del Monte di Santa Teresa, alla riorganizzazione degli uffici pubblici e, soprattutto, alla uniformazione del sistema fiscale. Ma la realizzazione di questo processo investì inevitabilmente l'intera struttura politico-sociale dello stato: per instaurare un sistema fiscale uniforme, sosteneva Pompeo Neri, presidente della seconda Giunta del censimento, era necessario rendere uniformi gli organi destinati ad applicare tale sistema. Le operazioni catastali riprese dalla seconda Giunta del censimento, avrebbero trovato il loro esatto coronamento solo nella riorganizzazione dell'amministrazione provinciale e comunale. E per fare ciò al criterio di uniformità avrebbe dovuto corrispondere quello di centralità. Il governo, attraverso propri ufficiali avrebbe dovuto vigilare sull'operato degli enti locali.

A capo di questo nuovo apparato il governo istituì quindi il Tribunale del censo, tribunale tutorio che garantiva la propria imparzialità con la presenza di giudici forestieri e che, sino al momento del suo scioglimento, coincise con la Giunta del censimento.

Una fitta rete di funzionari strettamente e direttamente dipendenti dal detto Tribunale incominciò quindi a vigilare sulle province e sui comuni dello stato. Al suddetto Tribunale del censo venne subordinata una folta schiera di cancellieri, canali attraverso cui venivano portati ai comuni gli ordini governativi: il loro "placet" era infatti tassativamente richiesto per ogni deliberazione consiliare, per ogni provvedimento dei sindaci e dei deputati.

Per le città si provvide inoltre all'istituzione di regi delegati, ai quali venne demandato il potere di intervenire nei consigli e nelle congregazioni, con la facoltà di sospendere le deliberazioni ritenute dannose, oltre a un numero variabile di revisori dei conti, anch'essi direttamente nominati dal Tribunale su liste proposte dai Consigli, ai quali venne invece attribuito l'importante compito di revisionare il bilancio consultivo e di sindacare gli organi amministrativi.

Nel 1757, con l'abolizione della Giunta del censimento, le funzioni svolte dal Tribunale del censo vennero assorbite prima dal Magistrato camerale ed in seguito dal Supremo consiglio di economia (Capra 1984; Valsecchi 1959).

**tribunale di provvisione.****231***sec. XIII - sec. XVI*

Nel secolo XIV il Tribunale di provvisione costituiva il fulcro direttivo dell'intera amministrazione e gestione degli interessi cittadini e ducali, con ampie competenze in fatto di ordine pubblico, vettovagliamento, regolamentazione delle attività economiche, politica tributaria, assistenza pubblica.

Creato dall'arcivescovo Ottone dopo la riconquista di Milano del 1277, allo scopo di unificare l'organizzazione del Comune, il Tribunale contava dodici deputati, nominati dal podestà, secondo quanto stabilito in una deliberazione del Consiglio generale del 1279. Successivamente però, nella fase transitoria di affermazione del potere signorile, un decreto statutario del 1313 affidò alla famiglia Visconti la facoltà di nominare i "dodici": il Tribunale di provvisione veniva così posto alle dipendenze del Signore che si vedeva quindi confermata la possibilità di influenzare "legalmente ed ufficialmente" l'amministrazione comunale.

Ed in seguito, affermatosi oramai definitivamente il potere della famiglia Visconti, un decreto signorile del 1364 regolamentò l'accesso alla magistratura e la durata della carica: potevano essere ammessi solo uomini "buoni ed idonei", i quali sarebbero rimasti in carica non più di due mesi; uno di essi, a sorte, avrebbe tuttavia continuato a ricoprire l'incarico per altri 15 giorni dopo la scadenza, al fine di informare accuratamente i neo eletti degli affari in corso. Disposizioni che vennero accuratamente ribadite dagli "Statuta iurisdictionum" del 1396: "per dominum Mediolani eligantur duodecim sapientes de melioribus et idionioribus et prudentioribus civitatis Mediolani, prout ipsi dominio melius videbitur, qui presint provisionibus et defensionibus Communis Mediolani, inter quos sint duo de collegio iudicum Mediolani et duret eorum officio per menses duos": i "dodici" dovevano quindi essere nominati dal duca, dovevano essere milanesi, duravano in carica due mesi ed ancora due di essi dovevano appartenere al Collegio dei giurisperiti.

Nessuna disposizione degli "Statuta iurisdictionum", prevedeva una figura che, posta a capo dei dodici, presenziasse le riunioni. Tuttavia dalle lettere ducali annotate nei registri civici emerge l'esistenza di un dottore in legge "forestiero" - a volte denominato priore - eletto dal duca e chiamato a presiedere i "dodici". Ma con l'aprirsi del XV secolo tale priore - in seguito denominato Vicario di provvisione - andò acquistando sempre maggiore autorità al punto da quasi sovrachiarare quella dei dodici.

Numerosi furono, nel corso del Quattrocento, gli sforzi intrapresi dalla "città" di Milano per riformare il sistema di elezione del vicario e dei dodici di provvisione. Ma solo nel 1515 Massimiliano Sforza, spinto dalla necessità di raccogliere fondi per far fronte ai continui attacchi francesi, "compensò" la cittadinanza milanese per le sempre crescenti imposizioni fiscali, concedendo un sistema elettorale di secondo grado per la nomina dei membri del Tribunale di provvisione: la città avrebbe così potuto scegliere 150 deputati, a loro volta incaricati di nominare il Vicario ed i "dodici".

Ma in seguito, con la fine del breve dominio di Massimiliano Sforza e la presa di potere di Francesco I, re di Francia, pur restando confermata alla città la facoltà di nomina, venne introdotto un nuovo sistema, poi sancito anche dalle Nuove Costituzioni: alla fine di ogni anno il Consiglio generale avrebbe dovuto inviare al governatore 18 nomi, tre per ogni porta della città; questi a sua volta ne avrebbe scelti dieci i quali, unitamente a due giurisperiti indicati dal Col-

legio dei giureconsulti, avrebbero ricoperto la carica di dodici di provvisione. La nomina del vicario, scelto tra i dottori di legge "forestieri" - tranne durante il periodo della Repubblica Ambrosiana che vide la nomina di un vicario milanese - continuò però ad essere prerogativa esclusiva del duca.

Nella già ricordata deliberazione del Consiglio generale del 1279 ben chiare erano indicate le competenze riconosciute al Tribunale di provvisione: "illis XII sapientes, qui presunt et amodo preerunt provvisioni et defensionibus civitatis et comitatus Mediolani, auctoritate huius Consilii habeant et plenam fortiam, potestatem et baliam omnia fatiendi et gerendi et statuendi et ordinandi per Comune Mediolani, sicut si per presens Consilium fierent et facta essent". I "dodici" godevano, al pari del Consiglio generale, della piena facoltà di provvedere - previo assenso del duca - alla gestione di tutti gli affari del Comune, sia dal punto di vista amministrativo che giudiziario.

Al Tribunale era riconosciuta la facoltà di nominare alcuni funzionari comunali - consoli di giustizia, ufficiali delle vettovaglie - ad esso erano delegati i compiti di regolare tutte le entrate e le spese ordinarie e straordinarie del Comune; doveva esaminare i bilanci, soprintendere alle operazioni di riscossione delle imposte e dei tributi in genere; sorvegliare sull'uso delle acque; decidere, in ultima istanza, per le riparazioni di strade, ponti, canali; attendere a tutti gli incanti dei dazi; esaminare ed approvare gli statuti di ogni singola corporazione; decidere per le oblazioni a chiese e monasteri; conferire la cittadinanza milanese; coordinare e controllare i lavori alla fabbrica del Duomo; sorvegliare sulla qualità dei manufatti e delle tinture prodotte in città; garantire un costante approvvigionamento annonario alla città vigilando soprattutto per i generi di prima necessità, sulla qualità e sul rispetto dei prezzi di vendita pattuiti col sistema del "calmiere".

E ancora al Tribunale di provvisione erano demandate competenze di natura giudiziaria: giudicava in materia di imposte, di frodi e contravvenzioni in genere, nelle cause contro il Comune e contro i debitori.

Numerosi erano gli uffici alle dipendenze del Tribunale di provvisione: l'ufficio dei Sindaci, quello delle strade e delle acque, quello dei dazi e delle vettovaglie (statuta iurisdictionum; Cognasso 1955; Garin 1956; Leverotti 1994; Santoro 1929; Santoro 1956; Santoro 1968).

**tribunale di provvisione.****232***sec. XVI - 1786*

Nel 1515 i preparativi di Francesco I, re di Francia, per una nuova spedizione volta alla riconquista del Milanese, spinsero il duca Massimiliano Sforza a "raccomandarsi" agli eserciti mercenari svizzeri e ad imporre una nuova taglia di trecentomila ducati per far fronte alle spese di guerra. Ma la cittadinanza milanese non accettando l'ulteriore imposizione si sollevò e delegò ai "sindaci", eletti nelle parrocchie cittadine, l'elezione dei "soliti" ventiquattro cittadini, nominati nei momenti difficili per provvedere ai bisogni più urgenti. Dopo una lunga serie di trattative i "ventiquattro" proposero al duca "un mezzo conciliativo": a nome della città, si dichiaravano infatti disposti ad "erogare" al duca 50.000 ducati - pari a 200.000 lire imperiali - purché lo Sforza si impegnasse a vendere alla città alcune entrate e ad elargire alcune concessioni (Verga 1894).

Stretto dal bisogno, lo Sforza accettò le condizioni imposte dalla cittadinanza e con l'istrumento 11 luglio 1515 si impegnò a vendere e concedere quanto richiesto dai "ventiquattro". L'istrumento si apriva infatti con la "vendita e

consegna alla città di Milano dei Navigli Grande e della Martesana, delle acque, alvei, e rive loro e dei fossati navigabili, dei diritti di esse acque spettanti al governo e di ogni reddito ed emolumento che da esse proviene, salvo le vendite e donazioni fatte dal duca o dai suoi predecessori sino al 24 giugno 1515 [giorno in cui venne promulgata la grida che abrogava la imposizione della taglia di 300.000 ducati]; e al diritto di esigere e riscuotere qualsiasi reddito d'entrambi i navigli va unito l'obbligo di mantenerli sempre navigabili fino a Milano" (Verga 1894, p. 334-335).

Ma oltre a queste rendite il duca concedeva alla città, in perpetuo, il diritto di eleggere il vicario ed i dodici di provvisione, i sindaci, il tesoriere e tutti gli ufficiali da essi dipendenti, oltre ai giudici delle vettovaglie e delle strade.

E ancora lo Sforza delegava al Vicario ed ai dodici di provvisione il diritto di controllare il peso del pane di farina e di frumento e di multare i contravventori. Con questa concessione si veniva attribuendo al Vicario ed ai dodici di provvisione una funzione di tutela sociale. Il diritto di verificare la "pesa del pane" - le cui operazioni di concessione, nel corso del XV secolo, erano state dai duchi attribuite a persone loro favorite - era assai ambito: con l'oscillare dei prezzi del frumento, variava non il prezzo del pane, che al contrario veniva mantenuto costante, bensì il peso della "pagnotta". È facile immaginare come tale sistema rendesse facili e numerosi gli abusi e quindi ambito da molti il diritto di verificarne il peso, poiché allettati dalle multe che spesso andavano a profitto dell'ufficiale incaricato di rilevare le eventuali contravvenzioni.

L'istrumento del 1515 stabiliva inoltre - anche se in via provvisoria - le modalità di nomina dei membri del Tribunale di provvisione: i cittadini dovevano scegliere 150 deputati ai quali spettava l'elezione del vicario - dal 1385 nominato direttamente dal duca e scelto tra persone "forestiere" - e dei dodici di provvisione, due membri dei quali dovevano essere scelti dai giurisperiti tra i membri del collegio medesimo (Verga 1894).

Tuttavia il metodo di elezione dei membri del Tribunale venne definito qualche anno più tardi, quando, entrato in Milano il re di Francia, Francesco I, i milanesi domandarono al sovrano francese che venissero confermate le concessioni precedentemente fatte dal duca Massimiliano Sforza. Milano richiedeva che ciascuna parrocchia potesse eleggere due sindaci i quali a loro volta avrebbero eletto quattro rappresentanti per ciascuna delle sei porte della città: i "ventiquattro" così scelti avrebbero nominato i 150 deputati, 25 per ogni porta; a questi ultimi si chiedeva venisse delegata la facoltà di nominare, con votazione segreta, il vicario ed i dodici di provvisione. Con tali petizioni la città domandava inoltre che il vicario ed i giudici delle strade e delle vettovaglie venissero sindacati da quattro persone scelte tra i dodici di provvisione, ma soprattutto chiedeva che il vicario fosse - come già aveva disposto il duca Massimiliano Sforza - cittadino milanese, poiché dovendo avere cura "ut civitas rebus omnibus quae ad usum et victum pertinent abundet in hisque frau nulla adhibeatur" era più conveniente scegliere tra quelle persone che "ex ipsa civitate oriundi sunt atque in ea versati, utpote qui ad ea quae ad utilitatem eius pertinent ac fraudes in vendendis distrahendisque rebus committentur melius cognoscant quam exteri" (Verga 1894, p. 342).

Tuttavia delle suddette richieste Francesco I approvò più la forma che la sostanza: concesse che il vicario fosse milanese, che la carica fosse annuale e ancora che alla fine del mandato il vicario venisse sindacato, ma non volendo abrogare i diritti antichi del principe, ordinò che i 150 deputati elettori presentassero una terna di nomi da cui egli avrebbe

scelto il vicario ed altre tre liste di trentasei nobili da cui avrebbe scelto i dodici, i quali sarebbero rimasti in carica un anno. E ancora il re Francesco I disponeva che il corpo degli elettori non potesse adunarsi senza il suo consenso (Verga 1894).

Le modalità di elezione dei membri del Tribunale di provvisione subirono, nel corso del tempo, lievi modificazioni sino ad essere ufficialmente codificate nelle *Novae Constitutiones* del 1541. Nel libro quinto si stabiliva infatti che il 31 dicembre di ogni anno i sessanta decurioni, membri del Consiglio generale, dovevano presentare al duca una lista di sei dottori, selezionati tra i membri del collegio dei giureconsulti, fra i quali il duca stesso ne avrebbe scelto uno per la carica di luogotenente all'ufficio di provvisione, destinato ad essere investito, nell'anno seguente, della carica di vicario. Sempre lo stesso giorno i sessanta decurioni erano ancora chiamati ad eleggere diciotto nobili, tre per ciascuna porta della città: da questa lista di nomi il duca ne sceglieva dieci, fra cui un dottore fisico che, insieme a due persone scelte dal collegio dei giurisperiti tra i suoi medesimi componenti, avrebbero formato il Tribunale di provvisione.

Tuttavia affinché i nuovi membri potessero ogni anno venire a conoscenza delle informazioni necessarie per gestire con continuità la vita politico-amministrativa del comune, due dei dodici di provvisione entravano in carica in luglio e vi rimanevano sino al luglio successivo (Visconti 1913; sommario 1613).

Queste disposizioni, codificate dalle Nuove Costituzioni e mantenute inalterate sino al 1786 e in parte sino al 1796, riducevano ai minimi termini le concessioni largite dal duca Massimiliano Sforza.

Fulcro direttivo di tutta la vita cittadina, con ampi poteri in fatto di ordine pubblico, vettovagliamento, regolamentazione delle attività economiche, politica tributaria, assistenza pubblica il Tribunale di provvisione estendeva la propria giurisdizione oltre che sulla città di Milano anche sul suo Contado. Nonostante l'amministrazione ed organizzazione della provincia del Ducato fosse per certi aspetti autonoma rispetto a quella cittadina - dalla seconda metà del Cinquecento e poi ufficialmente dal 1595, nel Contado milanese si era andata organizzando la Congregazione del ducato, impegnata nella gestione e difesa degli interessi delle comunità foresi in perenne conflitti con la città di Milano - l'egemonia cittadina continuava a manifestarsi in diversi settori. L'ufficio delle strade di Milano, ad esempio, estendeva le sue competenze a tutto il Ducato; gli ordini in materia di vettovaglie, le mete, i calmieri prodotti dall'ufficio di provvisione avevano giurisdizione anche sul Ducato: anzi il Tribunale di provvisione fissava due mete, una valida per la città ed una per il Ducato, essendo i prezzi praticati in campagna minori di quelli cittadini. L'ingerenza di Milano nella conduzione amministrativa del Ducato si giustificava con l'esigenza, dettata soprattutto da motivazioni politiche e sociali, di controllare i centri di produzione dei generi di prima necessità (Visconti 1913).

In materia annonaria i provvedimenti del Tribunale si estendevano "alla legna da fuoco; alle biade, farine, malosari dei grani, misuratori e conducenti; ai pani, pristini, e molinari; alle carni e beccari; agli olii, grani, sevo, candele e mele; a vettovaglie diverse, frutta e diverse provvisioni; al vino e uve; alle misure per stadere; alla cera bianca e lavorata; alle pescagioni; al fieno e alla paglia; ai corami e confettori; ai legnami da opera, chioderi, e carette da condurre sabbia; alla legna da fuoco; alla calcina; al carbone e carbonina" (sommario 1613).



Cura preminente del vicario e dei dodici era ancora il controllo dei prezzi di tutto ciò che veniva venduto nella città e nel Ducato. Il Tribunale di provvisione stabiliva inoltre la misura delle tasse sui generi annonari: chiunque poteva denunciare direttamente al Tribunale o ai giudici delle vettovaglie quei venditori che non le rispettassero; per l'incriminazione bastava la denuncia di un testimone "degno di fede", al quale sarebbe spettato, come premio per la delazione, metà della multa pagata dal contravventore.

"Pro utiliori comodo civitatis" il giudice delle strade e delle vettovaglie conferivano con il vicario e i dodici, incaricati di controllare il loro operato. Ogni mese dovevano esaminare "diligenter" le entrate e le uscite del comune di Milano per poter quindi provvedere al miglior impiego del denaro, compatibilmente alle necessità del comune e alle disponibilità finanziarie. Insieme con i sindaci, il vicario e i dodici sorvegliavano inoltre che venissero trasmesse al comune le condanne che lo riguardavano e ancora, insieme con il vicario dell'Arcivescovo, erano delegati all'amministrazione del Duomo.

Il Tribunale non legiferava su codici, era il singolo caso a determinare le decisioni, le quali solo nel caso delle gride - provvedimenti più generali strettamente al periodo di carica dei componenti del tribunale che li avevano emessi - rimanevano valide anche per successivi casi analoghi.

I mandati emessi dal Tribunale erano preceduti da una ordinazione fatta collegialmente dal vicario e dai dodici e sottoscritti da coloro che intervenivano all'ordinanza; tali mandati dovevano infine essere tassativamente registrati da un notaio "sopra un libro ben ordinato et computo". Il Senato stabiliva infatti che il vicario e i giudici delle strade e delle vettovaglie non potessero sottoscrivere "mandato alcuno nisi precedente una ordinanza collegialmente fatta per i vicario e i dodici della quale ne sia rogato uno notaio. E puoi tali mandati si sottoscrivano per quelli quali serano intervenuti alla suddetta ordinanza. Altrimenti non vagliano le ordinanze e condannazioni pecuniarie quali si faranno alla giornata al detto tribunale, se scrivano subito per il notaio, o canzelero ad questo deputato sopra un libro ben ordinato et computo" (ordine Senato).

Gli interventi del Tribunale in ambito amministrativo possono essere quindi classificati in "preventivi" e "punitivi": disponendo ordini e provvedimenti il Tribunale si preoccupava infatti di garantire che nei magazzini della città fosse mantenuta costante "l'abbondanza" di grani, vettovaglie e mercanzie; applicando pene pecuniarie - dette multe - pene corporali - quali battiture, fustigazioni - e pene afflittive - come le reclusioni, sospensioni di emolumenti, allontanamento dalle cariche - si assicurava la corretta osservanza della normativa disposta.

Accanto alla funzione amministrativa il Tribunale, in collaborazione con i giudici delle vettovaglie, delle strade e della legna svolgeva anche funzioni giudiziarie su un ambito giurisdizionale assai vasto: esso infatti estendeva la propria autorità su tutte le cause in cui fosse implicata la città di Milano - quali ad esempio reati contro la pubblica amministrazione, l'economia pubblica e il commercio, l'igiene pubblica - e ancora per alcuni reati contro il buon costume e la fede pubblica; territorialmente la sua giurisdizione si estendeva infatti non solo alla città e al suo Ducato, bensì anche a tutti quei territori o città che avessero del contenzioso con Milano. Il Tribunale era giudice ordinario nelle cause civili mosse o da muovere contro il comune di Milano e contro debitori, occupatori e detentori di beni e diritti del comune; era giudice nelle cause in materia di edilizia, di giochi illeciti; e ancora il Tribunale era autorizzato a reprimere

le frodi commesse da membri dei paratici milanesi, a punirli e multarli costringendo i debitori dei paratici al pagamento dei debiti (Visconti 1913; Sella 1987).

Il Tribunale di provvisione aveva alle sue dipendenze un rilevante numero di ufficiali - due procuratori, un "cancelliere delle gravanze straordinarie", un tesoriere, un ragioniere generale, un "notaro del criminale", un cappellano, sei usceri detti "bianche e rossi", sei "trombettieri pubblici perpetui", quattro "malossari dei grani", un "custode dell'edificio", un "custode del mercato dei grani", uno "sfrancatore di corami", gli "ufficiali delle cobbie" un "barigello detto massarolo", oltre a dodici assessori (sommario 1613) - impiegati o negli uffici centrali della Provvisione, in piazza dei Mercanti, o incaricati di farsi portavoce delle decisioni prese dall'Ufficio, di notificare i mandati, le ordinazioni e le ingiunzioni, di curare l'esecuzione delle condanne. La loro attività era limitata al campo esecutivo, senza alcuna possibilità decisionale nelle materie sottoposte al loro controllo; essi erano pertanto semplici esecutori che, pur preposti ad uffici di rilevante importanza, demandavano ogni decisione all'autorità loro superiore.

Eletti dai dodici di provvisione come "sindaci della comunità" i "due procuratori" duravano in carica due anni e svolgevano funzioni di supervisione e di controllo degli interessi generali della comunità. Ai loro interventi tuttavia non sarebbe stato attribuito alcun valore qualora fossero stati eseguiti singolarmente: per esplicita volontà del Tribunale, teso a difendere la propria sfera di potere, l'autorità di un procuratore era strettamente vincolata a quella dell'altro.

Denominato anche "segretario" il "cancelliere delle gravanze straordinarie" era tenuto a registrare tutte le cause trattate nella Cameretta - altro nome che identificava il consiglio generale milanese - nelle adunanze del Tribunale di provvisione, in quelle dei Conservatori del patrimonio, ed infine anche nelle adunanze del banco di sant'Ambrogio; cause relative ai gravami fiscali che venivano imposti alla comunità nell'eventualità di spese non contemplate nel bilancio.

Il "tesoriere della comunità" teneva i libri di cassa ed il registro delle imprese della città, secondo gli ordini stabiliti del Tribunale di provvisione e dalla Congregazione del patrimonio.

Al "ragionato generale della città" era delegata la registrazione dei conti di ogni impresa, dei redditi e di tutte le entrate ordinarie e straordinarie; ad un altro ragionato era invece affidata la compilazione dei ruoli di imposta.

Eletto dai "notai privilegiati di Sua Maestà" - corpo onorario di giureconsulti di nomina sovrana - ed in seguito confermato dal vicario e dai dodici di provvisione; al "notaro del criminale" era invece delegato il compito di registrare tutti i processi che si tenevano nell'interesse della comunità. Il suo ufficio era tassativamente personale, non potendo essere per nessuna ragione sostituito o "subrogato" da altri. Quale onorario il notaio riceveva di norma il terzo di quanto la comunità incassava per i processi; in occasione poi di processi di "grande somma", il Tribunale poteva a propria discrezione disporre che gli venisse elargita una gratifica in considerazione delle fatiche e dell'esito del processo, la quale sarebbe andata ad accumularsi allo stipendio che regolarmente gli veniva corrisposto dal tesoriere o che talvolta il notaio stesso tratteneva all'atto del pagamento delle condanne.

Il "cappellano" era incaricato di celebrare la messa nella sede della Provvisione, ogni giorno feriale, prima dell'apertura dei lavori.

Denominati anche “portieri” i “sei uscieri bianchi e rossi” - così chiamati per i colori dei loro abiti a quarti bianco e rosso: il bianco anticamente era il colore dei plebei e il rosso quello dei nobili milanesi, quando i partiti si congiunsero i due colori formarono la coccarda della città - costituivano un corpo di messi, soggetto alla diretta autorità del Tribunale di provvisione.

Durante le udienze pubbliche e private tenute dal Tribunale, dai sessanta decurioni e dai conservatori del patrimonio almeno due dei sei uscieri erano presenti nella sala della provvisione, mentre altri due assistevano il vicario alternandosi ogni settimana secondo le sue disposizioni. I “bianchi e rossi” con i “trombetti” intimavano inoltre le gride e radunavano gli abati dei paratici - cioè i capi delle corporazioni di arti e mestieri - per notificare loro le disposizioni stabilite dal vicario e dai dodici di provvisione. Ai sei uscieri era infine affidato il compito di recapitare gli avvisi e le decisioni prese dal Tribunale di provvisione ai membri del Consiglio generale ed a tutte le persone che, per ragioni varie, si sarebbero dovute presentare presso gli uffici di provvisione. Le spese per il vitto e il “nolo della cavalcatura”, che gli uscieri dovevano sostenere durante le trasferte per ragioni di ufficio, erano a carico dell’ufficio di provvisione.

Ai “sei trombetti pubblici perpetui” era attribuita invece la funzione di pubblici araldi, essendo essi tenuti a richiamare l’attenzione della popolazione sui provvedimenti disposti dal Tribunale di provvisione e diffusi dai “bianche e rossi”; è probabile che ai “trombetti” fossero anche attribuiti incarichi di rappresentanza nelle pubbliche cerimonie e nei cortei.

I “quattro malossari dei grani”, che avevano l’ufficio nella “Camera” situata nel Broletto Nuovo, detta “camera dei malossari dei grani”, svolgevano la funzione di pubblici mediatori nelle contrattazioni relative alla compravendita del grano da parte della città.

Lo “sfrancatore di corami” era dal Tribunale incaricato di marchiare con il bollo cittadino tutte le pelli nuove prima di immetterle sul mercato per la vendita.

In conformità agli ordini del Tribunale, gli “ufficiali delle cobbe” svolgevano funzioni ispettive in tutti i luoghi del ducato, per quanto riguardava la materia annonaria.

Un barigello detto “massarolo” era deputato alle esecuzioni reali e personali che dovevano essere eseguite entro tre giorni dalla definizione, in città, ed entro sei giorni nel ducato. Di queste esecuzioni il barigello era tenuto a presentare immediata relazione al tribunale di provvisione.

Nominati ogni bimestre in numero di due - quindi per un totale di dodici all’anno - dal collegio dei giurisperiti e specificatamente scelti uno tra i membri del senato, e l’altro tra gli “juniori” dei dodici di provvisione, agli “assessori” era attribuito il compito di “giudici conciliatori”, essendo incaricati di dirimere le controversie di piccolo conto che insorgevano tra la gente del popolo. L’assessore “seniore” poteva inoltre assumere le funzioni di vicario qualora questi fosse stato assente; nel caso in cui anche il seniore non fosse stato disponibile, il Tribunale stabilì che le veci del vicario sarebbero state espletate dall’assessore “juniore”.

E ancora dal Tribunale di provvisione dipendevano anche il giudice delle strade, il giudice delle vettovaglie e il giudice della legna i quali tuttavia, per l’importanza dei settori loro attribuiti, non svolgevano solo funzioni esecutive bensì erano chiamati a partecipare direttamente alle sedute con facoltà, per le materie di loro competenza, di intervento e di voto (sommario 1613).

Il Tribunale di provvisione per la natura stessa del suo ufficio che lo poneva a capo del comune di Milano, città capoluogo della provincia del ducato e capitale dello stato, era in continuo contatto con l’autorità governativa, rappresentata dal governatore, scelto dal sovrano fra i suoi preferiti collaboratori ed impegnato nella costante difesa degli interessi e diritti della corona. A lui dovevano essere sottoposte le terne dei magistrati e dei funzionari per la nomina, a lui si indirizzavano le istanze e i memoriali dei cittadini che chiedevano giustizia e che domandavano la delegazione di un giudice speciale per dirimere i conflitti di competenza. Riguardo a quelle attribuite al Tribunale di provvisione le Nuove Costituzioni stabilivano infatti che la nomina definitiva dei suoi membri spettasse al “principe”, ma dal momento che questi quasi mai si trovava a Milano saggiamente prevedevano che detta nomina potesse anche spettare “eius Locum-Tenenti”, cioè al governatore.

Più ordinari e di routine erano invece i rapporti tra il Tribunale e il Senato. Tale magistratura definita dalle *Novae Constitutiones* come politica, fiscale e giudiziaria non entrava, come il Tribunale di provvisione, in diretto contatto con i problemi specifici, bensì li governava dall’alto imponendo al tribunale di provvisione l’applicazione di istruzioni e regolamenti.

Ancor più sistematici erano infine i rapporti tra il Tribunale di provvisione e il Consiglio generale della città che si qualificava sia come organo rappresentativo sia come organo delegato alla sua direzione. Il Consiglio dei sessanta decurioni, insieme al Senato ed al governatore rappresentavano quindi la mente di quanto il tribunale di provvisione andava praticando e doveva andare praticando.

## uditori.

233

*sec. XV - sec. XVI*

Creato intorno alla metà del Quattrocento ed affidato ad esperti giureconsulti, che fossero soprattutto uomini fidati - “in genere consiglieri che erano stati segretari di Francesco Sforza prima che divenisse duca di Milano” (Leverotti 1997, p. 24) - l’ufficio degli uditori si occupava della concessione di cittadinanza, salvacondotti, cioè di quelle particolari materie considerate di esclusivo diritto del signore, oltre che di cause particolari che il duca sottraeva alle magistrature ordinarie “con lo scopo di eludere la norma giuridica o semplicemente per concluderle in breve tempo” (Leverotti 1994, p. 104).

All’ufficio era inoltre riconosciuta la facoltà, anche se subordinata all’approvazione delle magistrature giudiziarie superiori, di “largire” grazie: l’uditore era infatti tenuto ad informare il Consiglio di giustizia, se fossero state inoltrate richieste di grazia per cause private o di privati, il Consiglio segreto, qualora si fosse trattato di richieste per cause riguardanti tassazioni o in generale le “materie statali”.

La carica di uditore era temporanea e soggetta alla discrezionalità del duca e della duchessa. E’ qui importante sottolineare come nel primo periodo sforzesco, a fianco di un governo del duca esistesse anche un governo della duchessa, “la quale operava non tanto in politica estera, bensì all’interno del ducato, anche se con maggiore intensità a Cremona, la città che aveva portato in dote al marito” (Leverotti 1994, p. 104). La duchessa, assistita da un proprio ufficio di cancelleria, aveva infatti piena autorità in materia di licenze di biade, concessione di benefici, cittadinanze, esenzioni ed ancora poteva intervenire nelle questioni di natura giudiziaria attraverso il suo uditore personale.

Mentre il duca nominava i propri uditori tra i giureconsulti membri del Consiglio segreto, la duchessa li sceglieva tra

una rosa di 20 personaggi, ripartiti per le città del dominio, esperti in diritto, che già in precedenza avevano prestato servizio nel dominio come avvocati fiscali, podestà, consiglieri di giustizia, vicari o procuratori generali.

Ancora poco noti sono i limiti e l'autonomia di cui godevano gli uditori. Ma se da un lato sembra che l'ufficio, almeno inizialmente e per alcune competenze, fosse subordinato alle magistrature giudiziarie "superiori" - quali il Consiglio segreto ed in secondo luogo quello di giustizia - con l'affermarsi al potere di Ludovico il Moro venne dichiarato autonomo e gli furono affidate tutte quelle cause di natura finanziaria che prevedevano confische e condanne pecuniarie (Leverotti 1994; Leverotti 1997).

### **vicari e procuratori generali.**

234

*sec. XV - sec. XVI*

Vicari e sindacatori generali "sono due distinti uffici, allora però associati in una stessa persona: tutti i sindacatori infatti erano anche vicari, mentre un vicario poteva non essere sindacatore. Vicario era un appellativo generico che indicava un sostituto, mentre sindacatore era l'appellativo pertinente a quel gruppo ristretto di magistrati delegati ad esaminare l'operato degli ufficiali alla fine del mandato" (Leverotti 1997, p. 30).

Giureconsulti, membri del collegio dei giudici e degli avvocati di Milano, ma soprattutto delle altre città del dominio, e poche volte provenienti da altre città forestiere, tali funzionari - non più di una decina in totale - venivano nominati, inizialmente annualmente poi "ad beneplacitum", dal Consiglio segreto previa approvazione del duca.

La delicatezza dei compiti affidati loro direttamente dal duca richiedeva oltre che una spiccata professionalità, anche un rapporto di particolare fiducia con il signore: il Consiglio li sceglieva infatti tra gli uomini più "benvisi" al duca.

Nella veste di vicari essi erano chiamati a sostituire temporaneamente i magistrati periferici, a sentenziare e dirimere le più diverse controversie sorte tra i singoli e le comunità; a risolvere le liti nate tra i feudatari e la popolazione, o tra gli ufficiali locali e la popolazione; e ancora erano chiamati ad assolvere compiti di sindaci fiscali e di consultori degli ufficiali dei divieti. Ma la funzione precipua attribuita a questo ufficio era sindacare gli ufficiali alla fine del loro mandato.

In qualità di sindacatori essi erano infatti tenuti a valutare l'operato di diversi funzionari che avevano esercitato in località ben distanti dalla città di loro provenienza, ed a ricoprire, nel medesimo loco, la carica di podestà, con il titolo di vice - podestà, per evitare che venissero inquinate le eventuali prove a carico del funzionario "sotto processo".

L'iter del sindacato incominciava, come si è detto, alla fine del mandato: il sindacatore si recava sul posto e consultava i funzionari ed alcuni membri del Consiglio generale del Comune, dai quali otteneva un primo quadro sull'operato dell'ufficiale - solitamente il podestà - in relazione al fisco, ai negozi privati, all'amministrazione della giustizia e della comunità in genere; in seguito fissava un termine per la presentazione di denunce, libelli, lamenti da parte del popolo. Ascoltate le parti ed esaminate le prove a carico e discarico, inviava al duca la sua decisione ed attendeva la risposta prima di poter emettere la sentenza decisiva e definitiva.

Mancando i verbali dei sindacati non è possibile valutare con precisione la quantità, il tipo di condanne e soprattutto i parametri di giudizio. Tuttavia sulla base di poche fonti ritrovate si può sostenere che in alcuni casi "i sindacatori non sembrano particolarmente esigenti quanto al comportamento degli ufficiali; tendono a far passare vitio e malitia per

imperitia, inadvertentia, negligentia; pronti a giustificarli, attribuendone le manchevolezze magis infelicitati quam culpe, sottolineandone le ingenuità [...]. Viceversa sembrano molto attenti a che le "debolezze" dell'ufficiale non abbiano attentato alla sicurezza dello stato" (Leverotti 1997, p. 30).

### **vicepresidenza.**

235

*1802 gennaio 26 - 1805 maggio*

La carta costituzione votata a Lione nel gennaio 1802 stabilì che il governo della Repubblica italiana fosse affidato "a un presidente, a un vicepresidente, ad una Consulta di stato, a dei ministri e ad un Consiglio legislativo, nelle diverse loro attribuzioni".

Del potere esecutivo era incaricato "esclusivamente" il presidente, nominato per dieci anni ed "indefinitamente rieleggibile", al quale spettava "l'iniziativa di tutte le leggi" e di "tutte le negoziazioni diplomatiche", la presidenza della Consulta e la nomina del vicepresidente, dei ministri, del segretario di stato, degli agenti civili e diplomatici, dei membri del consiglio legislativo, dei capi dell'armata e dei generali (costituzione 1802).

Per quanto riguarda la figura del vicepresidente la costituzione di Lione stabiliva che egli non potesse essere rimosso durante la presidenza di chi lo aveva eletto. In mancanza del presidente il vice prendeva "il suo luogo nel Consiglio legislativo" e lo rappresentava "in tutte le parti che egli vuole affidargli" (art. 49). "In qualunque caso di vacanza" passavano inoltre in lui "tutti gli attributi del presidente sino all'elezione del successore" (art. 50).

Com'è noto la presidenza della Repubblica italiana venne assunta dal primo console di Francia Bonaparte, che come suo vicario designò il nobile milanese Francesco Melzi d'Eril, la cui nomina fu promulgata il 26 gennaio 1802 dalla Consulta straordinaria di Lione (costituzione 1802).

Il governo costituzionale venne installato il successivo 14 febbraio e il 25 dello stesso mese entrò in funzione (discorsi 1802).

Forte della fiducia di Bonaparte, durante il triennio repubblicano, il vicepresidente mantenne le redini del nuovo stato, avocando a sé l'amministrazione interna del paese e la direzione di quella parte degli affari esteri che non veniva trattata direttamente a Parigi (Roberti 1946-1947). Impegnato nel dare alla Repubblica italiana uno spazio politico proprio, mitigando la sudditanza dalla Francia, Melzi venne congedato nel maggio del 1805, dopo la proclamazione dell'Impero e la trasformazione della Repubblica in Regno d'Italia (Zaghi 1986).

### **vicere.**

236

*1805 giugno 7 - 1814 aprile*

Con il terzo statuto costituzionale emanato il 5 giugno 1805 si dispose che il re d'Italia potesse farsi "rappresentare da un vice re" (art. VI) e che questo, prima di assumere l'esercizio della sua dignità, dovesse prestare il giuramento al sovrano, da cui poteva essere rimosso (art. VIII) (terzo statuto costituzionale).

Due giorni più tardi Napoleone nominò vicere d'Italia il figlioccio Eugenio Beauharnais stabilendone al contempo le prerogative.

Depositario dell'autorità civile e militare del re, egli operava con i ministri "per tutti gli oggetti relativi all'amministrazione che è loro affidata" (art. 2); ove lo giudicasse conveniente presiedeva inoltre il Consiglio di stato o, in sua assenza, vi destinava un grande ufficiale o un consultore (art. 3). A lui spettava il comando delle truppe del Regno,

“siano in linea, siano guardie nazionali” (art. 4) e il potere di sospensione degli ufficiali (art. 5); col mezzo del ministro degli affari esteri comunicava poi con gli “incaricati d'affari in Venezia, Svizzera, Roma, Etruria, Genova, Torino e Parma” (art. 6).

Il re, con il medesimo decreto, si riservava invece di deliberare sulla convocazione, l'aggiornamento e lo scioglimento del Corpo legislativo, sulla convocazione dei Collegi elettorali e sui lavori pubblici, sui crediti ai ministri e sulla nomina degli stessi e su quella dei consiglieri di stato, dei presidenti dei Collegi e della Censura, dei presidenti e questori del Corpo legislativo, dei presidenti e procuratori generali di corti e tribunali, dei prefetti, dei consiglieri di prefettura e dei podestà dei comuni di prima classe, oltre ai rettori delle università e agli ufficiali dell'armata (art. 7) (decreto 7 giugno 1805 a).

Nel 1806 Napoleone conferì a Beauharnais il titolo di Napoleone di Francia (Coraccini 1823) e, con il quarto statuto costituzionale, ne dispose l'adozione e, “in mancanza di discendenti maschi, legittimi e naturali”, la designazione alla successione alla corona d'Italia (quarto statuto costituzionale). L'anno successivo, con reale lettera patente del 20 dicembre 1807, venne poi assegnato ad Eugenio Napoleone il titolo di principe di Venezia (patente 20 dicembre 1807), mentre con il nono statuto costituzionale, emanato il 15 marzo 1810, si provvide a fissarne l'appannaggio (nono statuto costituzionale).

#### **viceré e cancelleria vicereale.**

237

*1815 aprile 7 - 1849 maggio 2*

Il quinto articolo della patente del 7 aprile 1815, l'atto costitutivo del Regno Lombardo-Veneto, recitava: “E' Nostro Sovrano volere di farci rappresentare da un Vice-Re nel nuovo nostro Regno”. In seguito al rifiuto dell'Arciduca Antonio d'Asburgo, che era stato nominato il 7 marzo 1816 (patente 7 marzo 1816), la carica di viceré del Regno venne ricoperta da un altro fratello minore dell'imperatore Francesco I, l'Arciduca Ranieri, che, nominato il 3 gennaio 1818, rimase in carica fino alle rivoluzioni del 1848 (patente 3 gennaio 1818).

L'assunzione da parte della Lombardia e del Veneto della dignità di vicereame corrispondeva da un parte al riconoscimento della peculiarità delle province riconquistate - che avrebbero potuto essere altrimenti considerate alla stregua delle province ereditarie dell'Impero - e dall'altra rispondeva anche alla funzione di dare o almeno cercare di dare agli italiani la sensazione di godere di una certa autonomia nel contesto dell'Impero stesso.

La carica di viceré del Regno Lombardo-Veneto, vincolo morale e politico dei domini italiani direttamente soggetti all'Austria, ebbe quindi poteri e funzioni costituzionalmente abbastanza imprecisati ma, grazie anche all'attività di amministratore di Ranieri, non fu esclusivamente quella di rappresentante formale dell'autorità imperiale nel territorio, nonostante il nuovo Regno dipendesse sostanzialmente dai dicasteri aulici viennesi che amministravano anche le altre province dell'Impero.

Per lo svolgimento delle sue competenze al viceré erano affiancati i membri della Cancelleria vicereale, un nucleo di funzionari scelti i più importanti dei quali avevano il rango di consiglieri di governo.

I poteri e le funzioni riservate al viceré, che rimasero sempre costituzionalmente alquanto vaghi, si possono dedurre da una lettera riservata di Ranieri del 22 giugno 1818 contenente le istruzioni ai membri della cancelleria. Questa specificava che i governi conservavano le loro attribuzioni

ma dovevano rassegnare al viceré i rapporti che intendevano indirizzare ai dicasteri aulici.

Ranieri si riservava di decidere personalmente in merito a diverse questioni politiche: sugli assegni di pensione, sui fondi comunali e sulla fissazione delle misure in cui erano da corrisondersi; “sulle remunerazioni fino all'importo di 200 fiorini da accordarsi egualmente dai fondi comunali per distinti servizi prestati in caso di incendio, d'inondazioni e di altri pericoli, come pure in differenti altri incontri per utili invenzioni”. Gli altri casi in cui il viceré aveva facoltà di decisione erano le concessioni di remunerazioni e gratificazioni anche di maggior importo, “qualora già da più anni fossero continuamente accordate ed i medesimi motivi della concessione sussistessero tuttora”; le riparazioni dei locali di ragione comunale già esistenti e necessari ad uso pubblico, “come pure le rifabbriche dei locali di tale natura che o per incendio o per qualche altra causa hanno sofferto”; la costruzione di nuovi edifici, “qualora la loro utilità o la loro necessità fosse dimostrata e qualora le spese occorrenti non oltrepassino la somma di diecimila fiorini”; la vendita di beni e di case di ragione comunale; la “collazione di benefizi in cura d'anime, quando le proposizioni del diocesano non sono soggette a delle eccezioni”; la nomina dei podestà delle città regie, ad eccezione di Milano e di Venezia.

Sulle questioni di carattere legislativo, nei casi in cui si dovevano consultare i differenti dicasteri aulici, “e così anche ogni qualvolta si tratta di stabilire delle prescrizioni normali e sistemali, di cambiare i regolamenti politici attualmente sussistenti o di farne qualche eccezione”, il viceré non avrebbe potuto emanare direttamente una disposizione, bensì avrebbe dovuto inoltrare a Vienna i rapporti dei governi accompagnati dal suo visto oppure dalle sue osservazioni.

Il viceré aveva anche una funzione di collegamento tra i governi milanese e veneto ed i ministeri aulici viennesi, ai quali inviava i rapporti periodici e i protocolli dei governi stessi. Contemporaneamente anche le istituzioni austriache corrispondevano con i due governi attraverso il viceré, che avrebbe loro comunicato le risoluzioni dell'imperatore e i decreti dei dicasteri aulici.

La funzione di collegamento e di corrispondenza con i ministeri viennesi veniva ribadita in caso di discrepanze tra i due governi milanese e veneto su questioni di comune interesse per tutto il Regno: dopo aver cercato “di combinarla, concretando quanto risultasse il più adeguato e conforme allo scopo”, il viceré si riservava la decisione finale o, se l'argomento non fosse compreso nei limiti delle sue attribuzioni, avrebbe inoltrato la questione con la sua relazione al ministero di competenza, che sarebbe stato comunque interpellato in merito.

Il viceré rassegnava inoltre all'imperatore, dopo un suo esame, le proposte per la nobilitazione o per innalzamento ad un grado maggiore di nobiltà, così come le proposte per le concessioni della dignità di consigliere intimo, di ciambellano e quelle per il conferimento di ordini.

Attribuzione di particolare importanza e delicatezza erano le nomine per gli impieghi politici: Ranieri si riservava quelle ai posti di segretario governiale, di vicedelegato e di aggiunto alle delegazioni regie (per queste ultimi due incarichi però solo in caso non “insorgesse qualche rimarco contro le proposizioni del governo”), le accettazioni di dimissioni o di “cambio di posto fra gl'impiegati subalterni qualora lo domandassero per valevoli motivi” e il permesso di recarsi nel luogo di residenza della corte. Dal 1818 fu ri-

servata al viceré anche la nomina dei commissari distrettuali.

Le facoltà e le attribuzioni riservate al viceré in materia camerale erano “le medesime della camera aulica”, ad eccezione però “degli oggetti in cui si tratta di norme legislative o della loro interpretazione”; alle vertenze fra i privati, “in cui la camera aulica pronuncia in qualità di istanza o la cui decisione si riferisce a questioni di diritto”; alla “dimissione dall’impiego di impiegati effettivi di tutte le categorie, i quali hanno prestato giuramento”; alle spese che non erano state contemplate nei preventivi annui e mensili e che non avevano ottenuto la sanzione del ministero di finanza; alle disposizioni finanziarie che per legge non potevano essere prese senza una preliminare disposizione dei dicasteri aulici e qualunque disposizione relativa alle casse principali, alle loro filiali e alle casse di finanza che erano “diramazioni della cassa centrale di stato riservata ad esclusiva disposizione del ministero di finanza” e dell’imperatore. Infine, erano naturalmente esclusi dalle attribuzioni del viceré tutti gli affari che si riferivano al debito dello stato, al credito pubblico e alle relative istituzioni.

Anche sugli oggetti di carattere militare le funzioni vicereali si riducevano sostanzialmente alla rappresentanza: si contemplava la visita alle truppe e agli “stabilimenti che si riferiscono all’amministrazione militare e giudiziaria, onde persuadermi se le concernenti autorità compiscano i loro doveri, se osservino le sovrane prescrizioni di S.M. e se gli stabilimenti prefati si trovino nel voluto perfetto stato”. In caso contrario il viceré aveva il compito di avvertire le autorità di competenza per i relativi provvedimenti (Sandonà 1912).

Più che politico il ruolo affidato al viceré fu dunque fondamentalmente un ruolo di primo funzionario del Regno. Ad esso infatti, come risulta dall’indirizzo alla sua cancelleria, non era attribuito il potere di emanare leggi o prendere decisioni che sconfinassero dalle attribuzioni delle strutture amministrative periferiche nell’ambito dell’Impero. Non per questo la carica vicereale deve essere considerata esclusivamente formale: lo stesso Ranieri riuscì ad imporsi su di-

verse questioni riguardanti il Regno, come ad esempio la concessione del porto-franco a Venezia, avvenuta nel 1829 (Meriggi 1987).

Non si trattava di una figura di vertice e sintesi dell’organizzazione statale del Regno, ma di una figura di amministrazione: la struttura militare e quella di polizia erano estranee al suo controllo, e anche i governatori di Milano e di Venezia tenevano in realtà contatti autonomi con le autorità viennesi nonostante alla cancelleria spettasse di dare il proprio parere sulle proposte formulate da questi e anche di formularne di propria iniziativa. Nel caso specifico le proposte del governo - cioè del senato politico e del senato di finanza e poi del Magistrato camerale - passavano direttamente nella cancelleria del viceré, che apponeva il suo visto e le inoltrava a Vienna. A questo punto l’iter prevedeva l’esame e il giudizio del dicastero aulico di competenza (gli affari politici alla cancelleria aulica riunita; gli affari camerali alla camera aulica generale; gli affari di polizia al dicastero di polizia e censura). Per le decisioni riservate all’imperatore le relazioni dei dicasteri aulici contenevano la descrizione del fatto concreto e le proposte di decisione. Per le proposte legislative gli atti venivano ulteriormente inoltrati al Consiglio di stato.

Dal maggio 1848, dopo le rivoluzioni scoppiate nel Lombardo-Veneto, furono emanate le nuove disposizioni per l’organizzazione dell’amministrazione del Regno. Al posto della carica vicereale venne istituita una commissione imperiale plenipotenziaria per le province lombardo-venete, presieduta dal maresciallo Montecuccoli, che ebbe poteri civili e militari. Questa rimase in carica dal 2 maggio 1848 al 1 novembre 1849, fino cioè all’entrata in vigore del governatorato generale civile e militare del lombardo-veneto (proclama 25 ottobre 1849). La carica di governatore fu affidata a Radetzky e successivamente al congedo di questo, avvenuto nel gennaio 1857, all’arciduca Ferdinando Massimiliano, fratello di Francesco Giuseppe (Mazhol-Wallnig 1981; Meriggi 1981a; Meriggi 1983; Meriggi 1987; Raponi 1967; Sandonà 1912; Spellanzon 1960 a).



## RIFERIMENTI ARCHIVISTICI

**Alloggi militari:** Alloggi militari e Rimplazzo, ASCMi, materie, cart. 12-40.

**Cesarei dispacci 1740-1780:** Cesarei dispacci 1740-1780, ASMi, Registri CAncelleria dello stato, serie X, n. 5.

**Comunicazione prefettizia 1802:** Comunicazione del prefetto del dipartimento d'Olona al ministro dell'interno, 6 dicembre 1802, ASMi, censo p.m., cart. 1372.

**Consulta degli Interessati Milanesi:** Consulta della Congregazione degli Interessati Milanesi all'Eccelsa Real Giunta del Censimento responsiva all'eccitatoria trasmessagli in luglio prossimo scorso 1754, ASMi, catasto, cart. 3059.

**Decreto Terranova 1584:** Decreto governativo del duca di Terranova, 27 marzo 1584, ASCMi, dicasteri, cart. 291.

**Dicasteri 102:** Delibere, ASCMi, dicasteri, cart. 102-108.

**Documento 25 settembre 1756:** Relazione della Città di Milano al progetto dei Sindaci generali del Ducato, sul punto del nuovo sistema di amministrazione, 25 settembre 1756, ASCMi, dicasteri, cart. 330.

**Documento 5 maggio 1547:** Documento 5 maggio 1547, ASCMi, dicasteri, cart. 101.

**Giudici delegati:** Giudici per le cause, 1572-1750, ASMi, Censo p.a., cart. 17.

**Nuova Pianta dei Tribunali:** Nuova pianta dei tribunali 1749, ASMi, uffici tribunali regi p.a., cart. 680.

**Ordine Gonzala Cordoba 1627:** Ordine di Gonzalo Cordoba, 10 giugno 1627, ASCMi, dicasteri, cart. 331.

**Ordine Senato:** Ordine del Senato del 24 novembre 1554, ASCMi, dicasteri, cart. 192.

**Patenti di nomina:** Patenti di nomina dei Sessanta decurioni dal 3 gennaio 1531 al 13 febbraio 1765 e dal 18 febbraio 1765 al 6 novembre 1787, ASCMi, dicasteri, cart. 5 e 6.

**Piano di riforma:** Piano di riforma della Congregazione, ASCMi, dicasteri, cart. 291.

**Piano e regole Monte di Santa Teresa:** Piano e regole per il buon governo della Congregazione de creditori della Regia Ducal Camera di Milano unito sotto la protezione di Sua Maestà Imperiale Regia, ed approvate con Cesareo Reale dispaccio delli 29 gennaio 1753, ASMi, commercio p.a., cart. 87.

**Pianta del Patrimonio:** Pianta della Mensa del Patrimonio, 1599, ASCMi, dicasteri, cart. 103.

**Relazione 1771:** Piano e sistemi. Relazione del 1771, ASMi, uffici tribunali regi p.a., cart. 2.

**Richieste di surrogazione di membri:** Richieste di surrogazione di membri, ASCMi, dicasteri, cart. 291.

**Risposte ai 45 quesiti:** Risposte ai 45 quesiti della Real giunta del censimento, ASMi, catasto, cart. 3059 e ss.

**Risposte sindaci generali 1754:** Risposte dei Sindaci generali del Ducato ai quesiti della Real Giunta del Censimento, 1754, ASMi, catasto, cart. 3059.

**Sommario 1580-1647:** Sommario delli ordini di pertinenza del Tribunale di provvisione della città di Milano, 1580-1647, ASCMi.

**Sommario 1613:** Sommario degli ordini pertinenti al Tribunale di provvisione della città et del ducato di Milano, in Milano ad istanza di Gironimo Bordoni libraro, 1613, ASCMi.

**Uffici tribunali regi:** Magistrati delle entrate, ASMi, uffici tribunali regi p.a., cart. 3679.

**Verbale 10 settembre 1691:** Verbale di seduta della Congregazione del ducato, 10 settembre 1691, ASCMi, dicasteri, cart. 338.

**Verbale 11 luglio 1637:** Verbale di seduta della Congregazione del ducato, 11 luglio 1637, ASCMi, dicasteri, cart. 329.

**Verbale 19 dicembre 1679:** Verbale di seduta della Congregazione del ducato, 19 dicembre 1679, ASCMi, dicasteri, cart. 337.

**Verbale 28 agosto 1623:** Verbale di seduta della Congregazione del ducato, 28 agosto 1623, ASCMi, dicasteri, cart. 329.

**Verbale 5 luglio 1599:** Verbale di seduta della Congregazione del ducato, 5 luglio 1599, ASCMi, dicasteri, cart. 329.

**Verballi di seduta:** Verballi di seduta della Congregazione del ducato, ASCMi, dicasteri, cart. 291.

## RIFERIMENTI LEGISLATIVI

**Statuta iurisdictionum:** Statuta iurisdictionum (1396), Monumenta Historiae Patriae, Augustae Taurinorum, Bocca, 1876, to. XVI, Leges, v. II.

**Statuta civitatis Mediolani:** Statuta civitatis Mediolani (1502).

**Nuove Costituzioni 1571:** Constitutiones Mediolanensis Domini (1571).

**Decreto senatorio 1595:** Decreto senatorio MDXCV die XX octobris (20 ottobre 1595), ASCMi, dicasteri, cart. 329.

**Dispaccio 24 marzo 1745:** Dispaccio reale con cui viene nominato, quale ministro plenipotenziario, il conte Pallavicini (24 marzo 1745), ASMi, uffici tribunali regi p.a., cart. 70.

**Editto 30 aprile 1749:** Editto che pubblica la nuova pianta delle magistrature riformate in particolare la creazione del Magistrato camerale (30 aprile 1749), ASMi, censo p.a., cart. 7.

**Editto 3 marzo 1753:** Editto del 3 marzo 1753 in cui si pubblica il dispaccio di Maria Teresa del 28 gennaio 1753 (3 marzo 1753), ASMi, dispacci reali, cart. 225.

**Dispaccio reale 18 dicembre 1755:** Dispaccio reale con cui si accetta il progetto di erezione del Monte civico (18 dicembre 1755), ASMi, commercio p.a., cart. 58.

**Dispaccio reale 30 dicembre 1756:** Dispaccio reale di approvazione del piano per la erezione del nuovo Monte civico (30 dicembre 1756), ASMi, commercio p.a., cart. 58.

**Editto 10 giugno 1757:** Compartimento territoriale dello stato di Milano (10 giugno 1757), Raccolta degli editti, ordini, istruzioni, riforme, e lettere circolari istruttive della Real Giunta del Censimento Generale dello Stato di Milano riunita con Cesareo Real Dispaccio il dì 19 luglio 1749 e sciolta il 2 marzo 1758; con aggiunta degli editti, ordini, istruzioni e lettere della Regia Provvisoria Delegatione per l'esecuzione del detto Censimento", Milano, 1760.

**Riforma 10 febbraio 1758:** Riforma del governo della città e del ducato di Milano (10 febbraio 1758), Raccolta degli editti, ordini, istruzioni, riforme, e lettere circolari istruttive della Real Giunta del Censimento Generale dello Stato di Milano riunita con Cesareo Real Dispaccio il dì 19 luglio 1749 e sciolta il 2 marzo 1758; con aggiunta degli editti, ordini, istruzioni e lettere della Regia Provvisoria Delegatione per l'esecuzione del detto Censimento, Milano, 1760.

**Dispaccio 2 marzo 1758:** Cesareo real dispaccio 2 marzo 1758, Censo p.a., cart. 89: Provvisoria direzione del Censimento. Appunti marzo 1758, tomo I.

**Dispaccio reale 22 febbraio 1759:** Dispaccio 22 febbraio 1759, Vienna, ASMi, dispacci reali, cart. 232.

**Istruzioni 4 gennaio 1766:** Istruzioni 4 gennaio 1766, ASMi, uffici tribunali regi p.a., cart. 445.

**Dispaccio 28 dicembre 1770:** Dispaccio di Maria Teresa che abolisce la Ferma generale (28 dicembre 1770), ASMi, dispacci reali, cart. 244.

**Allegato regio dispaccio 23 settembre 1771:** Allegato al regio dispaccio 23 settembre 1771, ASMi, uffici tribunali regi p.a., cart. 807.

**Dispaccio reale 23 settembre 1771:** Dispaccio 23 settembre 1771, Vienna, ASMi, dispacci reali, cart. 246.

**Editto 30 settembre 1780:** Editto per l'erezione dell'Intendenza generale delle regie finanze (30 settembre 1780), ASMi, finanze p.a., cart. 17.

**Piano di organizzazione del Consiglio governativo:** Piano di organizzazione del Consiglio governativo ed istruzioni per il medesimo (1786), ASMi, uffici tribunali regi p.a., cart. 278.

**Editto 26 settembre 1786 a:** Editto di istituzione delle Intendenze politiche (26 settembre 1786), ASMi, dispacci reali, cart. 266.

**Editto 26 settembre 1786 b:** Editto di istituzione delle Congregazioni municipali (26 settembre 1786), ASMi, dispacci reali, cart. 266.

**Editto 26 settembre 1786 c:** Editto per il compartimento territoriale della Lombardia austriaca (26 settembre 1786).

**Compartimento delle delegazioni 1786:** Compartimento delle delegazioni, provincie ed uffici della Congregazione municipale di Milano (1786), ASMi, dispacci reali, cart. 267 bis.

**Dispaccio 31 agosto 1788:** Dispaccio 31 agosto 1788, Vienna, ASMi, uffici tribunali regi p.a., cart. 809-810.

**Dispaccio 20 gennaio 1791:** Reale dispaccio di riforma della pubblica amministrazione delle città e provincie della Lombardia austriaca (20 gennaio 1791), ASMi, dispacci reali, cart. 267 bis.

**Dispaccio 30 gennaio 1791:** Reale dispaccio di riforma degli organi del governo centrale della Lombardia austriaca (30 gennaio 1791), ASMi, dispacci reali, cart. 267.

**Istruzioni 7 marzo 1791:** Istruzioni per il governo di Milano approvate da sua maestà l'imperatore e re (7 marzo 1791), ASMi, uffici regi p.a., cart. 347.

**Norme 17 aprile 1791:** Norme provvisorie per il Magistrato politico camerale (17 aprile 1791), ASMi, uffici e tribunali regi p.a., cart. 347.

**Editto 9 maggio 1796:** Editto di formazione della Giunta interinale (9 maggio 1796), Raccolta degli ordini ed avvisi stati pubblicati dopo il cessato Governo austriaco, Milano, 1796.

**Avviso 10 maggio 1796:** Avviso del vicario di provvisione e del Consiglio generale circa la consegna delle casse del Fondo di religione e della pubblica istruzione alla Congregazione dello stato (10 maggio 1796), Raccolta degli ordini ed avvisi stati pubblicati dopo il cessato Governo austriaco, Milano, 1796.

**Ordinanza 30 fiorile anno IV:** Ordinanza 30 fiorile anno IV del generale in capo dell'armata d'Italia e del com-

missario del Direttorio esecutivo presso le armate d'Italia e delle Alpi con cui vengono soppresse la Giunta interinale di governo, il Consiglio generale dei decurioni e il Magistrato politico camerale, ed è istituita l'Agenzia militare (19 maggio 1796), Raccolta degli ordini ed avvisi stati pubblicati dopo il cessato Governo austriaco, Milano, 1796.

**Compartimento giugno 1796:** Compartimento municipale provvisorio (giugno 1796), Raccolta degli ordini ed avvisi stati pubblicati dopo il cessato Governo austriaco, Milano, 1796.

**Organizzazione giugno 1796:** Organizzazione provvisoria della Municipalità di Milano (giugno 1796), Raccolta degli ordini ed avvisi stati pubblicati dopo il cessato Governo austriaco, Milano, 1796.

**Ordinanza 6 messidoro anno IV:** Ordinanza del commissario del Direttorio esecutivo presso l'armata d'Italia 6 messidoro anno IV relativo al trasferimento all'Agenzia militare delle decisioni urgenti in materia di tassazioni ed esazioni (24 giugno 1796), Raccolta degli ordini ed avvisi stati pubblicati dopo il cessato Governo austriaco, Milano, 1796.

**Avviso 9 messidoro anno IV:** Avviso della Congregazione dello stato 9 messidoro anno IV in merito al trasferimento della sua residenza (27 giugno 1796), Raccolta degli ordini ed avvisi stati pubblicati dopo il cessato Governo austriaco, Milano, 1796.

**Ordinanza 17 termidoro anno IV:** Ordinanza dei commissari del Direttorio esecutivo presso l'armata d'Italia e delle Alpi 17 termidoro anno IV con cui viene prescritta la riduzione dei membri della Municipalità di Milano (4 agosto 1796), Raccolta degli ordini ed avvisi stati pubblicati dopo il cessato Governo austriaco, Milano, 1796, p. 148.

**Avviso 8 fruttidoro anno IV:** Avviso della Congregazione generale dello stato 8 fruttidoro anno IV con cui comunica di essere subentrato nelle funzioni della cessata Agenzia militare (25 agosto 1796), Raccolta degli ordini ed avvisi stati pubblicati dopo il cessato Governo austriaco, Milano, 1796, p. 191.

**Avviso 9 fruttidoro anno IV:** Avviso del Congresso generale dello stato di Milano 9 fruttidoro anno IV con cui comunica di avere assunto l'amministrazione delle finanze (26 agosto 1796), Raccolta degli ordini ed avvisi stati pubblicati dopo il cessato Governo austriaco, Milano, 1796, pp. 192-193.

**Disposizioni 4 brumale anno V:** Disposizioni del Congresso dell'Amministrazione generale della Lombardia 4 brumale anno V con le quali si dichiara soppressa l'Intendenza generale di finanza sostituita con un'Ispettorato centrale di finanza (25 ottobre 1796), Raccolta degli ordini, avvisi, proclami ecc. pubblicati in Milano nell'anno V repubblicano francese, tomo II, Milano, 1796, pp. 76-77.

**Proclama 8 brumale anno V:** Proclama dell'Amministrazione generale della Lombardia 8 brumale anno V con cui viene annunciato il trasferimento alla stessa del potere politico e civile sulla Lombardia (29 ottobre 1796), Raccolta degli ordini, avvisi, proclami ecc. pubblicati in Milano nell'anno V repubblicano francese, tomo II, Milano, 1796, p. 84.

**Ordinanza 10 brumale anno V:** Ordinanza dell'Amministrazione generale della Lombardia 10 brumale anno V con cui viene disposta la formazione presso di essa di un

Comitato centrale di polizia e di Comitati di polizia presso le Municipalità delle province lombarde (31 ottobre 1796), Raccolta degli ordini, avvisi, proclami ecc. pubblicati in Milano nell'anno V repubblicano francese, tomo II, Milano, 1796, pp. 88-89.

**Compartimento 1797:** Compartimento interno dell'Amministrazione generale della Lombardia (30 gennaio 1797), Raccolta degli ordini, avvisi, proclami ecc. pubblicati in Milano nell'anno V repubblicano francese, tomo II, Milano, 1796, p. 232.

**Decreto 12 messidoro anno V:** Decreto 12 messidoro anno V di pubblicazione del proclama di istituzione della Repubblica Cisalpina e della nomina del Direttorio e dei ministri (30 giugno 1797), Raccolta degli ordini avvisi e proclami pubblicati in Milano nell'anno V repubblicano, tomo III, Milano, 1797.

**Costituzione dell'anno V:** Costituzione della Repubblica Cisalpina, anno V della Repubblica francese (8 luglio 1797), Raccolta degli ordini avvisi e proclami pubblicati in Milano nell'anno V repubblicano, tomo III, Milano, 1797.

**Legge 21 messidoro anno V:** Legge 21 messidoro anno V d'esecuzione dell'atto costituzionale (9 luglio 1797), Raccolta degli ordini avvisi e proclami pubblicati in Milano nell'anno V repubblicano, tomo III, Milano, 1797, p. 70.

**Legge 29 messidoro anno V:** Legge 29 messidoro anno V sull'organizzazione delle municipalità (17 luglio 1797), Raccolta degli ordini avvisi e proclami pubblicati in Milano nell'anno V repubblicano, tomo III, Milano, 1797, pp. 72-74.

**Avviso 1 termidoro anno V:** Avviso 1 termidoro anno V di cessazione del Comitato di polizia della Municipalità di Milano e di formazione del Dicastero centrale (19 luglio 1797), Raccolta degli ordini avvisi e proclami pubblicati in Milano nell'anno V repubblicano, tomo III, Milano, 1797, pp. 79-80.

**Avviso 15 termidoro anno V:** Avviso del Direttorio esecutivo 15 termidoro anno V circa la nomina del quinto membro dello stesso (2 agosto 1797), Raccolta degli ordini avvisi e proclami pubblicati in Milano nell'anno V repubblicano, tomo III, Milano 1797, p. 96.

**Proclama 25 termidoro anno V:** Proclama del dipartimento della giustizia 25 termidoro anno V circa il metodo di pubblicazione delle leggi (12 agosto 1797), Raccolta degli ordini avvisi e proclami pubblicati in Milano nell'anno V repubblicano, tomo III, Milano, 1797, p. 107.

**Avviso 26 vendemmiale anno VI:** Avviso delle quattro Municipalità di Milano 26 vendemmiale anno VI riguardante la residenza delle stesse (17 ottobre 1797), Raccolta degli ordini avvisi e proclami pubblicati in Milano nell'anno V repubblicano, tomo III, Milano, 1797, p. 172.

**Dichiarazione 1 brumale anno VI:** Dichiarazione 1° brumale anno VI di unione dei popoli di Valtellina, Chiavenna e Bormio alla Repubblica Cisalpina (22 ottobre 1797), Raccolta degli ordini avvisi e proclami pubblicati in Milano nell'anno V repubblicano francese, tomo III, Milano, 1797, pp. 175-176.

**Legge 13 brumale anno VI a:** Legge 13 brumale anno VI di riparto dei dipartimenti della Repubblica Cisalpina e sul numero dei rappresentanti nel Corpo legislativo competente a ciascuno di essi (3 novembre 1797), Rac-



- colta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo IV, Milano, 1797, pp. 4-5.
- Legge 13 brumale anno VI b:** Legge 13 brumale anno VI di riunione del Ministero di polizia generale a quello di giustizia (3 novembre 1797), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo IV, Milano, 1797, p. 4.
- Legge 23 brumale anno VI:** Legge 23 brumale anno VI sulla nomina dei giudici dipartimentali e distrettuali (13 novembre 1797), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo IV, Milano, 1797, p. 17.
- Legge 24 brumale anno VI:** Legge 24 brumale anno VI per la confinazione dei dipartimenti (14 novembre 1797), Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo IV, Milano, 1797, pp. 17-18.
- Legge 25 brumale anno VI a:** Legge 25 brumale anno VI sull'uscita dei membri del Direttorio esecutivo (15 novembre 1797), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo IV, Milano, 1797, p. 17.
- Legge 25 brumale anno VI b:** Legge 25 brumale anno VI indicante i territori che formano la Repubblica Cisalpina (15 novembre 1797), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo IV, Milano, 1797, p. 26.
- Legge 30 brumale anno VI:** Legge 30 brumale anno VI di nomina dei membri dei Comitati consulenti (20 novembre 1797), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo IV, Milano, 1797, p. 42.
- Proclama 1 frimale anno VI a:** Proclama del ministro della giustizia e polizia generale 1° frimale anno VI circa l'inizio delle funzioni del Corpo legislativo (21 novembre 1797), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo IV, Milano, 1797, pp. 47-48.
- Proclama 1 frimale anno VI b:** Proclama 1° frimale anno VI di nomina del presidente del Direttorio esecutivo (21 novembre 1797), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo IV, Milano, 1797, p. 48.
- Legge 3 frimale anno VI:** Legge 3 frimale anno VI circa la definitiva costituzione del Corpo legislativo (23 novembre 1797), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo IV, Milano, 1797, p. 50.
- Legge 9 frimale anno VI:** Legge 9 frimale anno VI con cui viene annullata la legge 13 brumale che sanciva la soppressione del Ministero di polizia (29 novembre 1797), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo IV, Milano, 1797, pp. 55-56.
- Legge 2 nevoso anno VI:** Legge 2 nevoso anno VI di aggregazione dei Corpi Santi alle municipalità del comune di Milano (22 dicembre 1797), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo IV, Milano, 1797, p. 74 e ss.
- Legge 6 germinale anno VI:** Legge 6 germinale anno VI per la ripartizione in distretti e comuni del dipartimento d'Olona (26 marzo 1798), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo V, Milano, 1798, pp. 3-4.
- Determinazione 24 germinale anno VI:** Determinazione del Direttorio esecutivo 24 germinale anno VI di nomina del ministro di polizia generale (13 aprile 1798), Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo V, Milano, 1798, p. 30.
- Determinazione 27 germinale anno VI a:** Determinazione del Direttorio esecutivo 27 germinale anno VI di nomina del ministro degli affari esteri (16 aprile 1798), Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo V, Milano, 1798, p. 35.
- Determinazione 27 germinale anno VI b:** Determinazione del Direttorio esecutivo 27 germinale anno VI di nomina del ministro degli affari interni (16 aprile 1798), Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo V, Milano, 1798, p. 35.
- Nomina 27 germinale anno VI:** Sostituzione di due direttori dimissionari, 27 germinale anno VI (16 aprile 1798), Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo V, Milano, 1798, p. 35.
- Legge 13 pratile anno VI:** Legge 13 pratile anno VI sugli attributi, responsabilità e garanzie dei ministri (1 giugno 1798), Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo V, Milano, 1798, p. 132 e ss.
- Determinazione 15 pratile anno VI:** Determinazione del Direttorio esecutivo 15 pratile anno VI di nomina del ministro di finanza generale (3 giugno 1798), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo V, Milano, 1798.
- Determinazione 26 pratile anno VI:** Determinazione del Direttorio esecutivo 26 pratile anno VI circa le comunicazioni tra istituzioni pubbliche (14 giugno 1798), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo V, Milano, 1798, pp. 145-146.
- Determinazione 22 messidoro anno VI a:** Determinazione del Direttorio esecutivo 22 messidoro anno VI di nomina del ministro di polizia generale (10 luglio 1798), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo V, Milano, 1798, p. 188.
- Determinazione 22 messidoro anno VI b:** Determinazione del Direttorio esecutivo 22 messidoro anno VI di nomina del ministro degli affari interni (10 luglio 1798), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo V, Milano, 1798, p. 188.
- Determinazione 22 messidoro anno VI c:** Determinazione del Direttorio esecutivo 22 messidoro anno VI di nomina del ministro di finanza (10 luglio 1798), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo V, Milano, 1798, p. 189.
- Determinazione 28 messidoro anno VI:** Determinazione del Direttorio esecutivo 28 messidoro anno VI di nomina del ministro di finanza (16 luglio 1798), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano

- nell'anno VI repubblicano, tomo V, Milano, 1798, p. 204.
- Comunicazione 14 fruttidoro anno VI:** Comunicazione 14 fruttidoro anno VI dell'ambasciatore della Repubblica francese presso la Repubblica Cisalpina ai due Consigli di quest'ultima (31 agosto 1798), Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo V, Milano, 1798, p. 276 e ss.
- Costituzione dell'anno VI:** Costituzione della Repubblica Cisalpina dell'anno VI repubblicano (1 settembre 1798), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo V, Milano, 1798, p. 282 e ss.
- Legge 15 fruttidoro anno VI a:** Legge 15 fruttidoro anno VI sopra l'organizzazione dei Consigli legislativi (1 settembre 1798), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo V, Milano, 1798, p. 312 e ss.
- Legge 15 fruttidoro anno VI b:** Legge 15 fruttidoro anno VI sull'organizzazione e sulle funzioni de' Corpi amministrativi (1 settembre 1798), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo V, Milano, 1798, p. 308 e ss.
- Legge 15 fruttidoro anno VI c:** Legge 15 fruttidoro anno VI per la divisione del territorio della Repubblica Cisalpina in dipartimenti (1 settembre 1798), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo V, Milano, 1798, pp. 299-301.
- Legge 19 fruttidoro anno VI:** Legge 19 fruttidoro anno VI sulla divisione della Repubblica in dipartimenti (5 settembre 1798), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo III, Milano, 1798, pp. 229-301.
- Determinazione 21 fruttidoro anno VI:** Determinazione del Direttorio esecutivo 21 fruttidoro anno VI di nomina del ministro di giustizia generale (7 settembre 1798), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo V, Milano, 1798, p. 319.
- Legge 5 vendemmiale anno VII:** Legge 5 vendemmiale anno VII per la ripartizione in distretti, comuni e circondari dei dipartimenti d'Olon, Alto Po, Serio e Mincio (26 settembre 1798), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo VI, Milano, 1798, pp. 11-12.
- Disposizioni 8 vendemmiale anno VII:** Disposizioni provvisorie 8 vendemmiale anno VII per la divisione degli uffici del Ministero di giustizia generale (29 settembre 1798), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VII repubblicano, tomo VI, Milano, 1798, p. 64.
- Legge 2 brumale anno VII:** Legge 2 brumale anno VII di nomina dei funzionari pubblici del potere amministrativo e giudiziario (23 ottobre 1798), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi ecc. pubblicati in Milano nell'anno VII repubblicano, tomo VI, Milano, 1798, pp. 68-69.
- Decreto 4 brumale anno VII:** Decreto del Direttorio esecutivo della Repubblica francese 4 brumale anno VII che dichiara nulli i provvedimenti presi dal generale Brune il 28 vendemmiale anno VII (25 ottobre 1798), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo VI, Milano, 1798, p. 151.
- Decreto 17 brumale anno VII:** Decreto del Direttorio esecutivo della Repubblica francese 17 brumale anno VII che dichiara nulli i provvedimenti presi dal generale Brune il 28 vendemmiale anno VII (7 novembre 1798), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo VI, Milano, 1798, pp. 151-152.
- Determinazione 9 frimale anno VII:** Determinazione del Direttorio esecutivo 9 frimale anno VII di nomina del ministro di polizia generale (29 novembre 1798), Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VII repubblicano, tomo VI, Milano, 1798, p. 140.
- Determinazione 11 frimale anno VII:** Determinazione del Direttorio esecutivo 11 frimale anno VII di nomina del ministro di finanza (1 dicembre 1798), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi ecc. pubblicati in Milano nell'anno VII repubblicano, tomo VI, Milano, 1798, p. 145.
- Proclama 24 frimale anno VII:** Proclama del Direttorio esecutivo 24 frimale anno VII riguardante il ristabilimento della situazione seguita ai decreti 4 e 17 brumale anno VII del Direttorio esecutivo della Repubblica francese (14 dicembre 1798), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo VI, Milano, 1798, pp. 166-167.
- Determinazione 1 nevosio anno VII:** Determinazione del Direttorio esecutivo 1° nevosio anno VII di nomina del ministro di polizia generale (21 dicembre 1798), Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VII repubblicano, tomo VI, Milano, 1798, p. 170.
- Piano 25 nevosio anno VII:** Metodo da seguire nella corrispondenza con il Ministero della guerra, 25 nevosio anno VII (14 gennaio 1799), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VII repubblicano, tomo VI, Milano, 1798, p. 200 e ss.
- Determinazione 13 piovoso anno VII:** Determinazione del Direttorio esecutivo 13 piovoso anno VII di nomina del ministro degli affari interni (1 febbraio 1799), Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VII repubblicano, tomo VI, Milano, 1798, p. 223.
- Legge 17 piovoso anno VII:** Legge 17 piovoso anno VII per la riforma della distrettuazione del dipartimento dell'Olon (5 febbraio 1799), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo VI, Milano, 1798, p. 227.
- Deliberazione 30 ventoso anno VII:** Nomina di Ferdinando Marescalchi quale membro del Direttorio esecutivo, 30 ventoso anno VII (20 marzo 1799), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo VI, Milano, 1798, p. 262 e ss.
- Determinazione 16 germinale anno VII:** Determinazione del Direttorio esecutivo 16 germinale anno VII di nomina del ministro della guerra (5 aprile 1799), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VII repubblicano, tomo VII, Milano, 1799, p. 11.
- Legge 21 germinale anno VII:** Legge 21 germinale anno VII di attribuzione di autorità straordinarie al Direttorio

- esecutivo (10 aprile 1799), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VII repubblicano, tomo VII, Milano, 1799, p. 12.
- Determinazione 22 germinale anno VII:** Determinazione del Direttorio esecutivo 22 germinale anno VII di nomina dei membri del Comitato militare, del Comitato di finanza e del Comitato di salute pubblica (11 aprile 1799), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VII repubblicano, tomo VII, Milano, 1799, p. 13.
- Determinazione 26 germinale anno VII:** Determinazione del Direttorio esecutivo 26 germinale anno VII di nomina del ministro di polizia generale (15 aprile 1799), Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VII repubblicano, tomo VII, Milano, 1798, p. 18.
- Legge 7 fiorile anno VII:** Legge 7 fiorile anno VII con cui si annuncia l'allontanamento del Consiglio legislativo e l'affidamento del governo dipartimentale alle rispettive Amministrazioni (26 aprile 1799), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VII repubblicano, tomo VII, Milano, 1799, p. 34.
- Editto 29 aprile 1799:** Editto di istituzione della Commissione di polizia (29 aprile 1799), Raccolta dei proclami, avvisi ecc. dal 28 aprile 1799 al 2 giugno 1800, tomo I, Milano, pp. 3-4.
- Proclama 29 aprile 1799:** Proclama con cui viene stabilita la formazione dell'Amministrazione provvisoria (29 aprile 1799), Raccolta dei proclami, avvisi ecc. dal 28 aprile 1799 al 2 giugno 1800, tomo I, Milano, p. 5.
- Proclama 30 aprile 1799:** Proclama con cui viene stabilita la formazione della Direzione generale delle regie finanze (30 aprile 1799), Raccolta dei proclami, avvisi ecc. dal 28 aprile 1799 al 2 giugno 1800, tomo I, Milano, p. 7.
- Avviso 4 maggio 1799:** Avviso con cui si rende noto il ripristino della figura degli anziani e le nomina di quattro commessi di polizia (4 maggio 1799), Raccolta dei proclami, avvisi ecc. dal 28 aprile 1799 al 2 giugno 1800, tomo I, Milano, pp. 14-16.
- Avviso 8 maggio 1799:** Avviso con cui si rende noto il trasferimento della sede della Regia Commissione di polizia (8 maggio 1799), Raccolta dei proclami, avvisi ecc. dal 28 aprile 1799 al 2 giugno 1800, tomo I, Milano, p. 18.
- Proclama 9 giugno 1799:** Proclama con cui viene dichiarata soppressa l'Amministrazione provvisoria, sostituita dalla Congregazione delegata per la città e provincia di Milano (9 giugno 1799), Raccolta dei proclami, avvisi ecc. dal 28 aprile 1799 al 2 giugno 1800, tomo I, Milano, pp. 39-40.
- Proclama 11 giugno 1799:** Proclama con cui si previene l'approvazione sovrana della Commissione generale di polizia (11 giugno 1799), Raccolta dei proclami, avvisi ecc. dal 28 aprile 1799 al 2 giugno 1800, tomo I, Milano, p. 41.
- Proclama 22 giugno 1799:** Proclama del commissario imperiale Cocastelli circa l'istituzione di una Commissione per l'esame dei contratti seguiti durante la dominazione francese (22 giugno 1799), Raccolta dei proclami, avvisi ecc. dal 28 aprile 1799 al 2 giugno 1800, tomo I, Milano, pp. 51-52.
- Istruzioni 29 ottobre 1799:** Istruzioni per gli affari censuari (29 ottobre 1799), Raccolta dei proclami, avvisi ecc. dal 28 aprile 1799 al 2 giugno 1800, tomo I, Milano, p. 195.
- Proclama 30 maggio 1800:** Proclama di nomina della Reggenza di governo da parte del commissario imperiale Cocastelli (30 maggio 1800), Raccolta dei proclami, avvisi ecc. dal 28 aprile 1799 al 2 giugno 1800, tomo II, Milano, p. 135.
- Avviso 1 giugno 1800:** Avviso della Reggenza provvisoria per la formazione di una Commissione addetta a vettovaglie, trasporti e carreggi (1 giugno 1800), Raccolta dei proclami, avvisi ecc. dal 28 aprile 1799 al 2 giugno 1800, tomo II, Milano, p. 136.
- Avviso 2 giugno 1800:** Avviso della Reggenza provvisoria per l'organizzazione dei festeggiamenti in occasione dell'ingresso in città delle truppe francesi (2 giugno 1800), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 13 pratile anno VIII (2 giugno 1800) epoca del ritorno dell'armata francese in questa città, tomo I, Milano, p. 3.
- Proclama 15 pratile anno VIII:** Proclama dell'Amministrazione provvisoria della città 15 pratile anno VIII in merito alla riorganizzazione della Repubblica Cisalpina (4 giugno 1800), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 13 pratile anno VIII (2 giugno 1800) epoca del ritorno dell'armata francese in questa città, tomo I, Milano, p. 3.
- Avviso 20 pratile anno VIII:** Avviso 20 pratile anno VIII di pubblicazione dell'ordinanza 19 pratile anno VIII di nomina dei membri dell'Amministrazione municipale della città e provincia di Milano (9 giugno 1800), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 13 pratile anno VIII (2 giugno 1800) epoca del ritorno dell'armata francese in questa città, tomo I, Milano, p. 9.
- Avviso 11 giugno 1800:** Avviso per la ripartizione interna in quattro comitati dell'Amministrazione municipale della città e provincia di Milano (11 giugno 1800), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 13 pratile anno VIII (2 giugno 1800) epoca del ritorno dell'armata francese in questa città, tomo I, Milano, p. 10.
- Decreto 28 pratile anno VIII a:** Decreto del primo console della Repubblica francese 28 pratile anno VIII che stabilisce la formazione di una Consulta per l'organizzazione della Repubblica Cisalpina e la compilazione delle leggi (17 giugno 1800), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 13 pratile anno VIII (2 giugno 1800) epoca del ritorno dell'armata francese in questa città, tomo I, Milano, p. 19.
- Decreto 28 pratile anno VIII b:** Decreto del primo console 28 pratile anno VIII che stabilisce in Milano un ministro straordinario del governo francese (17 giugno 1800), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 13 pratile anno VIII (2 giugno 1800) epoca del ritorno dell'armata francese in questa città, tomo I, Milano, p. 19.
- Decreto 28 pratile anno VIII c:** Decreto del primo console 28 pratile anno VIII con cui viene stabilita la formazione di una Commissione straordinaria per il governo della Repubblica Cisalpina (17 giugno 1800), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 13 pratile anno VIII (2 giugno 1800) epoca

del ritorno dell'armata francese in questa città, tomo I, Milano, p. 19.

**Avviso 5 messidoro anno VIII:** Avviso 5 messidoro anno VIII di pubblicazione dell'ordinanza di nomina dei membri della Commissione straordinaria di governo (24 giugno 1800), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 13 pratile anno VIII (2 giugno 1800) epoca del ritorno dell'armata francese in questa città, tomo I, Milano, p. 21.

**Decreto 5 messidoro anno VIII:** Decreto del primo console della Repubblica francese 5 messidoro anno VIII per la nomina dei componenti della Consulta della Repubblica Cisalpina (24 giugno 1800), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 13 pratile anno VIII (2 giugno 1800) epoca del ritorno dell'armata francese in questa città, tomo I, Milano, pp. 29-30.

**Proclama 6 messidoro anno VIII:** Proclama 6 messidoro anno VIII sui poteri e giurisdizione territoriale assegnati dalla Commissione governativa all'Amministrazione municipale di Milano (25 giugno 1800), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 13 pratile anno VIII (2 giugno 1800) epoca del ritorno dell'armata francese in questa città, tomo I, Milano, p. 23.

**Avviso 11 messidoro anno VIII:** Avviso del Comitato di polizia presso l'Amministrazione dipartimentale d'Olona 11 messidoro anno VIII relativo all'obbligo di munirsi di carta di sicurezza da parte degli abitanti della Repubblica Cisalpina (30 giugno 1800), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 13 pratile anno VIII (2 giugno 1800) epoca del ritorno dell'armata francese in questa città, tomo I, Milano, pp. 26-27.

**Legge 16 messidoro anno VIII:** Legge 16 messidoro anno VIII con cui si dichiarano nulle tutte le leggi e le altre disposizioni emanate durante l'occupazione austro-russa (5 luglio 1800), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 13 pratile anno VIII (2 giugno 1800) epoca del ritorno dell'armata francese in questa città, tomo I, Milano, p. 32.

**Decreto 19 messidoro anno VIII:** Decreto della Commissione governativa 19 messidoro anno VIII con cui viene affidato al Comitato di polizia generale presso l'Amministrazione dipartimentale d'Olona l'esercizio temporaneo delle funzioni di Comitato centrale di polizia per tutta la Repubblica (8 luglio 1800), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 13 pratile anno VIII (2 giugno 1800) epoca del ritorno dell'armata francese in questa città, tomo I, Milano, p. 36.

**Decreto 3 complementario anno VIII:** Decreto di pubblicazione del proclama 3 complementario anno VIII riguardante il ristabilimento dei regolamenti antecedenti sull'uso della coccarda nazionale cisalpina (20 settembre 1800), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 13 pratile anno VIII (2 giugno 1800) epoca del ritorno dell'armata francese in questa città, tomo I, Milano, p. 117.

**Circolare 3 vendemmiale anno IX:** Circolare del commissario governativo presso l'Amministrazione d'Olona 3 vendemmiale anno IX che comunica l'istituzione del Comitato di governo (25 settembre 1800), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano

dal giorno 13 pratile anno VIII (2 giugno 1800) epoca del ritorno dell'armata francese in questa città, tomo I, Milano, p. 131.

**Avviso 5 vendemmiale anno IX:** Avviso 5 vendemmiale anno IX di nomina degli ispettori generali alla direzione dei vari rami dell'amministrazione pubblica (27 settembre 1800), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 13 pratile anno VIII (2 giugno 1800) epoca del ritorno dell'armata francese in questa città, tomo I, Milano, p. 132.

**Decreto 21 vendemmiale anno IX:** Decreto 21 vendemmiale anno IX di unione alla Repubblica Cisalpina dei territori situati sulla sponda sinistra della Sesia (13 ottobre 1800), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 13 pratile anno VIII (2 giugno 1800) epoca del ritorno dell'Armata francese in questa città, tomo I, Milano, p. 144.

**Avviso 27 brumale anno IX:** Avviso del ministro di giustizia e polizia generale 27 brumale anno IX circa il concentramento in tale Ministero delle attribuzioni in precedenza affidate alla cessata Polizia generale (18 novembre 1800), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 13 pratile anno VIII (2 giugno 1800) epoca del ritorno dell'armata francese in questa città, tomo I, Milano, pp. 172-173.

**Regolamento 1801:** Regolamento per la marcia interna dell'Amministrazione municipale e dipartimentale d'Olona (21 gennaio 1801), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 13 pratile anno VIII (2 giugno 1800) epoca del ritorno dell'armata francese in questa città, tomo II, Milano, pp. 31-33.

**Trattato di Lunéville:** Trattato di pace tra l'imperatore e la Repubblica francese concluso a Lunéville il 20 piovoso anno IX (9 febbraio 1801), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 13 pratile anno VIII (2 giugno 1800) epoca del ritorno dell'Armata francese in questa città, tomo II, Milano, pp. 178-181.

**Determinazione 2 fiorile anno IX:** Determinazione 2 fiorile anno IX di nomina del ministro della guerra (22 aprile 1801), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 13 pratile anno VIII (2 giugno 1800) epoca del ritorno dell'armata francese in questa città, tomo II, Milano, p. 120.

**Legge 23 fiorile anno IX:** Legge 23 fiorile anno IX sulla divisione in dipartimenti, distretti e comuni del territorio della Repubblica Cisalpina (13 maggio 1801), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano, tomo II, Milano, 1801, pp. 148-173.

**Legge 21 brumale anno X:** Legge 21 brumale anno X di convocazione di una Consulta straordinaria cisalpina a Lione (12 novembre 1801), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 12 messidoro anno IX (1 luglio 1801) sino a tutto il giorno 10 nevosio anno IX (31 dicembre 1801), tomo III, Milano, pp. 139-140.

**Elenco 23 brumale anno X:** Elenco 23 brumale anno IX dei notabili nominati dalla Commissione straordinaria di governo e dei deputati alla Consulta straordinaria di Lione a norma della legge 21 brumale anno X (14 novembre 1801), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 12 messidoro anno IX

- (1 luglio 1801) sino a tutto il giorno 10 nevosio anno IX (31 dicembre 1801), tomo III, Milano, p. 142 e ss.
- Avviso 8 frimale anno X:** Avviso del ministro dell'interno 8 frimale anno IX circa la sostituzione temporanea dei ministri di giustizia e polizia generale e degli affari interi ed esteri in seguito alla formazione della Consulta straordinaria di Lione (29 novembre 1801), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 12 messidoro anno IX (1 luglio 1801) sino a tutto il giorno 10 nevosio anno IX (31 dicembre 1801), tomo III, Milano, p. 158.
- Costituzione 1802:** Costituzione della Repubblica italiana adottata per acclamazione nei Comizi nazionali in Lione (26 gennaio 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla costituzione proclamata nei Comizi di Lione al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, p. 1 e ss.
- Nomine 26 gennaio 1802:** Nomine dei membri dei Collegi elettorali, del governo costituzionale, della Consulta di stato, del Consiglio legislativo, del Corpo legislativo (26 gennaio 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla Costituzione proclamata nei Comizi di Lione al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, pp. 19-32.
- Proclama 21 piovoso anno X:** Proclama del Comitato di governo 21 piovoso anno X riguardante la data di installazione del nuovo governo costituzionale (10 febbraio 1802), Raccolta delle leggi, proclami ordini ed avvisi pubblicati in Milano dal giorno 12 messidoro anno IX (1 luglio 1801) sino a tutto il giorno 10 nevosio anno IX (31 dicembre 1801), tomo III, Milano, p. 196.
- Discorsi 1802:** Discorsi pronunciati in occasione dell'installazione del governo costituzionale della Repubblica italiana (14 febbraio 1802), Foglio ufficiale della Repubblica italiana contenente i decreti, proclami, circolari ed avvisi riguardanti l'Amministrazione pubblicati dall'epoca dell'installazione del governo costituzionale al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, p. 1 e ss.
- Decreto 15 febbraio 1802:** Decreto del vicepresidente che conferma provvisoriamente i ministri in carica e le attuali autorità coi rispettivi impiegati (15 febbraio 1802), Foglio ufficiale della Repubblica italiana contenente i decreti, proclami, circolari ed avvisi riguardanti l'Amministrazione pubblicati dall'epoca dell'installazione del governo costituzionale al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, p. 12.
- Decreto 22 febbraio 1802:** Decreto presidenziale di nomina del ministro della guerra (22 febbraio 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla costituzione proclamata nei Comizi di Lione al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, pp. 34-35.
- Decreto 24 febbraio 1802:** Decreto presidenziale di nomina del ministro dell'interno (24 febbraio 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla costituzione proclamata nei Comizi di Lione al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, p. 35.
- Avviso 25 febbraio 1802:** Avviso sull'installazione del gran giudice, ministro della giustizia (25 febbraio 1802), Foglio ufficiale della Repubblica italiana contenente i decreti, proclami, circolari ed avvisi riguardanti l'Amministrazione pubblicati dall'epoca dell'installazione del governo costituzionale al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, p. 18.
- Decreto 25 febbraio 1802:** Decreto del vicepresidente con il quale nomina il consigliere legislativo Villa ministro interinale degli affari interni e di polizia generale ed incarica il cittadino Pancaldi del portafoglio degli affari esteri (25 febbraio 1802), Foglio ufficiale della Repubblica italiana contenente i decreti, proclami, circolari ed avvisi riguardanti l'Amministrazione pubblicati dall'epoca dell'installazione del governo costituzionale al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, p. 19.
- Decreto 28 febbraio 1802:** Decreto del vicepresidente che stabilisce una Divisione interinale del tesoro pubblico e delle finanze composta dai cittadini Veneri, Prina e Forni (28 febbraio 1802), Foglio ufficiale della Repubblica italiana contenente i decreti, proclami, circolari ed avvisi riguardanti l'Amministrazione pubblicati dall'epoca dell'installazione del governo costituzionale al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, p. 20-21.
- Decreto 1 marzo 1802:** Decreto del vicepresidente per lo stabilimento della Prefettura di polizia nel dipartimento d'Olona (1 marzo 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla costituzione proclamata nei Comizi di Lione al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, pp. 36-40.
- Decreto 15 marzo 1802:** Decreto del vicepresidente relativo a nomine varie (15 marzo 1802), Foglio ufficiale della Repubblica italiana contenente i decreti, proclami, circolari ed avvisi riguardanti l'Amministrazione pubblicati dall'epoca dell'installazione del governo costituzionale al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, p. 35.
- Decreto 17 marzo 1802:** Decreto del vicepresidente che incarica interinalmente Giovanni Bovara degli oggetti relativi a culto ed alla disciplina ecclesiastica (17 marzo 1802), Foglio ufficiale della Repubblica italiana contenente i decreti, proclami, circolari ed avvisi riguardanti l'Amministrazione pubblicati dall'epoca dell'installazione del governo costituzionale al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, p. 36.
- Regolamento 27 marzo 1802:** Regolamento per la polizia generale (27 marzo 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla costituzione proclamata nei Comizi di Lione al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, pp. 41-47.
- Decreto 20 aprile 1802 a:** Decreto presidenziale di nomina del ministro delle finanze (20 aprile 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla costituzione proclamata nei Comizi di Lione al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, p. 100.
- Decreto 20 aprile 1802 b:** Decreto presidenziale di nomina del ministro del tesoro pubblico (20 aprile 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla costituzione proclamata nei Comizi di Lione al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, pp. 99-100.
- Disposizioni 25 aprile 1802:** Organizzazione del dipartimento della guerra (25 aprile 1802), Foglio ufficiale della Repubblica italiana contenente i decreti, proclami, circolari ed avvisi riguardanti l'Amministrazione pubblicati dall'epoca dell'installazione del governo costituzionale al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, p. 57 e ss.
- Decreto 1 maggio 1802:** Decreto presidenziale di nomina del ministro per il culto (1 maggio 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla costituzione proclamata nei Comizi di Lione al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, p. 100.
- Decreto 6 maggio 1802:** Decreto per lo stabilimento delle prefetture e vice prefetture (6 maggio 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla costituzione

- proclamata nei Comizi di Lione al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, pp. 68-72.
- Decreto 13 maggio 1802:** Decreto di nomina dei commissari della contabilità nazionale (13 maggio 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla costituzione proclamata nei Comizi di Lione al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, pp. 87-88.
- Decreto 25 maggio 1802:** Pubblicazione dei decreti 7 e 18 marzo e 28 aprile 1802 relativi all'organizzazione della contabilità dei ministeri in genere ed in particolare dei ministeri del tesoro pubblico e delle finanze (25 maggio 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla costituzione proclamata nei Comizi di Lione al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, p. 89 e ss.
- Decreto 16 giugno 1802 a:** Decreto di riorganizzazione dell'Economato dei beni nazionali in seguito alla creazione del Ministero per il culto (16 giugno 1802), Foglio ufficiale della Repubblica italiana contenente i decreti, proclami, circolari ed avvisi riguardanti l'Amministrazione pubblicati dall'epoca dell'installazione del governo costituzionale al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, p. 115 e ss.
- Decreto 16 giugno 1802 b:** Decreto presidenziale di nomina del segretario di stato (16 giugno 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla costituzione proclamata nei Comizi di Lione al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, p. 118.
- Decreto 23 giugno 1802 a:** Decreto del vicepresidente per l'organizzazione del Ministero per il culto (23 giugno 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla costituzione proclamata nei Comizi di Lione al 31 dicembre 1802, anno I, Milano pp. 122-123.
- Decreto 23 giugno 1802 b:** Decreto del vicepresidente con cui vengono fissati gli attributi del Ministero per il culto (23 giugno 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla costituzione proclamata nei Comizi di Lione al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, pp. 123-128.
- Legge 28 giugno 1802:** Legge che stabilisce il metodo di comunicazione fra le autorità incaricate dalla costituzione di concorrere alla formazione delle leggi (28 giugno 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla costituzione proclamata nei Comizi di Lione al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, p. 129 e ss.
- Comunicazione 30 giugno 1802:** Comunicazione del Corpo legislativo al presidente della Repubblica (30 giugno 1802), Foglio ufficiale della Repubblica italiana contenente i decreti, proclami, circolari ed avvisi riguardanti l'Amministrazione pubblicati dall'epoca dell'installazione del governo costituzionale al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, pp. 161-162.
- Decreto 3 luglio 1802:** Decreto presidenziale con cui viene creato un Consiglio d'amministrazione della guerra (3 luglio 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla costituzione proclamata nei Comizi di Lione al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, pp. 134-136.
- Legge 24 luglio 1802:** Legge sull'organizzazione delle autorità amministrative (24 luglio 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla costituzione proclamata nei Comizi di Lione al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, pp. 184-208.
- Legge 20 agosto 1802:** Legge per la polizia (20 agosto 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla costituzione proclamata nei Comizi di Lione al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, p. 258 e ss.
- Decreto 23 agosto 1802:** Decreto del vicepresidente per la nomina del Consiglio d'amministrazione della guerra (23 agosto 1802), Foglio ufficiale della Repubblica italiana contenente i decreti, proclami, circolari ed avvisi riguardanti l'Amministrazione pubblicati dall'epoca dell'installazione del governo costituzionale al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, pp. 178-179.
- Legge 23 agosto 1802:** Legge relativa alla promulgazione delle leggi e suoi effetti (23 agosto 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla costituzione proclamata nei Comizi di Lione al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, pp. 262-266.
- Avviso 18 settembre 1802:** Avviso del ministro della guerra portante la soppressione del Consiglio di sanità militare e l'istituzione di una direzione che lo rimpiazza (18 settembre 1802), Foglio ufficiale della Repubblica italiana contenente i decreti, proclami, circolari ed avvisi riguardanti l'Amministrazione pubblicati dall'epoca dell'installazione del governo costituzionale al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, pp. 195-196.
- Decreto 30 settembre 1802:** Decreto del vicepresidente di nomina del prefetto di polizia del dipartimento d'Olona (30 settembre 1802), Foglio ufficiale della Repubblica italiana contenente i decreti, proclami, circolari ed avvisi riguardanti l'Amministrazione pubblicati dall'epoca dell'installazione del governo costituzionale al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, p. 209 e ss.
- Decreto 18 ottobre 1802:** Decreto per l'attivazione della legge di polizia del 20 agosto 1802 (18 ottobre 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla costituzione proclamata nei Comizi di Lione al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, 398 e ss.
- Istruzioni 15 novembre 1802:** Istruzioni relative alle attribuzioni della polizia in concorso colle autorità criminali ed amministrative approvate con decreto del vicepresidente del 15 novembre 1802 (15 novembre 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla costituzione proclamata nei Comizi di Lione al 31 dicembre 1802, anno I, Milano, p. 433 e ss.
- Decreto 25 dicembre 1802:** Decreto presidenziale di nomina del segretario di stato (25 dicembre 1802), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1803, anno II, Milano, p. 17.
- Decreto 7 febbraio 1803:** Decreto del vicepresidente circa l'istituzione e gli attributi dell'auditore legale presso il Ministero delle finanze (7 febbraio 1803), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1803, anno II, Milano, p. 29.
- Decreto 18 febbraio 1803:** Decreto del vicepresidente per la determinazione delle attribuzioni del Ministero dell'interno (18 febbraio 1803), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1803, anno II, Milano, p. 33 e ss.
- Notifica 26 febbraio 1803:** Notifica del ministro della guerra circa l'ispezione della sanità marittima (26 febbraio 1803), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1803, anno II, Milano, p. 39.
- Decreto 26 luglio 1803:** Decreto presidenziale di nomina del ministro dell'interno (26 luglio 1803), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1803, anno II, Milano, pp. 198-199.
- Legge 19 novembre 1803:** Legge organica sulla Commisaria della contabilità nazionale (19 novembre 1803),

- Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1803, anno II, Milano, p. 279 e ss.
- Attribuzioni 23 novembre 1803:** Attribuzioni del gran giudice, ministro di giustizia (23 novembre 1803), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1803, anno II, Milano, pp. 283-284.
- Legge 10 marzo 1804:** Legge organica sull'uscita dal Corpo legislativo del terzo dei suoi membri previsto dall'articolo 82 della costituzione (10 marzo 1804), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dal 1° gennaio al 30 aprile 1804, anno III, Milano, pp. 129-131.
- Decreto 6 aprile 1804:** Decreto presidenziale di nomina del ministro dell'interno (6 aprile 1804), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dal 1° gennaio al 30 aprile 1804, anno III, Milano, p. 209.
- Decreto 13 agosto 1804:** Decreto presidenziale di nomina del ministro della guerra (13 agosto 1804), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dal 1° maggio al 31 dicembre 1804, anno III, Milano.
- Decreti 13 novembre 1804:** Decreti del vicepresidente per l'erezione di un Magistrato centrale di sanità e la nomina dei suoi membri (13 novembre 1804), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dal 1° maggio al 31 dicembre 1804, anno III, Milano, p. 951 e ss.
- Decreto 22 marzo 1805:** Decreto reale portante la convocazione del Corpo legislativo (22 marzo 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1805, Milano, p. 44.
- Decreto 9 maggio 1805:** Decreto reale di formazione del Consiglio di stato (9 maggio 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1805, Milano, pp. 79-80.
- Primo statuto costituzionale:** Proclama con cui viene pubblicato il primo statuto costituzionale che dichiara l'imperatore dei francesi Napoleone I re d'Italia e determina il modo di successione al Regno (19 marzo 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1805, Milano, pp. 33-43.
- Terzo statuto costituzionale:** Terzo statuto costituzionale (5 giugno 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1805, Milano, p. 117 e ss.
- Elezione 6 giugno 1805:** Elezione dei membri a completamento del Corpo legislativo (6 giugno 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1805, Milano, p. 117 e ss.
- Decreto 7 giugno 1805 a:** Decreto relativo alla nomina del principe Eugenio in viceré d'Italia e alle facoltà lui delegate (7 giugno 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1805, Milano, pp. 117-119.
- Decreto 7 giugno 1805 b:** Decreto di unione del ramo delle imposizioni dirette e dell'amministrazione del censo al Ministero delle finanze e di nomina di alcuni consiglieri di stato a vari rami di amministrazione (7 giugno 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1805, Milano, pp. 120-121.
- Decreto 8 giugno 1805 a:** Decreto sull'amministrazione pubblica e sul comparto territoriale del Regno d'Italia (8 giugno 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1805, Milano, p. 141 e ss.
- Decreto 8 giugno 1805 b:** Decreto con cui vengono stabiliti due segretari di stato per il Regno d'Italia (8 giugno 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1805, Milano, pp. 117-119.
- Decreto 9 giugno 1805 a:** Decreto reale di nomina del ministro della giustizia (9 giugno 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1805, Milano, p. 305.
- Decreto 9 giugno 1805 b:** Decreto reale di nomina dei consiglieri di stato (9 giugno 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1805, Milano, pp. 305-306.
- Decreto 16 giugno 1805:** Decreto reale che fissa il metodo di comunicazione fra il governo e il Corpo legislativo concernente progetti di legge (16 giugno 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1805, Milano, pp. 306-309.
- Decreto 20 giugno 1805:** Decreto di nomina di un consigliere di stato membro del Consiglio degli uditori (20 giugno 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1805, Milano, p. 317.
- Decreti 28 giugno 1805:** Decreti sull'organizzazione dell'Amministrazione delle dogane; dell'Amministrazione dei sali, tabacchi, polveri e dazi di consumo; dell'Amministrazione del demanio e diritti uniti; dell'Amministrazione del censo; dell'Amministrazione del lotto; dell'Amministrazione delle zecche e dell'Amministrazione delle poste (28 giugno 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1805, Milano, pp. 347-354.
- Decreto 29 giugno 1805:** Decreto di nomina del ministro segretario di stato residente a Parigi (29 giugno 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1805, Milano, p. 355.
- Decreto 29 giugno 1805 bis:** Decreto di nomina di due consiglieri uditori nel Consiglio di stato (29 giugno 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1805, Milano, p. 356.
- Decreto 4 luglio 1805:** Decreto di nomina di un membro del Consiglio legislativo (4 luglio 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte seconda, dal 1° luglio al 31 dicembre 1805, Milano, p. 360.
- Decreto 12 luglio 1805:** Decreto di nomina dei cardinali Caprara e Oppizzoni consultori ad honores nel Consiglio di stato (12 luglio 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte seconda, dal 1° luglio al 31 dicembre 1805, Milano, p. 395.
- Legge 17 luglio 1805:** Legge generale di finanza per gli anni 1805 e 1806 (17 luglio 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte seconda, dal 1° luglio al 31 dicembre 1805, Milano, p. 425 e ss.
- Decreto 25 luglio 1805:** Decreto di nomina di due consiglieri uditori nel Consiglio di stato (25 luglio 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte seconda, dal 1° luglio al 31 dicembre 1805, Milano, p. 451.
- Decreto 27 luglio 1805 a:** Decreto reale con cui si dispone il termine delle sedute del Corpo legislativo (27 luglio 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte seconda, dal 1° luglio al 31 dicembre 1805, Milano, pp. 454-455.



- Decreto 27 luglio 1805 b:** Decreto di organizzazione della Direzione della liquidazione del debito pubblico (27 luglio 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte seconda, dal 1° luglio al 31 dicembre 1805, Milano, pp. 455-456.
- Decreti 1 agosto 1805:** Decreti reali con cui viene stabilita una Direzione di polizia generale e nominato il direttore (1 agosto 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte seconda, dal 1° luglio al 31 dicembre 1805, Milano, pp. 467-469.
- Decreto 19 ottobre 1805 a:** Decreto con cui sono concentrati nel Magistrato centrale di sanità gli oggetti di sanità marittima (19 ottobre 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte seconda, dal 1° luglio al 31 dicembre 1805, Milano, pp. 537-538.
- Decreto 19 ottobre 1805 b:** Regolamento sull'organizzazione della marina (19 ottobre 1805), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte seconda, dal 1° luglio al 31 dicembre 1805, Milano, p. 525 e ss.
- Decreto 16 gennaio 1806:** Decreto di nomina del ministro dell'interno (16 gennaio 1806), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal primo gennaio al 30 aprile 1806, Milano, p. 1.
- Quarto statuto costituzionale:** Quarto statuto costituzionale riguardante l'adozione del principe Eugenio e la successione alla corona d'Italia (16 febbraio 1806), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal primo gennaio al 30 aprile 1806, pp. 62-64.
- Decreto 30 marzo 1806:** Decreto con cui vengono uniti al Regno d'Italia gli stati veneti e creati in essi dodici ducati gran feudi dell'impero francese (30 marzo 1806), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal primo gennaio al 30 aprile 1806, Milano, pp. 280-284.
- Decreto 22 aprile 1806:** Decreto del viceré con cui si dichiarano in attività i savi nominati dai rispettivi consigli comunali (22 aprile 1806), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 aprile 1806, Milano, pp. 363-364.
- Decreto 29 aprile 1806:** Decreto riguardante l'organizzazione in dipartimenti degli stati veneti (29 aprile 1806), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal primo gennaio al 30 aprile 1806, Milano, pp. 388 e ss..
- Decreto 24 maggio 1806:** Decreto con cui viene riunito al Regno d'Italia il principato di Guastalla (24 maggio 1806), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte seconda, dal primo maggio al 31 agosto 1806, Milano, pp. 575-576.
- Decreto 11 gennaio 1807:** Decreto di nomina dei presidenti del tribunale di cassazione e di quelli di appello di Milano e Brescia in consiglieri di stato onorari (11 gennaio 1807), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1807, Milano, p. 20.
- Decreto 27 aprile 1807:** Decreto con cui si stabilisce che la Direzione generale del censo prenda la denominazione di Direzione generale del censo e delle imposizioni dirette (27 aprile 1807), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal primo gennaio al 30 giugno 1807, p. 213.
- Decreto 5 giugno 1807:** Decreto con cui vennero concentrate nel podestà e nel sindaco le funzioni attribuite alla Municipalità dal decreto 8 giugno 1805 (5 giugno 1807), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1807, Milano, p. 291.
- Decreto 14 luglio 1807:** Decreto sull'aggregazione e concentrazione dei comuni di 2a. e 3a. classe, distanti ancora dal loro maximum di popolazione (14 luglio 1807), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte seconda, dal primo luglio al 30 settembre 1807, Milano, pp. 372-373.
- Decreti 4 agosto 1807:** Decreti di erezione della Direzione generale dell'amministrazione dei comuni e di nomina del direttore (4 agosto 1807), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte seconda, dal 1° luglio al 30 settembre 1807, Milano, pp. 386-387.
- Decreto 30 novembre 1807:** Decreto di nomina dei podestà nei comuni di prima classe negli antichi dipartimenti del Regno (30 novembre 1807), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte terza, dal primo ottobre al 31 dicembre 1807, Milano, p. 1171 e ss.
- Decreti 19 dicembre 1807:** Decreti con cui viene aumentato il numero dei consiglieri di stato e si provvede alla loro nomina (19 dicembre 1807), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte terza, dal primo ottobre al 31 dicembre 1807, Milano, p. 1214 e ss.
- Patente 20 dicembre 1807:** Reale lettera patente 20 dicembre 1807 con cui viene conferito al principe Eugenio Napoleone il titolo di principe di Venezia (20 dicembre 1807), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte terza, dal primo ottobre al 31 dicembre 1807, Milano, p. 1222.
- Quinto statuto costituzionale:** Quinto statuto costituzionale con cui viene eretto il Senato consulente (20 dicembre 1807), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte terza, dal primo ottobre al 31 dicembre 1807, Milano, pp. 1220-1221.
- Decreto 21 dicembre 1807:** Decreto con cui si determina il passaggio degli oggetti di beneficenza pubblica tra le attribuzioni del ministro dell'interno (21 dicembre 1807), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte terza, dal primo ottobre al 31 dicembre 1807, Milano, pp. 1229-1230.
- Decreto 9 febbraio 1808:** Decreto vicereale di formazione del Circondario esterno del comune di Milano (9 febbraio 1808), ASMi, censo p.m., cart. 1361.
- Sesto statuto costituzionale:** Sesto statuto costituzionale sull'organizzazione del Senato consulente (21 marzo 1808), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 31 maggio 1808, Milano, pp. 216-222.
- Decreto 2 aprile 1808:** Decreto sull'unione delle province d'Urbino, Ancona, Macerata e Camerino al Regno d'Italia (2 aprile 1808), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal primo gennaio al 31 maggio 1808, Milano, pp. 392-393.
- Decreto 20 aprile 1808:** Decreto sulla divisione delle province riunite nei tre dipartimenti del Metauro, del Musone e del Tronto (20 aprile 1808), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal primo gennaio al 31 maggio 1808, Milano, pp. 395-399.
- Decreto 16 agosto 1808:** Decreto sul modo di convocazione dei Collegi elettorali e sulla formazione delle liste per la nomina dei senatori (16 agosto 1808), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte seconda, dal primo giugno al 31 dicembre 1808, Milano, pp. 700-702.
- Settimo statuto costituzionale:** Settimo statuto costituzionale sui titoli e i maggioraschi del Regno (21 settembre



- 1808), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte seconda, dal primo giugno al 31 dicembre 1808, Milano, p. 824 e ss.
- Decreto 19 febbraio 1809:** Decreto di nomina dei membri del Senato consulente (19 febbraio 1809), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia dal primo gennaio al 31 dicembre 1809, Milano, pp. 49-51.
- Decreto 9 marzo 1809:** Decreto di nomina del presidente ordinario del Senato consulente (9 marzo 1809), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia dal primo gennaio al 31 dicembre 1809, Milano, p. 61.
- Decreti 10 ottobre 1809:** Decreti reali di nomina a varie cariche istituzionali (10 ottobre 1809), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia dal primo gennaio al 31 dicembre 1809, Milano, p. 274 e ss.
- Decreto 10 ottobre 1809 a:** Decreto reale di nomina del ministro dell'interno (10 ottobre 1809), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia dal primo gennaio al 31 dicembre 1809, Milano, p. 271.
- Decreto 10 ottobre 1809 b:** Decreto reale di nomina del consigliere segretario di stato (10 ottobre 1809), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia dal primo gennaio al 31 dicembre 1809, Milano, p. 272.
- Decreto 10 ottobre 1809 c:** Decreto reale di nomina di sedici senatori (10 ottobre 1809), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia dal primo gennaio al 31 dicembre 1809, Milano, p. 273.
- Decreto 4 novembre 1809:** Decreto per l'aggregazione e l'unione dei comuni del dipartimento d'Olona (4 novembre 1809), ASMi, censo p.m., cart. 764.
- Decreto 9 novembre 1809:** Decreto per il regolamento che stabilisce natura e forme delle relazioni del Senato col governo (9 novembre 1809), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia dal primo gennaio al 31 dicembre 1809, Milano, p. 302 e ss.
- Decreto 31 gennaio 1810:** Decreto di richiamo ad altro incarico del ministro della guerra Caffarelli (31 gennaio 1810), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte I, dal primo gennaio al 31 giugno 1810, Milano, p. 5.
- Decreto 7 febbraio 1810:** Decreto di nomina a senatore del gran giudice ministro della giustizia Luosi (7 febbraio 1810), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte I, dal primo gennaio al 31 giugno 1810, Milano, p. 6.
- Nono statuto costituzionale:** Nono statuto costituzionale sulla fissazione dell'appannaggio spettante al viceré (15 marzo 1810), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1810, Milano, p. 211 e ss.
- Decreto 28 maggio 1810:** Decreto sulla definitiva riunione al Regno d'Italia del Tirolo meridionale (28 maggio 1810), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte I, dal primo gennaio al 31 giugno 1810, Milano, pp. 304-305.
- Decreto 23 dicembre 1810:** Decreto di nomina a senatore di De Moll (23 dicembre 1810), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte III, dal 1° ottobre al 31 dicembre 1810, Milano, p. 1274.
- Decreto 8 gennaio 1811:** Decreto di nomina di Alberto Litta a podestà di Milano (8 gennaio 1811), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1811, Milano, pp. 43-44.
- Decreto 9 luglio 1811:** Decreto reale di nomina del ministro del tesoro pubblico (9 luglio 1811), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte seconda, dal 1° luglio al 31 dicembre 1811, Milano, p. 686.
- Decreto 10 agosto 1811:** Decreto reale di nomina del ministro della guerra (10 agosto 1811), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte seconda, dal 1° luglio al 31 dicembre 1811, Milano, p. 830.
- Decreto 8 novembre 1811:** Decreto per la concentrazione e l'unione dei comuni del dipartimento d'Olona (8 novembre 1811), ASMi, censo p.m., cart. 764.
- Decreto 8 febbraio 1812:** Decreto reale per lo stabilimento e l'organizzazione della Corte de' conti (8 febbraio 1812), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1812, Milano, p. 117 e ss.
- Decreto 7 marzo 1812:** Decreto di nomina dei presidenti e del procuratore generale della Corte dei conti (7 marzo 1812), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1812, Milano, p. 233.
- Decreto 25 marzo 1812:** Decreto di nomina dei giudici, referendari e cancelliere capo della Corte dei conti (25 marzo 1812), Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima, dal 1° gennaio al 30 giugno 1812, Milano, p. 254.
- Avviso 21 aprile 1814:** Avviso della Reggenza che conferma tutte le autorità giudiziarie ed amministrative nell'esercizio delle loro funzioni ed incarica Barbò del portafoglio del Ministero delle finanze (21 aprile 1814), Atti di governo dal 21 aprile al 31 dicembre 1814, Milano, p. 6.
- Nomina 21 aprile 1814:** Nomina da parte del Consiglio comunale dei membri componenti la Reggenza del governo provvisorio (21 aprile 1814), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1814, p. 1.
- Proclama 23 aprile 1814:** Proclama della Reggenza con cui la stessa annuncia di essere stata confermata dai Collegi elettorali riuniti (23 aprile 1814), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1814, p. 10.
- Determinazione 24 aprile 1814:** Determinazione della Reggenza del governo provvisorio di incarico del portafoglio del Ministero dell'interno (24 aprile 1814), Atti di governo dal 21 aprile al 31 dicembre 1814, Milano, p. 14.
- Nomina 24 aprile 1814:** Nomina di altri sette membri della Reggenza del governo provvisorio (24 aprile 1814), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1814, p. 14.
- Proclama 26 aprile 1814:** Proclama del sig. commissario imperiale Annibale marchese Sommariva con cui annuncia che prende possesso del territorio del Regno non ancora conquistato dalle truppe alleate e conferma la Reggenza provvisoria di governo e i funzionari pubblici (26 aprile 1814), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1814, p. 18.
- Proclama 27 aprile 1814:** Proclama della Reggenza del governo provvisorio sull'ingresso delle armate delle potenze alleate sul territorio italiano (27 aprile 1814), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1814, p. 22.
- Determinazione 5 maggio 1814:** Determinazione della Reggenza del governo provvisorio che concentra la Direzione generale di polizia nel Ministero dell'interno ed incarica provvisoriamente il giudice Sormani della polizia generale (5 maggio 1814), Atti di governo dal 21 aprile al 31 dicembre 1814, Milano, p. 33.

- Determinazione 10 maggio 1814:** Determinazione della Reggenza del governo provvisorio che dichiara cessato dalle funzioni di ministro della guerra Fontanelli e conferma nelle funzioni d'incaricato del portafoglio del Ministero il generale Bianchi d'Adda (10 maggio 1814), Atti di governo dal 21 aprile al 31 dicembre 1814, Milano, p. 37.
- Proclama 25 maggio 1814:** Proclama riguardante la nomina del maresciallo Bellegarde in commissario plenipotenziario delle province del cessato Regno d'Italia (25 maggio 1814), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, pp. 52-53.
- Proclama 12 giugno 1814:** Proclama con cui S.E. il signor maresciallo conte di Bellegarde annuncia la pace segnata a Parigi il 30 maggio e la conseguente definitiva aggregazione di queste province all'Impero d'Austria (12 giugno 1814), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1814, p. 60.
- Determinazione 27 luglio 1814 a:** Determinazione del feldmaresciallo Bellegarde per la soppressione del Ministero della giustizia (27 luglio 1814), Atti di governo dal 21 aprile al 31 dicembre 1814, Milano, pp. 92-97.
- Determinazione 27 luglio 1814 b:** Determinazione del feldmaresciallo Bellegarde per la soppressione del Ministero dell'interno (27 luglio 1814), Atti di governo dal 21 aprile al 31 dicembre 1814, Milano, pp. 98-99.
- Determinazione 27 luglio 1814 c:** Determinazione del feldmaresciallo Bellegarde per la soppressione del Ministero delle finanze (27 luglio 1814), Atti di governo dal 21 aprile al 31 dicembre 1814, Milano, pp. 100-101.
- Determinazione 27 luglio 1814 d:** Determinazione del feldmaresciallo Bellegarde per la soppressione del Ministero per il culto (27 luglio 1814), Atti di governo dal 21 aprile al 31 dicembre 1814, Milano, p. 102.
- Determinazione 29 luglio 1814 a:** Determinazione del feldmaresciallo Bellegarde per la soppressione del Ministero del tesoro (29 luglio 1814), Atti di governo dal 21 aprile al 31 dicembre 1814, Milano, pp. 110-111.
- Determinazione 29 luglio 1814 b:** Determinazione del feldmaresciallo Bellegarde per la soppressione della Corte dei conti e l'istituzione di una Direzione generale di contabilità (29 luglio 1814), Atti di governo dal 21 aprile al 31 dicembre 1814, Milano, pp. 109-110.
- Determinazione 16 agosto 1814:** Determinazione del feldmaresciallo Bellegarde per la soppressione del Ministero della guerra e marina (16 agosto 1814), Atti di governo dal 21 aprile al 31 dicembre 1814, Milano, pp. 118-120.
- Determinazione 31 marzo 1815:** Erezione di una corte speciale straordinaria residente in Milano per conoscere tutti i crimini e delitti contro la sicurezza dello stato (31 marzo 1815), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1815, n. 16, p. 33.
- Patente 7 aprile 1815:** Pubblicazione dell'imperiale regia patente del 7 corrente che crea degli stati austriaci in Italia un Regno Lombardo-Veneto (7 aprile 1815), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1815, p. 47.
- Notificazione 16 aprile 1815:** Notificazione della patente di S.M.I.R.A per la formazione del Regno Lombardo-Veneto (16 aprile 1815), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1815, p. 45.
- Determinazione 21 aprile 1815:** Determinazione del governatore in Milano Saurau per la cessazione della polizia del dipartimento d'Olona e l'organizzazione della Direzione generale della polizia (21 aprile 1815), Atti di governo 1815, parte prima, dal 1° gennaio al 30 settembre 1815, Milano, pp. 60-61.
- Notificazione 21 aprile 1815:** Notificazione circa la cessazione della vecchia polizia del dipartimento d'Olona ed organizzazione di una nuova più conforme alle presenti circostanze (21 aprile 1815), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1815, p. 60.
- Patente 24 aprile 1815:** Patente di S.M.I.R.A. che stabilisce l'organizzazione delle Congregazioni centrali e provinciali del Regno (24 aprile 1815), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1815, p. 67.
- Determinazione 5 novembre 1815:** Determinazione che costituisce in corti speciali le corti di giustizia civile e criminale dell'Olona, Alto Po, Mincio, Mella, Serio e Lario per conoscere i delitti di omicidio con furto e di aggressione a mano armata (5 novembre 1815), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1815, n. 64, p. 1054.
- Determinazione 21 novembre 1815:** Soppressione della corte speciale straordinaria decretata il dì 31 marzo p.p. e conferma di quelle decretate il 5 corrente (21 novembre 1815), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1815, n. 71, p. 1067.
- Risoluzione 27 novembre 1815:** Risoluzione con cui viene istituito pel 1 gennaio l'imperiale regio tribunale d'appello generale e superiore giudizio criminale di Milano, e cessazione delle attuali corti d'appello di Milano e Brescia (27 novembre 1815), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1815, n. 74, p. 1072.
- Circolare 1816:** Circolare contenente le istruzioni pei regi cancellieri del censo nell'assumere l'esercizio delle loro funzioni (1816), Circolari dell'I. R. tribunale d'appello generale ed altre disposizioni generali emanate dalle diverse autorità, in Atti del governo 1814-1849, Milano, 1816, p. 52.
- Nomina 2 gennaio 1816:** Cessazione della Reggenza e nomina dell'imperiale regio governo (2 gennaio 1816), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1816, p. 1.
- Determinazione 24 gennaio 1816:** Determinazione sulla divisione del governo di Milano in nove province in ciascuna della quali è istituita una regia delegazione (24 gennaio 1816), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1816, p. 33.
- Notificazione 12 febbraio 1816:** Notificazione dell'Imperiale Regio governo di Milano sulla compartimentazione territoriale della Lombardia (12 febbraio 1816), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1816, p. 63..
- Ordinanza 12 febbraio 1816:** Ordinanza imperiale sulla nuova amministrazione dei comuni in tutte le province del Regno (12 febbraio 1816), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1816, p. 55.
- Patente 7 marzo 1816:** Sovrana patente di nomina di S.A.I l'arciduca Antonio in viceré del Regno (7 marzo 1816), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1816, p. 214.
- Notificazione 9 aprile 1816:** Notificazione del regio governo sulla cessazione dell'Intendenza generale delle finanze. Concentramento nell'I.R. governo della direzione superiore di tutti i rami camerali e di finanza. Divisione

- ne dell'I.R. governo in due sezioni (9 aprile 1816), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1816, p. 231.
- Notificazione 12 aprile 1816:** Istruzioni per l'attivazione del nuovo metodo di amministrazione comunale colle attribuzioni delle rispettive autorità (12 aprile 1816), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1816, p. 236.
- Istituzione 22 aprile 1816:** Istituzione ed organizzazione del regio ufficio di censura (22 aprile 1816), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1816, n. 49, p. 353.
- Notificazione 30 giugno 1816:** Notificazione dell'Imperiale regio governo di Milano circa la attivazione del senato italiano del supremo tribunale di giustizia in Verona al 1 agosto (30 giugno 1816), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1816, n. 62, p. 382.
- Notificazione 1 novembre 1817:** Notificazione dell'Imperiale regio governo di Milano circa la conservazione e riorganizzazione del corpo della gendarmeria (1 novembre 1817), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1817, p. 238-307.
- Patente 3 gennaio 1818:** Sovrana patente di nomina di S.A.I. il signor arciduca Ranieri in viceré del Regno Lombardo-Veneto (3 gennaio 1818), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1818, p. 1.
- Notificazione 3 febbraio 1818:** Notificazione dell'Imperiale regio governo di Milano circa il nuovo sistema per l'amministrazione della giustizia presso le prime istanze (3 febbraio 1818), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1818, n. 5, p. 13.
- Avviso 20 febbraio 1818:** Avviso dell'Imperiale regio tribunale d'appello di Milano circa la divisione di giurisdizione delle due preture urbane di Milano (20 febbraio 1818), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1818, parte seconda, Circolari dell' I. R. tribunale d'appello generale ed altre disposizioni generali, n. 28, p. 157.
- Notificazione 21 luglio 1818:** Notificazione dell'Imperiale regio governo di Milano portante nuove istruzioni in aggiunta a quelle già pubblicate in data 22 aprile 1816 relative all'imperiale regio ufficio di censura (21 luglio 1818), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1818, n. 37, p. 153.
- Circolare 24 luglio 1818:** Circolare relativa alla sostituzione delle denominazione di cancelliere del censo con quella di commissario distrettuale (24 luglio 1818), Circolari dell'I. R. tribunale d'appello generale ed altre disposizioni generali emanate dalle diverse autorità, in Atti del governo 1814-1849, Milano, 1818, p. 324.
- Patente 31 dicembre 1818:** Pubblicazione della patente sovrana 31 dicembre 1818 relativa all'istituzione ed alle attribuzioni della giunta del censimento residente in Milano (28 febbraio 1819), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1819, n. 12, p. 33.
- Patente 27 agosto 1820:** patente 27 agosto 1820 portante l'erezione in Milano dell'Imperiale regia commissione di liquidazione del debito pubblico del Regno Lombardo-Veneto (31 dicembre 1820), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1820.
- Notificazione 6 aprile 1821:** Disposizione per l'immediato soddisfacimento di quella parte del debito liquido ed iscritto a peso del Monte già Napoleone di Milano che sulle basi dell'effettuato riparto resta a carico dell'Austria (6 aprile 1821), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1821, n. 13, p. 51.
- Proclama 14 aprile 1821:** Pubblicazione del proclama della commissione diplomatica riunita in Milano in data 14 corrente aprile, portante i riparti e le conseguenti assunzioni delle alte sovranità pel pagamento del debito pubblico in esecuzione dell'art. 97 dell'atto finale del congresso di Vienna 9 giugno 1815 (20 aprile 1821), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1821, n. 15, p. 59.
- Patente 24 maggio 1822:** Pubblicazione della sovrana patente 24 maggio 1822 relativa all'istituzione di uno stabilimento di credito pubblico da erigersi in Milano sotto la denominazione di Monte del Regno Lombardo-Veneto (1 luglio 1822), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1822, p. 103-120.
- Regolamento 26 marzo 1825:** Regolamento dell'imperiale regia prefettura del monte del Regno Lombardo-Veneto per l'esecuzione della sovrana patente 24 maggio 1822, stato approvato dall'eccelsa presidenza dell'imperiale regia camera aulica generale con rispettato dispaccio 3 febbraio 1825, n. 226-19, diramato colla circolare governativa 26 marzo (26 marzo 1825), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1825, n. 22, p. 59.
- Notificazione 15 maggio 1830:** Notificazione dell'Imperiale regio governo di Milano circa l'istituzione per il 1 agosto dell'imperiale regio Magistrato camerale, sue attribuzioni e competenze (15 maggio 1830), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1830 p. 108.
- Notificazione 1 maggio 1832:** Notificazione dell'imperiale regio governo contenente le disposizioni riguardanti la sistemazione delle preture urbane nelle città capoluoghi di provincia (1 maggio 1832), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1832, n. 12, p. 25.
- Circolare 6 ottobre 1838:** Circolare sulle iniziative criminali competenti alle preture urbane (6 ottobre 1838), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1838, p. 249.
- Dispaccio 18 marzo 1848:** Dispaccio telegrafico portante l'abolizione della censura, la fissazione del termine per l'adunanza degli stati dei regni tedeschi e slavi e delle Congregazioni del Lombardo-Veneto (18 marzo 1848), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1848, p. 60.
- Determinazioni 26 luglio 1848:** Determinazioni concernenti l'organizzazione ed il governo dell'azienda politica nelle province e nei distretti italiani già rioccupati e da rioccuparsi dall'imperiale regia armata (26 luglio 1848), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1848, p. 61.
- Avviso 5 agosto 1848:** Avviso della Congregazione municipale circa la convenzione stipulata tra S.M. il Re di Sardegna e S.E. il feldmaresciallo Radetzky sulla rioccupazione della città di Milano (5 agosto 1848), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1848, p. 66.
- Proclama 6 agosto 1848:** Proclama del feldmaresciallo Radetzky che dichiara la città di Milano in stato d'assedio e la nomina del signor tenente maresciallo Felice di Schwarzenberg a governatore militare della medesima (6 agosto 1848), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1848, p. 67.
- Avviso 7 agosto 1848 a:** Avviso del regio governatore militare della città di Milano di diffida agli abitanti della città per la consegna di tutte le armi da fuoco e da taglio,

- non che delle munizioni di guerra (7 agosto 1848), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1848, p. 74.
- Avviso 7 agosto 1848 b:** Avviso della Regia Intendenza generale sulla abolizione della tassa personale (7 agosto 1848), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1848, p. 76.
- Notificazione 7 agosto 1848 a:** Notificazione della regia Intendenza generale dell'armata circa le nuove esenzioni dal bollo accordate per alcuni determinati atti (7 agosto 1848), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1848, p. 70.
- Notificazione 7 agosto 1848 b:** Notificazione della regia Intendenza [...] circa la provvisoria sospensione della controlleria doganale sulle merci di cotone greggio o manufatto, puro o misto e desistenza d'ufficio da ogni procedura penale per contravvenzioni finanziarie pendenti (7 agosto 1848), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1848, p. 73.
- Proclama 7 agosto 1848:** Proclama del tenente maresciallo Scwarz che dichiara sciolta la guardia nazionale, come pure non comportabile collo stato d'assedio la libertà di stampa (7 agosto 1848), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1848, p. 68.
- Convenzione 9 agosto 1848:** Convenzione di armistizio fra le armate sarda ed austriaca come preludio delle negoziazioni per un trattato di pace (9 agosto 1848), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1848, p. 79.
- Notificazione 10 agosto 1848:** Notificazione della Regia Intendenza generale dell'armata sulla ampliamento delle attribuzioni originariamente demandate alle Congregazioni provinciali e municipali (10 agosto 1848), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1848, p. 83.
- Notificazione 1 settembre 1848:** Notificazione della nomina del tenente maresciallo conte Francesco di Wimpfen a governatore militare della città di Milano (1 settembre 1848), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1848, p. 103.
- Notificazione 2 dicembre 1848:** Notificazione dell'abdicazione di S.M.I.R.A. Ferdinando I al trono imperiale d'Austria e rinuncia di S.A.I. e R. l'arciduca Francesco Carlo, di lui fratello e legittimo successore nel regno, in favore di suo figlio il serenissimo arciduca Francesco Giuseppe (2 dicembre 1848), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1848, p. 138.
- Comunicazione 17 marzo 1849:** Comunicazione del motto sovrano adottato da S.M.I.R.A. (17 marzo 1849), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1849, p. 22.
- Notificazione 17 marzo 1849:** Notificazione del regio governo militare della città di Milano circa le autorità che vengono costituite al reggimento della cosa pubblica nella città di Milano durante l'assenza di S.E. il signor feldmaresciallo conte Radetzky (17 marzo 1849), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1849, p. 42.
- Trattato 6 maggio 1849:** Trattato di pace fra l'Austria ed il Piemonte (6 maggio 1849), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1849, p. 91.
- Proclama 25 ottobre 1849:** Proclama portante la nomina di S.E. il signor feldmaresciallo conte Radetzky in governatore generale per gli affari civili e militari del Regno Lombardo-Veneto (25 ottobre 1849), Atti del governo lombardo 1814-1849, Milano, 1849, p. 170.
- Avviso 28 novembre 1849:** Avviso del feldmaresciallo conte Radetzky circa la concentrazione nelle autorità militari del Regno Lombardo-Veneto delle attribuzioni dell'Alta polizia di stato (28 novembre 1849), Atti del governo lombardo 1814-1849, parte seconda, Milano, 1849, p. 88.
- Ordinanza 26 marzo 1850:** Ordinanza del ministero del commercio con cui si porta pubblica notizia la legge provvisoria e sanzionata da Sua Maestà colla sovrana risoluzione 18 marzo 1850 sull'istituzione di camere di commercio e d'industria (26 marzo 1850), Bollettino provinciale delle leggi e degli atti ufficiali per la Lombardia 1850-1859, Milano, 1850, n. 77, p. 410.
- Patente 7 agosto 1850:** Patente sovrana colla quale si stabilisce l'organizzazione della corte suprema di giustizia e cassazione in Vienna (7 agosto 1850), Bollettino provinciale delle leggi e degli atti ufficiali per la Lombardia 1850-1859, Milano, 1851, n. 98, p. 262.
- Ordinanza 31 dicembre 1850:** Ordinanza con cui vengono stabilite le basi della definitiva organizzazione delle autorità politico amministrative del Regno Lombardo-Veneto (31 dicembre 1850), Bollettino provinciale delle leggi e degli atti ufficiali per la Lombardia 1850-1859, Milano, 1851, n. 20, p. 107.
- Notificazione 12 febbraio 1851:** Notificazione della luogotenenza lombarda sul trattamento degli affari finora devoluti al Senato Lombardo-Veneto dell'I.R. supremo tribunale di giustizia (12 febbraio 1851), Bollettino provinciale delle leggi e degli atti ufficiali per la Lombardia 1850-1859, Milano, 1851, n. 40, p. 149.
- Notificazione 30 marzo 1851:** Notificazione dell'I.R. governo civile e militare Lombardo-Veneto. Scioglimento della Direzione superiore delle finanze in Verona ed istituzione di due prefetture di finanza in Milano e Venezia (30 marzo 1851), Bollettino provinciale delle leggi e degli atti ufficiali per la Lombardia 1850-1859, Milano, 1851, n. 107, p. 300.
- Circolare 20 agosto 1852:** Circolare della luogotenenza lombarda con cui si partecipa che il corpo delle guardie militari dell'ordine pubblico in Milano porterà quindi innanzi la denominazione Sezione dell'I.R. corpo delle guardie militari di polizia in Milano (20 agosto 1852), Bollettino provinciale delle leggi e degli atti ufficiali per la Lombardia 1850-1859, Milano, 1852, n. 353, p. 714.
- Ordinanza 20 agosto 1853:** Ordinanza del ministero dell'interno con la quale si pubblicano le disposizioni emanate con sovrano viglietto 13 agosto 1853 per regolare lo stato d'assedio nel Regno Lombardo-Veneto (20 agosto 1853), Bollettino provinciale delle leggi e degli atti ufficiali per la Lombardia 1850-1859, Milano, 1853, n. 165, p. 389.
- Ordinanza 21 aprile 1854:** Ordinanza dei Ministeri dell'interno e della giustizia, del comando superiore dell'armata e del dicastero di polizia circa la sovrana risoluzione sullo stato d'assedio nel Regno Lombardo-Veneto (21 aprile 1854), Bollettino provinciale degli atti di governo, Milano, 1854, p. 182.
- Ordinanza 22 maggio 1854:** Ordinanza dei ministeri dell'interno e della giustizia colla quale [...] si istituisce il tribunale destinato nel Regno Lombardo-Veneto a procedere e punire pei crimini di altro tradimento, sollevazione e ribellione (22 maggio 1854), Bollettino provinciale degli atti di governo per la Lombardia 1850-1859, Milano, 1854, n. 126, p. 205.
- Decreto 10 gennaio 1856:** Decreto del ministero delle finanze riguardante l'istituzione di procure di finanza a

- Milano ed a Venezia (10 gennaio 1856), Bollettino provinciale degli atti di governo per la Lombardia 1850-1859, Milano, 1856, n. 11, p. 9.
- Ordinanza 30 marzo 1856:** Ordinanza del Ministero dell'interno riguardante la sistemazione e le attribuzioni d'ufficio delle luogotenenze nel Regno Lombardo-Veneto (30 marzo 1856), Bollettino provinciale degli atti di governo, Milano, 1856, p. 87.
- Ordinanza 30 marzo 1856:** Ordinanza del ministero dell'interno riguardante la sistemazione e le attribuzioni d'ufficio delle luogotenenze del Regno Lombardo-Veneto (30 marzo 1856), Bollettino provinciale degli atti di governo per la Lombardia 1850-1859, Milano, 1856, n. 42, p. 87.
- Legge 25 aprile 1859:** Legge che investe S.M. il re dei pieni poteri in caso di guerra con l'Austria, e durante la medesima (25 aprile 1859), Atti del governo di S. M. il Re di Sardegna, 1859, v. I., n. 3345, p.391.
- Decreto 26 aprile 1859:** Regio decreto col quale S.A.R il principe Eugenio di Carignano è nominato luogotenente generale del regno durante la sua assenza dalla capitale (26 aprile 1859), Atti del governo di S. M. il Re di Sardegna, v. I, 1859, n.3347, p. 39.
- Decreto 8 giugno 1859:** Regio decreto che provvede all'amministrazione delle province di Lombardia (8 giugno 1859), Atti del governo di S. M. il Re di Sardegna, 1859, v. II, n. 3425, p. 621.
- Decreto 11 giugno 1859:** Regio decreto che istituisce temporaneamente presso il Ministero degli affari esteri una direzione generale per gli affari riguardanti le province unite o poste sotto la protezione di S. M. (11 giugno 1859), Atti del governo di S. M. il Re di Sardegna, 1859, v. 2, n. 3428, p. 63.
- Decreto 15 giugno 1859 a:** Regio decreto che provvede al reggimento temporaneo delle province parmensi (15 giugno 1859), Atti del governo di S. M. il Re di Sardegna, 1859, v. 2, n. 3440, p. 673.
- Decreto 15 giugno 1859 b:** Regio decreto che provvede al reggimento temporaneo delle province modenesi (15 giugno 1859), Atti del governo di S. M. il Re di Sardegna, 1859, v. 2, n. 3441, p. 679.
- Decreto 16 giugno 1859:** Regio decreto che scioglie le Congregazioni centrale e provinciali della Lombardia (16 giugno 1859), Atti del governo di S. M. il Re di Sardegna, 1859, v. 2, n. 3442, p. 685.
- Legge 24 luglio 1859:** Legge che istituisce a Milano un Tribunale di terza istanza per la cognizione di tutti gli affari che erano di competenza della Corte suprema di giustizia in Vienna (24 luglio 1859), Atti del governo di S. M. il Re di Sardegna, 1859, v. 2, n.3573, p. 1021.
- Decreto 31 luglio 1859 a:** Regio decreto che sopprime la Direzione generale istituita presso il Ministero degli affari esteri con altro decreto 11 giugno ultimo scorso (31 luglio 1859), Atti del governo di S. M. il Re di Sardegna, 1859, v. 2, n. 3536, p. 909.
- Decreto 31 luglio 1859 b:** Regio decreto col quale viene ordinato che i pieni poteri conferiti in via straordinaria al governatore di Lombardia debbansi ritenere cessati (31 luglio 1859), Atti del governo di S. M. il Re di Sardegna, 1859, v. 2, n. 3537. p. 911.
- Legge 23 ottobre 1859:** Legge relativa alla nuova circoscrizione provinciale e comunale (23 ottobre 1859), Atti del governo di S. M. il Re di Sardegna, 1859, v. 3, n. 3702, p. 1401.
- Decreto 1 dicembre 1859:** Regio decreto che autorizza il governo del re a dar piena ed intiera esecuzione al trattato concluso fra la Sardegna e la Francia, ed a quello tra la Sardegna, l'Austria e la Francia sottoscritti a Zurigo il 10 novembre ultimo scorso (1 dicembre 1859), Atti del governo di S. M. il Re di Sardegna, 1859, v. 4, n. 3811, p. 2827.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Almanacco 1817:** *Almanacco imperiale reale per l'anno MDCCCXVII*, Milano, 1817.
- Almanacco 1820:** *Almanacco imperiale reale per le provincie del Regno Lombardo-Veneto soggette al Governo di Milano per l'anno 1820*, Milano, 1820.
- Ancarani 1969:** Giovanni Ancarani, *Gli organi di governo della Repubblica italiana (1802-1805)*, Milano, 1969.
- Ancarani 1988 a:** Giovanni Ancarani, *Il governo della Repubblica italiana (1802-1805). Vol. III, tomo II. Il Ministero degli affari interni*, Milano, 1988.
- Ancarani 1988 b:** Giovanni Ancarani, *Il governo della Repubblica italiana (1802-1805). Vol. II, tomo III. Il Ministero della guerra*, Milano, 1988.
- Annoni 1959:** Ada Annoni, *Gli inizi della dominazione austriaca in Storia di Milano*, v. XII, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1959, p. 3-268.
- Annoni 1966:** Ada Annoni, *Stato di Milano (dominio asburgico 1535-1748) e Lombardia Austriaca (1749-1796) in Acta Italica*, Milano, 1966.
- Antonielli 1983:** Livio Antonielli, *I prefetti dell'Italia napoleonica. Repubblica e Regno d'Italia*, Bologna, 1983.
- Antonielli 1993:** Livio Antonielli, *Milano capitale napoleonica in Franco Della Peruta, Storia illustrata di Milano, Milano moderna, vol. V*, Milano, 1993.
- Arese 1970:** Franco Arese, *Le supreme cariche del Ducato di Milano. I: Da Francesco II Sforza a Filippo V*, "ASL", 1970, XCVII.
- Arese 1979-1980:** Franco Arese, *Le supreme cariche del Ducato di Milano e della Lombardia austriaca 1706-1796*, "ASL", 1979-1980, p. 535-598.
- Arese 1980:** Franco Arese, *Nobiltà e patriziato nello Stato di Milano in Dallo Stato di Milano alla Lombardia contemporanea, v. I*, Milano, 1980.
- Arese 1982:** Franco Arese, *La matricola del patriziato milanese di Maria Teresa in Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa, v. III*, Bologna, 1982.
- ASMi 1982:** Archivio di Stato di Milano, *Maria Teresa e la Lombardia austriaca 1740-1780*, Como, 1982.
- Atti della commissione Giulini:** Nicola Raponi (a cura di), *Atti della commissione Giulini per l'ordinamento temporaneo della Lombardia (1859) in Fondazione italiana per la storia amministrativa. Acta Italica 2*, Milano, 1962.
- Avetta 1938:** Maria Avetta (a cura di), *I rapporti fra governo sardo e governo provvisorio di Lombardia durante la guerra del 1848*, Roma, 1938.

- Barni 1954:** Gian Luigi Barni, *La lotta contro il Barbarossa* in *Storia di Milano*, v. IV, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1954, p. 3-112.
- Bendiscioli 1957a:** Mario Bendiscioli, *Politica, amministrazione e religione nell'età dei Borromei* in *Storia di Milano*, v. X, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1957, p. 3-352.
- Bendiscioli 1957b:** Mario Bendiscioli, *Vita sociale e culturale* in *Storia di Milano*, v. X, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1957, p. 353-498.
- Bianchi 1982:** Mario Bianchi, *Le origini del Monte di Santa Teresa* in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, v. I, Bologna, 1982, p. 115-132.
- Caizzi 1968:** Bruno Caizzi, *Industria, commercio e banca nella Lombardia nel XVIII secolo*, Milano, 1968.
- Calvi 1874:** Felice Calvi, *Il patriziato milanese*, "ASL", 1874, s. I, a. I.
- Candeloro 1958:** Giorgio Candeloro, *Dalla Restaurazione alla rivoluzione nazionale* in *Storia dell'Italia moderna*, vol. II, Milano, 1958.
- Candeloro 1960:** Giorgio Candeloro, *La rivoluzione nazionale. 1846-1849* in *Storia dell'Italia moderna*, vol. III, Milano, 1960.
- Candeloro 1964:** Giorgio Candeloro, *Dalla rivoluzione nazionale all'Unità. 1849-1860* in *Storia dell'Italia moderna*, vol. IV, Milano, 1964.
- Capra 1984:** Carlo Capra, *Il Settecento* in *Storia d'Italia*, v. XI: *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Torino, 1984.
- Catalano 1956:** Franco Catalano, *la nuova signoria: Francesco Sforza* in *Storia di Milano*, v. VII, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1956.
- Cattaneo 1849:** Carlo Cattaneo, *Dell'insurrezione di Milano nel 1848 e della successiva guerra*, Bruxelles, 1849.
- Chabod 1971:** Federico Chabod, *Lo stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V*, Torino, 1971.
- Chittolini 1993:** Giorgio Chittolini, *Aspetti e caratteri di Milano "comunale"* in *Milano e la Lombardia in età comunale*, XI - XIII, Milano, 1993.
- Chittolini Enciclopedia Europea:** *Enciclopedia Europea Garzanti*, voce: *Milano*, v. VII.
- Cognasso 1955:** Francesco Cognasso, *Istituzioni comunali e signorili di Milano sotto i Visconti* in *Storia di Milano*, v. VI, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1955, p. 451-546.
- Coraccini 1823:** Federico Coraccini, *Storia dell'amministrazione del Regno d'Italia durante il dominio francese*, Lugano, 1823.
- Correnti 1847:** Cesare Correnti, *L'Austria e la Lombardia*, 1847.
- Cova 1972:** Alberto Cova, *Il Banco di Sant'Ambrogio nell'economia milanese dei secoli XVII e XVIII*, Milano, 1972.
- Cuccia 1971:** Silvia Lucia Cuccia, *La Lombardia alla fine dell'ancien régime*, Firenze, 1971.
- Cuccia 1977:** Silvia Lucia Cuccia, *La Lombardia in età teresiana e giuseppina*, Firenze, 1977.
- Curato 1950:** Federico Curato, *1848-1849. La Consulta straordinaria di Lombardia (2 agosto 1848-28 maggio 1849)*, Milano, 1950.
- Curato 1960:** Federico Curato, *L'insurrezione e la guerra del milleottocentoquarantotto* in *Storia di Milano*, v. XIV, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1960, p. 241-457.
- Cusani 1867:** Francesco Cusani, *Storia di Milano dall'origine ai giorni nostri*, Milano, 1867, vol. V.
- Della Peruta 1979:** Franco Della Peruta, *Il giornalismo dal 1847 all'Unità* in V. Castronovo, N. Tranfaglia (a cura di), *La stampa italiana nel Risorgimento*, Roma-Bari, 1979.
- Franceschini 1954:** Gino Franceschini, *La vita sociale e politica del Duecento* in *Storia di Milano*, v. IV, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1954, p. 113-392.
- Franceschini 1957:** Gino Franceschini, *Le dominazioni francesi e le restaurazioni sforzesche* in *Storia di Milano*, v. VIII, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1957, p. 83-336.
- Garin 1956:** Eugenio Garin, *La cultura milanese nella seconda metà del XV secolo 1956* in *Storia di Milano*, v. VII, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1956, p. 541-600.
- Giulini 1854:** Giorgio Giulini, *Memorie di Milano nei secoli bassi*, Milano, 1854.
- Grab 1976:** Alexander Grab, *Le riforme dei tribunali civici milanesi dal 1771 al 1786*, "ASL", 1977, a. CII, s. X, v. II.
- Greenfield 1940:** R. K. Greenfield, *Economia e liberalismo nel Risorgimento. Il movimento nazionale in Lombardia dal 1814 al 1848*, Bari, 1940.
- Guida generale degli archivi di stato:** *Guida generale degli archivi di stato*, Roma, 1981.
- Invernizzi 1910:** C. Invernizzi, *Riforme amministrative ed economiche nello stato di Milano al tempo di Maria Teresa*, "Bollettino della Società Pavese di Storia Patria", 1910, n. 11, 13 e 14.
- La Salvia 1977:** S. La Salvia, *Giornalismo Lombardo. Gli Annali Universali di Statistica (1824-1844)*, Roma, 1977.
- Laneve 1961:** Armando Laneve, *Per la storia dell'amministrazione della seconda Repubblica Cisalpina*, Milano, 1961.
- Leverotti 1994:** Franca Leverotti, "Governare a modo e stillo de' Signori [...]". *Osservazioni in margine all'amministrazione della giustizia al tempo di Galeazzo Maria Sforza duca di Milano (1466-76)*, Firenze, 1994.
- Leverotti 1997:** Franca Leverotti, *Gli ufficiali del ducato sforzesco* in *Gli Officiali negli Stati italiani del Quattrocento*, Milano, 1997, p. 17-79.
- Lorenzoni 1835:** Antonio Lorenzoni, *Istituzioni del diritto pubblico interno pel Regno Lombardo-Veneto*, Padova, 1835.
- Manaresi 1919:** Cesare Manaresi, *Gli atti del Comune di Milano fino all'anno 1216*, Milano, 1919.
- Marchetti 1948a:** Leopoldo Marchetti, *Il governo provvisorio della Lombardia attraverso i processi verbali delle sedute del Consiglio*, Milano, 1948.
- Marchetti 1948b:** Leopoldo Marchetti, *Il secondo ministero costituzionale di Carlo Alberto*, Milano, 1948.
- Marchetti 1960:** Leopoldo Marchetti, *Il decennio di resistenza* in *Storia di Milano*, v. XIV, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1960, p. 458-674.

- Martini 1980:** Giuseppe Martini, *L'Universitas mercatorum di Milano e i suoi rapporti col potere politico (sec. XIII-XV)* in *Studi di storia medioevale e moderna per Ernesto Sestan*, v. I, Firenze, 1980, p. 219-258.
- Mazhol-Wallnig 1981:** Brigitte Mazhol-Wallnig, *Governo centrale e amministrazione locale. Il Lombardo-Veneto, 1848-1859* in F. Valsecchi, A. Wandruszka (a cura di), *Austria e province italiane 1815-1918. Potere centrale e amministrazioni locali*, Bologna, 1981.
- Meriggi 1981a:** Marco Meriggi, *Potere e istituzioni nel Lombardo-Veneto pre-quarantottesco* in Pierangelo Schiera (a cura di), *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo. Strutture e tendenze di storia costituzionale prima e dopo Maria Teresa*, Bologna, 1981, p. 207-247.
- Meriggi 1981b:** Marco Meriggi, *Liberalismo o libertà dei ceti? Costituzionalismo lombardo agli albori della Restaurazione*, "Studi storici", 1981, XXII, p. 315-343.
- Meriggi 1983:** Marco Meriggi, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814 - 1848)*, Bologna, 1983.
- Meriggi 1987:** Marco Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, Torino, 1987.
- Mozzarelli 1982:** Cesare Mozzarelli, *Sovrano, società e amministrazione locale nella Lombardia teresiana (1749-1758)*, Bologna, 1982.
- Oriani 1941:** Alfredo Oriani, *La lotta politica in Italia*, Bologna, 1941.
- Ottolini 1929:** Angelo Ottolini, *Milano e la seconda Repubblica Cisalpina, 2 giugno 1800 - 14 febbraio 1802*, Milano, 1929.
- Pagano 1992:** Emanuele Pagano, *Consiglio comunale e notabilato a Milano nell'età napoleonica in Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*, Milano, 1992.
- Pagano 1994:** Emanuele Pagano, *Il Comune di Milano nell'età napoleonica (1800-1814)*, Milano, 1994.
- Pagano 1998:** Emanuele Pagano, *Alle origini della Lombardia contemporanea. Il governo della province lombarde durante l'occupazione austro-russa, 1799-1800*, Milano, 1998.
- Petronio 1972:** Ugo Petronio, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano, 1972.
- Petronio 1978:** Ugo Petronio, *Burocrazia e burocrati nel Ducato di Milano dal 1561 al 1706* in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma, 1978.
- Pino 1979:** Francesca Pino, *Patriziato e decurionato a Milano nel secolo XVIII*, "Società e storia", 1979, n. 5.
- Pino 1982:** Francesca Pino, *La città di Milano e il censimento* in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, v. III, Bologna, 1982.
- Pino 1985:** Francesca Pino, *Il patriziato milanese e il censimento*, "ACME", gennaio-aprile 1985, v. XXXVIII, f. I.
- Pugliese 1924:** Salvatore Pugliese, *Condizioni economiche e finanziarie della Lombardia nella prima metà del secolo XVIII*, "Miscellanea di storia italiana", 1924, s. III, v. XXI.
- Raccolta 1848:** AA.VV., *Raccolta dei Decreti, avvisi, proclami, bollettini, ecc. emanati dal Governo provvisorio dai diversi Comitati e da altri dal giorno 18 marzo 1848 in avanti*, Milano, 1848.
- Raponi 1961:** Nicola Raponi, *Gli archivi dei Governi provvisori e straordinari 1859-1861. Pubblicazioni degli Archivi di Stato 45. I. Lombardia - Province Parmensi - Province Modenesi. Inventario*, Roma, 1961.
- Raponi 1962:** Nicola Raponi (a cura di), *Memoriale di Cesare Correnti sulle condizioni del Lombardo-Veneto nel 1858-1859* in *Atti della commissione Giulini per l'ordinamento temporaneo della Lombardia (1859)*. Acta Italica 2, Milano, 1962, p. 265-291.
- Raponi 1967:** Nicola Raponi, *Politica e Amministrazione in Lombardia agli esordi dell'Unità. Il programma dei moderati*, Milano, 1967.
- Raponi 1981:** Nicola Raponi (a cura di), *Dagli Stati preunitari d'antico regime all'unificazione*, Bologna, 1981.
- Roberti 1941:** Melchiorre Roberti, *Politica e amministrazione nell'Italia napoleonica* in *Questioni di storia del Risorgimento*, Como, 1941.
- Roberti 1946-1947:** Melchiorre Roberti, *Milano capitale napoleonica. La formazione di uno stato moderno, 1796-1814*, Milano, 1946-1947.
- Rota 1959:** Ettore Rota, *Milano napoleonica* in *Storia di Milano*, vol. XIII, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1959.
- Rotelli 1975:** Ettore Rotelli, *Gli ordinamenti locali della Lombardia preunitaria (1755-1859)*, "ASL", 1975, pp. 174-193.
- Rotelli 1978:** Ettore Rotelli, *Gli ordinamenti locali della Lombardia preunitaria (1755 - 1859)* in *Il paese di Lombardia*, Milano, 1978, p. 419-452.
- Sandonà 1912:** Augusto Sandonà, *Il Regno Lombardo-Veneto 1814-1859. La Costituzione e l'Amministrazione*, Milano, 1912.
- Santoro 1929:** Caterina Santoro, *I registri dell'ufficio di provvisione e dell'ufficio dei sindaci sotto la dominazione viscontea*, v. I, Milano, 1929.
- Santoro 1948:** Caterina Santoro, *Gli uffici del dominio sforzesco*, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1948.
- Santoro 1956:** Caterina Santoro, *L'organizzazione del ducato* in *Storia di Milano*, v. VII, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1956, p. 521-540.
- Santoro 1968:** Caterina Santoro, *Gli uffici del Comune di Milano e del dominio visconteo-sforzesco (1216-1515)*, Milano, 1968.
- Sella 1987:** Domenico Sella, *Lo stato di Milano in età spagnola*, Torino, 1987.
- Signorotto 1996:** Gianvittorio Signorotto, *Milano spagnola. Guerra, istituzioni, uomini di governo (1635-1660)*, Milano, 1996.
- Spellanzon 1960a:** Cesare Spellanzon, *I primi anni della Restaurazione austriaca in Lombardia e il movimento politico e culturale a Milano* in *Storia di Milano*, v. XIV, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1960, p. 3-74.
- Spellanzon 1960b:** Cesare Spellanzon, *Il decennio 1820-1830. Dalla cospirazione liberale ai processi Pellico, Maroncelli e Confalonieri. La vita economica e culturale* in *Storia di Milano*, v. XIV, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1960, p. 75-152.

- Spellanzone 1960c:** Cesare Spellanzone, *Dai moti mazziniani del 1834 alla vigilia dei lutti di Lombardia* in *Storia di Milano*, v. XIV, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1960, p. 153-240.
- Tesi Martini 1993-1994:** Martini Massimo, *Il Consiglio generale di Milano nel primo periodo delle riforme (1749-1761). Tesi di laurea in storia moderna, facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano, relatore I. Superti Furgaa.a. 1993-1994.*
- Valsecchi 1959:** Franco Valsecchi, *L'età delle riforme (1706-1796)* in *Storia di Milano*, v. XII, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1959, p.269-418.
- Verga 1894:** Ettore Verga, *Delle concessioni fatte da Massimiliano Sforza alla città di Milano*, "ASL", 1894, III, XXI, f. 4.
- Verga 1895:** Ettore Verga, *La Congregazione del Ducato e l'amministrazione dell'antica provincia di Milano (1561-1759)*, "ASL", 1895, s. III, v. III.
- Verga 1914 a:** Ettore Verga, *La Camera dei mercanti di Milano nei secoli passati*, Milano, 1914.
- Verga 1914 b:** Ettore Verga, *I consigli del comune di Milano*, "Annuario storico-statistico del comune di Milano", 1914, anno XXXI.
- Vianello 1942:** Carlo Antonio Vianello, *Il debito pubblico dello stato di Milano. Il Monte di Santa Teresa e il Banco di Sant'Ambrogio*, "Rivista di Storia Economica", 1942.
- Viotti 1884:** A. Viotti, *Il debito pubblico nelle provincie che hanno formato il primo Regno d'Italia secondo i documenti del R. Archivio di stato lombardo*, Milano, 1884.
- Vigo 1979:** Giovanni Vigo, *Fisco e società nella Lombardia del Cinquecento*, Bologna, 1979.
- Visconti 1910:** Alessandro Visconti, *Il magistrato camerale e la sua competenza amministrativa e giudiziaria*, "ASL", 1910, vol. XIV, anno XXXVII, pp. 373-422.
- Visconti 1913:** Alessandro Visconti, *La pubblica amministrazione nello stato milanese durante il predominio straniero (1541-1796)*, Roma, 1913.
- Vismara 1958:** Giulio Vismara, *Le istituzioni del patriziato in Storia di Milano*, v. XI, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1958, p. 226-286.
- Vismara 1993:** Giulio Vismara, *La Lega Lombarda in Milano e la Lombardia in età comunale, XI - XIII*, Milano, 1993.
- Zaghi 1986:** Carlo Zaghi, *L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno*, Torino, 1986.
- Zanetti 1972:** Dante Zanetti, *La demografia del patriziato milanese nei secoli XVII, XVIII, XIX*, Pavia, 1972.
- Zani 1990:** Maurizio Zani, *Le circoscrizioni comunali in età napoleonica. La legislazione della Repubblica italiana e del Regno d'Italia*, "Storia urbana", 1990, anno XIV, n. 50, gennaio-marzo 1990, pp. 33-75.
- Zaninelli 1963:** Sergio Zaninelli, *Il nuovo censo dello stato di Milano dall'editto del 1718 al 1733*, Milano, 1963.





# INDICE DEI TOPONIMI E DELLE ISTITUZIONI

<b>agenzia militare</b> , Milano. ....	1
<b>amministrazione dipartimentale d'Oloona</b> v. <i>amministrazione municipale e dipartimentale d'Oloona</i>	
<b>amministrazione generale di Lombardia</b> , Milano. ....	2
<b>amministrazione municipale della città e provincia di Milano</b> v. <i>amministrazione municipale e dipartimentale d'Oloona</i>	
<b>amministrazione municipale di Milano</b> v. <i>amministrazione municipale e dipartimentale d'Oloona</i>	
<b>amministrazione municipale e dipartimentale d'Oloona</b> , Milano. ....	3
<b>amministrazione provvisoria della città di Milano</b> , Milano. ....	4
<b>amministrazione provvisoria della città e provincia di Milano</b> , Milano. ....	5
<b>assessori (1186 - sec. XIV)</b> , podestà (1186 - sec. XIV), Milano. ....	190
<b>assessori (sec. XVI - 1786)</b> , tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786), Milano. ....	232
<b>avvocati</b> , maestri delle entrate straordinarie, Milano. ....	151
<b>balestrieri</b> , podestà (1186 - sec. XIV), Milano. ....	190
<b>banca del mensuale</b> , magistrato ordinario, Milano. ....	155
<b>banca del notariato della camera</b> , magistrato ordinario, Milano. ....	155
<b>banca del sale</b> , magistrato ordinario, Milano. ....	155
<b>banca delle imprese</b> , magistrato ordinario, Milano. ....	155
<b>banca delle tasse</b> , magistrato ordinario, Milano. ....	155
<b>banco di sant' Ambrogio</b> , Milano. ....	6
<b>barigelli</b> , capitano di giustizia (sec. XVI - sec. XVIII), Milano. ....	14
<b>camera dei conti</b> , Milano. ....	7
<i>ufficio di revisione</i> . ....	7
<i>ragioneria</i> . ....	7
<i>segreteria con archivio</i> . ....	7
<b>camera dei mercanti</b> , Milano. ....	8
<i>consiglio della mercanzia</i> . ....	8
<i>consules iustitiae</i> . ....	8
<i>consules strate</i> . ....	8
<i>notaio</i> . ....	8
<i>segretario (sec. XII - sec. XV)</i> . ....	8
<i>servitori (sec. XII - sec. XV)</i> . ....	8
<i>tesorieri</i> . ....	8
<i>uscieri (sec. XII - sec. XV)</i> . ....	8
<b>camera di commercio e d'industria</b> , Milano. ....	9
<b>camerari</b> v. <i>canevari</i>	
<b>cancelleria di guerra</b> , governatore, Milano. ....	135
<b>cancelleria di stato e cifra</b> v. <i>cancelleria di guerra</i>	
<b>cancelleria segreta (sec. XV - sec. XVI)</b> , Milano. ....	10
<b>cancelleria segreta (1499 - 1796)</b> , governatore, Milano. ....	135
<b>cancelliere (1153 - 1205)</b> , consoli del comune, Milano. ....	84
<b>cancelliere (1549 - 1757)</b> , congregazione degli interessati milanesi, Milano. ....	52
<b>cancelliere (1753 - 1796)</b> , monte di santa Teresa, Milano. ....	174
<b>cancelliere delle gravezze straordinarie</b> , tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786), Milano. ....	232
<b>cancellieri (sec. XIV - sec. XVI)</b> , consiglio di giustizia, Milano. ....	74
<b>cancellieri (sec. XIV - 1541)</b> , maestri delle entrate straordinarie, Milano. ....	151
<b>canevari (sec. XIII - sec. XIV)</b> , Milano. ....	11
<b>canevari (sec. XIV - sec. XVI)</b> , Milano. ....	12
<b>capitanato del lodigiano</b> , magistrato straordinario, Milano. ....	157
<b>capitanato del sarpanese</b> , magistrato straordinario, Milano. ....	157
<b>capitanato del Seprio</b> , magistrato straordinario, Milano. ....	157
<b>capitanato di Como</b> , magistrato straordinario, Milano. ....	157
<b>capitani</b> , podestà (1186 - sec. XIV), Milano. ....	190
<b>capitani della darsena</b> , magistrato straordinario, Milano. ....	157
<b>capitano di giustizia (sec. XV - sec. XVI)</b> , Milano. ....	13
<b>capitano di giustizia (sec. XVI - sec. XVIII)</b> , Milano. ....	14
<i>barigelli</i> . ....	14
<i>luogotenente</i> . ....	14
<i>vicario (sec. XVI - 1786)</i> . ....	14
<b>cappellano</b> , tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786), Milano. ....	232
<b>cassa dell'esercito</b> v. <i>Ufficio della Pagadoria</i>	
<b>cassa imperiale di guerra</b> , tesoreria generale, Milano. ....	227
<b>castellano</b> , Milano. ....	15
<b>chirurgo</b> , magistrato di sanità, Milano. ....	154
<b>coadiutore del ragionatto generale</b> , monte di santa Teresa, Milano. ....	174
<b>collaboratori del municipio</b> , Milano. ....	16
<b>collaterali</b> , Milano. ....	17
<b>collegio fiscale</b> , Milano. ....	18
<b>comitato di costituzione</b> , Milano. ....	19
<b>comitato di difesa</b> , Milano. ....	20
<b>comitato di finanza</b> , Milano. ....	21
<b>comitato di finanza e commercio</b> , Milano. ....	22
<b>comitato di giurisprudenza</b> , Milano. ....	23
<b>comitato di governo</b> , Milano. ....	24
<b>comitato di guerra</b> , Milano. ....	25
<b>comitato di polizia generale</b> , Milano. ....	26
<b>comitato di pubblica difesa</b> , Milano. ....	27
<b>comitato di sanità</b> , Milano. ....	28
<b>comitato di sussistenza</b> , Milano. ....	29
<b>comitato di vigilanza sulla sicurezza personale</b> , Milano. ....	30
<b>comitato militare</b> , Milano. ....	31
<b>commissari urbani per lo spurgo delle latrine</b> , magistrato di sanità, Milano. ....	154
<b>commissaria della contabilità nazionale</b> , Milano. ....	32
<b>commissariati distrettuali</b> , Milano. ....	33
<b>commissariati per la tratta delle biade</b> , magistrato straordinario, Milano. ....	157
<b>commissario del registro dei morti</b> , magistrato di sanità, Milano. ....	154
<b>commissario imperiale</b> , Milano. ....	34
<b>commissario plenipotenziario imperiale</b> , Milano. ....	35
<b>commissario regio generale</b> , Milano. ....	36
<b>commissario urbano per la pulizia delle strade</b> , magistrato di sanità, Milano. ....	154
<b>commissione delegata alla revisione dei contratti</b> , Milano. ....	37
<b>commissione giudiziaria pei delitti di stato</b> v. <i>regia commissione giudiziaria per l'esame de' delitti di lesa maestà</i>	
<b>commissione Giulini</b> , Milano. ....	38
<b>commissione imperiale</b> , Milano. ....	39
<b>commissione imperiale plenipotenziaria per le province lombardo-venete</b> , Milano. ....	40
<b>commissione straordinaria delegata all'esame ed al giudizio de' delitti politici</b> v. <i>regia commissione giudiziaria per l'esame de' delitti di lesa maestà</i>	
<b>commissione straordinaria di governo</b> , Milano. ....	41
<b>comune (1117 - 1329)</b> , Milano. ....	42
<b>comune (1329 - 1447)</b> , Milano. ....	43
<b>comune (1450 - 1535)</b> , Milano. ....	44

comune (1535 - 1749). Milano. ....	45	dipartimento di finanza generale. Milano. ....	101
comune (1749 - 1796). Milano. ....	46	dipartimento di giustizia e polizia generale. Milano. ....	102
comune (1796 - 1816). Milano. ....	47	direttorio esecutivo. Milano. ....	103
comune (1816 - 1859). Milano. ....	48	direzione generale del censo e delle imposizioni dirette. Milano. ....	104
comune (1848 marzo 18 - 1848 agosto 5). Milano. ....	49	direzione generale delle regie finanze. Milano. ....	105
conferenza governativa. Milano. ....	50	direzione generale di contabilità. Milano. ....	106
congregazione centrale. Milano. ....	51	direzione generale di polizia (1805 agosto 1 - 1814 maggio 5). Milano. ....	107
congregazione degli interessati milanesi. Milano. ....	52	direzione generale di polizia (1815 aprile 21 - 1859 giugno 8). Milano. ....	108
cancelliere (1549 - 1757). ....	52	direzione generale per le province italiane annesse e protette. Milano. ....	109
ragionatto (1549 - 1757). ....	52	Ducato. Milano. ....	111
sindaco. ....	52	Ducato visconteo-sforzesco. Milano. ....	110
congregazione dei 18. congregazione del ducato. Milano. ....	54	due consiglieri. supremo consiglio di economia. Milano. ....	225
congregazione del ducato. Milano. ....	53	esattore. Milano. ....	112
congregazione dei 18. ....	54	estimatore. Milano. ....	113
congregazione generale dei 65 anziani. ....	55	estimatori dei consoli. Milano. ....	114
sindaci generali. ....	56	<i>estimatori del comune v. estimatori dei consoli</i>	
congregazione del patrimonio (1599 - 1758). Milano. ....	57	exgravator. Milano. ....	115
congregazione del patrimonio (1758 - 1786). Milano. ....	58	ferma generale. Milano. ....	116
congregazione delegata per la città e provincia di Milano. Milano. ....	59	gendarmaria. Milano. ....	117
congregazione dello stato (1561 - 1786). Milano. ....	60	giudice dei dazi. Milano. ....	118
congregazione dello stato (1791 gennaio 20 - 1796 agosto). Milano. ....	61	giudice del cavallo. podestà (sec. XVI - 1786). Milano. ....	192
congregazione generale dei 65 anziani. congregazione del ducato. Milano. ....	55	giudice del gallo. podestà (sec. XVI - 1786). Milano. ....	192
congregazione militare. Milano. ....	62	giudice della legna. Milano. ....	119
congregazione municipale (1786 settembre 26 - 1796 maggio 19). Milano. ....	63	giudice delle monete. Milano. ....	120
congregazione municipale (1816 febbraio 12 - 1859 ottobre 23). Milano. ....	64	giudice delle strade. Milano. ....	121
congregazione provinciale. Milano. ....	65	giudice delle vettovaglie. Milano. ....	122
connestabili, podestà (sec. XIV - sec. XVI). Milano. ....	191	giudici (1186 - sec. XIV). podestà (1186 - sec. XIV). Milano. ....	190
conservatori degli ordini. Milano. ....	66	giudici (sec. XIV - sec. XVI). podestà (sec. XIV - sec. XVI). Milano. ....	191
consiglio amministrativo generale. Milano. ....	67	giudici e presidente del fodro. Milano. ....	123
consiglio comunale (1802 ottobre - 1816 febbraio). Milano. ....	68	giunta dei cinque giudici delegati. Milano. ....	124
consiglio comunale (1816 febbraio 12 - 1859 ottobre 23). Milano. ....	69	giunta dei confini (1736 - 1743). Milano. ....	125
consiglio degli anziani. corpo legislativo (1797 novembre 21 - 1799 aprile 26). Milano. ....	91	giunta dei confini (1743 - 1771). Milano. ....	126
consiglio degli juniors. corpo legislativo (1797 novembre 21 - 1799 aprile 26). Milano. ....	91	giunta dei prefetti dell'estimo. Milano. ....	127
consiglio degli uditori. consiglio di stato. Milano. ....	77	giunta del censimento (1718 - 1733). Milano. ....	128
consiglio dei consoli delle quattro società. Milano. ....	70	giunta del censimento (1749 - 1757). Milano. ....	129
consiglio dei consultori. consiglio di stato. Milano. ....	77	giunta del censimento (1818 dicembre 31 - 1859). Milano. ....	130
consiglio dei novecento. Milano. ....	71	giunta interinale di governo. Milano. ....	131
consiglio dei seniors. corpo legislativo (1797 novembre 21 - 1799 aprile 26). Milano. ....	91	giunta urbana del censimento. Milano. ....	132
<i>consiglio dei sessanta decurioni v. Consiglio generale</i>		giunta urbana del mercimonio. Milano. ....	133
consiglio dei trecento. Milano. ....	72	governatorato generale civile e militare del lombardo-veneto. Milano. ....	134
consiglio della mercanzia. camera dei mercanti. Milano. ....	8	governatore. Milano. ....	135
consiglio di credenza. Milano. ....	73	<i>cancelleria di guerra. ....</i>	135
consiglio di giustizia. Milano. ....	74	<i>cancelleria segreta (1499 - 1796). ....</i>	135
<i>cancellieri (sec. XIV - sec. XVI). ....</i>	74	governatore degli statuti. Milano. ....	136
<i>segretari. ....</i>	74	governatore di Lombardia. Milano. ....	137
consiglio di governo. Milano. ....	75	governatore generale del Regno Lombardo-Veneto (cancelleria arciducale). Milano. ....	138
consiglio di guerra. Milano. ....	76	governo milanese. Milano. ....	139
consiglio di stato. Milano. ....	77	governo militare. Milano. ....	140
<i>consiglio degli uditori. ....</i>	77	governo provvisorio centrale di Lombardia. Milano. ....	141
<i>consiglio dei consultori. ....</i>	77	governo provvisorio di Milano. Milano. ....	142
<i>consiglio legislativo (1805 maggio 9 - 1814 maggio 25). ....</i>	77	gran cancelliere. Milano. ....	143
consiglio generale v. consiglio dei novecento		gran consiglio. corpo legislativo (1797 novembre 21 - 1799 aprile 26). Milano. ....	91
consiglio generale. Milano. ....	78	imperiale regio magistrato camerale. Milano. ....	144
consiglio legislativo (1802 gennaio 26 - 1805 maggio 9). Milano. ....	79	intendenza di finanza. Milano. ....	145
consiglio legislativo (1805 maggio 9 - 1814 maggio 25). consiglio di stato. Milano. ....	77	intendenza generale. Milano. ....	146
consiglio segreto (sec. XIV - sec. XVI). Milano. ....	80	iudex ad equum. podestà (sec. XIV - sec. XVI). Milano. ....	191
<i>ufficio di cancelleria. ....</i>	80	iudex ad gallum. podestà (sec. XIV - sec. XVI). Milano. ....	191
consiglio segreto (sec. XVI - 1747). Milano. ....	81	iudex ad leonem. podestà (sec. XIV - sec. XVI). Milano. ....	191
consilium generalem. Milano. ....	82	iudex pecuniae. podestà (sec. XIV - sec. XVI). Milano. ....	191
consolato. Milano. ....	83	Lombardia austriaca. Milano. ....	147
consoli del comune. Milano. ....	84	luogotenente. capitano di giustizia (sec. XVI - sec. XVIII). Milano. ....	14
<i>cancelliere (1153 - 1205). ....</i>	84	luogotenenza lombarda. Milano. ....	148
consoli di giustizia (1153 - sec. XIV). Milano. ....	85	maestri dei mulini. Milano. ....	149
<i>notai (1153 - sec. XIV). ....</i>	85	maestri delle entrate ordinarie. Milano. ....	150
consoli di giustizia (sec. XIV - sec. XV). Milano. ....	86	maestri delle entrate straordinarie. Milano. ....	151
consules iustitiae. camera dei mercanti. Milano. ....	8	<i>avvocati. ....</i>	151
consules strate. camera dei mercanti. Milano. ....	8	<i>cancellieri (sec. XIV - 1541). ....</i>	151
consulta di stato. Milano. ....	87	<i>notai (sec. XIV - 1541). ....</i>	151
consulta legislativa. Milano. ....	88	<i>ragionieri. ....</i>	151
consulta straordinaria per la Lombardia. Milano. ....	89	<i>servitori (sec. XIV - 1541). ....</i>	151
consultore di governo. Milano. ....	90	<i>sindacatori generali. ....</i>	151
contrascrittori. magistrato straordinario. Milano. ....	157	magistrato camerale (1749 - 1771). Milano. ....	152
corpo legislativo (1797 novembre 21 - 1799 aprile 26). Milano. ....	91	<i>ufficiali camerati e di finanza. ....</i>	152
<i>consiglio degli anziani. ....</i>	91	<i>ufficio del bollo e della carta. ....</i>	152
<i>consiglio degli juniors. ....</i>	91	<i>ufficio delle tasse. ....</i>	152
<i>consiglio dei seniors. ....</i>	91	magistrato camerale (1771 - 1786). Milano. ....	153
<i>gran consiglio. ....</i>	91	magistrato di sanità. Milano. ....	154
corpo legislativo (1802 gennaio 26 - 1814). Milano. ....	92	<i>chirurgo. ....</i>	154
corte dei conti. Milano. ....	93	<i>commissari urbani per lo spurgo delle latrine. ....</i>	154
corte speciale straordinaria. Milano. ....	94	<i>commissario del registro dei morti. ....</i>	154
custode del Lazaretto. magistrato di sanità. Milano. ....	154	<i>commissario urbano per la pulizia delle strade. ....</i>	154
delegazione generale delle province lombarde. Milano. ....	95	<i>custode del Lazaretto. ....</i>	154
delegazione provinciale. Milano. ....	96	magistrato ordinario. Milano. ....	155
dicastero centrale di polizia. Milano. ....	97	<i>banca del mensile. ....</i>	155
dipartimento degli affari interni e relazioni estere. Milano. ....	98	<i>banca del notariato della camera. ....</i>	155
dipartimento della guerra. Milano. ....	99	<i>banca del sale. ....</i>	155
dipartimento di censura. Milano. ....	100	<i>banca delle imprese. ....</i>	155
		<i>banca delle tasse. ....</i>	155
		<i>ragionati della camera. ....</i>	155
		<i>referendari. ....</i>	155
		<i>tesorieri del tribunale. ....</i>	155

<i>ufficio delle munizioni e lavoreri dello stato di Milano.</i> .....	155	<i>senato (1499 - 1771).</i> .....	218
<b>magistrato politico camerale.</b> Milano. ....	156	<i>capitano di giustizia (sec. XVI - sec. XVIII). barigelli.</i> .....	14
<b>magistrato straordinario.</b> Milano. ....	157	<i>capitano di giustizia (sec. XVI - sec. XVIII). luogotenente.</i> .....	14
<i>capitanato del lodigiano.</i> .....	157	<i>capitano di giustizia (sec. XVI - sec. XVIII). vicario (sec. XVI - 1786).</i> .....	14
<i>capitanato del sarpanese.</i> .....	157	<i>castellano.</i> .....	15
<i>capitanato del Seprio.</i> .....	157	<i>consiglio generale.</i> .....	78
<i>capitanato di Como.</i> .....	157	<i>consiglio segreto (sec. XVI - 1747).</i> .....	81
<i>capitani della darsena.</i> .....	157	<i>podestà (sec. XVI - 1786). giudice del cavallo.</i> .....	192
<i>commissariati per la tratta delle biade.</i> .....	157	<i>podestà (sec. XVI - 1786). giudice del gallo.</i> .....	192
<i>contrascrittori.</i> .....	157	<i>tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786). assessori (sec. XVI - 1786).</i> .....	232
<b>malossari dei grani.</b> tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786). Milano. ....	232	<i>tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786).</i> .....	232
<b>massarolo.</b> tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786). Milano. ....	232	<i>tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786). cancelliere delle gravzze straordinarie.</i> .....	232
<b>MILANO</b>		<i>tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786). cappellano.</i> .....	232
<i>camera dei mercanti. consiglio della mercanzia.</i> .....	8	<i>tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786). malossari dei grani.</i> .....	232
<i>camera dei mercanti. consules iustitiae.</i> .....	8	<i>tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786). massarolo.</i> .....	232
<i>camera dei mercanti. consules strate.</i> .....	8	<i>tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786). notaio del criminale.</i> .....	232
<i>camera dei mercanti. notaio.</i> .....	8	<i>tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786). procuratori (sec. XVI - 1786).</i> .....	232
<i>camera dei mercanti. segretario (sec. XII - sec. XV).</i> .....	8	<i>tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786).</i> .....	232
<i>camera dei mercanti. servitori (sec. XII - sec. XV).</i> .....	8	<i>ragionato generale (sec. XVI - 1786).</i> .....	232
<i>camera dei mercanti. tesorieri.</i> .....	8	<i>tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786). sfrancatore di corami.</i> .....	232
<i>camera dei mercanti. uscieri (sec. XII - sec. XV).</i> .....	8	<i>tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786). tesoriere (sec. XVI - 1786).</i> .....	232
<i>consiglio di credenza.</i> .....	73	<i>tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786). trombettieri pubblici perpetui.</i> .....	232
<i>consilium generalem.</i> .....	82	<i>tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786). ufficiali delle cobbie.</i> .....	232
<i>consolato.</i> .....	83	<i>tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786). uscieri (sec. XVI - 1786).</i> .....	232
<i>estimatori dei consoli.</i> .....	114	<i>tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786).</i> .....	232
<i>maestri dei mulini.</i> .....	149	<i>vicario di provvisione (sec. XVI - 1786).</i> .....	232
<i>comune (1117 - 1329).</i> .....	42	<i>magistrato di sanità. chirurgo.</i> .....	154
<i>consoli del comune. cancelliere (1153 - 1205).</i> .....	84	<i>magistrato di sanità. commissari urbani per lo spurgo delle latrine.</i> .....	154
<i>consoli di giustizia (1153 - sec. XIV). notai (1153 - sec. XIV).</i> .....	85	<i>magistrato di sanità. commissario del registro dei morti.</i> .....	154
<i>podestà (1186 - sec. XIV). assessori (1186 - sec. XIV).</i> .....	190	<i>magistrato di sanità. commissario urbano per la pulizia delle strade.</i> .....	154
<i>podestà (1186 - sec. XIV). balestrieri.</i> .....	190	<i>magistrato di sanità. custode del Lazzaletto.</i> .....	154
<i>podestà (1186 - sec. XIV). capitani.</i> .....	190	<i>comune (1535 - 1749).</i> .....	45
<i>podestà (1186 - sec. XIV). giudici (1186 - sec. XIV).</i> .....	190	<i>Ducato.</i> .....	111
<i>canevari (sec. XIII - sec. XIV).</i> .....	11	<i>gran cancelliere.</i> .....	143
<i>consiglio dei consoli delle quattro società.</i> .....	70	<i>Stato di Milano.</i> .....	224
<i>consiglio dei trecento.</i> .....	72	<i>collegio fiscale.</i> .....	18
<i>giudici e presidente del fodro.</i> .....	123	<i>giudice dei dazi.</i> .....	118
<i>ufficiali del catasto.</i> .....	179	<i>giudice delle monete.</i> .....	120
<i>ufficiali delle biade e delle vettovglie.</i> .....	182	<i>giudice delle strade.</i> .....	121
<i>ufficiali delle misurazioni.</i> .....	183	<i>giudice delle vettovglie.</i> .....	122
<i>ufficio dei dazi.</i> .....	185	<i>magistrato ordinario. banca del mensuale.</i> .....	155
<i>procuratori (sec. XIII - sec. XIV).</i> .....	199	<i>magistrato ordinario. banca del notariato della camera.</i> .....	155
<i>tribunale di provvisione (sec. XIII - sec. XVI).</i> .....	231	<i>magistrato ordinario. banca del sale.</i> .....	155
<i>vicario di provvisione (sec. XIII - sec. XVI).</i> .....	231	<i>magistrato ordinario. banca delle imprese.</i> .....	155
<i>ufficiale delle carte del debito.</i> .....	178	<i>magistrato ordinario. banca delle tasse.</i> .....	155
<i>canevari (sec. XIV - sec. XVI).</i> .....	12	<i>magistrato ordinario. ragionati della camera.</i> .....	155
<i>consiglio dei novecento.</i> .....	71	<i>magistrato ordinario. referendari.</i> .....	155
<i>consiglio di giustizia. cancellieri (sec. XIV - sec. XVI).</i> .....	74	<i>magistrato ordinario. tesorieri del tribunale.</i> .....	155
<i>consiglio di giustizia. segretari.</i> .....	74	<i>magistrato ordinario.</i> .....	155
<i>consiglio segreto (sec. XIV - sec. XVI). ufficio di cancelleria.</i> .....	80	<i>ufficio delle munizioni e lavoreri dello stato di Milano.</i> .....	155
<i>consoli di giustizia (sec. XIV - sec. XV).</i> .....	86	<i>magistrato straordinario. capitanato del lodigiano.</i> .....	157
<i>esattore.</i> .....	112	<i>magistrato straordinario. capitanato del sarpanese.</i> .....	157
<i>estimatore.</i> .....	113	<i>magistrato straordinario. capitanato del Seprio.</i> .....	157
<i>exgravator.</i> .....	115	<i>magistrato straordinario. capitanato di Como.</i> .....	157
<i>governatore degli statuti.</i> .....	136	<i>magistrato straordinario. capitani della darsena.</i> .....	157
<i>maestri delle entrate ordinarie.</i> .....	150	<i>magistrato straordinario. commissariati per la tratta delle biade.</i> .....	157
<i>maestri delle entrate straordinarie. avvocati.</i> .....	151	<i>magistrato straordinario. contrascrittori.</i> .....	157
<i>maestri delle entrate straordinarie. cancellieri (sec. XIV - 1541).</i> .....	151	<i>tesoreria generale. cassa imperiale di guerra.</i> .....	227
<i>maestri delle entrate straordinarie. notai (sec. XIV - 1541).</i> .....	151	<i>tesoreria generale. ufficio della pagadoria.</i> .....	227
<i>maestri delle entrate straordinarie. ragionieri.</i> .....	151	<i>giunta dei prefetti dell'estimo.</i> .....	127
<i>maestri delle entrate straordinarie. servitori (sec. XIV - 1541).</i> .....	151	<i>giudice della legna.</i> .....	119
<i>maestri delle entrate straordinarie. sindacatori generali.</i> .....	151	<i>congregazione degli interessati milanesi. cancelliere (1549 - 1757).</i> .....	52
<i>ufficiali del sale.</i> .....	180	<i>congregazione degli interessati milanesi. ragionato (1549 - 1757).</i> .....	52
<i>ufficio delle bollette.</i> .....	186	<i>congregazione degli interessati milanesi. sindaco.</i> .....	52
<i>ufficio delle strade e delle acque.</i> .....	187	<i>congregazione dello stato (1561 - 1786).</i> .....	60
<i>ufficio delle vettovglie.</i> .....	188	<i>banco di sant' Ambrogio.</i> .....	6
<i>podestà (sec. XIV - sec. XVI). connestabili.</i> .....	191	<i>congregazione del ducato. congregazione dei 18.</i> .....	54
<i>podestà (sec. XIV - sec. XVI). giudici (sec. XIV - sec. XVI).</i> .....	191	<i>congregazione del ducato. congregazione generale dei 65 anziani.</i> .....	55
<i>podestà (sec. XIV - sec. XVI). iudex ad equum.</i> .....	191	<i>congregazione del ducato. sindaci generali.</i> .....	56
<i>podestà (sec. XIV - sec. XVI). iudex ad gallum.</i> .....	191	<i>congregazione del patrimonio (1599 - 1758).</i> .....	57
<i>podestà (sec. XIV - sec. XVI). iudex ad leonem.</i> .....	191	<i>giunta dei cinque giudici delegati.</i> .....	124
<i>podestà (sec. XIV - sec. XVI). iudex pecuniae.</i> .....	191	<i>congregazione militare.</i> .....	62
<i>podestà (sec. XIV - sec. XVI). militi.</i> .....	191	<i>conservatori degli ordini.</i> .....	66
<i>podestà (sec. XIV - sec. XVI). notai (sec. XIV - sec. XVI).</i> .....	191	<i>monte di san Francesco.</i> .....	173
<i>podestà (sec. XIV - sec. XVI). sbirri.</i> .....	191	<i>giunta del censimento (1718 - 1733).</i> .....	128
<i>podestà (sec. XIV - sec. XVI). scudieri.</i> .....	191	<i>giunta urbana del censimento.</i> .....	132
<i>podestà (sec. XIV - sec. XVI). vicario (sec. XIV - sec. XVI).</i> .....	191	<i>giunta urbana del mercimonio.</i> .....	133
<i>razionatori.</i> .....	201	<i>reale giunta di governo interinale e provvisoria.</i> .....	202
<i>referendario generale.</i> .....	203	<i>giunta dei confini (1736 - 1743).</i> .....	125
<i>sei della camera.</i> .....	217	<i>giunta dei confini (1743 - 1771).</i> .....	126
<i>sindaci.</i> .....	223	<i>ministro plenipotenziario.</i> .....	171
<i>comune (1329 - 1447).</i> .....	43	<i>comune (1749 - 1796).</i> .....	46
<i>Ducato visconteo-sforzesco.</i> .....	110	<i>giunta del censimento (1749 - 1757).</i> .....	129
<i>cancelleria segreta (sec. XV - sec. XVI).</i> .....	10	<i>Lombardia austriaca.</i> .....	147
<i>capitano di giustizia (sec. XV - sec. XVI).</i> .....	13	<i>magistrato camerale (1749 - 1770). ufficiali camerale e di finanza.</i> .....	152
<i>collaterali.</i> .....	17	<i>magistrato camerale (1749 - 1770). ufficio del bollo e della carta.</i> .....	152
<i>ufficiali della zecca.</i> .....	181	<i>magistrato camerale (1749 - 1770). ufficio delle tasse.</i> .....	152
<i>ufficiali delle munizioni.</i> .....	184	<i>tribunale del censo.</i> .....	230
<i>ufficio di sanità.</i> .....	189	<i>ferma generale.</i> .....	116
<i>ragioniere generale.</i> .....	200	<i>monte di santa Teresa. cancelliere (1753 - 1796).</i> .....	174
<i>tesoreria.</i> .....	226	<i>monte di santa Teresa. coadiutore del ragionato generale.</i> .....	174
<i>uditori.</i> .....	233	<i>monte di santa Teresa. ragionato generale (1753 - 1796).</i> .....	174
<i>vicari e procuratori generali.</i> .....	234	<i>monte di santa Teresa. sotto cassiere.</i> .....	174
<i>Repubblica Ambrosiana.</i> .....	212	<i>monte di santa Teresa. tesoriere (1753 - 1796).</i> .....	174
<i>comune (1450 - 1535).</i> .....	44	<i>monte di santa Teresa. uscieri.</i> .....	174
<i>governatore. cancelleria di guerra.</i> .....	135	<i>monte civico.</i> .....	172
<i>governatore. cancelleria segreta (1499 - 1796).</i> .....	135	<i>congregazione del patrimonio (1758 - 1786).</i> .....	58

regia interinale delegazione. ....	209
consulatore di governo. ....	90
supremo consiglio di economia. due consiglieri. ....	225
supremo consiglio di economia. ragionato (1765 - 1771). ....	225
supremo consiglio di economia. scritturale. ....	225
supremo consiglio di economia. segretario (1765 - 1771). ....	225
camera dei conti. ufficio di revisione. ....	7
camera dei conti. ragioneria. ....	7
camera dei conti. segreteria con archivio. ....	7
magistrato camerale (1771 - 1786). ....	153
senato (1771 - 1786). ....	219
intendenza di finanza. ....	145
consiglio di governo. ....	75
congregazione municipale (1786 settembre 26 - 1796 maggio 19). ....	63
congregazione dello stato (1791 gennaio 20 - 1796 agosto). ....	61
conferenza governativa. ....	50
magistrato politico camerale. ....	156
comune (1796 - 1816). ....	47
giunta interinale di governo. ....	131
agenzia militare. ....	1
municipalità (1796 maggio 19 - 1799 aprile 26). ....	176
amministrazione generale di Lombardia. ....	2
Repubblica Cisalpina. ....	213
direttorio esecutivo. ....	103
ministero degli affari esteri. ....	158
ministero della giustizia. ....	162
ministero della guerra (1797 giugno 30 - 1799 aprile 26). ....	163
ministero di finanza generale. ....	167
ministero di polizia generale. ....	169
ministero degli affari interni (1797 luglio - 1799 aprile 26). ....	159
comitato di costituzione. ....	19
comitato di finanza. ....	21
comitato di giurisprudenza. ....	23
comitato militare. ....	31
dicastero centrale di polizia. ....	97
corpo legislativo (1797 novembre 21 - 1799 aprile 26). consiglio degli anziani. ....	91
corpo legislativo (1797 novembre 21 - 1799 aprile 26). consiglio degli juniori. ....	91
corpo legislativo (1797 novembre 21 - 1799 aprile 26). consiglio dei seniori. ....	91
corpo legislativo (1797 novembre 21 - 1799 aprile 26). gran consiglio. ....	91
amministrazione provvisoria della città e provincia di Milano. ....	5
commissione imperiale. ....	39
regia commissione generale di polizia. ....	207
direzione generale delle regie finanze. ....	105
direzione generale di contabilità. ....	106
congregazione delegata per la città e provincia di Milano. ....	59
commissione delegata alla revisione dei contratti. ....	37
delegazione generale delle province lombarde. ....	95
regia commissione giudiziaria per l'esame de' delitti di lesa maestà. ....	208
reggenza provvisoria. ....	204
amministrazione provvisoria della città di Milano. ....	4
amministrazione municipale e dipartimentale d'Olona. ....	3
commissione straordinaria di governo. ....	41
consulta legislativa. ....	88
comitato di polizia generale. ....	26
comitato di governo. ....	24
dipartimento degli affari interni e relazioni estere. ....	98
dipartimento della guerra. ....	99
dipartimento di finanza generale. ....	101
dipartimento di giustizia e polizia generale. ....	102
Repubblica Italiana. ....	214
consiglio legislativo (1802 gennaio 26 - 1805 maggio 9). ....	79
consulta di stato. ....	87
corpo legislativo (1802 gennaio 26 - 1814). ....	92
segreteria di stato. ....	215
vicepresidenza. ....	235
ministero della guerra (1802 febbraio 22 - 1814 agosto 18). ....	164
ministero degli affari interni (1802 febbraio 24 - 1814 luglio 31). ....	160
ministero delle relazioni estere. ....	166
ministero di giustizia. ....	168
prefettura di polizia del dipartimento d'Olona. ....	196
ministero del tesoro pubblico. ....	161
ministero delle finanze. ....	165
ministero per il culto. ....	170
consiglio comunale (1802 ottobre - 1816 febbraio). ....	68
municipalità (1802 ottobre - 1816 febbraio). ....	177
commissaria della contabilità nazionale. ....	32
Regno d'Italia. ....	210
consiglio di stato. consiglio degli uditori. ....	77
consiglio di stato. consiglio dei consultori. ....	77
consiglio di stato. consiglio legislativo (1805 maggio 9 - 1814 maggio 25). ....	77
vicere. ....	236
monte Napoleone. ....	175
direzione generale di polizia (1805 agosto 1 - 1814 maggio 5). ....	107
podestà (1806 aprile - 1816 febbraio). ....	193
direzione generale del censo e delle imposizioni dirette. ....	104
senato consulente. ....	220
corte dei conti. ....	93
reggenza provvisoria del governo di Lombardia. ....	205
commissario imperiale. ....	34
commissario plenipotenziario imperiale. ....	35
Regno Lombardo-Veneto. ....	211
corte speciale straordinaria. ....	94
commissariati distrettuali. ....	33
congregazione centrale. ....	51
congregazione provinciale. ....	65
delegazione provinciale. ....	96
vicere e cancelleria vicereale. ....	237
direzione generale di polizia (1815 aprile 21 - 1859 giugno 8). ....	108
tribunale d'appello generale e superiore giudizio criminale. ....	229
comune (1816 - 1859). ....	48
governo milanese. ....	139
congregazione municipale (1816 febbraio 12 - 1859 ottobre 23). ....	64
consiglio comunale (1816 febbraio 12 - 1859 ottobre 23). ....	69
senato governativo di finanza. ....	221
dipartimento di censura. ....	100
senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia. ....	222
gendarmeria. ....	117
preture urbane. ....	197
tribunale civile di prima istanza. ....	228
giunta del censimento (1818 dicembre 31 - 1859). ....	130
prefettura del monte Lombardo-Veneto. ....	194
imperiale regio magistrato camerale. ....	144
comitato di sanità. ....	28
comune (1848 marzo 18 - 1848 agosto 5). ....	49
collaboratori del municipio. ....	16
comitato di difesa. ....	20
comitato di finanza e commercio. ....	22
comitato di sussistenza. ....	29
comitato di vigilanza sulla sicurezza personale. ....	30
consiglio di guerra. ....	76
comitato di guerra. ....	25
governo provvisorio di Milano. ....	142
governo provvisorio centrale di Lombardia. ....	141
commissione imperiale plenipotenziaria per le province lombardo-venete. ....	40
comitato di pubblica difesa. ....	27
consiglio amministrativo generale. ....	67
consulta straordinaria per la Lombardia. ....	89
governo militare. ....	140
governatorato generale civile e militare del lombardo-veneto. ....	134
luogotenenza lombarda. ....	148
camera di commercio e d'industria. ....	9
prefettura delle finanze. ....	195
procura di finanza. ....	198
governatore generale del Regno Lombardo-Veneto (cancelleria arciduciale). ....	138
direzione generale per le province italiane annesse e protette. ....	109
commissione Giulini. ....	38
commissario regio generale. ....	36
governatore di Lombardia. ....	137
intendenza generale. ....	146
regia amministrazione centrale della Lombardia. ....	206
segreteria generale di governo. ....	216
<b>militi</b> , podestà (sec. XIV - sec. XVI). Milano. ....	191
<b>ministero degli affari esteri</b> . Milano. ....	158
<b>ministero degli affari interni (1797 luglio - 1799 aprile 26)</b> . Milano. ....	159
<b>ministero degli affari interni (1802 febbraio 24 - 1814 luglio 31)</b> . Milano. ....	160
<b>ministero del tesoro pubblico</b> . Milano. ....	161
<b>ministero della giustizia</b> . Milano. ....	162
<b>ministero della guerra (1797 giugno 30 - 1799 aprile 26)</b> . Milano. ....	163
<b>ministero della guerra (1802 febbraio 22 - 1814 agosto 18)</b> . Milano. ....	164
<b>ministero delle finanze</b> . Milano. ....	165
<b>ministero delle relazioni estere</b> . Milano. ....	166
<b>ministero di finanza generale</b> . Milano. ....	167
<b>ministero di giustizia</b> . Milano. ....	168
<b>ministero di polizia generale</b> . Milano. ....	169
<b>ministero per il culto</b> . Milano. ....	170
<b>ministro plenipotenziario</b> . Milano. ....	171
<b>monte civico</b> . Milano. ....	172
<b>monte di san Francesco</b> . Milano. ....	173
<b>monte di santa Teresa</b> . Milano. ....	174
cancelliere (1753 - 1796). ....	174
coadiutore del ragionato generale. ....	174
ragionato generale (1753 - 1796). ....	174
sotto cassiere. ....	174
tesoriere (1753 - 1796). ....	174
uscieri. ....	174
<b>monte Napoleone</b> . Milano. ....	175
<b>municipalità (1796 maggio 19 - 1799 aprile 26)</b> . Milano. ....	176
<b>municipalità (1802 ottobre - 1816 febbraio)</b> . Milano. ....	177
<b>notai (1153 - sec. XIV)</b> , consoli di giustizia (1153 - sec. XIV). Milano. ....	85
<b>notai (sec. XIV - 1541)</b> , maestri delle entrate straordinarie. Milano. ....	151
<b>notai (sec. XIV - sec. XVI)</b> , podestà (sec. XIV - sec. XVI). Milano. ....	191
<b>notaio</b> , camera dei mercanti. Milano. ....	8
<b>notaro del criminale</b> , tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786). Milano. ....	232
<b>ufficiale delle carte del debito</b> . Milano. ....	178
<b>ufficiali camerali e di finanza</b> , magistrato camerale (1749 - 1770). Milano. ....	152
<b>ufficiali del catasto</b> . Milano. ....	179
<b>ufficiali del sale</b> . Milano. ....	180
<b>ufficiali della zecca</b> . Milano. ....	181
<b>ufficiali delle biade e delle vettovaglie</b> . Milano. ....	182
<b>ufficiali delle misurazioni</b> . Milano. ....	183
<b>ufficiali delle munizioni</b> . Milano. ....	184
<b>ufficio dei dazi</b> . Milano. ....	185
<b>ufficio del bollo e della carta</b> , magistrato camerale (1749 - 1770). Milano. ....	152
<b>ufficio delle bollette</b> . Milano. ....	186
<b>ufficio delle strade e delle acque</b> . Milano. ....	187
<b>ufficio delle tasse</b> , magistrato camerale (1749 - 1770). Milano. ....	152
<b>ufficio delle vettovaglie</b> . Milano. ....	188

<b>ufficio di cancelleria</b> , consiglio segreto (sec. XIV - sec. XVI), Milano, .....	80
<b>ufficio di revisione</b> , camera dei conti, Milano, .....	7
<b>ufficio di sanità</b> , Milano, .....	189
<b>podestà (1186 - sec. XIV)</b> , Milano, .....	190
<i>assessori (1186 - sec. XIV)</i> , .....	190
<i>balestrieri</i> , .....	190
<i>capitani</i> , .....	190
<i>giudici (1186 - sec. XIV)</i> , .....	190
<b>podestà (sec. XIV - sec. XVI)</b> , Milano, .....	191
<i>connestabili</i> , .....	191
<i>giudici (sec. XIV - sec. XVI)</i> , .....	191
<i>iudex ad equum</i> , .....	191
<i>iudex ad gallum</i> , .....	191
<i>iudex ad leonem</i> , .....	191
<i>iudex pecuniae</i> , .....	191
<i>militi</i> , .....	191
<i>notai (sec. XIV - sec. XVI)</i> , .....	191
<i>sbirri</i> , .....	191
<i>scudieri</i> , .....	191
<i>vicario (sec. XIV - sec. XVI)</i> , .....	191
<b>podestà (sec. XVI - 1786)</b> , Milano, .....	192
<i>giudice del cavallo</i> , .....	192
<i>giudice del gallo</i> , .....	192
<b>podestà (1806 aprile - 1816 febbraio)</b> , Milano, .....	193
<b>prefettura del monte Lombardo-Veneto</b> , Milano, .....	194
<b>prefettura delle finanze</b> , Milano, .....	195
<b>prefettura di polizia del dipartimento d'Olona</b> , Milano, .....	196
<b>preture urbane</b> , Milano, .....	197
<b>procura di finanza</b> , Milano, .....	198
<b>procuratori (sec. XIII - sec. XIV)</b> , Milano, .....	199
<b>procuratori (sec. XVI - 1786)</b> , .....	
tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786), Milano, .....	232
<b>ragionati della camera</b> , magistrato ordinario, Milano, .....	155
<b>ragionatto (1549 - 1757)</b> , congregazione degli interessati milanesi, Milano, .....	52
<b>ragionatto (1765 - 1771)</b> , supremo consiglio di economia, Milano, .....	225
<b>ragionatto generale (sec. XVI - 1786)</b> , .....	
tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786), Milano, .....	232
<b>ragionatto generale (1753 - 1796)</b> , monte di santa Teresa, Milano, .....	174
<b>ragioneria</b> , camera dei conti, Milano, .....	7
<b>ragioniere generale</b> , Milano, .....	200
<b>ragionieri</b> , maestri delle entrate straordinarie, Milano, .....	151
<b>razionatori</b> , Milano, .....	201
<b>reale giunta di governo interinale e provvisoria</b> , Milano, .....	202
<b>referendari</b> , magistrato ordinario, Milano, .....	155
<b>referendario generale</b> , Milano, .....	203
<b>reggenza provvisoria</b> , Milano, .....	204
<b>reggenza provvisoria del governo di Lombardia</b> , Milano, .....	205
<b>regia amministrazione centrale della Lombardia</b> , Milano, .....	206
<b>regia commissione generale di polizia</b> , Milano, .....	207
<b>regia commissione giudiziaria per l'esame de' delitti di lesa maestà</b> , .....	
Milano, .....	208
<b>regia interinale delegazione</b> , Milano, .....	209
<b>Regno d'Italia</b> , Milano, .....	210
<b>Regno Lombardo-Veneto</b> , Milano, .....	211
<b>Repubblica Ambrosiana</b> , Milano, .....	212
<b>Repubblica Cisalpina</b> , Milano, .....	213
<b>Repubblica Italiana</b> , Milano, .....	214
<i>sbirri</i> , podestà (sec. XIV - sec. XVI), Milano, .....	191
<i>scritturale</i> , supremo consiglio di economia, Milano, .....	225
<i>scudieri</i> , podestà (sec. XIV - sec. XVI), Milano, .....	191
<i>segretari</i> , consiglio di giustizia, Milano, .....	74
<i>segretario (sec. XII - sec. XV)</i> , camera dei mercanti, Milano, .....	8
<i>segretario (1765 - 1771)</i> , supremo consiglio di economia, Milano, .....	225
<i>segreteria con archivio</i> , camera dei conti, Milano, .....	7
<i>segreteria di stato</i> , Milano, .....	215
<i>segreteria generale di governo</i> , Milano, .....	216
<i>sei della camera</i> , Milano, .....	217
<b>senato (1499 - 1771)</b> , Milano, .....	218
<b>senato (1771 - 1786)</b> , Milano, .....	219
<b>senato consulente</b> , Milano, .....	220
<b>senato governativo di finanza</b> , Milano, .....	221
<b>senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia</b> , Milano, .....	222
<b>servitori (sec. XII - sec. XV)</b> , camera dei mercanti, Milano, .....	8
<b>servitori (sec. XIV - 1541)</b> , maestri delle entrate straordinarie, Milano, .....	151
<b>sfrancatore di corami</b> , tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786), Milano, .....	232
<b>sindacatori generali</b> , maestri delle entrate straordinarie, Milano, .....	151
<b>sindaci</b> , Milano, .....	223
<b>sindaci generali</b> , congregazione del ducato, Milano, .....	56
<b>sindaco</b> , congregazione degli interessati milanesi, Milano, .....	52
<b>sotto cassiere</b> , monte di santa Teresa, Milano, .....	174
<b>Stato di Milano</b> , Milano, .....	224
<b>supremo consiglio di economia</b> , Milano, .....	225
<i>due consiglieri</i> , .....	225
<i>ragionatto (1765 - 1771)</i> , .....	225
<i>scritturale</i> , .....	225
<i>segretario (1765 - 1771)</i> , .....	225
<b>tesoreria</b> , Milano, .....	226
<b>tesoreria generale</b> , Milano, .....	227
<i>cassa imperiale di guerra</i> , .....	227
<i>ufficio della pagadoria</i> , .....	227
<b>tesoriere (sec. XVI - 1786)</b> , tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786), .....	
Milano, .....	232
<b>tesoriere (1753 - 1796)</b> , monte di santa Teresa, Milano, .....	174
<b>tesorieri</b> , camera dei mercanti, Milano, .....	8
<b>tesorieri del tribunale</b> , magistrato ordinario, Milano, .....	155
<b>tribunale civile di prima istanza</b> , Milano, .....	228
<b>tribunale d'appello generale e superiore giudizio criminale</b> , Milano, .....	229
<b>tribunale del censo</b> , Milano, .....	230
<b>tribunale di provvisione (sec. XIII - sec. XVI)</b> , Milano, .....	231
<i>vicario di provvisione (sec. XIII - sec. XVI)</i> , .....	231
<b>tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786)</b> , Milano, .....	232
<i>assessori (sec. XVI - 1786)</i> , .....	232
<i>cancelliere delle gravetze straordinarie</i> , .....	232
<i>capellano</i> , .....	232
<i>malossari dei grani</i> , .....	232
<i>massarolo</i> , .....	232
<i>notaro del criminale</i> , .....	232
<i>procuratori (sec. XVI - 1786)</i> , .....	232
<i>ragionatto generale (sec. XVI - 1786)</i> , .....	232
<i>sfrancatore di corami</i> , .....	232
<i>tesoriere (sec. XVI - 1786)</i> , .....	232
<i>trombettieri pubblici perpetui</i> , .....	232
<i>ufficiali delle cobbie</i> , .....	232
<i>uscieri (sec. XVI - 1786)</i> , .....	232
<i>vicario di provvisione (sec. XVI - 1786)</i> , .....	232
<b>trombettieri pubblici perpetui</b> , .....	
tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786), Milano, .....	232
<b>uditori</b> , Milano, .....	233
<b>ufficiali delle cobbie</b> , tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786), Milano, .....	232
<b>ufficio della pagadoria</b> , tesoreria generale, Milano, .....	227
<b>ufficio delle munizioni e lavoreri dello stato di Milano</b> , .....	
magistrato ordinario, Milano, .....	155
<b>uscieri</b> , monte di santa Teresa, Milano, .....	174
<b>uscieri (sec. XII - sec. XV)</b> , camera dei mercanti, Milano, .....	8
<b>uscieri (sec. XVI - 1786)</b> , tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786), .....	
Milano, .....	232
<b>vicari e procuratori generali</b> , Milano, .....	234
<b>vicario (sec. XIV - sec. XVI)</b> , podestà (sec. XIV - sec. XVI), Milano, .....	191
<b>vicario (sec. XVI - 1786)</b> , capitano di giustizia (sec. XVI - sec. XVIII), .....	
Milano, .....	14
<b>vicario di provvisione (sec. XIII - sec. XVI)</b> , .....	
tribunale di provvisione (sec. XIII - sec. XVI), Milano, .....	231
<b>vicario di provvisione (sec. XVI - 1786)</b> , .....	
tribunale di provvisione (sec. XVI - 1786), Milano, .....	232
<b>vicepresidenza</b> , Milano, .....	235
<b>vicere</b> , Milano, .....	236
<b>vicere e cancelleria vicereale</b> , Milano, .....	237

# SIGLE E ABBREVIAZIONI



## **Sigle**

ASCMi = Archivio storico civico di Milano

ASMi = Archivio di Stato di Milano

BNB = Biblioteca nazionale braidense

## **Abbreviazioni**

c. = carta

cart. = cartella

cc. = carte

fasc. = fascicolo

n. = numero

reg. = registro

sec. = secolo